

Università di Pavia
Dipartimento di Studi Umanistici
Dottorato di Ricerca XXXI ciclo in: *Società, politica e istituzioni in età moderna e contemporanea*

**Gli zingari nel sistema imperiale spagnolo.
Soldati, banditi e vagabondi tra Milano, Napoli e la Castiglia,
(secc. XVI- XVII).**

Tutor: Ch.mo Prof. Davide Maffi

Maria Gloria Tumminelli

Indice

Introduzione

Parte prima

All'origine di uno stereotipo. Le legislazioni: gli zingari e le istituzioni

I. La questione delle origini: dal Mediterraneo all'India. Itinerari del pensiero europeo alla ricerca dell'origine degli zingari

1. Le prime teorie sull'origine degli zingari..... p. 17
2. Tra il Caucaso e la Mesopotamia..... p. 22
3. La discussione intorno alla supposta ascendenza biblica..... p. 33
4. Approdo all'India..... p. 47

II Una legislazione contro i *gitanos*? Gli zingari in Spagna

1. L'accoglienza: i *gitanos* sul cammino dell'apostolo (1425-1499)..... p. 61
2. La repressione: nuove legislazioni, nuove strategie di sopravvivenza (1499-1633)..... p. 67
3. Il dibattito intorno all'espulsione:
"nación gitana" o "secta de gitanismo"? (1600 ca.-1650 ca.)..... p. 80
4. L'assimilazione: *castellanos nuevos* (1633- 1699)..... p. 95

III Gli zingari nei domini spagnoli dell'Italia peninsulare

1. La migrazione del secolo XV e l'arrivo in Italia..... p. 109
2. *Il Ducato di Milano, le vie del rifiuto*
 - 2.1 I quattro tempi della legislazione antizingara nel Ducato di Milano..... p. 116
 - 2.2 L'assassinio del conte Michele d'Egitto (1493-1535)..... p. 117
 - 2.3 L'inizio del dominio spagnolo e le influenze sulla legislazione milanese (1535-1618) p. 121
 - 2.4 La guerra dei Trent'anni e la terza fase della legislazione milanese (1619-1659) p. 130
 - 2.5 L'ultima fase della dominazione spagnola:

le diserzioni (1660-1696) p. 139

3. Il Regno di Napoli, i percorsi dell'inclusione

3.1 Il pellegrinaggio del duca Andrea..... p. 145

3.2 «Il male odore della loro vita», la legislazione antizingara nel Regno di Napoli..... p. 152

Parte seconda

Ai margini, forme di illegalità e malvivenza

IV- «Ridiculas divinationes», la buona ventura, una “magia” ai limiti della legalità

1. Sinodi diocesani a confronto: vagabondaggio e magia p. 170

2. Una magia eretica? Trattati teologici e manuali inquisitoriali p. 191

3. «Llegaron a esta villa unas gitanas». La fattucchieria delle zingare spagnole:

la storia delle Marie di Malagón p. 199

V- I Banditi zingari: la strumentalizzazione di uno stereotipo

1. Una questione storiografica apparentemente risolta p. 207

2. *Nueva y Vieja Hermandad*, la *mala fama* di due istituzioni parallele p. 213

3. Giustizia sommaria: *Hermanos bandoleros* a caccia di *bandoleros gitanos* p. 224

VI- Esperienze di malvivenza e integrazione: alcuni casi di studio

1. I *cingari* lombardi e la difficile convivenza..... p. 234

2. Persone «de bona vita e qualità». Mastri ferrai e Capitani di zingari a Napoli p. 257

3. Le chiese come rifugi, Santiago Maldonado, gli Heredia,

e il dibattito sull'immunità ecclesiastica:

Santiago Maldonado, capitan de bandoleros

La saga degli Heredia

La fuga dei Malla: «¡Mala pestilencia mate al Rey que así nos persigue!»..... p. 273

Appendici

Appendice 1: principali decreti spagnoli riguardanti i gitanos dal 1499 al 1699

Appendice 2: le gride milanesi contro gli zingari

Appendice 3: le leggi riguardanti gli zingari nel Regno di Napoli

Appendice 4: i processi delle Hermandades contro gli zingari

Elenco delle Fonti

Bibliografia

Lista delle abbreviazioni utilizzate nel testo

Archivi e biblioteche Spagnole

AGS, Archivo General de Simancas
AHN, Archivo Histórico Nacional, Madrid
AMG, Archivo Municipal Granada
APG, Archivo Provincial Granada
BNE, Biblioteca Nacional Española, Madrid
C, Consejos
CRC, Cámara de Castilla
CRC, Cámara de Castilla
DV, Diversos
E, Estado
GA, Guerra Antigua
GYM, Guerra y Marina
RCG, Real Chancillería Granada
RCV, Real Chancillería Valladolid
RGS, Registro general del Sello

Archivi e biblioteche Italiane

ADM, Archivio Diocesano Milano
ADN, Archivio Diocesano Napoli
ASCMi, Archivio storico civico di Milano
ASM, Archivio di Stato di Milano
ASN, Archivio di Stato di Napoli
BNBMi, Biblioteca Nazionale Braidense, Milano
BNN, Biblioteca Nazionale Napoli
BSUNIMi, Biblioteca di Storia dell'Università degli Studi di Milano

Altre abbreviazioni

ACC, Actas de las Cortes de Castilla
DBI, Dizionario biografico degli italiani
NR, Nueva Recopilación
NSR, Novísima Recopilación

Note redazionali

b.	busta
c., cc.	carta, carte
cart.	cartella
cj.	caja
col.	colonna
f., ff.	foglio, fogli
exp.	expediente
fasc.	fascicolo
lib.	libro
leg.	legajo
n.	numero
n. p.	numerazione propria
r.	recto
s.d.	senza data
s.f.	senza foliazione
s.n.	senza numerazione
t.	tomo
tit.	titulo
v.	verso
vol.	volume

Introduzione

Gli zingari: un fenomeno europeo

*Gli zingari, popolo autenticamente eletto,
non portano la responsabilità di alcun evento e di alcuna istituzione.
Essi hanno trionfato sulla terra per la loro attenzione di non fondarvi niente.
Emil Cioran (1911-1995)*

Quella degli zingari è la storia di un'irriducibilità. Seppur presenti sul suolo europeo, e segnatamente italiano e spagnolo, da oltre cinquecento anni, sono stati avvertiti incessantemente come “forestieri” e, di fatto, essi stessi si sono considerati “estranei”. Tale esclusività ha da sempre legittimato attacchi e discriminazioni di vario genere, quasi sempre sfociate in forme di emarginazione e persecuzione. La loro alterità, tuttavia, non si fondava sull'appartenenza religiosa come per altri gruppi minoritari presenti nel Vecchio Mondo, bensì su differenti norme sociali e culturali. Il rapporto degli zingari con le differenti istituzioni italiane e castigliane durante la prima Età Moderna, dunque, permette interessanti e inedite possibilità di indagare sui differenti percorsi di costruzione delle “appartenenze” e, al contrario, dei processi di esclusione. La riflessione storica su questi temi, negli ultimi anni, si è rivelata fruttuosa¹. Soprattutto il sistema imperiale spagnolo che, con la sua estensione e complessità, si colloca in un contrastato percorso verso una prima controversa “mondializzazione”, ha offerto un fertile terreno di ricerca per l'esame dei processi di scambio tra distinti gruppi e di integrazione o emarginazione di differenti comunità, siano esse politiche, etniche o confessionali².

¹ S. Cerutti, *Étrangers: étude d'une condition d'incertitude dans une société d'Ancien régime*, Montrouge, Bayard, 2012.

² S. Gruzinski, *Les quatre parties du monde: histoire d'une mondialization*, La martinère, Paris, 2004; T. Herzog, *Defining Nations: Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America*, Yale University Press, Yale 2003, ma anche *Naturales y extranjeros: sobre la construcción de categorías en el mundo hispánico*, in “Cuadernos de Historia Moderna”, X, 2011, pp. 21-31.

Malgrado gli interessanti sviluppi della riflessione storico-antropologica sul *metissage*³, è da rilevare ancora un prevalere di studi incentrati sui processi di esclusione. Tale inclinazione, del resto, pare naturale all'interno di una costruzione imperiale per definizione intollerante, quale quella spagnola, che sembra giustificare l'insistenza sulle pratiche e i rituali di emarginazione dello straniero o dell'"altro" dal punto di vista confessionale⁴. Naturalmente, le vicissitudini della comunità ebraica e la sua proiezione diasporica internazionale hanno attratto l'attenzione degli storici⁵, mentre l'esigua, ma persistente, presenza in Europa delle comunità zingare non sembra aver riscosso altrettanto interesse.

Difatti, nonostante le suggestioni del più recente dibattito storiografico, le indagini storiche riguardanti gli zingari in Italia sono sempre state alquanto neglette; soltanto di recente, le ricerche di Elisa Novi Chavarría, Massimo Aresu e Benedetto Fassanelli sembrano delineare un rinnovato interesse⁶. Verso gli zingari, piuttosto, si è sempre rivolto l'interesse di socio-antropologi e glottologi, coagulatosi nella nascita dagli anni '60 di una composita disciplina *romologica*, dai contorni non sempre omogenei, in cui confluiscono sia studi di linguistica, sia osservazioni sociali e riflessioni culturali, nello sforzo di meglio definire una "identità" zingara.

Veicolo di diffusione e dibattito di tale disciplina sono state riviste che, in campo internazionale, sono appositamente dedicate agli studi zingareschi. Talune venerande, come il «Journal of the Gypsy Lore Society», attivo sin dal 1889, ma non tutte di taglio prettamente scientifico, queste pubblicazioni periodiche hanno contribuito politicamente alla determinazione di una sorta di archetipo positivo da contrapporre al consolidato stereotipo negativo. In ambito italiano, di particolare rilievo per il pionieristico sforzo di sistematizzazione è stata la rivista «Lacio Drom», attiva dal 1967 al 1999, che nelle sue uscite ha ospitato anche le prime, talvolta dilettantistiche, ricerche storiche sulle presenze in Italia⁷. Grazie a questa rivista si conobbero anche in Italia le importanti ricerche di François de Vaux de Fautetier sulle vicende degli zingari in Europa⁸, e quelle degli inglesi Puxton e Kendrick,

³ S. Gruzinski, *La pensée métisse*, Fayard, Paris, 1999; T. Todorov, *La paura dei barbari. Oltre lo scontro della civiltà*, Garzanti, Milano, 2008.

⁴ L. Valensi, *Stranieri familiari. Musulmani in Europa (XVI-XVIII secolo)*, Einaudi, Torino, 2013.

⁵ A questo proposito, si vedano lo stimolante studio di David Nirenberg, sui "riti della violenza": D. Nirenberg, *Communities of Violence. Persecution of Minorities in the Middle Ages*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1996. Ma anche il più recente lavoro di M. Caffiero, *Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Einaudi, Torino, 2012. Sulla proiezione "transculturale" ebraica, invece, l'affascinante affresco di F. Tivellato, *The Familiarity of Strangers: The Sephardic Diaspora, Livorno, and the Cross-Cultural Trade in the Early Modern Period*, Yale University Press New Haven & London, 2009.

⁶ B. Fassanelli, *Vite al Bando. Storie di cingari nella terraferma veneta alla fine del cinquecento*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2011; E. Novi Chavarría, *Sulle tracce degli zingari. Il popolo rom nel regno di Napoli Secoli XV-XVIII*, Guida, Napoli, 2007; M. Aresu, H. Asséo H. (a cura di), *Zingari: una storia sociale*, numero monografico di "Quaderni Storici", 146, a. XLIX, n. 2, 2014.

⁷ Riguardo le prime ricerche storiografiche si veda: M. Zuccon, *La legislazione sugli zingari negli stati italiani prima della rivoluzione*, in "Lacio Drom", XLI, 1-2, 1979, pp. 8-68; A. Campigotto, *I bandi bolognesi contro gli Zingari (sec. XVI-XVIII)*, in "Lacio Drom", XIX, 4, 1987, pp. 2-27.; A. Arlati, *Gli zingari nello Stato di Milano (dal periodo sforzesco all'avvento di Maria Teresa d'Austria)*, in "Lacio Drom", XXIII, 2, 1989, pp. 4-11.

⁸ F. De Vaux De Fautetier, *Mille ans d'histoire des tsiganes*, Fayard, Parigi, 1970.

autori nel 1975 del fondamentale *The Destiny of Europe's Gypsies*⁹. Tra gli studiosi che, a partire da una prospettiva storica, si sono interessati alla presenza degli zingari in Europa, una posizione di assoluta preminenza va, poi, riconosciuta a Bronislaw Geremek che, con le sue acute riflessioni, ha contribuito in maniera decisiva ridisegnare i contorni della marginalità sociale in Età Moderna¹⁰. Negli ultimi vent'anni, infine, l'antropologo Leonardo Piasere si è mostrato, per la sua cospicua ed eterogenea produzione, senz'altro il più fervente animatore di studi sugli zingari, mediante le numerose pubblicazioni e soprattutto per il ruolo di curatore della collana *Italia Romani*, forse il risultato migliore della progressiva maturazione scientifica degli studi italiani sull'argomento¹¹.

Rispetto all'Italia, in Spagna, gli studi sui *gitanos*, non solo quelli storiografici, offrono un panorama ben più composito e consolidato, conseguenza ovvia dalla consistenza demografica della minoranza kalé e del suo considerevole apporto culturale alla sfaccettata tradizione spagnola¹². Pare, tuttavia, non ozioso sottolineare quanto l'investigazione storica, anche in questa realtà più solida scientificamente, si sia soffermata molto più sul secolo XVIII e sul tentativo di assimilazione forzata o espulsione intentato dai ministri *ilustrados*, più che sui secoli del Tardo Medioevo e della dominazione asburgica, per i quali rimangono considerevoli spazi di approfondimento e ricerca¹³.

Manca, tuttora, una visione d'insieme, un'ottica trasversale che inserisca gli zingari sia in una storia della Spagna sia nelle più ampie vicende riguardati il sistema imperiale ad essa connesso.

Con tale intento si è ritenuto, quindi, necessario, nella parte introduttiva di questo lavoro, tentare di precisare i differenti percorsi migratori che condussero le prime carovane di zingari nei paesi dell'Europa occidentale agli inizi del secolo XV, per poi soffermarsi sul fondamentale dibattito sorto intorno alla loro origine negli ambienti umanistici e religiosi.

I costumi esotici, la religiosità ambigua e la provenienza misteriosa furono motivo di iniziale fascinazione, ben presto tuttavia sostituita da sospettosa diffidenza e da primi provvedimenti legislativi. Individuare la loro origine divenne, dunque, un passaggio fondamentale per giustificarne la marginalizzazione e prospettare un loro inquadramento giuridico. Tra le più svariate ipotesi che

⁹ Tra gli autori inglesi fondamentale anche il lavoro di A. Fraser, *The Gypsies*, Blackwell, Oxford, 1992, e il più recente: D. Cressey, *Gypsies: an English History*, Oxford University Press, Oxford, 2008.

¹⁰ Si vedano Geremek, *Uomini senza padrone: poveri e marginali tra Medioevo e Età Moderna*, Einaudi, Torino, 1992. e *La pietà e la forza. Storia della miseria e della carità in Europa*, Laterza, Bari, 1995.

¹¹ L. Piasere, *Italia romani*, vol. II, *Storia dei rapporti tra zingari e non zingari*, CISU, Roma 1999; Pontrandolfo S., Piasere L. (a cura di), *Italia romani*, vol. III, *I rom di antico insediamento nell'Italia centro-meridionale*, CISU, Roma, 2002. Aresu M., Piasere L., (a cura di), *I cingari nell'Italia dell'antico regime, Italia romani*, vol. V, CISU, Roma, 2008; L. Piasere, *Popoli delle discariche*, CISU, Roma 2005; *I rom d'Europa: una storia moderna*, Laterza, Bari, 2009; *La stirpe di Cus*, CISU, Roma, 2011.

¹² R. Pym, *The Gypsies of Early Modern Spain*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007.

¹³ M. H. Sánchez Ortega, *Los gitanos españoles, el periodo borbónico*, Castellote Editor, Madrid, 1977; *La Inquisición y los gitanos*, Taurus, Madrid, 1988; *La minoría gitana en el siglo XVII*, in "Anales de Historia Contemporánea", n. 25, 2009, pp. 75-90. A. Gómez Alfaro, *Gitanos: La Historia de un pueblo que no escribió su propia Historia*, in Desamparados Martínez San P. M. (ed.) *Los Marginados en el Mundo Medieval y Moderno*, Instituto de Estudios Almerienses, Almería, 2000. M. Martínez Martínez, *Los forzados de Marina en el siglo XVIII. El caso de los gitanos (1700-1765)*, Universidad de Almería, Almería, 2007; *Los gitanos y gitanas de España a mediados del siglo XVIII. El fracaso de un proyecto de "exterminio" (1748-1765)*, Universidad de Almería, Almería, 2014.

furono proposte, è possibile distinguere differenti indirizzi: un primo, abbozzato sin dal '400 da Enea Silvio, riconosceva la terra natale delle genti zingare nei territori dell'Asia Centrale e nel Caucaso. Più tardi, nel secolo XVI, dotti umanisti tentarono di far rientrare anche queste genti nel disegno provvidenziale, cercando di rintracciarne le origini basandosi su fonti bibliche. Cornelio Agrippa di Nettesheim, ad esempio, li ritenne originari di una zona tra l'Egitto e l'Etiopia, discendenti della stirpe di Cus figlio di Cam, maledetti da Dio, che li avrebbe costretti alla schiavitù e al vagabondaggio penitenziale. La loro provenienza africana fu poi riproposta da Leone l'Africano, non più sulla scorta di letture bibliche bensì sulle proprie esperienze di viaggio. L'origine egiziana sembrava, come si avrà occasione di dimostrare, avvalorata dal fatto che i medesimi zingari, al loro arrivo nelle città europee, si dichiararono giunti da un misterioso e non meglio localizzabile "Egitto Minore". Molti altri, e Lutero stesso, evitando speculazioni spesso astruse e invece intendendo giustificare il disprezzo che li colpiva, sostennero che la loro estraneità non fosse dovuta a una diversa origine bensì ai costumi viziosi e che, quindi, gli zingari fossero semplicemente individui dediti alla vita errabonda, uomini oziosi, capaci di parlare l'idioma di ogni nazione. Si dovettero, però, attendere i primi dilettantistici passi mossi da una glottologia comparativa nel secolo dei Lumi perché le ipotesi iniziassero ad acquisire un metodo razionale utile ad allontanarle dall'ambito puramente speculativo. Nonostante l'erroneità, ed anche la bizzarra, di molte delle congetture avanzate, la maggior parte di esse non fu priva di una certa logica, tanto che, agli occhi dello studioso contemporaneo, sembrano tracciare a ritroso le tappe che nel loro tragitto migratorio effettivamente gli zingari percorsero per arrivare sulle riviere mediterranee dalla loro terra ancestrale nel sub- continente indiano.

Quando si analizza l'arrivo degli zingari nell'Europa occidentale e, dunque, anche negli antichi Stati italiani, è necessario innanzitutto stabilire una fondamentale differenza tra comparsa e diffusione poiché, sebbene le prime apparizioni durante il secolo XV lascino, come detto, incuriosite testimonianze, fu solo durante l'espansione, sempre più evidente ed incontrollabile al termine del secolo, che si sviluppò una omogenea dottrina giuridica contro gli zingari.

Si è tentato, quindi, un riordino della disciplina *romologica*, tracciando un perimetro intorno alla storia degli zingari, che può essere rivista e reinterpretata solo alla luce di nuova analisi del paradigma legislativo imposto nei territori spagnoli del mediterraneo. Si è scelto, pertanto, di analizzare la permanenza degli zingari in tre territori, la Castiglia, il Ducato di Milano ed il Regno di Napoli, mettendo a confronto le leggi contro gli zingari, che dalla fine secolo XV si susseguirono fino al termine del secolo XVII. La scelta è ricaduta su queste tre zone perché, malgrado fossero guidate dal medesimo governo centrale, erano segnate da storie e da un quadro istituzionale molto differenti. Tale fondamentale preconditione condusse gli organi di governo periferici ad adattare la normativa alle situazioni contingenti, nonostante il tentativo di creare una certa omogeneità nei territori dell'impero.

Si è poi scelto di far terminare la ricerca termina alla fine del Seicento, per via del cambio dinastico alla morte di Carlo II e della conquista austriaca del territorio milanese al termine della Guerra di Successione. Dopo questa svolta, venendo a mancare l'elemento unificatore conferito dal medesimo governo centrale, la condizione degli zingari e l'atteggiamento delle autorità nei loro confronti prese direzioni completamente differenti, che meritano di essere analizzate separatamente. Si è, inoltre, scelto di non includere in questa comparazione il Regno d'Aragona e il Vicereame di Sicilia che, con le loro peculiarità, la legislazione separata e un governo semi-autonomo, avrebbero condotto ad ulteriori indagini, ampliando eccessivamente le prospettive di ricerca e perdendo il fulcro del paragone che si desiderava proporre.

Si svilupparono così tre vicende parallele, connesse tra loro e tuttavia dagli esiti divergenti. Nel ducato milanese gli zingari arrivarono dalle Alpi, spesso viaggiando nei territori dell'Impero, e furono oggetto di una più rigida politica di espulsione; la frequente reiterazione di *gride*, sebbene dal limitato effetto pratico, li costrinse comunque a mantenere uno stile di vita semi-nomadico nei territori tra la Lombardia e l'Emilia, dove potevano contare su un denso intreccio di confini per sfuggire ai periodici interventi delle autorità. Nel regno napoletano invece, comparvero in seguito alla caduta dell'Impero bizantino, attraversando probabilmente l'Adriatico assieme a gruppi greci e albanesi, senza dunque transitare dai paesi slavi, del cui idioma, difatti, non ebbero alcun prestito. A Napoli, in virtù di una legislazione più blanda e comunque meno incalzante, trovarono spazi che, in territori come il ducato di Milano, non erano praticabili e finirono per adottare un regime tendenzialmente stanziale, riuscendo addirittura a insediarsi nel cuore della popolosa capitale, dove nel secolo XVII erano concentrate nel malfamato quartiere delle "Case Nuove".

In Spagna, il percorso fu ancora diverso: il primo documento, un salvacondotto rilasciato nel 1425 da Alfonso V il Magnanimo testimonia la loro provenienza attraverso la Francia dai confini dell'Impero. Nei territori aragonesi, quindi, si passò a indicarli con il termine di origine francese *bohemians* e, solo di rado, *gitanos*, invece generalizzatosi nei territori di lingua castigliana. Nella penisola iberica, si trovarono di fronte a una politica improntata a generici e mai implementati disegni di espulsione e poi, con un rovesciamento decisivo, a un progetto di assimilazione forzata, a partire dal 1633. Il tentativo di imporre uno stanziamento coatto, tuttavia, ebbe risultati limitati, poiché non servì a vincere tutte le resistenze dei *gitani* ad abbandonare tradizioni e costumi secolari e, anche quando riuscì a costringerli ad un insediamento fisso, come accadde soprattutto in Andalusia, non fu sufficiente a superare il discrimine che in tutte le pratiche sociali e politiche colpiva coloro che non potevano vantare di essere *crisianos viejos*.

Rimane un fatto che, come si tenterà di dimostrare, l'impiego in guerra, soprattutto in semiautonome formazioni di cavalleria leggera dedita alle scorrerie, fosse spesso invocato per domandare l'acquisizione di limitati diritti di residenza, e talvolta anche di cittadinanza, che di norma

erano negati. Tale ricorso al mestiere delle armi come veicolo di parziale integrazione è attestato a Milano e Napoli come in Castiglia e sembra, quindi, configurarsi come formula preferenziale, utilizzata per garantirsi qualche forma di accettazione, seppur sempre fragile e imperfetta, nei paesi europei.

Le strategie di sopravvivenza adottate da alcuni gruppi zingari e la loro capacità di sfuggire al reticolo legale sono oggetto della terza sezione dello studio, che si sviluppa attraverso l'indagine di casi concreti provenienti dalle tre aree di studio.

Di quanto potesse essere difficile e precaria la condizione dei *cingari* nella Milano della prima età moderna sono esempio le traversie sofferte dagli Sforza, un folto *clan* familiare, di cui è rimasta cospicua traccia nella documentazione d'archivio. Presenti, probabilmente, sin da prima che iniziasse la dominazione spagnola, come può dedursi dal nome della casata ducale che avevano adottato, durante la seconda metà del secolo XVI i suoi membri avevano eletto a propria zona di residenza preferenziale la campagna attorno alla città di Cremona, in un territorio di confine tra i possedimenti della *Serenissima* e quelli delle signorie dei Gonzaga, intorno alla quale gravitavano nutrite bande di fuorilegge che contavano, come si è detto, sul complesso gioco di giurisdizioni per guadagnarsi la fuga e l'impunità.

Analizzando, invece, i documenti notarili del Regno di Napoli si è tentato di ricostruire la concessione dei "capitanati" ai mastri ferrai zingari residenti nella città, ai quali veniva concessa non solo legale licenza di lavoro, bensì anche la libertà di spostarsi senza incorrere in sanzioni. Il ruolo di "Capitano di zingari", che era trasmesso spesso di padre in figlio, veniva certificato dal notaio di fronte a testimoni e accordava un riconoscimento sia all'interno della società napoletana, sia del gruppo familiare del quale si trovava a divenire responsabile di fronte alle autorità. Al Capitano era, infatti, riconosciuta la possibilità di gestire e amministrare la propria comunità anche in margine alle leggi del regno, sulle basi di proprie prescrizioni riconosciute dalla tradizione, giacché le possibilità di rivolgersi alla giustizia era mantenuta solo nell'ambito penale.

Il più sfaccettato panorama spagnolo è invece occasione per approfondire differenti aspetti dell'esistenza dei *gitanos*. In particolare, ci si è soffermati sullo studio del banditismo nelle zone di confine; si è potuto così osservare come la persecuzione di banditi zingari fosse occasione non tanto di una loro effettiva repressione, quanto piuttosto per conflitti di giurisdizione, attraverso i quali si mirava ritualmente a ribadire il potere di differenti soggetti giuridici concorrenti tra loro, quali le *Hermandades*, gli ordini cavallereschi, la *Mesta* e la feudalità ecclesiastica e laica.

Si è tentato, infine, uno sforzo di ricostruzione della complessa esperienza delle donne *gitane*. La comune accusa di incantesimo e stregoneria motivò spesso gli interventi moralizzatori di vescovi tridentini e attirò le attenzioni di zelanti inquisitori; anche per queste ragioni, rivestite di un'aura di

mistero e peccato, la lettura della mano e le proverbiali arti seduttive poterono divenire altrettanti *topoi* artistici e letterari dell'immaginario barocco.

In conclusione, l'indagine intende offrire una più sfumata e attenta riflessione sulla creazione e la fissazione della marginalità in Età Moderna e, soprattutto, sui processi di creazione di consistenti, e tuttora vigenti, archetipi culturali negativi, fondamentali per la definizione di un'identità basata sull'esclusione come quella zingara.

Lo studio si è basato sullo scrutinio attento delle legislazioni dei territori in esame e su una complessa ricerca delle fonti di prima mano, condotta in diverse istituzioni bibliotecarie e archivistiche. In Spagna, a Madrid, è stata fondamentale la disamina delle legislazioni e delle fonti a stampa conservate presso la *Biblioteca Nacional*, dove, soprattutto, si sono consultati i numerosi manoscritti degli *arbitristas* analizzando il dibattito sull'origine degli zingari. E, rivelando un aspetto del tutto nuovo nel terreno della ricerca sugli zingari, si sono studiate le costituzioni dei sinodi diocesani che in diverse occasioni riportano testimonianze di episodi di *bandolerismo gitano*, e mettono in luce tutta la complessa questione dell'immunità all'interno delle chiese dove questi banditi erano soliti trovare rifugio. La ricerca è proseguita, poi, sui fondamentali fondi *Inquisición, Consejos e Diversos*, conservati all'*Archivo Historico Nacional* di Madrid,

A Valladolid, presso l'*Archivo General de Simancas*, si è svolta probabilmente la parte più cospicua della ricerca. Si sono consultati i fondi: *Registro del Sello, Cámara de Castilla, Secretaria Provincial, Papeles de Estado de Milán Saboya y Sicilia, Estado, Guerra antigua e Guerra y Marina*. Presso l'*Archivo de la Real Chancillería* di Valladolid, invece, è proseguita l'indagine sui gitani castigliani e soprattutto dei *pletios* che li videro coinvolti, attraverso lo spoglio dei fondi *Protocolos notariales, Sala de lo criminal, Pleitos civiles, Sala de Vizcaya e Registro de Ejecutorias*.

La ricostruzione delle storie di gruppi di zingari nel Ducato di Milano, le attività che costoro praticavano, i motivi che spinsero le autorità ad allontanarli e la volontà di alcuni di questi di permanere nel territorio, emerge con vivacità nelle carte del fascicolo 2 della *Miscellanea Storica* cart. 52, conservata presso l'Archivio di Stato, dedicato esclusivamente agli zingari. Salvacondotti, licenze, richieste di cittadinanza e dispute tra cittadini milanesi e zingari si susseguono in questo incartamento, lasciando intendere che, a dispetto delle consuetudini che ritengono non sia corretto analizzare la storia degli zingari solo dal punto di vista dei lasciti di coloro che li incontrarono, poiché gli zingari erano analfabeti (in realtà come la maggior parte della popolazione,) essi ci lasciano tracce dirette facendo redigere i documenti a degli scrivani pubblici e dimostrando grande dimestichezza nell'utilizzo dei sistemi burocratici del Ducato. Si sono analizzate, naturalmente anche le *gride*, suddivise in diverse collezioni custodite presso l'Archivio di Stato, la Biblioteca dell'Archivio, l'Archivio Storico Civico, la Biblioteca Braidense e, infine, la Biblioteca di Studi Storici dell'Università degli Studi di Milano.

La ricerca è, poi, terminata all'Archivio di Stato di Napoli, dove si sono consultate le Raccolte legislative delle prammatiche inerenti il Regno napoletano, così da poter completare il paragone che si è svolto con il Ducato di Milano ed il Regno di Castiglia, e i fondi *Delegazione della Real Giurisdizione, Regia Camera Sommaria e Cancelleria e Collegio Collaterale, Processi pandetta Nuovissima e Registri Notarili*. Presso alcuni notai napoletani, infatti, si recavano gruppi di zingari a richiedere che venisse inviata al sovrano testimonianza per il passaggio del ruolo di “capitano de zingari”, funzione ufficialmente riconosciuta che conferiva numerosi privilegi, tra cui il fondamentale permesso di residenza nel territorio del Regno.

Nota:

La tesi riporta fonti in numerose lingue: Italiano, Spagnolo, Francese, Inglese, Tedesco, Latino, Rumeno. Si è scelto, quindi, per facilitare la scorrevolezza del discorso e la comprensione, di aggiungere gli accenti dove necessario ed utilizzare maiuscole e minuscole secondo la moderna lettura.

Si è ritenuto opportuno, inoltre, nel tentativo di valorizzare il complesso lavoro che questa tesi ha richiesto, di presentare le fonti, suddivise tra Fonti d'Archivio e Fonti a Stampa, queste ultime a loro volta elencate secondo la distribuzione nelle biblioteche in cui le si è consultate. Si è tentato, infine, di dare risalto alle fonti legislative, vero cuore della ricerca, separandole dal resto delle fonti a stampa.

Ringraziamenti

Il primo ringraziamento lo devo al mio professore e Tutor, Davide Maffi, che ha seguito la nascita e l'evoluzione di questa tesi, la sua costante disponibilità, i suoi arguti suggerimenti e la sua infinita conoscenza degli archivi spagnoli sono stati per me un aiuto indispensabile e fondamentale.

Un grazie speciale ai professori spagnoli, Fernando Andrés Robres dell'Università Autonoma di Madrid e Antonio Jiménez Estrella dell'Università di Granada che mi hanno accolto e aiutato ad orientarmi quando per me era tutto nuovo.

Ringrazio di tutto cuore anche la professoressa Elisa Novi Chavarria, persona di cui è facile apprezzare sensibilità ed intelligenza, è stato un vero piacere poter riflettere assieme sulla condizione dei Rom a Napoli. Un grazie è doveroso, naturalmente, al professor Fabrizio D'Avenia i cui generosi consigli sono stati per me utilissimi. Ringrazio anche la professoressa Alessandra Dattero che ha dato grande fiducia al mio argomento ed è sempre stata disponibile. Grazie anche all'amico e collega Massimo Aresu per le lunghe chiacchierate perché, se uno storico spesso si confronta con la solitudine, uno studioso di zingari troverà con ancora maggior difficoltà qualcuno con cui dialogare della propria ricerca. Non posso dimenticare il mio collega e costante sostegno Francesco Caprioli che nelle molte conferenze in giro per l'Europa è stato per me un appoggio fondamentale.

Ringrazio la mia famiglia di matriarche: mia nonna, mia zia e mia madre, sempre presenti, in particolare mia madre che mi ha permesso di viaggiare occupandosi dei miei bambini. Ringrazio anche il nonno Franco, unico nonno della mia vita e Zio Lele.

Ad Antonella, una sorella, e a Laura il mio pilastro da tutta la vita: grazie.

Un affettuoso ringraziamento anche a papà Civale, tra poco nonno, per le piacevoli chiacchiere e le attente riletture. A tutti gli amici che con indescrivibile pazienza mi hanno ascoltato e sopportato in questi anni Serenella, Terry, Eliana, Sissy, Dani, Anna: un infinito grazie.

Grazie al mio compagno di viaggio che ora guarda assieme a me verso una nuova Luce. Desidero, infine, ringraziare i miei figli che mi hanno con pazienza ed infinito amore atteso al mio ritorno da ogni viaggio di ricerca. Il tempo che ho dedicato a questo lavoro è quella della loro infanzia, spero davvero che il sacrificio possa servire per assicurare loro un futuro di libertà e possibilità.

Dedico a loro, Iside ed Ares, questa tesi nella speranza che crescano liberi da ogni pregiudizio.

Parte prima
All'origine di uno stereotipo. Le legislazioni: gli zingari e le istituzioni

I. La questione delle origini: dal Mediterraneo all'India. Itinerari del pensiero europeo alla ricerca dell'origine degli zingari

«Je meure, ces Bohémiens m'ont enchanté! Je ne puis me les ôter de l'esprit et peut être ne sera t'il ni inutile ni ennuyeux de te faire un peu connaître ces gens-là. Il y a divers sentiments sur l'origine de ces coureurs et on les a jugés dignes d'être mis dans l'histoire¹»

Queste parole, le uniche encomiastiche che siano state scritte, erano state vergate dalla mano del genovese Paolo Marana, tuttavia non era la sua la voce che le pronunciava, nella finzione drammatica dell'opera non poteva egli abbandonare il tono riprovevole nei confronti degli zingari sul quale tutti gli autori concordavano; il diritto «d'être mis dans l'histoire» glielo concedeva, così, la spia turca protagonista del racconto. Solo il nemico della cristianità poteva essere affascinato dal modo di vivere contro natura dei *bohémiens*, solo in un mondo capovolto, dove il protagonista era il turco che si divertiva a commentare le abitudini dei cristiani, gli zingari potevano essere lodati.

L'idea che gli zingari non abbiano lasciato tracce, va confutata, seppur vero che la voce narrante della storia di questa minoranza, però, non è mai quella di coloro che ne furono protagonisti, e va letta e osservata con tutte le accortezze che una fonte secondaria necessita.

Con la nascita della storiografia scientifica, a partire dal secolo XX, ed i grandi eventi per i quali tale epoca è tristemente nota, gli studiosi trascurarono lo studio di questa specifica e difficilmente decifrabile minoranza per dedicarsi a più ampie tematiche. Nonostante la disattenzione degli storici dell'ultimo secolo, nondimeno, gli zingari stimolarono la curiosità degli eruditi europei fin dal loro arrivo: le fonti sono moltissime, dagli umanisti agli illuministi, tutti si interessarono alla ricerca della loro origine, dando colore ad una rosa di ipotesi fantasiose, talvolta ai limiti dell'inverosimile, alcune delle quali persistono persino nell'odierno immaginario collettivo. Malgrado l'erroneità, ed anche la bizzarria, di molte delle congetture che furono avanzate, la maggior parte di esse non furono prive di una certa logica, tanto che allo studioso contemporaneo sembrano tracciare a ritroso le tappe che, nel loro tragitto migratorio, effettivamente percorsero per arrivare sulle riviere mediterranee dalla loro terra ancestrale nel sub-continente indiano.

Questa prima parte dell'indagine, che intende introdurre l'analisi della legislazione nei territori peninsulari italiani governati dalla corona spagnola ed il paragone con quella castigliana, pertanto, vuole sistematizzare le molteplici fonti analizzate saltuariamente dagli studiosi moderni che si sono occupati di studi zingareschi², e tentare un riordino delle principali correnti di pensiero ed opinioni

¹ G. P. Marana, *L'espion turc*, t. V, lettera XII dell'anno 1655, Coda Éditions, Paris, 2009, p. 65.

² La ricerca più completa è certamente quella di Leonardo Piasere, *Buoni da Ridere, gli zingari*, CISU, Roma, 2006. Fondamentali per lo sviluppo di questo prima parte della tesi sono appunto le ricerche riportate nel capitolo *De Origine*

che circolavano in Europa sin dal loro arrivo. Determinarne l'origine avrebbe comportato anche un nuovo atteggiamento dei legislatori ed i tentennamenti, i continui cambi di direzione, e l'incapacità di inquadrarli in qualunque popolo già conosciuto che, per quanto potesse avere caratteristiche assonanti, calzava sempre troppo stretto agli zingari, lasciando la ben chiara sensazione dell'intangibilità di questa minoranza.

Non pare, quindi, inutile riproporre questa analisi delle fonti, che permetterà certamente di comprendere con maggiore contezza le motivazioni della coeva normativa nelle regioni prese in considerazione da questa ricerca.

1. Le prime teorie sull'origine degli zingari

Quando nel 1613 venne pubblicata *La Gitanilla* di Cervantes, gli zingari erano presenti da circa due secoli sul territorio europeo. Nonostante bandi e decreti di espulsione, sempre mal applicati, si erano formate comunità molto numerose e semi-stanziali, particolarmente in Castiglia e nel Regno di Napoli, mentre in altre aree, soprattutto del protestante nord Europa, avevano mantenuto uno stile di vita maggiormente nomadico.

Naturalmente gli studiosi, per primi gli umanisti, si interrogarono sulla loro provenienza, la curiosità era dettata in parte dall'aura di mistero che accompagnava i loro costumi ed in parte da una volontà di normalizzare e regolamentare una difficile convivenza, giacché, gli zingari praticavano attività sempre al limite della legalità. Il pellegrinaggio d'espiazione col quale giustificavano il loro arrivo in occidente all'inizio del secolo XV, dopo qualche decennio divenne sempre meno credibile e non più riconducibile ad un percorso di fede ancora di stampo tardo trecentesco, tuttavia, accettato. Al principio del Cinquecento la vita errabonda alla ricerca di elemosine non era più vissuta come *imago christi*, bensì, come pericolosa e faticosamente controllabile dalle autorità secolari ed anche da quelle religiose, che preferivano imporre un controllo sulla distribuzione delle questue favorendo una povertà più ferma e comprensibile.

La questione riguardo l'origine degli zingari, dunque, si agitava nel pensiero degli eruditi europei, perché, determinarne la radice, come accadde per ebrei e *moriscos*, avrebbe ridefinito diritti e doveri connessi alla cittadinanza e, la ricerca dell'ambito ordine sociale nella delicata costruzione degli stati moderni, ne avrebbe certamente tratto giovamento. Una delle contraddizioni dell'Età Moderna pare riscontrabile proprio in tale atteggiamento che conciliava un approccio aggressivo verso le culture non cristiane o comunque, nel caso degli zingari, verso i "cattivi cristiani", con la

Cingarorum del volume, l'autore, difatti, propone numerosi testi che trattano l'origine degli zingari tentandone un riordino, pp. 1-54.

necessità del rispetto delle garanzie giuridiche che la persecuzione di tali minoranze ora esigeva³.

Cervantes fissava in una sola frase, assai nota, in apertura della sua *Gitanilla*, l'archetipo zingaro che la letteratura del *Siglo de oro* aveva ampiamente assimilato e che tale sarebbe rimasto nei secoli a venire:

«Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones: nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y, finalmente, salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo; y la gana del hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables, que no se quitan sino con la muerte»⁴.

Il messaggio del racconto *cervantino*, tuttavia, non risiedeva in questa definizione, che, per quanto imprescindibile, troppo spesso viene estrapolata dal contesto della storia. La *Gitanilla*, la prima delle dodici *Novelas Ejemplares*, ha come tema di fondo la libertà, che non poteva essere meglio rappresentata se non dalla vita dei *gitanos*. La giovane Preciosa, protagonista del racconto, fascinosa e indipendente, sfida il proprio innamorato ad abbandonare la vita agiata e ad unirsi ai *gitanos* per due anni prima di poterla sposare. Superata la prova si scopre che la ragazza era stata rapita dall'anziana *abuela gitana* e che quindi in verità Preciosa non è zingara. La *gitanilla*, quella del racconto, dunque, in realtà non esiste.

La libertà degli zingari risiedeva proprio in tale approccio alla vita, *gitano* poteva essere chiunque avesse vissuto secondo «estas y otras leyes y estatutos [...]de los campos, de los sembrados, de las selvas, de los montes, de las fuentes y de los ríos», persino il nobile che aveva deciso di abbandonare le proprie agiatezze per amore di Preciosa⁵. Questa visione *cervantina* degli zingari, sembra quasi precorrere, sebbene senza abbandonare l'aspetto ironico, il mito del buon selvaggio. Le regole della natura sono le sole che uno zingaro, per essere chiamato tale, deve seguire: è il contatto con la società che lo trasforma e lo corrompe, ed infine lo isola.

Molti *topoi* classici sono presenti, nel racconto della *Gitanilla*: il rapimento del neonato di nobili origini, le prove d'amore, ed infine il sentimento che supera le difficoltà e le differenze sociali. In quel periodo, inoltre, le novelle e le opere teatrali divenivano sempre più numerose e, al contrario, ogni dettaglio della novella si presentava come lo specchio del pensiero della società d'inizio Seicento della quale anche Cervantes fu, forse involontariamente, l'artefice⁶.

³ L. D'Ascia, *Il corano e la tiara, epistola di Maometto II di Enea Silvio Piccolomini (papa Pio II)*, Pendragon, Bologna, 2001, p. 143.

⁴ M. de Cervantes, *La gitanilla*, in *Novelas Ejemplares*, t. I, edizione di H. Sieber, Ediciones Catedra, Madrid, 2005, pp. 71-158.

⁵ Ivi, p. 118.

⁶ Juan de Timoneda con *El patrañuelo*, nel 1565 aveva introdotto in Spagna il tema del rapimento del neonato di nobili origini. Il nomadismo degli zingari va presto a fondersi con questo racconto ed anche in Italia la zingara diventa rapitrice. Nella commedia *La zingara* del napoletano Gigio Artemigio Giancarli, pubblicata a Mantova nel 1546, il greco Acario e

I racconti del celebre autore influenzarono proprio quell'alacre dibattito che tra la fine Cinquecento ed i primi decenni del secolo successivo vedeva scontrarsi *letrados* e *arbitristas* spagnoli riguardo l'assimilazione, l'espulsione o l'esistenza stessa della *nación gitana*, soprattutto all'indomani della definitiva cacciata dei *moriscos* nel 1610⁷. Parole durissime si ritrovano negli scritti di Castillo de Bobadilla, Juan de Quiñones, Salazar de Mendoza e Sancho de Moncada⁸; i memoriali redatti da questi autori furono a volte tanto incisivi da influenzare la presa di posizione dei sovrani spagnoli rispetto all'emanazione della coeva legislazione castigliana riguardante i *gitanos*⁹. Quello che gli *arbitristas* sostenevano, proponendo diverse argomentazioni, per arrivare ognuno ad una propria, non sempre coerente, conclusione, era che *gitanismo* fosse solo un «nuevo modo de vida, lo qual consiste en andar en truppa vagando y robando» e che i *gitanos* che si trovavano in Spagna «no son de Egipto, sino españoles»¹⁰. Definirne identità e provenienza avrebbe potuto influenzare tutta la normativa statale, ed anche quella ecclesiastica: a tale scopo, pertanto, Salazar de Mendoza, nel suo *Memorial de el hecho de los gitanos*, redatto nel 1618, tentava perfino una sistematizzazione delle fonti letterarie umanistico-rinascimentali riguardo l'origine degli zingari lasciando una importante testimonianza del dibattito in corso in tutta Europa e delle correnti di pensiero che avrebbero sul lungo periodo ricostruito il percorso migratorio. Mendoza, assai colto, citava, con coscienza, tra gli altri, le idee di Enea Silvio Piccolomini, Andrea Alciato, Polidoro Vergelio, Raffaele Volaterrano, Sebastian Münster, Giovanni Aventino¹¹, allorquando, all'inizio del Seicento, le opinioni erano talmente numerose e varie da poterne già effettuare una strutturata ricompilazione.

La prima teoria sull'origine degli zingari nota agli studiosi, come bene ricordava Salazar de Mendoza quasi due secoli dopo, era quella di Enea Silvio Piccolomini, «eccellente negli studi di umanità, ne la qual cosa era dubbio se fosse maggior di dottrino o vero d'eloquenza¹²», papa col nome di Pio II dal 1458 al 1464. Ancora al tempo del proprio cardinalato, tra il 1458 e il 1464, si era

la moglie Barbarina divennero genitori di due gemelli, Medoro e Angelica, passarono però gli zingari e una donna scambiò il proprio neonato con il Medoro, il bambino zingaro morì poco dopo ed il figlio di Acario crebbe credendo di essere zingaro. Nel 1567, ancora Timoneda, pubblicava a Valencia, *La Medora* rielaborazione dell'opera del Giancarli. Già da tempo la zingara astuta era protagonista di diversi racconti, il portoghese Gil Vicente tra il 1515-1520 aveva scritto *La Farsa de Ciganos*, mentre Lope de Rueda *Il paso de la gitana*. Anche in Italia le pubblicazioni furono molto numerose, secondo Leonardo Piasere, il picco lo si raggiunse proprio tra il 1610-1630. Cfr: K. Vaiopulos, *Temi cervantini a Napoli: Carlo Celano e la zingaretta*, Alinea, Firenze, 2003, pp. 19-21; L. Piasere, *Buoni da Ridere*, op. cit., pp. 123-127.

⁷ *Supra*, Parte Prima, cap. II.

⁸ J. Castillo de Bobadilla, *Política para corregidores y señores de vasallos*, Imprenta Real, Madrid, 1649; S. de Moncada, *Restauración Política de España*, Edizione di Jean Vilar, Madrid, 1974, (ed.or.1618); P. S. de Mendoza, *Memorial de el hecho de los gitanos, para informar el animo de el rey nuestro señor, de lo mucho que conviene al servicio de Dios, y bien de estos, reynos desterrillos de España*, s.n., Toledo, 1618; J. de Quiñones, *Discurso al Rey Nuestro Señor contra los gitanos*, J. González, Madrid, 1631.

⁹ *Supra*, Parte Prima, cap. II.

¹⁰ S. de Moncada, *Restauración Política*, op. cit., discurso VIII, cap. IV, p. 220.

¹¹ *Ibid.*

¹² In questo modo Enea Silvio viene descritto da Marino Barlezio (1450-1513), primo storico e umanista albanese, durante la narrazione della vita di Giorgio Castriota Scanderberg, la prima edizione in latino è edita a Roma nel 1508, quella utilizzata: M. Barlezio, *Historia del magnanimo e valoroso Giorgio Castrioto, detto Scanderbergo, dignissimo Principe degli Albani*, Francesco Rocha, Venezia, 1665, p. 362.

dedicato alla scrittura di un'imponente opera, la *Cosmographia*, rimasta, purtroppo, incompiuta¹³. Era articolata in due diverse sezioni, la prima riguardante l'Europa, composta nel 1458, e la seconda riguardante l'Asia, scritta qualche anno dopo, nel 1461. Enea Silvio, letterato, ma anche uomo di grande concretezza, utilizzava la conoscenza come mezzo di difesa della religione cristiana. Interpretando in una cornice storico-geografica i difficili rapporti tra Asia ed Europa e tra le grandi religioni monoteiste, intendeva arricchire di informazioni le conoscenze occidentali del territorio dominato da Maometto II in vista di una possibile crociata¹⁴.

Nel descrivere la zona del Caucaso, sulla costa nord orientale dell'attuale Turchia, accennava ai popoli che in questa terra vivevano come guerrieri e predoni del mare, chiamati «heniochis» e «zogori»; questi ultimi erano poi facilmente associati agli zingari, sia per via dell'assonanza del nome come per la tradizione che li voleva dediti al nomadismo.

«Pensiamo che questa terra degli *zogori* sia quella dalla quale sono usciti quei popoli, chiamati *zigari*, che al giorno d'oggi vanno vagando per l'Europa con figli e mogli: gran ladri, che vivono fra la nostra gente secondo il costume dei nomadi¹⁵».

Enea Silvio, come tutti gli umanisti appassionato lettore degli scrittori classici, quando si riferiva agli *zogori* ed alle loro terre, utilizzava come fonte la Geografia del greco Strabone, il quale li identificava come *zigi* (in greco *zigoì*, *Ζυγοί*)¹⁶, «gran ladri» e razziatori, che provenivano dal Caucaso¹⁷. A cavallo tra XV e XVI secolo, la regione caucasica era abitata dai circassi¹⁸, una popolazione guerriera il cui nome, unione delle due parole di origine tartara, *scier*, cammino e *kessmek*, tagliare, significherebbe, tagliatori del cammino, dunque, ladri di strada, alquanto calzante

¹³ Il titolo dell'opera era inizialmente *Historia rerum ubique gestarum locorumque descriptio*. M. Pellegrini, *Pio II*, Enciclopedia dei Papi vol. II, Istituto Enciclopedico Italiano Treccani, Roma, 2000, *ad vocem*; N. Casella, *Enea Silvio Piccolomini, Papa Pio II, Asia*, Edizioni Casagrande, Bellinzona, 2004.

¹⁴ A. Scafi, *Il Paradiso in terra. Mappe del giardino dell'eden*, Mondadori, Parma, 2007, p.162.

¹⁵ «Hanc zogorum terra eam esse arbitramur, ex qua populi exierint, qui nostra aetate cum liberis et uxoribus Europam pervagantur, zigari apelati insignes fures et inters nostros homines nomadum more viventes», E.S. Piccolomini, *Aeneae Sylvii Piccolominei senensis qui post adeptum pontificatum pius eius nomini secundus apelatus est, operae que extant omnia, num demum post corruptissimas summa diligentia castigata & in unum corpus redacta quorum elenchum uerla pagella indicabit. Opera Omnia*, Basilea ex officina Henricpetrina. Cum Gratia & Privilegio Caes. Maest. Basilea 1571, cap. 27: *De zogori et heniochis, de lemborii magnitudine, eorum maritimis furiis, de enochiorum regum pluralitate* p. 505.

¹⁶ «Dopo la Sindice e la Gorgippia, trovasi lungo mare la spiaggia abitata dagli Achei dai Zigi e Eniochi quasi tutta senza porti e montuosa quella che è una parte del Caucaso. Quelle popolazioni vivono dei ladronecci che esercitano sul mare con certe loro barchette sottili anguste e leggiere nelle quali possono capire venticinque uomini o al più trenta, ma queste seconde però sono poche». Strabone, *Geografia*, lib. XI, capitolo II, edizione volgare di F. Abrosoli, Molina, Milano, 1832, Volume IV, p. 17.

¹⁷ A. Jaimoukha, *The Circassian, a Handbook*, Curzon, Surrey, 2001, p. 12.

¹⁸ I circassi o zichi in lingua volgare, greca e latina, (zyghi strabone, zinghi Tolomeo e Plinio, čerkas li chiamano i turchi; adighè “gli arrivati tardi” oppure zichu “uomini”) abitavano nella zona tra l'attuale Russia e Georgia sulla costa del Mar Nero, sembra parlassero una lingua diversa da quella dei loro vicini; la lingua circassa fa parte del gruppo abchaz-adighe delle lingue iberocaucasiche. Missionari bizantini li avevano convertiti a partire dal VI secolo, tuttavia dal XVI secolo, sotto influenza ottomana, si sarebbero convertiti all'Islam. Sui circassi cfr.: G.B. Ramusio, *Navigazioni e viaggi*, vol. IV, e quarto, Einaudi, Torino, 1986, pp. 29-36.

se lo scopo era ricondurre a tale gruppo gli zingari¹⁹.



FIG. 1.
MAPPA
DAL
ABRAHAM

PARTE DI
DISEGNATA
GEOGRAFO
ORTELIUS NEL

1624 CHE MOSTRAVA IL VIAGGIO DI GIASONE E GLI ARGONAUTI. SI VEDE CHIARAMENTE DOVE COLLOCAVA GLI HENIOCHI CHE PICCOLOMINI RITENEVA ESSERE LA MEDESIMA TERRA DOVE SI TROVAVANO GLI ZOGORI.

Oltre alle stimabili fonti cui Enea Silvio faceva riferimento per trarre le proprie conclusioni, una ulteriore considerazione viene naturale rispetto l'associazione degli zingari ai circassi: quando egli scrisse la sua *Cosmographia* quest'ultimi detenevano il potere in Egitto. La dominazione circassa era delegata dal sultanato mamelucco, che naturalmente non ne permetteva l'ereditarietà; catturati nelle loro terre del Caucaso divenivano schiavi, ed erano forzatamente educati alla vita militare, una politica che ricordava quella, più nota, del *devscirme* ottomano²⁰. Gli zingari, proprio nel medesimo periodo, si erano presentati in Europa come conti e duchi del *Piccolo Egitto*, non è da escludere, dunque, che Piccolomini possa aver ricondotto tale dichiarazione alla coeva dominazione circassa d'Egitto per determinarne la provenienza caucasica.

Questo primo tentativo di riconoscimento, che individuava quindi la terra d'origine degli zingari

¹⁹ G. Ferrario, *Il Costume antico e moderno di tutti i popoli*, vol. IV, Tipografia dell'Editore, Milano, 1815, p. 73.

²⁰ Nel 1468 il sultano mamelucco d'Egitto era Quaytbay, circasso di nascita, J. C. Garcin, *The regime of the Circassian Mamluks*, in C.F. Petry, ed., *The Cambridge History of Egypt I: Islamic Egypt, 640-1517*, Cambridge, 1998, pp. 290-317.

nella zona di confine compresa tra le attuali Russia, Georgia e Azerbaigian, sebbene possa essere definita come la capostipite di tutte le successive teorie che avrebbero ricondotto gli zingari alle zone medio-orientali, parve, tuttavia, non interessare a lungo gli studiosi²¹. Tale origine centro-asiatica ebbe un più fertile sviluppo in quelli che Leonardo Piasere definisce come “rami collaterali²²” ovvero l'origine medio-orientale e persiana, quella greco-anatolica e, per ultima, quella balcanica.

2. Tra il Caucaso e la Mesopotamia

Durante i secoli XVI-XVII, nuove congetture, influenzate dalla teoria di Enea Silvio, si susseguirono senza sosta e la ricerca di una radice geografica prese rapidamente la piega di una ricerca identitaria. Il bisogno di definirli come gruppo era, verosimilmente, ancora più urgente per via dell'ormai obbligata convivenza. D'altronde era chiaro a questi studiosi, così come alle autorità europee, che gli zingari non se ne sarebbero andati. Pertanto, mentre le legislazioni procedevano per goffi e pressoché inutili tentativi di espulsione, che, seppur ne regolamentavano in qualche modo la presenza, non riuscirono mai allontanarli definitivamente, gli studiosi proponevano nuove argomentazioni proprio allo scopo di giustificare tali legislazioni che, senza una validazione, difficilmente avrebbero mai trovato utile applicazione.

Taluni autori, come Jacopo Filippo Foresti (1434-1520)²³, tentarono di discorrere con gli stessi zingari riguardo quale fosse la loro provenienza: «Io chiesi ad uno di loro di quale patria fossero, ed egli mi rispose di essere Caldeo, lui e tutti gli altri, e che sono sempre stati usi a parlare in lingua Caldea²⁴». Foresti, passato alle cronache come il *Bergomensis*, monaco dell'ordine degli eremitani di Sant'Agostino, si dedicava alla trascrizione di cronache e racconti di diversi umanisti italiani,

²¹ Venne, difatti, riproposta nuovamente da pochi altri autori che semplicemente riportarono le idee di Enea Silvio, ad esempio Mattia Martini che, all'interno del *Lexicon philologicum* (1623), alla voce *zigeuni* scriveva: «orti à zogaris, qui circa caucasum un quidam volunt». La prima edizione di questo dizionario etimologico è del 1623, pubblicata a Brema. Diverse sono le ristampe successive, l'edizione utilizzata è la seguente: M. Martini, *Lexicon philologicum*, vol. II, Joannem Ludovicum Delorme, Amstelodami (Amsterdam), 1701.

²² L. Piasere, *Buoni da Ridere*, op. cit., p. 7.

²³ L. Fratini, *Foresti, Jacopo Filippo*, in DBI, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1997, *ad vocem*; Sul Foresti cfr.: A. Azzoni, *I libri del Foresti e la Biblioteca conventuale di S. Agostino*, Editrice Secondimani, in “Bergomum” 1959; E. Pianetti, *Fra' Jacopo Filippo Foresti e la sua opera nel quadro della cultura bergamasca*, in “Bergomum”, XXXIII, 1939; G. Tiraboschi, *Storia della letteratura italiana, alla voce: Foresti fr: Jacopo Filippo*, N. Bettoni, Milano, 1833.

²⁴ «Caldea itaque (ut iam semel dictum est) Asie regio est Arabie contermina longe plana et fontium quam maxime indiga in qua Babylon maxima civitatis regni caput erat. Ex hac namque regione Zigari populi exierunt: qui tempestate nostra cum liberis et uxoribus omnem pene pervagantur Europa. Qui quum fures subtilissimi fuit in oppidis permanere nisi tres tantum dies permittunt. Hos Veneti nostri ad omni suo excluserunt regno tum maxime propter furta tum etiam propter explorationem quibus suspecti haberunt. Hos ipsorum quendam aliquando felicitati fuimus qua ex patria essent Respondit se Caldeam cum omnibus suis esse lingue quem caldea eos uti semper consuevisse». Questo testo vede la sua prima edizione nel 1483 a Venezia, si componeva di quindici libri, nella seconda edizione del 1503 Foresti ne aggiunse un sedicesimo, numerose le ristampe, l'edizione utilizzata è: Foresti Jacopo Filippo, *Supplementum Chronicarum*, Esedera, Bergamo, 2001, p. 66.

arricchiti da avvenimenti dei quali egli stesso sosteneva di essere stato testimone. Nel 1482 redasse una storia universale, il *Supplementum chronicarum*²⁵, e, per primo, riportava la possibile origine Caldea degli zingari, da quella «regione dell'Asia confinante con l'Arabia, tutta pianeggiante e bisognosa in particolare di sorgenti; lì si trova la grande Babilonia». Non mancava, tuttavia, di sottolineare che proprio per via di tale provenienza, vi era il sospetto che fossero spie, pertanto, una legislazione contro di loro aveva già preso avvio nella Serenissima:

«Da tale regione ebbero origine i popoli *Zigari*, che al presente vagano per l'Europa con i loro figli e le loro donne. Essendo dei sottilissimi ladri, non si permette loro di stare nelle città per più di tre giorni. I veneziani li hanno banditi da tutti i loro territori, sia per i furti, sia perché sono sospettati di spionaggio²⁶».

Il bando cui si riferisce l'autore, antecedente alla pubblicazione del volume nel 1483, potrebbe quindi essere, come sostiene Piasere²⁷, il primo emanato negli antichi Stati italiani, fino ad oggi non è stato ritrovato, tuttavia anticiperebbe di solo dieci anni le *gride* di espulsione milanesi, non modificando affatto il quadro normativo generale. Nonostante questo, pare interessante notare che tale espulsione sarebbe avvenuta per il sospetto spionaggio per conto dei turchi, un timore particolarmente verosimile nella Repubblica. Nondimeno che la dichiarazione di essere originari della Caldea fosse provenuta da uno zingaro, non la rendeva né più né meno attendibile, lo zingaro in questione avrebbe potuto tanto arrivare davvero dalla Caldea o da una vicina regione, quanto in realtà aver dichiarato il falso o qualunque cosa l'uditore avesse voluto sentirsi dire nel tentativo di evitare persecuzioni o ritorsioni.

Se da un lato il tentativo di inquadrarli in una riconosciuta alterità si faceva più pressante, dall'altro, questa osservazione ravvicinata dovuta ad una presenza ormai consuetudinaria e costante degli zingari, aveva stimolato l'immaginario degli eruditi che proponevano origini sempre più connesse ad un misticismo orientale ed alle arti magiche che questi, del resto, praticavano senza troppo dissimulare.

L'origine caldea proposta dal *Bergomensis*, per quanto remota, era una collocazione geografica concreta, che si fondava su una fonte presumibilmente diretta. Altri autori, invece, e tra questi Polidoro Vergilio (1470-1555), letterato di Urbino, osservando il *modus vivendi* degli zingari iniziarono a disprezzarne il vagabondaggio e la questua fraudolenta degnandoli come eredi di talune sette estinte provenienti dalla penisola arabica ed anatolica che erano use praticare un simile stile di

²⁵ Quest'opera miscellanea aveva l'ambizione di raccogliere in un unico volume, quasi enciclopedico, le informazioni fino ad allora contenute, in cronache differenti, tentando di riportarle in maniera piuttosto acritica e seguendo una narrazione rigorosamente annalistica.

²⁶ J. F. Foresti, *Supplementum Chronicarum*, Esedera, Bergamo, 2001, p.66.

²⁷ L. Piasere, *Buoni da Ridere*, op. cit., p. 10.

vita errabondo.

Nel *De rerum inventionibus*, dato alle stampe per la prima volta nel 1499, Vergelio presentava le proprie affermazioni colorandole con aspre critiche, ed il marcato disdegno per gli zingari «egittij», «malvagia setta che per il mondo mendicava», provenienti, a sua dire, dall'Assiria, antichi sacerdoti della *dea Soriana*²⁸:




FIG. 2. UNA PRIMA MIGRAZIONE PROPOSTA DA POLIDORO VERGELIO NEL *DE RERUM INVENTIONIBUS*, 1499. LA RICOSTRUZIONE È SU UNA MAPPA PIÙ TARDA DI S. MÜNSTER, *COSMOGRAPHIA UNIVERSALIS*, 1544.

«Gli è considerare quanto i discendenti più tosto alle cose cattive, che buone se abbiano dato, il che in altre cose et massimamente nei mendichi vagabondi si vede. Perché fu appresso gli antichi di una malvagia setta che sotto specie di religione andando per il mondo mendicava. Questi portando immagini de Dei, indovinavano, promettendo a chi gli donava alcuna cosa, che i loro dei gli sarebbero favorevoli, e così con magica arte di menzogne vivevano [...]. Dura fino ad hora questo superstitioso inganno nella gente perciocché hora non solamente i Sacerdoti, ma etiando numeroso popolo de maschi et femine per tutte le parti de christiani, sparso per voto, come dicono, senza fine mendicando a porta a porta, le donne guardando le mani indovinano, ma sono agili a cavar di borsa i denari di coloro a cui predicano cose d'avenire. Non habitano più che tre di un luogo, tendono padiglioni presso alle città, e sono tutti segnati, per il che è manifesto che sono assirij, i quali con fraude a modo dei sacerdoti della dea soriana mendicando vivono. Italiani li chiamano cilici, perciocché

²⁸T. Langley e W. A. Hammond, *Polydori Virgilii. De rerum inventoribus*, Agathynian Club, New York, 1868, p. XIII.

da Cilicia in Soria passano. Da altri fuori da Italia egittij sono chiamati²⁹».

Gli zingari, dunque, secondo Vergelio, sarebbero il popolo che i sacerdoti della dea Syria, o Atargatis, aveva educato alle pratiche magiche; queste genti vagabondavano per l'Europa, predicando il futuro a chi, ingenuamente, vi si prestava, trovando sostentamento dalle menzogne che raccontavano. Vergelio, inoltre, annotava alquanto cripticamente che «sono tutti segnati per il che è manifesto che sono assirij». Probabilmente, intendeva riferirsi ai tatuaggi, sebbene non si comprenda se effettivamente avesse osservato tale costume oppure si trattasse di una citazione classica, tratta dall'autore greco-siriano Luciano di Samosata. Questi, proprio a proposito degli assiri, aveva affermato: «tutti sono tatuati, alcuni sul polso altri sul collo. Questo perché tutti gli assiri usano tatuaggi³⁰». Presumibilmente già Luciano, sebbene non vi siano specificazioni al riguardo, si riferiva ai disegni rituali con l'henné; gli storici, in effetti, confermano per tutta la zona dell'antica Mesopotamia l'abitudine di utilizzare la tintura non solo per barba e capelli, bensì anche per dipingersi mani e piedi. Non vi sono, tuttavia, altre fonti che fanno riferimento a tale usanza da parte degli zingari, potrebbe trattarsi, dunque, di una forzatura di Vergelio. Allo stesso modo, pare altrettanto azzardata l'affermazione conclusiva secondo la quale gli italiani chiamerebbero gli zingari *cilici*, forse una semplice assonanza con *cingari*. Il passaggio dalla Cilicia, del resto, pare necessario se lo scopo dell'autore era confermare il breve percorso migratorio da lui proposto (fig. 2) ed in questo modo giustificare sia il nome *egitti* che *cingari*.

Vergelio sembrava trovare rassicuranti soluzioni a qualunque interrogativo nei propri pregiudizi, difatti, proseguiva poi descrivendo altre sette di falsi mendicanti, che si occupavano di quest'*arte malefica* che era lo sfruttamento delle elemosine. La mendicizia, e tutto quello che contornava la vita itinerante, creava grande malessere al corpo sociale: le ripercussioni sull'ordine pubblico, il timore dell'estraneo, e, soprattutto negli anni successivi all'avvio della Riforma protestante, l'ansia che il mendicante-vagabondo diventasse anche portatore di idee eterodosse ed attraesse i fedeli sulla strada di una vita dedicata all'ozio, peccato che violava il sacro precetto divino *in sudore vultus tui vesceris panem*³¹. Di tale questua truffaldina gli zingari sarebbero divenuti tra i rappresentanti più disprezzati.

Un altro popolo semi-nomade della penisola arabica era quello degli *uxii* o *ussi*, pastori e

²⁹ Numerose le edizioni dell'opera di Polidoro, la prima in latino è del 1499, la versione utilizzata è in volgare: Polidorus Vergilius, *De l'origine e de gli inventori de le leggi, costumi, scientie, arti, et di tutto quello che a l'humano uso conuiensi, con la espositione dil pater nostro: ogni cosa di latino in uolgar tradotto*, (ed. origi. Gabriel Giolito de Ferrari, 1545), Accademia Raffaello, Urbino, 2005, Cap VII: *Origine della setta de sacerdoti della Soriana dea, et de assirij, antoniani, et ceretani*, pp. 224-226.

³⁰ «στίζονται δὲ πάντες, οἱ μὲν ἐς καρπούς, οἱ δὲ ἐς αὐχένας: καὶ ἀπὸ τοῦδε ἅπαντες Ἀσσύριοι στιγματηφορέουσιν», Luciano di Samosata, *De Dea Syria*, versetto 59.

³¹ B. Pullan, *Poverty and charity: Europe, Italy, Venice, 1400 1700*, Variorum Collected Studies, Norfolk, 1994, pp. 1044-1045.

guerrieri che vivevano sulle montagne di Zagros, ai confini tra la città di Susa e la Persia. Raffaele Maffei, il *Volaterranus* (1451-1522)³², seguendo le indicazioni di Strabone, indicava con precisione la terra d'origine «ex qua coaspes fluvis oritur». La Sorgente del fiume Coaspe³³, il cui nome odierno è Karun, che nasce sui monti e sfocia nel Golfo Persico. Dalla terra montuosa ed impervia dove nasce il fiume riteneva si fossero spostati verso la Mesia, e da lì verso l'Europa.

Contemporaneo del *Bergomensis* e di Vergelio, il Volaterrano raccontava che conquistati da Alessandro Magno nel 331 a.c.³⁴, ora «sparsi per il mondo intero e soprattutto per l'Italia, conducono una vita al modo delle bestie selvatiche, senza legge e senza mestieri, unicamente predicendo il futuro». La setta degli *uxii* era nota nel mondo antico per la capacità di predizione e la dedizione all'astrologia, e pare che, proprio tali doti che i seguaci misero al servizio dei potenti, permisero loro di ottenere protezione. Secondo il Volaterrano, che era solito rileggere attentamente le fonti classiche, il greco Scilace nella sua *Storia di Costantinopoli* raccontava dell'Imperatore d'Oriente Michele II il Balbo (o Traulo, il balbuziente, m. 829 d.c.), il quale secondo la leggenda, aveva raggiunto il potere solo grazie all'aiuto degli *uxii* suoi alleati³⁵.

La teoria del Volaterrano, per quanto inverosimile, conobbe discreto successo probabilmente grazie alla credibilità del suo autore, che tra i contemporanei era particolarmente stimato, e venne citata numerose volte dagli scrittori successivi. Ancora, un secolo dopo, nel 1611, il gesuita modenese Lelio Bisciola (1539-1629)³⁶, nel primo volume dell'*Horarum Subsecivarum*, riflettendo proprio sulla provenienza degli zingari dagli *uxii*, affermava, invece, di propendere «maggiormente per l'idea che i *cingari*, o *cingani*, siano i discendenti, con un nome distorto, degli eretici *athingani*³⁷».

Bisciola non fu il primo a scrivere di questa connessione con gli *athinganoi* (in greco intoccabili). Fin dal secolo precedente circolava tra gli eruditi questa idea: il primo scritto che la

³² Noto come il *Volaterrano* a causa di una sua ipotetica nascita a Volterra sostenuta dalla biografia di Benedetto Falconcini, vescovo di Arezzo, pubblicata a Roma nel 1722 (B. Falconcini, *Vita del nobil'uomo, e buon servo di Dio Raffaello M., detto il Volterrano*, Stamperia del Komark, Roma, 1722). Raffaele Maffei sembra invece essere nato a Roma, come da lui stesso scritto in una lettera al Cardinale Adriano Castellesi. Sul Maffei cfr.: P. Paschini, *Una famiglia di curiali. I Maffei di Volterra*, in "Riv. di storia della Chiesa in Italia", VII, 1953; L. Ullman Berthold, *Studies in the Italian Renaissance*, Ed. di Storia e Letteratura, Roma 1973; S. Benedetti, *Maffei Raffaele*, in DBI, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2006, *ad vocem*.

³³ Non va confuso con l'omonimo indiano affluente dell'Indo che attraversa Afghanistan e Pakistan.

³⁴ Alessandro Magno aveva da poco sconfitto Dario III nella Battaglia di Gaugamela sempre nel 331 a.c., sulla riva sinistra del Tigri, e si era poi diretto verso il cuore della Penisola sconfiggendo anche gli *uxii*.

³⁵ «Uxii gens maxima et uxia regio Straboni ex qua coaspes fluvis oritur. Hos ego putaverim quos vulgus nunc uxios sive cinganos vocat qui per orbem, maximeque per Italiam sparsi degunt, more ferarum, nulla lege, nullis artibus, tantum futura praedicentes, cum omnes fere populi orientales presertim vicinis Chaldaeis, Mathematicae sint addicti: autorem habeo Scilacem qui historiam scripsit constantinopolitanam. Dicit Michaelem Thraulum Imperatorem ex vaticinio uxiorum adeptum imperium fuisse qual secta per Moesiam ac Europam sparsa passim omnibus futura dicebat», numerose le edizioni di quest'opera enciclopedica, quella utilizzata è di: R. Maffei, *Commentariorum Urbanorum*, Claudius Marnius & her. J. Aubrii, Roma 1603, [ed. or. 1506], p. 400.

³⁶ P. Venturi Tacchi, *Bisciola Lelio*, in Enciclopedia Italiana Treccani, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1930.

³⁷ «Quo magis in hanc sententiam inclino, ut cingari, sive cingani, depravato nomine fuerint ab athinganis haereticis orti», L. Bisciola Lelio, *Horarum Subsecivarum*, vol. I, A. Sartori, Ingolstadt, 1611, p. 571.

proponeva, era un commentario redatto dal riformato Kaspar Peucer (1525-1602)³⁸, che nel 1553 affermava: «va vagando qua e là anche un genere di impostori di aspetto lurido, scuro e deforme, con abbigliamento forestiero, che i greci moderni chiamano attingani, mentre noi li chiamiamo zigeuni³⁹». Anche Marquard Freher (1565-1614), giurista e diplomatico tedesco, compilando un'edizione critica della cronaca quattrocentesca di Andrea di Ratisbona, edita nel 1611, in una nota finale, rispetto all'affermazione del cronachista ratisboniense riguardo l'arrivo di un gruppo di «cigewner» nel 1433 alle porte della città, commentava: «Io credo che discendano da quei vagabondi ed erranti che i greci chiamano Attingani⁴⁰».

Sono, tuttavia, le cronache dello storico bizantino Teofane (Confessore o Isauro secc. VIII-IX)⁴¹, che per prime raccontano dell'esistenza della antica setta degli *athiganoi*, arrivata in Grecia dall'Asia Minore; avevano la fama di praticare la magia e sembra che a tale dote facesse particolare affidamento l'Imperatore Niceforo I il Logoteta⁴². Durante il regno del successore, Michele I Rangabe (770-844 ca.), gli *athiganoi* vennero espulsi perché ritenuti eretici e sembra che, proprio a seguito a tale bando, decisero di spostarsi verso l'Europa occidentale. Un movimento, probabilmente, avvenne poiché Athanasia abbadessa dell'isola greca di Egina, situata nel golfo Sarnico, aveva prestato loro soccorso in un periodo di carestia, registrandone così il passaggio.

Le fonti greche raccontano diverse leggende riguardo questa setta: osservavano le feste ebraiche, ma alcuni ritenevano fossero i successori di Melchisedec⁴³, vennero persino marchiati come eretici manichei⁴⁴. Nonostante nel XII secolo fossero da tempo scomparsi, la loro fama era tale che ancora si raccontavano storie e si facevano teorie: Theodoro Balsamon, patriarca di Antiochia, li descriveva come incantatori di serpenti, ventriloqui che leggevano l'oroscopo ed interpretavano la

³⁸ Kaspar Peucer era anche cognato di Melantone.

³⁹ «Vagatur hinc hinde, et genus quoddam impostorum squalida, tetraque, et deformi specie, et habitu peregrino quos recentes graeci attinganos, nos zigeunos nominamus. Credentur ex Aegypto primum, et vicinis Aphricae partibus prodisse ubi incantationum atque universim omnis generis prestigiarum et divinationum tantus et usus et nihil nisi consultis vatibus suscipiantur et magnus vatus numerus, singulis diebus, in foro publico, in compitiset pergulis, praestoletur consulturos: quod qui Alexandriae, Alcairi, quae Memphis est et in locis vicinis fuerunt, pro certo comperto que affirmant», K. Peucer, *Commentarius in Praecipis Divinationum generibus*, Krafft, Wittemberg, 1553, *De incantationibus: Attingani seu Zigeuni*, pp. 322-323.

⁴⁰ M. Freher, *Andreae Presbyteri Ratiboniensis chronicon [...] edita ex biblioteca Maquardi Freheri, consilii palatini cum ejusdem notis*, typ. Michaelis Forstieri, Amberg 1611, p. 224. 1433 dichiarava nella città la presenza di Cigewner, «Pag. 122, de populo ciganorum, vulgo zigeuner, cingalos itali dicunt, de quibus not. Alciati 5, Parerg., cap.3, et eruditè de his varia annotavit Philippus Camerarius, lib I, meditat. Historic., cap 17, Ego a planis et erroneis illis, quos athinganos graeci nominabant, (nam arabicam originem etiam num iactant) descendere puto. Zonaras Tomo III (citazione in greco ff.100 e 109)».

⁴¹ Thophanes, *Cronicographia*, K. De Boor, Leipzig, 1883-1888.

⁴² Sembra che Niceforo I oltre agli *athiganoi* avesse al suo servizio anche la setta dei Pauliziani di Frigia, asceti armeni che seguivano l'insegnamento di Paolo di Tarso.

⁴³ La figura di Melchisedek è alquanto controversa e, senza voler entrare in complesse esegesi bibliche, basti sapere che egli, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, è considerato il "sacerdote eterno". Dunque, colui che compie rituali religiosi e, forse per tale ragione, associato agli *athiganoi* ed anche agli zingari.

⁴⁴ S. Runciman, *The Medieval manichee: A study of the Christian Dualist Heresy*, Cambridge university Press, Cambridge, 1982.

fortuna, ma soprattutto predicevano abilmente il futuro⁴⁵.

Sebbene per molto tempo questa analogia linguistica tra *athinganoi* e *tigani*, *cigani*, *cingari* venne ritenuta attendibile, recenti studi ne hanno dimostrato l'infondatezza. Lo stesso Yaron Matras, noto linguista inglese specializzato in dialetti romani, ritiene che *cingari*, in tutte le sue varianti, derivi dal lemma turco *çingar*, che significa semplicemente povero, piuttosto che dal nome della setta greca⁴⁶.

Tutte queste sette di cui si è parlato, i sacerdoti di Atargatis, gli *uxii* e gli *athinganoi*, conservano delle caratteristiche comuni che gli autori attribuivano anche agli zingari: in primo luogo, lo spostamento, e non si intende per forza nomadismo, gli *athinganoi* non erano nomadi, tuttavia erano più volte stati costretti a migrare, prima dall'Asia minore verso la Grecia e poi verso l'Europa a seguito di un bando. Gli *uxii* semi-nomadi erano stati costretti alla "lunga migrazione" per via di una conquista, mentre i sacerdoti siriani vagavano per il mondo dedicandosi alle arti magiche. Proprio queste doti erano il secondo punto imprescindibile che accumulava tutte le sette di cui gli zingari erano ritenuti eredi. Più la magia era antica ed aveva radici in un paganesimo dimenticato, più diveniva affascinante per gli studiosi europei, che non smisero mai di attribuire agli zingari origini di volta in volta più recondite, occulte e misteriose. Infine, tutti questi gruppi, provenivano da zone, non troppo distanti una dall'altra, del vicino oriente antico, dal quale si erano spostate verso il mondo cristiano.

Proprio tale collocazione geografica aveva indotto gli studiosi ad una nuova storia degli zingari, parte dei popoli dell'antico testamento, aprendo la strada ad una possibile origine biblica, probabilmente proprio a partire dall'idea che gli *athinganoi* fossero il popolo erede di Melchisedec⁴⁷.

⁴⁵ J. Starr, *An Eastern Christian Sect: The Athinganoi*, "The Harvard Theological Review", XXIX, n. 2, 1936, pp. 93-106.

⁴⁶ Y. Matras, *I met lucky people*, Penguin, London, 2014, pp. 18-19.

⁴⁷ La medesima storia la racconta ancora nel Settecento il francese Claude Charles Peyssonel (1729-1790), consulente per conto del sovrano prima a Smirne e poi in Crimea. Nel suo *Observationis historiques et géographiques sue les peuples barbares qui ont habité les bords du Danube et du Pont-Euxin*, pubblicato nel 1765 sosteneva che i *bohémiens* fossero in realtà *athingans*: «C'est sous le règne de ce Prince, où commencent les fastes de cette étrange espèce d'hommes que nous connaissons sous le nom de Bohémiens, et que les Turcs appellent Tchinghenès L'Empereur Nicephore étoit ami passionné des Pauliciens ou Manichéens, qui habitoient dans la Phrygie & la Lycaonie son pays natal; leurs superstitions connues de tout le monde étoient de son goût; il leur donna la liberté de s'établir dans tout son Empire [...]. Cette Secte prit de nouvelles forces en Arménie sous Michel; on les appelloit Athingans d'où est venu par corruption le nom du Tchinghenès que leur donnent encôre les Turcs, et les autres Nations de l'Orient M de Fleury rapporte en esset l'origine des Bohémiens aux Juifs et aux Athingans qui étoient en très grand nombre dans la haute Phrygie sous le règne de Michel le Begue. [...] Les Athingans ou Tchinganés font en très grand nombre aujourd'hui dans tout l'Empire Ottoman; mais ils font principalement répandus dans la Roumélie ou Turquie en Europe; on en trouve une prodigieuse multitude dans toute la Thrace et la Bulgarie, dans la Walachie et la Moldavie, la Bessarabie, et tous les Etats du Khan des Tartars Ils habitent particulièrement dans le Tchenghé-Balkan ou le sultan Amurath IV les avoit confiné.[...] Ces Athingans ou Bohémiens ne forment plus dans l'Empire Ottoman une Secte particulière, ils embrassent la Religion des Peuples qui les souffrent chez eux, et avec lesquels ils vivent; mais ils mêlent à la Religion qu'ils professent, les infâmes superstitions qu'ils ont reçues par la tradition de leurs Peres. Ils font Chrétiens dans la Walaquie et la Moldavie et Mahométans dans les Etats du Khan des Tartares & dans toute la Roumélie», C. C. Peyssonel *Observationis historiques et géographiques sue les peuples barbares qui ont habité les bords du Danube et du Pont-Euxin*, Tilliard, Parigi, 1765, cap XVII: *Origine des Athingans ou Bohémiens Conversion du Roi des Bulgares qui donne lieu au Schisme de Photius Diverses remarques fur la Langue Sclavone adoptée par les Bulgares*, pp.109-118.

Nonostante le diverse opinioni sull'origine, il giudizio riguardo il loro *modus vivendi* rimaneva il medesimo per tutti gli autori. Ed anzi, Lelio Bisciola, contemporaneo degli *arbitristas* spagnoli, condivideva con questi l'idea che gli zingari che si aggiravano per l'Europa, qualunque radice potessero millantare, rimanevano inutili vagabondi e, seppur avessero avuto antenati *athingani*, tartari o egizi, non erano nulla di più di quello che sembravano:

«Questa certo è possibile sia stata l'origine del nome e loro provenienza, ma ora non sono né tartari né egiziani, ma una feccia di scellerati provenienti da ogni provincia che si fingono stranieri solo a parole, che vivono di furto e mendicizia, di rapina e frode, e che non solo sono inutili, ma anche dannosi⁴⁸».

Anche se «stranieri solo a parole», l'atteggiamento nei loro confronti rimaneva il medesimo, soprattutto in determinati territori, erano trattati come forestieri nonostante il pensiero che potesse trattarsi di genti indigene. Il problema sociale sollevato dagli zingari, in effetti, non era di facile risoluzione, sebbene provenissero con certezza, da territori lontani, o comunque da un non

sempre identificabile “altro luogo”, gli stessi giuristi e legislatori li riconoscevano come di *natio cingara*, o *nación gitana*, quindi gli accreditavano una specifica identità. Tuttavia, la loro convivenza con i cittadini europei, durante i secoli XVI e XVII, lasciava ben poco spazio ai forestieri e soprattutto ai vagabondi, pertanto, i legislatori, incapaci di determinarne una radice etnica certa, spesso li identificarono semplicemente come un gruppo marginale, il cui modo di vivere particolarmente ozioso e dissoluto, sempre ai margini della società, diveniva polo di attrazione per malviventi e banditi locali.



FIG. 3. «DE TORLACHI RELIGIOSO TURCO» MENTRE LEGGE LA MANO, IN F. FLORI DA LILLA, *LE NAVIGAZIONI ET VIAGGI NELLA TURCHIA DI NICOLO DE NICOLAI DEL DELFINATO*, ZILETTI, VENEZIA, 1583, p. 207.

⁴⁸«Haec quidem esse potuit origo nominis, et originis, set etiam iam nec Tartsri sunt, nec Aegyptii, sed ex quaque provincia saex collecta sceleratorum, loquendi modo se finges peregrinam, furto vivens, et mendicatio; rapinis, et fraudibus implens omnia, non inutilis modo, sed etiam perniciosas», *Ibid.*, p.1572.

Era, tuttavia, complesso discostarsi complementariamente dal fascino che le antiche sette avevano sull'immaginario collettivo, pertanto, per quanto già si sospettasse una possibile origine locale, ed andava formandosi anche l'idea di una provenienza biblica, l'origine *athingana* che era stata di Kaspar Peucer, Maquard Freher e Lelio Bisciola, non venne mai realmente messa da parte, ed anzi, talvolta, aveva subito una ulteriore, affascinante, deviazione.

Filippo Lonicerio, storico tedesco, nel 1578 scrisse una dettagliata opera sulle origini della popolazione turca e, descrivendo la religione delle antiche sette che in quella terra vivevano, dichiarava: coloro che di recente i greci chiamavano *attinganos* ed in germani *zigeunos*⁴⁹, erano i «sordidi Torlachi» che vivevano secondo le abitudini dei *dervisi* (oggi dervisci). Queste genti, mendicanti che viaggiavano nell'Asia meridionale, avevano la fama di utilizzare particolare rilassatezza dei costumi, lo stesso termine *devrisci* in lingua persiana significava, a suo dire, mendicanti.

Contemporaneo di Lonicerio, il matematico Francesco Flori da Lilla, nel 1583, riproponeva, tradotta in volgare dal francese, la relazione del viaggio in Anatolia del geografo reale di Enrico II di Francia, Nicolay Nicolas (1517-1583), che aveva ampiamente descritto le quattro principali sette turche «Geomaileri, Calendri, Dervisi, Torlachi⁵⁰», associando anch'egli quella dei *Torlachi* agli zingari mendicanti⁵¹.

Sebbene le assonanze tra i costumi zingari e le abitudini di vita delle antiche sette orientali furono i primi fattori di confronto per trarre ipotetiche conclusioni, un'altra analisi, completamente differente, si muoveva in parallelo nella medesima direzione, ma a passi lentissimi: la ricerca linguistica.

L'idioma fu, certamente, un aspetto molto dibattuto dell'identità zingara, poiché, dopo l'eccentrico abbigliamento, era la prima e più distinguibile caratteristica per l'identificazione.

Ad alcuni attenti uditori, l'aspetto fonologico, diede, sin dal loro arrivo, suggerimenti per i tentativi di una collocazione geografica. Proprio in questo modo Othmar Luscinius (1487-1535) umanista alsaziano e monaco benedettino, ne ipotizzò l'origine balcanica⁵², nella sua opera dal tono satirico, il *Loci ac sales mire festivi* (1524)⁵³ riteneva gli zingari discendenti degli antichi *geti*, antenati dei *daci*⁵⁴. Solo, circa un secolo dopo, però, il milanese Andrea Alciati (1492-1550)⁵⁵, nel *Pareregon*

⁴⁹ «Quos recentes graecis attinganos, nos zigeunos nominamus», F. Lonicerio, *Chronicorum Turcicorum in quibus Turcorum origo, principes, imperatores*, Menavino Giovanantonio, Frankfurt, 1578, f. 59 v. t. I, lib. II, Cap XIII: *De Religione Thorlachorum Torlachi sordidi et fratres ignorantia fermeque Zigeuneri*.

⁵⁰ F. Flori da Lilla, *Le navigationi et viaggi nella Turchia, di Nicolo de Nicolai del Delfinato cameriere e geografo ordinario del re di Francia, Guglielmo silvio stampatore Regio, Anversa, 1576 Dedicata a Don Giovanni d'Austria*, lib. III, *La quarta setta, De religiosi Turchi detti Torlachi*, cap. XVIII, Francesco Ziletti, Venezia, 1583, pp. 204-207.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Sulla vita di Othmar Luscinius, si veda *Catholic Encyclopedia*, alla voce *Ottmar Luciscinius*.

⁵³ O. Luscinius, *Loci ac sales mire festivi*, Symperti Ruff, Augusta Vindelicorum, 1524.

⁵⁴ F. Gabrieli, *Geti*, in *Enciclopedia Italiana Treccani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1932, *ad vocem*.

⁵⁵ P. E. Viard, *André Alciati. 1492-1550*, Sirey, Paris, 1926.

iuris, ne diede per certa l'eredità slava proprio perché, a suo avviso, li aveva ascoltati mentre discorrevano utilizzando tale gergo.

«Raffaele Volaterrano [...] ritiene che i cingali siano di origine maura e che vaghino per l'Europa dopo essere stati scacciati dai saraceni ma la lingua prova che sono slavi, per questo i francesi li chiamano comunemente boemi⁵⁶».

Il milanese citava erroneamente il Volaterrano che, come si è visto, li riteneva *uxii* e non *mauri*, e faceva riferimento, sempre in maniera superficiale ed inesatta, anche alle prime dichiarazioni quattrocentesche degli zingari, i quali sostenevano di pellegrinare per espiare il peccato di apostasia e non, come sostiene Alciati, per essere stati scacciati dai saraceni. Tuttavia, non pare inverosimile che parlassero la lingua slava poiché per arrivare nei territori dell'Impero erano passati dai principati rumeni, dove alcuni erano stati catturati e ridotti in schiavitù, ma anche dalla Dalmazia e dalla Mesia, dove altri gruppi avevano soggiornato a lungo prima di spostarsi verso nord-ovest, certamente apprendendo la lingua del luogo. Nondimeno, non era il requisito linguistico la motivazione per la quale i francesi, ed in verità, va detto, anche gli aragonesi, li chiamavano *bohémien* e così Alciati, sempre impreciso e portato a generalizzare senza approfondire. L'appellativo *bohémien* derivante da boemi, difatti, era stato attribuito ai primissimi gruppi di zingari migrati all'inizio del secolo XV nelle regioni tedesche: i cronachisti, che ritenevano erroneamente provenissero dalla Boemia o quantomeno che quell'area fosse la tappa antecedente, li registrarono talvolta in quel modo, e gli zingari, spostandosi verso la Francia, portarono con sé quel primo nome.

Alciati proponeva, inoltre, una interessante etimologia della parola *Cingali*, che sarebbe molto spesso stata ripresa poiché ritenuta estremamente attendibile; egli, difatti, era «inclino a credere che siano comunemente chiamati *Cingali* dal *cinclo*, grande uccello marino che muove continuamente la coda⁵⁷». Lo seguiva, ad esempio, Giovanni Piero Valeriano (1477-1558), che nel 1566 scriveva che il *cinclo* era un uccello migratore, «numquam certas domos habentes». Ma anche, alla fine del secolo XVII, il già citato nobile genovese Giovanni Paolo Marana (1642-1693), che sosteneva: «les italiens les appellent cingari, d'un mot de leur langue que signifie une espèce d'oiseau aquatique, qui n'a point de nid fixe, mais est forcé de chercher tous les soirs un nouveau gîte»⁵⁸.

Il genovese era noto soprattutto per aver scritto *L'espion turc*, che sarebbe divenuto popolarissimo nell'Ottocento. La narrazione, in forma epistolare, era il racconto di una spia turca, che

⁵⁶ «Rafaël Volaterranus é[...] hosce cingalos extimat origine maurusios esse, qui a saracenos puls, per omnem europam vagentur: sed sermo arguit esse slavicos, unde et Galli vulgo boëmianos eos vocant, ut verior sit nostra sententia», A. Alciati, *Pareregon iuris libri VII*, Sebastianum Gryphium, Lugduni (Lione), 1547.

⁵⁷ «Crediderim autem vulgo cingalos dici a cinclo ave maritima, gracili quae caudam subinde movet, ut Suidas inquit: unde rusticorum proverbium errone, et inopes, quo Menandro nella Thais» A. Alciati, *Pareregon iuris*, op. cit.,

⁵⁸ G. P. Marana, *L'espion turc*, op. cit., p. 65-70

viveva in Francia tra il 1637 ed il 1682, Marana sosteneva di aver trovato tali lettere e di averle tradotte e pubblicate, tuttavia, pare evidente, per via dello stile encomiastico nei confronti della monarchia francese, che vi fu qualche aggiunta dell'autore che desiderava far passare le proprie opinioni attraverso le parole del turco Mahmad. In una lettera datata 1655 l'autore si occupava dell'origine dei *bohémien*, che il turco riteneva una affascinante popolazione. Elencava con precisione molte delle idee che probabilmente circolavano in Francia in quel periodo, alcune erano le più classiche, «Les uns disent qu'ils sont venus de ou de tartarie ou de scythie⁵⁹», e poco accreditate come l'appellativo tartari. A tale proposito pare corretta una piccola digressione, l'appellativo tartari si ricollegava ancora una volta alla confusione rispetto ai primi arrivi in Germania delle carovane di zingari che, nelle cronache cittadine quattrocentesche a volte sono chiamati alternativamente boemi o tartari. Boemi si diffuse ad ovest, mentre tartari ad est, sebbene spesso utilizzato, tale nome, un po' come accadde con *egizi*, non ne definì mai davvero un'origine e non convinse gli studiosi che, come si è visto, iniziarono immediatamente a tentare di identificarli in altro modo e a ricercare altre risposte.

Anche Marana, affezionato agli antichi miti, ribadiva l'idea che potessero essere della setta dei *torlachi*: «ils ressemblent en plusieurs choses aux torlaquins et faquirs d'orient et se vantent d'avoir des lumières extraordinaires et un constante familiarité avec Dieu», tuttavia, riportava anche opinioni che fino ad allora non erano state indicate da altri autori, come quella che li individuava come coloro che avevano rifiutato di ricevere la Vergine che fuggiva col bambino per nascondersi della persecuzione di Erode, un anatema difficilmente dimenticabile dai lettori ed evolutosi, nientemeno, durante i secoli successivi, in una incredibile leggenda che li riteneva i fabbri che avrebbero prodotto i chiodi della croce di Cristo⁶⁰. Gli zingari, marchiati come i persecutori della Sacra Famiglia e di Cristo stesso, sarebbero stati quindi indicati come i discendenti maledetti delle dieci tribù ebraiche⁶¹.

⁵⁹ «Les uns disent qu'ils sont venus de ou de Tartarie ou de Scythie et qu'ils commencèrent à paraître en ces quartiers vers l'an 1417 de l'hégire Chrétienne. Ce fut alors qu'ils entrèrent par troupe en Saxe avec passeport de Sigismond Roi Hongrie et fils de Charles IV ils avoient aussi lettres de recommandation de divers autres princes qui regardaient comme de fains ou comme des prophètes. Ces puissances prétendaient que ces bohémiens avoient reçût ordre de d'aller par tout l'univers et de n'avoir en propriété ni maisons ni terres qui leur était enjoint par manière de peine d'expié le péché de leurs qui demeuraient en Egypte du temps de Jésus fils de Marie, le Messie des Chrétiens, et refusèrent de recevoir ce saint prophète et sa mère oui s'y retirèrent pour se dérober à la persécution d'Hérode», *Ibid*.

⁶⁰ Esistono due versioni di questa leggenda, la prima racconta che venne domandato ad un fabbro zingaro di realizzare i chiodi per la crocefissione e che per questa motivazione Dio maledisse gli zingari. La seconda leggenda, invece, narra di una zingara che, presa a compassione per la tremenda sorte toccata a Gesù, aveva tentato di rubare un chiodo dai piedi trafitti per alleviare un poco le sofferenze che Cristo stava patendo sulla croce, per questo caritatevole atto Dio avrebbe concesso a lei e alle sue genti di poter rubare in tutto il mondo. Quest'ultima leggenda sarebbe utile anche a giustificare l'irrisolta questione riguardo il numero dei chiodi utilizzati per la crocefissione, poiché nelle rappresentazioni artistiche più antiche erano quattro poi divennero tre. Incredibile è soprattutto la diffusione di questo racconto che ancora oggi gli zingari si tramandano oralmente. F. H. Groom, *Gypsy Folk Tales*, Abela Publishing, London, 2009 [1899]; G. Lizza, *La zingara nei riti della settimana santa*, in "Lacio Drom", XXVIII, n.5, 1992, pp. 13-19; Viscardi G. M., *Tra Europa e "Indie di quaggiù". Chiesa religiosità e cultura popolare nel mezzogiorno (secoli XV-XIX)*, Ed. di Storia e Letteratura, Roma, 2005, p. 409.

⁶¹ «D'autres enfin soutiennent qu'ils sont descendus des dix tribus juives qui furent emmenées captives par Sûlmanazar Roi d'Assyrie. Personne ne sçait au vrai ce qu'ils sont ni d'où ils sont les ont le tien basané et s'enveloppent dans des

Infine, Paolo Marana cedeva alla più fascinosa delle antiche sette orientali e li ricollegava agli zoroastriani:

«D'autres croyent que ils sont Persans d'origine de la race de ceux qui adorent le feu et qui furent contraints de sept en sept ans de décimer leurs peuples et d'en envoyer plusieurs caravanes chercher fortune dans les païs étrangers parce que, la Perse ne pouvoit pas nourrir un si grand nombre de gens⁶²».

Gli adoratori del fuoco, erano i seguaci di Zoroastro o Zaratustra, questa religione, diffusasi in tutta l'Asia centrale, era nata in Iran e, successivamente, migrata in India nell'VIII secolo per evitare le persecuzioni della neonata religione maomettana. Inconsapevolmente Marana aveva riportato gli zingari alla loro terra ancestrale già alla fine del secolo XVII.

3. La discussione intorno alla supposta ascendenza biblica

La più nota teoria sull'origine degli zingari, da essi stessi proposta e promossa sin dal loro arrivo, era quella della provenienza egiziana. Ormai è risaputo: durante il Quattrocento, erano usi presentarsi come *conti o duchi del Piccolo Egitto o Egitto Minore*, abitudine che, già dal secolo successivo, andrà scemando a favore di un più semplice *capitano di cingari*⁶³, tuttavia, l'origine di questo appellativo rimane un mistero, nonostante le ipotesi siano numerosissime nessuna propone una soluzione definitiva e, invero, completamente attendibile. Certamente introdursi con un titolo nobiliare avrebbe assicurato loro maggiore credibilità, ed avendo tratti fisici che potevano facilmente essere ricondotti a quelli dei nemici turchi, dei quali, comunque, spesso vennero ritenuti spie, avrebbe potuto creare loro non poche difficoltà. Pareva, pertanto, una valida alternativa dichiararsi egiziani, anche perché gli europei credevano fermamente vi fossero delle sacche di resistenza cristiana nel territorio nilotico ed abissino. Nondimeno, gli zingari, che si presentavano come seguaci del cristianesimo, ma egiziani, lasciavano il dubbio che potesse trattarsi di un fatto veritiero, riuscendo in tal modo ad inibire, per almeno un secolo, qualunque persecuzione.

Non si comprende, però, quale fosse il livello di consapevolezza in questa strategia di sopravvivenza. Se taluni realmente, almeno all'inizio del secolo XV, fossero stati possessori di qualche titolo riconosciuto, magari per meriti dovuti al servizio militare cui spesso si prestavano in diversi paesi, o se fosse una completa autoproclamazione. E non pare nemmeno chiaro se sostenessero

mantes de coton ou de laine. Ils parlent sept langues, se piquent de savoir trois sciences et font profession de n'obéir qu'à un Roi ou Général qui voyage toujours avec eux», G. P. Marana, *L'espion turc*, op. cit., p. 65-70.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Solo in talune occasioni, per alcuni capitani di zingari spagnoli estremamente noti, si ritroverà l'appellativo conte de *gitanos*. *Supra*, Parte Seconda, cap. VI.

di essere egizi di propria iniziativa o se, consci di essere denominati con tale etnonimo, avessero deciso di approfittarne proprio poiché consapevoli della relativa tolleranza dei paesi europei di fronte a quell'idea.

Il *Piccolo Egitto* degli zingari non era, naturalmente, la regione del Nilo. Gli eruditi che li ritenevano provenienti da questo mitico territorio, sapevano bene che si trovava altrove, in un altro luogo, sempre poco chiaramente collocabile, tuttavia tendenzialmente indicato nella regione peloponnesiaca. Vi è pertanto da stabilire una importante biforcazione di questa origine egiziana, troppo spesso trascurata. Quando si legge *cingari* "egizi" alcuni ritenevano provenissero dall'Egitto, una teoria che conservava tante possibili alternative: popolo biblico, sacerdoti di Iside o di Atargatis che erano migrati in quella zona dalla Siria, ultima resistenza cristiana nell'Egitto musulmano. Altri, erano consci che il Piccolo Egitto fosse un territorio leggendario e, tale appellativo, se realmente la regione esisteva, non era certamente il toponimo geografico più conosciuto.

Gli studiosi ritengono plausibile che possa essersi trattato di una regione della Grecia, forse Modone o Methoni, in Messenia (fig. 4)⁶⁴.




FIG. 4. MODONE, MAPPA IN JOHANN LAURENBERG (1590-1658), *GRAECIA ANTIQUA*, IN J. JANSSONIUS, *ATLAS MAJOR*, AMSTERDAM, 1660.

⁶⁴ Va specificato che, sebbene l'ipotesi che il Piccolo Egitto si trovasse in Grecia fosse ritenuta estremamente attendibile, anche altre idee circolavano, ad esempio alcuni ritenevano fosse la Nubia o l'Etiopia il territorio in questione rinominato Piccolo Egitto dagli zingari, suoi abitanti. Tuttavia, se mai gli zingari passarono dall'Egitto fu certamente nella regione costiera del nord, difficilmente si sarebbero spinti fino in Abissinia e Nubia, è risaputo che in quella zona dell'Africa non vennero mai avvistati, al contrario della Grecia, dove soggiornarono a lungo, numerosi viaggiatori ne riportarono testimonianze.

Numerosi viaggiatori che durante la seconda metà del Quattrocento erano passati da Modone, che si trovava sulla strada tra Venezia e Giaffa, dunque, tappa classica per la via del pellegrinaggio gerosolimitano, e, nelle loro descrizioni di popoli e territori, narravano di zingari. Con l'avvento della stampa, del resto, i resoconti di viaggio affascinarono il grande pubblico e complicarono la loro fisionomia testuale, molti diari di pellegrinaggio, anonimi o pseudonimi, d'altro canto, più volte ristampati, presentavano aspetti confusionali frutto di rimaneggiamenti plagi e rifacimenti. Proprio sui dati pratici, i testi fornivano informazioni molto dettagliate, ma non senza omissioni, errori, qualche falsità ed involontari anacronismi, affidandosi spesso a racconti o testi precedenti; pare, dunque, complicato orientarsi in questa intricata rete di testimonianze dove vero e falso, originale e riciclato si confondono⁶⁵.

In questo contesto di primitiva e tumultuosa espansione della stampa, dunque, si inseriva l'opera di Bernard von Breydenbach, *Peregrinatio in Terram Sanctam*, pubblicata a Magonza l'11 febbraio 1486 rivolto non solo ad aspiranti pellegrini, ma anche ad un pubblico più ampio di lettori, composto di curiosi del mondo, ed interessato alle antichità cristiane e classiche. Proprio in virtù di tale versatilità, lo scritto riscosse notevole ed immediato successo anche, e soprattutto, grazie alle ventisei xilografie che accompagnavano la narrazione, piccoli capolavori del pittore Erhard Reuwich che Breydenbach portò con sé, a sue spese, per tutta la durata del viaggio incaricandolo di illustrare paesaggi, persone e animali che avrebbero reso il testo maggiormente preciso e credibile.

Reuwich, quindi, non mancava di illustrare una stupenda veduta di Modone (fig.5), nella quale, come si può notare, al di sotto del cartiglio, fuori dalla città, numerosi storici sostengono vi sia rappresentato, minuscolo, un accampamento di zingari.




FIG. 5. LA CITTÀ DI MODONE, XILOGRAFIA DI ERHARD REUWICH IN B. VON BREYDENBACH, *PEREGRINATIONES*, 1486.

⁶⁵ F. Cardini, *In Terrasanta. Pellegrini italiani tra medioevo e prima età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 285-286.

La descrizione di Braydenbach riguardo questo luogo, pare confermare l'ipotesi che si trattasse realmente di un accampamento di zingari: asseriva, difatti, che sul confine della città vi erano trecento capanne dove vivevano «egiziani brutti e neri», ed ipotizzava anche che i saraceni di Germania erano anch'essi presumibilmente di origine egiziana poiché venivano da Gyppe vicino a Modone, pertanto erano spie e traditori⁶⁶. L'influenza che quest'opera, dalla amplissima diffusione, ebbe sul pensiero degli europei riguardo gli zingari pare confermata anche in un secondo passaggio del racconto, in un breve capitolo intitolato: *Abissini o indiani e le loro cerimonie* (fig.6).

«Molti uomini chiamati Abissini o con altro nome Indiani, dalla provincia dell'India, anche in questi anni abitano a Gerusalemme. Sono governati da un re molto potente, che chiamano Prete Gianni, re grandissimo e serenissimo che con tutto il suo popolo si professa cristiano. Si legge che costoro furono convertiti alla fede di Cristo inizialmente dal beato apostolo Tommaso. [...] Questi Abissini o Indiani sono tutti neri al pari degli etiopi e sono zelanti e ferventi visitatori dei luoghi santi».



FIG. 6. «FIGURA INDIANORUM SACERDOTUM, FORMA INDIANORUM SECULARUM», ERHARD REUWICH, XILOGRAFIA IN B. VON BREYDENBACH, *PEREGRINATIONES*, 1486.

Braydenbach si riferiva al mitologico regno del Prete Gianni nella zona di confine tra Nubia ed Etiopia. Sono, tuttavia, in molti a riferire di questo territorio come governato da abissini-indiani, anche il francescano irlandese Simeone Simeonis già all'inizio del secolo precedente (1323), in un viaggio nelle regioni anatolica e nilota, assieme al compagno Ugo l'Illuminato, riferiva della resistenza cristiana tra gli infedeli. La cronaca del francescano Simeone inoltre è la prima che riferisce di un incontro con gli zingari a Creta⁶⁷.

⁶⁶ B. Von Braydenbach, *Peregrinationes. Un viaggiatore del quattrocento a Gerusalemme in Egitto*, M. Miglio (a cura di), ristampa antistatica dell'incunabolo, Vecchiarelli, Roma, 1999.

⁶⁷ Stefano di Lusignano (1537-1590) e gli zingari a Cipro nel 1580: «J'arrive maintenant au passage de l'historien Lusignan que je citais déjà dans mon précédent travail Les Cinquanes sont peuples d'Egypte dicts autrement Agariens qui sont toutefois chrétiens larrons de leur nature et trop superstitieux ad donez à la nigromancie chiromancie et qui se meslent de l'art de deviner lesquels les Italiens appellent Cinquanes Iceux couroient tout autour de l'isle sans avoir domicile certain et sçavoient quelque petit mestier comme de faire les vans à vanner le bled les autres estoient serruriers et sont

Indipendentemente dalla popolare storia del Prete Gianni (le esplorazioni per tentare di trovarlo sarebbero proseguite per tutto il Cinquecento), l'aspetto che maggiormente concerne questa ricerca si riferisce all'associazione delle Indie con la Nubia e l'Abissinia (per la mappa dell'Africa si veda fig. 8). Non stupisce, pertanto, che gli abissini, «neri zelanti visitatori di luoghi sacri» descritti da Breydenbach, sarebbero, poco dopo, divenuti tra i possibili antenati degli zingari. Alla luce di queste considerazioni pare confutata l'idea che la cronaca forlivese del 1422, una delle prime italiane a narrare di zingari, li abbia precocemente identificati come *indiani*, nome che non era affatto reminiscenza della provenienza dal continente asiatico, come occasionalmente si sente affermare, bensì semplicemente un'associazione con gli abissini-indiani cristiani⁶⁸.

Nel 1497, un altro autore riprendeva l'idea che potessero venire da una regione vicina a Modone, chiamata Gyppe o Tzigania. Si trattava del cavaliere Arnold Ritter von Harf (1471-1505) che redasse un dettagliato scritto riguardante il viaggio che da Colonia lo condusse ad attraversare numerosi paesi tra cui Italia, Siria, Egitto Etiopia:

«Ci dirigemmo verso la periferia. Vi abitavano molti poveri, neri, gente nuda. Le loro abitazioni sono piccole case con tetti coperti di canne; complessivamente circa cento famiglie vivono lì. Essi sono chiamati zingari [Sujginer], conosciuti nel nostro paese come i pagani provenienti dall'Egitto che viaggiano attraverso le nostre terre».

Von Harf li definiva «pagani», segno che, probabilmente, per quanto si dichiarassero cristiani, i costumi e le abitudini di vita non ingannavano un attento osservatore che immediatamente li riconduceva a rituali differenti da quelli della chiesa romana. Tuttavia, alla fine, un poco contraddicendosi, affermava che coloro che avevano rifiutato di sottomettersi ai musulmani erano scappati proprio dal papa a cercare protezione:

«Queste persone provenivano da una terra chiamata Gyppe, situata a circa quaranta chilometri da Methoni. Il sovrano turco occupò questa terra sessanta anni fa, ma molti nobili e signori si rifiutarono di sottomettersi e scapparono nel nostro paese, a Roma, dal Santo Padre, affinché si preoccupasse di loro e della loro sicurezza. Su loro richiesta, inviarono lettere ad imperatori e a tutti i principi dell'Impero con una

tous presque noirs ou basanéz et mal vestus Ils avoient néantmoins en Cypre un village où ils faisoient leur résidence près la ville de Nicossie et labouroient leurs terres et possessions à mesmes conditions que les éleftères affranchis On en voit de semblables en Italie Espagne France Alemaigne Pologne et autres provinces qui voyagent toujours et sont sans habitation certaine que manquent» S. di Lusignano, *Description de l'isle de Cypre*, 1580, capitolo: *En combien de sortes de nations le peuple de Cypre était divisé*, Guillaume Chaudiere, Paris, 1580. In questo capitolo Lusignano lascia testimonianza del cospicuo numero di zingari che si trovavano a Cipro; egli che aveva vissuto in quest'isola fino alla caduta e alla presa dei turchi nel 1571, aveva effettuato numerose ricerche storiche basate sull'osservazione della società cipriota. Nella sua testimonianza gli zingari paiono numerosi e ben stanziati da lungo tempo sull'isola.

⁶⁸ «Aliqui dicebant, quod erant de India», Fra Gerolamo dei Fiocchi, *Cronaca per Forlì, Rerum Italicarum Scriptores Chronicon Fratium Hironymi de Forlivo*, A.Pasini (a cura di), vol.19, parte V, S. Lapi, Città di Castello, 1900, p.34.

raccomandazione che gli garantisse sicurezza negli spostamenti e sostegno poiché erano stati espulsi dalla loro terra a causa della loro fede cristiana. Tuttavia, non uno dei principi gli prestò aiuto. E così morirono in povertà, lasciando le lettere papali al loro personale domestico e ai discendenti che ancora vagano in tutto il paese, e che si fanno chiamare Piccoli Egyptiani. Naturalmente, questo non era vero, per i loro genitori che erano nati nella regione di Gyppe, chiamata Tzingania, quasi a metà strada tra Colonia sul Reno e l'Egitto⁶⁹».

Nella moderna topografia non si riscontra l'esistenza di una città, villaggio, isola o terra in Grecia chiamata *Gyppe*, tuttavia, proprio a sud di Modone, si trova un'isola che il generale spartano Pausania aveva battezzato *Thiganousa*, poi, dominata dai veneziani, prese il nome di *Vrachonisída Venetiko*. Esistono, comunque, diverse altre località greche che portano il nome *Tigáni*, tra cui due isole omonime nell'Egeo *Vrachonisída Tigáni*, ed anche due località a nord di Creta proprio di fronte a Modone.

Naturalmente non vi è alcuna certezza riguardo la connessione tra le ipotesi di Harf e questi luoghi, tuttavia, rimane comunque un interessante spunto di riflessione, soprattutto se si pensa che negli antichi Principati Rumeni, così come avviene ancora oggi, gli zingari erano chiamati proprio *țigani*, sebbene, anche in quei territori, l'origine egiziana non mancava di essere rimarcata.

Il magiaro Laurentius Toppeltinus nel 1667 affermava: «i Daci transilvani li chiamano d'Faraoner, che significa Faraoni⁷⁰». Non si limitava, però, a questa informazione, ma li descriveva dettagliatamente e con grande crudezza:

«-cyngaris infami progenie, qui per Transsylvania sunt frequentissimi-, seguono la religione dei greci ortodossi, ma della dottrina divina hanno solo i rudimenti a tal punto che se gli si pone una domanda al riguardo rispondono come gli empi poiché -cyngari religiosos habent nullos-. Si riproducono con facilità perché sono fertilissimi, le loro donne sono turpi e gli uomini -naturali nigredine horribilis-. Hanno abiti poverissimi e bambini e giovani vanno in giro seminudi, venerando gli antenati che chiamano *Vayuodales*, ed eleggono tra loro dei duchi⁷¹».

⁶⁹ M. Letts, *The Pilgrimage of Arnold von Harff, Knight, From Cologne, through Italy, Syria, Egypt, Arabia, Ethiopia, Nubia, Palestine, Turkey, France and Spain, which he Accomplished in the Years 1496 to 1499*, The Hakluyt Society, London, 1946.

⁷⁰ L. Toppeltinus, *Origines et occasus Transsilvanorum*, Hor. Boissat et Georg. Remeus, Lugduni, 1667, cap. VI, p. 55.

⁷¹ «Appendicis loco, pauca à me observata de cyngaris infami progenie, qui per transsylvania sunt frequentissimi, addam. Ipsorum origines et progressus videri possunt apud Philip. Camer. Hor. Subcis. Cent.I et cent 2. Cap.75, Bodin, l.5. de repub. Majol. In dieb. canic. Ann. Bojor Aventin et alibi, quae locae transcribere piget. Daci transilvani ipsos vocamus, d'faraoner, id est pharaones. Apud nos christianos se esse jactitant, sequenturque graecorum fere religionem; Adeo tamen in doctrina de Deo rudes, ut examinati suis responsionibus fiant impij. Est in historia: quidam cyngarus filium sibi natum indulto receptus in literis profecit nonnihil; accidit autem ut iste improvisa morte suorum populariorum spem falleret et parentibus suis multi luctus causam reliqueret. Zingari mox magistratus et sacerdotes adeunt supplicatum, quoniam studiosus iste artium liberalium fato suo sunctus esset consueto nostro ritu solemnitateque communi contumelandum petierunt: postquam autem zingari proposuissent sua postulata, interrogati a sacerdotibus an crederent suum popularem resurrecturum die novissimo? Quid malum, responderunt, ex postulatis? Cadaver ex sanguine denuò resurgeret? Resurgeret nostra opinione, quando equus nuperrime à nobis excoriatus resurrecturus est. Cyngari religiosos habent nullos. Infantes in caupona sacris suis initiant, quem actum nefarie baptismum vocant. Saepe uxores ducunt vix

L'accusa di praticare un cristianesimo superficiale ed inquinato da riti pagani e la perseveranza nel dichiararsi egiziani ebbe paradossalmente un risvolto ad essi particolarmente sfavorevole, che, certamente, gli zingari non avevano previsto. Queste due caratteristiche associate l'una all'altra crearono un *topos* negativo, del quale si è fatto accenno anche rispetto alla trattazione degli scritti di Paolo Marana. Alcuni studiosi iniziarono ad inserirli tra gli antichi popoli del Vecchio Testamento e, come pare facile immaginare, si ritrovarono immediatamente eredi delle peggiori stirpi maledette da Dio. Agrippa di Nettesheim (1486-1535)⁷² medico, filosofo ed astrologo, condannato per le sue idee sia dall'Inquisizione che dai protestanti, scrivendo il *De incertitudine et vanitate scientiarum* (1530) avanzava una violenta critica conservatrice contro le scienze a lui contemporanee. Nel capitolo sulla mendicizia dopo aver espresso a gran voce il proprio disprezzo per gli ordini questuanti e quelli che lui definiva causticamente "monaci di rapina", infine aggiungeva:

«Con questi tali sono da annoverare quelle genti che chiamano cyngani [...] Costoro, originari del paese tra Egitto ed Etiopia, della stirpe di Cus, figlio di Cam, figlio di Noè, portano ancora la maledizione del loro progenitore, e girovagando per tutto il mondo, piantando le tende fuori dalle città, nei campi e nelle strade, con latrocini e furti, con truffe e baratti, e dando piacere agli uomini attraverso la chiromanzia, con queste frodi mendicano cibo⁷³».

Quando riferiva del paese tra Egitto ed Etiopia intendeva la Nubia, tuttavia vi era non poca confusione in questa affermazione: *in primis* confondeva la condanna alla perpetua erranza con cui Dio aveva punito Caino con quella della schiavitù con la quale Noè invece aveva maledetto i discendenti di Cam, il quale, secondo l'antico testamento, aveva indugiato sulle nudità del padre trovandolo addormentato nella tenda⁷⁴. In secondo luogo indicava come stirpe maledetta quella di

pubertatē egressi, quas iterum levi de causa repudiant. Adeo foecundi sunt, ut non sine risu aspicias felicissimas matres liberis septas. Quum autem turpissimae sint eorum foeminae et ominis sexus naturali nigredine horribilis valde aversantur contemnunturque à populis Transsylvaniae nullo prorsus consortio vel familiaritate ipsos dignitate. Incedunt vilissimo habitu; juvenes seminudi, pueri et minorennes plerumque sequuntur parentes, eco solum vestimento quem ad ipsos et à natura acceperunt.[...] Habent in veneratione antiquas familias, quas ipsi vocant vayuodales. Ex inde eligunt duces quos ingenti vociferatione correptos tribus vicibus efferunt exaltantque [...]], Ivi, pp. 55-60.

⁷² B. Vignola, *Agrippa di Nettesheim Heinrich Cornelius*, in Enciclopedia Italiana Treccani, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1929, *ad vocem*.

⁷³«His adnumerande sunt gentes illae, quas Cynganoz vocant [...] Hi enim ex regione inter Aegyptum et Aethiopian oriundi, de genere Chus filij Noe, adhuc usque progenitoris maledictione luunt, per universum orbem vagantes, extra civitates in agris, in triviis, tentoria erigentes, latrociniis, et furtibus, deceptionibus, et permutationibus, atque ex chiromantica divinatione oblectantes homines jis fraudibus victum mendicant», Agrippa Cornelius, *De incertitudine et vanitate scientiarum*, Evcharius Agrippina, Cologne, 1531.

⁷⁴ Questo riporta la versione dell'avvenimento accettata dalla bibbia, tuttavia alquanto controversa: «Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Avendo bevuto il vino, si ubriacò e giacque scoperto all'interno della sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide il padre scoperto e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Jafet presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e, camminando a ritroso, coprirono il padre scoperto; avendo rivolto la faccia indietro, non videro il padre scoperto. Quando Noè si fu svegliato dall'ebbrezza, seppe quanto aveva fatto il figlio minore; allora gli disse: "Sia maledetto Canaan! Schiavo degli schiavi sarò per i suoi fratelli!" E aggiunse: "Benedetto il Signore, Dio di Sem, Canaan sia tuo schiavo! Dio dilati Iafet e questi dimori nelle tende di Sem, Canaan sia tuo schiavo», *Genesi IX*, 20-27. Secondo le fonti rabbiniche Cam avrebbe indugiato sulle nudità del padre ma sarebbe stato il figlio

Chus, primo dei quattro figli di Cam quando invece il maledetto era Canaan, colui che avrebbe fondato la tribù dei cananei. Chus, al contrario non era stato maledetto da Dio né da Noè, tuttavia secondo la Parola era colui che avrebbe fondato la popolazione etiope, pertanto da questo potrebbe dipendere la confusione di Agrippa che comunque non fu il solo a sovrapporre la punizione di Cam con quella di Caino, e a confondere Chus e Canaan. Difatti, qualche secolo prima i già citati francescani Simone Simeonis e Ugo l'illuminato che sbarcarono a Creta dall'Irlanda, nel 1323 li definirono «della razza Chaym», (quasi una fusione dei nomi): «Essi non possono stare fermi in uno stesso luogo per più di tre giorni. Per questo vanno di terra in terra con le loro tende e sono costretti a viaggiare a causa della maledizione di Dio⁷⁵». La vita errabonda era quindi associata, nella mentalità dell'epoca, all'espiazione di un peccato personale o collettivo. Per questo vennero associati alla stirpe di Caino, personaggio della genesi biblica, uccisore del fratello Abele e si vide nelle loro incessanti peregrinazioni la prova della realizzazione della parola di Dio: «Ora lungi da quel suolo che per opera delle tue mani ha bevuto il sangue di tuo fratello. Quando lavorerai la terra essa non ti darà più frutto. Ramingo e fuggiasco tu sarai sulla terra⁷⁶». Il filosofo tedesco Jacob Thomasius (1622-1684), nella sua *Dissertatio philophica de cingaris*, nel 1671 confuta immediatamente la paternità di Caino in quanto i discendenti del fratricida sarebbero stati inghiottiti dal diluvio universale e di loro non vi era più alcuna traccia.

Certamente vi era non poca confusione ed alcuni tentarono anche in qualche modo di porvi rimedio consapevoli dell'incongruenza tra la maledizione attribuita a Chus che era in verità quella del fratello. Nel 1613 il francese Claude Duret (1539-1619) scriveva un eccezionale trattato riguardante tutte le lingue del mondo, *Thrésor de l'histoire des langues de cest univers*, nel quale sosteneva che il primo nome dato in Europa agli zingari era *gingan* che derivava da *chenaan*, poiché erano eredi della stirpe maledetta di Canaan (e non di Chus), scacciati dall'invasione degli Israeliti.

«Et est plus vray semblable que ces Maures errants et vagabonds que communément on appelle *cinganos*, les Allemands *zegeiner*, veus premièrement en nostre Europe du temps nos ayeulx ont esté appelez *gingan* de la province de *chenaan* plustost que *uzies* ou *egyptiens* de l'Egypte. D'abondant il est très certain par les mémoires des anciens que les *chanancens* autrefois se réfugièrent en la Mauritanie et Numidie d'où c'efte gent et nation aduene veint premièrement à se transporter en Europe quand les Israelites sous la conduite de Iosué leur Duc les chasserent de leurs premiers sièges et demeures⁷⁷».

Canaan a compiere il peccato maggiore sodomizzandolo, riguardo tale vicenda si veda: A. C. Raniero Fontana, *Noè secondo i rabbini*, Effata Editrice, Torino, 2007, pp. 82-83.

⁷⁵ J. Nasmith, *Itinerarium Symeonis Simeonis et Hugo Illuminator ad Terra Sanctam*, cit. in A. Colocci, *Gli zingari: storia di un popolo errante*, Loescher, Torino, 1889, p. 42.

⁷⁶ *Genesi IV*, 11-12.

⁷⁷ C. Duret, *Thrésor de l'histoire des langues de cest univers, contenant les origines, beautés... décadences, mutations... et ruines des langues hébraïque, chananéenne... etc., les langues des animaux et oiseaux* [1613], l'Imprimerie de la Société Heluetiale Caldresque, Yverdon, 1619, p. 831.

Secondo Duret gli eredi sconfitti di Canaan si sarebbero rifugiati in Mauritania e Numidia (fig. 7), territorio dal quale alcuni autori, come Celio Rodigino (1469-1525)⁷⁸, ritenevano probabile che gli zingari provenissero e che da questa regione si fossero spostati in Europa. La teoria di Rodigino, umanista veneziano, antesignana di quella di Duret e di tutte le interpretazioni bibliche, è stata però troppo spesso male interpretata poiché, quando nel 1516 argomentava fosse «supposizione degli eruditi che i mauri [...] ora chiamati cingani: scacciati dai Saraceni, si sarebbero sparpagliati in tutta Europa⁷⁹», Rodigino parlava di *maurisii* e faceva riferimento agli arabi mauritani che risiedevano in nord-africa.



FIG.7. LE ANTICHE MAURITANIA E NUMIDIA

Questi però erano «originari della fenicia: gli ebrei, venendo dall'Egitto sotto la guida di Mosè e poi di Giosuè, figlio di Nun, li costrinsero a lasciare la patria, per cui si rifugiarono in Egitto e poi nelle regioni più estreme dell'Africa», tra cui anche la Mauritania. Quindi anche questa opinione di Rodigino che si congiungeva con la genesi e la cacciata dei cananei rifugiati verso est per sfuggire al totale annientamento della propria genia, è da annoverare tra quelle teorie che li ritenevano un popolo biblico e non esclusivamente di origine moresca, perciò i *mauri* di Rodigino, erano i mauritani eredi Canaan e non i mori musulmani.

Naturalmente, collocarli in Mauritania implicherebbe un possibile ingresso nella Penisola Iberica da sud, modificando tutte le classiche tesi riguardo le linee migratorie degli zingari poiché i primi *gitanos* andalusi sarebbero dovuti arrivare attraverso lo stretto di Gibilterra, ma questo spostamento rimane una vaga ipotesi, poiché, per quanto verosimile, è decisamente poco supportata dalle fonti, come si constaterà grazie alla documentazione conservata negli archivi spagnoli⁸⁰; si ritiene, al contrario, un dato certo, l'ingresso in Europa dai territori tedeschi e da lì lo spostamento verso la Francia e l'arrivo in Spagna dai Pirenei. Va segnalato, però, che, seppure la maggioranza dei gitani spagnoli fossero arrivati dal nord, rimane ugualmente plausibile che alcuni avessero attraversato il nord-africa e poi lo stretto magari assieme a qualche carovana di mercanti. Vi è,

⁷⁸ C. Cesso, *Ricchieri Lodovico*, in Enciclopedia Italiana Treccani, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1936, *ad vocem*.

⁷⁹ «Maurisii denique cinganos appellari nunc, conienactio editorum est quod ab saraceni pulsi, per omnem sint Europen disiect», Caelius Ludovicus, (Rhodiginus) *Lectionum antiquarum libri XXX*, Basileae, 1542 (prima edizione del 1516).

⁸⁰ *Supra*, Parte Prima, cap. II.

tuttavia, una terza ipotesi riguardo la migrazione degli zingari in Spagna: pare che, dopo i primi arrivi quattrocenteschi, verso la fine del secolo, un secondo esodo alla caduta dell'impero bizantino aveva condotto zingari e greci a spostarsi insieme via mare, probabilmente tra loro vi erano anche gli albanesi, testimonianze di *cingari greci* o *egiziani greci* si trovano in Spagna ed in tutto il sud-Italia, soprattutto in Sicilia.

Per quanto risaputo che secondo la Bibbia i cananei erano il popolo maledetto destinato a divenire schiavo e infine a perire, gli studiosi non smisero di affermare che gli zingari fossero discendenti di Chus, probabilmente proprio perché quando vennero eliminati i cananei, i *cuschiti* rimanevano gli unici eredi dei quattro figli di Cam, pertanto unici depositari di una possibile maledizione.

Ancora nel 1638, della stessa opinione di Agrippa era il giudice Antonio Maria Cospi, il quale intendendo fornire ad amministratori della giustizia e legislatori un volume normativo, scrisse *Il giudice criminalista*, edito per la prima volta a Firenze nel 1638, e, proprio per agevolarne la divulgazione, invece di utilizzare il latino, scrisse in volgare giacché tutti potessero comprenderla adeguatamente. Avendo processato diversi zingari per furto ed altri delitti, dedicava ad essi un'intera discussione cosicché fosse chiaro quali pene andassero attribuite. Riprendeva, però, l'errore di Agrippa ritenendoli anch'egli della stirpe di Chus, confondendo, ancora una volta, la condanna alla schiavitù con quella al vagabondaggio di Caino:

«Questi sono ladri per natura, discendendo da Cus figliuolo di Cam maledetto da Noè per aver brutalmente scoperte le vergogne ed empivamente deriso suo padre. Sentono ancora la maledizione paterna d'andare sparsi per il mondo senza poter trovare patria e luogo alcuno permanente».

Cospi menzionava anche altri autori, poiché numerose erano le citazioni di ogni sorta, tra cui Aulo Gelio, Catone, Luciano ed infine anche Polidoro Vergelio, del quale riportava l'intero passaggio riguardo la possibile origine Siriana ed infine ribadiva persino che gli italiani li chiamavano *cilici* per via della provenienza da quella regione.⁸¹

La questione delle origini iniziava, quindi, a percorrere tre strade parallele, in vero decisamente evidenti nel lavoro di Antonio Cospi: era possibile individuare un'origine ancestrale biblica, come

⁸¹ Prosegue in questo modo descrivendo la propria esperienza personale: «Da certi zingari processati da me per furti, mi fu detto che dalle leggi loro veniva ad essi permesso di rubare dodici lire il giorno. Credo io lo dicesse per suo sgravio, avendo confessati molti furti, oppure che tra di loro vadino disseminando questa dottrina. E mentre insegnano a rubare ai loro figliuoli, se lo facciano lecito in coscienza come quelli che senza legge, o timore di Dio vivono, a guisa di ateisti. Questi per lo più rubano cavalli e bestie vaccine, trasportandole da un paese all'altro, vendendole o barattandole anco con disvantaggio perché non siano lor cose robate trovate in mano. E con alcuni giuochi di mano con corde gabbano i rozzi contadini. Le donne rubano galline, e mentre fingono di voler dire la ventura dalli segni delle mani, rubano a' contadini o alle donne la borsa o i fazzoletti», A.M. Cospi, *Il giudice criminalista*, Zanobi Pignoni, Firenze, 1643, Parte III, cap. 47: *De gli Zingari*, pp. 551-554; si trova anche in P. Camporesi, *Il libro dei vagabondi*, Einaudi, Torino, 1973, pp. 374-377.

discendenti di una stirpe maledetta, vi era poi la provenienza territoriale, per la quale potevano essere cilici, egizi, caldei, nubiani, etc... ed infine vi era il dilemma che affliggeva i legislatori: di qualunque origine fossero, e da qualunque territorio provenissero ora andavano inseriti nel sistema sociale e statale, ma il dibattito riguardava proprio se considerarli come forestieri o locali, allorquando erano da troppo tempo semi-stanziali per essere considerati ancora stranieri, tuttavia avevano abitudini di vita decisamente estranee a quelle popolari locali per poter divenire cittadini. Gli studiosi, dunque, ricercando la radice dei popoli zingari che si aggiravano per l'Europa, a seconda del periodo, del ruolo da essi ricoperto, e dalle necessità politico-sociali, si muovevano su questi tre livelli paralleli di investigazione.

Sulla base di questo principio alcuni, dunque, fin dall'inizio del secolo XVI, iniziarono a proporre una teoria dell'origine locale, considerazioni accompagnate e, in parte provocate, anche dalla presa di coscienza degli studiosi europei della poca credibilità del racconto riguardo l'espiazione del peccato di apostasia che imponeva sette anni di pellegrinaggio, trascorsi i quali, gli zingari non facevano però ritorno alla millantata terra da cui sostenevano di provenire. Tra i più accaniti rispetto a questa origine locale vi erano, come detto, gli *arbitristas* spagnoli, seguiti dai pensatori germanici. Ancora prima che Lutero desse il via alla riforma e che le sue opinioni influenzassero il pensiero comune riguardo il vagabondaggio, già si sospettava la menzogna. Nel 1505 Giovan Battista Pio, (1460-1540) umanista e filologo bolognese, in questo modo li descriveva:

«Si sviluppò anche nel proverbio, ossia “più mendico di un *leberide* e di un *cingalo*”. Ritengo che questo popolo *cingalo* fosse quello da cui uscirono quei mendicanti stranieri che, seminudi e sempre famelici, vagano per l'Italia senza speranza e senza casa, mendicando e rubando ed erigendo ovunque piccole tende provvisorie. I veneziani, nuovi romani, li tengono lontani dalle loro città, ritenendoli spie ed agenti del grande re dei turchi⁸²».

Anche Albert Kranz (1448-1517), storico e teologo tedesco, vissuto nel medesimo periodo di Giovanni Battista Pio, pareva alquanto scettico e con grande lucidità nel suo *Rerum Germanicarum Historici*, raccontava della comparsa nelle località marittime del Mare del Nord nel 1417 di «uomini orribili per il colore nero della pelle, bruciati dal sole, dalle vesti sudicie, ignobili in ogni loro abitudine», dediti al furto tali genti si onoravano tra loro con il titolo di duchi e conti «dandosi arie di nobiltà», raccontavano di essere in pellegrinaggio e portavano a testimonianza lettere di alcuni principi e di Sigismondo del Lussemburgo «ma sono frottole». Si trattava invece di una stirpe di uomini, «come sa bene chi ha avuto a che fare con loro, nata nel vagabondaggio, dedita all'ozio, e

⁸² «Inolevit et proverbio [...] hoc est mendicior leberide et cingalo. Existimo hunc populum cingalum fuisse illum, unde fluxerunt hi adventitii mendici, qui seminudi et semper famelici sine spe, sine sede, Italiam mendicantes et furantes obambulant, tendiculas temporarias ubique explicantes quos veneti novi romani procul a civitatibus suis arcent magni turcarum Regis exploratores, et emissarios arbitrantes», G. B. Pio, *Annotamenta*, Benedetti Giovanni Antonio, Bologna 1505, vol. II, cap.XLII: *cingalus*, p. 34 v.

che, non riconoscendo patria alcuna, vive così girovagando». Senza darsi alcun pensiero della religione, vivevano spostandosi di provincia in provincia «dividendosi in molti gruppi, cosicché non era facile che lo stesso gruppo tornasse nello stesso posto, se non in capo a lunghi intervalli di tempo». In ogni luogo, quindi, li accoglievano ed essi adattandosi al modo di vivere, costituivano «una straordinaria accozzaglia, capace di parlare tutte le lingue, e gravemente minacciosa per la popolazione rurale: quando i contadini sono fuori a lavorare i campi, costoro badano a spogliare i loro villaggi⁸³».

Concordava con Albert Kranz anche il bavarese Johannes Aventinus (1477-1534) che nei suoi *Annales Boiorum* esprimeva anch'egli grande titubanza rispetto all'origine egiziana, «ex Aegypto se esse mentiuntur» e fingevano con grande sfacciataggine di essere in viaggio al fine di espiare le colpe dei loro padri, ma nulla di quello che dicevano era vero⁸⁴. Nei territori dell'Impero, proprio per via del controllo di vagabondi e forestieri proposto da Lutero nella ben nota prefazione al *Liber Vagatorum* la questione era alquanto sentita. Il riformatore, specificando la necessità di una territorializzazione dei poveri e di un inquadramento della mendicizia e della carità in un sistema conosciuto e organizzato dalle autorità, proponeva un nuovo modello di assistenza:

«Per questa ragione ogni città o villaggio dovrebbe conoscere i propri poveri, come sono iscritti nel registro, e assisterli. Ma quanto ai mendicanti e ai forestieri ed estranei, essi non dovrebbero tollerarli, salvo che non abbiano valide patenti e certificati [...] Se ogni città volesse tenere un occhio sui propri poveri, tali imposture finirebbero subito⁸⁵».

Nel nuovo modello di vita riformata la povertà non doveva essere una condizione legata all'ozio, e per quanto la carità fosse lodata, chi poteva lavorare era tenuto a farlo. Il vagabondaggio, pertanto, era particolarmente detestato, ed ai poveri vennero rilasciate delle patenti che li avrebbero

⁸³ «Quum ageretur à Christo annus decimus septimus post mille quadringentos, primum apparuere his nostris maritimis locis ad mare Germanicum, homines nigredine informes, excocti Sole, immundi veste, et usu rerum omnium foedi, furtisin primis acres, presertim foemine ejus gentis. Nam viris ex furto foeminarum victus est. Tartaros vulgus appellat. In Italia vocant *Cianos*. Ducem comites milites inter se honorant. Veste praestantes, venaticos canes pro more nobilitati alunt, sed ubi venetur, nisi furtim, non habent. Equos saepe mutant, major tamen pars pedibus graditur. Foemine cum stratis et parvulis jumento invehuntur. Literas tumpraetulerunt Sigismundi Regis et aliquot Principium, ut transitus illis per urber et provincias incolumis permittarunt, innoxiusque. Ferunt ipsi ex injuncta sibi poenitentia mundum peregrinantes circumire, sed fabellae sunt. Hominumgenus, quod usu compertum est, in peregrinatione natum, ocio deditum; nullam agnoscens partiam, ita circuit, furto, ut diximus, foeminarum victitans: canino ritu degit: nulla religionis illi cura: in diem vivit, ex provincia demigrat in provinciam: per aliquot annorum intervalla redit, sed multas in partes scinditur, ut non iidem in eundem facile redeant, nisi per longa intervalla, locum. Recipiunt passim et viros et foeminas volentes in cunctis provinciis, qui se illorum miscent contubernio. Colluvies hominum mirabilis, omnium perita linguarum, rusticae plebi graviter imminens: ubi foris illi laborant in agris, hi spoliis invigilant casellarum» L'edizione utilizzata è: A. Kranz, *Rerum Germanicorum historici*, Frankfurt ad Moenum, apud Andreas Wechelum, Frankfurt ad Moenum 1580, pp. 285-286.

⁸⁴ B. Fassanelli, *Vite al Bando. Storie di cingari nella terraferma veneta alla fine del cinquecento*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2011, pp. 149-150; P. Sinthern, *Aventinus Johannes Thurmair o Turmair, detto Aventinus*, in *Enciclopedia Italiana*, Roma 1930, *ad vocem*.

⁸⁵ M. Lutero, *Prefazione al Liber Vagatorum*, in Camporesi P., *Il libro dei vagabondi*, Einaudi, Torino 1973, pp. 289-290.

resi immediatamente identificabili. Gli zingari, che vagavano senza regole, divenivano un problema da risolvere quanto prima con l'impostazione di nuove ferree regole.

Il francescano Sebastian Münster (1489-1552) cosmografo, orientalista ed ebraista, anch'egli tedesco, nel 1529 si era convertito alla riforma protestante; nella sua vastissima opera, *Cosmographia universalis*, edita per la prima volta nel 1541, ribadiva non solo l'idea di una radice locale del popolo zingaro, ma introduceva il fattore linguistico come testimonianza delle sue affermazioni. Tale lavoro era un'esposizione delle conoscenze geografiche del suo tempo, non conteneva difatti i caratteri di una critica, bensì aveva scopo descrittivo⁸⁶. Quello che, come già Kranz aveva notato, egli pare aver rilevato era la grande capacità di adattamento linguistico che conduceva gli zingari a divenire una minoranza locale dalla ragguardevole callidità che volontariamente si autoemarginava per la propria dedizione all'ozio.

«Poiché anch'essi sono un popolo della Germania formato da vari uomini oziosi, gravoso per ogni nazione d'Europa, anche se molti stranieri si uniscono a loro, soprattutto francesi, ma anche di altri regni nei quali son lasciati entrare. Si sono anche inventati una loro propria lingua, detta dai Tedeschi Rotwelsch, cioè “rosso barbarismo”, e comunque parlano quasi tutti i linguaggi d'Europa. Infatti, fra i Tedeschi parlano in tedesco, fra i Francesi in francese, fra gli Italiani in italiano, ecc.⁸⁷»

Sempre partendo da questa “superficiale” analisi linguistica, alla fine del XVII secolo, Johann Cristoph Wagenseil (1633-1705), professore all'Università di Altdorf, uomo dalla vastissima cultura, ebraista, teologo, orientalista e storico, propose una nuova inverosimile teoria. Va premesso, però, che Wagenseil aveva grande interesse per il popolo ebraico e molti dei suoi lavori riflettevano tale coinvolgimento, aveva tradotto anche alcune parti del Talmud in tedesco e si era preoccupato di raccomandare alle autorità cristiane la clemenza e la restaurazione dei diritti civili del popolo ebraico⁸⁸. Probabilmente, questa sua proprietà linguistica, ed anche in questo caso, l'influenza di Lutero, il quale sosteneva che «in verità siffatto gergo dei mendicanti è venuto dagli Ebrei, perché molte parole ebraiche ricorrono nel vocabolario, come può accorgersi chiunque capisce quel linguaggio», lo spinsero a ritenere che gli zingari fossero in realtà ebrei tedeschi: aveva, infatti,

⁸⁶ Münster ha inserito nella sua *Cosmographia* anche il lavoro di Albert Kranz. Ne riporta ampi brani poiché sembra che Münster volesse creare una raccolta delle conoscenze geografiche del periodo e avesse quindi utilizzato anche le opere di autori coevi. Sulla *Cosmographia* cfr.: McLean M., *The Cosmographia of Sebastian Münster: Describing the World in the Reformation*, Ashgate Publishing Limited, Aldershot 2007.

⁸⁷ «Quod et ipsi populus sint Germaniae, ex varijs tamen collecti ociosis hominibus, nulli non Europae nationi onerosi, etiam illis multi extranei incorporatur, maxime Galli e quidam ex alijs regnis, quae ingredi permittuntur. Confixerunt etiam propriam quandam linguam, quam Germani vocant Rotwelsch, hoc est, rubrum barbarismum, utentes interim omnibus fere Europae linguis. Nam apud Germanos loquuntur Germanice, apud Gallos Gallice, apud Italos Italice etc», Numerose le edizioni di quest'opera, tradotta in varie lingue, quella utilizzata è: S. Münster S., *Cosmografia Universale*, eredi d'Arnoldo Byrckmanno, Colonia 1575.

⁸⁸ H. Zohn H., M. C. Davis, *Johann Christoph Wagenseil Polymath*, University of Wisconsin Press, Monatshefte, 1954, vol. 46, n. 1, pp. 35-40.

riscontrato che una cinquantina di termini della lingua zingara appartenevano all'ebraico. Si tratterebbe quindi di discendenti degli ebrei, che, nascosti nelle foreste per sfuggire alle persecuzioni, si rivelarono nuovamente al tempo dell'eresia ussita, che a parere dell'autore avrebbe distolto l'attenzione da loro. Per non farsi riconoscere come ebrei, si inventarono una nuova identità, quella di pellegrini egiziani:

«Di questo mi meravigliavo da giovane, che non possiamo sapere le origini di una cosa anche lontana dal nostro secolo e da quali terre siano giunti in Germania i nuovi ospiti. Avendo riflettuto molto a lungo e in diverse direzioni, alla fine confido, più che sperare, di essermi imbattuto nei veri ripari dei primi *zingueni*. E dunque, dico e dichiaro con assoluta certezza che i primi *zingueni* erano ebrei; e per provare tale asserto, così porto alla luce tutta una serie di fatti⁸⁹».

Questa interpretazione era senza dubbio poco credibile, ma mostrava tutto il fermento intellettuale dell'epoca, e la necessità di controllare e ricondurre ad un preciso schema ciò che avrebbe rischiato di finire nella categoria “ignoto”.

Anche Jean Bodin ne *La Republique*, indicava gli zingari come gente proveniente dalle Alpi e dai Pirenei, così come Caude Le Brun de la Rochette⁹⁰. Infine, Jacob Thomasius, che dopo aver confutato l'origine biblica, si arrendeva all'idea che la migliore interpretazione fosse probabilmente quella che li riteneva indigeni⁹¹.

Non è difficile notare che la maggior parte degli autori che proponevano un'origine locale e, quindi, spingevano per un inquadramento istituzionale immediato, provenivano da regioni particolarmente sensibili alla questione del vagabondaggio. In Spagna le motivazioni erano il virulento banditismo e la carenza di manodopera nelle campagne, abbandonate a seguito della definitiva espulsione dei *moriscos*; nei territori del nord, ormai convertiti al protestantesimo, le nuove idee riformate, che facevano del lavoro l'elemento che nobilitava l'essere umano, non lasciavano, certo, alcuno spazio a spostamenti non controllati e a genti ritenute oziose come gli zingari; faceva eccezione l'italiano Giovan Battista Pio, bolognese, proprio Bologna fu la prima città nella penisola a segnalare l'arrivo degli zingari ed una zona particolarmente fertile all'insediamento stabile di queste

⁸⁹ «Hoc equidem Juvenis etiam mirabar, non posse nos scire primordia rei non admodum a nostro seculo remotae, et e quibus terris novi in Germania hospites primum prodierint. Cum multum diuque cogitatione in omnes partes me versassem, tandem in primorum Zinguenorum vera cubilia indicisse, me non tam spero, quam confido; ac proinde omnino pro certo hoc dico, edico, primus Zinguenos Judaeos fuisse: cui asserto ut fidem conciliem, sic in apricum deduco omnem seriem rerum», C. Wagenseil *Pera librorum Juvenilia*, Hofmannus, 1693, cfr. anche: H.M.G. Grellmann, *Die Zigeuner*, Leipzig, 1783, p. 184.

⁹⁰ J. Bodin, *Le six livres de la Republique*, Arthème Fayard, Paris, 1986, [ed.or. 1576]; C. Le Brun de la Rochette, *Les procès civil et criminel*, P. Rigaud, Lyon, 1622; cfr. anche, H. Assèò, *Les Tsiganes une destinee européenne* op. cit., 1974, p. 43; Heinrich Brennwald 1530, Johannes Stupf, 1538, Cfr. A. Fraser, *The Gypsies*, Blackwell, Oxford, 1992.

⁹¹ J. Thomasius, *Dissertatio philosophica de cinganis*, Johan Erii Hahnii, Lipsiae, 1671.

genti⁹². Anche l'opinione dei due francesi, Bodin e Le Brun de la Rochette, era dovuta all'osservazione di una delle più classiche modalità di sopravvivenza messe in atto dagli zingari, lo spostamento continuo tra frontiere, in questo caso quella delle Alpi tra Italia e Francia, e quella dei Pirenei con la Spagna. Di questo movimento continuo sui Pirenei si trovano molte testimonianze anche in Navarra e Catalogna, esasperate dai banditi che si annidavano in quelle zone e sfuggivano alla cattura con tale stratagemma⁹³.

4. Approdo all'India

Le riflessioni degli studiosi andarono sovrapponendosi ed alternandosi dalla metà del secolo XV fino alla scoperta della radice indiana, tuttavia anche quando la ricerca scientifica tardo settecentesca proponeva nuovi orizzonti di indagine, l'archetipo negativo zingaresco era ormai talmente radicato che non pose fine alle fantasie sulla loro origine, irrimediabilmente penetrate nell'immaginario comune grazie soprattutto all'opera di pittori e scrittori. Proprio la loro radicale, lampante alterità, all'interno di un contesto europeo che tra il secolo XVI e il XVII conosceva processi disciplinari dei costumi e delle condotte, ne aveva garantito la fortuna nella letteratura e nell'arte. Immortalati fin dal loro primo apparire a metà del '400 nelle illustrazioni miniate delle cronache cittadine o negli apparati degli arazzi fiamminghi, l'unanime diffusione del modello caravaggesco della "Buonaventura" ne aveva fissato l'affermazione come soggetto artistico e letterario, garantendone, poi, la sua continuità malgrado le mutazioni sperimentate nell'evoluzione del gusto e della ricezione della rappresentazione artistica.

La persistenza di tali *topoi* era talmente radicata che ancora nel 1789 G. Esseney scriveva che erano scampati a Sodoma e Gomorra, scacciati dai discendenti di Lot⁹⁴, mentre a metà Ottocento Francesco Predari (1809-1870) li riteneva i discendenti dei sopravvissuti al tremendo cataclisma che distrusse Atlantide, nonostante l'origine indiana fosse già da tempo comprovata⁹⁵.

Non mancano però, fin dalla fine del secolo XVI, alcuni tentativi di studio rigorosi, che, sebbene fondati su un ancora rudimentale metodo di analisi, condussero a pregevoli ed insperati risultati. Un novo metodo di investigazione venne messo in pratica per la prima volta da due professori dell'Università di Leida: Bonaventura Vulcanius (1538-1614)⁹⁶ e Joseph Juste Scaliger (1540-1609)⁹⁷, i quali affrontarono la questione dell'origine degli zingari utilizzando una ricerca di tipo

⁹² *Supra*, Parte Prima, cap. III.

⁹³ *Supra*, Parte Prima, cap. II.

⁹⁴ F. de Vaux de Fauletier, *Mille anni*, op. cit., p. 26, L. Piasere, *Buoni da Ridere*, op. cit., p. 25.

⁹⁵ F. Predari, *Origine e vicende de' zingari*, Arnaldo Forni Editore, Bologna, 1997, ristampa anastatica, 1841.

⁹⁶ H. Cazes, *Bonaventura Vulcanius, Works and Networks: Bruges 1538 - Leiden 1614*, Brill, Leida, 2010.

⁹⁷ G. Funaioli, *Scaligero, Giuseppe Giusto*, in DBI, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1936, *ad vocem*.

filologico, cercando quindi un metodo scientifico per determinare la differenza tra zingari e “semplici” vagabondi/mendicanti.

L'opera, *De Literis e Lingua Getarum sive Gothorum*⁹⁸, pubblicata dal solo Bonaventura Vulcanius nel 1597, era una raccolta di studi su alcune lingue europee fino a quel momento di rado approfondite. Vulcanius riconosceva al collega Scaligero la paternità dei due paragrafi riguardanti la lingua dei nubiani e degli *errones*⁹⁹.

Scaligero che era un esperto conoscitore dei nubiani, e preparato filologo, metteva in evidenza la differenza, che egli riteneva palese, tra la lingua degli zingari (*Nubiani*), «chiromanti che imbrogliavano col pretesto di indovinare il passato e il futuro», e quella degli *errones*, semplici mendicanti¹⁰⁰. Dunque, la lingua degli zingari non corrisponderebbe al semplice linguaggio di strada, ma aveva una propria struttura, pertanto, non li riteneva solo locali vagabondi.

Tale interpretazione dei due professori riformati andava, però, a scontrarsi con il caustico discorso che Lutero aveva scritto introducendo il *Liber Vagatorum*, nel quale sosteneva, come detto, che la lingua dei mendicanti fosse un gergo derivante dall'ebraico, tuttavia Scaligero aveva rifiutato la teoria per la quale tutti gli idiomi deriverebbero dall'ebraico, e aveva individuato undici famiglie linguistiche, quattro maggiori e sette minori¹⁰¹.

Non mancarono, difatti, le critiche; il linguista luterano Hyeronimus Megister, nel 1603, sosteneva che il dizionario di Vulcanius si componeva esclusivamente di termini di sua invenzione¹⁰², mentre un esperto studioso di Etiopia Hiob Ludolf nel 1691, riteneva impossibile che le parole elencate fossero di origine etiope, seppur non le ritenesse inventate¹⁰³. La confutazione dell'origine nubiana-etiope, poneva le indagini sulla corretta direzione per la scoperta dell'origine indiana, poiché se i termini del prezioso elenco di Vulcanius non erano nubiani sarebbe bastato un nuovo confronto per individuarne la radice indo-aria.

Pare fosse stato Scaligero a raccogliere i vocaboli scorrendo direttamente con gli zingari; i linguisti ritengono si tratti di un dialetto riconducibile alla regione di confine tra Francia del sud e catalogna¹⁰⁴. In effetti, si può notare che uomo, *vir*, è tradotto in lingua zingara con *manosch*, che è il termine che significa appunto uomo, con il quale ancora oggi vengono chiamati gli zingari francesi, *manouche*. Piasere inoltre, rispetto a questo dizionario, nota che gli unici verbi contenuti sono:

⁹⁸ B. Vulcanius, *De Literis e Lingua Getarum sive Gothorum*

⁹⁹ I due capitoli fondamentali sono titolati: *De Nubianis erroribus quos Itali cingaros appellant, eorumque lingua* e *De idiotismo aliorum quorundam Erronum, à Nubianis non admodum absimilium*, pp.100-105 e 105-109.

¹⁰⁰ L. Piasere, *L'invenzione di una diaspora: i nubiani d'Europa*, in F. Gambin (a cura di), *Alle radici dell'Europa: mori, giudei e zingari nei paesi del mediterraneo occidentale*, vol. I, secc. XV-XVII, Seid, Firenze 2008, pp. 185-199; *Buoni da Ridere*, op. cit., pp. 26-29.

¹⁰¹ L. Piasere, *L'invenzione di una diaspora*, op. cit., pp. 186-188.

¹⁰² H. Megister, *Thesaurus polyglottus vel Dictionarium Multilingue*, Suptionibus Authoris, Francofurti, 1603.

¹⁰³ H. Ludolf, *Commentarium ad suam Historiam Aethiopicam*, Zunner, Francofurti 1691.

¹⁰⁴ Miklosich, 1874, Pott 1844, Winstedt, 1930, Barthelemy, 1975, vedi: L. Piasere, *L'invenzione di una diaspora*, pp.186-187.

ballare, cantare, bere e mangiare, pertanto, sostiene l'antropologo, che probabilmente Scaligero poteva averli raccolti in una taverna conversando con qualche zingaro, un'intuizione assolutamente verosimile¹⁰⁵.

Andava formandosi un nuovo metodo di indagine fondato sull'osservazione della realtà e sul confronto con ciò che vi era di più familiare. Il resoconto di viaggio, come genere scientifico, si sarebbe strutturato solo nel secolo XVIII poiché doveva verificarsi «quella frattura tra letteratura e cultura scientifica¹⁰⁶» che sarebbe avvenuta solo durante il secolo dei lumi, nonostante ciò diverse categorie di studiosi fin dall'antichità si occuparono di trasmettere il sapere geografico: vi erano i filosofi naturali, sia pratici, che quindi si dedicavano alla stesura di mappe e cartine, sia eruditi, che si occupavano di geografia storica e topografia antica. In secondo luogo vi erano gli storici-apologisti delle grandi esplorazioni e conquiste d'oltreoceano; ed infine gli stessi viaggiatori ed esploratori che lasciavano diari e memorie sugli itinerari da loro percorsi. Tutte queste informazioni, però, erano prodotte in una forma non scientifica e spesso nemmeno troppo erudita, pertanto erano continuamente in balia di critiche, giudizi e rimaneggiamenti.

La relazione di viaggio, come si è detto, ebbe grande diffusione solo con il diffondersi della stampa nel cinquecento, trovando il favore del grande pubblico soprattutto grazie all'ampliarsi delle conoscenze della terra e alla possibilità di giocare sul “diverso” e sul “fantastico”. Le notizie di paesi e popoli esotici permeavano la cultura europea del tempo, dando la possibilità ad ogni classe sociale, dagli aristocratici ai popolani, di immaginare e fantasticare su paesi lontani; la scoperta di nuovi territori conduceva gli europei a delineare un “noi” con caratteristiche sempre più marcate in contrapposizione agli altri¹⁰⁷. Si affermavano, pertanto, durante il secolo XVII, differenze culturali, morali e di costumi, sempre più evidenti rispetto persino a quelle religiose, contributo, quest'ultimo, portato dalla Riforma e da tutte le riflessioni ad essa connesse. Naturalmente, le iniziative ecclesiastiche volte ad assicurare l'ortodossia religiosa e il conformismo sociale erano uno dei grandi obiettivi del clero riformato, tuttavia pare indubitabile che il discostarsi dell'idea di una grande cristianità unita contribuì ad una laicizzazione del pensiero¹⁰⁸. Gli zingari, erano forse i migliori rappresentanti delle categorie del “diverso” e del “fantastico” così presenti e vicini, ma altrettanto intangibili ed inafferrabili.

I viaggiatori-pellegrini, come Breydenbach, che durante il XV secolo li segnalavano nei territori della Grecia, a Creta e Modone, durante il secolo successivo li incontrano invece in altri luoghi. Non si ha la certezza che tali incontri fossero realmente avvenuti, tuttavia segnalavano ugualmente una

¹⁰⁵ L. Piasere, *L'invenzione di una diaspora* op. cit., p. 197.

¹⁰⁶ G. Scaramellini, *La geografia dei viaggiatori, raffigurazioni individuali e immagini collettive nei resoconti di viaggio*, Unicopli, Milano 1993, p.63.

¹⁰⁷ Ivi, pp. 64-66.

¹⁰⁸ F. Chabod, *Storia dell'idea di Europa*, Laterza, Roma-Bari, 1995, pp. 61-62.

migrazione, quantomeno nel pensiero degli eruditi che se ne occuparono, i quali, dalla metà del secolo XVI, non li riconoscevano più esclusivamente come una presenza legata al territorio Bizantino, ormai sotto il dominio Ottomano, bensì come un popolo in movimento.

Il rinnegato Leone l'Africano¹⁰⁹ portava un interessante contributo alla storia degli zingari poiché, a differenza dei suoi contemporanei, non ne ipotizzava un'origine, bensì descrivendo la geografia del territorio nord-africano nel quale a lungo aveva viaggiato, raccontava di averli incontrati. La sua opera, *Descrizione dell'Africa*, pubblicata nel 1550 da Giovanni Battista Ramusio, ma redatta in italiano certamente prima del 1523, contribuì in maniera fondamentale allo sviluppo della cartografia del nord-africa, difatti, egli fu l'ultimo a portare in Italia notizie di quest'area per i successivi duecento anni¹¹⁰.

Leone raccontava di aver incrociato gli zingari durante i suoi viaggi in due occasioni. La prima, descritta nella settima parte del volume intitolata: *nella quale si tratta del paese de' negri, e nella fine dell'Egitto*. Narrando di *Agadez e il suo regno* si soffermava sulla presenza di talune popolazioni nomadi del deserto alla periferia della città nei passi «da Cano a Borno¹¹¹» che egli riteneva fossero zingari:

«Agadez è una città murata, edificata dai moderni re ne' confini di Liberia, e questa città è quasi vicina alle città dei bianchi più che alcun'altra dei negri, trattone fuori Gualata. Le case sono benissimo edificate, a modo delle case di Barberia, perciocchè gli abitatori sono quasi tutti o artigiani o soldati del re della detta città. E ciascuno dei mercanti tiene gran quantità di schiavi, per valersi dell'aiuto loro ne' passi da Cano a Borno, i quali sono infestati da diversi popoli del deserto, come da zingari, poverissima e ladra gente¹¹²».

Il secondo passaggio, invece, si riferiva alla regione nubiana: «Il re di Nubia sempre è in guerra, ora con quei di Goran, che sono una generazione di Zingari, i quali rozamente abitano nel deserto e

¹⁰⁹ Al secolo Hasan ben Mahammad al-Wazzan al Zaiyati, nato a Granada, dottore della legge coranica, portato schiavo da pirati cristiani in Italia nel 1517 e battezzato dal papa col nome di Giovanni Leone, noto però come Leone l'Africano, cfr. N. Zemon Davis, *La doppia vita di Leone l'africano*, Laterza, Roma-Bari, 2008; G. B. Ramusio, *Navigazioni e Viaggi*, op. cit., p. 11.

¹¹⁰ Ivi, pp. 15-17.

¹¹¹ «Cano», corrispondente all'odierna Kano, si trova oggi in Niger.

¹¹² In questo modo proseguiva la dettagliata descrizione della vita nella città di Agadez, pare interessante notare l'accurata descrizione delle differenti classi sociali ed il trattamento riservato ai forestieri che, tuttavia, non sono gli zingari: «Vanno dunque i mercatanti con la compagnia degli schiavi, molto ben forniti di partigiane di spada e d'archi, e oggidì hanno incominciato a usar balestre, di maniera che cotali ladri non possono far profitto. E subito che alcun mercatante è pervenuto a qualche città, mette i suoi schiavi a diversi lavori acciò si guadagnino il vivere, serbandone dieci o dodici alle bisogne della persona del mercante e a guardia delle mercanzie. Il re della detta città tiene ancora egli buona guardia e un bel palazzo in mezzo alla città, ma il suo esercito è degli abitatori della campagna e nelli deserti, perciocché la sua origine è di quelli popoli di Libia. E alle volte questi scacciano il re e pongono qualche suo parente in luogo di lui, né usano amazzar alcuno, e quel che più contenta gli abitatori del deserto è fatto re in Agades. Il rimanente di questo regno, cioè quelli che abitano verso mezzogiorno, tutti attendono alle capre e vacche; le loro abitazioni sono di frasche o di stuore, che di continuo portano sopra buoi dove vanno e pongono dove pascolano, come fanno anco gli arabi. Riceve il re gran rendita delle gabelle che pagano le robbe de' forestieri, e anco di quello che nasce nel regno, ma paga di tributo al re di Tombutto circa cento e cinquantamila ducati» Ivi, p. 382.

niuno intende il loro linguaggio»¹¹³. Kor'an era il nome arabo dei pastori neri nomadi Tebbu del gruppo Dasa, attualmente insediati a nord e nord-est del lago Ciad.



FIG. 8. MAPPA DELL'AFRICA DI S. MÜNSTER, COSMOGRAPHIA UNIVERSALIS, 1544.

Se coloro che aveva incrociato fossero davvero zingari non è chiaro, né certo, tuttavia, sicuramente aveva incontrato dei ladri nomadi ai quali attribuiva il più noto appellativo. Forse con la volontà di rendere al lettore più semplice immaginare le popolazioni a cui si riferiva, aveva indicato quella più simile per abitudini e costumi che aveva incontrato nei territori italiani. Non pare del tutto inverosimile, però, che potesse realmente trattarsi di compagnie di zingari, tale ipotesi, difatti, veniva accreditata da due viaggiatori francesi, quasi contemporanei di Leone l'Africano, André Thevet (1516-1590) e Pierre Belon (1571-1564). Anch'essi, descrivevano le medesime regioni percorse durante viaggi di esplorazione e ricerca. André Thevet che si trovava in oriente nel 1549 e fece ritorno in Francia solo negli anni 1552-53, raccontava di averli incrociati praticamente ovunque:

¹¹³ Ivi, p. 389.

«non seulement en la France, Espagne et Italie ainsj en ay veu en Candie, Cypre, Negrepoint (Egribos dans l'archipel grec) Rhodes et en plusieurs autres isles de ceste mer Méditerranée qui n'ont autre vacation de mestier que de faire des cloux leurs femmes des ceintures qu'ils vendent¹¹⁴».

Pierre Belon, naturalista e scrittore, che viaggiava nel medesimo periodo del collega Thevet, e nel 1553 pubblicava il risultato delle sue ricerche, affermava, invece, di averli visti numerosissimi anche in Egitto e in Turchia, ma soprattutto, sosteneva si fossero stanziati a Costantinopoli. I «faulx nom Égyptiens ou Baumiens» erano accampati sotto le palme lungo il Nilo ed erano «estrangers en ce pays-là comme ils sont aux nostres». Tuttavia, a suo avviso, poiché erano originari della Valacchia e della Bulgaria, parlavano diverse lingue, ma, soprattutto, nonostante vivessero in paesi a prevalenza musulmana praticavano ancora la religione cristiana ortodossa degli antichi Principati. Le loro donne, però, vivevano in maniera dissoluta ed avevano il permesso di prostituirsi con tutti, anche con i turchi musulmani. A Costantinopoli era possibile trovarli nel quartiere di Pera, la colonia fondata dai Genovesi, dove vivevano tutti insieme in case con molte stanze e, aggiungeva, la giustizia turca non si preoccupava di intervenire su ciò che accadeva all'interno di tali abitazioni collettive. Gli zingari si mescolavano così a turchi, greci ed egiziani lavorando il ferro e producendo essi stessi il carbone utile per la manipolazione di tale materiale¹¹⁵.

Alla luce delle considerazioni di Belon, precise e dettagliate, che paiono essere frutto di una osservazione diretta da parte dell'autore, anche la narrazione di Leone l'Africano trova certamente nuova credibilità, assumendo aspetti decisamente più verosimili. Sembra convincente, difatti, secondo tali testimonianze dei viaggiatori francesi, che una migrazione nord-africana sia effettivamente avvenuta.

Il naturalista precisava, inoltre, che gli zingari incontrati a Costantinopoli provenivano dalla Valacchia o dalla Bulgaria, tale affermazione evidenzia, pertanto, una doppia migrazione, se alla caduta dell'Impero Bizantino si erano spostati in due direzioni attraversando il mediterraneo verso il

¹¹⁴ P. Bataillard, *Nouvelles recherches sur l'apparition et la dispersion des Bohémiens en Europe*, in "Bibliothèque de l'École des Chartes", Serie 3, t. 1, A. Franck, Paris, 1849, p. 8.

¹¹⁵ «Il n'y a lieu en tout le monde qui soit exempt de telle pauvre gent ramassée que nommons de faulx nom Égyptiens ou Baumiens; car mesmement estants entre la Materée et le Caire, nous en trouvions grandes compagnies, et aussi le long du Nil, en plusieurs villages d'Égypte, campéz dessoubs des palmiers, qui estoient aussi bien estrangers en ce pays-là comme ils sont aux nostres. Et pour ce que leur origine est de Vallachie ou Bulgarie, ils sçavent parler plusieurs langues et sont chrestiens. Les les nomment Singuani. Ils ont privilège des Turcs qu'il est loisible aux femmes singuanes de se prostituer publiquement à tous, tant aux chrestiens comme aux Turcs mesmes: et ont une maison à Pere de Constantinople avec plusieurs chambres où chacun peut entrer librement sans que la justice turquoise leur puisse rien dire. Et pour le moins y a une douzaine de femmes qui se tiennent ordinairement léans. Ceste gent s'entremesle en Grèce, Turquie et Egypte de trauailler en ouvrage de fer, et s'y trouvent de fort bons ouvriers en ce mestier-là. Eux mesmes font leur charbon, desquels j'ay entendu que celui qui est fait de cicots et racines de brière est le meilleur à faire ouvrage de fer d'autant qu'il l'endurcist» P. Belon *Les observations de plusieurs singularitez et choses memorables trouvées en Grèce, Asie, Judée, Egypte, Arabie et autres pays étrangers*, Guillome Cavellar, Parigi, 1544, cap XLI: *Que telle maniere de gent ramasee que nous nommons Égyptiens, sont ausi bien trouvez en Egypte, qu'es autre pays*, fol. 112 v., 113 r.

Sud-Italia e via terra a nord attraversando i Principati Rumeni, da questi territori dovevano nuovamente essere scappati facendo ritorno nella penisola Anatolica, che, forse, proponeva un destino migliore della condizione di schiavitù a cui vennero immediatamente costretti nei Principati balcanici. Non è, quindi, da escludere che alcune famiglie, nel tentativo di sfuggire al triste destino, invece di spostarsi verso l'Europa, avessero ripiegato verso l'Impero Ottomano, dove schiavi non erano mai stati, per muoversi nuovamente in direzione del Nord-Africa.

Si dovette attendere il secolo dei Lumi perché vedesse le stampe uno dei primi resoconti di viaggio che, nonostante il fine divulgativo-antropologico, aveva la struttura di una ricerca scientifica. Francesco Griselini (1707-1787) tra il 1774 ed il 1777 aveva intrapreso un lungo viaggio nell'Europa dell'est descrivendo ogni dettaglio della sua permanenza in una raccolta di *Lettere Odeporiche*, edite nel 1780. Le sue ricerche lasciano




Fig. 9. F. GRISELINI, *LETTERE ODEPORICHE*, GAETANO MOTTA, MILANO, 1780.

preziose testimonianze degli zingari che aveva incontrato nella regione transilvana del Banato:

«Ove ho recata una breve notizia sulla popolazione del Bannato, e le nazioni che la compongono, si dà conto de' costumi, indole e genio de' Zingari, che abitano in tale regione e cercasi determinare la loro origine¹¹⁶».

In questo territorio, oggi diviso tra Serbia e Romania, dove si trovava la città di Timișoara o Temeswar, come già detto, gli zingari erano schiavi (l'abolizione definitiva in tutti e tre i principati avverrà solo nel 1856 quando per ultima la Valacchia accettò di liberarli¹¹⁷), dovevano, pertanto,

¹¹⁶ F. Griselini, *Lettere odeporiche*, Gaetano Motta, Milano. 1780, Lettera XV, p.162.

¹¹⁷ Numerosi sono i documenti che attestano il commercio di schiavi zingari nei Principati Rumeni, il seguente, uno dei primi, risale al 1385: «1385 (6894) octombrie 3, Agreș. Pentrucă eu, cel in Hristos Dumnezeu binecredincios, eu Dan voievod, și din mila lui Dumnezeu, domn a toată Ungrovlahia, la început domniei dăruite mie de Dumnezeu am aflat în țara domniei mele, la locul numit Tismana, o mănăstirtie nu întru toate părțile ei terminată pe care sfintraposatul, binecinstitorul voievod Radul, părintele domniei mele, a ridicat-o din temelie, dar n-a sfârșit-o din pricina scrutimii vieții. [...] Pe lângă aceasta, întărnesc și cite a dăruit, și a dat în scris mănăstirii sfântului Antonie unchiul domniei mele, sfânt răposatul Vladislav voievod: satul Jidovștița cu Potocul și la Dunăre, viltoarea de la mijloc toată și venitul de la opt pescării [...] și țigani 40 de sălașe». Il documento si trova nella raccolta documentaria: Panaitescu P. și Damaschin Mioc (întocmit de) *Documenta Romanie Istorica*, B Țara Romaneasca, Volumul 1, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București 1966, pp.19-22. Traduz. mia: «Poichè io, il primo servitore di Cristo Signore, io Dan voievoda, per

essere parecchio numerosi, Grisellini, quindi, tentava *in primis* di fare una stima numerica di tutti gli abitanti del territorio e di comprendere quale potesse essere il numero complessivo degli zingari. Il Banato, a suo avviso, era scarsamente popolato per via delle tante guerre che l'avevano afflitto, tuttavia tra gli abitanti era possibile distinguere ben dieci etnie diverse confluite in quel territorio a seguito di conflitti, conquiste e migrazioni: bulgari, valacchi, i rasciani (russi), greci, ungheresi, coloni tedeschi, francesi e italiani, ebrei e zingari. I valacchi, più numerosi, erano 131.639, gli zingari, «popolo di costumi singolarissimi, discacciati dappertutto, è vietato loro l'ingresso in città e luoghi murati», nella «porzion camererale» erano 5.272, ed in quella militare 2.800, complessivamente 8.072. L'Imperatrice Maria Teresa, nel tentativo di accrescere la popolazione ed arricchire la provincia aveva concesso l'ingresso in città anche agli zingari ed aveva donato loro terre da coltivare vietando «l'odioso epiteto di zingari o faraoni», ribattezzati, secondo l'autore, «nuovi bannatici». Non vi sono altre testimonianze di questo nuovo nome che probabilmente non venne mai realmente utilizzato.

Grisellini conscio che le teorie di Polidoro Vergelio, del Volaterrano e degli altri autori, che pur citava con precisione, non erano del tutto attendibili, nel tentativo di proporre una nuova verità, non essendo estraneo alle lingue slave, addusse che l'idioma degli zingari non proveniva da nessun luogo a lui noto:

«I zingari dell'uno, e dell'altro sesso, che in detta provincia vivono alla campagna, vestono alla maniera de valachi, e ne parlano anche il linguaggio, benché ne abbian uno particolare, il qual non è ungherese, illirico, greco, turchesco, armeno, tartaro, o di altri vicini popoli dell'Europa, e dell'Asia¹¹⁸».

Descriveva poi accuratamente volti ed aspetto degli zingari che, per quanto si abbigliassero come i valacchi, erano inevitabilmente riconoscibili. Attraverso un abbozzo, probabilmente inconsapevole, di metodo comparativo, a volte con raffronti estremamente superficiali, cercava punti di contatto o discrepanze tra zingari ed antichi egizi, per tentare di confermare un'idea sull'origine di questa minoranza che già aveva in mente. Pertanto, le zingare «assai panciute» che allattavano i bambini senza vergogna, diventavano le donne di *Meroè* descritte da Giovenale, i digiuni del rito greco-ortodosso che gli zingari, a suo dire, osservavano meglio dei valacchi, rammentavano i digiuni degli *egizi* descritti da Apuleio. I paragoni continuavano in maniera decisamente forzata su qualunque insignificante dettaglio.

Nonostante un iniziale approccio scientifico-comparativo della ricerca, Grisellini riportava,

il volere di Dio, signore di tutta la Ungrovalacchia, all'inizio del mio regno donatomi da Dio ho rifondato nella terra dei miei domini, nel luogo chiamato Tismana, un monastero non terminato in tutte le sue parti [...] e 40 famiglie di zingari». Sulla schiavitù degli zingari in Romania e sulla storia degli zingari in quel territorio cfr.: V. Achim, *Țiganiii în istoria României*, Editura Enciclopedică, Bucuresti, 1998.

¹¹⁸ F. Grisellini, *Lettere odeporiche*, op. cit., p. 169.

infine, la medesima fantasiosa conclusione degli autori che l'avevano preceduto:

«Risulta che gli zingari si del Bannato, come d'ogni altro luogo, debbasi ripetere l'origine piuttosto degli etiopi e da trogloditi, che dai veri egiziani, oppure [...] da un miscuglio di tutte e tre queste nazioni¹¹⁹».

La motivazione risiedeva nelle arti magiche «in cui sono sì esperti, tanto i zingari del Bannato, quanto i loro confratelli», quelli del Banato, però, a suo avviso, non erano i veri sacerdoti d'Egitto della dea Iside, poiché, mentre gli antichi adepti godevano di una rendita fissa che li legava al territorio, gli zingari erano nomadi e vivevano di furti ed elemosine, non era, quindi, verosimile che quella fosse la loro reale origine. Concludeva allora sostenendo che durante i loro vagabondaggi erano certamente passati in Egitto e che in quella terra si erano appropriati dell'antica arte sacerdotale che utilizzavano per raggirare gli ingenui europei. La condotta degli zingari, pertanto, era più avvezza ad altri popoli, che l'autore, al termine del panegirico, identificava negli etiopi, nei trogloditi¹²⁰ e in quella parte di egiziani vagabondi che erano, a suo avviso, la «feccia del popolo»¹²¹.




FIG. 10. TUTTE LE IDEE CHE SI SONO SUSSEGUITE NEI SECOLI DAL XV ALL'INIZIO DEL XVIII POSSONO ESSERE COMPOSTE NELLA SEGUENTE MAPPA PER RICOSTRUIRE LA MIGRAZIONE DALL'INDIA.

¹¹⁹ Ivi, p.175.

¹²⁰ I trogloditi, erano gli abitanti della regione Trogloditica, nell'Africa Orientale, sulle coste del Mar Rosso e dell'Egitto meridionale. Diversi autori classici li citano, tra cui Erodoto e Plutarco, i trogloditi etiopi vivevano nelle caverne sulle montagne in sintonia con la natura. L'immagine odierna di questo termine lo si deve alle *lettere persiane* di Montesquieu.

¹²¹ Ivi, p. 177.

«Nè le leggende dei poeti, né le ipotesi degli studiosi hanno potuto portare una qualche luce sull'origine degli zingari fin tanto che la loro lingua è rimasta segreta»

Con queste parole Francois de Vaux de Fauletier introduceva nel suo più noto volume, *Mille ans d'histoire des tsiganes*, il capitolo riguardante la scoperta della radice linguistica indiana¹²². Solo l'analisi filologica, secondo lo storico francese, permise finalmente di “smascherare” gli zingari, e di restituire a questa minoranza una parte della loro storia che essi stessi, già nel secolo XV avevano dimenticato, ma soprattutto consentì di delineare con relativa certezza tutti gli spostamenti che da quella zona li avevano condotti in Europa. Tuttavia, tale analisi, lascia ugualmente lo studioso all'oscuro riguardo le motivazioni che li avevano spinti a migrare che rimangono, in molti casi, solamente delle supposizioni, poiché, come è risaputo, nonostante gli zingari abbiano lasciato numerose tracce del loro passaggio, le fonti sono sempre esterne alla comunità stessa che non ha mai redatto alcuno scritto riguardo il proprio passato che si perde nelle leggende raccontate degli anziani e che, quindi, non conserva memoria storica per più di un centinaio di anni.

Nel tentativo di comprendere il percorso che li aveva condotti sulle coste del Mediterraneo e nei territori dell'Europa Occidentale, gli eruditi ed umanisti fin dal XVI secolo avevano azzardato talune teorie riguardo “l'impenetrabile lingua”. Sebastian Münster nella sua *Cosmografia universalis* la identificava come *Rothwelsch* (*rubrum barbarismum* barbarismo rosso). Anche l'inglese Andrew Boorde (1490-1549) viaggiatore, fisico e scrittore, recatosi spesso in Francia, nel suo volume *The Fyrst boke of hte Introduction of Knowledge* pubblicato a Londra nel 1542, lasciava una utile testimonianza di dodici frasi in lingua zingara registrate dopo aver interrogato una donna. Preziosissimo, come detto poco sopra, anche il vocabolario zingaro-latino compilato da Scaligero ed inserito nell'opera di Bonaventura Vulcanius. Costoro non furono i soli: per i due secoli successivi molti altri studiosi e linguisti registrarono impretebili testimonianze della lingua zingara in diverse parti d'Europa, componendo piccoli vocabolari¹²³. Non riuscirono tuttavia a ricollegarla ad alcun idioma già conosciuto e dunque ad individuarne la radice semantica.

Gli studiosi concordano, sia antropologi che sociologi e linguisti, nel ritenere che il primo ad accorgersi della parentela tra lingue zingare e lingue indiane fu probabilmente il predicatore ungherese István Vályi. Purtroppo la documentazione che attesta lo svolgersi di questa complessa

¹²² F. De Vaux de Fauletier, *Mille anni*, op. cit., p. 31.

¹²³ F. De Vaux de Fauletier, *Mille anni*, op. cit., pp. 32-33. Numerose furono le raccolte di vocaboli zingari per tutta l'Età Moderna, cfr.: Johann Van Ewsum, *Cleine Gypta sprake*, cinquantatré vocaboli ed espressioni zingare, pubblicato alla metà del cinquecento; Maurine La Croze, compone un dizionario latino-zingaro di centoundici parole all'inizio del XVIII secolo, pubblicato da Charles-Etienne Jordan nella *Histoire de la vie et des ouvrages de M. La Croze, avec des remarques de cet auteur sur divers sujets*; Samuel Björckman e Andres Grönwall scrissero un vocabolario di quarantasette parole nella *Dissertatio academica de Cingaris*, literis Wernerianis, Tesi di Laurea discussa ad Upsala nel 1730; Christfried Ganander prete e studioso della cultura Folk Finlandese, studiò gli zingari e nel 1780 pubblicò una tesi sull'origine la vita e il linguaggio degli zingari.

vicenda si perde in una nebbia di incertezze. Nel 1776 sul *Vienna Gazette* (*Wiener Anzeigen o Gazette de Vienne*) Samule Augustini ad Hortis (1729-1792), pubblicava un articolo nel quale dichiarava certa l'origine indiana degli zingari, in nota all'articolo come fonte comprovante la propria teoria riportava una lettera inviatagli da un non ben identificabile capitano Székely:

«Il 6 novembre 1763 era venuto in vista da me Stephanus Pap Szathmar Nemethi stampatore di Nagykároli; dopo aver chiacchierato del più e del meno, mi riferì quanto segue: “Nella contea di Komaron, nel villaggio di Almas, vive Stephan Vali, pastore della Chiesa Riformata. Proprio costui ha riferito che quando si era trasferito a Leida per compiere studi universitari, aveva familiarizzato con tre giovani del Malabar, i quali sono andati lì a studiare sempre in tre e possono tornare a casa solo se altri tre li raggiungono. Dalla loro amicizia Stephan Vali raccolse questo frutto: aveva raccolto più di mille vocaboli della loro lingua con i rispettivi significati, osservando che molti sono in comune con quelli degli zingari. E infatti gli stessi giovani asserivano che nell'isola di Malabar vi è una provincia o distretto (non segnato nella carta geografica) che si chiama Zigania. Il sig. Vali ritornò e fece sentire i termini dettatigli dai giovani del Malabar”. Voglio anche che tu sappia, caro amico, che tale Stephanus Pap Szathmar Nemethi è uno tra gli eruditi della nostra patria, il quale prima di assurgere all'Accademia belga era stato cittadino e poi responsabile del collegio di Decebren, non così credulone da lasciarsi ingannare dal pastore Vali di Almas¹²⁴».

Lo stampatore transilvano di Nagykároly (Carei, oggi in Romania) Stephan Pap Szatmar Nemeth era venuto in possesso di alcune note manoscritte del pastore riformato István Vályi di Almas, del quale però non vi sono scritti diretti. Attraverso un contorto, tuttavia identificabile, passaggio di notizie e informazioni sembra che Nemeth in una conversazione del 1763 con il capitano Székely, abbia raccontato della scoperta del pastore, il capitano Székely riconoscendo il valore della scoperta aveva inviato la lettera a Samuel ab Hortis che la fece stampare nel 1776 sul *Vienna Gazette*.

Secondo quanto segnalato nella missiva esisterebbe inoltre una provincia o distretto del Malabar¹²⁵ chiamato *Zigania*, un'affermazione che sembra voler semplicemente dar credito alla teoria proposta, così come il fatto che Nemeth, uomo di cultura, non fosse «così credulone da farsi ingannare» dallo scritto del pastore.

¹²⁴ «Anno 1763 Die 6 novembre visitaverat me Stephanus Pap Szathmar Nemethi Typographus Karolyensis, habito ad invicem discursu, mihi retulit: “Est in Comitatu Comaromiensi in villa Almas pastor Reformatus Sthephanus Vali, is eidem retulit, dum Lugduni Batavorum, studiorum Academicorum causa fuisset constitutus, se usum fuisse familiaritate trium juvenum Malabaricorum, qui semper terni ibi solent studere, nec nisi aliis ternis venientibus redire possunt ad suos. Ex horum amicitia hunc fructum hausit Stephanus Vali, quod mille & plura vocabula eorum linguae, cum significatione eorundem adnotaverat, observando plura nostris Zingaribus esse communia. Ipsi enim Malabarius asserentibus in Insula Malabaria esse provinciam vel districtum (qui tamen in mappa non conspicitur) quae Czigania vocatur. D.Vali redi et a Zingaribus Jaurinensibus prequisivit eas voces, a Malabarius sibi dictatas, quarum significationes Jaurinenses Zingariasque ulla difficultate, eidem dixerunt, unde Cziganos seu Cziganos ex provincia Malabarica Czigania ortos concludi potest”. Velim autem scias, dulcis amice. Stephanus hunc Pap Nemethi esse unum ex eruditibus Patriae nostrae, qui antequam ad Academias belgicas exivisset, fuerat civis, et ex post senior Colegii Debrezienensis, nec ita Credulum ut sibi passus fuisset imponi a Valio Pastore Almassiensi», Questa lettera è riportata sia da L. Piasere, *Buoni da Ridere*, op. cit., p. 48; sia da I. Hancock, *Danger educated gypsies: selected essays*, University of Hertfordshire Press, 2010, pp. 47-48. La fonte originale si trova nella rivista *Wiener Anzeigen*, 1776, pp. 87.

¹²⁵ Regione situata lungo la costa sud-occidentale della Penisola Indiana, che costituisce la parte settentrionale dello Stato del Kerala.

La notizia dell'origine indiana era una fonte di quarta mano, che potrebbe aver subito ogni tipo di manipolazione o falsificazione da parte di uno degli attori presenti in questo passaparola. Quello che sicuramente non può subire confutazioni è la pubblicazione della notizia sul *Vienna Gazette*, per la prima volta nel 1776. Certamente l'articolo ebbe interessati lettori poiché già l'anno successivo, nel 1777 venne composto lo studio di Johann Christian Christoph Rüdiger (1751-1822), pubblicato però solo nel 1782 dal titolo *Von der Sprache und Herkunft der Zigeuner* (Della lingua e dell'origine degli zingari) all'interno di una raccolta di saggi linguistici.

Un altro tedesco Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann (1756-1804) diede notorietà all'origine indiana divulgandola al vasto pubblico nel 1783 tramite un volume intitolato *Die Zigeuner*. Quest'opera parrebbe aver avuto non poco successo e molte traduzioni anche se non fu certo esente da critiche, nonostante fosse riconosciuto già dai contemporanei il suo contributo storico e linguistico. Le recensioni del libro di Grellmann, analizzate da Wim Willems¹²⁶, sebbene consentano di intravedere la grande stima dello studioso per il contributo etnografico di Grellmann, non potevano tralasciare lo scetticismo del tedesco riguardo la comparazione linguistica portata come prova dell'origine. Lo scritto fu ugualmente molto popolare, soprattutto perché oltre a svelare curiosità che da tempo il grande pubblico voleva conoscere, metteva in luce anche la questione dell'assimilazione.

La nascita della linguistica comparata¹²⁷, diede credito a tutte queste teorie basate sul raffronto linguistico; il metodo consisteva nell'accostare in modo sistematico gli elementi simili sia all'interno di un medesimo idioma, sia all'interno di altri differenti al fine di determinarne le regolarità e, di conseguenza, le leggi di evoluzione. Precursore di questa disciplina fu il sopracitato Scaligero, che aveva individuato undici famiglie linguistiche madri, che egli riteneva erroneamente derivassero tutte dal tedesco, idioma che encomiasticamente aveva rinominato *Gott* (Dio). Tuttavia la linguistica comparata ebbe un vero sviluppo solo tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, in Germania nel clima culturale creato dal romanticismo; proprio quando, come sostiene Chabod, contro l'uropeismo si afferma l'idea di nazione e il timore che il generale sopprima il particolare¹²⁸. Gli europei iniziarono, quindi, a fare ricerche sulle proprie origini proponendo nuovi metodi scientifici che li avrebbero portati sulla via delle specificità culturale ma soprattutto alla consapevolezza di una propria coscienza politica nazionale.

Mentre a Vienna veniva pubblicata la notizia, in concomitanza con questa scoperta, attraverso uno studio indipendente negli stessi anni anche due inglesi Jacob Bryant (1715-1804) e William Marsden arrivarono alla medesima conclusione. Joseph Banks comunicava alla *Society of Antiques*

¹²⁶ W. Willems, *In search of the True Gypsy: From Enlightenment to Final Solution*, Routledge, New York, 1997, cap. II.

¹²⁷ Sulla Linguistica Comparata cfr.: R. L., Trusk *The dictionary of historical and comparative linguistics*, Edinburgh University Press, 2000.

¹²⁸ F. Chabod, *Storia dell'idea di Europa*, op. cit., p. 122.

di Londra una nota di Marsden che aveva compilato una lista di quaranta vocaboli di *Gypsies* inglesi e li aveva raffrontati con le lingue dell'Indostan. Successivamente il vocabolario di Bryant, compilato nel 1776, venne presentato alla *Society* nel 1785, tramite una lettera di John Dounglas. Le annotazioni di Bryant che raffrontavano lingua zingara e lingue della Persia e dell'Indostan e la nota di Marsden vennero pubblicate sulla rivista *Archeologia* e poi nell'*Annual Register* della società¹²⁹ nell'anno 1786.

Gli studi di filologia zingara nel secolo successivo si moltiplicarono, tra i principali che possiamo citare vi sono quelli del tedesco Augustus F. Pott, *Die Zigeuner in Europa und Asien* nel 1844, del greco Axander G. Paspatis, *Études sur le Thchighianés ou Bohémiens de l'empire Ottoman*, l'austriaco Franz Miklosich¹³⁰, l'italiano Graziadio Ascoli¹³¹, ma soprattutto fondamentali le ricerche del francese Paul Bataillard che raccolse una incredibile quantità di documenti sulle prime migrazioni zingare in Europa. Durante il secolo XIX gli studi assunsero un carattere sempre più scientifico, tuttavia questo picco di ricerche ottocentesche andò scemando con l'inizio del XX secolo e gli zingari vennero nuovamente dimenticati. Negli anni settanta del Novecento la ricerca era tutta da rifare: quando De Vaux de Fautetier, pubblicò il suo *Mille anni di storia degli zingari*, su di loro si sapeva di nuovo pochissimo, tutte le indagini del secondo dopoguerra conservando un'aura di *revanchisme* contro lo sterminio degli zingari nei campi nazisti, il *porrjamos*, non raccontavano più la storia del passato, ma cercavano un riconoscimento nel presente.

Negli anni ottanta e novanta del Novecento l'origine indiana venne cercata sulla base delle nuove conoscenze linguistiche, tuttavia rimase sempre alquanto negletta l'indagine e la riflessione storica, oscurata dai nuovi approfondimenti dell'antropologia. Dopo tale lungo percorso alla ricerca delle origini degli zingari che ancora oggi vivono in Europa, pare interessante proporre i più recenti risultati della linguistica comparativa e svelare esattamente da che luogo provenivano.

La lingua zingara fa parte della famiglia indoeuropea, il vocabolario e la grammatica si collegano al sanscrito. Fa parte del gruppo delle indiane quali l'hindi, ma soprattutto quelle parlate nel nord-ovest, il marahati, il gujarati, il kashmiri e il bengali. La tradizione orale si è arricchita dei prestiti linguistici dei popoli con cui è venuta in contatto che ne testimoniano il tragitto percorso. Della lingua indiana ha conservato soprattutto il sistema fonologico, circa 800 vocaboli e le morfologie verbali. Radicali modifiche avvennero entrando in contatto con il greco parlato nell'Impero bizantino intorno all' XI secolo. Con un apporto di circa 250 termini, prestiti morfologici e un impatto sulla tipologia sintattica, il greco è il contributo linguistico più importante, secondo solo

¹²⁹ W. Marsden W., *Observations on the language of the people commonly called gypsies*, in "Annual Register", vol. 27, Livingston, Baldwin and Cracok, London, 1784-85, pp. 81-83; J. Bryant, *Collection on the zingara, or gypsey language*, in "Annual Register", vol. 27, Livingston, Baldwin and Cracok, London, 1784-85, pp.83-89.

¹³⁰ Sugli studi di Pott e Paspatis e Miklosich cfr.: Y. Matras, *Romani in Contact: The History, Structure and Sociology of a Language*, John Benjamin Publishin, 1995.

¹³¹ Su G. Ascoli cfr.: S. Morgana, A. Bianchi Robbiati (a cura di), *Graziadio Isaia Ascoli "milanese". Giornate di Studio. 28 febbraio - 1° marzo 2007*, LED Edizioni Universitarie, Milano, 2009; T. Bolelli, *Graziadio Isaia Ascoli*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto dell'enciclopedia Italiana, Roma 1962, *ad vocem*.

a quello indiano. Alla caduta di Costantinopoli, con la prima ondata migratoria, emergono le differenze tra i dialetti dovute alle differenti lingue di contatto tra cui il turco, il rumeno, l'ungherese, il tedesco e le lingue slave. I criteri di classificazione dei dialetti possono dipendere dai diversi fattori quali la collocazione geografica, le caratteristiche strutturali (lessicali, morfologiche e fonologiche), l'influenza delle lingue di contatto o i cambiamenti specifici limitati alle strutture dei singoli dialetti¹³².

I più noti linguisti hanno proposto differenti modalità di classificazione, tuttavia pare interessante notare, collegandoci all'ambito di questa ricerca, che la lingua parlata dai gitani spagnoli non rientra nelle lingue romaní, così come quella degli zingari napoletani che ha subito l'influenza recente delle migrazioni dall'est Europa, ma non conserva quasi nulla dell'antico indo-ario, più marcata pare, invece, l'identità di quelli che oggi vengono definiti come *sinti lombardi*.

Lo studio delle legislazioni nei tre territori presi a confronto, potrà chiarire le modalità differenti di convivenza e stabilità che si erano venute a creare nelle tre zone e come anche la lingua parlata, secondo i moderni studi, ne venne inevitabilmente influenzata, in alcune zone scomparendo del tutto, in altre trasformandosi in ambigui dialetti locali ricchi di importazioni linguistiche di ogni genere.

¹³² Sull'analisi linguistica cfr. i fondamentali: Y. *Romani: A Linguistic Introduction*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002; Y. Matras, *The Classification of Romani Dialects: A Geographical-Historical Perspective*, Schrammel, Ambrosch, Gerd, 2005; I. Hancock, *The Development of Romani Linguistics*, in M. A. Jazayery, and W. Winter (eds), *Languages and Cultures, Studies in Honor of Edgar C. Polomé*, Mouton der Gruyter, Berlino, 1988, pp. 183-223; G. Soravia, *Dialetti degli zingari italiani*, vol. 22, in M. Cortelazzo (a cura di), *Profilo dei dialetti italiani*, Pacini editore, Pisa, 1977; M. Courthiade *Romany Grammar*, vol. 1: *General Information, Phonology, and Morphology*, trad. da Geoff Husic, Lawrence (KA), 1989; P. Bakker, *What is the Romani Language?*, University of Hertfordshire Press, Hatfield, 2000.

II Una legislazione contro i *gitanos*? Gli zingari in Spagna

1. L'accoglienza: i *gitanos* sul cammino dell'apostolo (1425-1499)

L'apparizione di gruppi zingari nei diversi paesi dell'Europa occidentale all'inizio del secolo XV è stata spesso oggetto di dibattito tra gli storici che si sono occupati dell'argomento: a partire dal 1407 vi sono tracce del loro passaggio in Svizzera e ad Amburgo, nel 1419 in Francia, nel 1420 nelle Fiandre, nel 1422 a Bologna e Roma¹. Le prime testimonianze che li descrivono sono straordinariamente congruenti e permettono di affermare che le modalità di approccio utilizzate furono praticamente le medesime in tutti i luoghi: gli zingari si presentavano in gruppi, alle volte anche abbastanza numerosi², guidati da un autoproclamato "conte" o un "duca" del "Piccolo Egitto", un titolo che, di regola, trovava riconoscimento da parte delle autorità, domandavano protezione lungo la strada per compiere un pellegrinaggio loro imposto, così dichiaravano, da Sigismondo del Lussemburgo al fine di espiare il peccato di apostasia. Fuggiti dai territori conquistati dai Turchi, erano la testimonianza visibile di un cristianesimo perseguitato che ben si incastrava nelle dinamiche psicologiche degli uomini appartenenti al secolo XV, turbati dalla potenza ottomana ed influenzati da un'idea, ancora tardo-medievale, della povertà e della carità cristiana. Se gli zingari fossero autentici esuli oppure, al contrario, approfittassero consapevolmente delle possibilità che aprivano loro le contingenze politiche e le tensioni religiose del periodo, purtroppo, è impossibile da ricostruire poiché, come è risaputo, riguardo la propria storia essi hanno preferito non lasciar traccia; certo è che in quasi tutta i territori, questa modalità di contatto concessero loro, per circa un secolo, di vivere alla propria maniera, osservati con cautela dagli incuriositi sguardi delle popolazioni, nondimeno tutelati da lasciapassare, permessi di soggiorno e passaporti³.

Nella penisola iberica giunsero, verosimilmente, dal nord, poiché i primi documenti, alcune *cartas de seguro* risalenti al 1425, vennero rilasciate a nome del re Aragonese Alfonso V il Magnanimo nella città di Saragozza, dunque, non troppo distante dal confine francese⁴. Pare

¹ Gli studi di Paul Bataillard (1816-1894), furono un punto di riferimento per tutti gli autori successivi, compreso il rinomato volume di Francois de Vaux de Fautetier, *Mille ans d'histoire des Tsiganes*, Fayard, Parigi 1970. Si veda: P. Bataillard, *De l'apparition et de la dispersion des Bohémiens en Europe*, in "Bibliothèque de l'Ecole des Chartes" t. V, *Fragments sur l'histoire de France II*, Firmin Didot frères, Paris, 1844; *Nouvelles recherches sur l'apparition et la dispersion des Bohémiens en Europe*, in "Bibliothèque de l'Ecole des Chartes", t. I, *Fragments sur l'histoire de France II*, A. Franck, Paris, 1849; *Les derniers travaux relatifs aux Bohémiens dans l'Europe orientale*, in "Revue critique", 1870-1871, A. Franck, Paris, 1872.

² In alcuni documenti, sono gruppi di cinquanta, cento e alle volte, anche duecento persone, si veda ad esempio: AGS, RGS, 1480-IX, f. 152.

³ Riguardo i primi arrivi in Italia cfr. B. Geremek, *Uomini senza padrone. Poveri e marginali tra Medioevo e età moderna*, Einaudi, Torino, 1997; Zingari. Come e perché la loro comparsa in Europa innescò meccanismi di rifiuto e di esclusione destinati a sopravvivere nel tempo, in "Prometeo", V, n. 20, 1987, pp. 30- 43; per il resto d'Europa si veda F. de Vaux de Fautetier, *Mille anni*, op cit.

⁴ Una prima incursione potrebbe essere stata effettuata già nel 1415, Teresa de San Roman nel suo volume *La diferencia inquietante, Viejas y nuevas estrategias culturales de los gitanos*, Siglo XXI, Madrid, 1997, p. 7, ma anche in D. Capdevila y Orozco, *Errantes y expulsados: normativas jurídicas contra gitanos, judíos, y moriscos*, Francisco Baena, Cordoba

possibile, quindi, ricostruire la linea migratoria che dall'Impero Bizantino, terra di residenza degli zingari durante i secoli XIII e XIV, li aveva condotti sino ai Pirenei⁵. Lo scopo di queste prime carte, così come di tutte quelle concesse durante il Quattrocento, era quello di salvaguardare il tragitto delle carovane affinché raggiungessero incolumi i luoghi di devozione: in Italia procedevano verso Roma, si dice richiamati dal giubileo di Martino V del 1423⁶, mentre in Spagna le richieste appuntavano tutte a Santiago de Compostela⁷.

La maggior parte dei salvacondotti spagnoli, tutti del secolo XV, erano concessioni provenienti dai territori Valenciani e Catalani, appunto, le prime regioni che si trovarono ad attraversare entrando nella penisola iberica; dei ventinove permessi, fino ad ora ritrovati, venticinque portano la firma delle autorità aragonesi⁸. Alcuni erano indirizzati sempre al medesimo capogruppo che, assieme alla

1991, p.18, gli autori segnalano un documento ritrovato da Amada Lopez de Meneses nell'Archivo della Corona di Aragón, datato 26 novembre 1415, Perpignano, Real Chancilleria. Si tratta di una lettera rilasciata a Thomas, figlio del duca Bartholomei de Sauua, proveniente da «Indie majoris Ethiopie», naturalmente non vi sono certezze sul fatto che fosse realmente uno zingaro, tuttavia il documento rimane interessante e merita di essere ricordato. Cfr. anche: R. Pym, *The Gypsies of Early Modern Spain*, Palgrave Macmillan, New York, 2007, nota 10, p.168.

⁵ Alcuni studiosi ritengono possibile che alcuni gruppi di *gitanos* siano arrivati dal Marocco direttamente in Andalusia, vi sono effettivamente alcune testimonianze che attestano la presenza di zingari in Nord-Africa e sicuramente qualche famiglia trovò il modo di spostarsi in Spagna, tuttavia si ritiene che i gruppi più numerosi arrivarono attraversando i Pirenei. Cfr.: Caelius Ludovicus, (Rhodiginus) *Lectionum antiquarum libri XXX*, Basileae, 1542 (prima edizione del 1516). Traduz.: «maurisios denique cinganos appellari nunc, conienactio editorum est quod ab saraceni pulsi, per omnem sint Europen disiec» (Infine è supposizione degli eruditi che i Mauri siano ora chiamati cingani: scacciati dai Saraceni, si sarebbero sparpagliati in tutta Europa), si veda anche: Leone l'Africano, *Descrizione dell'Africa*, parte VII, *Nella quale si tratta del paese de' negri, e nella fine dell'Egitto; Nubia e suo regno*, Ramusio, 1550.

⁶ C. Bianca, *Martino V, papa*, DBI, vol. 71, 2008, *ad vocem*; si veda anche C. Bianca, *Martino V*, in *Enciclopedia dei papi*, t. II, pp. 631-634, Roma 2000, sulle suppliche a Martino V si veda: *Registri Vaticani delle suppliche a Martino V*, Città del Vaticano, 2002.

⁷ «Cum inclitus Thomas Comes in Egipto Parvo, presencium, ostensor per regna et dicionem nostram habeat necessario gressus suos dirigere versus suam patriam redeundo, dicimus et mandamus vobis et vnique vestrum expresse et de certa sciencia sub nostre ire et indignacionis incurso pena que decem milium florum, quatenus predictum inclitum Thomas Comitem in Egipto Parvo cum et quandum contingerit transire, morari et stare, in terris dominatione nostre una cum eius omnibus equitaturis, famulis, familiis, auro, argento, peciis jocalibus, maletis, bedadiis ceterisque omnibus eius et suorum rebus et bonis que secum defferant regna et terras nostras, portusque et passus predictas exire et ad propria redire libere permitatis sine quacumque molestacione seu cuiuscumque pedagii pasagii aut cuiuslibet alterius juris nostri impositionis petitione», 8 maggio 1425, si veda: A. Martinez Diher, *La condición social y jurídica de los gitanos en la legislación histórica española. (A partir de la Pragmática de los Reyes Católicos de 1499)*, Tesi di Dottorato, Università di Granada, 2007, pp. 53-55 e p.55 nota 79: Traduzione notarile di Pedro Caballero, notaio pubblico del sovrano, Archivo Histórico Provincial Huesca, *Protocolos de Sancho de Arto*, Jaca, 1435, ff. 41r. 42v. Si veda anche: L. Vázquez de Parga, J.M. Lacarra, J. Uría Rúa, *Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela*, Vol. III, Pamplona 1993, cit. doc. n. 8, p. 20-22; A. Lopez de Meneses, *La inmigración gitana a España en siglo XV*, in *Martinez Ferrando, Miscelánea de estudio dedicados a su memoria*, 1968, pp. 239-263; I. S León-Borja, *Consideraciones sobre las cartas de seguro húngaras e hispanas a favor de los egipcianos*, in "La España Medieval", XXVIII, 2005, p. 215.

⁸ Cfr. A. Lopez de Meneses, *Noves dades sobre la immigració gitana a espanya al segle XV*, in "Estudis d'història medieval", vol. IV, Institut d'estudis Catalans, Barcelona, 1971. Un elenco pressoché completo, realizzato integrando i dati riportati dalla studiosa spagnola con quelli raccolti personalmente, include i seguenti salvacondotti: Juan de Egipto menor, 14 gennaio 1425, Zaragoza. Conde Tomas de Egipto menor, 8 maggio 1425, Zaragoza; 23 maggio 1460, Barcelona; 9 giugno 1477, Barcelona. Duque Andrea de Egipto menor: 9 giugno 1477, Barcelona. Conde Pedro de Egipto menor: 9 giugno 1477, Barcelona. Conde Martin de Egipto menor: 9 giugno 1477, Barcelona; 4 aprile 1460, Daroca, 21 aprile 1460, Castillo de la Plana; 24 settembre 1471, Lleida; 29 ottobre 1472, Valencia; 24 maggio 1484, Castillo de Empúries; marzo 1491, Sevilla. Conde Jacobo de Egipto menor: 4 marzo 1460, Daroca; 23 marzo 1460, Tarazona; 23 maggio 1460, Igualada; 31 gennaio 1471, Saragozza; 23 settembre 1480, Medina del Campo; 24 gennaio 1486, Barcelona; marzo 1491, Siviglia. Paolo de Egipto menor: 28 giugno 1470, Saragozza. Conde Miguel de Egipto menor: 30 maggio 1472, Saragozza. Conde Juan de Egipto menor: 28 febbraio 1474, Saragozza, 4 settembre 1475, Burgos, 16 settembre 1476, Logronyo. Conde Jácome de Egipto la menor: marzo 1491, Sevilla. Conde Luis de Egipto menor: 29 maggio 1484, Castillo de Empúries; 24 gennaio 1486, Barcelona; marzo 1491, Sevilla. Conde Felipe de Egipto menor: 29 maggio 1484

propria numerosa famiglia, durante il proprio tragitto domandava nuove facilitazioni per gli spostamenti. Ne sono esempio i lasciapassare registrati a nome del *conde Jacobo de Egipto la menor*, che passò per Daroca e Tarazona nel 1460, si spostò poi verso Barcellona per fare ritorno, solo nel 1471, a Saragozza. Ottenne dai sovrani Cattolici il 23 settembre del 1480, a Medina del Campo⁹, un diploma ufficiale che gli concedeva di visitare la tomba dell'apostolo Santiago. Dalle registrazioni successive, tuttavia, si deduce che non prese affatto la via del santuario, lo si ritrova, infatti, qualche anno dopo nel 1486, nuovamente a Barcellona ed infine nel 1491 a Siviglia¹⁰, dove si perdono poi le tracce, probabilmente perché tutto il gruppo familiare si stabilì nel sud dell'Andalusia.

Le cronache del *Condestable don Miguel Lucas de Iranzo* (1453-1473)¹¹, offrono una rilevante testimonianza del percorso migratorio nella Penisola compiuto dal *conde Jacobo*, oltreché una viva descrizione della sua compagnia quando, all'inizio del 1470, gli *egiptii* si trovarono a passare da Andújar, cittadina poco a nord-ovest di Jaén¹²:

«un caullero que se llamaua el conde Jacobo de la Pequeña Egibto, con su muger la condesa, que llamauan doña Loysa, e con fasta cinquenta personas, onbres e mugeres e niños, que traya en su conpañía. [...] diçían e mostrauan por ciertas Letras, façiendo penitençia por mandado de nuestro Muy Santo Padre porque sus antecesores decían que avían fallaçido en la creençia de nuestra Santa Fe por miedo e temor del Gran Turco, de quien avían seydo conquistados e sojuzgados [...]. Su Alteza enviaua a mandar a todos los grandes

Castillo de Empúries; 24 gennaio 1486, Barcelona; marzo 1491, Sevilla.

⁹ «Sepades que por el conde don Jacobo de Egipto la Menor nos es fecha rrelaçion por su petiçion diziendo quel e algunos suyos que con el van en su conpanya asy de pie como de a cauallo, omes e mugeres e criaturas han de yr en rromeria por la via del bienaventurado señor Santiago a conplir çierta promesa que tienen fecha e han de pasar por algunas desas çibdades, e villas e logares destos dichos nuestros reynos e señorios, para lo qual nos supiclabo e pidio por merçed le mandasemos dar nuestra carta de seguro para vosotros las dichas justicias en la dicha rason para que pudiesen andar seguramente por cada vna de las dichas çibdades e villas e lugares por la qual vos mandamos a todos e a cada vno de vos que cada e quando el dicho conde don Jacobo e los que con el van en su conpanya se acaesieren por cada vna de susodichas çibdades e villas e lugares e por qualquier dellas les acojades en ellas e en cada vna dellas beninamente» AGS, RGS, 1480-IX, f. 152.

¹⁰ AGS, RGS, 1491-III, f. 61.

¹¹ Quinto connestabile di Castiglia sotto il governo di Enrico IV, don Miguel-Lucas de Iranzo venne assassinato nel 1473 probabilmente da una fazione nobiliare che lamentava una politica eccessivamente clemente nei confronti di giudei, riguardo la sua vita e la sua cronaca si vedano: J.J. Martín Romero, *El Condestable Miguel Lucas en su Crónica*, in "Revista de Filología Española", XCI, n.1, 2011, pp.129-158; C. Soriano del Castillo, *El exilio voluntario de un Condestable de Castilla, Miguel Lucas de Iranzo*, 1616, in "Anuario de la SELGYC", Madrid, SELGYC, 1990, pp. 71-76; L. Clare y M. Garcia, *La guerre entre factions où clientelas dans la Crónica de Miguel Lucas de Iranzo. Frontières Andalouses. La vie a Jaén entre 1460 et 1471 d'après Los Hechos de Miguel Lucas de Iranzo*, in "Ibérica", Nouvelle série, VI, 1966, pp. 135-150; J. J. Martín Romero, *Miguel Lucas ante Enrique IV. Desobediencia y lealtad en los Hechos de Miguel Lucas de Iranzo*, in "Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo", LXXXVI, 2010, pp. 47-81; C. Eisman Lasaga, *Un manuscrito excepcional con los hechos del Condestable Miguel Lucas en la Biblioteca del Instituto de Estudios Giennenses*, in "Boletín del Instituto de Estudios Giennenses", CLXX, 1998, pp. 7-21.

¹² Il primo contatto del Connestabile con i *gitanos* avvenne nel 1462, quando i conti Tomás y Martín arrivarono alla città di Jaén, si potrebbe anche pensare che Tomás fosse il medesimo *gitano* che nel 1425 aveva ottenuto il salvacondotto da Alfonso V d'Aragona. «llegaron a la dicha çidad de Jahen dos condes de la Pequeña Egipto, que se llamaban el uní don Tomas e el otro don Martin, con fasta cient personas de hombres e mugeres e niños, ses naturales e vasallos. Los cuales avian seydo conquistadores e destructores del Gran Turco [...] e quinze o veynte dias que estuvieron con el, continuamente les mando dar todas las cosas que ovieren menester, a ellos e a toda su gente, de pan e de vino, e aves, e pescados, e frutas, e paja, e cevada, abundantemente» *Hechos del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo (Crónica del Siglo XV)*. Edizione di Juan de Mata Carriazo, Espasa Calpe SA., Madrid, 1940, pp. 97-98.

e súbditos e naturales destos sus Reynos que oviesen recomendado al dicho conde Jacobo, e le ficiesen toda onor e buen acogimiento, como por ser gente estrangera y andar como pelegrinos en aquella manera, el dicho señor Condestable les mandó resçebir y aposentar en la dicha çiudad¹³».

Alle porte di Andujar si era, dunque, presentato un cavaliere, il conte Jacobo del Piccolo Egitto, assieme alla moglie Loysa (Eloisa, Luisa), anch'essa contessa, con al seguito una compagnia di almeno cinquanta persone tra uomini, donne e bambini. Esibivano un lasciapassare firmato dal pontefice che li invitava ad intraprendere un viaggio penitenziale per espiare gli errori dei propri avi, i quali, per non cadere prigionieri degli ottomani che stavano conquistando l'Impero Bizantino, avevano apparentemente rinnegato la fede cristiana, peccando di apostasia. Anche il re di Spagna, dunque, mandava raccomandazione perché si facessero buona accoglienza e tutti gli onori a questi volenterosi pellegrini. Naturalmente, nella Spagna dei Re Cattolici, i rifugiati del Turco dovevano essere sentiti come molto vicini alla causa cristiana e tutelarli era un dovere oltre che un volontario accorgimento perché non facessero ritorno dai musulmani come spie o peggio si alleassero con quelli ancora presenti nella penisola iberica.

Richiamati verosimilmente dalla fastosa accoglienza ricevuta¹⁴, cinque giorni dopo si presentò dal Connestabile un altro gruppo di zingari guidato dal *duque Paulo de la Pequeña Egipto*, il quale esibì non solo il permesso del sovrano spagnolo, bensì anche una lettera di protezione concessa del re di Francia, per i cui territori, evidentemente, la carovana aveva viaggiato qualche anno prima. In virtù del suo superiore rango nobiliare, questi venne trattato con ancora maggiore riguardo «segúnd a la dignidad de su título duçial requería¹⁵».

Le tracce della migrazione all'interno della penisola iberica che questi primi lasciapassare consentono di seguire lasciano supporre un precoce insediamento zingaro nella zona andalusa,

¹³ *Hechos del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo*, pp. 416-417. Si veda anche I. S., León-Borja *Consideraciones sobre las cartas de seguro húngaras e hispanas a favor de los egipcianos*, in "La España Medieval", XXVIII, 2005, pp. 215-216.

¹⁴ Riguardo le pompose e cortesi accoglienze del *Condestable* vi è una testimonianza più dettagliata, nella descrizione dell'accoglienza riservata, nel 1462, ai primi zingari che egli ebbe modo di incontrare: «E muchos días los dichos condes comieron con él e con la señora condes su muger; e al tiempo que se quisieron partir, mandoles dar de su cámara muchas sedas e paños, de que vistieren, e dueña copia de enriques para su camino. E salió con ellos quanto media lengua fuera de la dicha çiudad de Jahén, por manera que los dichos condes partieron dél muy contentos y pagados, loándose e maravillados mucho de su grant libertad e franqueza» *Hechos del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo*, pp. 97-98. Riguardo l'accoglienza ai *gitanos* del 1470: «al dicho conde Jacobo [...] hiciesen toda onor e buen acogimiento [...] haciendo comer al dicho conde e a la condesa su muger todos los días que en la dicha ciudad estuvieron con él y con la señora su muger, y mandando dar a todos los otros todas las cosas qua avían menester», *Ibid.*, pp. 416-417.

¹⁵ «Y dende a quinze días, poco más, llegó a la çiudad de Andújar otro cavallero que se llamaua el duque Paulo de la Pequeña Egipto, con cierta compañía de hombres y mugeres. El qual así mismo traya cartas del Rey a nuestro señor e letras del Rey de Francia, y de otros duques y grandes señores, de cómo andaua por el mundo en pelegrinaçion, haciendo penitencia. Al qual el dicho señor Condestable hizo mucha onrra, según a la dignidad de su título duçial requería. E al tiempo que se ovo partir, lemandò dar su letra e ayudalle para su viaje y camino; usando de aquella libertad que nunca a ninguno negò» AGS, RGS, 1480-IX, 152. Secondo M. Martínez Martínez, *Los gitanos en el sureste peninsular de los siglos XV y XVI*, Boletín del Instituto de Estudios Almerienses, n. 14, 1995, pp. 91-101, il duca *Paulo* potrebbe essersi spostato poi nella regione di Murcia dove il consiglio cittadino gli accordò mille *maravedis* per sostenere il viaggio.

un'ipotesi che, come si vedrà, le testimonianze documentarie dei due secoli successivi sembrano confermare. Alcune fonti, poi, paiono indicare che i *gitanos* parteciparono al fianco dell'esercito cristiano, come ausiliari, alla riconquista di Granada nel 1492, ottenendo poi in cambio la possibilità di stabilirsi nel quartiere di San Idelfonso, svuotato dai suoi abitanti mori¹⁶. Tuttavia, secondo Aguirre Felipe, ancora prima la loro sedentarizzazione era già iniziata in altre zone dell'Andalusia, soprattutto tra Siviglia e Cadice¹⁷. Fu, infatti, proprio a Siviglia, che nel 1491 vennero firmati gli ultimi salvacondotti rilasciati ad alcuni conti del Piccolo Egitto, di cui si è potuto seguire l'itinerario iberico, *in primis* il già citato Jacobo, ma anche i conti Felipe e Luís, i quali probabilmente lo accompagnavano, seguendolo a poca distanza, alla guida di gruppi minori¹⁸.

Anche nella città sul Guadalquivir, lontana dalla rotta più logica e diretta per raggiungere Santiago, l'obbligo di portare a termine la «rromeria», il pellegrinaggio di penitenza ed espiazione, fu utilizzato per ottenere accoglienza e tutela. Nel 1491, l'*asistente* di Siviglia, infatti, comunicava ai sovrani Cattolici che, poiché i *gitanos* si erano presentati con una lettera di protezione nella quale dichiaravano di essere stati inviati in penitenza dal Santo Padre, ancora una volta si era obbligati ad autorizzare e tutelare lo spostamento della carovana verso Santiago. Questo salvacondotto, l'ultimo che venne autorizzato, era indirizzato al conte Jacobo probabilmente il medesimo zingaro che, qualche anno prima, era passato da Andujar:

«don Jacomo Conde de Egipto la Menor me fizo rrelaçion que nuestro Muy Santo Padre mando ahel e a çierta gente, onbres e mugeres de su naçion que trahe en su compaña [...] les mando visitar la Casa e Yglesia del Aventurado Apostol Señor Santiago [...] otorgo çiertas yndulgençias e perdones a las personas que les ayudasen con sus limosnas segun que todo dis que mas largamente se contiene en çiertas Bulas Apostolicas que sobre ello Su Santidad les dio e conçedio¹⁹».

A sostegno del suo racconto, quindi, il conte *egiptio* esibiva addirittura una bolla papale che avrebbe assicurato indulgenza e perdono a chiunque li avesse aiutati con delle elemosine o facilitando i loro spostamenti. Come già aveva rilevato l'umanista Giovanni Aventino nel 1515, documenti simili, di solito brevi rilasciati dai pontefici Martino V ed Eugenio IV oppure diplomi imperiali di

¹⁶ A. Carmona Molina, *Romì, Granada Sacro-Monte*, 1880-1980, Granada, 1982, p. 12.

¹⁷ J. Aguirre Felipe, *Historia de las itinerancias gitanas. De la India a Andalucía*, in "Editorial: Fernando el Católico", IV, 2006, p. 435.

¹⁸ I. Szaszdi León-Borja, *Consideraciones sobre las cartas* op. cit., p. 217.

¹⁹ AGS, RGS, 1491-III, f. 61. La storia del conte *Jacobo* non si conclude così, qualche anno dopo, nel 1499, trascorsi pochi mesi dalla pubblicazione della Prammatica di Medina del Campo, cercava sostegno presso il sovrano per evitare il bando perpetuo dal regno. Nella relazione raccontava che lui e la sua famiglia erano stati oggetto di truffa operata dal *Corregidor* de Tordesillas con l'aiuto di una donna di Torrelobatón (si tratta di zone adiacenti a Valladolid, forse, infine, si erano realmente diretti verso Santiago), domandava, dunque, giustizia al sovrano. A giugno del 1499 il *Consejo Real* a nome dei sovrani Cattolici emanava una *Real Provision*, indirizzata al *Corregidor* perché facesse la relazione necessaria per la definitiva sentenza contro i *gitanos* che erano accusati di furto. AGS, RGS, 1499-VI, f. 67.

Sigismondo del Lussemburgo e Ladislao V o, ancora, speciali lettere sottoscritti dai principi ungheresi Bathory, furono esibiti sovente dai gruppi zingari al loro primo arrivo nelle diverse città europee²⁰. È ragionevole, però, supporre che l'autenticità di questa documentazione fosse più che dubbia, infatti, il recente studio realizzato in Francia su una bolla di Martino V a favore degli zingari, l'unica ad essere stata conservata nei fondi archivistici, sembra confermare che si tratti di una contraffazione, una copia che, per quanto abile, non può certo farsi risalire alla cancelleria apostolica, anche se in merito le opinioni di storici e antropologi sono discordanti²¹. Nondimeno, durante il secolo XV, le autorità europee, probabilmente non disponendo di mezzi adeguati, non dovettero sospettare inganni e, praticamente in tutti i casi, considerarono le credenziali presentati degli zingari come veritiere dando loro la possibilità di viaggiare e soggiornare nei loro territori.

Presentandosi come viaggiatori penitenti riuscirono, con astuzia e discernimento, ad inserirsi in speciali categorie tutelate dalla legge quale quelle dei pellegrini e dei mendicanti. In Castiglia, come in altri regni, una specifica regolamentazione proteggeva *romeros y pelegrinos* e prescriveva a chi li avesse incontrati l'accoglienza cristiana. Tra le norme fissate dalle *Recopilaciones de las Leyes del corregidor* Alonso Díaz de Montalvo, chiamate comunemente *Ordenamiento de Montalvo*, poi recepite regolarmente dalle successive raccolte di legge, ve ne era una, ad esempio, che stabiliva:

«Que los romeros y peregrinos sean seguros. Todos los romeros que anduvieren en nuestros reynos, mayormente los que fueren y vinieren en romería a Santiago, sean seguros; y les damos y otorgamos nuestro privilegio de seguridad, para que vayan y vengán y estén ellos y sus compañías [...] que ninguno sea osado de los hacer fuerza ni mal, ni otro daño²²».

In una prima fase gli zingari riuscirono, quindi, a viaggiare in tutto il territorio della penisola iberica, compreso il Portogallo, tra il beneplacito dei potenti e la curiosità della popolazione. Tuttavia, ben presto, la loro evidente scarsa dedizione ai precetti della religione cattolica, i furti e le attività superstiziose di cui generalmente li si iniziò ad accusare, li condussero verso un generale discredito ed un notevole peggioramento della loro condizione.

²⁰ G. Aventino, *Annales Boiorum sive veteris Germaniae (1477-1534)*, libri VII, prima edizione Ed. Ludovici Regi, Basilea, 1515. (ma anche, ed. Ludovici Regi, Francoforte, 1627, ed. Ioannis Federici Bravini, Lipsia, 1710).

²¹ F. de Vaux de Fautetier, *Le pelegrinage romain des Tsiganes en 1422 et le lettres du Pape Martin V*, in "Etudes tsiganes", IV, 1965, pp. 13-23; M. Gurrado, *Sulle orme del duca Andrea: Una copia Loreense della presunta bolla papale del 1423*, in M. Aresu, L. Piasere (a cura di) *Italia Romani*, vol. V, CISU, Roma, 2008, pp. 31-39.

²² NR, *De los romeros, peregrinos y pobres*, t. I, título XII, ley I: *Que los romeros y peregrinos sean seguros*, título 9: *De los romeros y peregrinos*; si veda anche: *Compilación de leyes del Reino, Ordenamiento de Montalvo*, Hueste, 1484, p. 18 v. (edición facsímil de Ed. Lex Nova) Riguardo la relazione tra l'*Ordenamiento de Montalvo* e la *Nueva Recopilación* cfr.: M. J. M. e Izquierdo, *El Ordenamiento de Montalvo y la Nueva Recopilación*, in "Cuadernos de Historia del Derecho", VI, 1999, pp. 435-473.

2. La repressione: nuove legislazioni, nuove strategie di sopravvivenza (1499-1633)

Le autorità spagnole, alle fine del secolo XV, dovettero constatare che non si trattava di pellegrini di passaggio, bensì di una “nuova” minoranza che avrebbe dovuto essere contenuta e controllato come le altre presenti nel Regno. La legislazione che, a partire dal 1499, venne appositamente creata, recepiva proprio questa consapevolezza introducendo una categoria, quella di “nación gitana”, ben discernibile per usi e costumi, sebbene, come si è potuto constatare, il luogo di provenienza rimaneva sempre un’incognita²³. I motivi di tale peculiarità, di origine fondamentale etnica, durante i secoli successivi sfumarono rapidamente, per via della domestichezza con cui gli zingari agivano all’interno del Regno e per la mescolanza con altri gruppi emarginati, dando luogo ad una generale ridiscussione della specificità *gitana* e all’emersione di una nuova categoria di “secta gitana”, più ampia e dai contorni molto più vaghi.

Il dibattito riguardo quella che gli storici spagnoli hanno comunemente definito la legislazione *contra gitanos* si presenta come una questione da affrontare seguendo differenti linee di ricerca parallele²⁴. Non si può prescindere, naturalmente, dal considerare la mole documentaria: Gómez Alfaro ha calcolato circa 250 provvedimenti dal 1499 al 1783²⁵. Pur tralasciando, in questa sede, il secolo XVIII, è essenziale affermare che non si può fare affidamento ai fini di questa ricerca esclusivamente sul numero, seppur considerevole, di prammatiche reali, *cedule* e bandi. Il tenore di tale cospicua normativa era, di solito, il riflesso non solo dei dibattiti delle *Cortes*, ma anche dei memoriali di *letrados* ed *arbitristas*, e delle posizioni del composito gruppo di ufficiali, incaricati di analizzare la situazione della società spagnola e presentare relazioni al sovrano. Si deve, infine, considerare la politica nazionale ed internazionale in questi secoli di appassionata affermazione dell’identità, religiosa, etnica e “protonazionale”, alla quale il destino delle minoranze era intrinsecamente connesso, non solo quella zingara, bensì, soprattutto, quelle giudaica e morisca.

Proprio il primitivo riconoscimento dei gitani come minoranza e quindi come “nazione”, alla fine del secolo XV, aveva convinto i sovrani che vi fosse la necessità di leggi ad essi dedicate: se non fosse stata riconosciuta loro alcuna specifica identità, sarebbero rifluiti in più ampie categorie del diritto: vagabondi, ladri o banditi, incorrendo in pene già in vigore per tali reati.

Il riconoscimento dell’esistenza di una “nación gitana” è stato un dato quasi del tutto trascurato dagli studiosi che vi si sono interessati, i quali sovente hanno preferito centrare l’attenzione sulle politiche discriminatorie e volte all’esclusione subite dalle popolazioni zingare. Al contrario, fu

²³ «Al dicho don Jacomo e a los de su compañía, onbres y mugeres de su nación que con el fueren» AGS, RGS, 1491-III, f. 61.

²⁴ La legislazione riguardante gli zingari è stata oggetto di studio sia di storici che di storici del diritto spagnoli, tra più importanti ricordiamo: D. Ortiz, A. Gómez Alfaro, M. H. Sánchez-Ortega, A. Martínez Diher, M. Martínez Martínez, I. Szaszdi León-Borja, cfr. opere in bibliografia.

²⁵ A. Gómez Alfaro, *Legislación Histórica Española dedicada a los gitanos*, Junta de Andalucía, Sevilla, 2009, p. 9.

proprio l'iniziale atteggiamento di accettazione e riconoscimento degli "egipti" come popolo che condusse ad una regolamentazione.

A partire da una riflessione riguardo il senso politico di tali provvedimenti e ricorrendo comunque a una periodizzazione di comodo, si è scelto di suddividere la normativa riguardante gli zingari in quattro grandi intervalli: il primo, dal 1425 al 1499, di cui si è appena discusso, può essere considerato il periodo dell'accoglienza, il secondo, dal 1500 al 1598, Carlo V e Filippo II, oteranno per una politica tendente al controllo ed alla repressione, tuttavia, avvennero dei primi tentativi di regolamentazione. Il terzo momento, quello dell'espulsione, dal 1598 al 1633, durante il regno di Filippo III vede accendersi il dibattito degli studiosi dell'epoca riguardo le possibili soluzioni da adottare a proposito dei *gitanos*; l'ultimo periodo, invece, dal 1633 al 1699, può essere considerato, come si vedrà, il tempo dell'assimilazione²⁶.

Durante il primo periodo, furono emanate circa una settantina di disposizioni aventi valore di legge per il regno di Castiglia, sotto la cui giurisdizione si trovavano anche il regno di Navarra e le provincie basche di Álava, Vizcaya e Guipúzcoa²⁷. Meritevole di una propria specifica ricerca è la corona d'Aragona che, possedendo una costituzione autonoma, applicava, come è risaputo, norme differenti nei propri territori; tuttavia, qualche imprescindibile comparazione ed alcune sanzioni saranno ugualmente prese in considerazione.

Il primo, fondamentale, provvedimento riguardante i *gitanos* in Spagna fu quello emanato dai Re Cattolici nel 1499; generalmente ricordato come *pragmatica de Medina del Campo* è stato oggetto di una singolare controversia tra specialisti riguardo la sua esatta datazione e il suo più generale carattere²⁸.

La copia manoscritta che si è potuto consultare, conservata presso l'Archivo General de Simancas, è datata Madrid 4 marzo 1499²⁹. Si tratta della minuta che, evidentemente a pochi giorni dall'approvazione della norma, fu inviata alle autorità della città di Granada perché venisse bandita per le strade³⁰. Dall'esemplare non è possibile chiarire se si tratti di una *pragmatica* oppure, come

²⁶ Le costituzioni sinodali, facenti parte del diritto ecclesiastico e concernenti particolarmente la questione del diritto di asilo all'interno dei beni di proprietà della chiesa, sono oggetto di una sezione a parte, si veda: *infra*, Parte Seconda, cap. IV.

²⁷ Il numero è approssimativo poiché è pressochè impossibile effettuare un conteggio adeguato per via delle disposizioni talvolta conservate solo per gli archivi locali, altre volte si tratta di ripetizioni o di promulgali locali in seguito ad una legge reale.

²⁸ AGS, RGS, 1499 III, f. 35; NR, lib. VIII, tit. XI, ley XII; NSR, lib. XII, tit. XVI, ley I.

²⁹ Tale decreto, nelle successive ricompilazioni, fu oggetto di diversi errori di trascrizione: innanzitutto sia nella *Nueva (1567)* che nella *Novísima recopilación de las leyes (1805)* vengono omessi il mese e il giorno, inoltre, a parere di numerosi studiosi, non venne redatta a Medina del Campo, bensì a Ocaña, dove la corte itinerante risiedeva in quel periodo (Sulla corte in itinere si veda: A. Rumeo de Armas, *Itinerarios de los Reyes Católicos (1474-1516)*, CSIC, Madrid, 1974, p. 252). In alcune copie vi è persino una lampante inesattezza, poiché è datata *mil-quiniento-noventaynueve*, ad esempio nel *Libro en que están copiladas algunas bulas de nuestro mui sancto padre e concedidas a favor de la jurisdicción real de sus Altezas a todas las pragmáticas que están fechas para la buena gobernación de reino*, Alcalá de Henares, 1528, f. XCII-V.

³⁰ AGS, RGS, 1499-III, f. 35. Altre copie sono rintracciabili nei seguenti volumi: F. Gil Ayuso, *Textos y disposiciones*

sostenuto di recente dallo storico del diritto István Szaszdi León-Borja, di una *real provisión*, ovvero una disposizione redatta da un *consejo* (in questo caso la *Camara de Castilla*) e, in un secondo momento, resa esecutiva dalla sottoscrizione dei sovrani. Rivolgendosi direttamente agli zingari, il testo dettava:

«Sabed que a nos es hecha relación que vosotros andáis de lugar en lugar muchos tiempos e años ha sin tener oficios ni otra manera de vivir alguna de que os mantengáis: salvo pidiendo limosnas, y hurtando, y trafagando, y engañando, y haciéndoos hechiceros y adivinos, y haciendo otras cosas no debidas ni honestas: siendo como sois los mas de vos personas dispuestas para trabajar, o servir a otros que os mantengan y den lo que habéis menester, o para aprender oficios y usar dellos; de lo cual Dios nuestro Señor es servido y muchos de nuestros súbditos reciben de ello agravio y mal exemplo: y son damficados de vosotros³¹».

Ormai a diversi decenni dalla loro prima apparizione, i sovrani ritenevano di aver ricevuto informazioni certe riguardo le attività illegali praticate degli zingari, il loro sopravvivere ramingo grazie ad elemosine e furti, e la comune pratica di magia e divinazione con grande aggravio dei sudditi del regno. Come numerose norme tentavano in quegli anni di precisare, la riscossione di elemosine, da parte delle autorità, era ritenuta prerogativa esclusiva di talune categorie deboli quali anziani, storpi o gente inabile al lavoro; i *gitanos*, al contrario, pur essendo *personas dispuestas para trabajar*, vi si sottraevano rientrando in quell'ampio margine di poltroni che, non dedicandosi a un mestiere, erano un peso e un pericolo per la comunità, soprattutto per il facile coinvolgimento di questi soggetti in attività criminose.

Relazioni concernenti questo genere di problematiche erano spesso inviate ai sovrani da parte dei deputati delle *Cortes*, di altre autorità o di singoli individui che si sentivano in dovere di segnalare una situazione di evidente disagio, proponendo anche immaginose soluzioni che, sovente, non venivano poi assecondate. È parere di alcuni che l'adozione della *pragmatica de Medina del Campo* maturò come risposta alle sollecitazioni ricevuta dalla *Mesta* per implementare una legislazione che proteggesse gli allevatori transumanti che si imbattevano in gruppi di *gitanos* nei luoghi meno popolati e venivano da questi assaliti e derubati³². Martinez Diher ha, infatti, provato come le richieste di una politica di adeguata polizia in questo senso furono in questo periodo numerose, ma vennero rigettate poiché generalmente della questione avrebbero dovuto occuparsene le amministrazioni

legales de los reinos de Castilla impresos en los siglos XVI y XVII, Madrid, 1935, Ap. XV, così come in J. Ramírez *Libro de las Bulas y Pragmáticas de los Reyes Católicos*, riedito dall'Instituto de España, Tomo I, Madrid, 1973, pp. 170 v. - 171 v.

³¹ AGS, RGS, 1499-III, f. 35.

³² J. Klein, *La mesta. Estudio de la Historia Economica espanola, 1273-1836*, in "Revista de Occidente", C. Munoz (ed.), III, 1985, Madrid, p. 70.

cittadine³³. Nonostante le lamentele della *Mesta* e i suggerimenti per un decreto di pronta espulsione, il provvedimento alla fine adottato prescriveva per gli zingari il controllo e la sedentarizzazione:

«vosotros y cada uno de vos viváis por oficios conocidos de que mejor os supieredes aprovechar: estando de estrada en los lugares donde acordades de assentar, o tomades vivienda de señores a quien sirvays: que vos den lo que hubiere des menester: y no andéis mas juntos vagando por estos nuestros reinos como ahora lo hacéis³⁴».

Quel che si esigeva dai *gitanos* era soprattutto che vivessero praticando oneste professioni, magari al servizio di qualche signore, senza vagabondare per il regno in gruppi numerosi, molestando pastori e contadini lungo le strade. Nella prammatica non vi si ritrovava alcun riferimento alla rinuncia dei propri costumi, si richiedeva esclusivamente l'insediamento in un luogo fisso e di cessare le eventuali attività illecite. A tale scopo venivano loro ritirati tutti i salvacondotti precedentemente concessi, «lo cual mandamos que se haga e cumpla así, sin embargo de cualquier nuestra carta de seguro que de nos tengays, la cual e los cuales desde luego revocamos». Le pene previste per chi fosse stato trovato, passati sessanta giorni dall'emanazione della legge, a condurre ancora tale stile di vita errabondo erano, certo, severe, ma accordavano comunque un discreto margine per rimediare e rientrare in una condizione di legalità, senza incorrere immediatamente nella sanzione più estrema. Tale fondamentale tempo di “tolleranza”, come si potrà constatare quando si analizzeranno le legislazioni milanesi, non sarebbe stata comune a tutti territori del sistema imperiale spagnolo:

«o dentro de otros *sesenta* días después primeros siguientes: salgáis de nuestros reinos: y no volváis a ellos en manera alguna: so pena que si en ellos fueredes hallados, o tomados sin oficios, o sin señores, o juntos, pasados los dichos días: que a cada uno de vos: cien açotes por la primera vez e le destierren perpetuamente destes nuestros reinos y por la segunda vez que vos corten las orejas y esteys sesenta días en la cadena: y tornéis a ser desterrados como dicho es: y por la tercera vez seáis cautivos de los que os tomaren, por toda vuestra vida³⁵».

Tre erano, pertanto, i presupposti per rientrare all'interno della categoria sanzionata e va sottolineato che nessuno di questi implicava la semplice constatazione di appartenere alla *nación gitana*. *In primis*, erano colpiti coloro che non avessero avuto un lavoro stabile e riconosciuto; in secondo luogo, per essere verificabile, tale attività avrebbe dovuto avvenire al servizio di un nobile o di un grande signore senza la cui certificazione si incorreva, appunto, nelle pene previste dalla legge.

³³ A. Martínez Diher, *Tesis*, op. cit., pp. 100-101. Si consultino a tal proposito: ACC, XXVIII, pp. 396 e seguenti.

³⁴ AGS, RGS, 1499-III, f. 35.

³⁵ *Ibid.*

Infine, la terza condizione precludeva gli spostamenti in carovana, dunque, il nomadismo. Trascorsi i sessanta giorni dalla promulgazione, al primo richiamo ad ogni *gitano* catturato sarebbe stato castigato con cento frustate e imposto il bando dal regno, colto per la seconda volta in flagrante avrebbero subito una pena detentiva e il taglio delle orecchie, castigo classico per chi si rifiutava di ascoltare ed anche utile marchio al fine di un riconoscimento immediato, infine, catturato per la terza volta, sarebbe stato condannato alla “catena perpetua”.

L’inosseranza doveva, quindi, essere non solo reiterata, ma anche più volte accertata prima che si arrivasse ad una definitiva soluzione di prigionia, inoltre erano numerose le alternative, suggerite dalla stessa legge, che concedevano la possibilità di rimanere nei territori spagnoli senza incorrere in sanzioni. Bisogna, perciò, iniziare a riconoscere ai *gitanos* un ruolo attivo nel loro stesso destino di esclusione, sebbene agli inizi, forse, non del tutto consapevole. Pare, infatti, che proprio in questa fase, la scelta imposta dal sovrano tra sedentarietà e vagabondaggio e, dunque, tra inclusione ed esclusione, comportò, in maniera non ancora del tutto evidente, ma comunque decisiva, una fondamentale spaccatura all’interno della comunità gitana tra coloro che sarebbero stati fedeli ai costumi ancestrali e alla vita itinerante e chi, invece, si sarebbe rassegnato a fissare una dimora più o meno stabile e ad avere un lavoro sedentario, integrandosi fino a far evaporare le originali specificità.

L’introduzione di questo sostanziale discriminante, che poi avrebbe attraversato l’intera storia europea degli zingari, fu dunque conseguenza primaria di una legislazione che ancora rifuggiva la condanna su base “etnica”, ma si limitava a sanzionare soltanto i comportamenti illegali più vistosi. Pur carica di conseguenze, non sembra che la *pragmatica de Medina del Campo* riuscì a raggiungere il proprio obiettivo immediato, giacché anche gli sforzi di sedentarizzazione degli zingari, come ha notato Gómez Alfaro, si trovarono il più delle volte a esser frustrati tanto dalla precarietà del mercato del lavoro, che limitava la capacità degli individui di conseguire un impiego stabile, quanto dalle pressoché insormontabili difficoltà di integrazione all’interno della società castigliana, percorsa in molteplici direzioni e con forza, da un sentimento di diffidenza e ostilità nei confronti dell’altro³⁶.

L’intervento dei re Cattolici, in ogni caso, offrì un quadro normativo stabile, destinato a perdurare per parecchi anni. Naturalmente, ed è sintomo significativo dei problemi della sua concreta applicazione, ebbe bisogno più volte di essere ribadito e proclamato. Già nel settembre del 1499, in effetti, la *Real Chancillería de Valladolid* si apprestò a ribadire il decreto, indirizzandolo questa

³⁶ Nel regno di Valenza, ai *gitanos* venne proibito di accamparsi nelle zone limitrofe ai *moriscos* per timore che potessero nascere indesiderate coalizioni. «de qual bandeig sien exceptats aquells que de un any contínuo a esta part estaran auehinats dins lo regne y tindran casa o altres bens sitis, puix no sien en llochs de moriscos», *Fvrs, Capitols e actes de cort [...] en les Corts generals per aquell celebrades als regnicols de la ciutat y regne de valencia, en la villa de Monçó, en lo any MDLXXXV*, Valencia, 1588, f. 14r. S. García Martínez, *Otra minoría marginada: los gitanos en Valencia bajo los Austrias*, in *Primer Congreso de Historia del País Valenciano*, Vol. III, Universitat de València, València 1976, p. 255. Cfr. anche A. Gómez Alfaro, *Legislacion...*, p.80.

volta non solo a «egicianos», ma anche a «grecianos»³⁷. Tale distinzione, a parere di alcuni autori, conferma che le ondate migratorie degli zingari fossero in realtà due, la seconda delle quali, composta da gruppi che avevano risieduto più a lungo nell'impero bizantino e, per questo, avevano preso a chiamarsi *griegos*. Questo termine, che nei documenti spagnoli sembra essere utilizzato come sinonimo per indicare i *gitanos*, non si ritrova a Milano, mentre è talvolta presente nella documentazione napoletana, dove in effetti gli arrivi degli zingari, ma anche di albanesi e greci da quel territorio non cessarono per tutto il secolo XVI, è probabile, dunque che le coste spagnole ed italiane fossero divenute meta di questa seconda espansione via mare dal Peloponneso³⁸.

Intanto, però, nel 1525 fu avanzata dai *procuradores* nelle *Cortes de Castilla* una petizione con la quale si domandava che non venissero più accordate *cedule* contenenti lasciapassare o permessi di residenza, poiché gli zingari che le detenevano non solo rubavano nei campi, ma spesso erano anche colpevoli di numerosi omicidi, poiché aggredivano senza remore i contadini che tentavano di difendersi. Il sovrano si vide, pertanto, costretto a chiarire di non aver mai concesso alcuna *cedula* né *provisión*, quelle che venivano esibite dovevano, dunque, essere state contraffatte dagli stessi zingari, che, esattamente come era accaduto al loro arrivo, mostravano una certa domestichezza con la falsificazione di documenti ufficiali per poter circolare indisturbati nei territori spagnoli. Le petizioni riguardanti il divieto di concessione delle licenze, provenienti da tutte le parti del regno, così come le denunce di documentazione fasulla, sarebbero emerse come una costante per tutto il XVI secolo del dibattito intorno alla presenza *gitana*³⁹.

Nel 1528, l'imperatore, sensibile alla riformulazione del problema della mendicizia sorta in ambienti umanistici, si mostrò disponibile a rispondere alle sollecitazioni che provenivano dalle *Cortes* per intervenire anche in tema di regolamentazione di *vagos*, *romeros* y *peregrinos*. La nuova legge contro il vagabondaggio emanata nel 1528, approvata a seguito di una petizione dei rappresentanti della città di Madrid, riprendeva il dispositivo della *pragmatica de Medina del Campo* contro i *gitanos* estendendolo ad ogni classe di vagabondi: questi, se trovati a vagabondare una prima volta sarebbero stati condotti in carcere ed esiliati per un anno, alla seconda occasione, come per gli zingari, il bando sarebbe stato perpetuo⁴⁰. Sarebbe stato Filippo II, qualche decennio dopo, ad

³⁷ AGS, RGS, 1499-III, f. 198.

³⁸ Si ritrova il termine *griegos* anche in Sicilia e Sardegna, a conferma dell'avvenuta mobilità degli zingari via mare, a questo riguardo cfr.: Aresu, Novi Cavarria, Galasso, opere in bibliografia.

³⁹ 4 agosto 1525: «Aprobación de la petición 58 hecha por las Cortes de Castilla celebradas en la ciudad de Toledo, revalidando la vigencia de la ley de 1499 [...] No anden por el reino so la penas en ella contenidas no embargante cualesquier cédulas y facultades de V.M. que para ello tengan de aquí adelante no se den tales cédulas», NR, lib. VIII, tit. XI, ley XII; NSR, lib. XII, tit. XVII, ley I; BNM, *Quaderno de las cortes que en Toledo [...]*, impresor Alonso de Melgar, Burgos 1525. Anche il 22 dicembre 1534, verrà richiesto nuovamente di non concedere *cedule* ai *gitanos* «suplicamos a V.M. sea servido de mandar guardar la pragmática de los egipto: porque ahora andan por el reino y que no se le den cédulas, ni dispensaciones, y las dadas se revoquen», NR, lib. VIII, tit. XI, ley XII, NSR, lib. XII, tit. XVI, ley I, BNM, *Quaderno de las cortes que su Majestad de la Emperatriz y Reyna nuestra señora tuvo en la ciudad de Segovia [...]*, Madrid, 1534.

⁴⁰ NSR, lib. XII, tit. 31, ley III «De los vagos».

inasprire le pene ed a specificare definitivamente chi avrebbe dovuto considerarsi vagabondo, dedicando, come si vedrà, a questo problema una intera prammatica nel 1566.

Lo stesso “cammino di Santiago”, che non poteva per ovvie motivazioni essere proibito, aveva bisogno di una regolamentazione. In questa direzione, quindi, si muove la nuova legge prescrivendo che «puedan ir a la iglesia y romería y tornar a sus tierras libremente, pidiendo limosna por su camino derecho, no andando vagamundos a pedir por otras partes». Per evitare divagazioni, come quelle che si è visto effettuare delle prime carovane di “pellegrini” zingari, non si mancava di specificare cosa si intendesse per “camino derecho”, ovvero quei luoghi o rifugi che si trovavano a massimo quattro leghe di distanza dal percorso previsto per il pellegrinaggio. Lo stesso tragitto avrebbe dovuto, in via teorica, esser sorvegliato giacché, ad ogni frontiera interna, il pellegrino avrebbe dovuto esser interrogato sui suoi averi sulla sua direzione e informato dal corretto tragitto da seguire⁴¹.

Soltanto nel maggio 1539, tuttavia, nei confronti degli zingari si produceva una prima sensibile evoluzione nel quadro punitivo, quando una nuova prammatica emanata a Toledo da Carlo V ordinò che:

«por los muchos daños e inconvenientes que dichos egipcianos, o de Egipto, y aun con ellos otros muchos naturales de estos nuestros reinos y de otras naciones que han tomado su lengua y hábito y manera de vivir, no anden por las ciudades, villas y lugares de ellos, vagando, y hurtando, y diciendo que son adivinos⁴²».

La norma, dunque, introduceva, accanto agli «egipcianos», intesi come comunità definita per tradizioni e provenienza, coloro che si professavano tali, avendone adottato i costumi, il gergo ma soprattutto il *modus vivendi* erratico, fatto di espedienti e piccoli furti. Si tratta di una distinzione, qui segnalata per la prima volta, che sarebbe stata destinata a porsi alla base dell'intera legislazione zingara. Con crescente forza e chiarezza, infatti, il termine di *gitano* non identificava più uno specifico gruppo “etnico”, bensì la scelta di uno stile di vita. Coloro che avessero accettato di sedentarizzarsi, dunque, pur essendo originariamente zingari iniziarono, per alcuni versi, a cessare di far parte di quella minoranza, non rientrando più in una apposita categoria. Proprio questa possibilità di scelta rappresentava, forse, la principale peculiarità dell'atteggiamento castigliano nei confronti degli *gitanos*. Risiedeva proprio in questa possibilità di scegliere in quale gruppo collocarsi, un'opportunità, per quanto difficoltosa, che in altri territori, come il Ducato di Milano, non sarebbe stata concessa in alcun modo, se non a prezzo di un faticosissimo e spesso vano processo di

⁴¹ NSR, lib. I, tit. XXX, ley VI «De romeros y peregrinos».

⁴² NR, lib. XII, tit. XVI, ley XIII «En que se alteran las penas de la ley pasada contra los egipcianos»; NSR lib. XII, tit. XVI, ley II, «Pena de los egipcianos que no cumplieren lo mandado en la ley precedente».

occultamento delle proprie origini⁴³.

La modifica delle pene operata da Carlo V tentava di porre rimedio a diverse questioni con una unica, forte, azione legislativa, la cui riuscita era affidata all'inedito rigore delle pene previste. Si prescriveva, infatti, che:

«de tres arriba de ellos juntos sin officios o vivir con señores, mandamos a las nuestras justicias los prendan y presos los que fueren de edad de veinte anos hasta cincuenta, los lleven y envíen a las nuestras galeras para que sirvan en ellas por termino de seis años al remo como otro que andan en ellas, y pasado el termino de los dichos seis años mandamos a los capitanes de las galeras y encárganosles las conciencias para que luego en cumpliendo el dicho termino de lo seis años lo dejen libremente ir a sus tierras⁴⁴».

L'invio alla galera, per un periodo di sei anni, di tutti coloro di età compresa tra i venti e i cinquant'anni, senza dubbio rappresentava una importante novità. Il sovrano desiderava in questo modo mandare nuove braccia ai banchi delle galere della propria flotta, soprattutto in quella fase di sensibile ampliamento dovuta all'impegno sul fronte mediterraneo contro turchi e barbareschi.

Il provvedimento lasciava, però, irrisolte due significative questioni: in primo luogo, anche gli zingari che avessero servito per il tempo della loro pena come galeotti, una volta scontata, si trovavano di nuovo consegnati alla marginalità ed esposti a nuove condanne. Il secondo aspetto, da non sottovalutare, riguardava il trattamento delle femmine gitane che, essendo inutili al remo, erano inevitabilmente sottratte al castigo e continuavano nelle loro attività illecite, spesso con la giustificazione di dover assicurare il mantenimento della prole.

In maniera sempre crescente durante il XVI secolo, le petizioni e le provvisioni riguardanti i *gitanos* inviate al sovrano trasmettevano il turbamento delle autorità, esasperate dall'incapacità di cacciarli o anche solo di controllarli. Con un'azione pressante le *Cortes* del regno si rivolsero a Carlo V perché almeno si impedisse ad altri gruppi zingari di entrare o comunque di transitare da una regione all'altra del Regno, un privilegio che venne accordato, non si sa con quali esiti, soltanto nel 1542⁴⁵. Appena due anni dopo, in occasione di una nuova riunione delle *Cortes*, il deputato di Córdoba, Juan de Almazán indirizzava una relazione sulla presenza gitana in città; agli argomenti

⁴³ A. Gómez Alfaro, *Gitanos: la historia de un pueblo que no escribió su propia historia*, Instituto de Estudios Almerienses, Almería 2000, pp.1-10. B Leblon, *Los gitanos de Espana*, Gedisa editorial, Barcelona 2001.

⁴⁴ «y que la otras personas que fueren de menos de edad de los veinte anos y mayores de cincuenta, sean ejecutadas y se ejecuten las penas en las leyes y pragmáticas [...] ninguno pueda pretender ignorancia» NR, lib. XII, tit. XVI, ley XIII «En que se alteran las penas de la ley pasada contra los egipcianos»; NSR lib. XII, tit. XVI, ley II, «Pena de los egipcianos que no cumplieren lo mandado en la ley precedente».

⁴⁵ «Petición xviiiij. Otrosí suplicamos a vuestra Majestad mande que se guarde la pragmática que los gitanos no puedan andar ni entrar en estos reinos y que no se les de licencia para ello, y que si les diere que sea obedecida e no cumplida, y la dicha ley sea ejecutada. A vos respondemos, que mandamos que se den las provisiones necesarias para ello». BNM, *Capitulo nuevamente concedidos por la S.C.C.M. del Emperador Reynuestro señor en las cortes que tuvo y celebrò en la ciudad de Toledo en el ano pasado MD y xxxix[...]*, Impreso por Francisco del Canto, Medina del Campo, 1542.

che miravano a dimostrare come «en la dicha ciudad están aposentados muchos gitanos», ricevette una risposta tanto vaga quanto inefficace «que los egipcianos no estén en estos reinos sin tener oficios o vivir con señores⁴⁶». Nel 1547, toccava al *corregidor* de León denunciare il mercato di falsi lasciapassare siglati da pubblici ufficiali che i *gitanos* utilizzavano «para poder estar y andar en ellas muestran algunas provisiones y traslados signados de escribanos públicos y porque aquellas son falsas»⁴⁷. Anche qualche anno dopo, nel 1552, sempre le *Cortes de Castilla* tornano a ribadire che «de aquí adelante sea servido que no se den semejantes licencias⁴⁸».

La responsabilità di tale situazione di insicurezza veniva fatta risalire a coloro cui competeva la corretta messa in pratica delle leggi, soprattutto nei territori di confine e meno popolati, dunque, ad *alcaldes* e *corregidor* locali. Difatti, Filippo II, ancora luogotenente di suo padre, inviato a Monzón di fronte alla *Cortes de Aragona* dichiarava, riferendosi all'illegitima entrata degli zingari nei regni iberici, che «por negligencia de los ordinarios el dicho fuero no ha sido efectuado⁴⁹». Le zone di confine, come l'Aragona, ma soprattutto la Navarra, furono quelle maggiormente colpite da questa condizione di costante insicurezza; proprio le *Cortes de Navarra* nel 1549 constatavano l'incredibile capacità di depravazione degli zingari, la cui vita senza regole induceva anche altri a praticarla: «so color de gitanos se juntan muchos vagamundos con ello [...] hacen muchas baraterías y engañan a las gentes...y los que reciben daño no pueden haber enmienda de ellos». Essendo venuti a conoscenza che negli altri regni «lo tienen por ley e pragmática desterrados», si richiedeva al sovrano che anche nella Navarra non possano né entrare, né passare, né rimanere in qualunque modo, irrigidendo così la legge valida per la Castiglia:

«siendo catorce anos arriba, o de sesenta abajo, y andando dos arriba, y no de otra manera, so pena de doscientas libras aplicaderas, la mitad para el acusador, y otra mitad para nuestro fisco. Y en lo lugares donde no hubiere jurisdicción criminal así bien mandamos a los alcaldes o sus lugartenientes, y si alcaldes no hubiere, los jurados, que prendan a los dichos gitanos....y presos los traigáis, o enviéis a buen recaudo a nuestras cárceles reales, con las informaciones de cualesquiera delitos, si lo hubieren hecho⁵⁰».

⁴⁶ AMC, sezione 1, serie 14, doc. 1. Cfr. anche: A. Gómez Alfaro, *Legislación histórica...*, pp. 41-42.

⁴⁷ AML, J. A. Martín Fuentes e C. Álvarez Álvarez, *Catalogo de documentos*, Ayuntamiento de León, 1945, Cfr. Anche: A. Gómez Alfaro, *Legislación histórica...*, p. 45.

⁴⁸ BNE, *Capítulos y leyes descendidos en las cortes que por su mag. del Emperador nuestro señor mando tener y se tuvieron en la villa de Madrid del año de 1552 [...]*, Impreso por Sebastián Martín, Valladolid, 1561.

⁴⁹ «De exilio boemianorum. Philippus princeps, Montisoni, 1547. Por fuero están exiliados los bohemianos, del presente reino de Aragón, y por negligencia de los ordinarios el dicho fuero no ha sido efectuado [...] la justicia y le juez ordinario que no lo executare en su territorio requerido por qualeuier singular persona, pueda ser acusado como oficial delincuente en su oficio», BNE, *Fororum regni aragonum Liber IX*, «De fueros observancias y actos de Corte del Reino de Aragón», Impresa por Pedro Cabarte, Saragozza 1624, p. 345.

⁵⁰ BNE, *Novísima Recopilación de las leyes del Reino de Navarra hechas en sus Cortes generales desde el año de 1512 hasta el de 1716*, Pamplona 1735, lib. II, «De los delitos», tit. VI: «De los ladrones, vagamundos, gitanos y galeotes», ley I, Impresa por Joaquín de Elizondo, Pamplona 1735.

Con una richiesta tanto draconiana quanto votata al fallimento, nel tentativo di impedire anche ai soli nuclei familiari zingari, e tanto più alle carovane, di poter circolare sul territorio, i rappresentanti navarri richiedevano, dunque, che qualsiasi individuo maschio, tra i quattordici e i sessanta anni, che fosse stato trovato in compagnia di un altro della loro medesima genia, avrebbe dovuto esser rinchiuso. In questa sorta di “caccia all’uomo”, il cui rigore sembra tradire la sua stessa inattuabilità, avrebbero dovute essere coinvolte tutte le giurisdizioni, tanto reali quanto privilegiate, quasi a dimostrare come gli zingari potessero contare quasi sempre sulla connivenza di autorità e signori, al cui servizio, in una società rigidamente gerarchizzata quale quella castigliana, gli zingari sembrano dover esser legati.

A metà del secolo XVI, il regno di Castiglia appariva dotato, riguardo la piccola minoranza gitana, già di una normativa piuttosto puntuale, che i periodici interventi delle *Cortes*, avevano contribuito a irrigidire considerevolmente. Filippo II, sovrano dal 1556 al 1598, in questo campo si trovò in condizione di potersi limitare a precisare i contenuti e le implicazioni della legislazione già vigente, contemplando situazioni e risvolti prima trascurati. La prammatica firmata a Toledo nel 1560, iniziava, appunto, con una trascrizione delle due normative precedenti, quella del 1499 e quella del 1539, per poi introdurre alcune puntuali inserite allo scopo di colmare quelle lacune legali che, pure, avevano permesso ai piccoli gruppi di *gitanos* di evadere le leggi. Vi si confessava, infatti, che

«por evadirse de las penas en la la dicha pragmática contenidas [los gitanos] andan juntos de tres en tres y cuatro en cuatro, diciendo que andando de aquella manera no se comprendía contra ellos la dicha pragmática, ni la pena de los azotes y destierro se extendía contra las dichas gitanas».

Spostandosi in comitive di non più di tre o quattro persone e non più in grossi convogli, in base agli ordinamenti carolini vigenti, gli zingari non avrebbero potuto essere arrestati; tentavano, inoltre, di tutelare le proprie donne sostenendo che le pene delle frustate e del bando perpetuo non avevano ragione di essere loro applicati. L’apparente fondatezza di questo ricorso spinse il sovrano ad introdurre una clausola destinata esclusivamente alle *gitanas* o comunque, per evitare futuri fraintendimenti, a tutte quelle donne che si vestivano e vivevano come loro che lo fossero di nascita o meno:

«se guarde y ejecute aunque se hallan menos de tres de los dichos gitanos junto en compañía y asimismo se entienda y ejecute la pena de los azotes y destierro del reino en las mujeres gitanas que anduvieren en habito y traje de gitanas⁵¹».

⁵¹ BNE, *Capítulos y leyes descendidos en las cortes que su Magestad del Rey don Felipe nuestro señor tuvo y celebro en la ciudad de Toledo [...] y otra pragmática porque los gitanos no anden por estos reynos*, Impresos por Juan Ferrer, Toledo 1560; NR, lib. VIII, tit. XI, ley XIII, NSR, lib. XII, tit. XVI, ley II.

La norma, è evidente, mirava a restringere definitivamente ogni possibilità di condurre vita raminga, rifugiandosi nelle pieghe di una legge severa ma alquanto vaga. A dimostrazione di questo intento, i gitani si ritrovano elencati nel 1566 in una nuova prammatica emessa contra ogni classe di debosciati, «vagabundos, ladrones, blasfemos, rufianes, testigos falsos, inductores y bígamos», condannati al medesimo destino di «calderaros y extranjeros que por leyes y pragmáticas de estos reinos están mandados echar de el⁵²».

Ben tre *reales cédulas*, ordini esecutivi espediti dal sovrano per risolvere situazioni di giustizia, risalenti alla seconda metà del secolo XVI, lasciano intendere che forse un tentativo di abbandonare la penisola iberica davvero i *gitanos* lo misero in pratica, sebbene non prendendo la direzione che le autorità auspicavano, giacché vi si ordinava con sempre maggiore secchezza il rientro coatto degli zingari che si erano spostati illegalmente nelle colonie del nuovo mondo⁵³. Già il 15 luglio 1568 il re allarmato informava il viceré, il presidente e agli uditori della *Real Audiencia* di Lima che:

«A nos se han hecho relación que en esas provincias hay mucha cantidad de portugueses y gitanos que han pasado sin licencia nuestra por el reino de Portugal, y otras partes, y que como se ha visto por experiencia se sigue notable daño [...] y de inconvenientes para mucho efectos, demás de ser contra los que nos esta ordenando [...]. Mi voluntad es que esta naciones no pasen a esas partes, ni residan en ella por ninguna vía ni manera⁵⁴».

Nella loro immigrazione clandestina, gli zingari erano affiancati ai «portoghesi», di cui evidentemente si sottintendeva il marranesimo, facendoli rientrare in un'unica categoria di indesiderabili, la cui perversione era iscritta nel sangue stesso. Tale significativo affiancamento sembra appuntare, almeno per quanto riguarda il Nuovo Mondo, di cui si intendeva preservare la “purezza”, verso un decisivo slittamento della repressione antizingara verso termini di carattere più chiaramente etnico rispetto alla normativa precedente. Nei confronti di entrambi i gruppi, infatti Filippo II ordinava di:

«Averiguar los portugueses e los gitanos que hay en esas provincias y todos aquellos que hallaredes estar en ellas, y que han pasado sin licencia nuestra, lo echéis de esa tierra y lo enviéis luego a estos reinos en los primeros navío que a ellos vengán⁵⁵».

⁵² BNE, J. Villanueva, *La pragmática que su Magestad mande que se imprima. Sobre los vagamundos, ladrones, blasphemos, rufianos, testigos falsos, iducidores y casados dos vezes, y otra cosa*, legge del 3 maggio 1566, Impresa en casa de Juan de Villanueva, Alcalá de Henares, 1566.

⁵³ «Cédula firmada por Felipe II en Guadalupe, prohibiendo que los gitanos pasen a Indias», BNE, *Recopilación de las leyes de los reynos de Indias*, Tomo IV, legge del 1 febbraio 1570, impresa por Antonio Balbas, Madrid, 1756.

⁵⁴ BNE, A. García-Gallo, *Cedulario indiano*, legge del 15 luglio 1568, Cultura Ispanica, Madrid, 1945-46.

⁵⁵ *Ibid.*

Questi disegni di deportazione, come è ovvio, erano destinati a fracassare, tanto è vero che, nel febbraio 1581, una nuova *cedula* fornisce altri interessanti particolari su questa migrazione nelle Indie, rivolgendosi ai «gitanos y personas que usan su traje e su lengua, usando de sus tratos y desconcertata vivienda entre los indios, a los cuales por su simplicidad engañan con facilidad⁵⁶». La proibizione, indirizzata quindi anche a coloro che si abbigliavano come zingari o avevano adottato la loro lingua e il loro stile di vita scandaloso, sembrava tornare ad allinearsi maggiormente a quanto succedeva in madrepatria, dove gli zingari sembravano avviarsi all'interno di una categoria marginale in cui rientravano vagabondi, banditi e altri malviventi, ma non erano perseguitati esclusivamente per le loro origini, come per *conversos* e *moriscos*.

La Castiglia, malgrado la crescente durezza delle sue norme, continuava a essere un territorio, se non accogliente, quantomeno pieno di possibilità di sopravvivenza, sia per la conformazione montuosa del territorio, ricco di zone poco abitate, come per una certa tolleranza delle popolazioni e delle stesse autorità esecutive che, per corruzione, indolenza o semplice inefficienza vanificavano anche la legislazione più severa. Difatti, dal confine nord l'afflusso di gruppi che attraversavano i Pirenei diretti nei Paesi Baschi e in Navarra nel tentativo di entrare nelle regioni castigliane e quindi in Andalusia, di certo più accoglienti dell'Europa settentrionale, doveva essere davvero cospicuo. Di questo incremento della migrazione zingara, probabile ma di certo non misurabile, può fungere da valido indizio la crescita esponenziale dei provvedimenti presi a riguardo nelle regioni di frontiera, dalle *Juntas* di Álava e Guipuzcoa o dalle *Cortes de Navarra*.

Dal 1539 al 1619 se ne contano 16 per i Paesi Baschi e 14 per la Navarra, tutti concentrati soprattutto nella seconda metà del secolo XVI⁵⁷, mentre in Castiglia, nel medesimo arco di tempo,

⁵⁶ BNE, *Recopilación de las leyes de los reynos de Indias*, lib. VII, tit. IV, «De los vagabundos y gitanos», ley V, impresa por Antonio Balbas, Madrid, 1756, pp. 283-284.

⁵⁷ Le 14 leggi emanate in Navarra dal 1539 al 1619: 1) Tudela 1549, *Novísima Recopilación de las leyes del Reino de Navarra* op. cit., lib. IV, tit. VI, ley I; 2) Pamplona 1553, ivi, ley V «Que contra los vagamundos se ejecute la misma pena que contra gitanos por todos los alcaldes, aunque no tengan jurisdicción criminal» *Recopilación de los Síndicos* 1614, ley VI; 3) 27 agosto 1569 Pamplona, Ivi, ley II; 4) 22 dicembre 1572 Pamplona, ivi, ley III; 5) 7 aprile 1573 Pamplona, F. Idoate, *Los gitanos en Navarra*, in «Anales de la Institución Príncipe de Viana», n. 37, Pamplona, 1949, pp. 456-457, Archivo General de Navarra (AGN), *Procesos*, serie II, n. 8.218; 6) 20 settembre 1577 Logroño, *Libros des actas municipales de Logroño*, in J. M. Lopez de Toledo, *Nuestra ciudad en el siglo XVI: el ambiente social*, in «Berceo, Boletín del Instituto de Estudios Riojanos de la Excelentísima Disputación Provincial», XVIII/66, Logroño, 1963, pp. 29-45, cfr. A. Gómez Alfaro, *Legislación...*, p. 67; 7) 7 aprile 1578 Logroño, ivi; 8) 11 maggio 1580 *Cortes presididas de marqués de Almazán*, *Novísima Recopilación de las leyes del Reino de Navarra* op. cit., lib. IV, tit. VI, ley IV «Que se guarde la ley contra gitanos y los Alcaldes la executen en la pena de los azotes» BNE, *Quaderno de las leyes ordenanças, provisiones, y agravios reparados, hechos a suplicacion de los tres Estados de este Reyno de Navarra [...]*, ley XXLV, Impreso por Tomas Parralis, Pamplona 1583; 9) 19 ottobre 1580, Tudela, «Orden para la prisión de gitanos» AGN, *Procesos*, serie II, n. 8215, cfr.: F. Idoate, op. cit., pp. 457-458; 10) 1582 Tudela, *Novísima Recopilación de las leyes del Reino de Navarra* op. cit., lib. IV, tit. VI, ley VI «gitanos y vagamundos aunque anden solos, sean azotados por la primera vez» cfr.: BNE, *Quaderno de las leyes ordenanças, provisiones, y agravios reparados, hechos a suplicacion de los tres Estados de este Reyno de Navarra [...]*, ley LIII, Impreso por Tomas Parralis, Pamplona 1583, *Recopilación de los Síndicos* 1614, ley VII; 11) 10 novembre 1584, Pamplona «El Consejo Real ordena, que los que fueren condenados a pena de azotes por ladrones, sean señalados con una marca en la espalda», AGN, *Ordenanzas del consejo real*, p. 307 v., Pamplona, 1622, cfr.: F. Idoate, *Los gitanos en Navarra*, op. cit. p. 459; 12) 20 giugno 1590, «Orden de los alcaldes de

furono avanzate “soltanto” sei petizioni delle *Cortes*; verso i centri andalusi, invece, furono indirizzate soltanto tre copie di prammatiche perché vi fossero bandite⁵⁸.

Per coloro che ormai erano insediati più o meno stabilmente nei territori castigliani, durante il periodo filippino, si tentò di implementarne la sedentarizzazione mediante l'adozione di nuovi, più precisi, provvedimenti. Nel 1586, così, vi si limitò le attività commerciali, soprattutto durante i mercati e le fiere, imponendo un controllo affinché «ninguno de ello pueda vender cosa alguna así, en la ferias como fuera de ella si no fuere con testimonio de escribano publico por el cual conste de su vecindad, y de la parte y lugar donde vive asiento». Qualunque tipo di vendita andava, quindi, registrata presso uno scrivano pubblico che avrebbe appuntato anche l'origine e la zona di residenza del mercante *gitano* altrimenti, qualunque oggetto venduto sarebbe stato considerato come ottenuto tramite furto e si sarebbe incorso nella pena prevista⁵⁹. Nel 1595, invece, si tornò a proibire con risolutezza l'accattonaggio dei *gitanos* ai quali veniva vietato di abbandonare il proprio domicilio altrimenti sarebbero stati castigati come vagabondi.

Il Sovrano, con questi interventi, intendeva rispondere alle lamentele sulla giustizia locale, i cui ufficiali concedevano sovente licenze affinché gli zingari potessero commerciare in luoghi distinti da quelli dove dovevano essere obbligatoriamente «avecindados⁶⁰».

la Corte Mayor de Navarra [...]haga un informe de los excesos cometidos por los gitanos y los ponga en prisión», ACA, *Procesos*, n. 5.041, fol.44, cfr.: F. Idoate, op. cit. pp. 459-461; 13) 14 febbraio 1602 «Orden del Consejo Real para crue se cumplan las disposiciones dadas contra los vitanos y vagabundos en general, castigándolos a seis años de galeras, según lo ordenado en 1584» AGN, *Ordenanzas del consejo real*, p. 306, cfr.: F. Idoate, op. cit. pp. 461-462; 14) 1608 Pamplona, AGN, *Cuaderno de leyes año 1608*, p. 14 v., cfr.: F. Idoate, op. cit. pp. 462-463.

Le 16 leggi emanate nei Paesi Baschi dal 1539 al 1619: 1) 13 dicembre 1572 Alava, AGS, *Diversos*, leg. 58, 1572-1575; 2) 30 aprile 1577 Tolosa, Guipúzcoa, L.M. Diez de Salazar Fernandez e M.R. Ayerbe Iribar, *Juntas y disputacion de Guipúzcoa 1574-1577*, Edito da Guipúzcoa Juntas Generales, Disputacion Foral, 1990, p. 433; 3) 22 novembre 1578 Hernani, Guipúzcoa, ivi, 1578-80, p. 115; 4) 12 maggio 1579 Elgóibar, Guipúzcoa, ivi, p. 192; 5) 22 aprile 1580 Rentería, Guipúzcoa, ivi, pp. 371-372; 6) 16 novembre 1580 Guetaria, Guipúzcoa, ivi, p. 447; 7) 13 aprile 1581 Cestona, Guipúzcoa, ivi, 1581-1583, pp. 33 e 51; 8) 16 novembre 1581 Segura, Guipúzcoa, ivi, p. 117; 9) 23 novembre 1581 Vitoria, Juntas Generales de Alava, BNE, *Actas de las Juntas Generales de Alava*, t. VII 1575-1582, Juntas generale de Alava, Vitoria, 1994, p. 426; 10) 2 maggio 1582 Azpeitia, Guipúzcoa, ivi, p. 184; 11) 15 novembre 1582 Zarauz, Guipúzcoa, ivi, p. 247; 12) 17 novembre 1583 Azcoitia, Guipúzcoa, ivi, pp. 470-471; 13) maggio 1604 Tolosa, Guipúzcoa, BNM, P. de Gorosabel, *Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa*, Biblioteca de la Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1967, pp. 270-271; 14) 1 marzo 1605 Vizcaya, F. de Sagarminaga, *El gobierno y régimen foral de señorío de Vizcaya desde el reinado de Felipe II hasta la mayor edad de Isabel II*, Tipografía católica de José de Astuy, Bilbao 1892, cfr.: A. Gómez Alfaro, *Legislación*, op. cit., p. 93; 15) 18 agosto 1616 Alava, Vitoria, BNM, *Actas de las Juntas Generales de Alava*, t. XII, 1612-1619, Juntas Generale de Alava, Vitoria 1994- 2002, p. 262; 16) 1617 Cestona, Guipúzcoa, P. de Gorosabel, op. cit., p.271.

⁵⁸ 28 aprile 1544, Cordoba, «La pragmática de 1539 es recordada espacialmente a las autoridades de Córdoba, a petición de Juan de Almazán, en nombre de la ciudad», AMC, *Sección I*, serie XIV, doc.1, cfr. A. Gómez Alfaro, *Legislación...*, pp.41-42; 8 ottobre 1547, Ecija, «El emperador remite a Ecija la pragmática de 28 maggio 1539», Archivo Municipal de Ecija, legajo 21 doc. 6, cfr. A. Gómez Alfaro, *Legislación*, op. cit., pp. 45-46.

15 aprile 1595, AMC, *Sección I*, serie XIV, doc. 2, cfr. A. Gómez Alfaro, *Legislación* op. cit., pp. 87-88; 7 luglio 1601, Lorca, Archivo Municipal de Lorca, *Acta capitulares ano 1601*, cfr. A. Gómez Alfaro, *Legislación* op. cit., p. 88.

⁵⁹ *Cortes de Castilla, capitulo de corregidores* n. 51, 9 giugno 1586 «Que se ejecute lo de gitanos vagabundos, y que no vendan cosa alguna sin testimonio» in BNM, *Capitulos generales de las cortes del año de ochenta y seis*, Impreso por Pedro Madrigal, Madrid 1590; NR, lib. VIII, tit. XI, ley XIV, «Que los gitanos vivan de estancia con oficios, y cuando, y como pueden vender cualquier cosa»; NSR, lib. XII, tit. XVI, ley III, «Cumplimiento de las anteriores leyes y pragmáticas: y prohibición a los gitanos de vender sin las formalidades que se expresan»

⁶⁰ AMC, *Sección I*, serie XIV, doc. 2, 15 aprile 1595, cfr.: A. Gómez Alfaro, *Legislación*, op. cit., pp. 87-88.

3. Il dibattito intorno all'espulsione: “*nación gitana*” o “*secta de gitanismo*”? (1600 ca. - 1650 ca.)

Gli anni di regno di Filippo III (1598-1621) ed il primo decennio di Filippo IV rappresentano non solo una svolta nella storia della legislazione rivolta agli zingari, ma funsero da stabile fondamento per tutti i provvedimenti successivi ed influenzeranno definitivamente la storia di questo popolo in Spagna. Proprio in questo periodo venne dibattuta dai memoriali di *letrados* e arbitristi, la complessa decisione riguardo l'assimilazione definitiva dei *gitanos* che ne avrebbe, dunque, definito lo status giuridico per i due secoli successivi⁶¹.

Come ricordato, gli influssi erasmiani in Spagna avevano aperto il dibattito cinquecentesco concernente la povertà e gli scritti di Vives avevano poi definitivamente accostato l'immagine del mendicante, per definizione nomade, a quella di pericoloso elemento destabilizzante per la società⁶². Ciò condusse, quindi, gradualmente ad una distinzione tra il vero povero, colui che realmente era inabile al lavoro, ed il falso povero, categoria in cui rifluirono i *gitanos*, che, come specificato dalle leggi, erano *personas dispuestas para trabajar*, dunque, tra le altre attività illegali, sottraevano le elemosine a chi realmente ne aveva diritto, compiendo, di fatto, un furto. Il mendicante gitano si avviava a divenire, pertanto, ladro ed il pellegrino degenerava, meramente, in vagabondo e, poco dopo, anche in assaltatore di strada. Al fine di controllare tali forme di accattonaggio e mobilità incontrollata e immotivata, come si è detto, la legislazione castigliana introdusse normativamente l'obbligatorietà del lavoro, punì sempre più severamente il vagabondaggio e propose controlli maggiormente rigidi ai pellegrini che potevano spostarsi solo lungo determinate strade ed obbligati a registrarsi ad ogni frontiera. Come ebbe a sottolineare Geremek⁶³, per il suo rifiuto ad accettare legami sociali riconosciuti, il povero, nelle società di Antico Regime, rappresentava tutto quello che il potere politico temeva, ovvero era l'emblema di ciò che non si poteva controllare, che sfuggiva dalle maglie della legge e quindi metteva in luce tutte le falle e le debolezze del potere monarchico.

I celebri *Discursos del amparo de los legítimos pobres*, del dottor Cristobal Pérez de Herrera, medico di galera e specialista in problematiche riguardanti l'assistenza pubblica, editi proprio tra il 1595 ed il 1598, anno dell'incoronazione di Filippo III, furono il primo testo in cui l'associazione tra

⁶¹ L'articolo di riferimento riguardo questo argomento è senza dubbio: N. Guasti, «*Acabar la empresa comenzada*», il dibattito sull'espulsione dei gitani nell'arbitrismo castigliano del primo Seicento, in F. Gambin (a cura di) *Mori, giudei e zingari nei paesi del mediterraneo occidentale*, Volume II: secoli XVII-XIX, SEID, Firenze, 2010, pp.139-160.

⁶² J.L. Vives, *L'aiuto ai poveri. De subventione pauperum*, Serra Editore, Pisa-Roma, 2008.

⁶³ B. Geremek, *Uomini senza padrone: poveri e marginali tra Medioevo e Età Moderna*, Einaudi, Torino 1992, riguardo gli studi di Geremek sul pauperismo cfr. anche: *Il Pauperismo nell'età preindustriale (secoli XIV-XVIII)*, in *Storia d'Italia V, 1. I Documenti*, Einaudi, Torino, 1973; *La stirpe di Caino: l'immagine dei vagabondi e dei poveri nelle letterature europee dal XV al XVII secolo*, il Saggiatore, Milano, 1988; *La pietà e la forca. Storia della miseria e della carità in Europa*, Laterza, Bari, 1995.

gitano e finto povero venne ufficialmente stabilita e stigmatizzata⁶⁴. Tale scritto non apportava, invero, grandi novità al dibattito ed era senza dubbio suggestionato da opere di autori precedenti, come il *De subventione pauperum* di Vives del 1525 o il *Tratado de remedio de pobres* di Miguel de Giginta del 1579; quest'ultimo, infatti, proponeva una mendicizia controllata attraverso Case della Misericordia, argomento ripreso anche da Pérez de Herrera che, però, sosteneva anche la necessità di introdurre un sistema nazionale di case di lavoro, *albergues*, nelle quali forzatamente impiegare gli oziosi.

Erano state proprio le *Cortes* del 1595 a richiedere, ancora a Filippo II, la pubblicazione del primo dei dieci discorsi di Herrera nella medesima occasione in cui venne emanata una legge che prevedeva il divieto di abbandonare la propria residenza. Appariva, dunque, chiara la volontà dei legislatori non solo di affrontare con un intervento normativo la spinosa questione, bensì di accompagnare la legge con una solida argomentazione. Herrera, infatti, elencava le categorie dei falsi poveri, tra i quali includeva i finti storpi che cantavano nelle strade, i falsi pellegrini e, naturalmente, i *gitanos*, e riteneva che la crisi della Castiglia fosse da ricollegare proprio all'indicibile numero di vagabondi che piagavano le strade, il cui incremento era legato alla crescente natalità di *gitanos* e *moriscos* rispetto ai cittadini spagnoli che, invece, impegnati nelle guerre, si riproducevano con maggiore difficoltà. Sentenziava, infatti: «moriscos y gitanos, porque estos van creciendo y multiplicándose mucho, y nosotros disminuyéndonos muy apriesa en guerras y religiones⁶⁵».

L'anno prima, il 19 marzo 1594, due deputati delle Cortes, don Geronimo de Salamanca e don Martín de Porras, avevano già proposto un progetto per una soluzione definitiva agli *excesos de los gitanos*. I due segnalavano in primo luogo i cattivi costumi gitani a proposito dei matrimoni, che avvenivano senza alcuna consacrazione e tra parenti «y el remedio que para esto parece se podría poner es que aparten los hombres de las mugeres [...] y que se le quitase el habito y el language de gitanos [...] porque de esta manera se casarían con labradores que viviesen en la orden y regla⁶⁶». Il tentativo di precisare un disegno di assoluta disgregazione della minoranza gitana portava i due deputati a proporre una misura ancora più crudele e definitiva: l'allontanamento dei bambini minori di dieci anni dai genitori e la loro rieducazione nelle case dei *niños de la doctrina* fino al compimento della maggiore età, quando i maschi sarebbero stati messi al servizio di qualche barone e le femmine sarebbero divenute servitrici. In nessun caso sarebbe stato permesso che gli zingari potessero sposarsi tra di loro, giacché lo scopo ultimo era che si perdesse memoria del nome gitano⁶⁷.

⁶⁴ J. Vilar, *La figura satirica del arbitrista en el siglo de oro*, Revista de Occidente, Madrid, 1973, p. 49.

⁶⁵ C. Perez de Herrera, *Discursos del amparo de los legimos pobres*, (ed.or.: Luis Sánchez, Madrid 1598), Clasicos Castellanos, Madrid, 1975, p. 177.

⁶⁶ ACC, t. XIII, p. 220.

⁶⁷ Ivi, p. 221 «Que las justizias tuviesen mucho cuidado de hazer trabajar á los hombres, y á las mugeres que sirvan ó trabajen. Que á todos se les quitasen los hijos ó hijas, y los de diez años abajo se pusiesen en la casa de los niños de la doctrina, donde los doctrinasen y enseñasen á ser cristianos, y de allí, teniendo mas edad, se pusiesen los varones á aprender oficios y las mugeres á servir. Que por ningún caso se les permitiese casar unos con otros, pues para este efecto

Allorquando, il 22 marzo 1594, si arrivò alla votazione nelle *Cortes* sull'approvazione della proposta, trattandosi di materia delicata e di un provvedimento grave, definitivo e costoso, emersero evidentemente voci perplesse e divergenti. Venne, dunque, concordato che altri due commissari indagassero e, dopo essersi confrontati con *personas de ciencia y conciencia*, proponessero all'assemblea una relazione dettagliata sulla forma di vita dei *gitanos*. Il differimento, alla fine, si risolse nell'aborto del provvedimento proposto dal Salamanca e dal Porras e momentaneamente nell'abbandono di tale politica distortamente integrazionista⁶⁸.

Il dibattito del 1594, tuttavia, marcò da parte delle istituzioni castigliane la definitiva presa di coscienza dell'esistenza di una minoranza gitana e di un problema ad essa collegato. Segnò, altresì, l'inizio di un fondamentale periodo di confronto tra uomini di scienza e legge a proposito delle misure per porvi rimedio, con la diffusione una serie di memoriali e scritti, i cui autori avanzavano le teorie più disparate riguardo le origini di questo bizzarro gruppo e offrivano un ampio ventaglio di suggerimenti alle autorità, ma anche al popolino, riguardo il modo più corretto e vantaggioso di agire e rapportarsi a tale popolazione. A trattare l'argomento furono soprattutto quelli che per primo, nel *Coloquio de los perros* del 1613, Cervantes definì ironicamente e dispregiativamente *arbitristas*, riferendosi ad una traduzione della parola latina *arbitrium* come "volontà regolata in ragione del proprio appetito", e dunque, sottolineandovi l'avidità, il giudizio fantasioso e poco riflettuto, spesso dannoso⁶⁹.

All'inizio del secolo XVII gli arbitristi costituivano una nuova categoria di specialisti: si dedicavano ad analizzare le ragioni della crisi che stava affrontando l'Impero Spagnolo ed era soliti proporre soluzioni e rimedi che andavano, come già acutamente argomentato da Jean Vilar, dal cinico espediente pratico al sogno appassionato di restaurazione della grandezza perduta. Gravemente

se han de apartar los hombres de las mugeres hasta que del todo se perdiese la memoria y nombre de gitanos, de manera que con graves penas se les prohibiese en todos estos reynos que ninguno se llamase gitano, y si otros remedios se hallasen mas eficazes, se usase dellos, pues el fin es que se consuma la memoria y trato de gente tan perniciosa á la república cristiana»

⁶⁸ ACC, t. XIII, p. 225. «Hauíéndose leído la proposición que hizieron los caualleros de Búrgos en diez y nueve deste mes cerca de lo de los gitanos, se votó sobre lo que en ello se liaría, y se acordó por mayor parte que vean la dicha proposición dos comisarios y traigan relación de la forma en que les pareciere se puede remediar este negocio, para que cesen tantos inconvenientes como al presente hay, comunicándolo con personas de ciencia y conciencia para que, hauéndolo visto, se ordene lo que mas convenga Y luego se votó sobre el nombramiento de los dos comisarios, y salieron nombrados por mayor parte Juan Vaca de Herrera y Hernando Arias de Saavedra»

⁶⁹ «Digo que en las cuatro camas que están al cabo de esta enfermería en la una estaba un alquimista, en la otra un poeta, en otra un matemático, y en la otra uno de los que lama arbitristas» M. de Cervantes, *Coloquio de los Perros*, 1613. Come sostiene Vilar la nascita dell'uso letterario della parola porta la firma di Cervantes, che ne inaugura l'uso satirico, deridendo gli arbitristi ad altre figure caricaturali tradizionali come il poeta, l'alchimista e il matematico. Ognuno di questi personaggi presenta se stesso, tuttavia molto significative sono le parole con le quali l'autore lascia che l'arbitrista stesso si auto-definisca: «Yo señores, soy arbitrista, y he dado a su Majestad en diferentes tiempos muchos y diferentes arbitrios, todos en provecho suyo, y sin daño del reino; y ahora tengo hecho un memorial, donde le suplico me señale persona con quien comunique un nuevo arbitrio que tengo, tal que ha de ser la total restauración de sus empeños; pero por lo que me ha sucedido con otros memoriales, entiendo que estén también me ha de pasar en el carnero. Mas porque Vuestras Mercedes no me tengan por mentecato, aunque mi arbitrio quede desde este punto publico» J. Vilar, op. cit., pp. 48-61. La parola arbitrio, tuttavia, era già conosciuta prima del *Coloquio de los Perros*, la si trova nelle discussioni delle Cortes de Castilla, in una petizione del 1588 al re Filippo II, ACC, t. XI, *Cortes de Madrid* 1588-1590, Ivi, pp. 36-39.

scherniti, odiati infine derisi dagli autori più rappresentativi della letteratura del *Siglo de Oro*, come Cervantes, Lope de Vega, Alarcón, Quevedo, la cattiva fama degli arbitristi fu, senza dubbio, connessa agli scritti riguardanti fiscalità e finanza, che attaccava la lentezza della giustizia e proponeva nuove e sgradite soluzioni di tassazione. Nel loro affanno di trovare soluzioni a tutti i problemi che affliggevano da società dell'epoca, tuttavia, gli *arbitristas* si occuparono anche di *gitanos*⁷⁰.

Sebbene l'arbitrismo sia un fenomeno letterario, oltre che politico, tipicamente seicentesco, le sue origini sono ravvisabili già alla fine del secolo XVI, in alcuni autori come Jerónimo Castillo de Bobadilla che, nella sua fortunata *Política para corregidores y señores de vasallos*, stampato per la prima volta nel 1597, tra le altre problematiche relative al governo delle città affrontava in maniera approfondita anche la questione del vagabondaggio. Nel secondo capitolo della sua opera, infatti, dedicava interamente un paragrafo, il XIII, alle strategie atte a controllare la delinquenza e la falsa mendicizia⁷¹: a suo parere, il *corregidor* doveva senza appello espellere dal territorio di propria competenza i «ladrones [...] del pan de los pobres⁷²», quindi, coloro che come i *gitanos* erano abili al lavoro, ma vivevano ciononostante di elemosine, sottraendole ai veri bisognosi. Chi poteva lavorare sarebbe stato forzatamente impiegato in opere pubbliche e i finti storpi sarebbe stati inviati alle galere, poiché il dovere religioso imponeva il lavoro così come la legge che giustamente, secondo il divino volere, lo regolamentava.

Bobadilla dedicava al caso degli *gitanos* tre paragrafi, nei quali manifestamente e dichiarava:

«según las leyes estos reynos, demás de aquellos sono vagamundos, y se castigan por tales, los gitanos, y los calderaros estrangeros, que por las leyes reales están mandados echar destos Reynos, y los pobres mendigantes fanos (como queda dicho) y los que toma por color, traer y tener algunas tendecuelas có cosas de comer, y andan por las calles vendiendo frutas, ruelas y otras cosas de poco valor que avariguando que lo traen

⁷⁰ Riguardo la disprezzata figura dell'arbitrista e la sua ironica e rappresentazione teatrale fondamentali sono: Lope de Vega, *La mocedad de Roldán*, in *Comedias*, 1623; attribuita sempre a Lope de Vega, *La paloma de Toledo*, in *Comedias extravagantes*, 1634; Castillo Solórzano, *Tiempo de regocijo*, Madrid, 1627; Tirso de Molina, *Próspera fortuna de don Alvaro de Luna*, 1616; Alarcón, *La crueldad por el honor*, tra 1622-1623. La più rigida critica arriva, però dalle opere di Francisco de Quevedo: «Que Judas fue arbitrista, y que el suyo fue arbitrio, ya se ve; pues sus palabras fueron -que se podía vender el unguento, y darse a los pobres- resta averiguar si el arbitrista es ladrón. No sólo es ladrón, sino robador. Por esto no se contentó el texto sagrado con llamarlo *Fur*, sino justamente *Latro*; *Fur erat, et latro*. -Era robador y ladrón-. Sólo el arbitrista hurta toda la república, y en ella uno por uno a todos. Tránsito es para traidor, arbitrista; y no hay traición sin arbitrio». F. de Quevedo, *La Política de Dios, gobierno de Christo*, Parte II, Capítulo VII, *De los acusadores, de las acusaciones y de los traidores*, Editorial Swan, Colección *Torre de la Botica*, Madrid 1986 (ed or 1626). E ancora: «Los principes pueden ser pobres; mas en tratado con arbitristas para dejar de ser pobres, dejan de ser principes», F. de Quevedo, *La hora de todos y la fortuna con seso*, Castalia, Madrid 2009, (ed. or 1628).

⁷¹ J. Castillo de Bobadilla, *Política para corregidores y señores de vasallos*, vol. 1, lib. II, cap. XIII: «Del cuidado y diligencia que debe tener el buen corregidor en limpiar su provingia de hombres de mal vivir, y como deve seguir los delinquentes», Imprenta Real, Madrid, 1649, p. 501 e ss.

⁷² *Ibid.*, p. 510.

por color siendo verdaderamente vagamundos, puedes ser castigados por tales⁷³».

Dunque, non solo agivano come vagabondi, al contrario, alcuni nomadi si fingevano *gitanos* per sfuggire alle leggi repressive, la cui applicazione era ampiamente disattesa dai *corregidores negligentes* del regno.

Negava, quindi, completamente l'esistenza di un popolo zingaro, poiché coloro che in Spagna si facevano chiamare *gitanos* altro non erano che malviventi dediti alla vita errabonda. La linea di pensiero dell'autore, il quale, come si è potuto constatare, riprendeva un'opinione in parte già emersa in precedenza con una secchezza e un'assertività del tutto inedite, fu destinata ad avere notevole influenza sia presso gli arbitristi che tornarono a intervenire sulla questione sia presso i *procuradores* delle *Cortes*, riunite ben tre volte tra il 1600 e il 1611. Si venne così a creare un fronte comune, latore di una concezione di "gitanità" prima minoritaria che non poteva non condizionare i successivi provvedimenti della Corona.

Il 12 aprile 1603, riprendendo i fili della discussione abbandonata durante la sessione del 1595, Don Luis de Guzmán e Don Gonzalo de Cáceres vennero incaricati dalle *Cortes* riunite a Valladolid di redigere una relazione sui *gitanos*. Il *memorandum* fu presentato qualche mese dopo, il 7 luglio, quando l'assemblea constatò che⁷⁴:

«no habiendo resultado el remedio que se esperaba de las leyes que se han promulgado, en que se prohíbe no vivan ni hablen como gitanos los que falsamente dicen serlo, como los que lo son, sin ninguna conveniencia al bien y utilidad pública, viviendo aun no sujetos a las leyes naturales, de donde nace cometer feisimos incestos, robos y latrocinios, siendo gente vagamunda y sin entero conocimiento de la ley cristiana».

L'inefficacia delle leggi promulgate antecedentemente era una costante che difficilmente non poteva essere ribadita, tuttavia l'aspetto maggiormente interessante della dichiarazione risiede nella prescrizione che «no vivan ni hablen como gitanos los que falsamente dicen serlo, como los que lo son». L'esistenza dei gitani come comunità non era negato, tuttavia, a questa si affiancava un secondo gruppo, composto da quelli che si fingevano tali. Su costoro, e sulla diffusione dello stile di vita zingaresco, si spostava tutto il rigore delle leggi: «porque demás de quitar este abuso de gitanos, muchos se valen del nombre para ejecutar sus malas inclinaciones». Vi era, pertanto, ad opinione dei

⁷³ Bobadilla aggiunge anche una interessante definizione di vagabondo: «vagamundos se llaman de muchas maneras: según lo dispuesto por derecho común: lo mas recibido a nuestro proposito es, ser vagamundo el que no tiene asistencia fija en una tierra, y sin tener hacienda, ni oficio, ni servir amo, ni trabajar anda ociosa, vagando, y sospechoso, y ocasionado para hurtar, o cometer otros delitos: y como razón Homero, y Ulpiano llamaron estos Errones, que quiere dezir poco menos que fugitivos». *Ibid.*, pp. 512-513

⁷⁴ Nel 1603 in altre due sessioni delle cortes vennero nominati i *gitanos*, il 15 febbraio ed il 5 maggio, nell'ambito però di altre questioni, si veda: ACC, t. XXI, pp.172 e 335. Le sessioni del 12 aprile e del 7 luglio invece si trovano rispettivamente alle pp. 294 e 479.

procuratori, una sola soluzione possibile per questi “falsi gitani”, ovvero che «salgan de esto reinos dentro de un breve tiempo⁷⁵».

Le *Cortes*, sebbene fossero sensibili alle sollecitazioni provenienti dal mondo degli arbitristi e, occasionalmente, ne promuovessero le speculazioni, erano maggiormente concentrate sulle questioni pratiche; più che sulla definizione di un’etnia gitana, lamentavano problemi concreti ai quali era necessario trovare immediate soluzioni, per questo motivo le rimostranze presentate durante le sessioni del 1607⁷⁶ e del 1609⁷⁷, si concentrarono sui tormenti che i contadini continuamente subivano dalle comitive di *gitanos* che si aggiravano per le campagne.

Il 12 agosto 1607, don Alonso de Ulloa, rappresentante di Segovia e Guadalajara, descrisse con dovizia di particolari le ruberie delle bestie da soma a danno di umili lavoratori, danneggiati doppiamente giacché al furto di proprietà si aggiungeva la successiva impossibilità di lavorare i campi⁷⁸. La gravità di queste rapine venne ribadita dallo stesso Ulloa ancora nel 1609, quando vi segnalò come conseguenza il traffico di bestiame rubato, «porque por ser gente que ni las crían ni compran traen a la ferias mucha cantidad de cabalgaduras mayores y menores hurtadas [...] y de esto resulta gran daño a los labradores por traer las labranzas quebradas⁷⁹». Ulloa, a differenza dei procuratori di qualche anno prima, più che concentrare le proprie attenzioni all’espulsione degli zingari proponeva, invece, soluzioni per i mali subiti dai poveri *campesinos*. *In primis*, era necessario un aumento dei controlli, quindi, che giudici si assicurassero che i *gitanos* tenessero residenza in un solo luogo e apprendessero una professione produttiva e legale, uno sforzo che doveva essere assecondato anche dalle autorità religiose dalle quali si attendeva un’adeguata opera di catechesi e la rigida sorveglianza riguardo la frequentazione dei sacramenti. In secondo luogo, come misura pratica immediatamente esecutiva, veniva avanzata la proposta del divieto di praticare il commercio dei cavalli, con la conseguenza che, nel caso ne fossero stati trovati in possesso, i capi sarebbero stati automaticamente considerati come ottenuti tramite furto e sequestrati.

La situazione era confusa, i memoriali proponevano soluzioni contraddittorie ad un problema i cui contorni certamente sfumavano nella questione riguardante la molto più numerosa minoranza morisca. Se la soluzione per i musulmani era l’espulsione perché per i *gitanos* considerati «tan mala gente que sin comparación exceden a los moriscos, porque en no ser cristianos les imitan y en los robos les ganan⁸⁰», avrebbe dovuto essere differente? Tale quesito doveva esserselo posto anche il

⁷⁵ ACC, t. XXI, p. 479

⁷⁶ ACC, t. XXIII, p.320

⁷⁷ ACC, t. XXV, pp. 68-69, ma anche *Ibid.*, *Cortes de Madrid*, 14 maggio 1609, venne chiesto a don Alonso de Ulloa e don Pedro de Vega di redigere l’ennesimo memoriale.

⁷⁸, ACC, t. XXIII, p. 320, 12 agosto 1607: «Cuán notorios son los delitos y hurtos que hacen los gitanos en estos reinos que ordinariamente resultan en gente pobre y siempre andan juntos cuatreros que les compran las cabalgaduras que hurtan a los labradores y otras personas que demás de perder su caudal, les imposibilita poder cultivar».

⁷⁹ ACC, t. XXVI, pp. 68-69, *Cortes de Madrid*, 13 febbraio 1609.

⁸⁰ ACC, t. XXVI, p. 163.

gran valido di Filippo III, il duque de Lerma, il quale, nel 1610, ancor prima di terminare l'espulsione dei discendenti dei mori di Spagna, il 2 agosto incaricava il Consiglio di Stato di prendere una decisione anche in merito all'espulsione dei *gitanos*, che avrebbe potuto accodarsi evitando spreco di risorse⁸¹.

Alle *Cortes* di Madrid, il 3 e 8 novembre 1610, i *procuradores* tornarono ad insistere per ottenere dal sovrano una decisione in merito, durante la sessione che si celebrò la vigilia di Natale, esasperati dall'indecisione della Corona proposero per la prima volta la pena capitale per i gitani che non avessero abbandonato il regno; nondimeno, l'integrazione rimaneva una possibilità per coloro che, abbandonando definitivamente i loro gergo e i tipici costumi appariscenti, si fossero finalmente rassegnati a vivere stabilmente del proprio lavoro senza recarsi a fiere o mercati⁸².

Malgrado le sollecitazioni, soltanto il 23 luglio 1611, il *Consejo de Estado* finalmente avanzò al re una soluzione definitiva: i *gitanos* sarebbero stati espulsi, ma solo dopo che gli ultimi *moriscos* avessero abbandonato la regione di Murcia⁸³. Filippo III, forse irritato dall'insistenza e dalla durezza delle soluzioni che non tenevano conto della crisi economica e della mancanza di manodopera che si andava creando nelle campagne a causa proprio della cacciata dei discendenti dei musulmani, rispose al Consiglio lo stesso 23 luglio domandando quanti zingari sarebbero coinvolti in questa espulsione e se non vi era davvero alcuna possibilità di riabilitarli nella società rendendoli membri utili⁸⁴. Per evitare di modificare la situazione dei *gitanos* in un momento già molto delicato, il sovrano, infine, accordò il 15 ottobre 1611 una prammatica con la quale, pur conservando sostanzialmente l'impianto di quelle emanate dai suoi predecessori, rimarcava che l'unica attività lavorativa consentita ai gitani sarebbe stata «la labranza y cultura de la tierra, y no otros»⁸⁵.

I rappresentanti delle città rimasero assai insoddisfatti per la soluzione data ad una questione che consideravano «mas digna de remedio». A più riprese, quindi, tornarono a insistere per ottenere misure più rigorose⁸⁶, fino a quando, nel 1619, non riuscirono ad ottenere l'emissione di una *cedula*

⁸¹ AGS, *Estado*, leg.228.

⁸² ACC, t. XXVI, p. 151, 163-164, 291-292

⁸³ AGS, *Estado*, leg. 4126, fol.1 e 3.

⁸⁴ *Ibid.*, fol.1.

⁸⁵ BNE, *Autos y acuerdos del Consejo, de que se halla memoria en los libros, desde el año 1532 hasta el presente 1618. Mandados imprimir por el ilustissimo señor don Fernando de Azevedo, Arçobispo de Burgos, Presidente del Consejo y señores del*, impresso por Luis Sánchez, Madrid 1618. NR, lib. VIII, tit. XI, ley XVII «Que declara y limita la ley 12 y 13 de este tit.», nella NSR (lib. XVI, tit. XII), divenne una note della legge II integrata alle prammatiche del 1539 e del 1560. «Que cada uno de ellos vivan por oficios conocidos que mejor supieren provecharse, estando de estada en los lugares donde acordaren asentar, o tomar vivienda de señores a quien sirvan, se entienda que los oficios han de ser de los tocantes a la labranza y cultura de la tierra, y no otros, so pena contenida en la ley trece de dicho titulo once. Y así lo proveyeron, y mandarín». Ancora il 10 dicembre 1611, si domandava «[...]se vayan avecindar a veinte leguas de la Corte a los lugares de Castilla la Vieja y en ellos tomen oficios cada uno como mejor se acomodare como los dichos oficios sean de labranza», AHN, *Sala de Alcaldes, Libro de gobierno*, 1611-1613, f. 186 r.

⁸⁶ ACC, t. XXVI, pp. 291-294, dicembre 1610; t. XXVII, p.378 e seguenti, *Cortes de Madrid* 1611-1612; t. XXVIII p.240, *Cortes de ?* 9 febbraio 1615, memoriale del 9 aprile 1615; t. XXVIII, p.201 petizioni dell'aprile 1615; t. XXXII, p.118, *Cortes de Madrid* 1617-1620, *petición* 30 luglio 1618; t. XXXIV p. 325, *Cortes de Madrid* 1617-1620.

firmata da Felipe III a Belem in Portogallo ed inviata alle *Cortes* riunite a Madrid⁸⁷. Il sovrano vi asseriva che

«Viviendo con poco temor de Dios, y sin ser cristianos mas que en el nombre, se pone por condición que su majestad mande salgan fuera del reino dentro de seis meses [...] y que no vuelvan a el so pena de muerte, y los que quisieren quedar, sea avecindándose en lugares, villas y ciudades de estos reinos de mil vecinos arriba, y que no puedan usar del traje, lengua, y nombre de gitanos y gitanas, sino que pues no lo son de nación, quede perpetuamente este nombre y uso confundido y olvidado⁸⁸».

L'alternativa posta ai gitani tra l'integrazione coatta, l'espulsione da ultimare nel breve termine di sei mesi o la condanna a morte rappresentava non solo un apice nella ormai consolidata tradizione legislazione anti-zingara, ma anche una drastica presa di posizione da parte del re, finalmente sensibile tanto alle sollecitazioni provenienti dall'assemblea del regno quanto influenzato dagli esiti dei dibattiti degli arbitristas riguardo la definizione di una identità dei gitani e il loro eventuale status giuridico all'interno dalla società spagnola.

Nel 1618, un anno prima che il sovrano prendesse la propria decisione, infatti, erano apparsi due testi fondamentali: il primo era il *Memorial de el hecho de los gitanos*, pubblicato dal canonico penitenziere della cattedrale di Toledo, Pedro Salazar de Mendoza (1549-1629); il secondo, invece, era l'ultimo capitolo della *Suma de ocho discursos*, stampato sempre a Toledo, opera di un professore di Sacra Scrittura dell'università cittadina, Sancho de Moncada (1580-1638), uno degli economisti politici salamantini più insigni del secolo XVII⁸⁹.

Formatosi anch'egli all'Università di Salamanca, Salazar de Mendoza aveva dedicato molte ricerche alla storia dei lignaggi che, tuttavia, aveva fama di alterare per compiacere i propri clienti spesso bisognosi di una certificazione di nobili origini e soprattutto di un'attestazione di *limpieza de sangre*. Forse proprio questa esperienza come genealogista lo convinse a intraprendere anche una ricerca sugli zingari e la loro origine, sebbene, alla fine, gli studi realizzati lo portarono a convincersi che i *gitanos* non solo erano una nazione e addirittura non esistevano affatto. Due erano le motivazioni sulle quali fondava la propria teoria: innanzitutto, gli zingari accoglievano chiunque volesse praticare

⁸⁷ La *Cédula* firmata da Filippo III il 29 giugno del 1619 a Belén in Portogallo si trova in numerose collezioni documentarie: BNE, *Capítulos generales de las Cortes celebradas en la villa de Madrid*, Juan de la Cuesta, Madrid 1619; ACC, t. XXXIV, pp. 325-326; NR, lib. VIII, tit. XI, ley XV, «Que los gitanos que andan vagando en el reino salgan de él dentro de seis meses, y que los que quisieren quedarse sea en lugares de mil vecinos arriba, y que no traten en compras, y ventas de ganado, y en que pena incurren por la contravención»; NSR, lib. XVI, tit. XII, ley IV «Expulsión de los gitanos que no se avecindaren en pueblos de mil vecinos arriba, y prohibición de usar su traje, nombre y lengua, y de tratar en compras y ventas de ganados».

⁸⁸ Ivi.

⁸⁹ Sulla scuola di Salamanca e su Sancho de Moncada si veda almeno: M. Grice-Hutchinson, *The school of Salamanca: readings in Spanish monetary theory: 1544-1605*, Clarendon Press, Oxford 1952; R. De Roover, *La pensee economique des scolastiques: doctrines et methodes*, Librairie J. Vrin, Parigi, 1970.

il medesimo stile di vita ed, in secondo luogo, la lingua che essi vantavano come idioma del proprio popolo era in realtà un mero *argot*, «un vulgar llamado gericonça», un gergo composto da parole e gesti, utilizzato oltre che da gitani anche da delinquenti e mendicanti ciechi⁹⁰, allo scopo di non farsi comprendere, e per questo, da tempo, costituiva reato un utilizzarla.

Con questi presupposti l'autore, che aveva scelto di dirigere la sua opera allo stesso Filippo III, finiva naturalmente per proporre la definitiva espulsione dei gitani. A sostegno del proprio argomento, Salazar annoverava l'incorreggibile irreligiosità di cui erano colpevoli, giacché «no saben cosa es la yglesia, ni entran en ella, sino cometer sacrilegio», e le continue scorribande nelle campagne, irrefrenabili malgrado i tentativi di repressione. Dinnanzi a tali difficoltà, in quello scorcio di secolo, la soluzione quasi ovvia non poteva essere che quella approntata per i *moriscos*, i cui ultimi esponenti, sfuggiti alle deportazioni, come sembravano accreditare alcune denunce, riuscivano a scappare alla cattura travestiti e confusi nelle carovane di zingari⁹¹. Il paragone tra le due comunità dimostrava infatti che fossero inesorabilmente composte da traditori e spie, spesso coalizzati tra loro. I *gitanos*, tuttavia, per alcuni aspetti apparivano ancora più perversi e deleteri dei discendenti dei mori, poiché, come avvertiva l'autore, «los moriscos cultivaban la tierra, entretenían el comercio, las artes y los officios mecánicos. Los gitanos no salen al campo, si no es para robar y matar⁹²».

La strettoia in cui Mendoza tentava forzatamente di incastrare i gitani non era, però, priva di incongruenze e contraddizioni piuttosto evidenti: se, infatti, la stessa esistenza della *nación gitana* veniva recisamente negata e ridotta a un'accollita di criminali comuni, non vi sarebbe stata la necessità di cacciarli, bensì semplicemente di perseguirli con le leggi ordinarie. Al contrario, è lo stesso paragone condotto con i *moriscos* e la proposta di stabilire l'espulsione anche per i gitani che sembra, invece, comportare un loro sottinteso riconoscimento come gruppo definito, da condannare non semplicemente per i reati e i peccati commessi dai singoli bensì per la loro implicita propensione al vizio e alla malvivenza.

Sancho de Moncada pubblicò i suoi otto discorsi pochi mesi dopo l'apparizione dell'opera di Mendoza. L'ottava sezione, intitolata significativamente *Expulsión de los gitanos*, era un'altra invettiva, invero piuttosto affrettata, contro i gitani e a sostegno della loro cacciata. Anche in questo caso, l'autore esibiva argomentazioni di carattere religioso piuttosto fantasiose e incompatibili l'una con l'altra. A mo' di epigrafe, il *discurso* prendeva piede con tale perentoria affermazione:

⁹⁰ Nel *Lazarillo de Tormes*, il cieco parla lingua gericonza: *Lazarillo de Tormes*, Garzanti, Milano 2007 ed. or. 1554; M. de Cervantes, *Rinconete y cortadillo* Leone, Monza 2014, ed.or.1613.

⁹¹ M. Martínez Martínez, *Gitanos y moriscos: una relación a considerar*, in M. Desamparados Martínez San Pedro (a cura di) *Los marginados en el mundo medieval y moderno: Almería, 5 a 7 de noviembre de 1998*, 2000, pp.94-96; A. Domínguez Ortiz, B. Vincent, *Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría*, "Revista de Occidente", Madrid 1979; M. García-Arenal, *Morisques et gitans*, "Melanges de la Casa de Velázquez", vol. XIV, 1978, pp. 503-510.

⁹² P. S. de Mendoza, *Memorial de el hecho de los gitanos, para informar el animo de el rey nuestro señor, de lo mucho que conviene al servicio de Dios, y bien de estos, reynos desterrillos de España*, Toledo 1618.

«Siempre los Gitanos afligieron al pueblo de Dios, pero el supremo Rey le libró de ellos con muchos milagros que cuenta la Sagrada Escritura, y sin tantos, sólo con el milagroso talento que en expulsiones semejantes tiene, V. Majestad podrá librar su Reino de ellos (que es lo que suplica este discurso), y lo primero es de considerar».

I *gitanos*, che da sempre affliggevano i devoti di Dio erano eredi delle stirpi maledette di Caino e Cam, erano anche discendenti degli egiziani persecutori del popolo eletto nell'Antico Testamento. Dunque, passando ai tempi storici, l'autore si chiedeva chi erano e da dove venivano veramente i *gitanos*. A tale interrogativo, rispondeva:

«ay infinitas opiniones acerca de su origen [...]. La cierta opinión es que los que andan España no son Gitanos, sino enjambres de zánganos, y hombres ateos, y sin ley ni religión alguna, Españoles que han introducido esta vida, o secta del Gitanismo, y que admiten a ella cada día la gente ociosa, y rematada de España⁹³».

Moncada, come si è detto, dava dimostrazione di grande erudizione proponendo una ricostruzione delle origini degli zingari che legava le Sacre Scritture alle testimonianze storiche che riteneva di aver ritrovato sul loro passaggio; tuttavia, concludeva che i *gitanos* insediatisi in Spagna non erano veramente tali, ma soltanto uno “sciame di vespe”, individui dissoluti «ateos [...], sin ley ni religión» riunitisi per professare con maggior impunità i propri vizi. Quindi, non di *nación gitana* bensì di *secta de gitanismo* si doveva parlare, un'associazione per alcuni versi simile alla *hampa* composta da picari e malviventi, ma ancora più depravata poiché si reggeva sulla sistematica negazione di ogni valore. L'autore, quindi, mostrava di saper superare le contraddizioni in cui sembrava essere incorso Salazar de Mendoza, sebbene con questi arrivasse alle medesime conclusioni: l'espulsione o la morte.

Vista attraverso il filtro degli argomenti espressi da Moncada, anche la possibilità, offerta dalla *cédula* di Filippo III del 1619, di regolarizzazione della propria condizione giuridica mediante un abbandono dei propri malcostumi non appariva una scappatoia, dovuta ad una paradossale misericordia sovrana, bensì una sorta di abiura dall'appartenenza ad un complesso di controvalori. La rinuncia alle fogge colorate e al gergo tipico diveniva il principale sintomo e suggello dell'acquisizione di una disciplina dei comportamenti prima ancora che dei costumi esteriori. Tale nuovo ordine, nelle disposizioni della Corona, avrebbe dovuto portare alla scomparsa del termine

⁹³ S. de Moncada, *Restauración Política de España*, Edizione di Jean Vilar, Madrid, 1974, (ed. or.1618)

stesso di gitano, un epiteto, il cui utilizzo era sanzionato, poiché aveva sempre provocato confusione, era divenuto sinonimo di vizio ed andava definitivamente dimenticato. Per mantenere questo tipo di sanzioni, che incidevano su consuetudini oramai acquisite, le quali erano componenti della identità stessa del gruppo, come fu per i *moriscos* all'indomani della rivolta delle Alpujarras, gli zingari "convertiti" avrebbero dovuto esser dispersi tra il resto della popolazione di *cristianos viejos*, costretti a stabilirsi in città e borghi di almeno mille abitanti, dove era più difficile mantenere la loro coesione. Si disponeva, quindi, il bando dalle zone meno popolate dove erano, invece, soliti concentrarsi proprio perché, essendo riunite in carovane composte da diversi clan e nuclei familiari, come testimonia la documentazione giudiziaria, la pressione sulle deboli autorità locali e sulla sparsa popolazione rurale permetteva loro di sopravvivere seguendo le proprie consuetudini.

L'adozione dell'importante provvedimento di Filippo III condusse a scarsissimi effetti pratici e tutti nella direzione opposta a quanto auspicato. Mancava in effetti una chiara volontà politica di portare a termine una nuova deportazione di massa, a pochi anni da una esperienza simile, ma di gran lunga maggiore, le cui conseguenze disastrose, tanto per le casse reali quanto per l'economia del paese, erano già chiaramente ravvisabili. Del resto, i gitani, a differenza dei *moriscos*, non avevano alcun luogo cui fare ritorno, nessuna comunità o patria originaria in cui ritrovarsi: cacciati da un territorio, riparavano immancabilmente in quello vicino o in zone di confine dove la frastagliata e inefficiente legislazione permetteva loro di perpetuare ben consolidate strategie di sopravvivenza.

L'unico risultato involontariamente ottenuto dalla nuova legge fu quello di negare ogni possibilità di reintegrazione autonoma e graduale e di schiacciarli unicamente nell'illegalità trasformando il fenomeno di vagabondaggio accompagnato da occasionali furti e rapine in sistematico banditismo, un nuovo marchio per il quale, come si vedrà, i gitani sarebbero stati perseguiti e puniti almeno fino al secolo XIX.

A pochi anni dall'intervento di Filippo III, l'offensiva lanciata dagli *arbitristi*, una nuova battaglia culturale per ottenere una Spagna più pura e religiosamente incontaminata, poteva ben presto ripartire. Già nel 1626, appariva nella *Conservación de Monarquias y discursos politicos* di Pedro Fernandez de Navarrete (1564-1632) una nuova requisitoria contro i gitani. Il pretesto, ancora una volta, era fornito dalla riflessione intorno all'espulsione dei *moriscos*, un'operazione, sebbene per molti effetti assai controversa, che si era tuttavia rivelata un trionfo logistico e organizzativo per le forze dello Stato. Quest'esperienza, a parere dall'autore, poteva esser ripetuta con i *gitanos*, che non solo erano implicitamente spregevoli, ma erano totalmente improduttivi⁹⁴.

⁹⁴ Navarrete rimetteva le proprie opinioni al discorso dell'erudito Moncada che citava direttamente come stimabile fonte. Tentava inoltre di trovare riconoscimento per le proprie affermazioni anche nel decreto milanese di Carlo Borromeo riguardo i *cingari* che, infatti, trascrive per intero e nelle decisioni delle *Cortes* di Madrid (1528) e Toledo (1540) alle quali avevano fatto seguito le decisioni di Carlo V riguardo il vagabondaggio. P. Fernandez Navarrete, op. cit., pp.449-468.

Nel 1631, questi ragionamenti venivano ripresi dall'*alcalde de casa y corte* Juan de Quiñones (1600-1650) nel *Discurso contra los gitanos* che, come si è detto, si presenta come una vera e propria sintesi e riepilogo di tutte le opinioni fino a quel momento raccolte riguardo gli zingari. Quiñones, responsabile della giurisdizione criminale, si era trovato a risolvere il caso di cinque gitanos che avevano tentato di derubare un corriere proveniente dalle Fiandre. Dopo averli catturati, condannati a morte per impiccagione e squartati i cadaveri, probabilmente ispirato, si era dedicato alla scrittura del volumetto di cinquanta pagine consacrato interamente a dimostrare che l'unico rimedio possibile al problema gitano fosse l'espulsione. L'autore, si è visto, dava prova di conoscere non solo i maggiori studiosi spagnoli che già si erano occupati dell'argomento⁹⁵, bensì anche le legislazioni dei vari Stati. Utilizzava, infatti, come termini di paragone lo Stato della Chiesa, l'Impero, la repubblica di Venezia, il granducato di Toscana, il ducato di Milano e le decisioni di Francesco I di Francia, di Carlo V e dei re Cattolici⁹⁶.

A sua avviso gli zingari esibivano falsamente origini antiche e esoteriche e sostenevano l'appartenenza ad una diversa razza quando in realtà erano nati e cresciuti in Spagna:

«Sin duda son nacidos y criados en estos reynos, si bien entre ellos andarán otros de otras naciones, de que se componga esta secta de gitanismo, pues admiten a ella cada día gente ociosa perdida y rematada a quien con facilidad enseñan su idioma (si riferisce alla lingua gericonza)⁹⁷».

Il colore scuro della pelle era dovuto, secondo Quiñones, alla tintura ricavata da estratti di piante secche che erano soliti applicarsi sul volto, forse anche allo scopo di non essere riconosciuti mentre compivano qualche latrocinio. Come per altri autori, la setta dei *gitanos* era a suo parere più abietta di quella *morisca*:

«porque aquellos profesaban su secta. Estos no tienen ninguna y se aplican a todas. Aquellos cultivaban la tierra para que diese frutos. Estos se comen los que no cultivan, siendo çanganos de la Republica, que no trabajan y comen⁹⁸».

Il discorso di Quiñones, a differenza di quello più erudito di Moncada, da cui pure traeva molti argomenti oltre che parecchi termini di riferimento, riprendeva anche parecchie delle voci di un'opinione evidentemente di origine popolare. Non risparmiava, infatti, affermazioni riguardo i

⁹⁵ J. de Quiñones, *Discurso contra los gitanos*, tra i vari cita anche: Camerarius, Angelo Rocca da Camerino, Covarrubias, Bonaventura Vulcanius, Aldo Manuzio etc.

⁹⁶ Ivi, p. 17 r. v.

⁹⁷ Ivi, p. 7 r. v. «Andan dividido por familias, y tropas, y tienen su cabeças, a quien llaman condes, eligiendo para este título mas valiente, sagaz y conveniente para gobernarlos».

⁹⁸ Ivi, p. 13 v.

presunti rapimenti dei bambini che sarebbero poi stati rivenduti in *Barbaria* per essere allevati come ladri poiché le leggi contro i minori erano più lievi, sosteneva che fingevano mutilazioni per elemosinare con maggior profitto, non praticavano i sacramenti e non entravano nelle chiese se non per compiere qualche sacrilegio, erano bigami, compravano le mogli e le abbandonavano quando erano anziane, erano spie al servizio del Turco, rubavano documenti dai registri pubblici, assassinavano religiosi ed eremiti infine cannibalizzavano i preti e i fattori. Si trattava, chiaramente, di racconti piuttosto comuni e diffusi, altrove già affiorati, soprattutto in testi letterari e di teatro, che tuttavia ricevevano una patina di più autorevole convalida all'essere trattati da uno stimato ed esperto giudice e non più inseriti in opere di finzione ma in un documentato studio storico-giuridico.

La più ovvia conclusione al problema, ancora una volta, non poteva che essere una ben organizzata e totale deportazione dei gitani che non avessero accettato di abbandonare la loro setta⁹⁹.

Le opere degli "esperti" riflettevano con tutta evidenza il montare, nei più diversi strati sociali, di un pregiudizio negativo sugli zingari, la fissazione di un modello di perversione intorno a tutta una serie di malcostumi, le cui evenienze, come nell'opera di Quiñones, venivano a essere documentate con crescente precisione e circostanzialità. Contro i gitani veniva scagliata tutta una serie di accuse, in verità piuttosto stereotipate, che a suo tempo, in maniera per molti versi analoga, erano state mosse contro ebrei, convertiti e non, e *moriscos*. Come per costoro, la soluzione ultima non poteva che essere l'espulsione, frutto di un'esigenza di purificazione ed esclusività tanto più forte quanto si facevano manifesti i segni del declino castigliano. In questo senso, con la loro accentuata visibilità, frutto probabile anche di un incremento del loro numero, all'interno della società barocca, i gitani assolsero il ruolo dell'"altro", cui imputare i motivi di una decadenza morale ancor prima che economica e politica.

In realtà, ben oltre gli sforzi retorici e la violenza dei discorsi degli *arbitristas*, ormai, a metà secolo, investiti da un discredito pressoché generale, i tempi, se mai lo erano stati, non erano più adatti per risoluzioni speditive, difficili e dispendiosissime tanto più in un momento in cui le casse dello Stato, già impoverite, erano impegnate nel tentare di finanziare i molteplici costi per mantenere aperti svariati e simultanei fronti di guerra. Si faceva strada, dunque, una differente opzione, più concreta ed economica, che suggeriva di approntare interventi più concreti e limitati che tentassero di correggere i malcostumi gitani, senza impoverire le campagne di potenziale manodopera.

Già nel 1628, un memoriale inviato dal *Consejo de la Mesta* proponeva nuove soluzioni per proteggere i raccolti dai furti dei *gitanos* imponendo la propria autorità anche al di fuori dei propri territori, «para ocurrir a este daño se han dado comisiones generales a los alcaldes entregadores y

⁹⁹ *Ibid.*

otros ministros de la Mesta para que cada uno no pueda proceder en su distrito contra gitanos ¹⁰⁰». L'obbiettivo era quello di invadere il preponderante campo d'azione delle *Hermandades Viejas* che, come si potrà constatare nell'apposita sezione, proprio in quel periodo avevano ripreso potere, incaricate di tutelare contro i *salteadores de camino* la sicurezza della strade e dei luoghi poco popolati¹⁰¹.

Il *Consejo de Estado*, riunito in seduta il 4 marzo del 1633, in maniera decisa, segnalava a Filippo IV che il criterio con cui trattare la questione dei *gitanos* doveva essere quello del ripopolamento delle campagne, abbandonate dopo la cacciata dei *moriscos*, dunque improduttive.

«No a parecido conveniente el que debió de serlo en los tiempos pasados de mandar salir del reyno a los gitanos porque la despoblación en que se hallan estos reynos después que se expelieron los moriscos, y la que causa las necesidades presentes, no puede sufrir ninguna evacuación por ligera que sea, principalmente desta gente que no son gitanos por naturaleza ni origen sino por artificio y bellaquería¹⁰²».

Le necessità dell'economia del regno erano divenute preponderanti e, come sottolineato nella premessa del memoriale, tutte le leggi antecedenti che puntavano ad un bando perpetuo dei *gitanos* non avevano avuto alcun esito; erano, pertanto, necessarie nuove soluzioni, maggiormente pratiche. Una sorta di rassegnazione è ravvisabile allora nelle parole dei memorialisti, non negavano mai che un antico popolo di *gitanos*, dalle oscure origini, fosse realmente esistito, certo, però, coloro che nel secolo XVII si facevano chiamare *gitanos* in Spagna, non erano più gli eredi di tale *raza*¹⁰³. La massa di emarginati, poveri, mendicanti, vagabondi e stranieri che si era riunita sotto la "protezione" in qualche modo concessa dal gruppo di *gitanos*, aveva strappato la primigenia dignità concessa alla "nación gitana", divenuta ora esclusivamente una "setta" della quale chiunque avrebbe potuto divenire membro agli occhi della classe dominante.

¹⁰⁰ «Unas de las calamidades mayores es la de los gitanos que, dividido en tropas, toman los ganados para sí lo que an menester y benediendo los quel es sobra con la mesma seguridad y livertad que si fueran propios y aunque para ocurrir a este dano se an dado comisiones generales a los alcaldes entregadores y otros ministros de la Mesta para que cada uno no pueda proceder en su distrito contra gitanos, y seguirlos fuera de el, y ordenado a todas las justicias miren al bien universal de la seguridad y lapaz de estos reynos, ha parecido cusultar aparte V.Mgd. en este punto como tan sustancial para que sobre todo provea V. Mgd. Lo que mas fuere de su Realservicio». AHN, *Consejos*, leg. 7133 s. f., cfr.: M.H., Sánchez Ortega, *La minoría gitana en el siglo XVII*, p. 77.

¹⁰¹ A tal proposito, sul ruolo delle *Hermandades* nella caccia ai *gitanos* e il conseguente conflitto di giurisdizione si veda: *infra*, Parte Seconda, cap. V.

¹⁰² «Y mandados se reducirán a las costumbres y forma de vida que los demás vecinos; que salgan dentro de un breve termino de los barrios que ocupan con nombre de gitanos, y se mezclen con los demás, porque divididos no tenga caveca aquin seguir, ni correspondan y casen los unos con los otros, ni comuniquen en torpezas y abominaciones tan detestables. Sean castigados con menas de muerte o galeras, según la calidad del hecho, o las reincidencias; que el llamar uno al otro gitano se tenga por palabra de injuria, y como tal se castigue, y que ni en dancas ni en otro acto ninguno se permita acción, representación ni nombre de gitano, y la justicias atiendan con mucho recato y secreto a ver la ocupación y forma de vida que siguen, si se comunican o hacen algunas juntas, si se casan entre si o cumplen con las solemnidades del sacramento, si bautizan, de que se podrá tomar noticia por los curas y personas celosas, y será muy fácil en lugares que no sean de muy gran población». AHN, *Consejos*, leg. 7133, s.n., seduta del *Consejo de Estado*, riunito il 4 marzo del 1633.

¹⁰³ *Ibid.*

Con grande consapevolezza delle conseguenze che una potenziale assimilazione avrebbe comportato, lo scritto del 3 marzo, precedendo di pochi mesi la legge di Filippo IV, segnalava le possibili controindicazioni, già riscontrate all'indomani della promulgazione del precedente sovrano, cioè un probabile aumento del banditismo:

«servido de que se promulgase esta ley podría ser que muchos de los gitanos que hoy están avecindados, por no sujetarse a las penas della, se saliesen a juntar con los que andan robando en los campos, [...] que ninguno salga por tiempo de seis meses del lugar donde residiere al tiempo de su publicación¹⁰⁴».

Per non assoggettarsi alla pena, come spesso accadeva, i gitani si sarebbero spostati in luoghi meno popolati e di frontiera, sui monti, nei boschi, dove l'unica attività possibile per la sopravvivenza era, appunto, la rapina¹⁰⁵. Senza dubbio, il tentativo delle autorità di imporre una politica matrimoniale non endogamica, proibendo i matrimoni tra *gitanos* e obbligandoli a smembrare interi *clan* ed estese famiglie ramificate che praticavano vita comune, ebbe grande influenza sulle reazioni degli zingari a questa assimilazione¹⁰⁶. La celebrazione pubblica, nelle occasioni canoniche, dei sacramenti, matrimoni e battesimi, esposti l'attenzione dell'intera comunità, avrebbe dovuto rompere i legami quasi incestuosi interni alle famiglie gitane e rendere controllabile quell'aspetto della vita privata degli zingari che fino ad allora era stato considerato sacrilego e al limite dell'eresia.

Lo sforzo nell'applicazione di un simile obiettivo doveva essere, necessariamente, collettivo, tutti avrebbero avuto il diritto e l'obbligo di perseguirli: i signori, la chiesa, la giustizia reale, la *Mesta*, le *Hermandades* e persino i privati, che avrebbero avuto diritto di portare «las armas para lo cercar y prender¹⁰⁷». La risoluzione dei conflitti di giurisdizione tra differenti corpi giudiziari sorti in seguito a questa generale “chiamata alle armi” avrebbe afflitto il monarca, come si vedrà, con una serie di processi fino a Settecento inoltrato.

La prammatica di Filippo IV fu emanata qualche mese dopo, nel maggio del 1633, accoglieva letteralmente molti dei suggerimenti nel fondamentale memoriale del *Consejo de Estado*, introducendo, tuttavia, anche degli elementi di novità. Sarebbe stato proprio questo nuovo tentativo di regolamentare la loro presenza a modificare l'archetipo dello zingaro, da pellegino del secolo XV a vagabondo durante il secolo XVI, a *bandolero* e *saldeador* durante il secolo XVII.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ «Y porque siendo V.M. servido de que se promulgase esta ley podria ser que muchos de los gitanos que oy etsan avecindados, por no sugetarse a las penas della, se saliesen a juntar con los que andan robando en los campos. Parece conveniente mandar que ninguno salga por tiempo de seis meses del lugar donde residiere al tiempo de su publicacion, pena de quedar por esclavo de que le cogiere, constando de la aprehension informacion legitima y que en ninguna de las penas que se impusieren puedan arbitrar las justicias. Esto es lo que se ofrece al Consejo con gran deseo de acertar en punto tan importante. V.M. ordenará lo que mas conviniera a sus Real servicio». *Ibid.*

¹⁰⁶

¹⁰⁷ AHN, *Consejos*, leg.7133, s.f.

4. L'assimilazione: *castellanos nuevos*, (1633- 1699).

La politica di Filippo IV e del suo *valido*, il Conde-duque de Olivares, nei confronti dei *gitanos* fu senza dubbio influenzata dalle necessità economiche dettate dalla contingente situazione bellica internazionale. Le decisioni del sovrano, sostenute ed approvate dal *Consejo de Estado*, si muovevano certamente in direzione opposta rispetto agli avvertimenti degli arbitristi.

La nuova prammatica, datata 8 maggio 1633, dava ordine per la prima volta di cessare definitivamente l'espulsione dei *gitanos*. Le leggi precedenti erano state sovente inapplicate ed ignorate sia dalle autorità locali, che troppo spesso non avevano né la forza né le risorse necessarie ad una azione efficace, sia dagli stessi zingari, esperti conoscitori del territorio, loro alleato nella fuga in zone di confine o poco abitate e, dunque, difficilmente soggette a controlli¹⁰⁸. Poiché, quindi, i tentativi di espulsione non avevano avuto alcun esito, i *gitanos* si rivelavano assolutamente più utili all'interno del paese, poiché, una volta corretti e disciplinati, potevano esser reimpiegati nel lavoro dei campi, bisognosi di manovalanze e persino la loro perseverante inclinazione alla pratica di attività illegali avrebbe potuto essere efficientemente sfruttata per condannarli al remo.

Riprendendo il memoriale proposto dal *Consejo de Estado*, il re accoglieva e, in parte, strumentalizzava l'idea che i *gitanos* non esistessero¹⁰⁹, «que por quanto estos que se dizen Gitanos, ni lo son por origen ni por naturaleza, sino que han tomado esta forma de vivir para tan perjudiciales efectos, como se experimentan y sin ningún beneficio de la república». Né i gitani, né coloro che li emulavano, coloro che una persistente tradizione storiografica risalente a Bernard Leblon definisce *gitanoïdes*, avrebbero dovuto continuare a mantenere i propri costumi. La legge, infatti, prescriveva: «no vistan, ni anden en trage sino que hablen y vistan como los demás vezinos destos Reinos, y se ocupen en los mismos officios y ministerios, de modo que no haya diferencia de unos a otros». La pena per coloro che non si fossero conformati e volontariamente inseriti nella società spagnola erano

¹⁰⁸ «Don Felipe por la gracia de Dios [...]. Sabed que habiéndose entendido por diferentes informes, y relaciones de prelados, corregidores, y otras justicias de mis reinos, los grandes inconvenientes con que viven en ellos los gitanos, así en lo spiritual, como en el gobierno temporal, y que estos danos crecen cada día, en perjuicio de la paz y seguridad publica, sin que hayan bastados los medios que se han interpuesto desde el año de quatrociendo y noventa y nueve, así en diferentes leyes, como en otras ordenes, que se han promulgado a instancia del reino junto en Cortes, desando proveer de ultimo remedio a punto tan importante, visto todo por los nuestro Consejo y con nos consultado, fue acordado por esta nuestra carta, que queremos tenga fuerza de ley, como si fuera promulgadas en Cortes», AHN, *Sala de Alcaldes, Libro de Gobierno* año 1633, ff. 228-231, si trova tuttavia anche in: NR, lib. VIII, tit. XI, ley XVI «Que dispone nuevamente cerca de lo contenido en la ley precedente, sobre los gitanos, y la orden que en su ejecución se ha de guardar», NSR, lib. XII, tit. XIV, ley V, «Observación de la ley precedente, y modo de proceder a la ejecución de lo dispuesto en ella».

¹⁰⁹ Il termine "gitanoïdes" è proposto sia da A. Gómez Alfaro, *Gitanos: la historia de un pueblo que no escribio su propia historia*, p. 80, ma anche da B. Leblon, *Los gitanos de España*, op. cit., p. 35.

duecento frustrate e sei anni di galera che, per le donne, sarebbe stata commutata in esilio perpetuo¹¹⁰.

Così come raccomandato dal *Consejo de Estado*, la Corona, mediante il divieto di unione tra appartenenti allo stesso gruppo, prospettava quello che con un termine anacronistico potrebbe esser definito “meticciato” coatto. Tale imposizione era necessaria per raggiungere il principale obiettivo del provvedimento, e cioè che i gitani «se dividan y mezclan con los demás vecinos». In quest’ottica, i matrimoni misti non solo erano auspicabili, ma addirittura imprescindibili in modo da frantumare la tradizionale coesione delle comunità zingare; né potevano ricevere alcuna ratifica legale le pratiche di segregazione ed emarginazione comunemente in atto, giacché se i *gitanos* non esistevano e non erano altro che *naturales del reyno* l’ovvia diffidenza e la separazione non avevano alcun fondamento. In questo contesto, anche i controlli da parte delle autorità perché gli zingari abbandonassero effettivamente i loro «barrios» e frequentassero le cerimonie religiose dovevano essere eseguiti con «todo secreto», un riserbo destinato ad annullare il discrimine esistente tra gitani e non¹¹¹. Si veniva così a produrre una situazione opposta a quanto accadeva a *conversos* e *moriscos*, per i quali il ricordo delle origini ebraiche o moresche e dello stigma infamante che questa condizione comportava era mantenuto inalterato attraverso il mantenimento della memoria collettiva, la *pública voz y fama*, la cui autorevolezza era la fonte primaria di ogni indagine di *limpieza*. Al contrario, la prammatica di Filippo IV, imponendo la convivenza forzata avrebbe dovuto nell’arco di qualche generazione eliminare definitivamente le supposte differenze etniche, intendeva, dunque, portare all’annullamento dell’alterità zingara, abolendone anche la memoria, fino alla cancellazione dello stesso nome di gitano¹¹². Infatti, come era già stato fatto in precedenza, lo stesso uso di questa parola, considerata gravemente ingiuriosa, era castigato con due anni di esilio e cinquantamila *maravedís* di ammenda, una somma che sarebbe stata raddoppiata per i reincidenti¹¹³.

Il dispositivo sanzionatorio della legge, d’altronde, si presentava specialmente duro: la pena della galera per ben otto anni per tutti gli zingari trovati con armi da fuoco e la schiavitù per coloro che si fossero spostati dal luogo di abituale residenza. Una ricompensa di trentamila *maravedís* era

¹¹⁰ «Que por quanto estos que se dizen Gitanos, ni lo son por origen ni por naturaleza, sino que han tomado esta forma de vivir para tan perjudiciales efectos, como se experimentan y sin ningún beneficio de la república, que de aquí adelante ellos, ni otros algunos, assi hombres como mugeres, de cualquiera edad que sea, no vistan, ni anden en trage sino que hablen y vistan como los demás vezinos destos Reinos, y se ocupen en los mismos oficios y ministerios, de modo que no aya diferencia de unos a otros, pena de dozientos açotes y seis años de galeras a los que contravinieren en cualquiera de los casos referidos, y la pena de galeras se commute en la de destierro a las mugeres», AHN, *Sala de Alcaldes, Libro de Gobierno* año 1633, ff. 228-231.

¹¹¹ «Que so la mismas penas, dentro de dos meses salgan los susodichos de los barrios en que viven con nombre de gitanos, y que se dividan y mezclan con los demás vecinos, y no hagan juntas en publico, ni en secreto; y las justicias estén con particular atención a ver como lo cumplen con la obligación de cristianos asistiendo a la Iglesias, informándose con todo secreto, y sin causar nota de los curas y beneficiados de las parroquias donde habitaren». Ivi, ff. 228-231.

¹¹² M.H. Sánchez Ortega, *La minoria gitana* op. cit., p. 81.

¹¹³ L’importo era, probabilmente, intenzionalmente spropositato, allo scopo di destinare direttamente alle galere coloro che non avessero saldato la multa, basti pensare che all’epoca 375 *maravedís* corrispondevano ad 1 ducato.

inoltre promessa a colui che avrebbe eseguito la cattura¹¹⁴.

Le intenzioni del sovrano di servirsi degli ampi contingenti di zingari “insubordinati” per le servitù penali erano piuttosto palesi; ne è un esempio, tra i tanti, la *Real Cédula* emanata nell’aprile 1639 per far fronte alla carenza di ciurma sulle galere, che ordinava l’invio urgente di zingari contravventori della legge ai porti di Malaga, Cartagena e Puerto de Santa María¹¹⁵.

Questo provvedimento è rilevante perché vi fa la prima apparizione il termine di «castellano nuevo» che, ufficialmente, doveva sostituire la designazione ingiuriosa di gitano¹¹⁶. Si trattava di un’espressione destinata ad una discreta diffusione, quantomeno nella normativa legale e nella letteratura giudiziaria; essa, pare, intendeva esemplificare sia i propositi di assimilazione che erano alla base della nuova legislazione spagnola sia l’implicito riconoscimento per i gitani di limitati diritti di cittadinanza derivati dalla «naturaleza» castigliana¹¹⁷. Tuttavia, l’attributo di «nuevo» costituiva comunque un fondamentale discrimine che separava chi lo portava dal resto dei normali castigliani e non poteva non ricordare quello che colpiva inesorabilmente i *cristianos nuevos*. Di fatto, ben presto assunse analoghe accezioni dispregiative, tanto che alla fine, nel 1783, Carlo III dovette disporre il divieto dell’utilizzo¹¹⁸.

L’importante torsione conferita alla legislazione sugli zingari dalla prammatica del 1633, è essenziale rimarcarlo, fu limitata esclusivamente alle terre che facevano parte della Corona di Castiglia e fu dovuta probabilmente alla constatazione che, oramai a due secoli dalla loro prima apparizione, esisteva un nucleo piuttosto cospicuo di gitani insediatisi più o meno stabilmente sul suo territorio. Sebbene costoro nella maggior parte dei casi non avessero del tutto abbandonato le abitudini nomadiche, erano soliti svolgere le loro peregrinazioni all’interno dei confini del regno o

¹¹⁴ La cifra, piuttosto spropositata, lascia intendere che difficilmente il fisco avrebbe potuto pagare i “cacciatori di taglie”, un fattore che avrebbe decisamente condizionato l’efficacia della legge. D’altronde, tuttavia, il ruolo dei privati nell’esecuzione della prammatica doveva essere del tutto marginale, giacché a vigilare l’osservanza dell’ordine reale dovevano essere tutti i differenti organi che esercitavano autorità giudiziaria criminale sul territorio castigliano. La confusione e i conflitti giurisdizionali che seguirono tale concessione, andarono senza dubbio a vantaggio dei perseguitati: «damos por esta nuestra ley concesión general a todas las justicias, así realengas como de señorío y abadengo, para que cada una en su distrito proceda a la prisión y castigo de los delinquentes, y puedan salir fuera de sus términos en seguimiento de ellos [...] y damos la misma comisión, y su jurisdicción a los alcaldes mayores, entregadores, y otros cualesquiera jueces de comisión, y a los alcaldes ordinarios, para que por su persona, y de sus ministros puedan prender en los lugares donde se hallaren, así de asiento, como de paso». Ibid.

¹¹⁵ «Hallándose mis galeras tan falta de chusma, que casi están inútiles para navegar: y siendo preciso, que en tiempo que los enemigos maquinan tanto por mar» si disponeva l’invio dei gitani catturati ai tre porti. La cedula era stata inviata dal sovrano a Don Martin Iñiguez de Arnedo, del *Consejo de su Magestad e oidor* della *Real Chancillería de Granada*, incaricato di sovrintendere la milizia del regno di Cordoba e Andalusia *la baja*. Al fine di velocizzare l’operazione incaricava esclusivamente la *Junta de Galeras* di avere giurisdizione in merito, e, soprattutto, di occuparsi di qualunque procedimento di appello. Una cedula di simile tenore era stata inoltrata a tutti i *corregidores* circa dieci anni prima, il 26 novembre 1629, quando era ancora vigente il bando dal regno.

¹¹⁶ «De los dichos castellanos nuevos, por otro nombre gitanos», AMC caja 417, cfr.: A. Gómez Alfaro, *Legislacion Historica*, op. cit., p. 119.

¹¹⁷ T. Herzog, *Defining Nations: Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America*, Yale University Press, Yale, 2003.

¹¹⁸ «Prohíbo á todos mis Vasallos de qualquiera estado clase y condición que sean que llamen ó nombren á los referidos con las voces de Gitanos ó Castellanos nuevos baxo las penas de los qué injurian á otros de palabra ó por escrito», cap. I, ley III, empresa de Pedro Marin, Madrid 1783, p.156.

comunque della sola penisola iberica. Rispetto ad una certa storiografia che ha teso ad accentuare il significato di tale provvedimento, senza voler estendere l'analisi a quanto succedeva nei territori che componevano la Corona d'Aragona, per provare quanto fosse in realtà circoscritto l'esperimento di integrazione coatta tentato in quegli anni è sufficiente osservare l'andamento della normativa nei territori che, pur essendo assimilati alla Castiglia, godevano di un regime di foro privilegiato. Sia nelle province di Guipúzcoa e Vizcaya sia nel regno di Navarra, infatti, gli interventi legislativi sui gitani sono abbastanza frequenti e continuano ancora a essere improntati sulla politica di espulsione maturata al principio del secolo. La regione del confine pirenaico, naturalmente, si trovava ad essere attraversata dalle carovane di zingari provenienti dalla Francia ed era afflitta da problemi endemici di contrabbando e banditismo, una situazione tanto più precaria quanto più si acuivano le tensioni con il regno vicino, con il quale, a partire dal 1635, si sarebbe instaurata la guerra aperta¹¹⁹.

In tale contesto, nel 1642, le *Cortes de Navarra*, ignorando completamente la prammatica reale del 1633, approvarono che «no pudiesen estar ni entrar en este reino de paso, ni de residencia en él, ningunos gitanos». Non era la prima volta che veniva preso tale provvedimento né fu l'ultima¹²⁰: Nel 1662, quando il conflitto era ormai cessato, la sua validità fu prorogata fino al 1678, quando il bando dal regno assunse carattere definitivo con l'emanazione di una «ley perpetua sobre los gitanos»¹²¹. Il numero degli zingari che valicavano le frontiere si era fatto allarmante: «estos han crecido y se van multiplicando cada día», avvertivano i deputati, soprattutto a causa della «omisión, que ha habido en la ejecución» delle leggi precedenti. Dunque, era stata la connivenza di cui avevano goduto da parte degli ufficiali che erano incaricati di espellerli, ad imporre che fosse reiterato il divieto di ingresso per i gitani¹²².

Nei Paesi Baschi, fin dal secolo XVI, esisteva una legislazione del tutto simile. Ancora nel 1660, subito dopo la pace dei Pirenei, la *Junta General* di *Vizcaya* e poi quella di Guipúzcoa ordinavano «la expulsión de gitanos y gente de mal vivir»¹²³. Durante la successiva riunione del 1661, celebrata a San Sebastián, assai poco distante dal confine nord-ovest con la Francia, un riferimento ad uno specifico fatto di cronaca confermava tutte le possibili riflessioni riguardo l'utilizzo delle zone

¹¹⁹ In quanto territorio di confine anche l'Aragona emana numerose leggi, a differenza della zona Andalusia dalla quale si hanno realmente pochissime notizie.

¹²⁰ Il divieto di entrata dei gitani nel regno di Navarra fu ribadito in molteplici occasioni: nel 1524, 1569, 1572, 1580, nel 1624 e ancora nel 1628. Cfr.: M.H., Sánchez Ortega, *La minoría gitana*, op. cit., p. 104.

¹²¹ «Gitanos no entran en este reino, y los que estuvieren sean echados fuera dentro de un mes de la publicación de esta ley». *Novísima recopilación leyes reyno de Navarra*, lib. IV, tit. VI, ley XI.

¹²² «Y estos han crecido y se van multiplicando cada día, así por no ser mayores la pena impuesta contra gente tan perniciosa, como contra la omisión, que ha habido en la ejecución de ellas, y la facilidad con que se han dado licencias para entrar, y andar por este reino: y la experiencia de tan multiplicados danos obliga a que se procure por todos los medios ocurrir al remedio de ellos. [...] y probado haber habido gitanos en sus pueblos y no haber ejecutado en ellos las penas referidas, no dando satisfacción bastante de las diligencias que hubieren hecho para su ejecución». Ibid.

¹²³ Nei Paesi Baschi, fin dal secolo XVI, esisteva una legislazione del tutto simile. Ancora nel 1660, subito dopo la pace dei Pirenei, la *Junta General* di *Vizcaya* e poi quella di Guipúzcoa ordinavano «la expulsión de gitanos e gente de mal vivir».

di confine come via di fuga:

«en el distrito de la villa de Hernani se albergaba una cuadrilla de mas de veinte gitanos, entre varones, hembras, y niños. A su virtud se determinó la expulsión de los limites de la provincia comisionado al efecto a Simon de Gorostarzu, alcalde de la Hermandad y en efecto, consta que llegó a sacar a Francia a doce de ellos, entre mujeres y criaturas, pero ningún hombre adulto. Los de esta edad, sin duda, desaparecieron de aquella persecución, como acostumbran hacer aún a hora siempre que la temen o prevén¹²⁴».

L'alcalde della *Hermandad de Guipúzcoa*, incaricato di eseguire il bando, era stato chiamato ad acciuffare un gruppo di zingari composto da almeno venti persone ed era stato costretto ad inseguirli fin oltre i confini. Al momento della cattura, aveva dovuto constatare che del drappello non erano rimasti che donne e bambini, che fu costretto a rilasciare perché già si trovavano in Francia, mentre i maschi adulti, che sarebbero stati condannati al remo qualora fatti prigionieri, si erano dati alla macchia. Risulta, dunque, evidente come fosse la stessa esistenza di un confine poroso a costituire il principale elemento a sostegno del mantenimento di una legislazione rigida.

Problemi non del tutto dissimili, a causa dell'esistenza di innumerevoli luoghi religiosi d'asilo, una sorta di "frontiere interne" il cui rilievo per i gitani verrà trattato, erano quelli che attraversavano le città, soprattutto le più popolose, come la *Villa y Corte de Madrid*. Non appare un caso, infatti, che nel 1662, la *Sala de Alcaldes* vi emanasse un bando perché gli zingari si spostassero ad almeno venti leghe dalla città. Veniva, inoltre, ordinato «que se vayan a vivir a los lugares que se les señalaren donde se registren ante las justicias de ellos. Y dentro de un mes envíen testimonio de haberse registrado y con que oficios¹²⁵». L'allontanamento prevedeva un severo accertamento, ognuno avrebbe dovuto dirigersi in luogo, antecedente stabilito dalla *Sala de Alcaldes*, e avrebbe anche dovuto segnalare quali erano le strade che prevedeva di percorrere¹²⁶. Era stata, quindi, approntata una prima procedura di registrazione per gli zingari, di certo non del tutto efficace, se non per la segnalazione attraverso l'applicazione, apparentemente del tutto saltuaria, di segni esteriori, marchi o tatuaggi, su coloro che già erano stati sottomessi a procedure di giustizia.

Ogni amministrazione aveva delle proprie esigenze che spesso impedivano alle prammatiche di divenire una soluzione definitiva e univoca: mentre le lamentele dal nord erano continue, evidentemente perché le attività di banditi gitani non davano tregua alle autorità, nel meridione andaluso sembra registrarsi una curiosa mancanza di interventi da parte delle autorità locali. Più che ad una lacuna nelle collezioni d'archivio, comunque possibile, tale silenzio può essere motivato dal

¹²⁴ Gorosabel P. de, *Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa*, op. cit., p. 271.

¹²⁵ AHN, *Sala de Alcaldes, Libro de gobierno*, año 1662, 19 novembre 1662, f. 348.

¹²⁶ «Y lo executen así pena de vergüenza publica y quatro anos de galeras y doscientos ducados. Y para que cado uno sepa el lugar adonde ha de ir acuda dentro de segundo día a la Sala donde se les señalara el lugar adonde ha de ir y día camino que ha de llevar con apercibimiento que si pasados los dichos ocho días», *Ibid*.

fatto che, a partire dalla metà del secolo XVII, parecchi gruppi di zingari vi avessero ormai posto stabile dimora e, sovente, risultassero addirittura *avecindados*. A questa ipotesi si può arrivare se si osserva l'accesa difesa dei "propri" gitani che portò il *cabildo* di Siviglia contro gli intenti del *Consejo de Guerra* di deportarli in galera nel 1635, come si analizzerà in seguito¹²⁷. Questi zingari che godevano della condizione di *vecinos* conservavano l'abitudine tipica di costituire delle comunità estremamente coese, come sembra suggerire la segnalazione di un quartiere *gitano* a Portugalete, nella periferia sivigliana¹²⁸, e non avevano abbandonato nemmeno l'abitudine di spostarsi, sebbene pare, come già è stato detto, avessero ristretto notevolmente il loro raggio d'azione. Tali vagabondaggi si intrecciavano confondendosi con il *bandolerismo*, come è stato più volte segnalato il principale problema criminale che affiora in questo periodo relativamente agli zingari.

A questo proposito, il 15 giugno 1643 Filippo IV emanava una lunga prammatica riguardo «la prisión y castigo de vandoleros y gente perdida». Il documento seppur non citi specificatamente gli zingari, è conservato in un *legajo* intitolato *Decretos y consultas [...] que tratan de la persecucion de los gitanos*, presso l'Archivo Historico Nacional, a conferma dell'idea che *bandoleros* e *gitanos* erano oramai divenuti se non sinonimi quantomeno termini dal significato affine. Le soluzioni adottate per la cattura dei banditi erano praticamente identiche a quelle previste per i *gitanos* vagabondi qualche anno prima; un aspetto interessante del decreto è quello riguardante «el perdón que se concede a los delincuentes que los entregaren a las justicias vivos o muertos¹²⁹». Con l'obiettivo di incoraggiare denunce ed auto-denunce, si concedeva l'annullamento della pena ai banditi che entro due anni dalla pubblicazione dell'ordinamento ne avessero condotti altri alla giustizia. Il riconoscimento di vantaggi per questa sorta di *sponte comparentes* aveva lo scopo evidente di frammentare i gruppi promuovendo il sospetto e la sfiducia, una tattica che fino a quel momento era stata trascurata¹³⁰.

Carlo II salì al trono nel 1665; ancora minorenne, la reggenza fu affidata alla madre, Maria

¹²⁷ AHN, *Consejos*, leg. 7155, exp.1, n.7-8.

¹²⁸ Cfr. J.J. Antequera Luengo, *Portugalete. Un barrio diferenciado en la Sevilla del conde duque*, Editorial Facediciones, Sevilla 2009.

¹²⁹ «Ordenamos y mandamos, que qualesquiera delincuentes y salteadores que anduvieren en cuadrillas robando por los caminos o poblados, y aviendo sido llamados por edictos y pregones de tres en tres, como por caso acaecido en nuestra Corte, no parecieron ante los juezes que procedieron contra ellos a compurgarles de los delitos de que son acusados, sustanciando el proceso en rebeldía, sean declarados, tenidos y reputados como por el tenor de la presente pragmática los declaramos por rebeldes, contumaces, y vandidos públicos. Y permitimos, que qualquiera persona de cualquier estado, y condición que sea, pueda libremente ofenderlos, matarlos, y prenderlos, sin incurrir en pena alguna trayéndolos vivos o muertos. Y que pudiendo ser avidos, sean arrastrados, ahorcados y hechos cuartos, y puestos por los caminos y lugares donde huvieren delinquido, y sus bienes sean confiscados para nuestra cámara» AHN, *Consejos*, leg. 51442, n. 6.

¹³⁰ «Y para que con mas facilidad y brevedad sean castigados los dichos salteadores y vandidos; es nuestra voluntad, que qualquiera vandido, que despues de la publicacion de esta nuestra pragmática y aunque sea dos anos despues prendiere o matare, y entregare a qualquiera Justicia de nuestros Reynos otro vandido, que merecere pena de muerte, se le perdone, como por la presente le perdonamos sus delitos, y se le alçarà el vando, y se les remitiran todas las demas penas en que avia incurrido por sus delitos, aunque por ellos no estuviesse condenado, ni vandido [...] se le remitiran las penas en que por ellos avia incurrido; salvo el crimen de heregia, y de lesa Magestad, y de moneda falsa» AHN, *Consejos*, leg. 51442, n. 6.

Anna d'Asburgo (1634-1696) che governò assieme al primo ministro e *valido* Fernando de Valenzuela (1636-1692). I trentacinque anni di regno, fino al 1700 anno della morte del sovrano a causa delle menomazioni fisiche che lo affliggevano fin dall'infanzia, furono un periodo di cospicua e rinnovata produzione legislativa concernente la regolamentazione dei gruppi zingari¹³¹.

Due *Reales Cédulas* (1673 e 1692) ed altrettante *Reales Provisiones* (1685 e 1693) precedettero la più lunga ed articolata delle prammatiche mai promulgata a proposito dei *gitanos* in ormai più di due secoli di stabile presenza nelle regioni spagnole. La «Real Cédula de su Majestad en razon de los castellanos nuevos que llaman gitanos y la forma que han de vivir», emanata ancora durante la reggenza il 21 luglio 1673, fu la prima ad occuparsi della questione di donne e bambini, trattati tuttavia con ostinata durezza e un palese disprezzo¹³².

Per le donne gitane, comunque spesso trascurate dalle leggi, Filippo IV, si ricorderà, aveva disposto la pena del *destierro* giacché, naturalmente, non potevano essere inviate alle galere. Il nuovo provvedimento, tuttavia, prendeva piede proprio dalla constatazione, altrove già emersa, dell'inefficacia di tale bando, per affermare che

«las mujeres por ser ellas el fomento principal de este mal uso y las que ocasionaban al que diferentes hombres se aplicasen a esta mala vida, se recogiesen en partes públicas, donde estuviesen en clausura perpetua, sin distinción de edades; porque aunque las leyes disponían, que saliesen desterradas del reino, se había reconocido y experimentado que este medio no era bastante, antes de él nacían mayores inconvenientes, pues saliendo de estos nuestros reinos, se pasaban a otros, y en ellos se casaban o amancebaban con hombres de mal hacer, y que usaban de semejante modo de vivir como en el que ellas se habían criado, y a pocos días se volvían a estos nuestros reinos, inquietándolos, introduciendo la gitanería, y jerigonza, y volviéndose a experimentar, con el uso de su mal vivir, los mismos inconvenientes que había antes que saliesen desterradas¹³³».

Il legislatore, dunque, riconosceva che l'esilio forzato il più delle volte si rivelava addirittura controproducente, poiché, abbandonando i territori castigliani, si recavano in altri luoghi dove si sposavano o, peggio, divenivano amanti di uomini dediti anch'essi ad una vita di perdizione e dopo poco tempo facevano ritorno in Spagna, continuando a vivere nel medesimo modo che ne aveva causato l'espulsione. Tuttavia, erano le donne il vero fondamento del «mal vivir» dei gitani, poiché esse non solo spesso permettevano e fomentavano unioni peccaminose, al di fuori del vincolo del santo matrimonio, ma erano le autentiche custodi della «gitanería», della quale conservavano la particolare lingua, la «jerigonza» che contribuivano, assieme a tutti gli altri costumi viziosi, a propagare tra i loro compagni e soprattutto con i figli che avevano da questi. La clausura perpetua

¹³¹ H. Kamen, *La Espana de Carlos II*, Editorial Critica, Barcelona, 1980.

¹³² AHN, *Consejos*, lib. 1474, n. 4.

¹³³ *Ibid.*

avrebbe quindi rappresentato non solo l'adeguata espiazione di tanti peccati ma si sarebbe rivelato anche lo strumento finale per porre finalmente fine alla medesima sopravvivenza degli zingari.

In quello scorcio del secolo XVII, la capacità di ammaliare, di leggere la mano e dunque predire il futuro che le zingare esercitavano, imbrogliando gli uomini ingenui con il proprio fascino e conducendoli ad una vita di illeciti ed immoralità erano oramai divenuti stereotipi universalmente diffusi, consegnati alla popolarità da una generazione di autori che, a partire da Cervantes, ne avevano tratto ispirazione per celebri opere letterarie e teatrali. L'inasprimento, oltre che delle pene, della medesima considerazione delle donne gitane e del loro ruolo non sembra soltanto esser riflesso del rinnovato slancio penitenziale nei confronti di ogni genere di peccatrici, che sembra aver attraversato la Castiglia durante la reggenza, in vero piuttosto bigotta, di Mariana de Austria¹³⁴. Non è nemmeno trascurabile che all'inedita attenzione delle autorità nei confronti delle zingare poteva aver contribuito la eco delle attività dell'Inquisizione, i cui processi a maghe e incantatrici gitane, come in seguito si vedrà, toccano un apice durante il secolo XVII.

Del resto, anche i bambini, educati fin dalla nascita all'arte del furto erano ritenuti ormai "perduti": poiché, sosteneva la reggente, «convenía arrancar del todo esta mala semilla», fu decretato che i maggiori di dodici anni sarebbero stati inviati alle galere, mentre i più piccoli, in attesa di raggiungere questo limite d'età e raggiungere anch'essi la flotta, sarebbero stati accolti in ospedali e orfanotrofi¹³⁵.

Queste misure, è necessario ribadirlo, non riguardavano i «gitanos que estuvieren avecindados¹³⁶», bensì soltanto coloro che, zingari autentici o no, si rifiutavano ostinatamente di rispettare la legislazione assimilatoria vigente e continuavano a sfidare l'autorità reale. Mariana ammetteva che «este genero de gente tenia amparo y refugio en nombres poderosos¹³⁷», in aristocratici che se ne servivano come bravi e, sovente, si facevano ricettatori di merce e bestiame rubato. Proprio allo scopo di interrompere tali attività illegali, sempre legate al vagabondaggio, una *Real Provision* del 1685 tentava nuovamente di legarli al lavoro manuale della terra¹³⁸.

¹³⁴ Su questo punto, particolarmente utile è il volume di M.E. Boyle, *Unruly Women: Performance, Penitence, and Punishment in Early Modern Spain*, University of Toronto Press, Toronto, 2014.

¹³⁵ «Que por quanto todos los muchachos hijos de esta gente, como se criaban al ejemplo y enseñanza de sus padres, se habituaban a los robos, hurtos, y maldades con que se criaban, y convenía arrancar del todo esta mala semilla, nos sirviésemos de mandar que todos los muchachos que se aprehendiesen, hijos o criados de los gitanos, de doce años arriba, se llevasen luego a las galeras y armadas, para que en ellas sirviesen de pajes y se ensenasen al marinaje [...] y los que fuesen menos de esta edad, se pusiesen en casas y hospitales de desamparados y huérfanos, donde se educasen hasta la edad que se pudiesen remitir a las galeras y armadas». AHN, *Consejos*, lib. 1474, n.4.

¹³⁶ «Y lo referido no se ha de entender, ni ejecutarse con los muchachos, hijos o criados, que tuvieren los gitanos que estuvieren avecindados, y no anduvieren vagando, a los cuales no se les han de quitar dichos muchachos», *Ibid*.

¹³⁷ «Y porque este genero de gente tenia amparo y refugio en nombres poderosos, pues lo receptaban, y favorecían, y publicándose esta orden se esconderían y ausentarían, quedando sin el logro que convenía se consiguiese de su ejecución» *Ibid*.

¹³⁸ «Ordenamos y mandamos, que los oficios que ahora, y de aqui adelante han de tener los dichos gitanos, han de ser tocantes a la labranza y cultura de la tierra y no otras» AMM, leg. 415, exp. 2, cfr.: A. Gómez Alfaro, *Legislación histórica...*, p.137-139. La provvisone, custodita presso l'archivio municipale di Murcia, era accompagnata appunto da

I successivi decreti promossi da Carlo II del 2 novembre 1692 e del 26 febbraio 1693, riassumevano tutta la legislazione antecedente, rifinandone alcuni punti con la massima attenzione, ad esempio nel 1692 si ribadiva ancora una volta che non potevano vivere in quartieri separati e che avrebbero dovuto mescolarsi agli altri cittadini, si specificava nondimeno che «no puedan salir de la ferias, ni llevar a ellas cabalgaduras mayores ni menores, ni fuera de las ferias, trocarlas ni venderlas, si no fuere con testimonio de un escribano publico¹³⁹». Ebbene, in quest'obbligo di vita congiunta con il resto della popolazione era però loro negato l'accesso allo spazio dove le esistenze si svolgevano, precisamente gli erano interdetti fiere e mercati ed era proibito vendere cavalli senza la certificazione di uno scrivano pubblico. Secondo Sanchez Ortega, questa certificazione rilasciata dallo scrivano rappresentava una salvacondotto che avrebbero potuto presentare di fronte ai giudici della *Santa Hermandad* in caso di conflitto¹⁴⁰.

Nel 1693, invece, la preoccupazione maggiore era vigilare sui *gitanos* perché non si allontanassero dai villaggi in cui erano soliti risiedere, i rimproveri per la superficialità con cui era messa in atto la legge erano numerosi, reiterati e continuamente ripetuti. La tolleranza della giustizia, in contravvenzione con ciò che era disposto dai decreti precedenti, era al centro della questione, proprio l'inettitudine dei poteri locali aveva dato luogo ai disordini causati dai *gitanos* ai quali il sovrano era ora costretto a porre rimedio¹⁴¹.

Seppur vero che la condizione giuridica dei *gitanos* doveva ancora essere parecchio confusa, così come anche i decreti da applicare, troppo spesso riproposti e rivisitati, di certo, anche la questione della residenza e del banditismo itinerante rendeva difficile risolvere i conflitti di giurisdizione alimentati dagli stessi sovrani con alcune leggi che concedevano il diritto di cattura a tutte le autorità sul territorio con l'autorizzazione ad inseguirli anche nelle zone limitrofe.

Si deve, tuttavia, verosimilmente, considerare che l'emanazione di decreti sempre maggiormente elaborati, soprattutto alla fine del secolo XVII, erano la prova della nascita di un più complesso Stato moderno, nel quale gli aspetti burocratico-legislativi andavano evolvendosi verso codici fissi e maggiormente complessi. L'ultima prammatica di Carlo II, 12 giugno 1695, si muoveva

un bando al *corregidor* della città perché controllasse tutte le *provisiones de vecindad*, esibite dai *gitanos* del luogo per evitare di incorrere nelle pene previste dalla legge.

¹³⁹ AHN, *Consejos*, lib. 1474, n. 34.

¹⁴⁰ M. H. Sánchez Ortega, *La minoría gitana*, op. cit., p. 86.

¹⁴¹ «Sepades, que en el nuestro Consejo se ha dado cuenta de los robos, e insultos que se cometen en los caminos públicos por gitanos, y que esto se frecuenta con especialidad en la cercanías de los lugares cuya justicias con la tolerancia dan lugar a ello, en contravención de lo dispuesto por las leyes del reino [...] y porque la omisión de vos las dichas justicias en la observancia de estas leyes ha dado motivo a los desordenes que se experimentan por la tolerancia de esto tan pernicioso genero de gente, os mandamos que de aquí adelante no permitáis, ni toleráis en vuestro territorio gitanos ni gitanas que no tengan las calidades arriba referidas, a los cuales prendáis: y hecha información de que son gitanos, y que por tales están habidos, y tenidos, y comúnmente reputados, los llevéis a las cárceles reales de las ciudades, o cabezas de partido mas inmediatas, y los corregidores y justicias los reciben, pena de privación de oficio, y las demás que hubiere lugar en derecho: apercibiéndoos, que el que constare haber permitido gitanos en su territorio, por el mismo hecho de no prenderlos, se castigará con las penas de privación perpetua de oficio, multa considerable, y lo demás que pareciere conveniente según el exceso».Ivi, lib. 1474, n. 38.

esattamente in questa direzione, precisa ed innovativa, sebbene per alcuni aspetti esclusivamente riassuntiva, trovava riconoscimento nella legislazione emanata dai grandi sovrani Asburgo «nuestros gloriosos antecesores», però ne riordinava gli aspetti fondamentali in ventisette efficaci e chiari punti¹⁴².

Le prime tre argomentazioni imponevano l'obbligo di comparire, entro trenta giorni dalla divulgazione del decreto, davanti alla giustizia dei luoghi di residenza, sia demaniali come degli Ordini o signorie, dichiarando nome, età e stato, numero di figli e il nome di ognuno, il proprio lavoro, tutte le armi possedute difensive come offensive, sia che fossero conservate in casa o in altri luoghi e persino quelle date in prestito a terzi. Andavano denunciati anche tutti gli animali, sia che servissero per il commercio o la vendita, sia che fossero invece di uso personale. Tutto andava dichiarato pubblicamente e sotto giuramento alla giustizia che, prontamente, avrebbe dovuto tenerne registro originale e firmato sia da chi lo compilava che da uno scrivano, al fine di inviarlo successivamente alla Cancelleria o *Audiencia* del distretto di pertinenza, e avrebbe dovuto essere conservato nel libro del *Ayuntamiento* del luogo dove era stato compilato. I registri, invece, redatti entro le dieci leghe dalla corte sarebbero stati consegnati direttamente tra le mani del fiscale del *Consejo*¹⁴³.

Trascorsi i trenta giorni chi non si fosse registrato o avesse volontariamente occultato i propri beni sarebbe incorso nelle consuete condanne, al remo per gli uomini ed esilio o frustate per le donne, tuttavia l'aspetto interessante era la specifica riguardo l'impossibilità di fare appello o qualunque tipo o genere di supplica¹⁴⁴. Si precisava inoltre che la legge non aveva valore per *gitanos y gitanas* che erano residenti in villaggi il cui numero di abitanti era superiore alle duecento anime e non di meno,

¹⁴² AHN, *Sala de Alcaldes*, lib. 1695, ff. 210/244, una stupenda minuta della legge si trova in *Consejos*, leg. 51442, n. 6, si trova anche in NR, lib. XII, tit. XVI, ley VII.

¹⁴³ «Que dentro del término de treinta días de la publicación de esta pragmática, sean obligados todos los gitanos y gitanas que ese hallaren en estos reinos a comparecer ante las justicias de los lugares donde estuvieron avecindados, o habitaren, así realengos, como de territorio de las Ordenes, de abadengo, o señorío, o eximidos, declarando sus nombres, edad, y Estado, y los hijos que tuvieren, con sus nombres, y edades, y también sus oficios y modo de vivir, y todas las armas que tuvieren, así ofensivas, como defensivas, de cualquier género que sean, tanto las que tú vienen en sus casas, como las que hubieren puesto en otras partes, oh dado a guardar a otras personas; y los caballos, mulas u otros animales que tuvieren para servirse ellos, o para venderlos, o comerciarlos: todo lo cual deban declarar puntualmente y debajo te juramento, y de la cena de aquí y era expresada: y las justicias deban admitir prontamente esta declaración, y registro en la forma y las calidades que aquí se contienen, sin llevar, ni permitir que lleven los escribanos antes quien se hicieren derechos algunos por esta razón; y cada justicia sea obligada, pasado los bichos treinta días, a remitir el registro que antes ellas se hubiere hecho, original, firmado de estar justicia y del escribano, a la Chancillería, o Audiencia, a cuyo distrito perteneciere el lugar del registro, encaminándolo con proprio, o en pliego certificado al presidente, o regente de la tal Chancillería, Audiencia, y quedándose con traslado auténtico de tal registro, el cual se deba tener y conservar en los libros del ayuntamiento del lugar donde se hubiere hecho, y en cuanto a los registros que se hicieren en los lugares de diez leguas en contorno de esta corte, se deban remitir a manos de nuestro fiscal el consejo, para que en el de cuenta, y si tenga presente como convenga». *Ibid.*

¹⁴⁴ «pasados los dichos treinta fuere aprehendido algún gitano o gitana que no haya cumplido con hacer el dicho registro, o que no haya hecho puntual y cumplidamente, y haya ocultado alguna de las cosas contenidas en el capítulo antecedente, por el mismo hecho si fuere hombre incurra en la pena de seis años de galeras; y si fuere mujer, en la de cien azotes, y destierro de estos reinos [...] y para que se ejecuten sin admitir apelación, suplicación, ni otro remedio alguno», *Ibid.*

che avrebbero dovuto essere tollerati senza incorrere in alcuna pena¹⁴⁵. Tale clausola riguardante coloro che erano *avecindados*, verosimilmente, andava a tutelare la manodopera nei campi.

Lo scritto prosegue, poi, concentrandosi sulla possessione dei beni, erano assolutamente proibite le armi da fuoco né corte né lunghe, se fossero state ritrovate nelle loro case o le avessero portate addosso sarebbero finiti alla galera per otto anni. L'unica condizione era che tali armi, così come tutti gli altri beni mobili, cavalli e altri animali, registrati correttamente, dunque, consentiti, venissero venduti al giusto prezzo entro i dieci giorni seguenti l'avvenuta denuncia alle autorità¹⁴⁶.

Vi era necessità, tuttavia, di controllare e regolamentare i *gitanos avecindados*, anch'essi decisamente poco degni della fiducia delle autorità. Per la prima volta si sviluppano quindi delle norme esclusivamente ad essi dedicate che in realtà contraddicevano l'immunità che poco sopra gli si era accordata, tuttavia, avvaloravano l'ipotesi che tale privilegio gli fosse stato concesso proprio in funzione di una loro connessione con l'attività agricola. Infatti si invitavano i *corregidores* e le giustizie locali ad effettuare gli appositi controlli nelle abitazioni dei *gitanos* ogni volta che lo avrebbero ritenuto necessario, per accertarsi che non conservassero oggetti o materiali proibiti, tendendosi informati anche sulle abitudini di vita che le famiglie zingare erano solite praticare¹⁴⁷.

Si proibiva, inoltre, che queste famiglie residenti partecipassero a fiere o mercati o che potessero trafficare in animali anche fuori dai suddetti mercati, si specificava, come in tutte le leggi precedenti che non potevano vivere in quartieri separati dagli altri abitanti, usare abiti diversi e lingua diversa da quella che «usan comúnmente todos¹⁴⁸». La naturale tendenza dei *gitanos* ad isolarsi e vivere al di fuori delle regole della società maggioritaria andava assolutamente osteggiata, forzandoli ad integrarsi; rimane pure vero che se al termine del secolo era necessaria una legge che controllasse le famiglie residenti, probabilmente in parte l'opera di sedentarizzazione, sebbene non quella di assimilazione, aveva raggiunto ragguardevoli obiettivi.

Si comminano anche nuove restrizioni riguardanti l'età, meno rigide rispetto alla legge del 1673 che prevedeva l'invio alla galera dai dodici anni, in questo caso la normativa avrebbe dovuto applicarsi a coloro compresi tra i diciassette e sessant'anni, e tra i quattordici e i diciassette sarebbero

¹⁴⁵ «Pero esto no se entienda con los gitanos y gitanas que se hallaren estando avecindados en lugares cuya vecindad sea de mas de doscientos vecinos, y no de menos, porque los tales gitanos y gitanas así avecindados deberán tolerarse sin pena alguna, y en la forma que aquí ira declarando», *Ibid.*

¹⁴⁶ «Que no puedan tener en sus casa, ni fuera de ellas, armas de fuego cortas, ni largas, en manera alguna [...] pena de doscientos azotes y ocho anos de galera [...] y en quanto a las armas de fuego, caballos, yeguas, y otros animales que tuvieren al tiempo del registro, permitidos, que habiéndolos registrado puedan después venderlos, y percibir su precio, con tal que esto sea precisamente en el termino de diez días siguiente al registro, y dando noticia de ello a las justicias, y no de otro modo», *Ibid.*

¹⁴⁷ «Que los corregidores y justicias de los lugares en que hubiere gitanos avecindados, tengan obligación de visitar y registrar por sus personas las casas de tales gitanos la veces que les pareciere, para reconocer si en ellas tienen alguna cosa prohibidas, u otra sospechosa», *Ibid.*

¹⁴⁸ «Que los gitanos avecindados no puedan acudir, ni asistir a ferias y mercados [...] que tampoco puedan tratar en compras, ni ventas, ni trueques de animales, ni ganados mayores, ni menores en ferias y mercados, como fuera de ellos [...] no puedan habitar en barrios deparados de los otros vecinos, ni usar de traje diverso del que usan comúnmente todos, ni hablar la lengua, que ellos llaman jerigonza», *Ibid.*

stati inviati a «presidios, donde sirvan para las obras», per le altre età, quindi minori di quattordici o maggiori di sessanta, si sarebbe attribuite altre provvisioni confacenti¹⁴⁹.

La pena capitale, da eseguire previo consulto però con *las Chancillerias* o *Audiencias*, postilla, forse, per evitare gli abusi delle *Hermandades*, ben note per la rapidità e la durezza con cui eseguivano le condanne a morte, era contemplata solo nel caso in cui fossero stati trovati in *cuadrillas* nel numero di tre o superiore, a piedi o a cavallo con addosso armi da fuoco, che fossero o meno residenti, in tale flagranza di reato non aveva più importanza, anche se non fosse provato alcun delitto sarebbero ugualmente incorsi nella pena di morte. Era evidente che il virulento ed incontrollabile banditismo seicentesco doveva aver gravemente traumatizzato il popolo poiché la durissima pena prevista era proprio per “sospetto banditismo”, divenuto assolutamente intollerabile¹⁵⁰.

Vi era, nonostante ciò, un'altra motivazione per l'inserimento di tale pena capitale, ovvero la volontà di abbattere completamente la solidarietà tra le *masnade* di banditi che, oltre a sostenersi tra loro, avevano anche l'appoggio di «*personas de diferente estados*». Viene, perciò, aggiunta una postilla: era possibile essere graziati dalla pena capitale se al proprio posto si fosse condotto davanti alla giustizia un altro gitano, compagno e colpevole dello stesso delitto. Questa soluzione ribadiva e riassumeva il medesimo indulto proposto anche nella legge precedente del 1673, annunciava però nuove e più rigide ammende per collaboratori che se fossero stati nobili avrebbero dovuto pagare una multa di seimila ducati, se, invece, fossero stati plebei, dieci anni di remo, addirittura di più di quelli previsti per i *gitanos*. Prova legittima ed incriminante sarebbero state le testimonianze di due persone attendibili, incensurate e non sospettabili, che deponevano di propria volontà, ma sarebbero state considerate valide anche tre deposizioni di *gitanos* ottenute sotto tortura¹⁵¹.

Perché non vi fossero più dubbi, il provvedimento, finalmente e per la prima volta, dichiarava chi erano i *gitanos* e chi doveva essere considerato tale:

«Y para que no pueda haber duda en cuales deban tenerse por gitanos y gitanas, para comprenderse en la disposición y penas de esta pragmática, declaramos que cualquiera hombre o mujer que se aprehendiese en

¹⁴⁹ «Deba entenderse y ejecutarse en los que fueren mayores de diez y siete años, hasta los sesenta; y los que fueren menores de diez y siete, siendo mayores de catorce, se envíen a presidios, donde sirvan para las obras; pues para los de otras edades, se darán otras providencias convenientes», *Ibid.*

¹⁵⁰ «Que si fueren aprehendidos juntos en cuadrilla algunos gitanos, en el numero de tres o más, con armas de fuego, cortas, o largas, a pie, o a caballos, sean o no avecindados en estos reinos aunque no se les pruebe otro delito, incurran en la pena de muerte; la cual se ejecute consultándola primero con las Chancillerías o Audiencias», *Ibid.*

¹⁵¹ «Pueda cualquiera de ello indultarse de esta pena entregando preso en manos, y poder de Lajusticia a otro gitano, compañero suyo, convencido del mismo delito, con lo cual el que así le entregare, quede libre de libre de la pena que por aquel delito hubiere incurrido [...] la permanencia de los gitanos en estos reinos ha dependido del favor, protección y ayuda que han hallado en personas de diferentes estados, ordenamos que cualquiera contra quien se probare haber favorecido, receptado, o auxiliado[...] los dichos gitanos, incurra siendo noble en la pena de seis mil ducados [...] y siendo plebeyo en la de diez años de galera [...] se tenga por legitima y concluyente probanza de dos testigos íntegros, sin tacha, ni sospecha, aunque depongan de actos singulares, o tres disposiciones de los mismos gitanos, hechas en tortura», *Ibid.*

el traje y hábito de que hasta ahora ha usado este género de gente, o contra quien se probare haber usado de la lengua que ellos llaman jerigonza, sea tenido por gitano para el efecto referido; y lo mismo se entienda en aquellos contra quienes se probare la fama, y opinión común de haber sido tenidos y reputados por tales gitanos en los lugares donde hubiere morado y residido, deponiéndolo así a lo menos cinco testigos¹⁵²».

Questa dichiarazione è, forse, la parte più affascinante di tutto decreto. Dopo più di due secoli la legge definiva finalmente l'identità degli zingari: ebbene era da considerarsi appartenente a tale gruppo chi si vestiva con il tipico abbigliamento appariscente o parlava il loro dialetto. Altrettanto *gitano* e come tale sanzionato, avrebbe dovuto ritenersi chiunque ne avesse avuto la fama, o fosse stata opinione comune degli abitanti del luogo dove era stato forzato a prendere residenza i quali sarebbero stati anche invitati a deporre, bastavano solo cinque testimoni perché l'opinione divenisse, appunto, "comune". Era *gitano*, come categoria giuridica, chi agiva da *gitano*, quindi fuorilegge; era *gitano*, come appartenenza culturale, chi lo era di "*nation*", tuttavia non sanzionabile. In conclusione la minoranza *gitana* di origine, ma che aveva accettato, forzatamente o meno, il *modus vivendi* della popolazione spagnola, andava tollerata ed integrata, coloro invece che si comportavano seguendo i costumi del *gitanismo*, che lo fossero di origine o meno erano duramente sanzionati dalla legislazione.

Gli ultimi dieci punti della prammatica, quindi ben un terzo di tutto lo scritto, dettaglio da non sottovalutare, si concentrano, invece che sui *gitanos*, sulle disposizioni e sanzioni previste per autorità che avrebbero dovuto compierne la cattura, ribadendo tutto ciò che era stato già detto nelle *cedole* e provvisioni anteriori, accrescendo ancora una volta i conflitti di giurisdizione territoriali. Il diritto di imprigionarli era concesso a «todas la justicias y jueces» ma anche «a cualesquier alcaldes mayores, entregadores de la Mesta, alcalde de la Hermandad, jueces de comisión, y otros cualesquiera», una volta presi avrebbero dovuto inviare sommarie informazioni alla giustizia reale più vicina e al *alcalde mayor* della zona. La sentenza aveva diritto di essere eseguita senza appello, però chi l'aveva pronunciata doveva ugualmente inviarla alle *Cajas* del distretto. I beni degli zingari durante il periodo di reclusione preventivo al processo, sarebbero stati distribuiti tra coloro che ne avevano effettuato la cattura; la questione della spartizione dei beni era appunto il fulcro di tutte le dispute tra le varie autorità competenti alla cattura, se ne deduce che, al contrario delle apparenze, probabilmente ciò che essi possedevano non era affatto di poco valore¹⁵³.

L'ultimo ordine pubblicato sotto l'autorità di un ormai infermo Carlo II era un *Auto Acordado*, dunque una carta con valore di legge promosso direttamente dal *Consejo*, del 4 agosto 1699: «se ordena el registro de los lugares donde se sepa haber ladrones, gitanos, metedores, bandidos,

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ «Y todos los bienes que se hallaren a los dichos gitanos al tiempo de su prisión, y que sean suyo propios, se aplican desde luego, para que por mano de la justicia que hubiere prevenido y conociere de la causa, según va dicho, se distribuyan entre las personas que hubieren asistido a ejecutar la prisión», *Ibid.*

contrabandistas y otra gente peligrosa». Il tentativo era quello di mappare i luoghi dove si nascondevano i banditi e altra gente pericolosa, gruppo del quale i *bandoleros gitanos* facevano oramai definitivamente parte, le giustizie competenti dei vari territori, ancora una volta venivano incaricate di recarsi nei luoghi dove risaputamene costoro tendevano a muoversi e catturarli, registrando tutte le possibili ed utili informazioni affinché creando un archivio delle attività dei malviventi e dei luoghi dove erano soliti nascondersi, si potesse finalmente debellare tale lacerazione nella società.

Si conclude in questo modo la legislazione riguardante i *gitanos* del secolo XVII, nonostante spesso dagli studiosi sia stata definita “contro” gli zingari, si ritiene più consono che tali decreti esposti trattino di questa minoranza piuttosto che essere specificatamente in opposizione; difatti, come si è potuto notare, la giurisdizione spagnola concedeva sempre una scappatoia per vivere legalmente ed è proprio l’iniziale riconoscimento dell’identità zingara ad aver ispirato una serie di decreti ad essi indirizzati. Non si deve trascurare, inoltre, l’evoluzione e la diramazione dei significati dati al termine *gitano*, marcatore di attività immorali più che del un gruppo etnico, divenendo addirittura illegale a favore di *castellanos nuevos*.

III Gli zingari nei domini spagnoli dell'Italia peninsulare

1. La migrazione del secolo XV e l'arrivo in Italia

Al trattare dell'arrivo degli zingari nell'Europa occidentale e, dunque, anche negli antichi Stati italiani, è necessario innanzitutto stabilire una fondamentale differenza tra comparsa e diffusione, poiché sebbene le prime apparizioni durante il secolo XV lascino incuriosite testimonianze, fu solo durante l'espansione, sempre più evidente ed incontrollabile al termine del secolo, che si sviluppò una omogenea dottrina giuridica contro gli zingari.

Sebbene gli studiosi abbiano generalmente individuato nel 1417 l'anno in cui è attestato il primo arrivo di carovane zingare in Europa, oggi non si è certi della correttezza di tale periodizzazione. Vi è infatti una cronaca che registra fin dal 1414 il passaggio in Assia di alcuni gruppi: si tratta della ricompilazione, pubblicata nel 1605, della *Hessische Chronica* di Wilhelm Dilich (1571-1650), oltre a narrare che, «in quel tempo, vennero per la prima volta nel paese i vagabondi zingari, cattivi, ladri e maghi» elencava anche altri territori che avevano «sofferto molto» del loro passaggio come Braunschweig, Westfalia, Mainz e Fritzlar, che si trovano nella zona centro-ovest dell'attuale Germania¹. Il singolare tragitto da Ovest a Est di questi primi *zigeuner* può essere interpretato in due differenti maniere: in primo luogo, si potrebbe trattare di una spedizione "ricognitiva" che faceva ritorno verso le basi in Oriente, passando per l'Assia. In alternativa, si può ipotizzare che carovane di zingari si fossero già stabilite da tempo nei territori dell'Impero e stessero semplicemente vagando di città in città e, naturalmente, avendo ormai attratto l'attenzione venivano riportati anche nelle cronache, ciò comporterebbe una ulteriore retrodatazione della prima apparizione in area germanica².

A conferma di tale teoria, anche la cronaca di Georg Fabricius (1516-1571), *Rerum Misnicarum*, nel capitolo dedicato agli annali della città di Misnia (odierna Meißen), in Sassonia, data l'arrivo di un gruppo di zingari al 1416: «zigani genus hominum erroneum et maleficum, ex hac ditione propter furta, stellionatum, et libidincs exterminatur, mandato Friderici Principis³». Anche

¹ «Zu der zeit kam erstlich ins landt das diebisch unartig und zauberisch bettelvolck die Zigeuner. So muste auch das Landt viel erleiden von denen Braunschweigern Westphäligen und Meintzischen insonders aus Fritklahr wiewol nit ohne daß sie auch bißweilen gute stöß zu hause bracht», W. Dilich, *Hessische Chronica*, Wilhelm Wessel, Kassel, 1605 p. 229.

² Paul Bataillard esprime delle riserve rispetto all'attendibilità di questa data, tuttavia, anche se realmente il 1414 fosse solo un errore di trascrizione da parte dall'autore, certamente nei territori elencati transitarono antecedentemente. Pare, dunque, credibile l'ipotesi che alcuni sopralluoghi di gruppi di zingari fossero avvenuti già qualche decennio prima, forse anche alla fine del secolo XIV. Le affermazioni di Bataillard si fondano su una traduzione approssimativa di «zu der zeit» con l'espressione francese decisamente vaga «vers ce temps». Tuttavia l'espressione di tempo che introduce il racconto è, al contrario molto precisa, poiché si intende «in quel tempo», in ogni caso è anche una classica formula della narrazione cronachistica tardo-medievale, dunque non abbastanza per rendere talmente incerta la data da ritenerla errata. P. Bataillard, *De l'apparition et de la dispersion des Bohémiens en Europe*, in "Bibliothèque de l'Ecole des Chartes" t. V, *Fragments sur l'histoire de France II*, Firmin Didot frères, Parigi, 1844, p. 18.

³ G. Fabricius, *Rerum Misnicarum*, lib. II, Ernesto Vogelino, Lipsia, 1569, p. 142.

questa data, naturalmente è da prendere con la dovuta cautela, poiché l'astronomo e matematico tedesco, Sethus Calvisius o Seth Kalwitz, (1556-1615), che racconta il medesimo avvenimento nel suo *Opus Chronicologicum*, indica invece il 1418 come anno dell'arrivo dei «tartari, vulgo zigeuner» a Misnia⁴.

Si può dunque affermare che tra il 1414 ed il 1418 non solo fossero già nei territori dell'Impero giunti, si sa, dall'Ungheria e dalla Boemia (da cui poi il termine francese *bohemiens*)⁵, ma secondo altri cronisti, si erano anche oramai spinti fino alla Prussia ed alle città della lega anseatica, così riporta, difatti, Hermann Korner, nel *Die Cronica Novella*: «Fuit eciam in urbibus stagnalibus incipiens ad urbe Luneburguensi et perveniens in Prutziam peragravit civitates Hammeburgensem, Lubicensem, Wismariensem, Rostoccensem, Sundensem et Gripeswaldensem⁶». Anche il più noto Albert Kranz: «Quum ageretur à Christo annus decimus septimus post mille quadringentos, primum apparuere his nostris maritimis, homines nigredine informes, excocti sole, immundi veste, et usu rerum omnium foedi, furtisin primis acres, presertim foemine ejus gentis⁷».

La descrizione di Kranz era, senza dubbio, poco clemente, «uomini orribili per il colore nero della pelle, bruciati dal sole, dalle vesti sudicie, ignobili in ogni loro abitudine», tuttavia dovevano davvero aver lasciato questa immagine di sé soprattutto in paesi dove la fisionomia era tanto differente, in Spagna le descrizioni sul colore della pelle e la bruttezza dell'aspetto, non sono, infatti, altrettanto ripetute.

Nel medesimo periodo altri gruppi si trovavano invece in Francia, anch'essa una delle prime mete, appunto, il documento più antico ivi ritrovato risale infatti al 22 agosto 1419, redatto a Châtillon-en-Dombes (oggi Châtillon-sur-Chalaronne, poco a nord di Lione⁸), l'11 ottobre 1421 li si

⁴ «Martinum V papa invito Sigismundo Constantia discedit, Mantuam venit et inde Florentia; qua propter concilium finitur die 22 Aprilis. Tartari, vulgo Zigeuner, genus erroneum et maleficum, primum in his regionibus visum et propter furta et libines Misnia exterminantur», S. Calvisii *Opus chronologicum*, Christianum Gensch, Francoforte ad Menum et Lipsiae, 1685, p.873. Bisogna aggiungere a queste una fonte citata da E. O. Winstedt, che riguarda l'entrata di tartari nella città di Hildesheim nel 1407 che l'autore ritiene possibile fossero zingari, «In vigilia Mathei den tateren up der scriverie, dome ore breve horen wolde», tuttavia non è verificabile, cfr. E.O. Winstedt, *Some Records of the Gypsies in Germany, 1407-1792*, Journal of the Gypsy Lore Society, 1932, vol. XI, n. 3-4, pp. 98-111.

⁵ Anche altre cronache, oltre a quelle segnalate nel testo ne segnalano la presenza, nel 1418 ad esempio sono a Leipzig.

⁶ «Quedam extranea et previe non visa vagabundaque multitudo hominum de orientalibus partibus venit in Alemaniam, perambulans totam illam plagam usque ad regiones maritimas. <Fuit eciam in urbibus stagnalibus incipiens ad urbe Luneburguensi et perveniens in Prutziam peragravit civitates Hammeburgensem, Lubicensem, Wismariensem, Rostoccensem, Sundensem et Gripeswaldensem>. Turmatim autem incedebat et extra urbes in campis pernoctabat, eo quod furtis nimium vacaret et in civitatibus comprehendi timeret. Erant autem numero circiter CCC homines utriusque sexus, demptis parvulis et infantibus, <forma turpissimi, nigri ut Tarthari> secanos se nuncupantes. Habeant eciam inter se princeps suos, ducem scilicet et comitem, qui eos iudicabant et quorum mandatis perebant. Fures autem erant magni et precipue mulieres eorum et plures de eis in diversis locis sunt deprehensi et interfecti. Litteras quoque, propter quas a civitatibus, principibus, castris, opidis, episcopis et prelatis, ad quos declinabant, admissi sunt et humaniter tractati. Eorum autem quidam equitabant, quidam vero pedibus gradiebantur. Causa autem huius divagationis eorum et peregrinationis dicebatur fuisse aversio a fide et recidivatio post conversionem suam ad paganismum. Quam quidem peregrinationem continuare tenebantur ex iniuncta eis panitentia ad episcopis suis septennium», H. Korner, *Die Cronica Novella (1438)*, Jakob Schwalm, Göttingen 1895, anno 1417 numerato: 1285 (907), pp. 409-410.

⁷ A. Kranz, *Rerum Germanicorum historici*, apud Andreas Wechelum, Frankfurt ad Moenum, 1580, pp. 285-286.

⁸ Gli zingari arrivati a Châtillon-en-Dombes, nel territorio di Bresse che all'epoca faceva parte della Savoia e dipendeva dall'Impero, erano guidati dal conte *Nycola du Petite Egypte Sarrazin*, che aveva due lettere di protezione una, la solita,

ritrova ad Arras⁹ e Tournai¹⁰. Poco dopo, nel 1425, alcuni attraversarono i Pirenei e presero la via della penisola iberica, il già citato salvacondotto di Alfonso X il magnanimo li segnalava, difatti, in Catalogna. Altri invece, nel 1427, si erano diretti a Nord, il *Journal d'un bourgeois de Paris*¹¹ ne testimonia la presenza alla periferia della città. Nel 1430 a Metz potrebbe essere addirittura avvenuto un battesimo collettivo di centocinquanta zingari secondo quanto riportato dal *Journal des Maîtres Echevins de Metz (1250-1527)*: «Le 5^e de juing 1430 furent baptisez a Mets plusieurs du pais d'Egippte en nombre de C et L que hommes, femmes et enffans et y avoit ung duc et II chevaliers», naturalmente rimane il dubbio sul perché dei pellegrini cristiani avessero necessità di essere battezzati¹².

dell'Imperatore e una del duca di Savoia, come si ricorderà dal capitolo precedente, anche in Spagna alcuni *gitanos* dicevano di avere lettere di protezione, in quel caso, del re di Francia e del duca di Savoia, avevano forse fatto lo stesso percorso o erano il medesimo gruppo che poi si era diviso. Sembra infatti che il duca stesso sia andato a verificare di persona questi salvacondotti millantati dal conte *Nycola* ed il 23 febbraio 1452, la città avrebbe concesso agli zingari una grossa somma di denaro affinché si allontanassero dalla città, non è da escludere, quindi, che un gruppo si fosse staccato per dirigersi in Spagna alla ricerca di una zona più accogliente. H. Asseó, *Les Tsiganes une destineé européenne*, Gallimand, Paris, 1994 pp. 15-16.

⁹ Ivi, pp. 15-16.

¹⁰ A. Fraser, *The Gypsies*, Blakwell, Oxford, 1995, pp. 60-65; H. Asseó, *Les Tsiganes une destineé*, op. cit., p. 14; H. Asséo, *Le mestier de Bohesme. Mobilité et stratégie de survie des Tziganes dans la société française du XV^e au XVII^e*, in "Les Révoltes logiques", XIV-XV, 1981, p. 7.

¹¹ *Journal d'un bourgeois de Paris*, 1405-1499, anno 1427, pp. 219-221, Alexandre Tuetey (ed.), Paris 1881. 464. «Le dimenche d'après la my-aoust, qui fut le XVII jour d'aoust oudit an mil IIII XXVII, vint à Paris XII penanciers, comme ilz disoient, c'est assavoir, ung duc et ung conte, et dix hommes tous à cheval, et lesquelx se disoient qu'ilz avoient esté chrestiens autrefois, et n'avoit pas grant temps que les chrestiens les avoient subjugués et tout leur païs et tous fais christianner ou mourir ceulx qui ne le vouloient estre ; ceulx qui furent baptizez furent signeurs du païs comme devant, et promistrent d'estre bons et loyaulx et de garder la loy de Jhesu-Crist jusque à la mort. Et avoient roy e royne en leur païs, qui demouroient en leur seigneurie parce qu'ilz furent christiennez. 465. Item, vray est, comme ilz disoient, que après aucuns temps qu'ilz orent prins la foy chrestienne, les sarazins les vindrent assaillir, quant ilz se virent comme pou fermes en nostre foy à tres pou d'achoisson, sans endurer gueres la guerre et sans faire leur devoir de leur païs deffendre que tres pou, se raudirent à leur ennemys et devindrent sarazins devant, et renoient Nostre Signeur. 466. Item, il advin après que les chrestiens, comme l'empereur d'Allemaigne, le roy de Poullaine et autres signeurs, quant ilz sorent qu'ilz orent ainsi faulcement et sans grant peine laissée nostre foy et qu'ilz estoient devenus sitost Sarazins et ydolates, leur coururent sur et les vainquerent tantost, comme s'ilz cuidoient que on laissast en leur païs, comme à l'autre fois, pour devenir chrestiens. Mais l'empereur et les autres signeurs, par grant deliberacion de conseil, dirent que jamais ne tenroient terre en leur païs, se le pappe ne le consentoit, et qu'il convenoit que là allassent au Saint-Père à Romme; et là allerent tous, petiz et grans, à moult grant peine pour les enffans. Quant là furent, ilz confesserent en general leurs pechez. Quant le pappe ot ouye leur confession, par grant deliberacion de conseil, leur donna en penance d'aller VII ans ensuivant parmy le monde, sans coucher en lict et pour avoir aucun confort pour leur despence, ordonna, comme on disoit, que tout evesque et abbé portant crosse leur donroit pour une foys dix livres tournois, et leur bailla lettres faisant mencion de ce aux prelatz d'eglise et leur donna sa beneisson puis se departirent. Et furent avant cinq ans par le monde qu'ilz venissent à Paris, et vindrent le XVII jour d'aoust l'an mil IIII XXVII, les doze devant diz et le jour Saint Jehan Decolace vint le commun, lequel on ne laissa point entrer dedens Paris; mais par justice furent logez à la Chapelle-Saint-Denis, et n'estoient point plus en tout, de hommes, de femmes et d'enffans de cent ou six vingt ou environ [...]. 467. [...] Et vray est que les enffans d'icelx estoient tant habilles filx et filles que nulz plus, et le plus et presque tous avoient les deux oreilles percées, et en chascune oreille ung anel d'argent ou deuz en chascune en disoient que ce estoit gentillesse en leur païs. 468. Item, les hommes estoient tres nois, les cheveulx crespez les plus laides femmes que on peust veoir et le plus noires; toutes avoient le visage deplaié, chevelx noirs comme queue d'un cheval, pour toutes robes une vieille flaussoie tres grosse d'un lien de drap ou chemise pour tous paremens. Brief, ce estoient les plus povres creatures que on vir oncques venir en France [...]. En la compaignie avoit sorcieres qui regardoient es mains contant en plusieurs mariaiges car elles disoient (au mari) : <Ta femme [ta femme t'a fait] coux>, ou à la femme: <Ton may t'a fait coulpe> [...] faison voydrer les bources aux gens et le mettoient en leur bource [...]. Et vrayement, je y fu III ou IIII foys pour parler à eulx, mais oncques ne m'aperceu d'un denier de perte, ne ne les vy regarder en main, mais ainsi le disoit le peuple partout [...] et s'en allerent vers Pontoise».

¹² Questa fonte si trova in M. Gurrado, *Sulle orme del duca Andrea: Una copia Loreense della presunta bolla papale del 1423*, in M. Aresu, L. Piasere (a cura di) *Italia Romani*, vol. V, CISU, Roma, 2008, p. 36, Bataillard ne cita una simile ritrovata ne *Le Chronique de la ville Metz* così riporta l'accaduto: «Le cinquieme jour du mois de jung 1430, vindrent a Metz plusieurs Sarrazins du pays de l'Egypte, que se disoient estre baptisés; et estoient bien en nombre de cent et

Come evidenziato dalle fonti, i diversi gruppi si muovevano in più territori contemporaneamente, dunque, le carovane dovevano essere numerose, tuttavia non abbastanza perché gli Stati la percepissero come un'invasione. Se venissero dal medesimo luogo o intrattenessero rapporti tra loro è, purtroppo, complesso da ricostruire. Si può, certo, intuire che alcuni contatti o anche solo passaggi di informazioni vi fossero per via delle identiche modalità con cui si presentavano, come detto, raccontavano la medesima storia riguardo il peccato di apostasia, avevano la lettera di Sigismondo del Lussemburgo e si dichiaravano provenienti dal "Piccolo Egitto". Inoltre le cronache quattrocentesche non mancano di descriverne le animalesche abitudini, i costumi dissoluti e l'appariscente abbigliamento, praticamente identici in tutti questi primi resoconti.

Senza dubbio questa migrazione diluita, che vide arrivare in Europa un costante flusso di genti zingare, sebbene non troppo ben accolta, permise loro di inserirsi in nuove regioni senza destare eccessivi sospetti per circa un secolo. Quando gli stati decisero finalmente di regolamentare gli arrivi e obbligare gli zingari al rispetto delle leggi, questi erano oramai troppo numerosi e dispersi sul territorio, suddivisi in nomadici gruppi familiari erano difficili da individuare e impossibili da catturare.

A questo riguardo, rispetto ai dati numerici relativi ai primi gruppi, Paul Bataillard fu tra i primi a tentare di quantificare questa diaspora ricorrendo ad una serie di fonti coeve: Aegidius Tschoudí (1505-1572) che parlava di quarantamila individui nella sua *Chronicon helveticum*¹³, Daniel Speklin (1536-1589)¹⁴ e Gabriel Walser (1695-1776)¹⁵ aumentavano il numero a quattordicimila ed infine Johannes von Müller (1752-1809)¹⁶ nella sua più tarda ricompilazione della *Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft* (ovvero Storia della Svizzera), sosteneva che il numero fosse compreso tra i quattrocento ed i quattromila, quest'ultimo dato appare decisamente il più attendibile¹⁷. Se è vero che quasi tutti i documenti parlano di gruppi molto numerosi, tuttavia si tratta sempre di comitive tra le trenta e le duecento persone¹⁸. Questi numeri inoltre sono relativi soprattutto al secolo XV poiché quando inizierà la regolamentazione legislativa durante il secolo XVI

cinquante, hommes que femmes, et petit enfans; et comme ils disoient, y avoit un duc et deux chevaliers: et estoient très laides gens». La differenza tra le due fonti è minima, una potrebbe essere la trascrizione dell'altra, in una tuttavia gli zingari si fanno battezzare, nell'altra sono già battezzati. P. Bataillard, *De l'apparicion* op. cit., p. 43, J. F. Huguenin *Les Chroniques de la ville de Metz*, par S. La Mort, Metz, 1838, vol. I, n. 8, p. 169.

¹³ Secondo Bataillard, Tschoudí, è l'autore più preciso riguardo l'arrivo degli zingari in Svizzera nel 1418

¹⁴ Architetto della città di Strasburgo ed uno di più noti ingegneri del suo tempo, *Historie d'Alsace*, vol I f. 340, anno 1418. Secondo Bataillard eccettuato il nome della città che da Zurigo diventa Strasburgo, questa cronaca riprende da quella di Johannes Rudulf Stumpf, *Schweitzer Chronic*, *Édition revue, augmentée et continuée par John. Rudolp. Stumpf. Tiguri*, 1616 [ed.or.1546], p. 731.

¹⁵ Walser riprende molti passaggi di un'opera di un altro autore Giovanni Guler von Veinek (1562-1637), diplomatico, storico e cartografo svizzero, aveva scritto *Raetia*, stampato nel 1616 e dedicato a Luigi XIII di Francia.

¹⁶ J. von Müller, *Historie de la confederazion Suisse*, Monnard-Vulliemin, Parigi-Ginevra, 1838. L'edizione originale della Storia della Svizzera, *Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft*, fu pubblicata a Lipsia e Zurigo, in 15 volumi tra il 1824-1853.

¹⁷ P. Bataillard, *Del'apparicion* op. cit., p. 43.

¹⁸ Riguardo il numero dei primi gruppi zingari si veda il capitolo sulla legislazione spagnola, *Supra*, Parte Prima, Cap. II.

difficilmente si trovano segnalazioni di gruppi altrettanto numerosi a meno che non si tratti di “cavallerie zingare”, o gruppi di banditi. Anche nel Quattrocento comunque vagabondare in comitive numerose poteva causare non pochi impedimenti, *in primis* per la scomodità del viaggio, inoltre gli zingari -dalla pelle scura e con caratteristiche dell’abbigliamento riconducibili a quello turco- erano armati e possedevano molti cavalli, dunque se si fossero avvicinati in gruppi esageratamente nutriti avrebbero potuto essere scambiati per nemici o comunque destare sospetti. Essere scambiati per spie del Turco avrebbe loro impedito di ottenere il cibo e le donazioni necessarie alla sopravvivenza della compagnia e al proseguimento del viaggio. Tendevano, quindi, ad appropinquarsi alle città sempre in maniera attenta e scaglionata, così da evitare di venire immediatamente percepiti come elementi pericolosi dalle autorità rischiando il bando o una sorte peggiore. Pare ragionevole, dunque, che si spostassero divisi in numeri più gestibili trasmettendosi le informazioni sull’accoglienza ricevuta, per poi ritrovarsi per qualche tempo magari alla periferia delle città o in una fiera. Tale modalità la conferma la stessa cronaca Parigina del 1427 che specifica l’arrivo di un duca, un conte e «dix hommes tous à cheval» recatisi in avanscoperta per costatare la sicurezza di un eventuale avvicinamento e assicurarsi buona accoglienza, raggiunti solo dopo dall’intera compagnia di circa centoventi individui che vennero naturalmente alloggiati fuori delle mura cittadine, presso la cappella di Saint Denis¹⁹.

Le cronache cittadine registrarono meticolosamente l’arrivo di queste prime compagnie di zingari che, accampate appena al di fuori dei confini urbani, domandavano sostegno per il proprio pellegrinaggio penitenziale forti della supposta lettera di protezione rilasciata da Sigismondo del Lussemburgo. I memorialisti spesso segnalavano il nome del capitano zingaro che si trovava ad interloquire con le autorità ed al quale veniva intestata la licenza concessa per transitare o trattenersi nel dato territorio. Tale utile specificazione consente di poter ricostruire con ragionevole precisione il tragitto percorso da alcuni dei gruppi principali. Nei primi anni del secolo XV, tra le carovane impegnate nell’esplorazione dei paesi europei, le più sovente menzionate fecero capo a due conti o duchi: Andrea e Michele che, in taluni scritti francesi, vengono definiti fratelli²⁰. Si suppone fossero

¹⁹ *Journal d’un bourgeois de Paris, 1405-1499*, op. cit.

²⁰ Naturalmente anche altri nomi risaltano nei documenti, come quello del conte Tommaso (o Thomas, Tomás), più volte citato sia in Francia che in Spagna: lo si trova per la prima volta in Aragona, 8 maggio 1425 a Saragozza, anzi il suo è proprio il primo lasciapassare ritrovato in Spagna riguardante i *gitanos*, il 26 settembre 1427 si trova ad Amiens, nel 1436 a Nevers, nel 1442 la città di Troyes concede di raccogliere elemosine ad un *Noble Thomas*. Il 23 maggio 1460 ed anche il 9 giugno 1477 viene nuovamente rilasciato un salvacondotto a suo nome dalle autorità della città di Barcellona. Naturalmente è possibile che il Tommaso che comparve in Spagna non fosse il medesimo che si muoveva in Francia, la certezza non l’avremo mai, tuttavia poiché la penetrazione nel territorio spagnolo di questo gruppo pare davvero limitata solo ad un valicare la frontiera tra i due Stati, l’ipotesi che sia il medesimo capo è più che plausibile. Riguardo queste fonti si veda: Lopez de Meneses, *Noves dades* op. cit.; F. Vaux de Fauletier, *Mille anni*, op. cit., p. 59; Archive Municipal de Nevers, CC37, f.59 v., in H. Asseo, *Le mestier de Bohesme*, op. cit., p. 8; Archive Comunal de Troyes, AA21 carton, 2eme liasse, in T. Boutiot, *Histoire de la Ville de Troyes et Paris*, 1873, t.3, pp. 46-47, nota 14 in H. Asseo, *Le mestier de Bohesme*, op. cit., p. 9.

partiti congiuntamente dalla zona boemo-ungherese con una medesima compagnia, capitanando tuttavia due distinti gruppi, probabilmente divisi su base familiare.

Riuscirono in questo modo ad attraversare i territori dell'Impero, di certo entro il 1417, poiché una cronaca, in tedesco, delle città di Hildesheim segnalava che un «sunte Michelem» al comando di «tateren ute Egipten» si era trovato a passare dalla città in quell'anno²¹. Infaticabili nei loro spostamenti, questi primi zingari arrivati in Europa non sostavano mai a lungo nella stessa area, soprattutto durante il primo trentennio del secolo XV, erravano incessantemente alla scoperta di nuove regioni. Difatti, già l'anno successivo, li si ritrova nella provincia di Hainaut (sud del Belgio), dove le cronache della città di Mons, capoluogo della provincia vallona, riportano il passaggio prima di Andrea poi di Michele²². Non vi è una certezza sul numero esatto di individui che componevano le due carovane, tuttavia Andrea viene più volte registrato assieme a circa un centinaio di persone, anzi nel gennaio del 1420, a Bruxelles, oltre alla carovana con uomini, donne, bambini e anziani, la cronaca cittadina specifica che aveva almeno quaranta cavalli, un numero di animali davvero non indifferente. È chiaro che passare inosservati era davvero improbabile, per questo motivo tutte le città ne appuntano accuratamente gli spostamenti: *le duc André de Petite Égypte*, nel 1419 arrivava a Mâcon, in Borgogna²³, come detto, nel gennaio del 1420 era a Bruxelles e nel marzo 1420 era a Deventer.

L'occasione di una fiera a Bruges nel settembre 1421 aveva dato modo alle carovane dei fratelli di riunirsi senza destare eccessivo scalpore, difatti secondo la testimonianza arrivarono in visita un gruppo di egiziani guidati da un duca e un conte, probabilmente Andrea e Michele, unici due capi zingari che si stavano girovagando in quel territorio nel medesimo periodo²⁴. Con l'arrivo della stagione fredda, decisero di spostarsi verso Sud, sempre nel 1421 una Cronaca di Tournai riporta l'arrivo di Michaellem «principe Latinghem Egitto²⁵», il quale, accolto generosamente dalla città fece ritorno con le sue genti anche la primavera dell'anno successivo.

Il viaggio dei due fratelli era destinato però a prendere direzioni differenti, dopo almeno quindici anni di spostamenti congiunti, nel 1422 i gruppi si separarono definitivamente. Lo scisma avvenne probabilmente in Svizzera, a Basilea, poiché come riporta la *Basler Chronik* di Christian

²¹ Riguardo queste fonti si veda: E.O. Winstedt, *Some Records of the Gypsies in Germany, 1407-1792*, Journal of the Gypsy Lore Society, XI, n. 3-4, 1932, pp. 98-111.

²² D. Gornzales, *Les bohémiens ou Égyptiens dans Hainaut*, in "Annales du cercle archéologique de Mons", XII, 1913. H. Dusevel, *L'apparicion des Égyptiens ou bohémiens à Amiens dans le XV siècle*, in "La Picardie", VI, 1860, pp. 433-437. L. Honoré, *Les bohémiens en Basse-Provence du XV au XVIII siècle*, in "Bulletin philosophie et histoire du Comité des travaux historique", 1924, pp.143-160.

²³ F. de Vaux de Fauletier, *Mille anni*, op. cit., p. 55.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ H. Asseó, *Les Tsigane une destinée*, op. cit., p. 14; F. de Vaux de Fauletier, *Mille anni*, op. cit., p. 55.

Wurtisen «coloro anche chiamati *die zigeiner*, il primo (a gennaio) dell'anno 1422 arrivarono a Basilea erano già stati nel Wiesenthal [...], il loro signore era chiamato Duca Michele d'Egitto²⁶».

Andrea, invece, nel medesimo periodo era invece già nei territori italiani, a Bologna²⁷, tuttavia in pochi anni sarebbe arrivato fino al Regno di Napoli, di certo entro il 1435²⁸. Della comitiva di di quest'ultimo le cronache lasciano testimonianza almeno fino al 1442, quando, tornato nuovamente in Francia gli venne concesso un salvacondotto nella città di Colmar²⁹, ad Andrea apparteneva anche la copia francese del noto e discusso lasciapassare rilasciato a Roma da papa Martino V durante il giubileo del 1423 che gli concesse di vagare liberamente per i sette anni pellegrinaggio necessari all'espiazione del peccato di apostasia³⁰. Anche Michele alla metà del secolo XV aveva varcato le Alpi, la sua storia però, si concluse tristemente nel Ducato di Milano.

²⁶ «Die zigeiner genannt tam erstlich im 1422 jar gehn Basel unnd in das Wiesenthal [...] der sich hertzog Michael von Egypten nennet», Christian Wurtisen, *Basler Chronik*, anno 1422 p. ccxl.

²⁷L. A. Muratori, *Rerum Italicarum Scriptores, Cronica Bononiensis*, t. XVIII, Societatis Palatinae, Milano, 1731, pp. 611-612.

²⁸ L. de Rosa, *Ricordi. Edizione critica del manoscritto italiano. 913 della Bibliothèque Nationale de France*, a cura di V. Formentin, vol. II, Roma, Salerno, 1998, pp. 229-230.

²⁹ «Wir der Burgermeister und der Roet des heiligen Riche statt zu Colmer Baseler Bystuma, kundent allermenglich mit disem briefe, das der grosze namhaftige herre hertzog Andréa von der cleinen Egipten, als er sich nante und ouch ettliche briefe so er uns æigete sollichis wisent, und darby das er umb des heiligen Cristen glouben willen mit siner geselleschafft vnd volcke von sinen landen von den vnglœibigen vertriben sige, by vns mit siner geselleschafft und volcke in die egenante statt Colmer komen, gnade vnd das almüsen bittende, gewesen, und ouch frintlich und gütlich als verre wir wussent gescheiden sint: Urkunde disz brieffs habünt wir jme denselben brieff mit unser stette secret ingesigel zü ende diser geschriff getrucket, gegeben uff dunrstag in der heiligen pfingestwochen, anno domini M° CCCC xlij», «Noi i borgomastri e il consiglio della città imperiale di Colmar, o diocesi di Basilea, facciamo sapere a tutti i presenti che il grande e rinomato signore il duca Andrea del Piccolo Egitto, così come si è chiamato (ha detto di chiamarsi) e come lo attestano differenti carte che ha portato alla nostra vista, dicendo inoltre che è stato cacciato dal suo paese dagli infedeli, con la sua compagnia e il suo popolo a causa della fede cristiana (della quale lui fa professione), è venuto con la suddetta compagnia e il suddetto popolo nella nostra città per implorare misericordia e domandare l'elemosina e che lui e la sua gente hanno preso congedo da noi amichevolmente e benevolmente, per quello che ne possiamo sapere. In fede noi abbiamo a lui consegnato la testimonianza di questa lettera, in fondo l'impronta del nostro sigillo segreto, il giovedì della settimana di pentecoste mille quattro cento quaranta due (24 maggio 1442)», Archives de Colmar, lib. Missive, 1442, 49 f. 15 r. M. Mossmann, *Nouveaux détails sur un passage de Bohémiens à Colmar en 1442*, in "Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France", Domoulin, Parigi 1869, pp. 152-153.

³⁰ Come già detto su questo si veda: M. Gurrado, *Sulle orme del duca Andrea: Una copia Loreense della presunta bolla papale del 1423*, in M. Aresu, L. Piasere (a cura di) *Italia Romani*, vol. V, CISU, Roma, 2008, p. 36.

2. Il Ducato di Milano, le vie del rifiuto

2.1 I quattro tempi della legislazione antizingara nel Ducato di Milano

Lo Stato di Milano, probabilmente per via della sua posizione strategica, si trovò investito sin dalla prima ondata migratoria di gruppi zingari in fuga dai territori dell'impero bizantino sull'orlo del collasso. La prima attestazione documentaria della loro presenza risale al 1457 ed è relativa a supposti crimini di cui alcuni si erano macchiati, quarant'anni dopo, nel 1493, il duca Ludovico il Moro ne decretava per la prima volta l'immediata espulsione sotto pena della forca. A partire da questa data l'allontanamento degli zingari dal territorio del Ducato, sebbene con distinti termini temporali (sempre molto brevi) e diversa gradazione di pene per i trasgressori, si configurò come l'unica, definitiva, risoluzione ai disordini e allo scandalo di cui tali genti sembravano essere irrimediabili latori.

Nella documentazione che va da 1493 al 1713, anno che segna la fine del periodo spagnolo a Milano, sono presenti ben 52 *gride* riguardanti gli zingari, di queste 44 sono provvedimenti di espulsione, in una serrata linea di continuità che unisce le pur diverse esperienze di governo sforzesco, la breve stagione francese ed il secolare dominio asburgico. Il bando, in pratica, si configurò come l'atto legislativo esclusivo emanato dalle autorità milanesi nei confronti delle genti zingare, al punto che gli sporadici interventi in diversa direzione furono costituiti da speciali permessi di soggiorno rilasciati a beneficio di singoli individui o gruppi giudicati meritevoli di particolare benevolenza.

L'eccezionale frequenza dei bandi di espulsione, comunque uno dei dati più significativi della storia dell'insediamento zingaro nel ducato di Milano durante la prima Età Moderna, tuttavia ne evidenzia la loro sostanziale inefficacia. La limitata, o nulla applicazione di tali leggi, è evidente, discendeva sostanzialmente dalla mancanza di una effettiva volontà politica e dalla scarsità degli strumenti impiegati per realizzarla, giacché, come la storia delle tante espulsioni avvenute tra i secoli XVI e XVIII comprova, l'allontanamento anche di un'esigua minoranza da un territorio da parte di un potere sovrano comportava una minuziosa pianificazione, un considerevole dispiego di mezzi nonché un elevato costo per sostenere l'operazione.

Nondimeno, è da sottolineare che nell'ambito dell'ordinamento giudiziario milanese la ripetizione dei bandi era necessaria, giustificata dal fatto che la validità dell'attività legislativa del governatore spagnolo fosse *extra ordinem* e che le norme da lui imposte ai sudditi, sebbene nella maggior parte dei casi proposte dal Senato milanese o dalla Consiglio Segreto, cadevano in prescrizione quando egli terminava il proprio mandato, a meno che il successore non le avesse confermate. Dunque, ogni nuovo governatore all'atto di prendere possesso dell'ufficio emanava una

grida generale che conteneva la convalida di quelle emesse dal predecessore a «confirmazione delle gride, bandi, ordini, editti, disposti, confirmati e pubblicati da signori Antecessori³¹».

Pur nell'omogeneità della legislazione, che mirava, come si è visto, interamente all'espulsione, è possibile individuare quattro distinte fasi in cui si articolò la persecuzione nei confronti degli zingari. Tale suddivisione, più che indicare una diversa risoluzione al problema della loro presenza, sembra utile a distinguere la differente percezione dello stesso e quindi il grado di attenzione degli organismi statali mediante la maggiore o minore frequenza dei provvedimenti e l'inserimento degli zingari in una categoria di "reietto" in costante evoluzione nei due secoli oggetto di analisi.

2.2 L'assassinio del conte Michele d'Egitto

La prima notizia, fino ad ora ritrovata, che testimonia il passaggio degli zingari nel Ducato di Milano, riguarda proprio il conte Michele, il medesimo che dopo aver viaggiato tra Impero, Fiandre e Francia assieme al fratello Andrea, nel 1422, era arrivato a Basilea. Dopo questa data si perdono le tracce della carovana per un trentennio, non è dunque possibile stabilire esattamente l'anno in cui gli zingari arrivarono nel territorio lombardo, tuttavia il primo documento milanese del 22 giugno 1457, seppur breve e poco dettagliato, lascia intendere che fossero già nella zona da qualche tempo.

Difatti, non ha lo scopo di registrare l'arrivo degli zingari all'interno dei confini della città, come era avvenuto per le cronache del cinquantennio precedente, bensì segnala doviziosamente un caso di omicidio nella compagnia di *egipti* alloggiati all'interno del Ducato. Il «Comitem Michaellem de Egjpto», la moglie e la figlia erano stati assassinati, l'autore del delitto era probabilmente già stato catturato poiché il registro ducale lo segnala con chiarezza: si tratta di un altro zingaro chiamato Filippo, anch'egli «de Egjpto parvo³²», probabilmente del medesimo gruppo della vittima. Si concludeva così il lungo pellegrinare del Conte Michele d'Egitto che dopo aver trascorso oltre mezzo secolo in viaggio era morto a Milano per mano di un suo stesso compagno, forse per una faida familiare od uno scontro allo scopo di spodestarlo.

L'omicidio di Michele non pare aver avuto conseguenze, di fatto si conosceva già l'autore del crimine, non vi furono quindi indagini né persecuzioni, il fatto lascia però intendere che la presenza degli zingari, lungi dall'essere ignorata, era ormai attentamente osservata; difatti, qualche anno dopo, nel 1461, gli Oratori mantovani descrivendo l'arrivo a Milano della Regina di Cipro, probabilmente Carlotta di Lusignano, raccontavano che, seppur ricevuta solennemente e scortata dai gentiluomini di

³¹ Le citazioni sono contenute nel documento del 7 settembre 1656, di Don Alonso Pérez de Vivero, conte di Fuelsadaña, il bando venne emanato nell'anno in cui entrò in carica come Governatore di Milano.

³² ASMI, *Fondo Registro Ducale*, cart. 98, f. 102 v.

Porta Romana, aveva dei cariaggi modesti e pittoreschi che l'ambasciatore mantovano, con pungente ironia non manca di descrivere paragonandoli alle carovane sgangherate dei *cingari*³³.

Gli zingari, che preferivano vivere serenamente ai margini della società potendo così scivolare tra le restrizioni legislative, tuttavia dopo l'episodio dell'omicidio iniziano, loro malgrado, ad catalizzare l'attenzione delle autorità. Nella zona tra Pavia e Cremona, dove le malsane campagne disabitate lasciavano ampi spazi di sopravvivenza, tendevano ad accamparsi con il benessere delle corruttibili autorità locali che permettevano loro di transitare da un luogo all'altro. Questo genere di stanziamento però durante la seconda metà del secolo cominciava ad essere percepito come molesto e pericoloso, dunque ostacolato da alcune denunce: il 6 luglio 1468 i deputati dell'Ufficio delle Provvisioni di Pavia accusavano l'Ufficiale delle Bollette, Andrea Cristiani, di negligenza. Probabilmente dietro compenso, Cristiani aveva concesso l'ingresso in città a *cingali* e ad altri forestieri provenienti da «luoghi sospetti», tali luoghi, s'intende, erano quelli in cui imperversava la peste³⁴.

Il territorio del Ducato per via delle costanti guerre e della instabile situazione politica non si prestava a divenire una meta definitiva, dunque, se i soggiorni nel milanese durante il secolo XV erano brevi e non definitivi, per gli zingari era fondamentale procedere rapidi ed inosservati verso una regione attigua, corrompendo gli ufficiali di provincia ed evitando di richiedere lasciapassare che invece di dar loro protezione rischiavano di divenire un elemento tracciante dei loro spostamenti. Difatti, durante il secolo XV, una sola lettera di passo venne concessa nel milanese, il 27 maggio 1480, dal duca di Milano Giangaleazzo Sforza al nobile Martino, «comitem de parva Egypto» costretto ad errare per il mondo «pro explenda quadam penitentia sibi iniuncta³⁵», basti pensare che in Spagna nel medesimo periodo se ne contano almeno ventinove.

Il delitto di Michele aveva in qualche modo modificato gli equilibri e posto in evidenza il numero crescente di *cingari* che senza autorizzazione, o con false licenze ottenute con la corruzione, si spostavano nei territori del Ducato, soprattutto nelle zone meno popolate, alla fine del secolo era quindi divenuta necessaria una legislazione che li regolamentasse in maniera definitiva.

Proprio la questione delle licenze fu *casus belli* del primo bando di espulsione contro gli zingari del 13 aprile 1493, emanato sotto la reggenza di Ludovico il Moro, quando «ali mesi passati fo dato bando ali zingari et che non retornassero più tra Po e Adda senza spetiale licentia³⁶». Tale proclama

³³ «El cariaggio de la povera madona pareva octo muli de cingali», I. Lazzarini (a cura di), *Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca*, vol. III, 1461, Roma, 2000.

³⁴ ASMI, *Sforzesco, Carteggio interno*, cart. 846, 6 luglio 1468, Pavia.

³⁵ ASMI, *Fondo Registro Ducale*, cart. 113, f. 360 r.

³⁶ «Recordandose lo illustrissimo et excellentissimo signore meser Ludovico Maria Sforza Vesconte, generale governatore et cetera, che ali mesi passati fo dato bando ali zingari et che non retornassero più tra Po e Adda senza spetiale licentia et cetera qual, non obstante, pare me siano qui grande multitude presentando anchora la excelentia sua che in questa inclita città de Mediolano erano venuti molti roffiani, cerretani et baniti de altri lochi quali sono (venuti) pericolosi de commette qualche scandalo, furti et delicti, ha commisso la excelentia sua ad el magnifico et generoso meser Albero

che rendeva la certificazione ducale obbligatoria, inoltre, sebbene sia il primo ritrovato, non dev'essere stato il primo ad essere promulgato poiché, come specificato, nei mesi passati era stato preceduto da un analogo atto. Il precedente bando, forse rimasto inascoltato, venne ribadito da questo che, con ammende molto dure per i contravventori, invitava gli zingari a non avere l'ardire di tornare nei territori del Ducato «sotto pena dela forrcha». Come ai *cingari* «se comanda a dicti roffiani, cerretani e vanniti che subito debeno absentarse dal dominio ducale»; per i trasgressori in questo caso non era prevista la forca, bensì quattro tratti di corda ciascuno. Inoltre il bando minacciava la sanzione pecuniaria di venticinque ducati d'oro per osti, tavernieri e «regitori de hospitali» e qualunque altra persona di qualsiasi grado che fosse stata scoperta ad alloggiare o anche solo dare aiuto.

Per gli zingari, tuttavia a differenza delle altre tre categorie, accusate di ogni tipo di attività illecita, non vi era uno specifico riferimento alle attività criminose di cui sarebbe stati ripetutamente accusati nei due secoli successivi, semplicemente «pare che ne siano qui grande moltitudine senza speciale licentia», tale affermazione sembra assecondare l'ipotesi che alle sporadiche migrazioni della prima metà del secolo XV, avevano fatto seguito più consistenti spostamenti dopo la caduta dell'Impero Bizantino, rendendo appunto necessaria una nuova normativa.

Il primo periodo riguardante la legislazione milanese contro gli zingari va dal 1493 al 1534 e ricopre l'ultima fase della dominazione sforzesca e gli anni di quella francese; durante quest'arco di tempo è stato possibile ritrovare nelle serie documentarie sei bandi di espulsione. Tali atti esprimono una certa titubanza riguardo la classificazione degli zingari, sovente associati a «charitoni, quistoni, gogheri et altri mendicanti», dunque indicati come vagabondi, questuanti, talvolta pellegrini, pertanto accostati a gruppi che apparivano simili per la scelta di vita raminga e il ricorso all'elemosina come strumento di sopravvivenza. In questi interventi pare essenzialmente manifestarsi una primaria esigenza di prevenzione da possibili pericoli e contagi, per cui veniva formalizzato un divieto di ingresso a coloro che volessero attraversare il Ducato, in particolare ai girovaghi, e tra questi agli zingari.

È tale il caso dei due bandi emanati dall'Ufficio di Sanità milanese del 23 aprile 1506 e del 17 dicembre del medesimo anno, preposti ad impedire che la «infectione de peste» contagiasse il territorio. «Tal aspera infirmitate va serpe(ggia)ndo» a Mantova, nelle sue terre e «in Ceriacho loco

de Bologna, conte de Bruscolo, et de iustitia de Milano generale capitaneo et cetera, per littere sue che [...] dele quali persone de [...] si fa publica grida et comandamento ac generale [...] perseverando nel bando altra volta dato a [...] zingani che tuti li zingani quali se trovano de presente in queste parte debiano subito partirsene et per lo advenire non ardiscano più ritornare tra Po et Adda sotto pena dela forrcha et prout se contene in altre cride et bando a lora da(to); et el simile se comanda a dicti roffiani, cerretani e vanniti che subito debeno absentarse dal dominio ducale, et in questo non ardiscano retornare senza spetiale licentia del prefato illustrissimo Ludovico, et del prefato domino el capitano, sotto la pena de quatro tracti de corda per acaduno. Anchora se comanda a tuti li hosti, tabernieri, regitori de hospitali et ad ogni altra persona de qual grado voglia se sia che ardischa, non presuma alloggiare, né dare aiuto né favore ali predicti banditi, roffiani, ceretani et zingari sotto la pena de XXV ducati d'oro per acaduno de suprascripti cappitoli ala Camera ducale, avisando ogniuno che de tuto se farà diligente perquisitione et che se troverà havere falito sarà inammissibilmente punito», ASMI, *Panigarola Libri Statutorum*, cart. 23, 1438-1501, ff. 38 v. 40 v.

in Bergamasca», quindi si dava ordine che nessuno proveniente dalle città e dalle terre colpite dal morbo fosse ammesso con o senza «bulletta ad personam³⁷», pena: la «privazione dei suoi beni et ultra in pena corporale ad l'arbitrio nostro». Nel documento del 23 aprile, numerose problematiche, legate all'epidemia, vengono affrontate e da ultimi compaiono gli zingari: il «comertio de chadegipti e caritoni», considerato possibile fonte di trasmissione del male, era castigato con una pena «de tracti tri de corda» per i trasgressori ed una multa di venticinque fiorini per coloro che «li lassarano passare et li alogiarano in questo regale dominio³⁸». A dicembre³⁹, tuttavia, la questione ancora non aveva trovato definitiva risoluzione e l'Ufficio di Sanità lamentava che «ogni giorno creseno in questa inclita città de Mediolano zingoli, charitoni, quistoni, gogheri et altri mendicanti quali non solo poriano portare qualche contagione de loco infesto ma ancora per il mal vivere loro poriano far nascere qualche principio di male». Questa volta però oltre al divieto di ingresso e a quello di asilo venne dato ordine che «li cazino fora del dominio [...], in modo che nel termino de quatro giorni habino spazato sotto la pena de essere fusticati⁴⁰».

Questo problema di ordine pubblico e di timore dei contagi, oramai attribuiti alla stessa vita vagabonda generatrice del morbo, comune anche in molte altre città italiane, era dovuto una crescita costante del numero dei poveri, dei mendicanti e dei vagabondi soprattutto partire dalla seconda metà del XV secolo. Il susseguirsi di guerre e conflitti armati avevano contribuito a creare un forte dissesto sociale che sfociava in un crescente pauperismo, ma anche in crescenti atteggiamenti di violenza, poiché molti, disabituali al lavoro, o perché avevano trovato posto come mercenari o perché le guerre li avevano allontanati dai luoghi d'origine, si riunivano in bande di briganti che terrorizzavano le campagne saccheggiando e compiendo brutalità⁴¹. Si doveva dunque ideare un piano per contenerli ed allontanarli, tuttavia l'obbligo di abbandonare il territorio entro quattro giorni, sebbene volesse dimostrare la durezza della soluzione, non la rendeva certamente né di facile applicazione né definitiva. Tale brevità nei tempi di espulsione veniva ribadita anche nei due provvedimenti successivi, anzi anche ancor più inutilmente limitata, il 24 marzo 1517⁴², i giorni erano diventati tre ed il 1 marzo 1523⁴³ erano due per abbandonare la città e sei per il territorio del Ducato, la pena per chi fosse stato catturato erano due tratti di corda, dunque anche meno rigida della forza prevista dal decreto di Ludovico il Moro.

³⁷ La bolletta era un documento personale che conteneva, nome, cognome, luogo di provenienza, destinazione, numero delle persone e degli animali con i quali si viaggiare ed ogni altro dettaglio necessario al riconoscimento della persona.

³⁸ ASMI, *Panigarola Libri Statutorum*, cart. 24, Ufficio di Sanità, 23 aprile 1506.

³⁹ Ivi, 17 dicembre 1506.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ G. Liva, *Il controllo e la repressione degli «oziosi e vagabondi»: la legislazione in età spagnola*, in Zanardi D. (a cura di), *La città e i poveri, Milano e le terre lombarde dal Rinascimento all'età spagnola*, Jaka Book, Milano, 1995, pp. 294-295.

⁴² ASMI, *Panigarola Libri Statutorum*, cart. 26, Francesco I di Francia, 24 marzo 1517, f. 23 r.

⁴³ Ivi, Francesco II Sforza, 1 marzo 1523, ff. 56-57.

Questi due provvedimenti, sebbene non introducessero alcuna incisiva novità nel disciplinamento della presenza zingara, lasciavano emergere le difficoltà riscontrate nel Ducato riguardo la definizione dell'identità da attribuire a questo popolo, evidente soprattutto dai numerosi tentativi di trovare un appellativo calzante: «cinguli et cadegypti» oppure «cingali nominati cadegypti». La documentazione milanese, difatti, è quella che lascia testimonianza del maggior numero di varianti degli antichi epiteti utilizzati dalle autorità per definire questa minoranza. Tale mutabilità dei nomi è maggiormente ravvisabile soprattutto in questa prima fase legislativa, in ogni bando venivano utilizzati termini differenti, a conferma della incapacità di definirli come gruppo specifico: *zinganum*, *zingoli*, *chadegypti*, *cinguli*, *cingali egyptys*, inoltre *cadegyptos* o *cadegypti* si ritrova esclusivamente nelle carte di questo territorio. Queste continue incertezze non posso che essere il risultato della difficoltà di riconoscere questo popolo, attribuire un nome significa formare una identità, e quindi attribuire agli zingari la dignità di “nazione” che in questa fase la legislazione milanese ancora non riusciva ad inquadrare. La condizione giuridica ancora non definita di questi primi gruppi conduceva i legislatori ad applicare semplicemente le pene previste per qualunque cittadino del Ducato che fosse stato colto nell'atto di evadere la legge, difatti, la pena commutata per gli zingari e per coloro che fossero stati trovati ad ospitarli era la medesima.

L'unica svolta nella prassi dei bandi, antecedente all'arrivo degli spagnoli, avvenne solo nel giugno del 1534⁴⁴ quando un nuovo bando «contra li egipty vulgarmente apelati cingali», venne redatto in seguito alle «molte querelle sentute da soi subditi», si dava quindi «perpetuo bando a tutti li Egipty in generale et in particolare» che non potessero «dimorare stare né ritornare sotto pena de la forca», ma soprattutto si concedeva a «qualunque persona di potere prendere ogni sua robba et farli captivi consegnandoli pero nelle mani della iusticia». Per la prima volta chiunque aveva il diritto ed il dovere di catturarli, si tornava inoltre ad un inasprimento della condanna che prevedeva nuovamente la pena capitale, pertanto questa prima tentennante fase legislativa terminava esattamente come era iniziata nel 1493, con il bando perpetuo e la forca, provvedimenti troppo rigidi per essere concretamente applicabili ed in qualunque modo risolutori.

2.3 L'inizio del dominio spagnolo e le influenze sulla legislazione milanese

La monarchia spagnola fu capace di adattare le scelte politiche e istituzionali agli assetti costituzionali e agli equilibri politici e sociali dei singoli domini. Le nuove costituzioni, emanate nel 1541, mantenevano fermo controllo del patriziato milanese sul Senato, supremo tribunale dello Stato,

⁴⁴ ASMI, *Panigarola Libri Statutorum*, cart. 27, ff. 450 v. 451 r.

e sul Magistrato delle entrate Ordinarie o Straordinarie, maggior organo fiscale del dominio. L'autorità sovrana era rappresentata da un governatore spesso appartenente all'alta nobiltà castigliana, al quale si riconosceva la suprema autorità legislativa e il diritto della difesa del territorio, che avveniva tramite il prelievo fiscale; tuttavia l'attività legislativa, l'applicazione delle leggi e la riscossione delle imposte rimaneva prerogativa degli organi locali. Come già accennato ogni nuovo governatore all'atto di prendere possesso dell'ufficio emanava una grida generale che conteneva la conferma di tutte quelle emesse dal predecessore, tuttavia si riservava il diritto di poterla modificare, «sta pigliando la risoluzione che stimerà più conveniente, sopra la confirmatione, o rinovatione, o ampliacione delle gride⁴⁵». Il Consiglio Segreto⁴⁶, che aveva principalmente natura consultiva, affiancava il governatore, aveva competenza in materie politiche e di governo e svolgeva funzione giudiziaria negli appelli dei due Magistrati: quello ordinario, che, come detto, si occupava dell'ambito economico e finanziario, e quello straordinario, una carica che contemplava la gestione dei beni patrimoniali del principe e le entrate straordinarie come feudi, regalie o confische. La formazione del Consiglio Segreto risaliva al periodo visconteo-sforzesco, durante il quale, tuttavia, aveva perso di autorità a favore del Senato, raggiungendo una stabile regolamentazione e una definita funzione solo durante il periodo della dominazione spagnola, quando i governatori, trovando necessario l'utilizzo di un elemento indigeno nel governo del Ducato, decisero di appoggiarsi a questo organo poiché il Senato, composto dall'antico patriziato milanese era difficilmente contestabile. Nel secolo XVII secolo in assenza della rappresentanza sovrana, a questa assemblea venne affidato il governo statale, con la conseguente facoltà di emanare editti legislativi in vece del governatore⁴⁷, difatti, le posizioni di potere acquisite da chi faceva parte di questa istituzione furono, causa di svariati scontri col Senato, poiché il Consiglio accampava precedenza su quest'ultimo⁴⁸. La funzione principale che il governatore assolveva era, quindi, di controllo e direzione dei vari uffici giudiziari, si occupava anche della nomina di podestà e i capitani di giustizia: il Podestà, carica risalente al periodo comunale, perse parte del proprio potere con l'avvento della dominazione spagnola, ma continuò tuttavia ad operare come magistrato civile di prima istanza, accanto alle due magistrature ordinaria e straordinaria.

⁴⁵ BNBMi, *Gridario* AO.I.12, 22 gennaio 1657, Don Alonso Perez de Viveiro, conte di Fuelsadaña, p. 12.

⁴⁶ L'appellativo Segreto non si riferiva alla segretezza delle decisioni che era implicita in ogni tribunale, bensì poiché ad esso venivano rivelati «los secretos y arcanos del gobierno», G. Signorotto, *Milano Spagnola. Guerra, Istituti, Uomini di Governo (1635-1660)*, Sansoni, Milano, 2000, p. 83; ASMI, UR, 61, *Discurso sobre la precedencia del Consejo secreto*.

⁴⁷ G. Signorotto, *Milano Spagnola*, op. cit., pp. 73-74.

⁴⁸ Il Senato riteneva invece che i membri del Consiglio essendo prima di tutto membri dei tribunali statali, del Senato stesso o ufficiali dell'esercito, non avrebbero dovuto operare sovraneggiando l'autorità del principale dello Stato. Gli ordini di Worms, base costituzionale dello Stato milanese sotto la dominazione spagnola, emanati da Carlo V il 6 agosto 1545 prevedevano inoltre che il Consiglio venisse, "dopo" il Senato, seppur il Consiglio facesse le veci del governatore in sua assenza. La composizione del Consiglio tuttavia non fu sempre la medesima mentre alla presa di potere della Spagna si componeva di membri scelti dal governatore direttamente, senza fissa regolamentazione, nel XVII secolo si ebbero ampliamenti e mutamenti nelle nomine, poiché alla carica poterono accedere solo coloro i quali avessero ricoperto alcune delle alte cariche dello Stato oltre a personalità di rilievo milanesi o spagnole. A. Visconti, *Sul fondamento giuridico delle "gride" dei Governatori spagnoli in Lombardia*, in *Miscellanea di Studi lombardi in onore di Ettore Verga*, Archivio Storico Civico, Milano, 1931, p. 6.

Svolgeva la funzione di giudice penale saltuariamente ed esclusivamente per la città di Milano, spesso sovrapponendo la propria giurisdizione a quella del Capitano di Giustizia, dal quale si differenziava poiché solo il Podestà aveva l'esclusività della giurisdizione civile. Il Capitano di Giustizia invece, carica più recente creata in epoca ducale, mantenne durante il periodo spagnolo la funzione di giudice criminale e di tutore della sicurezza pubblica, soprattutto contro briganti e banditi, difatti nella documentazione era spesso indicato congiuntamente al Podestà come destinatario dell'applicazione della legge nei domini ducali ed ambedue avrebbero dovuto assicurare alla giustizia i trasgressori⁴⁹:

«esecutori severi, del presente bando, ordina Sua Eccell. Che nella presente Città, siano il capitano di Giustizia e il Podestà e nelle altre città e luoghi di questo Stato, i podestà d'esse; incaricando particolarmente Sua Eccellenza i Feudatari, à far pubblicare nelle terre loro il presente bando e molto più a farlo eseguire contra i trasghessori, e a riferire a Sua Eccellenza e al Senato ciò che anderà riferito, sotto le pene a Sua Eccellenza arbitrarie⁵⁰».

All'interno dei domini cittadini, quindi, sarebbero stati il Capitano di Giustizia e il Podestà milanese ad occuparsi della giustizia civile e criminale, mentre, nel resto del ducato, il governatore estendeva capillarmente la propria rete di controllo del territorio attraverso altre autorità locali, quali i feudatari, ufficiali, e podestà delle piccole località. Questi, non solo avrebbero dovuto assicurarsi della pubblicazione del bando, bensì avrebbero dovuto occuparsi della sicurezza delle strade svolgendo la funzione di corpo di “polizia locale”, riferendo poi al governatore e al Senato tutte le necessarie informazioni riguardo banditi e malviventi che si aggiravano nelle zone meno popolate.

La legislazione milanese mediante le *gride*⁵¹ non si presentava certo priva di fondamento giuridico, questi editti, infatti, erano vere e proprie leggi, spesso il provvedimento non era di iniziativa del governatore, ma veniva proposto dal magistrato ordinario e straordinario, deciso dal Consiglio Segreto e formulato dalla Cancelleria del governatore. Come sostiene Domenico Sella «non c'è infatti materia si tratti di imposte o di commercio dei grani, di emissioni monetarie o di ordine pubblico, di privilegi corporativi o di vettovagliamento di truppe che sfugga all'attività legislativa dei governatori spagnoli». Tuttavia il governatore, nel cui nome venivano emanate, si avvaleva della collaborazione

⁴⁹ G. Signorotto, *Milano Spagnola*, op. cit.; G. Vismara, *Le istituzioni del patriziato in Storia di Milano*, vol. XI, *Il declino spagnolo (1630-1706)*, Milano, 1958; F. Arese, *Le supreme cariche del Ducato di Milano. Da Francesco II Sforza a Filippo V*, Archivio Storico Lombardo, Milano, 1970.

⁵⁰ BNBMI, *Gridario* AO.I.12, Don Alonso Perez de Viveiro, conte di Fuelsadaña, 22 gennaio 1657, p. 12.

⁵¹ Tali “gride” emanate nel Ducato milanese erano dei bandi di ogni genere, la parola derivante dall'antico tedesco *ban*, ordine, notificazione, inizialmente prevedeva fossero unicamente ordini di espulsione, ma con la prima Età Moderna persero l'antico significato e assunsero una validità legislativa. Non erano più solo notifiche di espulsione, bensì divennero ordini, editti per rendere nota la legislazione al popolo.

degli organi di governo locali, senza i quali la progettazione di una così varia legislazione sarebbe stata impensabile, soprattutto vista la breve durata triennale della carica⁵².

Ogni nuovo atto veniva pubblicamente gridato in diverse piazze della città di Milano, «del presente bando si faccia pubblica grida», di solito «in broleto novo» e «super platea areghi», successivamente affissi in luoghi pubblici dove avrebbero potuto avere grande visibilità. Le *gride* emanate venivano registrate manoscritte, fino al 1571, nei *Libri Statutorum*, appositi volumi redatti dall'ufficio dei Panigarola, in seguito raccolti in volumi e stampati dalla famiglia Malatesta⁵³, principali stampatori della corte ducale. Proprio in questi volumi si sono ritrovate le numerose gride contro i *cingari*.

I primi trentacinque anni di dominio asburgico, iniziati con la morte nel 1535 dell'ultimo Sforza, Francesco II, e l'assunzione della dignità ducale da parte dell'imperatore Carlo V, sembrano essere caratterizzati da un intervallo di pace per gli zingari a Milano, un lungo intervallo che potrebbe essere tanto sintomo di una sorta di disinteresse dei nuovi governanti quanto, piuttosto, di una significativa lacuna nella documentazione. Non è stato possibile, fino ad ora, infatti ritrovare traccia di bandi rivolti agli zingari per questo periodo, è tuttavia probabile che iniziative in questo senso siano state effettivamente prese in linea di continuità con quanto ordinato dalle precedenti amministrazioni. Ad ogni modo, soltanto nell'anno 1570, sotto l'autorità del duca di Albuquerque, riprese la legislazione contro i *cingari*; essa proseguì ad un ritmo piuttosto costante fino al 1605, per un totale di sei bandi, tutti dalle caratteristiche molto simili, emanati dai governatori spagnoli del ducato ed in particolare da Carlo d'Aragona duca di Terranova che, durante il suo lungo governo, ebbe l'occasione di reiterare per ben tre volte l'ordine di cacciata degli zingari, segno indubbio che tale ripetizione, anche a pochi anni di distanza, fosse necessaria per lo scarso effetto avuto dai provvedimenti precedenti.

Il bando del 1570⁵⁴, il primo emanato da un governatore spagnolo «etiam col parere del Consiglio Segreto» riguardo gli zingari sembrava riprendere la coeva legislazione applicata nella madrepatria. In numerosi luoghi del Ducato erano «allogiate diverse compagnie de cingari i quali commettono robbarie assassinamenti et altre sorte de delitti a danno di questi sudditi nonostante le

⁵² D. Sella, *Sotto il dominio della Spagna*, in D. Sella, C. Capra, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796, Storia d'Italia*, Vol. XI. (diretta da Galasso G.), UTET, Torino, 1984, pp. 41- 42.

⁵³ Nei *gridari* la dicitura completa è la seguente: «Nella Regia Ducal Corte, Per Marc'Antonio Pandolfo Malatesta Stampatore Reg. Cam., con privilegio di Sua Maestà». I Malatesta erano una famiglia di stampatori, attiva a Milano dalla fine del XVI sino a tutto il XVIII secolo, il capostipite fu Pandolfo, di Marc'Antonio, il quale cominciò a sottoscrivere edizioni dal 1594. Ruggerini D., *Malatesta*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 2007.

⁵⁴ In questo testo da subito si specifica che le parole che verranno riportate sono quelle di un documento antecedente, del 6 agosto 1567, «alli sei del mese d'agosto del anno 1567 fu pubblicato un bando del tenore che segue». La grida del 1570 «ordina et comanda» che venga ripubblicato e «inviolabilmente osservato» il bando del 1567, purtroppo di questo documento precedente non vi è traccia, tuttavia è ricordato in due carte differenti: ASMI, *Miscellanea Storica*, cart.52, fasc 2, 17 maggio 1568, s.n.; ASMI, *Panigarola Libri Statutorum*, cart.19. ff. 584 v. 585 r.

gride et proibitioni altre molte fatte». Volendo il governatore quietare i disordini «com'essa entro otto giorni dalla pubblicazione del presente» provvedimento, uomini e donne *cingari* avrebbero dovuto allontanarsi da città, terre, villaggi o luoghi e dello Stato senza mai più fare ritorno. L'Albuquerque introdusse poi una nuova pena, la medesima applicata per i *gitanos*, seppur qui con qualche variante:

«trovandosi essi cingari in esso dominio con loro habito gli uomini saranno mandati alla galea per cinque anni et trovandosi stravestiti saranno impiccati per la gola et le donne in loro habito saranno fustigate pubblicamente et le stravestite incorreranno la pena della perdita della vita⁵⁵».

L'invio al remo, condanna prevista per i territori spagnoli veniva dunque introdotta nel milanese, naturalmente Filippo II in vista della battaglia di Lepanto aveva necessità di manodopera sulle navi, un fattore certamente non trascurabile. Tuttavia le clausole tanto complesse riguardo l'abbigliamento erano assolutamente sconosciute alla legislazione spagnola, mentre in questo bando, che pone le basi per tutti quelli successivi, erano proprio gli abiti, e non le abitudini, ad influenzare la gravità della condanna imputabile.

Difatti tutti quanti i *cingari* che fossero stati trovati «nel loro habito» sarebbe stati mandati alle galere, se uomini, e condannati alla frusta, se donne; tuttavia, nel caso di «stravestiti», agli uomini, così come alle donne, sarebbe toccata nientemeno che l'impiccagione. Coloro che tentavano di mescolarsi con la popolazione, dunque, compivano un reato più grave di quelli che invece si dichiaravano apertamente zingari. Il vero ed assolutamente imperdonabile delitto era la dissimulazione dell'identità. Tale atteggiamento rendeva manifesta ancora una volta la difficoltà delle autorità milanesi di identificare questa popolazione, quantomeno con elementi di riconoscimento immediatamente visibili come l'abbigliamento. Come detto poco sopra, non riuscivano a dare a questo popolo un nome né un'origine, e non riconoscevano loro nemmeno la dignità di nazione, come invece avvenne in Castiglia, tentavano pertanto di associarli a tutti i gruppi di reietti in cui riuscivano a farli sfumare, dunque l'unico elemento con cui avrebbero potuto realmente distinguerli, sia dal resto della popolazione che dai vagabondi locali erano gli abiti. Questo attaccamento al vestiario, lettera scarlatta dei *cingari* milanesi, era una delle questioni più spesso ribadita in tutti i bandi emanati nel Ducato, soprattutto fino alla metà del secolo XVII.

Il Spagna al contrario, dove l'identità nazionale era forte, antica e consolidata, si raccomandava agli zingari esattamente l'opposto, di confondersi con la popolazione, abbandonare abiti e lingua dei *gitanos*. Per evitare che vi fossero distinzioni venne loro proibito di abitare in quartieri separati, e di contrarre matrimoni endogamici, al fine di controllarli con maggior facilità ed evitare che gruppi troppo numerosi creassero disordini. Tuttavia il fine ultimo della legislazione spagnola, rassegnata

⁵⁵ *Ibid.*

oramai alla costante presenza dei *gitanos* era assimilarli, mentre nel Ducato di Milano lo scopo era identificarli e regolarne gli ingressi, soprattutto in un territorio tanto esposto ad attacchi e guerre continue. Un secondo passaggio del bando consentiva di intravedere nuovamente l'influenza della legislazione spagnola:

«i popoli dove essi cingari si troveranno siano obbligati a prenderli e consignarli alla giustizia insieme con li beni che se gli trovano, i quali beni detti giudici sabbiano d'agiudicare alli tali che glieli consigneranno constandoli però che siano detti cingari compresi nel bando⁵⁶».

Sembra dunque che esitano dei *cingari* non inclusi nel bando di espulsione, le condizioni per le quali avrebbero potuto esserne esonerati non vengono specificate, tuttavia l'assonanza con i *gitanos avecindados* in Castilla pare evidente. In questo caso però un giudice era chiamato a constatare che gli zingari consegnati alla giustizia fossero davvero quelli in condizione di illegalità, solo allora avrebbe concesso a chi li aveva catturati di ottenere in premio i beni dei malcapitati. Tale puntigliosa specificazione nel documento potrebbe essere quindi dovuta al fatto che alcuni avessero trovato un modo per vivere legalmente riconosciuti all'interno dei confini, probabilmente abbandonando la vita nomade. Le opzioni, tuttavia, erano numerose: le campagne del ducato brulicavano di soldati disertori e banditi che vivevano una vita di espedienti e non è da escludere che per appropriarsi dei beni di qualche sfortunato lo catturassero e vendessero come *cingaro*; oppure gli abitanti di villaggi e città delle zone periferiche per liberarsi di questa fastidiosa e costante presenza attaccassero e consegnassero alla giustizia anche quei *cingari* che il diritto di risiedere nel Ducato l'avevano guadagnato. Una disputa di questo genere veniva registrata qualche anno dopo, il 13 ottobre 1584, e riguardava la complessa vicenda di Massimiano di Polidori *cingaro*:

«con sua industria questi giorni passati havendo ordine di perseguitare, et detenire alchuni banditi e assassini quali da lui furono consignati nelle forze del s.v Potestà di Melzo, et di puoi d'ordine dell'eccellentissimo Senato sono stati condotti nelle forze dell'illustrissimo capitano di Giustizia, et examinati hanno negato il loro proprio nome a tal che non si può venire alla expeditione della loro causa, se prima non sono stati recognosciuti, la qual recognitione non si può fare senza il mezzo ed intervento del detto Massimiano informato a pieno di questo negotio, ma perché detto Massimiano dubita venire in questa Città a fare li debiti confronti, stando il bando altre volte fatto contro essi cingari, quali non pono venire nel presente dominio sotto pena de la galera, stando anchora che la moglie de uno de essi detenuti ha querelato all'offitio d'esso capitano di Giustizia il supplicante, di furto delle due Cavalle, cosa che non è la verità, però trattandosi de interesse del fisco e della giustizia ricorre da Vostra Eccellenza»⁵⁷.

⁵⁶ Ivi, f. 584 v.

⁵⁷ ASMI, *Miscellanea Storica*, cart. 52, fasc. 2, 13 ottobre 1584, s.n.

Massimiano Polidori, *cingaro* residente nella città di Melzo, rivolgeva questa supplica direttamente al Governatore. Polidori probabilmente aveva il ruolo di bravaccio, occupandosi della cattura dei malviventi per conto delle autorità cittadine, una agente sul territorio per la sicurezza delle strade, un servizio rischioso che probabilmente lo zingaro aveva scambiato con un permesso di residenza per lui e la sua famiglia. Al Podestà di Melzo aveva consegnato alcuni banditi e assassini, i quali per ordine del Senato erano stati condotti dal Capitano di Giustizia, tuttavia di fronte all'autorità si rifiutavano di dichiarare i propri nomi, per effettuare formale condanna era necessario un legale riconoscimento, il *cingaro* veniva dunque invitato a testimoniare. Il processo del Capitano di Giustizia si svolgeva però nei confini urbani della Città di Milano dove il Polidori riteneva di non poter entrare per via delle rigide gride contro gli zingari, temeva perciò di essere catturato e condotto alla galera.

Una seconda querela si era sovrapposta al processo già in corso, la moglie di uno dei detenuti, per impedire che Polidori facesse formale riconoscimento del marito, lo aveva accusato del furto di due cavalle, la questione, seppur falsa, rientrava nondimeno negli interessi del fisco per tale ragione si ricorreva alla clemenza del Governatore per risolvere la situazione, permettendo al *cingaro* di entrare nel territorio cittadino per testimoniare e proscioglierlo dalle accuse della donna. L'anno seguente gli venne rilasciato il salvacondotto direttamente dal governatore, il documento è allegato all'interno della supplica.

La vicenda mette in evidenza tutte le problematiche legate alla validità delle *gride* emanate dai governatori che sebbene rivolte a «tutti i domini» chiaramente avevano esiti concreti esclusivamente entro i serrati confini della città di Milano, allorquando le autorità periferiche le applicavano a propria discrezione. Tale “libertà periferica” condusse le carovane di zingari ad accamparsi soprattutto nei territori compresi tra l'antica regione della Lomellina e Cremona. Vi è poi la questione delle accuse rivolte al Polidori dalla donna: il furto delle cavalle. È risaputo che gli zingari erano allevatori di cavalli, dunque, anche i banditi catturati probabilmente erano dei *cingari*, poteva quindi trattarsi di una faida, tra coloro che vivevano legalmente e quelli invece che sopravvivevano di furti e attività illegali.

Pare attendibile quindi l'ipotesi che, come per la Castiglia, esistessero allora realmente «cingari compresi nel bando» e *cingari* che invece ne erano esclusi. Dunque, anche nel Ducato di Milano, sempre con estrema rigidità rispetto alla Spagna inizia a formarsi una differenziazione giuridica tra *cingari* banditi, gruppo nel quale avrebbero potuto rifluire anche altri malviventi che avevano adottato la medesima esistenza errabonda, e *cingari* con permesso di residenza, che quindi andavano esclusi dalle persecuzioni. Tuttavia, la costante insicurezza riguardo la concessione da parte del Governatore di licenze e permessi di residenza, che non erano mai definitivi e necessitavano spesso di rinnovi

poiché ad ogni nuova grida venivano annullate tutte quelle rilasciate in precedenza, non permisero mai loro di sentirsi veramente cittadini, poiché anche se grazie ai loro servigi le autorità concedevano loro di trattarsi sul territorio, tale permesso non assicurava di fatto alcun diritto definitivo o quanto meno a lungo termine:

«passati detti tre giorni e trovando detti cingari nello Stato, si uomini come donne, li possano svaligiare e levargli tutte le robbe che si troveranno avere impune, e questo nonostante qualsivoglia licenza, o permissione che si trovi⁵⁸».

La giustificazione dell'atto di violenza contro gli zingari che non era perseguibile e la facilità con cui queste concessioni perdevano ogni valore legale certamente era tra le motivazioni che rendevano la sopravvivenza nel Ducato di Milano tanto complessa e precaria rispetto agli altri territori presi in considerazione, ogni privilegio anche il più autorevole necessitava dopo qualche tempo una riconferma. L'unica concessione di cittadinanza ritrovata nel Ducato, datata 13 novembre 1560⁵⁹, si badi non lasciassero o permesso di soggiorno bensì: «privilegium civitatis a vincentij et gregorij fratrum de cingalis et descendentes», rilasciata a due fratelli zingari ed estesa alla loro discendenza, quindi ereditaria, che dunque avrebbe dovuto autorizzarli a vivere nel Ducato senza necessità di altre conferme in quanto divenuti legalmente cittadini, ricevette invece una nuova «confirmatio⁶⁰» già l'anno successivo. I fatti che nel medesimo periodo accadranno alla famiglia di zingari Sforza, di cui si tratterà nel capitolo dedicato alle famiglie di *cingari* lombardi, possono in parte fare luce sulla dinamica delle faide familiari e della complessa convivenza.

Alla morte dell'Albuquerque, il nuovo governatore Don Álvaro de Sande⁶¹, fece rapidamente ristampare il decreto precedente, senza tuttavia aggiungere altre clausole. Furono i tre bandi successivi giugno 1583⁶², maggio 1587⁶³, luglio 1588⁶⁴, sotto l'autorità di Don Carlo D'Aragona duca di Terranova, ad inquadrare il peggioramento della situazione di insicurezza:

«crescendo il numero e la malvagità dei cingheri, come fa ognidì per gravissimo danno dei sudditi di questo stato, per li furti, gli omicidi e altri eccessi [...]chi si troverà travestito d'altro abito che del proprio, o non esser vero cinghero, o cinghera, ma andar fra essi per la licenziosa vita lor, sarà punito capitalmente⁶⁵».

⁵⁸ ASMi, *Biblioteca Gridario* 1583-1609, Don Carlo d'Aragona duca di Terranova, 13 luglio 1588, p.76.

⁵⁹ ASMi, *Panigarola Libri Statutorum*, 19, ff. 245 r. 249 v.

⁶⁰ Ivi, f. 248 v.

⁶¹ Ivi, Don Álvaro de Sande, 26 ottobre 1571, ff. 637 r. 638 v.

⁶² BNBMi, *Gridario* 12.1.I.4, Don Carlo d'Aragona duca di Terranova, 8 giugno 1583, p. 49.

⁶³ ASMi, *Biblioteca Gridario* 1583-1609, Don Carlo d'Aragona duca di Terranova, 20 maggio 1587, p. 68.

⁶⁴ Ivi, 13 luglio 1588, p.76.

⁶⁵ BNBMi, *Gridario* 12.1.I.4, Don Carlo d'Aragona duca di Terranova, 8 giugno 1583, p. 49.

Protagonista, ancora una volta, era la “drammatica”, o in tal maniera vissuta, questione dei “travestimenti”. Accorgendosi dell’aumento del numero degli zingari, si temeva che lo stile di vita eccessivamente libertino potesse essere particolarmente attrattivo e che quindi altri vi si fossero aggregati. La vita degli zingari e dei vagabondi in generale era da sempre ritenuta licenziosa, eccessivamente libera in campo morale e contraria al pudore e alla decenza. Sebastian Münster nella sua *Cosmografia* così li descriveva: «non hanno religione alcuna, ma vivono come cani, sebbene facciano battezzare i loro figli quando si trovano tra cristiani⁶⁶». Ecclesiastici e laici erano d'accordo nel ritenere gli zingari indifferenti alla religione, la praticavano solo per evitare persecuzioni, inoltre la superstizione e la divinazione erano comportamenti, insieme alle loro danze, che invitavano i fedeli come dice De Vaux de Fauletier «ad un rilassamento dei costumi⁶⁷».



COMPAGNIA DI ZINGARI, S. MÜNSTER, COSMOGRAFIA UNIVERSALE, BYRCKMANNO, COLONIA 1544.

In effetti svariati potevano essere i motivi per i quali accostarsi alla vita raminga. Naturalmente la quotidianità comunitaria e l’appartenenza ad un gruppo rendevano più semplice per molti la sopravvivenza: di certo si univano ai *cingari* i poveri mendicanti, i bambini e le ragazze di strada che venivano accolti e cresciuti come propri poiché da essi ritenuti una fondamentale risorsa, ma soprattutto i banditi. Seppur vero che nella *grida* non era specificato chi fosse ad unirsi agli zingari, si può ipotizzare che la classe marginale, soprattutto pochi anni dopo una tremenda pestilenza quale

⁶⁶ S. Münster, *Cosmografia univesalis*, eredi d'Arnoldo Byrckmanno, Colonia, 1575 [ed.or. 1544].

⁶⁷ De Vaux de Fauletier F., *Mille anni*, op. cit., p. 125.

fu quella del 1576, fosse aumentata considerevolmente. Infatti, spiega bene Geremek, non esisteva «una frontiera ben determinata tra il mondo del lavoro e quello della miseria⁶⁸», la fluidità dei confini tra declino economico e povertà, tra i gruppi ai gradini più bassi della scala sociale e quelli ritenuti completamente esclusi, offuscava i contorni del concetto di marginalità, l'intercambiabilità era dovuta alle congiunture economiche e, senza dubbio, la peste era una di quelle che maggiormente destabilizzava una società. Anche Fernand Braudel riteneva che «vagabondi e banditi sono fratelli di miseria e possono scambiarsi reciprocamente le posizioni⁶⁹».

Un nuova legge, l'ultima antecedente la guerra dei Trent'anni, venne emanata il 5 novembre 1605⁷⁰ da Don Pietro Enríquez de Acevedo, conte di Fuentes con l'appoggio del Consiglio Segreto, sunto di tutte le *gride* del secolo precedente ne ribadiva la validità, tuttavia ampliava e irrigidiva delle sanzioni in tutte le sue parti. I *cingari* venivano banditi senza alcun termine temporale, oltre alla consueta galera e alla frusta una nuova condizione prevedeva che a sua discrezione il Governatore avrebbe potuto commutare la condanna al remo di cinque anni in perpetua, mentre le frustate avrebbero potuto divenire semplicemente pena di morte. Aumentavano inoltre le ammende per chi li avesse ospitati, aiutati o fosse stato sorpreso in loro compagnia, ora di 200 ducati, ripartiti tra gli accusatori, che ne avrebbero ottenuto un terzo, ed il fisco regio al quale sarebbe spettato il restante. Le stesse comunità periferiche venivano responsabilizzate con la condanna al pagamento di 200 scudi se ne avessero concesso il soggiorno, nessuno era escluso dal pagamento, nemmeno feudatari, consoli ed ufficiali, sui quali pesava invece una ammenda di 200 scudi a testa se non fossero intervenuti nella cattura, rischiando inoltre anch'essi pene corporali e addirittura il risarcimento dei danni effettuati dagli zingari. Nulla era lasciato al caso e nessuna categoria veniva esclusa dalla responsabilità collettiva, anche *portinari e barcaroli*, erano invitati a non offrire agli zingari i propri servizi e, nel caso fossero coercitivamente obbligati, che denunciassero immediatamente all'autorità del luogo sotto pena di 100 scudi, tre tratti di corda o pene arbitrarie a discrezione del governatore. *Baricelli e fanti* erano incaricati di catturare e svaligiare i *cingari* togliendo loro «ogni sorta di oggetto», anche se avessero mostrato qualunque tipo di permesso, poiché come si ribadiva ancora una volta «le quali licenze emanate fino ad oggi saranno tutte revocate⁷¹».

Questo decreto il più severo fino ad ora pubblicato sembra riflettere la debolezza del governo centrale incapace di far applicare le leggi nelle zone periferiche, dove la sovrapposizione con le giurisdizioni locali implicava inevitabilmente uno scontro di potere che le autorità cittadine erano destinate a perdere.

⁶⁸ B. Gremek, *Il Pauperismo nell'età preindustriale (secoli XIV-XVIII)*, in *Storia d'Italia V, 1. I Documenti*, Einaudi, Torino, 1973, p. 672.

⁶⁹ F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Einaudi, Torino, 1976, p. 783.

⁷⁰ ASMI, *Biblioteca Gridario*, 1583-1609, Don Pietro Enríquez de Acevedo, conte di Fuentes, 5 novembre 1605, pp.107-108.

⁷¹ *Ibid.*

2.4 La guerra dei Trent'anni e la terza fase della legislazione milanese

La nuova fase, la terza, si presentava, ancora una volta, profondamente legata agli avvenimenti bellici internazionali, con la guerra dei Trent'anni, in cui Ducato milanese, teatro di scontri e baluardo difensivo dei domini spagnoli in Italia, svolse una funzione particolarmente rilevante. Le operazioni militari, che in Lombardia si protrassero per circa un decennio oltre il termine della guerra, fino al 1659, ebbero gravi ripercussioni. La carestia e la conseguente peste, che nel 1630 decimò la popolazione, 60.000 vittime nella sola Milano, condussero il territorio verso la crisi demografica ed economica. Inoltre, i continui cambi di governatore, ben diciassette in quarantuno anni di conflitto, parevano dimostrarsi sintomo della debolezza del sistema di governo spagnolo, concentrato su un tentativo di affermazione internazionale e disattento ai problemi interni al territorio⁷². Nonostante il continuo alternarsi di nomi al vertice del governo milanese, le *gride* contro gli zingari durante la guerra non ebbero la frequenza dei periodi precedenti, difatti, dal 1618 al 1659 si osserva un andamento “incostante” della legislazione: nel primo ventennio, vennero emanati solo tre bandi, nel 1619, 1633 e 1634⁷³, tali provvedimenti non furono nemmeno esclusivamente rivolti ai *cingari*, bensì a tutti i *forastieri*, categoria nella quale questa minoranza si trovò a rifluire. Gli zingari, mai accettati come sudditi e dunque abitanti, potevano oramai far parte solo dei forestieri, formalmente “banditi”, nemici da temere posti al di fuori della legge e non più vagabondi da controllare.

La formalizzazione dell'illegalità che risiede nel fenomeno del banditismo lascia trasparire un'inefficacia del sistema legislativo che non riusciva a contenere i gruppi di razziatori autonomi che andavano formandosi nelle zone rurali del Ducato. Nel tentativo di porre rimedio, la sorveglianza riguardo gli spostamenti di stranieri sul territorio era divenuta sempre più inflessibile e pareva necessitare di restrizioni generali che fornissero criteri precisi e permettessero la registrazione di tutti coloro che si trovavano ad attraversare il ducato, soprattutto i *cingari* definiti da queste tre *gride* del primo Seicento, «la più perniciosa gente di tutti i forastieri». Per avere la certezza che essi non effettuassero spostamenti senza essere registrati, vennero ad essi annullate tutte le licenze e i lasciapassare rilasciati in precedenza e venne inoltre prevista la collaborazione degli *hosti* della città di Milano i quali erano chiamati ad una cooperazione attiva con il governatore, dovendo prendere nota dei dati anagrafici dei propri ospiti e di cosa o chi essi portassero con loro.

⁷² D. Maffi, *Il Baluardo della Corona. Guerra esercito, finanze e società nella Lombardia seicentesca (1630-1660)*, Le Monnier Università, Firenze, 2007, pp. 64-66 e 114-130.

⁷³ BNBMI, *Gridario* 12.1.I.7, Gómez Suarez de Figueroa y Córdoba, duca di Feria, 12 marzo 1619, pp. 23-27; BNBMI, *Gridario* 12.1.I.9, Cardinale-Infante Ferdinando d'Asburgo, 9 agosto 1633, pp. 24-28, 11 agosto 1633; BNBMI, *Gridario* 12.1.I.10, Cardinale Gil de Albornoz, 29 luglio 1634, p. 2

Questi primi tre bandi, quindi, i più lunghi e dettagliati per i due secoli presi in considerazione, si soffermano sugli zingari in poche righe «la più pernicioso gente che venghi in questo Stato⁷⁴», e solo dopo aver fornito precise informazioni riguardo chi potesse considerarsi legalmente accetto nel territorio, in un tentativo di identificazione pubblica dell'alterità.

«Dichiarando di non intendersi per forastiero quello, che almeno da tre anni in qua haverà continuamente habitato nello Stato, havendo però beni in esso, ovvero facendo qualche essercizio, col quale acquisti il vivere a se e alla famiglia sua, né meno si intendano per forastieri tutti quelli che sono di questo Dominio, né li soldati o stipendiati di sua maestà⁷⁵».

Coloro che da almeno tre anni avessero abitato nello Stato e vi avessero acquistato dei beni o esercitassero un mestiere avevano guadagnato il diritto a risiedervi, potevano quindi considerarsi almeno abitanti, tuttavia non sudditi, mentre gli "altri" rimanevano forestieri, nondimeno non tutti gli stranieri erano considerati fuori legge, infatti vi è la specifica che gli stipendiati ed i soldati al servizio del sovrano, seppur non naturali, erano da considerarsi legittimamente operanti sul territorio. Per tale ragione alcuni *cingari*, essendo soldati stipendiati al servizio del Re si erano guadagnati il legale diritto di residenza nonostante i bandi che ne proclamavano l'espulsione.

Vengono introdotte anche restrizioni sul porto d'armi proibendo «a tutti, e a ciascuna persona forastiera, che stia a servizio d'altri, il portar qualsivoglia sorte d'armi offensive, né difensive, nelle Città, Borghi e terre di questo Stato sotto pena di tre anni di galera⁷⁶». Una pena di 300 scudi, sarebbe stata spartita tra l'accusatore, al quale da questo momento viene assicurata la segretezza, ed il regio fisco.

«Il più de' mali e delitti che si commettono, provengono da gente non conosciuta, e forastiera, la qual va e viene come più le accomoda e malagevolmente possono i sudditi guardarsi da gli assassini e repentine offese che da questi tali vengono loro fatte riputando tal nefanda gente, benchè forastiera, propria sua patria quella, dove mediante premio, e guadagno hanno occasione di commettere qual si voglia delitto per grave che sia⁷⁷»

I forestieri divennero, quindi, portatori di tutti i mali, commettevano i più orrendi delitti in una patria che non era la loro, ma che si permettevano di considerare tale. Quello che il documento lascia trasparire, tuttavia, è la palpabile sensazione che il più tremendo degli atti compiuti da questi stranieri

⁷⁴ BNBMi, *Gridario* 12.1.I.7, Gómez Suarez de Figueroa y Córdoba, duca di Fera, 12 marzo 1619, pp. 23-27.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

fosse esattamente considerare “proprio” un luogo a cui non appartenevano, un’invasione degli spazi, non solo materiali, da cui uno Stato dai mutevoli confini ed in balia di un dominatore straniero teneva particolarmente a tutelarsi. Inoltre il fatto che liberamente si spostassero tra i confini del Ducato, da cui comunque erano sempre banditi, li rendeva difficilmente controllabili. Sebbene il nomadismo, dunque l’impossibilità di inquadramento dell’identità socio-giuridica dell’individuo nella società, fosse uno dei grandi timori della collettività durante questi due secoli di indagine, gli spostamenti degli zingari possono esseri definiti come nomadismo a “corto raggio”, difatti le zone in cui si muovevano erano sempre le medesime così come i luoghi dove alternativamente erano soliti risiedere.

Alcuni territori che erano maggiormente affetti da questa piaga: Cremona, Vaprio, Canonica e Pontirolo, ma anche Pavia e il territorio ad essa circostante. Di certo la zona di Cremona non era nuova alla sosta degli zingari, un documento del 1569 narra la richiesta della Comunità al podestà di Cremona di un esplicito rinnovamento del bando contro i *cingari* che commettono ogni sorta di furti nel territorio «con danno gravissimo delli sudditi⁷⁸». Il 13 gennaio 1570 era invece l’ambasciatore veneziano residente nella città di Milano ad inviare una segnalazione al Governatore giunta dal Podestà di Bergamo che lo chiamava in causa personalmente per via dei continui spostamenti dei *cingari* tra territorio di giurisdizione della Repubblica e quelli invece del Ducato:

«come alcuni cingari quali habitano nel luoco di Suola territorio Cremonese sono andati nel luoco di Roman, et altri circonvicini della giuridittion della Serenissima Signoria di Venezia, et hanno svaligiato molte case con danno grandissimo de molti poveri sudditi e più volte sono entrati nel Monastero de Santa Maria de Roman, et hanno rubbato diverse sorte de robbe con frattura di porti con danno grave di quei reverendissimi padri, e pericolo grande di nascere qualche notevole inconveniente⁷⁹».

Il «notevole inconveniente» a cui si riferisce l’Ambasciatore veneziano era certamente uno scontro armato tra massari e *cingari*, tali conflitti non erano sporadici, come testimonia un caso molto simile avvenuto qualche anno prima nella Lomellina, terminato poi tra le mani alla giustizia pavese, il documento è datato 4 agosto 1567:

«Alli giorni passati sendo venuti li cingari ad alloggiar’ a Campalestro, territorio della Lomellina dove il Fidelissimo servo di Sua Catholica Maestà et di Vostra Eccellenza Monsignor della Trinità possede alchuni beni, volendo li masari del sudetto Monsignore resister alle robarie et insolenze che facevano detti cingari venero alle arme l’onde ne restò morto uno de detti massari, et però adunati insieme gli homini di quella terra

⁷⁸ ASMI, *Miscellanea Storica*, cart. 52, fasc. 2, Cremona 1569, s.n.

⁷⁹ E prosegue: «però l’Ambasciatore predetto prega Vostra Signoria che sia contenta far scacciare da quel luoco questa sorte di gente così infesta et odiosa col bandirli di questo stato, che l’istesso farà il clarissimo Podestà di Bergamo, et in questo modo restarà sicuro l’uno e l’altro paese con quiete de poveri sudditi, che potranno goder il suo senza timore che gli sia rubbato come si è fatto finora e tuttavia stanno in questo pericolo il che si spera di ottenere della buona giustizia e carità di Vostra Eccellenza gli anni della quale siano lunghi e felici». Ivi, 13 gennaio 1570, s.n.

ne presero duoi et li condussero a Pavia in mano alla giustizia, nella qual di presente ancora si ritrovano, et perché questi cingari ogn' hora minacciano per la prigionia fatta de soi compagni, et Capitani di voler brugiar detta terra di Campalestro la qual per esser aperta et piccola, e poco atta a poter resister alla insolenza de questi tali, li quali facilmente sendo persone vagabonde, et che no hanno alchuna cosa al mondo, ma sogliono esser facinorosi, et robadori, et malviventi le potriano metter in esecuzione, dubitando Monsignor che non avenga in danno de soi homini, et sue cassine ha voluto haver ricorso alla Eccellenza Vostra⁸⁰».

Questi due casi presentano delle evidenti assonanze, in primis ambedue vengono portati all'attenzione del Governatore perché altre notevoli autorità si trovano coinvolte nel caso, l'Ambasciatore veneziano e il «Monsignore della Trinità», titolo del Conte Giorgio Costa, Piemontese, erede del feudo della Trinità nella provincia di Cuneo, quest'ultimo preoccupato per la sorte dei propri possedimenti e dei propri lavoratori di Campalestro, cittadina situata poco a sud Moratara, tuttavia facente parte della giurisdizione pavese. In secondo luogo ambedue le situazioni conflittuali vengono a crearsi in zone poco abitate e non distanti dai confini del Ducato, come non manca di sottolineare il veneziano che si trova ad intervenire proprio perché i *cingari* lombardi si recando nel luogo di Roman di «giuridittion della Serenissima Signoria di Venezia», rubando nel Monastero dove, probabilmente, erano certi di trovare uomini disarmati. I massari di Campalestro invece tentano di difendersi dopo l'uccisione di uno di loro durante uno scontro, riunitisi in seguito dell'omicidio riescono in una spedizione punitiva a catturare due zingari e li portano di fronte alla giustizia. Le minacce però proseguono poiché i *cingari* rimasti nella cittadina, per via di questa prigionia dei compagni, minacciano di bruciare le abitazioni dei poveri contadini. Si vede quindi costretto ad intervenire il Conte della Trinità proprietario dei terreni perché qualcuno intervenga in difesa dei contadini, egli rigido sostenitore della causa cattolica che aveva combattuto anche contro i Valdesi riteneva che tale infausta presenta fosse conseguenza della «indulgenza dei Prencipi passati li quali alchuna volta hanno dato licenza a costoro di viver in questo Stato [...] che tutti questi cingari siano banditi et espulsi da questo Stato con decreto che possine ritrovandosi esser offesi impune⁸¹».

Nel secondo ventennio di conflitto, dal 1639 al 1659, l'attenzione verso gli zingari crebbe in maniera esponenziale, ben nove bandi, quattro negli dal 1639 al 1650⁸² e cinque negli anni cinquanta⁸³, videro le autorità adottare nuove soluzioni per risolvere la situazione di precarietà delle zone rurali nelle quali i banditi *cingari* trovavano maggiore spazio per la raccolta di piccoli gruppi

⁸⁰ Ivi, 4 agosto 1567, s.n.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² BNBMi, *Gridario* 12.1.I.9, marchese di Leganes, 19 dicembre 1639, pp. 165-168; Consiglio Segreto, 4 giugno 1640, p. 185; conte de Siruela, 22 giugno 1642, pp. 81-82; Bernardino Fernandez de Velasco, duca di Frias, 9 luglio 1646, pp. 47-48.

⁸³ Ivi, marchese conte de Pinto, 25 febbraio 1650, pp. 105-106; marchese conte de Pinto, 9 luglio 1654 pp. 242-243; ASCMi, *Gride*, 18, marchese conte de Pinto, 27 giugno 1652 pp. 191-192; BNBMi, *Gridario* AO.I.12, conte di Fuelsadaña, 22 gennaio 1657, p.12; conte di Fuelsadaña 29 ottobre 1658, pp.85-86.

armati ai quali spesso si univano anche «alchuni tristi et vagabondi». Se costoro fossero stati trovati nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine concesso per lasciarlo, sarebbe stato consentito ai sudditi di «unirsi à suono di campana à martello seguitarli, prenderli, [...], e svaligiarli impune, e levargli ogni sorte di robbe, e denari⁸⁴», questa soluzione chiamava *all'armi*⁸⁵ intere comunità e consentiva e legalizzava una autodifesa sommaria. Il suono della campana chiamava a raccolta la popolazione per fronteggiare i pericoli, questo avveniva ormai da due secoli, fin dai tempi di Filippo Maria Visconti. Il quale nel 1444 aveva emanato un ordine che impegnava tutti i sudditi a rispondere ai quattro rintocchi a intervalli regolari del campanile della parrocchia per arrestare i colpevoli di gravi reati⁸⁶. La chiamata a raccolta della popolazione al rintocco a martello del campanile dava quindi la certezza di poter intervenire nella “cacciata degli zingari” derubandoli senza incorrere in pene o sanzioni di nessun genere. «Si tratta della versione ‘minore’ [...] delle milizie civiche organizzate nei centri maggiori» chiamate in difesa di specifici avvenimenti, come incendi o atti criminosi⁸⁷. Tuttavia i risultati non erano sempre quelli sperati perché, questa delega dell’uso della forza a favore di realtà non istituzionali, quali erano le comunità rurali, comportava dei rischi per l’autorità politica, l’iniziativa di suonare la campana non poteva essere facilmente disciplinata. Il confine tra *all'armi* e *unione armata* (continuamente vietata nelle gride) diventava davvero molto labile. Il tentativo di responsabilizzazione del cittadino che, come si è visto, veniva portato avanti ormai da due secoli di gride, poteva avere esiti esiziali per l'ordine pubblico. Si erano infatti verificati dei casi di esplicito divieto di chiamata a raccolta in assenza di specifica autorizzazione e, dopo una rivolta contro l’esercito spagnolo, si era arrivati alla confisca di armi offensive e difensive nelle campagne⁸⁸.

I risultati non furono sempre quelli sperati tanto più che, questa delega dell’uso della forza a favore di realtà non istituzionali, quali erano le comunità rurali, comportava dei rischi per il governo centrale dato che l’iniziativa di chiamare a raccolta i rurali armandoli e scatenandoli contro un nemico non poteva essere facilmente disciplinata, soprattutto contro gli zingari che non erano l’avversario della guerra internazionale, bensì il forestiero di tutti i giorni, il vicino di casa. Il confine tra una legittima chiamata *all'armi* che invitava i rurali a difendersi in caso di necessità e, invece, una illegale e sediziosa *unione armata* (continuamente vietata nelle *gride*) diventava davvero molto labile. Il

⁸⁴ BNBMI, *Gridario* 12.1.1.9, marchese di Leganes, 19 dicembre 1639, pp. 165-168; Consiglio Segreto, 4 giugno 1640, p. 185; conte de Siruela, 22 giugno 1642, pp. 81-82; Bernardino Fernandez de Velasco, duca di Frias, 9 luglio 1646, pp. 47-48.

⁸⁵ Il suono della campana chiamava a raccolta la popolazione per fronteggiare i pericoli, questo avveniva ormai da due secoli, fin dai tempi di Filippo Maria Visconti. Il quale nel 1444 aveva emanato un ordine che impegnava tutti i sudditi a rispondere ai quattro rintocchi a intervalli regolari del campanile della parrocchia per arrestare i colpevoli di gravi reati. L. Arcangeli, «*Come bosco et spelunca di latroni*». *Città e ordine pubblico a Parma e nello Stato di Milano tra Quattrocento e Cinquecento*, in Antonielli L. (a cura di), *Le polizie informali*, Rubettino, Roma, 2010, p. 68.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ L. Antonielli, *Introduzione e... altro*, in L. Antonielli (a cura di), op. cit., p. 10.

⁸⁸ L. Arcangeli, *Come bosco et spelunca di latron*, op. cit., p. 70.

tentativo di responsabilizzazione della comunità, come si è visto, veniva portato avanti ormai da due secoli di *gride*, e poteva avere risultati esiziali per l'ordine pubblico.

Le autorità, si trovarono, quindi, a dover risolvere problemi di regolamentazione, di integrazione e di identità nuovi e complessi, dovendo nel contempo far fronte alla scarsità di risorse economiche e demografiche, all'inasprirsi del conflitto religioso e all'instabile situazione bellica.

Nel 1640⁸⁹ venne promulgato l'unico bando in due secoli di legislazione analizzata, senza il nome del governatore, bensì solo con l'ausilio de «li consiglieri del Consiglio Segreto». Dopo le tre grida *contra forastieri* si ritornava alla titolazione *contra cingari* e quindi una specificità del bando esclusiva per tale categoria. Sostanzialmente identici a quelli antecedenti il “ventennio dei forestieri”, questi bandi differiscono solo per l'introduzione di una nuova pena corporale che prevede il taglio di un'orecchia alle donne *cingare* che fossero state trovate nei domini del ducato dopo i quattro giorni tempo forniti dal bando per l'abbandono del territorio.

Del resto, la vicinanza alla politica spagnola, stimolata anche dalla situazione di particolare necessità e dal bisogno di protezione della madrepatria, sembra riflettersi anche sulla legislazione anti-zingara che appare, in questi bandi, mutuata dall'esempio castigliano e dalla sua legislazione nei confronti dei *gitanos*. L'inserimento del taglio dell'orecchio, contemplata in questi bandi, ad esempio appariva già dal 1499, nella *Prammatica di Medina del Campo*, primo intervento dei sovrani di Castiglia nei confronti degli *gitanos*.

«que den a cada uno de vos: cien aécotes por la primera vez y la destierren perpetuamente de etos nuestros reynos, y por la segunda vez que vos conten las orejas esteis sesenta días en la cadena y torneis a ser desterrados como dicho es: y por la tercera vez que seais cautivos de los que os tomaren, por toda vuestra vida⁹⁰».

Tuttavia, le soluzioni adottate dai sovrani spagnoli arrivarono solo in maniera moderata e con non poco ritardo. Quando i governatori giunsero a proporre la mutilazione, in Spagna la politica nei confronti dei *gitanos* aveva già cambiato indirizzo. Nel 1633 una nuova *Prammatica* aveva sancito l'espulsione come non più necessaria, rendendo quindi non solo possibile, bensì obbligatorio, agli zingari diventare stanziali e sudditi, sempre emarginati, del regno iberico. Per questa ragione è possibile considerare il 1633 come l'anno dell'evoluzione in senso legalmente assimilazionista della politica spagnola. Al contrario nei territori del milanese questo tipo di evoluzione non sarebbe mai avvenuta, anzi, tra i domini dell'impero spagnolo si sarebbe rivelato sempre quello dalla legislazione maggiormente rigida e volta all'esclusione.

⁸⁹ BNBMi, *Gridario* 12.1.I.9, Consiglio Segreto, 4 giungo 1640, p. 185.

⁹⁰ AGS, RGS, 1499-III, f. 35.

Fino al 1657 tutte le leggi si ripetevano essenzialmente identiche poiché le autorità ancora impegnate nel conflitto probabilmente si limitavano a pubblicare nuovamente le *gride* antecedenti senza prestare particolare attenzione alle questioni interne ai territori del Ducato. Tuttavia, sul finire della guerra, una nuova piaga, conseguenza del conflitto stava affliggendo i sudditi delle zone periferiche, le «truppe de cingari numerose e armate», era perciò necessaria una nuova e più rigida regolamentazione. Il 22 gennaio 1657, un nuovo decreto pubblicato sotto l'autorità del Governatore Don Alfonso Perez de Vivero, Conte di Fuensaldaña in questo modo raccontava l'accaduto:

«Le continue doglianze fatte da agenti delle provincie, e terre particolari di questo Stato, delli danni considerabili, che ben frequentemente, sentono da grosse truppe de cingari, quali numerosi, e armati, buona parte di essi violentano questi sudditi, massime nelle terre picciole ad alloggiarli, che sono proprie di questa mala razza di gente, ricavando anche d'altre terre estorsioni de danari, col pretesto d'esimerle da sì fatta malvagità⁹¹».

Gli agenti delle provincie si lamentavano delle violenze ai danni dei sudditi causati dalle truppe di zingari armati che col pretesto della professione di soldati pretendevano di essere alloggiati nei piccoli villaggi approfittando della posizione di potere in cui si trovavano per maltrattare e derubare i contadini. Durante la guerra dei Trent'anni le azioni militari risolutive nel Ducato di Milano non furono molte, era soprattutto, in questa regione, una guerra di assedio; tale strategia richiedeva un gran numero di uomini stanziati sul territorio, con conseguenze ben note. La condotta delle truppe, difatti, non era molto differente da un nemico, le violenze dei soldati, le malattie, come la tremenda peste del 1629-1630, stremavano la popolazione delle campagne e delle zone di confine, costretta ad alloggiare e mantenere il *tercio de Lombardia*, una guarnigione fissa di 3000 effettivi, senza dimenticare le guarnigioni dei presidi e la cavalleria le compagnie di guardia del governatore⁹². Il compito dell'esercito durante questo conflitto era garantire l'occupazione del territorio, una strategia attendista rendeva la guerra una lotta di logoramento, nella quale in conclusione poteva prevalere solo chi avesse avuto maggiori risorse per il mantenimento dei soldati⁹³.

La fanteria iberica era il cuore di questo stanziamento, la scarsità di uomini dalla Spagna iniziò intorno agli '30 del seicento, calo che arrivò quasi ad uno stallo nel 1647. Notevole bacino di reclutamento era il Napoletano, vi erano poi i mercenari tedeschi e svizzeri, fondamentale era anche l'apporto degli stati italiani. Tuttavia un grande sforzo per l'invio di contingenti era richiesto anche al Ducato milanese, con un drenaggio continuo di una società già spesso colpita da morbi e carestie, il

⁹¹ BNBMI, *Gridario* AO.I.12, Don Alfonso Perez de Vivero, Conte di Fuensaldaña, 22 gennaio 1657, p. 12.

⁹² D. Maffi, *Il Baluardo della Corona*, op. cit., p. 78. D'Amico S., *Poveri e gruppi marginali nella società milanese cinque-seicentesca*, in Zardin D. (a cura di), *La città e i poveri. Milano e le terre lombarde dal Rinascimento all'età spagnola*, Jaca Book, 1995, p. 295.

⁹³ *Ibid.*

reclutamento di uomini nelle provincie del Ducato non seguì criteri ben precisi, ci si affidò alla nobiltà locale⁹⁴. Tra tutte queste truppe non è mai segnalata però la partecipazione degli zingari, che risulta invece certificata proprio per le diserzioni segnalate nei bandi della seconda metà del XVII secolo, ma anche nelle richieste di residenza del XVI secolo giustificate proprio dalla partecipazione come cavalleggeri nel *tercio* spagnolo. Battista Spinoso *cingaro* il 14 settembre 1574 inviava una supplica al Governatore per poter risiedere nel territorio e definendosi:

«fidelissimo servitore di Vostra Eccellenza se ritrova vecchio di età de anni 60 et avea servito per Soldato esso et suo figliolo e nepote con molti altri soldati cingari sotto di se in diverse guerre, si in acqua come in terra.[...] et di presente anchora detti suoi figliolo et nepote servono nelle copagnie del capitano Carlo Garofolo sotto il colonnello Ottavio Gonzaga⁹⁵».

Battista Spinoso dichiarava di aver guidato altri soldati *cingari* in molte guerre, per mare e per terra e al tempo delle presente richiesta suo figlio e suo nipote si trovavano ancora di servizio nelle compagnie di Carlo Garofalo sotto il comando del colonnello Ottavio Gonzaga come «ne consta per qualche fede qual exhibiscono⁹⁶». Domandava dunque al Governatore di poter vivere nei territori del Ducato senza essere molestato, ritenendo che il mestiere delle armi gli concedesse di diritto un privilegio di cittadinanza.

Prima della fine della guerra venne pubblicato un nuovo bando, sempre sotto il governo del conte di Fuensaldaña, nel 1658, contro «cingari, e quelli, che sono soldati, e non trovandoli alle sue bandiere e stendardi si possino prendere e volendo opporsi impune offesi⁹⁷», rivolto quindi soprattutto ai disertori che creavano bande armate nelle campagne, poiché

«valendosi della turbolenza de' tempi, e del pretesto d'essere alcuni d'essi cingari arrolati nell'essercito di Sua Maestà, dove non servono (per quello s'intende), che a corrompere la retta disciplina militare, e a rubbare, e maltrattare li paesani, e sudditi di questo Stato, e essendo risoluto [...] di sradicare totalmente da questa provincia simil sorte de malviventi. [...] non si dissimuli o ritardi col pretesto d'esser detti cingari soldati, ò di servire dell'essercito di sua maestà⁹⁸».

La debolezza e la disattenzione del potere centrale avevano lasciato fermentare il banditismo rurale del quale, nella Lombardia spagnola, gli zingari paiono essere attivi promotori. Tuttavia, sebbene indebolita dal lungo periodo bellico, l'autorità nella seconda metà del secolo XVII era ancora

⁹⁴ D. Maffi, *Il Baluardo della Corona*, op. cit., pp. 114-130.

⁹⁵ ASMI, *Miscellanea Storica*, cart. 52, fasc. 2, 14 settembre 1574, s.n.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ BNBMI, *Gridario* AO.I.12, conte di Fuelsadaña, 29 ottobre 1658, pp.85-86.

⁹⁸ *Ibid.*

stabilmente strutturata, il che aveva dato ai *cingari* indigeni la possibilità di legarsi a chi poteva remunerarli, quindi alcuni divennero *bravi* di qualche signore, mentre la maggior parte presero servizio come soldati cavalleggeri. Di natura insofferenti a qualunque disciplina, soprattutto quella militare di cui si facevano beffa avvalendosi della turbolenza dei tempi, essi, sul finire della guerra frequentemente disertavano, probabilmente perché oramai erano disoccupati. Tornarono, dunque, in breve tempo in una condizione di illegalità dalla quale avevano per qualche decennio tentato di allontanarsi.

2.5 L'ultima fase della dominazione spagnola: le diserzioni

L'ultima fase del dominio spagnolo fu quella dall'attività legislativa più intensa: dal 1659 al 1713 si contano ben ventisette *grida* concernenti gli zingari, delle quali diciannove erano bandi che prevedevano l'espulsione e gli altri otto, tutti emanati tra il 1675 e il 1682, invece erano ordini di cattura, e talvolta lasciassero o patenti rilasciati ad alcuni individui di *nation gitana*.

La dispersione nelle campagne di «truppe de cingari numerose e armate» metteva in allarme le autorità milanesi poiché, come informava una *grida* del 1687, «alcuni di essi assentati soldati», taglieggiavano la popolazione dei villaggi approfittando del «rispetto dovuto a' soldati». Definiti nelle *gride* come «prattici delle terre⁹⁹» lombarde diventavano anche guide a pagamento per i vagabondi che volevano compiere estorsioni e rapine.

L'ultima fase della legislazione milanese contro i *cingari*, prima che gli Asburgo di Spagna lasciassero il campo agli Asburgo d'Austria, si concentrava quasi esclusivamente contro le scorrerie delle «truppe zingare» nel territorio. Questo rifiorire della malvivente rurale locale diede una nuova piega alla normativa che tentava ora di frenare e contenere la guerriglia locale tra gli zingari disertori e bargelli e fanti.

Se non si leggono gli avvenimenti secondo il consueto stereotipo negativo si intravede oltre alla ferma volontà del governo di porre fine al banditismo *cingaro* anche la possibilità per chi agiva nei termini della legalità di trovare uno spazio di convivenza, per quanto rispetto alla Castiglia sempre molto traballante e mai definitivo. Del resto le norme giuridiche che sono la preponderante parte della documentazione analizzata in questa ricerca, hanno lo scopo di disciplinare un elemento discordante quale sono i *cingari* secondo i valori stabiliti all'interno della società, dunque non mettono certamente in evidenza quelli che dovrebbero essere i risultati di tale disciplinamento. Gli zingari coscritti furono certamente numerosi, e molti di essi ebbero in premio l'agognata *naturaleza*, tuttavia ciò che le *gride*

⁹⁹ BNBMi, *Gridario* 12.1.I.11, conte di Fuensalida, 15 marzo 1687, pp. 37-38.

pongono in evidenza, per via della stessa natura della documentazione, sono le diserzioni e le problematiche ad essa connesse.

Queste gride riguardanti la diserzione dei *cingari* soldati vanno inserite nel contesto generale delle leggi emanate nel medesimo periodo, molte delle quali concernenti proprio le attività illecite dei militari. Ancora prima che terminasse il conflitto, i soldati venivano spesso richiamati alle proprie compagnie: «che tute li soldati d'infanteria, quanto di cavalleria che sono absenti dalle sue compagnie debbano ritrovarsi en termine di 24 hore, & annulla qualsivoglia licenze concesse¹⁰⁰» e per poter accedere entro i confini cittadini «habbino d'aver la bolletta della sanità, come per gli altri¹⁰¹». I soldati, poi, erano soliti vendere beni illegalmente, soprattutto nelle zone periferiche, molte proibizioni, dunque, riguardavano questo genere di attività, sia durante il conflitto che dopo: «che niun soldato o artigliere, ò minadore, venda vino a minuto nella città di Pavia, senza licenza di Carlo, cittadino padrone d'esso dazio¹⁰²». Il 27 gennaio 1663, ad esempio, venne emanata una grida «che probisce à soldati, il vender o introdurre tabacco ed acquavita nella città e contado di Lodi¹⁰³». Il medesimo ordine fu ribadito anche il 9 aprile¹⁰⁴ e anche due anni dopo, allorquando il 22 giugno 1665 fu emesso un bando «contro quei soldati che hanno levato fuori dalle cinque compagnie, che erano in questo Stato, e quali fuggiranno, o ricuseranno andar à Spagna, e contro chi li riceverà¹⁰⁵».

Le leggi che tentavano di controllare i militari, il loro vagabondare nei territori del Ducato e le attività illegali di mercatura che praticavano senza licenza erano realmente numerosissime. È proprio in tale quadro che si inserivano quelle contro gli zingari, la cui portata ed eccezionalità ne esce assai ridimensionata, costituendo non un'eccezione, ma una categoria specifica all'interno di un gruppo più ampio di provvedimenti molto simili. Naturalmente pare interessante notare che ai *cingari* soldati fossero dedicati specifici *gride* invece di essere semplicemente compresi in quelli dedicati a tutta la categoria di disertori, sembra pertanto verosimile ritenere che il gruppo facente parte del *tercio* milanese fosse molto numeroso e quindi i legislatori preferissero additarli in maniera precisa quindi, «che quelli, [...] effettivamente sono soldati assentati a' libri dell'esercito di Sua Maestà, ogni volta, che si trovino absenti dall'essercito, e dalle sue bandiere e stendardi, possano, e debbano essere tutti fatti prigionieri e consegnati alla giustizia [...]»¹⁰⁶. Nonostante qualunque permesso possano aver ottenuto i soldati stipendiati non avrebbero dovuto assentarsi dalla propria guarnigione. Podestà e Feudatari avevano troppo spesso trascurato l'esecuzione del bando e proprio a causa di tale «tiepidezza [...] s'è fatta più grande l'arroganza di sudetti cingari», infatti «molti malviventi che non

¹⁰⁰ BNBMi, *Gridario* AO.I.12, conte di Fuelsadaña, 5 settembre 1656, pp.1-2.

¹⁰¹ Ivi, 4 dicembre 1656 p. 7.

¹⁰² Ivi, 1 febbraio 1657, p. 13.

¹⁰³ BSUNIMi, E.P. 2 A 8.4, *Gridario dell'eccellentissimo signor don Luis Guzmán de Ponce Leon*, 27 gennaio 1663, p. 40.

¹⁰⁴ Ivi, 9 aprile 1663, pp. 45-46.

¹⁰⁵ Ivi, 22 giugno 1665, p. 174.

¹⁰⁶ BNBMi, *Gridario* AO.I.12, conte di Fuelsadaña 29 ottobre 1658, pp. 85-86.

sono cingari, ma fingendosi tali, s'incorporano nelle loro quadriglie, e commettono insieme le medesime rapacità¹⁰⁷». Incredibilmente, essere *cingaro*, o dichiararsi tale alla metà del secolo XVII concedeva qualche privilegio, proprio in virtù del mestiere di soldati che questi praticavano, pertanto bande di delinquenti si fingevano zingari per poter compiere indisturbati furti e scorrerie nelle campagne forti del dissimulato ruolo.

Le autorità tentarono dunque di dotarsi di registri per il riconoscimento anagrafico, facendo distinzione tra «forastieri, che non sono naturali¹⁰⁸» e che non possono entrare in questo Stato «senza la bolletta, che chiamano della persona, nella quale consti chi è quello, che viene, il luogo da dove, ed al qual vò, con l'età, statura, peso, e se à Cavallo, ò in Carrozza, od in altra maniera, con numero di servitori, se di passaggio, ò per far longa dimora». L'iter prevedeva che tutti fossero «tenuti à presentare la detta bolletta, ò ricapito al podestà, ò Giudice della prima Città, ò Terra serrata dello Stato, alla quale capiteranno [...] e farsela riaffermare di mano in mano¹⁰⁹». Passaggi serrati che se adeguatamente eseguiti avrebbero probabilmente condotto ad un miglioramento della situazione di instabilità, tuttavia invece mal applicati con «tiepidezza» dai corruttibili funzionari non risolsero di fatto la vendita illecita delle licenze. Questo controllo ad ogni frontiera era stato applicato anche in territorio castigliano, tuttavia con i medesimi risultati¹¹⁰.

Il Governatore, Claude Lamoral I, principe di Ligne, conscio dell'incapacità delle autorità di periferia di mettere in pratica tale politica di controllo dei forestieri, nel 1675 emanava una nuova *grida* perché «tutti i forestieri si notificchino e concede a qualsiasi persona di poter svaliggiar li cingari». La disposizione prevedeva che nel termine di quattro giorni dal proprio arrivo tutti forestieri dovessero notificare con sincerità e senza frode, il loro nome, cognome, patria, età e la casa dove risiedevano nella città di Milano, la segnalazione sarebbe avvenuta tramite i responsabili delle diverse porte. Nel contado invece, questa volta avrebbero dovuto recarsi direttamente dal Podestà che a sua volta era tenuto a fare relazione direttamente al Governatore o, in sua assenza, al Gran Cancelliere. Ai *cingari* tuttavia la possibilità di notifica era negata, ed erano esclusivamente invitati ad andarsene¹¹¹.

¹⁰⁷ BSUNIMI, E.P. 2 A 8.4, *Gridario dell'eccellentissimo signor don Luís Guzmán de Ponce Leon*, 18 gennaio 1663, pp. 39-40.

¹⁰⁸ Tale categoria viene ben descritta nel bando del 12 marzo 1663, poiché «per forastieri s'intendono tutti quelli, che non sono naturali di questo Stato, ovvero non haveranno habitato in esso per tre anni continui, (esclusi però li soldati ò stipendiati di S.M.), e quelli, che pretenderanno di non eseer tali, presentando a S.E. le opportune giustificazioni nelle mani dell'Infrascritto Segretario, saranno senz'altro admissi a continuare la loro habitazione», BNBMi, *Gridario* AO.I.17, Ufficio di Sanità, 12 marzo 1663, p. 29.

AO.I.17, Ufficio di Sanità, 12 marzo 1663, p. 29.

¹¹⁰ «Que se vayan a vivir a los lugares que se les señalaren donde se registren ante las justicias de ellos. Y dentro de un mes envíen testimonio de haberse registrado y con que oficios» AHN, *Sala de Alcaldes, Libro de gobierno*, año 1662, 19 novembre 1662, f. 348.

¹¹¹ ASCMI, *Grìde*, 5, Claude Lamoral I, principe di Ligne, 11 luglio 1675, pp. 35-37; BSUNIMI, E.P. 2 A 8.Y, *Gridario dell'eccellentissimo signor Claudio Lamoraldo principe de Ligne*, pp. 35-37.

La questione delle licenze e la libera circolazione degli zingari, e tutti i timori e le attività irregolari connesse a tale incontenibile vita semi-nomadica, esasperavano i governatori, nel 1687, il Conte di Fuensalida, emanava un nuovo decreto stavolta con l'espressa proibizione «a qualsiasi Governatore di piazza, Podestà, e Giusdicente di qualsivoglia città, e luogo dello Stato li prendersi la libertà di dar patenti, licenza, né ordini in scritto, né in voce, per le quali detti cingari possano haver un minimo pretesto di venire, passare e fermarsi neanche per un minimo spatio di tempo». Dichiarava nulle tutte quelle concesse in passato e «sotto pena se faranno Governatori e Castellani della disgrazia di Sua Maestà, e se faranno Podestà e Giusdicenti della privazione ipso facto, del posto»¹¹².

Inoltre per via dei contatti familiari che tali zingari indigeni avevano nel Ducato, essi tendevano a vendere o lasciare che si falsificassero le licenze e permessi di residenza concessi a chi di questi aveva il vantaggio della posizione di soldato, cosicché tutto il gruppo avrebbe potuto usufruirne. Per tale motivazione si rendeva nota e pubblica esattamente questa attività di manipolazione dei permessi poiché «alcune licenze finte à tal fine fatte da essi medesimi stampare sotto nome di Giuseppe Morone (cingaro e soldato), al quale come soldato a cavallo, che attualmente dimora al Real Servizio di Sua Maestà» fu permessa la permanenza in quanto *naturale* e al servizio del sovrano¹¹³.

L'abuso della posizione di soldati che alcuni zingari di certo misero in atto, i gruppi di malviventi che si spacciavano per *cingari* "regolari", e tutte le «mercature» illecite che anche gli altri soldati di stanza sul territorio perseverano nell'intraprendere, condussero ad una tale situazione di instabilità che sul finire del secolo le autorità si videro costrette ad alienare definitivamente i *cingari* dalla professione di coscritti, nel tentativo di contenere quantomeno una parte della soldataglia.

Per ovviare alle razzie delle truppe di *cingari*, considerate del tutto inaffidabili, sia il conte di Fuensalida nel 1687¹¹⁴ e poi il Marchese di Leganés in ben quattro occasioni durante il suo governatorato (1692¹¹⁵ 1693,1695,1696¹¹⁶) ne ribadirono l'assoluto divieto di arruolamento. I disertori non temevano di utilizzare ogni violenza barbara contro i paesani poiché approfittavano del «rispetto a'soldati dovuto contro essi non possono difendersi». Si comandava, allora, che per «niun valore e pretesto [...] o servitio militare [...] niuno d'essi, ò lor congionto, ò compagno possi in avvenire in niuna maniera arrolarsi soldato» e nel caso qualche *cingaro* stesse ancora prestando servizio avrebbe dovuto essere «privato di qualunque piazza, si come di qualunque soldo à quella spettante [...] scancellandosi da' reali libri, come del tutto indegni di prendere il regio servitio¹¹⁷».

Tali provvedimenti sembravano far sfumare anche l'ultima possibilità di inserimento, per quanto precario, all'interno della legalità dei gruppi di zingari, ormai pienamente schiacciati su di uno

¹¹² BNBMi, *Gridario* 12.1.I.11, conte di Fuensalida, 15 marzo 1687, pp. 37-38.

¹¹³ BNBMi, *Gridario* AO.I.12, 6 dicembre 1678, p.86; 21 e 28 maggio 1681, p. 86.

¹¹⁴ BNBMi, *Gridario* 12.1.I.11, conte di Fuensalida, 15 marzo 1687, pp. 37-38.

¹¹⁵ Ivi, 19 gennaio 1692, pp. 199-200.

¹¹⁶ ASMi, *Gridario Greppi*, 1, Marchese di Leganés, 8 agosto 1693, 21 luglio 1695, 6 aprile 1696.

¹¹⁷ BNBMi, *Gridario* 12.1.I.11, 19 gennaio 1692, pp. 199-200.

stereotipo delinquenziale, di “reietti” da escludere e costringere ai margini della società, uno stereotipo che tuttavia essi stessi contribuivano a costruire.

Non più vagabondi, né forestieri, ed allontanatisi anche dal fenomeno del classico banditismo, che nella sua illegalità manteneva una forma di dignitosa resistenza e un tentativo di sopravvivenza e tutela del proprio gruppo familiare, gli zingari divennero solo delinquenti rurali, malviventi di professione da tenere sempre al di fuori dai principi di diritto dell'ordine costituito. Quest'ultima evoluzione in senso drammaticamente negativo dell'immagine dello zingaro trova conferma nella constatazione che dopo il 1713 non vengono emanati più i bandi *contra cingari*, bensì, semplicemente, *contra malviventi*, una categoria più ampia e generica in cui le specificità degli zingari erano ormai evaporate.

L'insistente reiterazione di misure repressive e di emarginazione non sembra, tuttavia, riuscire a produrre mai l'auspicata espulsione di tale minoranza dal territorio. La documentazione rivela, infatti, sporadici tentativi da parte di talune comunità di garantirsi un insediamento legale nel *Milanesado*. Tali casi, piuttosto rari e sempre caratterizzati dall'ostilità delle autorità e dalla difficoltà delle oggettive condizioni, sembrano svelare comunque un'attiva interlocuzione con le istituzioni (governatore, senato, tribunali locali) mediante il ricorso da parte dei *cingari* a suppliche, appelli o speciali richieste, strumenti questi che lasciano emergere una certa opportunistica domestichezza con i complessi meccanismi giuridici e burocratici dello Stato.

In circa due secoli di secoli di legislazione erano stati associati ai pellegrini, poi a vagabondi e mendicanti, ai banditi, ai soldati disertori ed infine erano rientrati semplicemente nella più generale categoria dei malviventi. Una sorta di vincolante correlazione sembra stabilirsi tra le figure del malfattore e del *cingaro*, come se una non potesse essere quasi mai disgiunta dall'altra, entrambi fattori concorrenti nel delineare un unico archetipo delinquenziale e marginale.

Grafici:




Grafico 1: il diagramma mostra in percentuale la rilevanza delle *gride* milanesi emanate durante il periodo preso in considerazione.




Grafico 2: l'istogramma evidenzia la crescita ascendente della normativa contro i *cingari* dal 1493 fino al 1713.

3. Il Regno di Napoli, i percorsi dell'inclusione

3.1 Il pellegrinaggio del duca Andrea

Il duca Andrea del Piccolo Egitto da circa vent'anni vagabondava assieme al fratello Michele tra i territori dell'Impero e le Fiandre, quando, intorno al 1420, i due decisero di esplorare anche l'Italia. Michele, arrivato fino a Modena, era poi tornato verso Milano, dove, nel 1457 era morto, assassinato da un suo stesso compagno. Andrea, probabilmente andando in avanscoperta, si era spinto invece fino a Bologna quando, il 18 luglio del 1422 «con donne, putti, ed uomini del suo paese», si era accampato fuori dalle porte della città. La sua presenza venne accuratamente registrata dalle cronache cittadine bolognesi, conservate e trascritte grazie alla perseverante opera di Ludovico Antonio Muratori¹, Tale testimonianza è considerata dagli studiosi, la prima notizia certa della presenza degli zingari in Italia:

«A dì 18 di luglio venne in Bologna un duca di Egitto, il quale aveva nome di duca Andrea, e venne con donne, putti, e uomini del suo paese, e potevano essere ben cento persone. Il qual duca avea rinegata la fede cristiana. E il re di Ungheria prese la sua terra, e lui esso duca disse al detto Re di voler tornare alla fede cristiana, e così si battezzò con alquanti di quel popolo, e furono circa 4000 uomini. Que' che non si vollero battezzare, furono morti. Dappoichè il re di Ungheria gli ebbe presi, e ribattezzati, volle che andassero per lo mondo sette anni, e dovessero andare a Roma dal Papa, e poscia tornassero in loro paese. Quando coloro arrivarono in Bologna, erano andati cinque anni pel mondo, e n'era morto di loro più della metà. Avevano un decreto del re di Ungheria, che era Imperatore, per vigore di cui essi poteano rubare per tutti que' sette anni per tutto dove andassero e che non potessero essere fatta loro giustizia. Sicché quando arrivarono a Bologna,

¹ Il Muratori trattava la questione degli zingari anche in altre due opere *Annali d'Italia, dal principio dell'era volgare fino al 1500* e *Dissertazioni sopra le Antichità italiane*, opera postuma. Di certo non nutriva una grande stima nei confronti di queste genti, non risparmiava infatti di esprimere il proprio disprezzo con estrema chiarezza: «Merita eziando d'esser fatta menzione, che all'anno presente si cominciarono per la prima volta a vedere in Italia i cingani o Cingari, gente sporca ed orrida di aspetto, che contava di molte favole della sua origine, fingeva di andare a Roma a trovare il Papa, e che intanto viveva di ladronaggi. Capitarono costoro a Bologna nel dì 18 di luglio, e poscia a Forlì col loro capo, a cui davano il titolo di Duca. Motivo oggidì potrà essere di ridere, se dirò, che costoro diceano d'aver per patria l'Egitto, e che il Re di Ungheria dopo aver presa la lor terra, volle che andassero nello spazio di sette anni pellegrinando per mondo. Spacciavano le lor donne l'arte d'indovinare, e chiunque si dimesticava di farsi strologar da esse, vi lasciava il pelo. Sappiamo altronde, che questa canaglia si sparse per la Germania, e andò fino in Inghilterra, e tuttavia ne dura la semenza in Italia. Furono in quest'anno travagliate dalla peste molte città d'Italia. Niuna buona guardia, come ho detto per altrove, si faceva allora da i disattenti italiani, per impedire l'ingresso, o tagliare corso a questo morbo micidiale; e però entrato in un luogo agevolmente si dilatava per gli altri». *Annali d'Italia, dal principio dell'era volgare fino al 1500*, Giovambattista Pasquali, libraio in Venezia, Milano, 1744, t. IX, anno 1422, pp. 110-111. Cfr. anche: *Dissertazioni sopra le Antichità italiane*, opera postuma, G. F. Soli, Roma, 1755, Eredi Barbiellini Mercanti di Libri e Stampatori a Pasquino, t. III parte I, dissertazione 59, *Dei semi delle superstizioni ne' secoli scuri dell'Italia*, pp. 293-295.

alloggiarono alla Porta di Galiera dentro e di fuori, e dominavano sotto i portici, salvo che il Duca alloggiava nell'albergo del Re²».

La descrizione possedeva parecchi elementi che combaciavano con le coeve cronache cittadine europee, già analizzate e, nonostante si trattasse sempre di uno sguardo esterno e parziale della vicenda, la descrizione dei loro comportamenti non pare distaccarsi oltremodo da quanto realmente potrebbe essere accaduto.

Il primo aspetto, ed anche il più controverso e dibattuto dagli studiosi, interessava proprio la veridicità del racconto di questi primi zingari riguardo il battesimo imposto da Sigismondo e l'obbligo di pellegrinaggio per sette anni. Malgrado tutte le cronache riportino tali affermazioni, talvolta con qualche irrilevante variazione, non è possibile affermare con certezza se fosse solo una strategia oppure se i fatti fossero realmente accaduti. Pare ammissibile, tuttavia, arrischiarsi in verosimili supposizioni: seppur vero che la scusa del pellegrinaggio per espiazione agli inizi del secolo XV poteva apparire come un lasciapassare sicuro per transitare lungo le strade d'Europa, questi primi gruppi zingari, dalla Sassonia al Mar Baltico, e da Parigi fino alla Catalogna, per oltre settant'anni, utilizzarono sempre la medesima "leggenda". Si può ipotizzare, pertanto, che le prime carovane arrivate in perlustrazione dell'occidente europeo nel trentennio compreso tra il 1414 ed il 1444 provenissero, almeno in questo periodo, tutte dalla stessa, non ancora ben indentificata, area geografica e, dunque, raccontassero un'esperienza probabilmente da alcuni vissuta in prima persona. Per gli altri gruppi, soprattutto la generazione successiva alle prime carovane, furono il passaparola e la solidarietà della stessa comunità zingara e delle molte comunità locali che li accolsero con benevolenza a consentire loro di continuare a vagare con tale pretesto.

Il documento raccontava che arrivati a Bologna si erano accampati sotto i portici di Porta Galliera, a nord del centro cittadino, dove albergarono ben cento persone. All'interno delle mura non sarebbe stato né semplice né sicuro spostare una così folta comitiva, anche a causa del rischio di contagio della peste che imperversava in città; dunque, solo il duca Andrea e la moglie vennero accolti nell'«albergo del Re», cioè nel centralissimo e prestigioso Palazzo di Re Enzo

² L. A. Muratori, *Rerum Italicarum Scriptores, Cronica Bononiensis*, Tomo XVIII, Societatis Palatinae, Milano, 1731, pp. 611-612. Questa storia di Bologna è stata ricompilata dal Muratori utilizzando altre due cronache probabilmente contemporanee ai fatti accaduti e, tra loro, molto simili nei contenuti: la cronaca Rampona, edita da Pietro e Lodovico Ramponi (nella quale a sua volta sarebbe confluita la Cronaca di Bartolomeo della Pugliola), e quella Varignana attribuita a Giacomo da Varignana. Ambedue sono state pubblicate e sono consultabili nel *Corpus Chronicorum Bononiensium*: Cronaca A Rampona, Cronaca B Varignana, ed. Albano Sorbelli, *Rerum Italicarum Scriptores* (serie II), Tomo XVIII pt.1, Città di Castello 1910-1938, pp. 568- 570. A proposito di queste cronache si cfr.: F. Gramellini, *Le Antichità di Bologna di Bartolomeo della Pugliola*, Tesi di Dottorato, Università di Bologna, 2008; A. Antonelli e R. Pedrini (a cura di), *Pietro ramponi, memoriale e cronaca. 1385-1443*, Costa, Bologna, 2003; G. Ortalli, *Alle origini della cronachistica bolognese: il chronicon bononiense (o cronaca lolliniana)*, Viella, Roma 1999; A. Antonelli e R. Pedrini (a cura di), *Giovanni, cronaca di bologna 1443-1452*, Costa, Bologna, 2000.

I lasciapassare che gli zingari mostrarono in occasione del loro arrivo nelle molte città e l'anno in cui le cronache li registrarono consentono facilmente di ricostruire gli itinerari di questi "zingari esploratori" che vagabondavano per l'Europa durante il secolo XV. La cronaca bolognese del 1422, appena citata, dichiarava che desideravano recarsi dal pontefice e che, invece, erano già in possesso di una lettera di protezione firmata da Sigismondo del Lussemburgo, dunque nel 1422 a Roma non erano ancora arrivati. Questo dato parrebbe confermato dal cronachista di Châtillon-en-Dombes, località dove gli zingari erano passati nel 1419 esibendo due salvacondotti: il primo dell'Imperatore e il secondo del duca di Savoia, ma nessuna concessione papale. Molto differenti, invece, le testimonianze spagnole della seconda metà del secolo XV in cui i *gitanos* sostenevano di essersi già recati dal Papa e che proprio il Santo Padre li avrebbe invitati al viaggio penitenziale. Alcune famiglie di zingari, poi, addirittura avevano, o fingevano di avere, il salvacondotto del Re di Francia (cfr. tab. sottostante).

Alcuni esempi di lettere di protezione prima e dopo il 1423, anno del Giubileo di Martino V		
Anno e Luogo		Lettere di protezione
1419, Châtillon-en-Dombes	<i>Nycola du Petite Egypte Sarrazin</i>	Lettera dell'Imperatore e del duca di Savoia
1422, Bologna	Duca Andrea e la sua compagnia	Lettera dell'Imperatore, si stanno dirigendo a Roma
1422, Forlì	Indiani	Lettera dell'Imperatore, si stanno dirigendo a Roma
1422, Lucca	«Homini et donne et fanciulli d'Egipto»	Lettera dell'Imperatore, si stanno dirigendo a Roma
1427, Parigi	<i>Penanciers</i>	Erano già andati a Roma a fare penitenza
1430, Fermo	<i>Zengani</i>	Lettera del Papa
1470, Andujar	<i>Conde Jacobo</i>	Lettere in cui dichiaravano di fare penitenza per mandato del Santo Padre.
1470, Andujar	<i>Duque Paulo de la Pequeña Egipto</i>	Permesso del sovrano spagnolo, lettera di protezione concessa del re di Francia.
1491, Siviglia	<i>Conde Jacobo,</i>	«çiertas Bulas Apostolicas que sobre ello Su Santidad les dio e conçedio»

La tabella evidenzia con chiarezza che prima del 1422 gli zingari mai asserirono di possedere la benedizione papale di Martino V, mentre tutti i salvacondotti quattrocenteschi successivi la menzionavano.

Tale osservazione accredita l'ipotesi secondo cui fu proprio il giubileo di Martino V del 1423 l'evento che condusse gli zingari verso Roma alla ricerca di un nuovo lasciapassare. Si può, dunque, ragionevolmente supporre che la carovana del duca Andrea fosse veramente arrivata fino alla città Eterna.

Dopo quella tappa i primi zingari probabilmente si divisero: alcuni andarono verso Napoli e poi Fermo, altri fecero immediatamente ritorno in Francia. Nel 1427 alcuni erano già a Parigi, come segnalava la già citata cronaca parigina, e da lì, con nuove lettere di protezione, alcuni si erano diretti verso la Spagna, dove una raccomandazione del papa avrebbe sicuramente loro aperto molte strade.

Il racconto dell'arrivo degli zingari a Bologna fornisce anche alcune interessanti informazioni sui costumi e il comportamento dei nuovi arrivati, su cui è utile soffermarsi:

«Stettero in Bologna quindici giorni. In quel tempo molta gente andava a vederli per rispetto della moglie del duca, che diceano, che sapeva indovinare, e dir quello, che una persona dovea avere in sua vita e anche quello che aveva al presente e quanti figliuoli; e se una femmina era cattiva o buona e altre cose. Di cose assai diceva vero. E quando alcuni vi andavano di quei che volevano far indovinare de' loro fatti, pochi vi andavano, che loro non rubassero la borsa o non tagliassero il tessuto alle femmine. Anche andavano le femmine loro per la città a sei e a otto insieme. Entravano nelle case de' cittadini e davano loro ciance. Alcuna di quelle si ficcava sotto quello che poteva avere. Anche andavano nelle botteghe, mostrando di voler comperare alcuna cosa e una di loro rubava. Onde fecero un gran rubare in Bologna. Per questo si fece una grida, che non fosse alcuna persona, che andasse da sotto pena di lire cinquanta e sotto pena di scomunicazione. Costoro erano de' più fini ladri che fossero al Mondo. Fu data licenza a quei ch'erano rubati che sero rubar loro infino alla quantità del loro danaro; Sicchè furonvi alcuni uomini, che andarono insieme una notte ed entrati in una stalla dove erano alquanti loro cavalli gliene tolsero uno il più bello. Coloro volendo il cavallo convennero di restituire i nostri di molte robe. Così vedendo non poter più rubare andarono verso Roma. Nota, che questa era la più brutta genia, che mai fosse in queste parti. Erano magri e neri e mangiavano come porci. Le femmine loro andavano in camicia e portavano una schiavina ad armacollo e anella alle orecchie con molto velame in testa. Una di loro partorì un putto sul mercato e in capo di tre di andò intorno colle altre femmine³».

La fama di fattucchiera e veggente che aleggiava attorno alla moglie del duca aveva attirato molti cittadini, tuttavia il fatto che continuassero a rubacchiare per tutta la città spinse il governo bolognese, evidentemente a pochi giorni dal loro arrivo, ad emanare subito una *grida*, la prima a quanto pare che coinvolga gli zingari, seppur, in questo caso, in maniera indiretta. La legge prevedeva che i bolognesi non si recassero più a farsi predire il futuro altrimenti sarebbero stati scomunicati e avrebbero pagato un'ammenda⁴; inoltre venne data licenza a chi era stato derubato di recuperare i propri averi o quantomeno equivalente del loro valore con altri oggetti. I bolognesi, pertanto, derubarono agli zingari del loro cavallo più bello, anche se, più che un furto, pareva un ricatto, e non lo restituirono fino a quando quelli non ebbero a loro volta riconsegnato gli oggetti rubati. Avendo ormai provocato le ire dei cittadini bolognesi, gli zingari del duca ripresero il loro viaggio verso

³ L. A. Muratori, *Rerum Italicarum Scriptores*, op. cit., pp. 611-612.

⁴ **Ammenda:** segnata come 50 lire nella cronaca Varignana, e come 50 ducati in quella di Rampona pari a 140 lire di bolognini, sui cambi monetari cfr: Bocchi, 1971, p. 28 e Muzzarelli, 1994, p. 108.

Roma, fermandosi il 7 agosto a Forlì, dove Fra' Gerolamo' che redigeva una memoria dei fatti avvenuti nella cittadina, segnalò l'arrivo di una carovana di "indiani"⁵.

«Eodem millesimo venerunt Forlivium quaedam gentes missae ad Imperatore, cupientes recipere fidem nostrum, et fuerunt in Forlivo die VII augusti. Et ut audivi, aliqui dicebant, quod erant de India. Et steterunt hinc inde per duos dies gentes non multum morigerate, sed quasi bruta animalia et furentes. Et fuerant numero quasi duecenti et ibant vesrsus Romama ad Papam. Scilicet viri et mulieres et parvuli⁶».

Il frate non nominava il duca Andrea, né chiamava i nuovi arrivati "egiziani": la mancanza di tali dettagli può essere dovuta a diversi avvenimenti. La redazione del testo potrebbe essere avvenuta sulla base di un racconto oppure il frate li aveva osservati senza domandare altri dettagli e, sulla base delle proprie conoscenze e di quelle che all'epoca circolavano, aveva preferito, infine, definirli "indiani", intendendo naturalmente che provenissero, come è stato ben approfondito nella prima parte di questo lavoro, dalla regione etiope. Inoltre, dopo la confusione causata a Bologna, forse gli zingari temevano di essere immediatamente banditi, anche perché se fosse divenuto palese che la compagnia sopraggiunta si era trovata a contatto con la peste, di certo non avrebbero avuto la buona ospitalità che speravano di ottenere.

Passato poco più di un mese, il 20 settembre, gli zingari si erano spostati a Lucca dove la cronaca cittadina nuovamente li definiva egiziani: «a Lucca concorsero molti homini et donne et fanciulli d'Egicto». Sebbene anche in questa cronaca non si faccia alcuna menzione del duca Andrea, verosimilmente si trattava della stessa compagnia:

«L'anno di MCCCCXXII, a di XX settembre, vennero a Luccha molti homini et donne, gravide e meno gravide, fanciulli et fanciulle, con chavalli, d'Egitto, e con loro uno dugha, il quale avendo avuto guerra con li infedeli, il predicto dugha non potendo resistere alla potentia del turchio, il predicto dugha rineghò. E sentendo questo lo imperatore Sigismondo cavalcò addosso al ditto dugha e quello vinse, dandoli termine VII anni che i predicti dovessero andare per la cristianità in pellegrinaggio, con doversi raprezentare a papa Martino, e dopo tale viaggio ritornare in loro terre, e dicto imperatore de' loro restituire tucte ciptà e terre, mantenendosi cristiani. E tal vittoria ebbe il ditto imperatore l'anno di MCCCCXVIII. E così seguiono che giunsero a Lucca.

⁵ Altre cronache alla fine del '400 riportano l'accaduto: Albertucci de Borselli (1432-?) scrittura postuma: «Anno Domini 1422. Cingani primo venerunt bononiam, multos incautos decipientes. Dicebant se ex Egipto venire et expulsos a dominio suo, et habere furandi licentiam usque ad quamdam pecuniae quantitatem. Ad horum confirmationem quasdam bullas falsas demonstrabant. Visum tamen est postea, quod zingani gens est de quibusdam insulis contra Siciliam sitis⁵»; si veda anche Fileno Della Tuata, *Istoria di Bologna*, vol. I, 1496, parla persino delle prime disposizioni venete contro gli zingari (forse del 1483), 2005, vol. I, pag. 230.

⁶ Fra G. dei Fiochi, *Cronaca per Forlì, Rerum Italicarum Scriptores Chronicon Fratii Hironymi de Forlivo*, A. Pasini (a cura di), S. Lapi, Città di Castello, 1900, vol. 1, parte V, p. 34.

E quine fu fatto loro per lo signor Paolo Guinigi e altri ciptadini molta cortezia di presenti e denari. E dimorarono in quello di Lucca fine a di VIII ottobre in MCCCCXXII⁷».

Paolo Guinigi⁸, allora signore della città, li accolse con doni e permise loro di fermarsi fino all'8 ottobre. Questo genere di accoglienza fastosa non era da ricondurre esclusivamente alla supposta nobiltà millantata dal duca egizio, che affermava oltretutto di aver combattuto contro il Turco ed essere stato sconfitto e dunque, si presentava come un eroe della resistenza cristiana, ma piuttosto al fatto che il Guinigi, che aveva ottenuto il titolo di vicario imperiale di Lucca proprio dall'imperatore Sigismondo nel 1413, di certo non avrebbe voluto contrariare il suo primo benefattore. Non bisogna dimenticare, inoltre, che, quando avvennero questi primi contatti, le popolazioni non sapevano ancora nulla riguardo gli zingari, dunque, li accoglievano in maniera curiosa e cordiale come esotici pellegrini.

Di questo gruppo, apparentemente, si perdono le tracce per otto anni, fino a quando sembrano ricomparire a Fermo il 9 novembre 1430, dove rimasero solo fino al 13 novembre, quando il cronista avvertì della loro partenza dall'«hospitio Bisegli, in quo permanserunt». La descrizione era congruente con tutte quelle precedenti: «mala gentes, conabantiur defraudare et decipere quam poterant», tuttavia, un fondamentale particolare era differente: i privilegio che dichiaravano di possedere erano «papalia et imperialia». Nel frattempo, gli zingari erano, dunque, passati da Roma, o quantomeno così dichiaravano.

Tra il 1423, anno in cui si trovavano a Roma ed il 1430, quando invece, furono segnalati a Fermo, un gruppo di egizi guidato da un duca visitò la città di Napoli. Loise de Rosa (1385 -1475?) così annotava nei suoi Ricordi: «Et in chillo tienpo -de la Reina Joanna seconda- vide lo duce de Egitto cola moglie et le figlie andare pecczendo per Napole».

Il breve passaggio, spesso citata senza contesto, in realtà si inseriva in un più ampio compianto di un tempo di gravi stravolgimenti e decadenza, in cui anche il duca d'Egitto, che va «pezzendo» per Napoli, era costretto a chiedere le elemosine allo stesso modo di papi e imperatori:

«A ly m cⁱⁱⁱ lxxxiiij lo Imperatore Jessmundo andò pecchzendo per tutta la Italia per pagare la taglia soa perche era presone delo gran turchio. A ly m cⁱⁱⁱ vj vide uno papa andare pecczendo chisto fo papa gregorio che stette in Gaeta lo Re Lanczalao che lo aveva criato le leua la obbediencia [...]. A ly m cⁱⁱⁱ vj vide lo preicepe de Taranto andare pecczendo per lo castiello nuovo che era presone et ficele bine yo et chillo tienpo erano prisune tutty ly signiure de chisto Riame a lo castiello nuovo alo castiello dell'uovo alo castiello de sant'eramo alo castiello de capuana et non avevano chelloche loro bisognavano andavano scauce et sprugliate et in chillo tienpo aio veduto lo duce de Sessa, lo padre de prencepe de Rossano andare pecczendo per lo

⁷ G. Sercambi, *Parte seconda delle croniche*, op. cit., p. 312.

⁸ F. Ragone, *Guinigi Paolo*, DBI, vol. 61, 2004, *ad vocem*.

castiello nuovo et ficele la limosena yo.[...] Et puro in chillo tienpo multe cuonte et assay cuonte andaro pecendo. In tienpo de la Reina Joanna seconda lo conte de Sarno andava peccendo et finalmente murio alo spitale della nunciata de Gaeta. Et in chillo tienpo vide lo duce de Egitto cola mogliere et ly figlie andare pecczendo per Napole. Ora assay avimo scritto dely signiure che so andare pecczendo dimme o donno alonso chesspares ala catalana⁹».

Questa sorta di «rassegna di bolge dantesche¹⁰», che metteva in luce il declino delle naturali gerarchie aristocratiche, contemplava l'Imperatore Sigismondo che cercava il denaro per pagare il suo stesso riscatto, ma includeva anche i Sanseverini, costretti a questuare dal re Ladislao per uscire dalla stessa prigione nella quale era rinchiuso anche il principe di Taranto.

Intrighi e miseria, per lo scrittore, avevano caratterizzato gli anni degli ultimi sovrani angioini, un'epoca oscura di profonde alterazioni cui aveva messo fine l'arrivo di un nuovo sovrano, il «Re Alfonso», cui de Rosa, significativamente, sceglieva di dedicare le proprie memorie, redatte quando, ormai vecchio, era al servizio di Ippolita Sforza, moglie del duca di Calabria Alfonso d'Aragona¹¹».

Benedetto Croce, che pure recuperò dall'oblio l'opera, fu però incline a minimizzare le piuttosto evidenti valenze politiche del racconto per apprezzarne, piuttosto, la schiettezza dell'impasto linguistico dialettale. Per Croce, infatti, «invano si cercherebbero nella sua mente traccia pensiero, tendenza o passione politica. La storia di Napoli è per lui un tessuto di aneddoti e favole, ma senza alcun sentimento di patriota o di partigiano, di napoletano del popolo¹². De Rosa raccontava sé stesso, quello che aveva potuto osservare durante i suoi anni di servizio nelle case dei Grandi, reinterpretando i fatti secondo le sue personali percezioni e trovando consolazione per la propria misera esistenza paragonandola a quella di re, principi, duchi, conti, marchesi che avevano subito i capricci della fortuna ed erano finiti «pezzendo» per Napoli

In questo mondo capovolto nel quale erano i Grandi, compresi papa ed imperatore, a dover chiedere le elemosine, il sedicente duca d'Egitto, forse proprio quell'Andrea del quale si stanno seguendo le tracce oppure il suo successore (fig.11), faceva semplicemente parte della schiera di nobili decaduti che «so abbasiate delloro state et condiciune».

⁹ L. de Rosa, *Ricordi. Edizione critica del manoscritto italiano n. 913 della Bibliothèque Nationale de France*, V. Formentin (a cura di), vol. II, Guida, Salerno, 1998, pp. 229-230.

¹⁰ B. Croce, *Sentendo parlare un vecchio napoletano*, Luigi Perro e Figlio, Napoli, 1913.

¹¹ B L'opera di de Rosa era stata composta tra il 1465 ed il 1475 quando, già anziano, narrava con grande ironia, in un volgare dialettale, avvenimenti che aveva vissuto in prima persona. Nello scritto egli sosteneva una sorta di dialogo fittizio con un certo «donno Alonso», un catalano o comunque che un personaggio che parlava quella lingua. Tuttavia, sosteneva Croce, non sussistevano i presupposti per identificare il personaggio del racconto con il duca, anche se non è un'ipotesi certamente del tutto da respingere., così come non si può escludere potesse trattarsi dello stesso Alfonso V il Magnanimo. *Ibid.* p. 9.

¹² *Ivi*, p. 13.



FIG. 11. SULLA BASE DEI DATI RACCOLTI SI È RICOSTRUITA LA MIGRAZIONE DELLA PRIMA CAROVANA DI ZINGARI DEL DUCA ANDREA, IN ITALIA AGLI INIZI DEL SECOLO XV.

3.2. «Il male odore della loro vita», la legislazione antizingara nel Regno di Napoli

La presenza degli zingari nel Regno di Napoli è, dunque, accertata fin dall'inizio del secolo XV, sorprende, però, la scarsità di leggi atte a controllarli o espellerli, soprattutto se si paragona tale realtà con le altre due prese in considerazione per questa ricerca¹³. Contro le oltre cinquanta durissime gride milanesi a Napoli se ne contano solo due, una nel 1559 e la successiva nel 1569, seguite entrambe da altrettanti rinnovi, l'ultimo dei quali nel 1585. Dopo questa data non vi è più alcuna traccia di bandi di espulsione contro gli zingari emanati in questo territorio.

È risaputo che Napoli durante il secolo XVI fosse la seconda città europea per estensione dopo Parigi ed un mondo particolarmente cosmopolita e colorito¹⁴; tuttavia, pare ugualmente ambigua

¹³ Cfr. E. Novi Chavarria, *I Rom nel Regno di Napoli*, op. cit.

¹⁴ P. Malanima, *Italian Cities 1300-1800. A quantitative Approach*, in "Rivista di Storia economica", XIV, 1998, pp. 91-126.

l'eccezionale accettazione degli zingari avvenuta nel sud-Italia, un caso unico non solo nel sistema imperiale spagnolo, ma, si potrebbe affermare, nell'intera Europa.

Rispetto agli altri territori facenti parte del vasto sistema imperiale spagnolo, Napoli poteva avvalersi di particolari concessioni, talune ancora di derivazione aragonese, che permettevano alla capitale, ma anche alle provincie di usufruire di numerosissimi privilegi. Proprio su queste prerogative, che nei secoli si erano stratificate ed anche sovrapposte, si fondava l'immagine e l'identità della città¹⁵. Secondo Aurelio Musi, «Napoli fu l'unico soggetto-città del Regno dotato di forza di contrattazione e di partnership con la Corona spagnola: come compenso per il riconoscimento dell'egemonia spagnola [...] la monarchia favorì l'affermazione dello status privilegiato¹⁶».

L'aspetto più rilevante dei benefici connessi alla cittadinanza napoletana era la possibilità di godere di esenzioni in tutte le provincie del Regno e non solamente nel territorio adiacente la città. Il *privilegium civiltatis* che avvantaggiava gli abitanti della città e dei suoi casali rispetto a quelli delle provincie era una prerogativa anche dei cittadini di Milano, dove tale concessione venne ribadita anche con la promulgazione delle *Novae Constitutiones mediolanensis* nel 1541¹⁷. Lascia riflettere, dunque, che nel Ducato, come detto, agli zingari non venne mai concessa la cittadinanza, forse proprio per il timore che potessero accedere a tali vantaggi¹⁸. Piuttosto che una restrizione imposta dai governatori spagnoli, la questione era, però, di competenza del Senato milanese, i cui membri, gelosi dei propri privilegi difficilmente li concedevano ai forestieri, e soprattutto, mai agli zingari¹⁹. Al contrario, il diverso atteggiamento delle autorità del Regno nei confronti degli stranieri e dei forestieri, avrebbe condotto gli zingari ad inserirsi in maniera completamente differente all'interno della società del meridione.

Per comprendere il livello di integrazione delle famiglie zingare è possibile prendere ad esempio le considerazioni proposte da Tamar Herzog per il Regno di Napoli. Secondo la storica americana, la cittadinanza poteva essere concessa per giustizia o per grazia: quella per giustizia necessitava di alcuni requisiti richiesti dalla legge, ad esempio, la nascita in territorio napoletano, il matrimonio con una donna del luogo, dieci anni di residenza certificata in città e il possesso di una casa. In molti casi, questo genere di concessione era legato alla ferma volontà del nuovo arrivato di vivere nella regione stabilmente e praticarvi un'attività lavorativa. La Regia Camera Sommaria era solita basare la concessione del privilegio quasi esclusivamente sulla residenza fissa all'interno della città o nei suoi casali. Era, pertanto, fondamentale che coloro che desideravano divenire cittadini si

¹⁵ P. Ventura, *La capitale dei privilegi: governo spagnolo, burocrazia e cittadinanza a Napoli nel Cinquecento*, Federico II University Press, Napoli, 2018, p. 67

¹⁶ A. Musi, *L'Italia dei Vicerè. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo*, Avagliano, Cava de' Tirreni, 2000, p. 171.

¹⁷ *Novae Constitutiones mediolanensis*, Valerius et Hyeronimus fratres Metios, Milano, 1573 [1541].

¹⁸ Nel Ducato di Milano solo un documento di cittadinanza provvisoria venne rilasciato a due zingari, i quali, difatti, qualche mese dopo furono costretti a chiedere conferma. *Infra.*, Parte Prima, cap. II.

¹⁹ P. Ventura, *La capitale dei privilegi*, op. cit., pp. 38-39.

presentassero alle autorità con quello veniva definito *animus permanendi*, dunque, promettendo di agire come elementi utili e produttivi del corpo sociale.

La cittadinanza per grazia, invece, dipendeva completamente dalle autorità e non necessitava, quindi, di alcun particolare requisito poiché veniva accordata esclusivamente a discrezione dei governanti.

Secondo la Herzog, «citizenship practices in Naples and Castile were thus quite similar», difatti, in ambedue i territori, più che concedere la cittadinanza, si tendeva a riconoscere formalmente una condizione già esistente. Tuttavia a Napoli, diversamente dalla Spagna, le autorità che avevano il diritto di “creare” nuovi cittadini erano più d’una: ad esempio la Regia Camera Sommaria o gli Eletti, un fattore che provocava non poca confusione e scontri di potere²⁰.

La differenza tra *naturales* o *vecinos*, così marcata in Castiglia, non era poi riscontrabile nel napoletano, dove i “nativi” acquisivano automaticamente il diritto di cittadinanza e gli stessi termini «citizenship and nativness were treated as synonyms²¹». Esistevano, quindi, due ipotetiche “linee” sulle quali si muoveva la concessione e l’accettazione della cittadinanza nell’Età Moderna, una prima verticale, che appunto prevedeva un riconoscimento da parte dello Stato o dell’autorità, ed una seconda, orizzontale, che necessitava l’accoglienza del nuovo individuo all’interno della comunità²².

Dunque, perché gli zingari potessero stanziarsi in un territorio, sempre che ne avessero l’intenzione, doveva sussistere almeno una di queste due condizioni: l’accettazione della comunità o il riconoscimento ufficiale delle autorità, quando nessuna di queste era presente la situazione si presentava esattamente come nel Ducato Milano, un’esistenza da reietti, sempre ai margini sia della società che del territorio dello Stato.

Talvolta invece, come in Castiglia, a seconda del secolo e del sovrano che promuoveva una nuova legge ed un nuovo atteggiamento nei confronti degli zingari, capitava che si presentasse solo una delle due condizioni. Alcuni monarchi, soprattutto durante il secolo XVI, tentarono di espellerli lasciando, tuttavia, a chi diveniva stanziale la possibilità di vivere nel Regno, mentre dalla seconda metà del Seicento la residenza era divenuta obbligatoria, così come i controlli per favorire un’assimilazione forzata. Una volta abbandonato il nomadismo sarebbe stata la comunità stessa a riconoscerli informalmente come cittadini e coloro che lo desideravano potevano, infine, domandare al corregidor di concedere la cittadinanza ufficiale. Ci si ritrovava in un mondo sfaccettato nel quale taluni gruppi di gitanos che avevano rifiutato di piegarsi alla legislazione vivevano come *bandoleros*, altri erano divenuti residenti solo perché forzati dalle autorità, altri ancora che magari erano desiderosi di divenire cittadini non ne avevano però i requisiti. Vi erano poi regioni della penisola iberica dove,

²⁰ T. Herzog, *Defining Nations*, op. cit., pp. 172-173.

²¹ Ivi, p. 177.

²² Ivi, p. 2.

per via di alcune congiunture, come si è detto, la concentrazione di gitanos *avecindados* era maggiore, come l'Andalusia ed altre, generalmente nel nord, dove era ancora prevalente uno stile di vita nomadico. Il panorama spagnolo si presentava, pertanto, decisamente confuso poiché la mancanza anche di uno solo di questi due tipi di approvazione comportava necessariamente per gli zingari la messa in atto differenti strategie di sopravvivenza.

Solo nel Regno napoletano si può dire che vi fu un riconoscimento sia da parte della comunità che delle autorità tale da consentire agli zingari inedite modalità di insediamento. Non si può trascurare, tuttavia, che il comportamento del “nuovo cittadino” fosse fondamentale quanto la concessione stessa e di certo l'atteggiamento degli zingari napoletani, forse proprio per lo spazio che gli venne concesso, sia per uno stanziamento stabile, sia per praticare un proprio *modus vivendi*, fu certamente meno ostile rispetto ai quello dei gitanos *bandoleros* o dei bravacci cingari lombardi.

Il privilegio di cittadinanza, del resto, non si muoveva mai in un'unica direzione, se da una parte veniva concessa, dall'altra doveva essere accettata, dimostrando fedeltà alle autorità o al sovrano e ed integrandosi nel nuovo contesto comunitario rispettandone limitazioni e leggi²³. Come sottolineato nel capitolo concernete la legislazione spagnola era la reputazione a fare del *vecino* un abitante riconosciuto, basti ricordare le prammatiche emanate durante il regno di Carlo II, che prevedevano la cattura e la condanna del gitano se fosse stato considerato tale da almeno cinque testimoni, dunque, era la pubblica fama a giudicare l'imputato. Questa argomentazione pare valida anche e soprattutto per Napoli dove il privilegio di cittadinanza affondava le proprie radici più spesso nell'approvazione della comunità piuttosto che sulle concessioni giuridiche. Tale riconoscimento giuridico comunque, va detto, non venne mai a mancare.

Alla luce di questa riflessione, sembra naturale domandarsi per quale motivo nei tre territori presi in considerazione da questa ricerca, anche quando venne loro concessa la cittadinanza, non sempre furono in grado di adattarsi al nuovo ruolo di cittadini che la comunità naturalmente esigeva. In Castiglia, dove l'*avecindamiento* era forzato dalle leggi, i gitanos tentarono quasi sempre di svicolare per vivere in *barrios* separati e mantenere la propria indipendenza ed individualità; a Milano, invece, dove i cingari agognavano la cittadinanza per stabilirsi e poter praticare qualche attività commerciale senza essere perseguitati, venne loro sempre negata con fermezza; diversamente, a Napoli gli zingari accettarono di divenire cittadini diluendosi tra la popolazione, proprio perché erano stati accolti. I fattori che influenzarono questa convivenza sono incredibilmente attuali e potrebbero aprire nuovi punti di osservazione anche sulle vicende più contemporanee.

Come detto, gli unici tentativi di promozione di una legislazione contro gli zingari avvennero durante il secolo XVI, risultato più delle politiche imposte da alcuni viceré che dalla reale volontà di

²³ Ivi, pp. 105-107; 139-140.

espulsione. Fu il viceré Pedro Afán de Rivera, duca di Alcalá, il fautore del primo tentativo di regolamentazione e cacciata degli zingari nel 1559. Il duca, difatti, era particolarmente ostile alla politica napoletana, troppo aperta, di concessione delle cittadinanze e di accoglienza degli stranieri. A suo avviso, il flusso continuo di arrivi comportava una crescita eccessiva della popolazione e, di conseguenza, un'instabilità sociale sempre più marcata. L'Alcalá era noto proprio per la sua durissima politica di repressione delle eresie e del brigantaggio, ed è ricordato come colui che promosse il massacro dei valdesi di Calabria. Si era trovato, inoltre, come anche il suo predecessore Fernando Álvarez de Toledo nel 1547, a dover soffocare alcune rivolte per via del tentativo di introdurre l'Inquisizione spagnola all'interno del Regno.

Nel 1560, in una comunicazione a Filippo II Perafán lamentava che il privilegio di cittadinanza era concesso troppo frequentemente alle moltitudini di immigrati che arrivavano a Napoli. Essere parte del corpus cittadino implicava molti vantaggi, sia dal punto di vista giuridico che da quello fiscale. Fin dal 1443 Napoli era stata esentata da Alfonso V d'Aragona dalla tassazione diretta del sovrano, così come anche dai censimenti fiscali, pertanto, i cittadini, non avevano alcun obbligo rispetto alla dichiarazione dei beni posseduti, quindi, erano esentati dal pagamento del focatico. Sempre nell'ambito dei vantaggi fiscali, vi erano numerose franchigie ed esoneri da gabelle e tasse sui beni di primo consumo. In aggiunta, le agevolazioni giuridiche prevedevano il diritto di partecipare alla vita politica della città ed esercitare gli uffici del Regno, ma soprattutto in ogni genere di procedimento giudiziario i napoletani beneficiavano del privilegio di foro, ed era vietato praticare su di esse qualunque tipo di tortura. Sebbene taluni benefici derivassero ancora dal periodo angioino, fu solo sotto la dominazione aragonese che le condizioni andarono consolidandosi, basti pensare alla prammatica De Immunitate Neapolitanorum emanata nel 1479 da Ferdinando I d'Aragona che fu modello per il diritto inerente alla cittadinanza fino al secolo XVIII²⁴. Questa legge ordinava che:

«tutti, di qualunque nazione straniera o non di questo nostro Regno, che da adesso in avanti verrà ad abitare e contrarrà domicilio nella nostra città di Napoli, o sposerà una donna napoletana, deve essere considerato come cittadino e deve godere di ogni singolo privilegio, grazia, libertà, prerogative, esenzione, immunità e la dignità e la reputazione di un cittadino napoletano e di un oriundo, e di questo possano e debbano godere [...] senza bisogno di particolari privilegi del Principe²⁵».

²⁴ P. Ventura, *La capitale dei privilegi*, op. cit., pp. 153-154.

²⁵ «Ordinamus atque sancimus, quod omnes, cujuscumque exsterae nationis, etiam non Regni nostri, et ex eis descendentes hanc Nostram Civitatem Neapolitanam ad habitandum, et domicilium contrahendum confluentes, si tamen uxorem Neapolitanam duxerit, et in ipsa Civitate domum emerint, aut aedificaverint, sint, et esse debeant Cives Neapolitani in omnibus, et singulis privilegiis, gratiis, libertatibus, praerogativis, exemptionibus, immunitatibus, atque dignitatibus tractentur, et reputentur Cives Neapolitani ut oriundi potiuntur, et gaudent potiri, et gaudere soliti sunt, et debent sive gaudere possunt et debent ac consueverunt. [...] omnes et singuli, qui a Nostra Majestate obtinuerant privilegium civilitatis in hac Civitate Neapolis quod ita demum ipso privilegio civilitatis gaudent, er gaudere possunt, et debent». L.Giustiniani, Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli, t. VI, stamperia Simoniana, Napoli, 1808.

Lo scopo di questa eccezionale apertura agli stranieri era, probabilmente, quello di facilitare le potenti Arti della Seta e della Lana, i cui commerci favorivano la prosperità della regione, attirando mercanti e lavoratori; soprattutto i primi, se fossero riusciti ad ottenere la cittadinanza, sposando una napoletana o in un altro dei modi proposti dalla normativa, avrebbero goduto dell'esenzione delle gabelle di frontiera su esportazione ed importazione²⁶. I forestieri, dunque, nel Regno di Napoli ottenevano con molta rapidità il riconoscimento giuridico e la possibilità di rimanere sul territorio acquistandovi dei beni. Tali misure dovettero essere accolte con stupore e soddisfazione dai primi zingari che durante il secolo XV arrivarono nella città: dopo aver viaggiato col duca Andrea senza sosta per oltre un ventennio tra Impero, Fiandre e Italia, sempre accolti con sospetto. In quegli anni del primo Quattrocento, quando una legislazione contro di loro ancora non esisteva, gli zingari richiamavano comunque l'attenzione ed erano implicitamente invitati a rimanere pochi giorni; con le loro carovane si accampavano fuori dalla città con il costante timore di essere malamente cacciati come, alla fine, era accaduto a Bologna o a Parigi. A Napoli, tuttavia, non vennero banditi, né allontanati, né perseguitati, le famiglie poterono insediarsi e col tempo divenire stanziali: nel giro di qualche decennio, erano già considerati cittadini.

Certamente le autorità spagnole mal tolleravano che il peculiare diritto di cittadinanza napoletano potesse tutelare un gruppo tanto generalmente vituperato ed emarginato quanto quello degli zingari, nondimeno, dovettero prevalere presso le autorità cittadine le esigenze di preservare inalterato lo status privilegiato della capitale, piuttosto che aprire a modifiche per soggetti specifici che potevano esser foriere di altre più gravi e generali alterazioni. Al contrario, come si è visto, il duca di Alcalá aveva tentato di esercitare pressioni perché il sovrano intervenisse per limitare la concessione delle cittadinanze ed i vantaggi concessi agli stranieri²⁷. Proponeva l'emanazione di una nuova prammatica «porque ninguno [...] venga a vivir en esta çidad sin que primero presenté al Visorey el privilegio de su çiudadinanza²⁸» e anche i privilegi per *duxionem uxoris* avrebbero dovuto necessitare della concessione del viceré per l'acquisto di una casa di residenza. Filippo II, con ponderazione, preferì raccomandare prudenza al duca e consapevolezza dell'importanza di mantenere quieti i rapporti tra la Corona ed il Regno²⁹.

Lo sforzo di Perafán di imporre un maggiore controllo della Corona sulla presenza di minoranze e forestieri nella città trovò riscontro in quella che fu la prima legge contro gli zingari nel Regno di

²⁶ Sui privilegi di frontiera dei cittadini napoletani cfr.: L. de Rosa, *Studi sugli arrendamenti del Regno di Napoli*, L'arte Tipografica, Napoli, 1958.

²⁷ B. Capasso, *Sulla circoscrizione civile ed ecclesiastica e sulla popolazione della città di Napoli dalla fine del secolo XIII fino al 1809*, Ricerche e Documenti, Napoli, 1882, pp. 99-100.

²⁸ AGS, *Estado, Napoles*, 1050, 23, f. 1.

²⁹ P. Ventura, *La capitale dei privilegi*, op. cit., p. 213.

Napoli del 13 luglio 1559. Il bando, se paragonato a quelli milanesi o castigliani, non presenta grandi elementi di novità e sembra più una formalità che una norma realmente messa in atto:

«Bando e comandamento, per quanto si è veduto chiaramente quanto mala generazione sia quella de' zingari, e quanti arrobbi, e cose male commettono contro al servizio della prefata Maestà, e danno de' suoi sudditi, per tanto s'ordina, e comanda per lo presente bando, che tutt'i zingari, che si ritrovano in questa magnifica, e fedelissima città di Napoli, e nel Regno predetto, si debbano fra ii termine di mesi due dipartire, ed uscire fuori del Regno, numerandi dal dì dell'emanazione del presente bando. Ed anche s'ordina, e comanda a' governatori, ed uditori, e baroni di qualsivoglia stato, e qualità, ed a tutti gli altri ufficiali tanto regi, come di baroni, che nessuno ardisca di dare patente, o licenza, che possano stare, né risiedere in nessuna parte del presente Regno da ora in avanti, e che non possano allegare di non aver avuto notizia del detto bando, e che non sia stato osservato altrimenti, la cui esecuzione la diano ex nunc pro tunc per nulla, sotto pena di ducati mille per ciascuna volta incorrenda, ed applicanda alla Regia Corte, e s'abbia da esigere irremissibilmente da chi contravverrà, e i detti zingari, che passato detto termine di due mesi, non saranno usciti fuori del Regno, incorrano nella pena de sei anni di galea. Datum in Castrum Novum die 13. Julii 1559. Don Perafan³⁰».

Nella lettura di questa prammatica (il termine utilizzato per indicare le leggi napoletane era quello spagnolo), pare fondamentale un paragone con le gride milanesi emanate nel medesimo periodo, decisamente più rigide, eppure, anch'esse applicate con estrema difficoltà. L'elenco dei delitti commessi dagli zingari in questo bando sembra limitarsi al furto e ad altre, non specificate, «male cose» commesse a danno dei sudditi, mentre nel milanese i reati erano molto più specifici e condannati con espressioni di estrema disapprovazione. Il tempo concesso per l'abbandono del territorio in questa legge era di due mesi dall'emanazione della stessa, laddove, nel medesimo periodo, una grida promulgata sotto il governatorato di Gabriel de la Cueva, duca di Albuquerque, prevedeva l'espulsione entro otto giorni. Ma non era certo la misura più rigida: altre, come detto, lasciavano agli zingari massimo tre giorni per allontanarsi e, nel 1571, il governatore Álvaro de Sande, eliminava i limiti di tempo: chi fosse stato trovato nel Ducato sarebbe stato immediatamente catturato.

La pena prevista nel bando napoletano, inoltre, era la condanna alla galera per sei anni, senza alcun particolare sul destino che sarebbe toccato alle donne. La galera, come si è detto già rispetto alla legislazione castigliana e milanese, era la più classica delle soluzioni previste per i condannati in tutti i territori dell'Impero spagnolo, soprattutto durante il regno di Filippo II, pertanto, anche in questa occasione, sembra solo una formula di *routine*, prevista per il reato di furto, più che per la specificità zingaresca. Tale punizione appare ancor più generica se paragonata alla *grida* milanese

³⁰ D. A. Varius, *Pragmaticae*, IV, Antonio Cervone, Napoli, 1772, p. 311-312.

del 1570, nella quale, al contrario, le sanzioni erano molto più specifiche: «per gli uomini cinque anni di galea, e incontrandosi travestiti saranno impiccati per la gola», mentre per le donne, che sarebbero state inutili se inviate al remo, era prevista la fustigazione pubblica, e le «stravestite», ovvero le zingare che avessero cercato di mescolarsi tra la popolazione, sarebbero state condannate alla pena capitale.

«Governatori, baroni, uditori e ufficiali», a tutti era vietato il rilascio di qualunque tipo di patente o licenza, questo genere di divieto sembrava influenzato dalla coeva legislazione spagnola contro i *gitanos*, nella quale il monarca appariva parecchio preoccupato dal continuo rilascio di documenti di dubbia legalità agli zingari che ne facevano copie e li rivendevano ad altri gruppi. Nel milanese la situazione era un poco differente: poiché ottenere la cittadinanza era pressoché impossibile, era frequente il rilascio di patenti e salvacondotti. Accadeva però spesso che all'arrivo di un nuovo governatore tutte le licenze antecedenti fossero annullate rendendo necessario il rinnovo che obbligava anche gli zingari interessati a stabilirsi nello Stato, a presentarsi dalle autorità cittadine facendosi registrare. La strategia proposta nel Ducato, però, non condusse ad alcun convincente risultato, né rispetto alla legislazione castigliana e nemmeno rispetto a questo blando tentativo di controllo delle licenze napoletano.

La pena pecuniaria imposta dal bando di Perafán a coloro che incontrandoli non li avessero catturati o ai governanti locali che, fingendo ignoranza, non avessero applicato tale legge, consisteva in ben mille ducati. Pare, dunque, spropositata, soprattutto se paragonata a quella milanese che, per quanto più accanita nella persecuzione dei *cingari*, imponeva il pagamento di duecento ducati a chi avesse fornito loro alloggio o aiuto, mentre duecento scudi alle comunità che li avessero lasciati passare impunemente dal proprio territorio. A Napoli, al riguardo, invece, si prescriveva che «i popoli dove essi si troveranno siano obbligati a prenderli e consegnarli alla giustizia, insieme con i loro beni che il giudice al quale li consegneranno deciderà se aggiudicare a chi li ha consegnati³¹». A differenza che a Milano, dove erano le stesse popolazioni ad essere investite del dovere di applicazione delle *gride*, a Napoli, dunque, tale obbligo di applicazione della normativa contro gli zingari veniva a pesare unicamente sul magistrato, che doveva decidere le sanzioni per le comunità “colluse” ed era pesantemente sanzionabile nel caso di mancata ricezione degli ordini.

³¹ *Ibid.*

Napoli:

Bando del 13 luglio 1559, Perafán

Reati commessi: «*male cose*»

Tempo per abbandonare il regno: 2 mesi.

Pena prevista per gli zingari: generica condanna alla galera per 6 anni non applicabile alle donne.

Pena per coloro che li avessero aiutati o ospitati: mille ducati.

«*S'ordina a uditori e baroni ed a tutti gli ufficiali tanto regj come di baroni, che nessuno ardisca di dar patente o licenza che possano stare né risedere in nessuna parte del regno sotto pena di ducati mille*».

Milano:

Bando del 6 marzo 1570, duca di Albuquerque

Reati commessi: «*robbarie e assassinamenti*»
«*gravissimo danno dei sudditi di questo stato, per li furti, gli omicidi e altri eccessi*»

Tempo per abbandonare il regno: 3-8 giorni.

Pena prevista per gli zingari: per gli uomini cinque anni di galera o impiccagione, per le donne fustigazione o pena di morte.

Pena per coloro che li avessero aiutati o ospitati:

duecento ducati a chi avesse fornito loro alloggio o aiuto, mentre duecento scudi alle comunità che li avessero lasciati passare

«*I popoli dove essi si troveranno siano obbligati a prenderli e consegnarli alla giustizia, insieme con i loro beni che il giudice al quale li consegneranno deciderà se aggiudicare a chi li ha consegnati*».

Nell'ottobre del 1568, dieci anni dopo il primo intervento, tuttavia, il duca di Alcalá, informato che, malgrado le aspre sanzioni, «il detto bando non ha avuta la debita esecuzione, che doveva, e come i detti Zingari vanno per lo Regno rubando», inviava al governatore del Principato Citra e Basilicata il rinnovo della legge del 1559, invitandolo «a fare osservare, ed eseguire juxta suam continentiam, et tenorem, sotto le medesime pene in esso contenute³²». Il Principato Citra, con i territori dell'odierno Cilento, costituiva una zona remota ed estremamente rurale, poco controllata, dove anche le autorità, sia statali che locali, faticavano ad inserirsi. In queste terre, gli zingari di provincia, che praticavano ancora una vita semi-nomade rispetto a quelli di città residenti a Napoli, trovavano spazio per le proprie attività commerciali muovendosi tra un villaggio e l'altro, praticando un tipo di insediamento che Elisa Novi Chavarría ha definito «dinamico». Tale stanziamento, tra la fine del secolo XVI ed il XVII, divenne tipico dell'intero Mezzogiorno spagnolo, praticato nelle zone

³² «E perché siamo informati che il detto bando non ha avuta la debita esecuzione, che doveva, e come i detti Zingari vanno per lo Regno rubando, e la volontà nostra è, che s' esegua ad unguen, ci è paruto scrivervi la presente, per la quale vi diciamo ed ordiniamo, che dobbiate quello fare osservare, ed eseguire juxta suam continentiam, et tenorem, sotto le medesime pene in esso contenute, e così l' eseguire: che tale è nostra volontà ed intenzione, non facendo il contrario per quanto avete cara la grazia della prefata Maestà. Datum Neapoli in Regio Palatio die 16 mensi Octobris 1568. Don Perafan. V. Bermudez Regens. Soto. Secretarius. In Cur. Primo. Dirigitur Gubernatori Principatus citra, et Basilicatae», D.A. Varius, *Pragmaticae*, IV, Antonio Cervone, Napoli, 1772, pp. 311-312.

costiere abruzzesi, pugliesi e calabresi, ma anche nelle zone boschive, nelle valli e nelle comunità montane degli Appennini meridionali³³.

Se è vero che un *modus vivendi* molto simile lo si può ritrovare anche nella zona centrale della Castiglia e nelle regioni montuose pirenaiche confinanti con la Francia, dove divenire stanziali era più complesso, nel Regno di Napoli non sembrano esserci riscontri palesi di un banditismo tipicamente zingaro che, invece, caratterizzò i territori iberici più impervi. Nelle regioni appenniniche meridionali dall'Abruzzo all'Aspromonte calabrese è possibile rintracciare diverse comunità di zingari che, tendenzialmente, allevavano cavalli, giravano le fiere vendendo oggetti in rame oppure offrivano i propri servizi come fabbri itineranti e «chiavettieri». Le donne, come si dirà in seguito, leggevano la mano, facevano piccole magie, o vendevano qualche rimedio medico artigianale. Stabilendosi per qualche tempo in un villaggio, riuscivano ad ottenere anche lavoro dagli abitanti del luogo. Ad esempio, un giovane chiamato solo «cingarello» di Bagnolo fu incaricato nel 1550 di rifornire le scuderie di tinozze e barili per abbeverare i cavalli, e sempre per medesimo ruolo vennero salariati qualche tempo dopo come stallieri, Jovannello Cingano e Minico Zingani; altri zingari, invece, furono incaricati di vigilare per venticinque giorni la monta degli stalloni al pascolo nella foresta di Panduri³⁴. Il piccolo villaggio di Panduri, posto in posizione panoramica sulla cima di una delle colline dell'Aspromonte, in seguito ad un terremoto, nel 1509, era stato totalmente abbandonato dagli abitanti che ne avevano fondato uno nuovo a valle, Cureri,, esistente ancora oggi. Alla metà del secolo XVI di Panduri erano rimaste solo rovine, si presentava come un luogo ideale per gli accampamenti delle carovane zingare che, relativamente isolate, non disturbavano gli abitanti dei villaggi circostanti e a loro volta evitavano le molestie. Alcune famiglie vivevano, invece, proprio nella cittadina di Cureri e nella vicina Bianco, da dove portavano a pascolare il proprio bestiame nella foresta di Scrisa, dopo averne ottenuto legale concessione dietro il pagamento della fida, un diritto agrario di origine feudale diffuso principalmente nel sud-Italia, in pratica una tassa sull'usufrutto di terreni feudali o demaniali³⁵.

Sono davvero numerose le testimonianze che segnalano le attività commerciali e produttive degli zingari nelle provincie meridionali, soprattutto in paragone con la Spagna ed il milanese. Sebbene, come è risaputo, il banditismo in quei territori fosse diffusissimo, sorprende come non emerga dalle fonti che gli zingari vi fossero coinvolti, se non in casi assai isolati³⁶. Se pure deve essere accaduto che alcuni si unirono alle *masnade* di banditi, apparentemente la maggior parte continuarono

³³ E. Novi Chavarria, *Pluralità di appartenenze*, op. cit., p. 383.

³⁴ Ivi, p. 387

³⁵ ASN, *Regia Camera della Sommaria, Dipendenze I serie*, b. 38 II/24, ff. 4-5. I documenti sono citati anche in E. Novi Chavarria, *Pluralità di appartenenze*, op. cit., p. 387.

³⁶ La sorpresa nello scoprire che gli zingari del meridione italiano erano esclusi dal fenomeno del banditismo è dovuta a ciò che nel contempo stava accadendo in Spagna e che verrà analizzato ampiamente soprattutto nella seconda parte di questa ricerca. *Supra*, Parte Seconda, cap. V-VI.

a vivere e ricavare profitto del proprio lavoro. Certamente nelle regioni regnicole era complesso farsi spazio tra le altre minoranze di greci e albanesi estremamente agguerrite: gli stessi abitanti locali nelle zone più povere creavano ampi gruppi di resistenza al potere sovrano, si pensi, proprio durante il governo di Perafán alla lotta che questi aveva intrapreso contro un noto bandito calabrese chiamato popolarmente Re Marcone, ovvero Marco Berardi, valdese, sopravvissuto al massacro di questa minoranza nel 1561³⁷.

Gli zingari nel Regno di Napoli non sembra avessero quella stessa vocazione per la professione delle armi che è stata riscontrata in parte in Castiglia, ma soprattutto nel Ducato di Milano. Nel Regno è, infatti, anche difficile ritrovare quelle stesse truppe di cavalleggeri che invece erano una presenza costante delle campagne lombarde anche perché, probabilmente, quelle stesse funzioni di avanguardia ed esplorazione erano occupate in meridione dagli albanesi eredi della tradizione degli stadioti. In generale, come testimonia la documentazione processuale della Delegazione della Real Giurisdizione conservata a Napoli³⁸, è da notare che quella medesima funzione di guardia armata, al servizio della nobiltà rurale che a Milano si è vista svolta in numerosi casi proprio da bravi di origine cingara, nel Mezzogiorno rurale era il più delle volte ricoperta dalla minoranza italo-albanese.

In ogni caso, l'assenza di una tradizione militare presso gli zingari regnicoli sembra aver influito anche sulla loro relativamente scarsa "pericolosità" sociale. Il loro mancato impiego negli eserciti favoriva in primo luogo la sedentarietà anche dei maschi giovani, non forniva, poi, occasione per la formazione di quei gruppi di disertori o sbandati che si davano alla razzia delle campagne, come invece accadeva nello Stato di Milano.

La politica del duca di Alcalá nei confronti degli zingari, però, proseguiva nel 1569 apparentemente sulla strada della repressione, il 14 settembre, emanava nuovamente la prammatica del 1559 che non aveva dato i risultati che egli auspicava. Con un'altra legge promulgata qualche settimana prima, il 2 settembre 1569, proponeva nuove pene. Questa volta giustificava con attenzione la proposta e descriveva finalmente i reati di cui gli zingari si sarebbero macchiati, anche se, presumibilmente, la nuova normativa era il risultato dell'osservazione di fatti avvenuti nella sola città di Napoli e non riguardava le provincie del Regno.

Il soggetto protagonista di questo provvedimento erano i minori zingari, un caso unico nella legislazione italiana dedicata a questa minoranza e persino incredibilmente in anticipo, di circa centocinquanta anni, rispetto alla Castiglia, dove una prammatica simile sarebbe stata emanata solo

³⁷ Il bandito, nel 1563, arrivò ad occupare Crotone con un'armata di millecinquecento uomini; fu necessario inviare il marchese di Cerchiara, Fabrizio Pignatelli, con un'armata di duemila uomini e seicento fanti per averne la meglio. Sul Berardi, cfr. N. Romano, *Marco Berardi, o Il re dei boschi*, tip. D'Alessandro, 1886, Benevento; Coriolano Martirano, *Re Marcone*, SATEM, Cosenza, 1980.

³⁸ Per la Delegazione della Real Giurisdizione, cfr. la recente pubblicazione di E. Colombo, *"Il Cristo degli Altri", Economie della rivendicazione nella Calabria greca di età moderna*, New Digital Press, Palermo, 2018.

durante la reggenza di Mariana de Austria durante il Regno di Carlo II alla fine del secolo XVII. Le disposizioni del duca d'Alcalá recitavano:

«Per quanto si è veduto e vede, che la maggior parte de' marioli, che commettono tanti furti in questa magnifica, e fedelissima città di Napoli, e suoi borghi tagliando borse, e facendo altre sorte di furti, sono persone minori, e di età non perfetta, confidati, che per la loro minore età non si procede contro di loro alle condegne pene. E i detti minori commettono i predetti furti, guidati ed accompagnati da altre persone di età perfetta, e poiché a detti minori non si dà la debita tortura per la loro minore età, sono stati i complici celati, di maniera che non si possono sapere quelli, che li guidano, ed accompagnano, e fanno spalla, onde vanno impuniti pe' loro delitti, e le persone minori non si curano delle pene, che sin qua loro si sono date, come di frustargli, e simili: tal che molte volte è accaduto, ch'essendo alcuno minore frustato nella gran Corte della Vicaria e per la città, per arrobbi, e furti, e di poi liberato, fra poco spazio di tempo si sono un'altra volta, e più volte tornati a pigliare prigionieri per le medesime mariolerie, ruberie, e nuovi furti³⁹».

Come sottolineato da un'ampia letteratura, i rituali della violenza coinvolgono anche i più giovani, che non solo vi partecipano, ma alle volte sono essi stessi a dare avvio agli scontri tra ugonotti e cattolici⁴⁰. A Napoli, furono i fanciulli ad esprimere l'insoddisfazione popolare per la morte Masaniello e «di buon mattino andarono al luogo in cui era sepolto il suo corpo, con pali, coltelli, lo dissotterrarono e lo portarono dove correva l'acqua del vicino molino e colà lo lavarono», riuscirono poi a recuperare la testa che, tagliata, era stata impalata come monito per i rivoltosi, e riunita la testa al corpo lo portarono alla chiesa della Madonna del Carmelo⁴¹. Per compiere azioni del genere i ragazzini si muovevano in gruppo, era difficile che procedessero soli e di propria iniziativa, difatti, come ben evidenziava la legge, anche i piccoli zingari erano «guidati ed accompagnati da altre persone di età perfetta». Di questi mandanti non si conosceva l'identità perché anche quando gli zingarelli venivano catturati, non raccontavano nulla e, si rammaricavano i legislatori, era vietata la tortura sui minori, pertanto, «quelli, che li guidano, ed accompagnano, e fanno spalla, vanno impuniti pe' loro delitti».

I bambini e i ragazzi, al contrario dei loro irrintracciabili sfruttatori, avrebbero dovuto essere severamente puniti per le mariolerie, tuttavia, a seconda dell'età e della reiterazione del furto, incappavano in pene differenti:

³⁹ D.Varius, *Pragmaticae*, op. cit., p. 311

⁴⁰ Tali riflessioni sono proposte anche da O. Niccoli, *Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell'Italia tra Cinque e Seicento*, Laterza, Roma-Bari, 1995, pp. 36-37; sui bambini a Napoli cfr. anche: P. Scaramella, *I santolilli: culti dell'infanzia e santità infantile a Napoli*, Storia e Letteratura, Roma, 1997; «Con la croce al core». *Inquisizione ed eresia in Terra di Lavoro (1551-1564)*, La Città del Sole, Napoli, 2006.

⁴¹ L. De Luca, *La rivolta di Masaniello, compendio al diario dei tumulti del popolo napoletano contro i ministri del Re e la nobiltà di essa città composto dal maestro di campo D. Francesco Capecelatro*, Youcanprint, Tricase, 2017, pp. 73-74.

«stabiliamo, ordiniamo, comandiamo, che tutti i minori di età d'anni dodici in su, che commettano sive commetteranno furti dentro questa prefata Città di Napoli, e suoi Borghi, per la prima volta sieno puniti della frusta per questa predetta Città, per la seconda della frusta, e troncazione di tutte due l'orecchie, e nella terza volta, ancorché non abbiano diciotto anni si debbano punire, e condannare per detta Gran Corte della Vicaria, avendosi ragione della minore età, e conforme alla prammatica sopra detti marioli gli anni passati pubblicata, per la quale si concede arbitrio di punirli di pena ordinaria non ostante la minore età⁴²».

Dai dodici anni fino al compimento dei diciotto erano ancora considerati minori, tuttavia passibili di punizioni, soprattutto corporee, molto severe. Sotto i dodici anni erano troppo giovani per essere frustati anche se, verosimilmente, persino i più piccoli talvolta devono aver subito la pubblica frusta come monito per gli altri bambini.

La scansione delle età del bambino, infanzia, puerizia, pubertà o adolescenza, non ha mai avuto una delimitazione univoca. Come sottolinea Ottavia Niccoli, la parola bambino durante il Rinascimento e la prima Età Moderna era poco utilizzata ed aveva carattere generalmente dispregiativo poiché indicava di quell'età non gli aspetti più teneri, bensì la condizione di stoltezza. Più comune era, invece, l'utilizzo di altri due termini *infantia* e *pueritia*, su quando terminasse una ed iniziasse l'altra non sempre gli eruditi dell'epoca erano concordi.

Secondo l'agostiniano Andrea da Volterra, che scriveva nel 1572, l'infanzia arrivava fino ai sei/sette anni, mentre la *pueritia* era l'età del «del parlare», quando il giovane era in grado di dialogare e apprendere, dunque era responsabile delle proprie azioni. Erano, all'opposto, i quattordici anni generalmente l'età che veniva considerata quella d'ingresso nell'età adulta, quella in cui anche per la chiesa era lecito contrarre matrimonio⁴³. Tullio Crispoldi da Rieti (1510-1573)⁴⁴, rispetto alla divisione delle età secondo la Chiesa Cattolica scrisse:

«Et questo anco so benissimo: però che la prima età della Chiesa, che era come à dire l'infantia, che per ancora non sa ubbidire al maestro; fu innanzi la legge di Mosè. La seconda età fu sotto la legge di Mosè che fu come precettore della sua giovinezza. La terza età è stata sotto il Vangelo di Cristo; ove com'huomo giunto all'età perfetta virile si gode quella libertà della quale il nostro Redentore ci ha fatto cortese dono. La quarta età poi gode la Chiesa in Cielo finalmente te sicura et trionfante con cristo nell'eterna beatitudine⁴⁵».

⁴² D. Varius, *Pragmaticae* op. cit., p. 311.

⁴³ O. Niccoli, *Il seme della violenza*, op. cit. p. 37.

⁴⁴ P. Salvetto, *Tullio Crispoldi nella crisi religiosa del Cinquecento: le difficili "pratiche del viver christiano*, Morcelliana, Brescia, 2009.

⁴⁵ M. Tullio Crispoldi da Riete, *Orationi volgari per la confessione et comunione*, Battista Bozzola, Brescia, 1566, pp.28-29.

Crispoldi chiariva, seguendo i libri della Bibbia, le quattro età dell'uomo: l'infanzia era precedente le leggi di Mosè quando l'uomo era disubbidiente, la seconda età della giovinezza si sviluppava come durante l'era mosaica quando il fedele entrava nella grazia di Dio. L'età perfetta, quella che la legge napoletana riteneva passibile di piena condanna, giungeva per l'uomo al momento della "virilità" quando godeva del libero arbitrio che era dono divino, tale periodo della vita corrisponderebbe secondo l'autore alla maturità.

Questo bando del 2 settembre 1569 nonostante fosse l'unico emanato contro i bambini zingari in tutti e tre i domini, nell'attribuzione delle crudeli pene manifestava una incredibile somiglianza con la nota prammatica emanata dai Re Cattolici nel 1499. Anche in quel caso la gravità della condanna era ripartita su tre livelli: «cien açotes por la primera vez e le destierren perpetuamente [...] y por la segunda vez que vos corten las orejas y esteys sesenta días en la cadena: y tornéis a ser desterrados como dicho es: y por la tercera vez seáis cautivos de los que os tomaren, por toda vuestra vida⁴⁶». I passaggi erano pressoché identici con la differenza, impossibile da trascurare, che le torture previste dalla legge spagnola erano dirette agli adulti, mentre quella norma napoletana, che allo stesso mondo non rinunciava alle frustate pubbliche e al taglio di ambedue le orecchie, era diretta ai fanciulli.

Il provvedimento del duca di Alcalá, tuttavia, rispecchiava una condizione di stanzialità degli zingari all'interno della città, poiché se gli adulti di etnia zingara erano difficilmente identificabili, ancor più avrebbero dovuto esserlo i bambini. Se la legge, invece, prospettava la reiterazione di un reato da parte della medesima persona, soprattutto un bambino, questo significava che il soggetto era conosciuto e riconoscibile.

Tale riflessione pare avvalorata proprio dai bandi successivi, il primo, emanato il 30 novembre 1575 sotto l'autorità del viceré Íñigo López Hurtado de Mendoza, Marchese di Mondéjar che ribadiva:

«Essendosi veduto per esperienza quanti malefici danni, furti, ed altri delitti sieno commessi per lo passato nelle città, terre, e luoghi del presente Regno, per gli zingari che sono entrati in esso ed hanno abitato per le campagne, e territorj, ed anche dentro i luoghi murati, furono fatti e pubblicati bandi, proibendo il commercio di quelli e le abitazioni in questo Regno⁴⁷».

Gli zingari napoletani, dunque, diversamente da quelli milanesi e spagnoli, non erano perseguitati per i vagabondaggi, anzi, affermava la legge, che una volta entrati nel Regno non si erano più spostati divenendo stanziali ovunque, dalla campagna alla città e persino nei luoghi murati.

⁴⁶ AGS, RGS, 1499-III, f. 35.

⁴⁷ D. Varius, *Pragmaticae*, op. cit., p. 313.

Proprio per via di questa sedentarietà agli zingari era stata data la possibilità di rimanere nel Regno rispettando alcune condizioni:

«Benchè da noi sia stato rimesso il rigore di detti bandi, ed introdotto di starci sotto alcune condizioni, nondimeno oggi più che mai sono tanti riclamatori, che ci sono pervenuti alle orecchie de' diversi arrobbi, rapine, furti, e maleficj, e delitti che per detti zingari si commettono, el il male odore della loro vita, non avendo fede alcuna, in disservizio di nostro Signore Iddio, di sua Maestà, ed anche del ben publico, disturbando continuamente il quieto vievere de' sudditi⁴⁸».

Il mancato rispetto delle regole di vita comune ed i reiterati furti, avevano condotto all'orecchio del Marchese alcune lamentele, che, quindi, l'obbligavano a prendere provvedimenti in merito. Soprattutto, per la prima volta, anche la legislazione meridionale desiderava mettere in risalto la cattava fede degli zingari con la pittoresca espressione «il male odore della loro vita⁴⁹». Non servendo adeguatamente la chiesa e Dio divenivano perturbatori del quieto vivere, pertanto, si proponeva l'espulsione definitiva: «abbiamo deliberato con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di noi assistere di fargli uscire del presente Regno, né che possano più in quello abitare, stare ed entrare». Tuttavia, esattamente come accadeva in Spagna, veniva loro fornita un'alternativa al bando definitivo:

«ed a' predetti zingari, che passato detto termine di mesi due, non saranno usciti fuori del Regno, incorrano nella pena di sei anni galea. Eccettuando però tutti que' zingari, i quali avranno ottenuta patente, o licenza particolare da noi, e dall'illustri signori vicerè passati di potere stare, ed abitare nella detta città di Napoli, e nell'altre città e luoghi del presente Regno. Dichiarando che tutti quegli, i quali frauderanno l'osservanza del presente bando, prestando le dette patenti l'uno all'altro, o mutandosi i nomi in disprezzo della giustizia, che dette licenza, e patenti sieno nulle, e che non abbiano a giovare in cosa alcuna, ma s'intendano essere incorsi alle pene predette⁵⁰».

Ancora una volta, il provvedimento napoletano si rivela molto più simile a quelli emanati dalla Corona Spagnola che non a quelli milanesi. Le norme castigliane nei due secoli presi in considerazione, dalla prima del 1499 fino all'ultima emanata da Carlo II nel 1695, ammettevano sempre per i *gitanos* la possibilità di rimanere sul territorio con il presupposto che rispettassero alcuni vincoli: un lavoro stabile e onesto, una dimora fissa ed il definitivo abbandono della vita errabonda. Se un *gitano* avesse onorato tali richieste avrebbe immediatamente perso la sua condizione di reietto

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

e fuorilegge. Questo movimento all'interno della società era confermato dall'ingresso degli zingari in nuovo gruppo: quello dei *castellanos nuevos*, se questo fosse un vero miglioramento delle condizioni sociali o un marchio ancor più evidente della irrisolvibile condizione di alterità è complesso da chiarire. Una incontrovertibile certezza riguardo la Castiglia era che la legalità passava inevitabilmente per la stanzialità.

Nel Regno di Napoli al contrario, le autorità questa "battaglia per la stanzialità" non l'avevano combattuta poiché gli zingari, per tutte le particolari condizioni e congiunture messe in evidenza poco sopra, erano autonomamente divenuti stanziali; inoltre, il nomadismo non era eccessivamente discriminato poiché molti mestieri richiedevano degli spostamenti, nelle Provincie del meridione si procedeva, quindi nei confronti delle famiglie zingare verso un livello più profondo di integrazione.

Questo bando del 1575 proseguiva tentando di porre dei limiti alla concessione delle patenti: gli zingari che avevano ottenuto una patente o una licenza, anche dai passati viceré, si erano guadagnati per sempre il diritto di rimanere nel Regno. Si ricordi a tal proposito il durissimo ed opposto atteggiamento delle *gride* milanesi che ad ogni occasione annullavano tutte le patenti o licenze rilasciate dai governatori precedenti. In Castiglia l'annullamento generale delle licenze accadeva di rado ed in situazioni di particolare allarme: ad esempio quando ne venivano effettuate duplicati a scopo fraudolento, le numerose segnalazioni spingevano il sovrano verso la radicale abolizione di tutte quelle concesse negli anni antecedenti. Il problema della falsificazione di patenti e salvacondotti da parte degli zingari affliggeva, in vero, tutte e tre le regioni: questa pratica era favorita dall'abitudine degli zingari di cambiare nome durante la vita, ma anche dal fatto che padri, figli e nipoti portassero il medesimo nome e si distinguessero tra loro con l'uso di nomignoli, rendendosi difficilmente identificabili alle autorità.

L'ultima prammatica contro gli zingari venne promulgata a nome del viceré e capitano generale di Napoli, Pedro Télles-Girón, I duca Ossuna, il 12 aprile 1585, identica alle precedenti, aggiungeva solo che i provvedimenti passati erano «andati in disuso⁵¹» e confermava il quartiere di residenza degli zingari nella città, poiché alla fine invitava sì a pubblicare e affiggere la legge a Napoli, ma soprattutto «più fuori Porta Capuana alle tende de'zingari⁵²».

Le autorità ecclesiastiche lamentavano che gli zingari faticavano ad avvicinarsi ai sacramenti che regolavano la vita del cristiano: non sempre battezzavano i bambini che, quindi, non venivano adeguatamente registrati, non sempre si sposavano in chiesa ed i matrimoni spesso erano endogamici, rendendo complessa l'identificazione del nucleo familiare e dei membri che ne facevano parte. Inoltre, mentre in città i matrimoni erano più facilmente ufficializzati, nelle provincie del Regno, come riportavano i sinodi diocesani del meridione, la situazione era molto differente.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ivi*, p. 314.

***Parte seconda:
Ai margini, forme di illegalità e malvivenza***

IV- «Ridiculas divinationes», la buona ventura, una “magia” ai limiti della legalità

1. Sinodi diocesani a confronto: vagabondaggio e magia

Lo strutturarsi e l'evolversi di una specifica legislazione riguardante gli zingari in Castiglia e nei domini spagnoli dell'Italia peninsulare, come si è detto, aveva dato luogo a tre distinti tipi di convivenza e permanenza nei territori. Indipendentemente dai livelli di integrazione imposti o concessi dal medesimo governo centrale, anche altri fattori influirono allo stanziamento permanente delle popolazioni zingare. Il differente interesse della autorità ecclesiastiche nelle tre regioni, seppure sempre influenzato dalle politiche secolari, è senza dubbio uno degli elementi che devono essere presi in considerazione, soprattutto perché la reazione della Chiesa alla presenza costante di queste comunità se da una parte era il risultato di taluni comportamenti degli zingari stessi, dall'altro con le proprie regole e restrizioni era essa stessa inevitabilmente ad influenzarli.

Gli zingari attirarono l'attenzione degli ecclesiastici all'indomani della Riforma soprattutto per il turbamento che causava lo stile di vita nomade o semi-nomade e da tutte le conseguenze che questo comportava per chi lo praticava e per gli “ingenui” fedeli che ne potevano rimanere sedotti. Nonostante il tentativo di appoggiare la legislazione secolare, tuttavia, le soluzioni e le iniziative di carattere religioso furono poche soprattutto nel Ducato milanese, con la prevedibile eccezione dell'episcopato di Carlo Borromeo. Fu, comunque, soprattutto a partire dal secolo XVII che le autorità ecclesiastiche tanto italiane quanto castigliane manifestarono maggiore interesse nel controllare e rieducare gli zingari almeno al rispetto dei sacramenti. L'oggetto di principale richiamo fu costituito dalle arti divinatorie tradizionalmente esercitate dalle zingare, un abito superstizioso che la Chiesa post-tridentina tentò con ogni mezzo di estirpare e che divenne inevitabilmente argomento di dibattito ed oggetto di divieti e proibizioni.

La nuova disciplina imposta dai sinodi diocesani metteva in evidenza, ancora una volta, quanto il “problema” degli zingari fosse, in verità, connesso a questioni più ampie, non sempre strettamente dipendenti da loro in quanto gruppo omogeneo, bensì legate alla realtà socio-culturale e territoriale nella quale si trovarono a risiedere.

Come detto, i vescovi spagnoli sembrano avvicinarsi alla questione della regolamentazione degli zingari solo all'inizio del Seicento ed in maniera apparentemente discontinua, soprattutto se si prende come prova di un effettivo interesse una esplicita menzione in opere di carattere normativo, catechetico o devozionale. È presumibile che, all'apparire dei gitani in Spagna, le attenzioni dei vescovi fossero maggiormente rivolte dalla conversione di ebrei e poi di mori, ben più opprimenti questioni, che ragionevolmente avevano fatto trascurare la necessità di catechesi nei confronti di un

gruppo ancora assai esiguo, al quale, tuttavia, già si rimproverava un atteggiamento scarsamente rispettoso dell'ortodossia e più generalmente della religione. Fin dal secolo XV, gli zingari erano stati reputati da eruditi e legislatori come «cristianos solo de nombre¹», un giudizio che certamente condividevano con *conversos* e *moriscos*, però, senza patire di un originale stigma di carattere religioso. Da cattivi cristiani, a causa della condotta di vita generalmente disordinata furono, dunque, più spesso inquadrati all'interno di un ancora ben definito sistema di controllo dei poveri e dei mendicanti vagabondi. Fino al secolo XVII in Castiglia non venne loro dedicata nessuna specifica regolamentazione sinodale: in quanto cristiani e *vecinos*, erano solamente tenuti a seguire i medesimi precetti religiosi che valevano per il resto dei fedeli, senza che vi fosse necessità di una distinzione.

Solo nel 1601, per la prima volta, un sinodo diocesano tenutosi a Toledo si occupò specificamente di *gitanos*. Sebbene, prevedibilmente, motivo di profondo biasimo fosse lo stile di vita *gitano*, il problema da trattare e risolvere riguardava in maniera più stringente l'applicazione dei canoni tridentini. Le costituzioni approvate, infatti, contemplarono l'ordine per i giudici ecclesiastici della diocesi di recarsi presso quegli zingari che vivevano «con mucha libertad» e si spostavano di continuo, e di verificare che i bambini nati in quei bivacchi fossero regolarmente battezzati e adeguatamente educati alla religione:

«E informados que en este nuestro arzobispado ay muchos gitanos los quales viven con mucha libertad, de los quales y de su manera de vivir y descuydo no se puede presumir que criarán a sus hijos más bien doctrinados que ellos lo andan, antes ay alguna prueba de sospecha de que no los bautizan ni ay quien les pida tal quenta por andar vagando de lugar en lugar. Por tanto exortamos e mandamos a nuestros juezes los visiten y pidan la razón de qué, adónde y por quién fueron bautizados los tales sus hijos [...]. Y los curas hagan en sus lugares la misma diligencia y quando no lo pudieren remediar, avisen a nuestros juezes para que lo remedien²».

A questa prima ispezione eseguita dai funzionari diocesani doveva far seguito una più continuata attività di controllo svolta dai sacerdoti perché, attraverso una costante attenzione, non solo i bambini zingari potessero essere censiti e catechizzati ma, in base a queste esigenze, tutto il gruppo di appartenenza potesse trovare un radicamento all'interno della struttura parrocchiale diocesana. Non sfuggiva ai canonici toledani che, per ottenere tali risultati, era necessario stabilire la

¹ A. Domínguez Ortiz, *Documentos sobre la historia de los gitanos*, in *Estudios de historia económica y social de España*, Universidad de Granada, Granada, 1987, p. 192.

² BNE, *Constituciones Synodales ... en la ciudad de Toledo a 13 de junio 1601*, Impresor Pedro Rodríguez, Toledo, 1601, «De Noviter conversis & Aegiptijs», pp. 105 r.-107 r. Si veda anche il memoriale di Manuel Montillo, datato 8 maggio 1674, inviato al sovrano dalla cittadina di Porcuna, vicino a Jaén: egli sosteneva che «en ellos no se conoce la más mínima demonstración de christianidad». Per quanto estremamente critico, Montillo si trovava ad ammettere che coloro che vivevano in città sotto lo sguardo dei cristiani erano usi battezzarsi, mentre gli «zingari di campagna» più selvaggi ed incontrollabili non la ritenevano una ritualità fondamentale, AHN, *Consejos*, 51.442, n. 6.

proibizione di «hablar su language, traer su trage, andar en compañías y cantar la buenaventura». Molte di queste disposizioni erano analoghe a quelle contemplate dalle contemporanee prammatiche reali, le ragioni di questa convergenza tra autorità politiche e religiose nel promuovere la sedentarizzazione degli zingari risultano piuttosto scontate. L'unica sensibile differenza si avverte nell'inclusione, tra le pratiche vietate dal sinodo diocesano, della «buenaventura», una attività la cui condanna, come si è appena accennato, giustificò una profonda riflessione tra autori religiosi, ma spesso non si concretizzò in un'attività dissuasiva mirata, limitandosi, spesso, la legislazione sinodale spagnola ad un generico divieto, accompagnato da indicazioni poco precise e decisamente ancor meno incisive³.

Anche durante il sinodo di Cuenca del 1602 la discussione si concentrò soprattutto sull'insegnamento della corretta dottrina cristiana e sull'amministrazione dei sacramenti. È, tuttavia, significativo che i provvedimenti che riguardavano più specificatamente i *gitanos* furono inseriti nella sezione riguardante i *moriscos* e i «*christianos nuevos y sus descendientes*»:

«Mandamos que a los tales moriscos convertidos en nuestra Sancta Fé se les den y administren los sacramentos del baptismo, confirmación, matrimonio, extremaunción y penitencia [...] y en quanto toca al sacramento de la eucharistía mandamos que no se les den sin primero dar quenta dello a nos o a nuestro provisor embiando a decir las causas que concurren en el que huviere de recibir el tal sacramento y sus pareceres cerca dello, porque siendo tales se les de licencia o se les orden lo que han de hazer. Y los mismos orden se tenga con los gitanos⁴».

Gli zingari, richiamati solo alla fine della disposizione, non erano menzionati rispetto al problema della conversione, bensì per il corretto accostamento all'eucaristia, sul quale doveva sovrintendere un *provisor*, tenuto a rendere conto di quello che accadeva nelle chiese parrocchiali e dello spirito con il quale tale sacramento andava ricevuto.

I sinodi, durante la prima metà del secolo XVII, andarono adattandosi alla rinnovata legislazione in materia di *gitanos* imposta dalla prammatica di Filippo IV del 1633 che, come si è detto, prevedeva l'obbligo di residenza e l'abbandono dei propri costumi. Nel 1647, le *Constituciones Synodales del Obispado de Sigüença* introdussero la concessione dell'eucarestia solo

³ I sinodi diocesani tendevano a ripetersi molto simili, difatti nel 1626 a Cuenca si constata la medesima proibizione, *Constituciones Sinodales del Obispado de Cuenca*, 1626, lib. IV, tit. III, art. «De Aegyptus», nella stessa maniera venne ripreso anche a Malta nel 1674.

⁴ «Ordenamos y mandamos en virtud de la sancta obediencia a los curas y sus tenientes que guardando la dicha intitularían tengan mucha cuenta en la manera de vivir de los moriscos christianos nuevos y sus descendientes. Que sepan si van a missa y como se confiessan y si reciben los sacramentos y usan dellos procurando que con la enseñanza de la doctrina christiana entiendan el error de sus pasados y en todo vivan conforme a la Ley de Dios». BNE, *Constituciones Synodales ... el mes de septiembre 1602*, Impresas en casa de Cornelio Bodan, Cuenca, 1603, lib. I, Constitución VI: *Que los curas y sus tenientes, tengan cuenta con que los moriscos y gitanos sean enseñados en la doctrina Cristiana, y como se le han de administrar los sacramentos*, pp. 57-58.

in presenza di una «cedula de confesión», che doveva essere rilasciata, naturalmente, solo dopo la confessione e nel luogo dove i *gitanos*, secondo la nuova legge, avrebbero dovuto essere *avecindados*. Senza tale condizione sarebbe stato rifiutato loro non solo il sacramento dell'eucaristia, ma anche il matrimonio; facevano eccezione, però, i casi di estrema urgenza di competenza esclusiva della coscienza di «confessores clérigos, y religiosos»⁵. Lo scopo di queste prescrizioni era evidentemente quello di legare maggiormente il sacramento alla verifica dell'ortodossia dei fedeli, anche, come è stato più volte segnalato, in direzione di un più capillare controllo inquisitoriale sulle coscienze⁶.

Nel periodo seguente, furono più d'uno i sinodi castigliani che si occuparono di *gitanos* e di sacramenti, soprattutto nell'arcivescovado di Toledo dove si trattò la questione ancora nel 1622, 1660 e 1682⁷. Tuttavia, non venne introdotta alcuna novità; semplicemente ad ogni riunione si ribadivano le prescrizioni che già erano state emanate in precedenza. In effetti, la dubbia ortodossia degli zingari non pareva aver allarmato particolarmente i vescovi castigliani che la affrontarono come qualunque altra faccenda legata alla catechesi e all'insegnamento dei corretti precetti religiosi. Al contrario, vi era una irrisolvibile controversia che li teneva occupati in lunghi dibattiti in sede legale con le autorità secolari: l'immunità concessa ai banditi e malviventi che venivano catturati nelle chiese e nei luoghi sacri, dunque su suolo ecclesiastico. Come si avrà occasione di verificare, i *gitanos bandoleros* furono tra coloro che maggiormente approfittarono di tale immunità suscitando interminabili diatribe, che quindi videro la Chiesa assumere un duplice ruolo: da un lato protettrice dei *gitanos* confugiati, dall'altro nemica della magia delle zingare⁸.

Certamente, pare interessante constatare che su sette Sinodi che si occuparono degli zingari durante il secolo XVII ben quattro erano toledani e gli altri tre, comunque, di diocesi castigliane come

⁵ «Siendo tan grave cosa en los ojos de nuestro Señor, fiar los Sacramentos de gente sospechosa; y siendo tanto en toda parte los gitanos, por las ocasiones que para ello dan. Mandamos, que ninguno de ellos sea admitido al Santissimo Sacramento de la eucharistia, sino traxere cedula de confesión, si los mismos curas no la tuvieren. Y assi mismo mandamos que a ninguno de ellos casen, que es despostar por palabras de presente, ni le velen, sin certificación de aver confessado, y del avecindamiento de los lugares donde según las cédulas Reales estuvieren avecindados, lo qual comendamos mucho a los curas, y tenientes, y a los demás confesores clérigos, y religiosos, a quien encargamos las conciencias, y que acerca desto guarden lo dispuesto por el Santo Concilio Tridentino en lo de los vagamungos, por ser la misma razón en los gitanos, esto de los santos Sacramentos entendemos fuera de caso de extrema necesidad, porque quando esto sucediere, los curas, y confesores harán lo qua según sus conciencias entendieren, qued deven hazer, conforme a la disposición que en los sugeros hallaren». BNE, *Constituciones Synodales del Obispado de Sigüenza, que hizo copilo, y ordeno el ilustrísimo señor Don Rr. Matheo de Burgos, Obispo, y señor de la ciudad, por Pedro Lanaja, Saragoza 1647, lib. IV, Capitulo VII: De la quenta que ha de aver con los gitanos en la administración de los sacramentos, especialmente en el del matrimonio*, pp. 154-155.

⁶ E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 520-535.

⁷ *Constituciones synodales del Arcobispado de Toledo, del Ill.mo don Fernando, Cardenal Infante, administrador perpetuo del Arçobispado de Toledo*, por Bernardino de Guzman, Toledo, 1622. *Constituciones synodales del Arcobispado de Toledo del Señor Don Baltasar de Moscoso y Sandoval*, Arzobispo de Toledo, por Francisco Calvo, Toledo, 1660. *Constituciones synodales del Arcobispado de Toledo*, por Atanasio Abad, Toledo, 1682.

⁸ *Infra*, cfr. Parte Prima, cap. V per quanto riguarda il banditismo e *supra*, Parte Seconda, cap. VI per il dibattito sull'immunità ecclesiastica. Si è scelto di affrontare la questione inerente l'immunità ecclesiastica ed il diritto di asilo nel prossimo capitolo utilizzando alcuni casi di studio che possano metterne in luce tutta la specificità e la peculiarità, trovando così occasione di raccontare anche le vicissitudini di alcune famiglie di zingari spagnoli, per mantenere un equilibrio con i casi di studio milanese e napoletano.

Cuenca e Sigüenza, dunque ben lontane dalle zone di maggiore insediamento zingaro nel Meridione spagnolo e, in special modo, in Andalusia. La significativa assenza di apposite disposizioni ecclesiastiche per gli zingari di questa regione può essere spiegata con la loro maggiore stanzialità, altrove già segnalata. I vescovi andalusi, presumibilmente, considerarono trascurabile la necessità di effettuare controlli sui battesimi o di richiedere tassativamente «cedule di confesión», poiché la residenza fissa inseriva gli zingari locali inevitabilmente in tutta una serie di norme di convivenza ed in una rete di controllo sociale alle quali la ritualità religiosa era necessariamente connessa, rendendoli molto più visibili ed individuabili, sia nei loro luoghi di residenza che nelle stesse identità personali. Non a caso a Siviglia venne fondata durante il secolo XVIII la *Hermandad dello gitanos*, una confraternita laicale composta esclusivamente da zingari, che ebbe modo di partecipare al ricco ciclo di processioni e cerimonie di cui si nutriva la ricca religiosità cittadina⁹.

Nel settentrione castigliano, invece, i nuclei zingari, generalmente più dispersi ed esigui, continuarono a praticare uno stile di vita maggiormente connesso al vagabondaggio, assai simile a quello già riscontrato nel Ducato di Milano; come nel possesso italiano, le ragioni di questo assetto tanto precario erano ascrivibili tanto al tenore restrittivo delle leggi quanto ad una certa riottosità di questi gruppi a rassegnarsi alle procedure di assimilazione coatta, un atteggiamento, quest'ultimo, che gli *gitanos* andalusi, forti del maggior numero e della loro concentrazione, riuscirono a declinare seppur adattandosi ad una maggiore sedentarietà¹⁰. Proprio in un'ottica di incremento della stabilizzazione, in effetti, vanno letti gli sforzi ecclesiastici che, mediante l'insistenza sulla regolare ascrizione anche degli zingari ai registri parrocchiali, di battesimo e decesso, poi di matrimonio, e infine agli stati d'anime, intendevano predisporre un sistema di controllo anagrafico sulla totalità della popolazione.

Tale disegno rientrava tra gli obiettivi non soltanto delle chiese iberiche ma della Chiesa post-tridentina nel suo insieme. Si trattava naturalmente di uno schema in cui gli zingari, con il loro stile di vita semi-nomadico e la promiscuità dei loro bivacchi, costituivano un elemento di disturbo, una variabile, sebbene minuscola e sovente trascurabile, da vigilare e disciplinare. Non sorprende, dunque, che una condotta simile a quella castigliana sia osservabile anche dalle chiese del Ducato, organizzate sull'esempio di quella Metropolitana milanese e profondamente segnate dall'esperienza pastorale di Carlo Borromeo. Come è risaputo, appena questi assunse la carica di arcivescovo di Milano, nel 1564, ancora da prefetto della Congregazione per il Concilio, mediante l'opera di un

⁹ Alla fine del secolo XVIII i *gitanos* sivigliani si organizzarono in una *Hermandad*, probabilmente antecedente a questa solo la *Cofradía de lo Gitanos de Malaga* fondata alla fine secolo XVII.

¹⁰ *Infra*, Parte Prima, cap. II.

proprio vicario si affrettò ad indire immediatamente un sinodo della provincia ecclesiastica ambrosiana¹¹.

Le costituzioni di questa assemblea, svoltasi tra il 1564 e 1565, costituiscono le fondamenta di una più ampia riorganizzazione della diocesi e della provincia ecclesiastica milanese condotta attraverso uno sforzo ventennale dall'arcivescovo. Tra le questioni affrontate sin dalla prima assemblea, in accordo con i canoni tridentini, vi fu la riorganizzazione dell'attività assistenziale nei confronti dei poveri. Fu, dunque, affermato che la redistribuzione dei proventi raccolti tramite elemosine e donazioni doveva essere concessa esclusivamente a coloro che realmente ne avevano necessità, e che non avevano altra possibilità, se non quella di affidarsi alla carità. A tale scopo, dunque, Borromeo introdusse il ricorso a degli speciali *Indici dei poveri*, nei quali i parroci avrebbero dovuto appuntare rigorosamente tutti i nomi dei mendicanti del luogo, poveri o forestieri della propria parrocchia che avevano ricevuto aiuti o elemosine. L'indice veniva effettuato attraverso un censimento casa per casa, che dava alle autorità la possibilità di stilare una lista con nomi e cognomi, suddividendoli poi sulla base di quattro livelli di povertà. La lista sarebbe stata controllata non solo dai parroci, ma anche dai revisori laici e da membri scelti ad hoc della confraternita del Santissimo Sacramento. L'elenco della lista raccolta con cotanta dovizia di particolari, sarebbe servita per l'assegnazione di sussidi secondo necessità. Particolare attenzione viene prestata anche ai poveri viandanti e ai pellegrini, che avrebbero dovuto essere indirizzati verso gli ospedali di San Giacomo in porta Vercellina e San Pietro in Porta Romana, ubicati in posizioni strategiche su itinerari devozionali¹².

Poiché il riconoscimento dei *vere pauperi* non veniva affidato esclusivamente ai religiosi, bensì anche ai parrocchiani chiamati a testimoniare riguardo la veridicità della condizione del questuante, la redazione dei nuovi indici, in pratica, implicò una ridiscussione presso l'intera comunità diocesana della natura del "vero" povero e del fattore discriminante che rendeva una persona realmente bisognosa ed un'altra, invece, semplicemente parte di un gruppo "altro".

¹¹ Assunse la carica di Arcivescovo di Milano, il 12 maggio 1564, ancora ventiseienne, cardinale e nipote di papa Pio IV Medici, aveva respirato l'aria di rinnovamento rilanciata dal concilio tridentino, che ripropose immediatamente nella Diocesi milanese. Inviò, dunque, il mese successivo Niccolò Ormaneto in sua vece, il quale, in breve tempo, organizzò un sinodo diocesano al quale erano presenti milleducento preti, naturalmente sotto il diretto controllo di Borromeo che ancora si trovava a Roma, i lavori si aprirono il 29 agosto del 1564. Borromeo, come previsto dalle disposizioni conciliari, a partire dal settembre del 1565 risiedette nella diocesi ambrosiana, dalla quale da circa ottanta anni mancava un arcivescovo residente. Sull'opera di rinnovamento della Chiesa milanese condotta da Carlo Borromeo e sulla sua attività sinodale, molto è stato scritto. Per un affresco completo ed acuto, sebbene non privo di alcuni nodi critici, si veda W. De Boer, *La conquista dell'anima. Fede. Disciplina e ordine pubblico nella Milano della Controriforma*, Einaudi, Torino, 2004.

¹² La registrazione degli indigenti non costituiva, in effetti, una assoluta novità, neanche a Milano, dove già nel 1443 il Consorzio della Carità aveva creato un indice dei poveri. Sotto Carlo Borromeo, la controllata distribuzione delle elemosine venne estesa naturalmente anche alle confraternite e ai *Pia loca*. Cfr. D. Zardin, *Confraternite e vita di pietà nelle campagne lombarde tra '500 e '600. La pieve di Parabiago-Legnano*, NED; *Carlo Borromeo. Cultura, santità, governo*. V&P, Milano, 2010; A. Turchini, «A beneficio pubblico e onor di dio» *Povertà e carità nella legislazione e nella pastorale della chiesa milanese*, in D. Zardin (a cura di) *La Città e i poveri, Milano e le terre lombarde dal Rinascimento all'età spagnola*, Jaca Book, Milano, 1995.

In virtù dell'approccio borromaico che vincolava la concessione dell'elemosina alla residenza dei poveri all'interno di una parrocchia, si verificò una sensibile modifica dell'immagine del mendicante che, da figura estranea e vagabonda, seppur rimanendo un problema sociale, diveniva una figura controllata, ma soprattutto ferma e visibile perché registrata e riconoscibile. La territorialità dell'assistenza circoscriveva il raggio d'azione della carità affinché la comunità di fedeli potesse così conoscere i "propri" poveri, aiutati in uno spazio conosciuto e sorvegliabile; inoltre, diveniva in tal modo assai semplice individuare i forestieri, i vagabondi o i falsi mendicanti estranei alla comunità, e ad essi si proibiva di questuare, anche nel tentativo imporre una distinzione tra coloro che erano effettivamente inabili e coloro che invece vivevano nell'ozio, considerato l'origine di tutti i vizi.

In questa rinnovata organizzazione trovarono una propria collocazione anche i *cingari*, sebbene soltanto attraverso una menzione marginale quanto la minoranza stessa, nelle costituzioni sinodali del 1565, come si è detto, e ancora nel sinodo provinciale del 1579 e in quello diocesano milanese del 1584¹³. Certamente, tale continuità della trattazione durante tutta l'esperienza borromaica testimoniava una certa attenzione, sebbene rivolta alla riduzione di più ampie categorie di reietti da controllare e non alle specificità del *modus vivendi* zingaresco. Come in Spagna, infatti, anche le autorità ecclesiastiche milanesi non considerarono mai gli zingari come un concreto pericolo per l'ortodossia e nemmeno vennero predisposte missioni di rieducazione alla fede cattolica. Nondimeno, è opportuno tornare a segnalare che tale atteggiamento, tanto simile, si inseriva in due contesti estremamente differenti: mentre in Castiglia, era in atto un processo di graduale assimilazione, per quanto, durante il secolo XVII, decisamente coercitiva, e gli zingari erano comunque riconosciuti come cittadini castigliani; a Milano, al contrario, le disposizioni dei concili erano segno di una maggiore volontà di esclusione e appuntavano alla soluzione dell'allontanamento piuttosto che per l'attuazione di complessi progetti di catechesi.

Il testo del primo concilio provinciale del 1565, punto di riferimento per le successive assemblee, li inseriva nel più ampio gruppo degli «*histrionibus, cingaris, tabernis meritoriis et aleatoribus*». Gli zingari, che possedevano la più fluida delle identità, erano così incastrati dalla chiesa in nuove e differenti categorie rispetto a quelle connesse al banditismo che si ritrovano nelle *gride* milanesi; secondo i padri conciliari, era il comportamento sconveniente legato alla prostituzione e al gioco d'azzardo quello che andava messo in evidenza e conseguentemente arginato. Difatti, il provvedimento, in primo luogo, interdiceva a tutti gli ecclesiastici, spettacoli di attori, danzatori ed istrioni, invitando le autorità a cacciare tutti i commedianti dai propri territori¹⁴.

¹³ A. Ratti (a cura di), *Acta Ecclesiae Mediolanensis*, typographia pontificia Sancti Iosephi, Milano 1890-1892.

¹⁴ «De his etiam Principes et Magistratus commonendos esse duximus. Ut histriones et mimos caeterosque circulatoros et eius generis perditos homines e suis finibus eiiciant; et in caupones, et alios, quicumque eos receperint, acriter animadverant», A. Ratti (a cura di), *Acta Ecclesiae Mediolanensis*, op. cit., I concilio provinciale milanese 1565, Vol. II, p.120.

Malgrado il ricorso ad alcune formule praticamente identiche a quelle riportate nella coeva legislazione ducale, il provvedimento sinodale del 1565 introduceva significativi elementi di novità:

«Ut vagum et fallax cingarorum genus arceant; nisi certis sedibus collocari, vitam honestis artibus, et in reliquis omnibus, ut Christianos homines decet, agere velint. Ut ganeas et tabernas meritorias omnis nequitiae sentinas, et provincia tollendas curent. Quod si quae ferendae videbuntur; iubeant neminem in eis hospitio recipi, sed tantum vinum, et edulia venialia proponi. Et quoniam usu compertum est, ex aleae ludo aepe furta, rapinas, fraudes, blasphemias, aliaque id generis flagitia proficisci; prohibeant taxillis, aut alea ludi, et graviter in publicos aleatores, et in eos qui huius modi ludia intersunt, quive domum ad recipiendos ludentes expositam habent animadvertant. Maxime vero efficiant, ut bonis artibus vel instituendis, vel renovandis, otia, quantum fieri poterit, e civitatibus tollantur¹⁵».

I *cingari*, come di consueto, erano invitati ad allontanarsi, salvo che non avessero deciso di «praticare una onesta professione, affinché vivessero come si addice agli uomini cristiani». Tale dichiarazione appare piuttosto inconsueta per quel che riguarda i provvedimenti del *milanesado* che, come già si è potuto constatare, erano completamente concentrati sull'espulsione e concedevano solo provvisorie licenze sempre sporadiche e revocabili. Invece, il Borromeo inseriva una distinzione, assai simile a quella già introdotta in Spagna fin dalla prima prammatica del 1499, tra i *gitanos* residenti e quelli vagabondi, concedendo, quindi, agli zingari che avessero vissuto di oneste professioni di rimanere sul territorio protetti dall'autorità ecclesiastica. L'arcivescovo riteneva, dunque, che il primo indispensabile obiettivo fosse eliminare il vagabondaggio e che solo dalla sedentarietà sarebbe scaturito un più semplice insegnamento e controllo dei valori della Chiesa cattolica. Si ritrovava, tuttavia, ugualmente una assonanza di opinioni tra autorità laiche e religiose per quel che riguarda coloro che li avessero accolti, difatti ancora una volta la rete di sostegno dei malviventi nelle province doveva essere demolita e chi concedeva loro alloggio o assistenza avrebbe ricevuto severe ammende.

La chiesa milanese si occupò, dunque, precocemente degli zingari, sebbene con l'unico scopo, perseguito tra l'altro con scarsa convinzione, di sedentarizzarli. Tale impressione è confermata anche dagli statuti sinodali provinciali del 1579, che significativamente prescrivevano:

«Quibus provincie locis vagum at fallax cingarorum genus adhuc vagum, et non dum ex decreto Concilii Provincialis primi Magistratus opera atque officio Provinciae finibus arcentur, haec diligentia adhibeatus¹⁶».

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ A. Ratti (a cura di), *Acta Ecclesiae Mediolanensis*, typographia pontificia Sancti Iosephi, Milano, 1890-1892, p. 518 (V concilio provinciale 1579).

Quindi, si raccomandava a tutti la massima allerta proprio contro i *cingari* girovaghi, una misura che tuttavia dovette essere implementata soltanto dopo il sinodo diocesano del 1584, che incaricò i vicari foranei ed i parroci di prestare attenzione specificatamente a i delitti perpetrati dagli zingari:

«De cingarorum vita, et moribus oservandis. Id Parochus, et Vicarius Foraneus diligenter praestet; ut, si quid delinquant, contra eos agatur¹⁷».

L'insistenza delle norme conciliari sulla questione della sedentarietà sembra, tuttavia, tradire una certa impotenza nei confronti di un gruppo come quello degli zingari che, per via dei rigidi bandi di espulsione, non riuscì mai davvero a trovare un proprio spazio, rimanendo sempre e comunque forzatamente semi-nomadi, spostandosi lungo i confini del Ducato. Rimane, dunque, l'impressione di un certo ritardo delle autorità ecclesiastiche nei confronti degli zingari, intervenute nella questione soltanto sulla scorta dello spirito tridentino e della ridefinizione della società cristiana cui aspirava, quando, tuttavia, il contesto di riferimento era già stato determinato dai ripetuti e duri interventi delle autorità statali.

Dunque, i sinodi castigliani e quelli milanesi, pur insistendo sulla medesima esigenza di sedentarizzazione, la articolarono all'interno di differenti strategie non concepite dalla Chiesa ma determinate dalla precedente azione politica delle autorità statali. In Spagna, gli zingari venivano trattati come *castellanos nuevos*, e poteva essere concepita, sebbene soltanto a partire dal secolo XVII, dalla Chiesa un'azione mirante alla loro rieducazione e al controllo attraverso i registri dei battesimi o dei matrimoni. A Milano, invece, ancora alla fine del Cinquecento il problema del vagabondaggio sembrava essere la questione principale. Nel secolo successivo, nei sinodi diocesani milanesi, al contrario di quelli spagnoli, non si sono ritrovate menzioni specifiche riguardanti gli zingari. Il ruolo dei soldati *cingari* arruolati dalle truppe spagnole durante la guerra dei Trent'anni doveva evidentemente aver allentato i controlli sugli spostamenti, necessari per via degli scontri e quindi più complessi da registrare in una situazione di conflitto che vedeva l'attenzione delle autorità ducali concentrate su più imminenti questioni. L'esercizio delle armi, inoltre, aveva consolidato la posizione alcune famiglie zingare, che in virtù dei servizi resi potevano domandare permessi di residenza migliorando così anche le proprie condizioni economiche; difatti, seppur ancora talvolta segnalati per furti d'identità, diserzioni e banditismo, non si ebbe più notizia di zingari mendicanti per tutto il secolo XVII.

Se, comunque, a motivare l'attenzione nei confronti degli zingari da parte delle Chiese furono gli sforzi di applicazione dei decreti conciliati, come già rilevato da Geremek, fu allo stesso modo l'atteggiamento postridentino a sancire anche la condanna definitiva dei costumi zingari, sollevando

¹⁷ Ivi, p.1032 (Sinodo diocesano milanese XI 1584).

la questione della spregevolezza della chiromanzia e ponendola sulla soglia dell'eresia, alimentando in chiunque si fosse imbattuto in questi gruppi o avesse avuto anche fare con loro in qualunque modo, il timore di poter incappare nella rete della Sant'Officio¹⁸.

Oggetto di dibattito tra gli esperti di penitenza, posta ai limiti della giurisdizione esclusivo di un organo tanto geloso delle proprie attribuzioni quanto il Santo Offizio, la buonaventura non poté essere trattata da vescovi e sinodi spagnoli e milanesi. Furono, al contrario, i Vescovi del Regno di Napoli, investiti come è risaputo di prerogative inquisitoriali, ad occuparsene ripetutamente. Il primo fu Mario Carafa, arcivescovo di Napoli, che dal 1565 al 1576, tentò di svolgere una riorganizzazione della diocesi a tratti simile a quella condotta da Borromeo a Milano¹⁹. Come quest'ultimo, arrivò anche a scontrarsi sia con le autorità civili che con il viceré, il Granvelle, che non vedevano di buon occhio la sua indipendenza nella realizzazione delle riforme del clero, dei seminari diocesani e dei monasteri femminili²⁰. Alla fine del 1566, dopo una visita pastorale della diocesi, diede inizio ai lavori di quello che molti storici hanno ritenuto l'unico concilio provinciale della sua carriera²¹. Riprendendo ed integrando le disposizioni del suo predecessore Alfonso Carafa, che²² nel 1557 aveva promosso un rigido controllo sui confessori tanto secolari quanto regolari, anche Mario, nel sinodo del 1565, sostenne un completo riesame di tutti i confessori, soprattutto di quelli gesuiti. Tuttavia, mentre l'esperienza precedente aveva comportato essenzialmente la verifica dei requisiti dei religiosi, nel 1565 era percepibile la volontà di riforma ispirata dal Concilio. Con la presa di potere del nuovo arcivescovo Mario Carafa, venne riorganizzata una commissione che avrebbe dovuto giudicare l'operato dei confessori²³.

Proprio per via di questa rieducazione dei confessori napoletani che, per svolgere le proprie funzioni, dovevano ottenere delle *patenti di confessione*²⁴, venivano precisate le modalità secondo le quali avrebbero dovuto operare e come ed in che occasione i peccati di avrebbero potuto essere assolti. Tra le varie considerazioni non mancavano le indicazioni riguardo la «malvagità delle consuetudini superstiziose», che centravano immediatamente l'attenzione sull'arte chiromantica delle zingare:

¹⁸ B. Geremek, *Uomini senza padrone. Poveri e marginali tra Medioevo e Età Moderna*, Einaudi, Torino, 1980.

¹⁹ Sull'influenza Borromeo nel meridione veda: G.M., Viscardi, *Tra Europa ed Indie* op. cit., pp. 138-139.

²⁰ Sulla vita di Mario Carafa si veda: C. Russo, Carafa Mario, DBI, vol.19, 1976, D.M. Zigarelli, *Biografie dei vescovi ed arcivescovi della Chiesa di Napoli*, Napoli 1861, pp. 131-134, mentre per l'azione riformatrice: R. de Maio, *Riforme e miti nella Chiesa del Cinquecento*, Napoli, Guida, 1992.

²¹ Sul secondo concilio si veda: M. Miele, *Il concilio di Napoli del 1576*, in «Annuaire Historiae Conciliorum», 27/28, 1995-1996, p. 697.

²² Su Alfonso Carafa si veda: R. de Maio, *Alfonso Carafa, cardinale di Napoli (1540-1565)*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1961.

²³ La commissione precedente, sebbene ancora ufficialmente operante, era manchevole di diversi membri che insofferenti al nuovo duro controllo avevano abbandonato il proprio ruolo. Cfr. M. Mancino, *Licentia confitendi: selezione e controllo dei confessori a Napoli in età moderna*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2000, pp. 47-51.

²⁴ Ivi, p. 51.

«Come dicono le Scritture: annunciate che stanno per arrivare le cose previste e sappiamo, siccome voi appartenete a Dio, nessuno che abbia una sana fede può dubitare che ciò che capita per via della libera volontà degli uomini o per ordine divino non può essere conosciuto da nessuno fuorché dalla rivelazione divina quindi le ridicole divinazioni secondo i decreti dei santi padri le condanniamo. Che siano vietate alle donne egizie che comunemente vengono chiamate zingare dedite a chiromanzia e ad altre pratiche, di leggere il futuro dalla linea delle mani, allo stesso modo tutte le altre divinazioni, tanto dall'astrologia quanto dalla geomanzia, idromanzia e altre scoperte diaboliche siano condannate ²⁵».

Richiamando, dunque, le Sacre Scritture, il Carafa inseriva la lettura della mano tra le «*ridiculas divinationes*»; nondimeno, riteneva che tale predizione andasse ugualmente punita- Del resto, proprio simultaneamente al lento sviluppo dei lavori tridentini, si era sviluppata in seno alla Chiesa una dottrina di totale e decisivo biasimo del ricorso all'astrologia. Già l'implacabile Paolo IV nel suo Indice promulgato nel 1559, aveva provveduto alla condanna di tutti gli scritti che concernevano: «*artis divinatricis encomia et patrocinia, chiromantiae libri, elementa magica, geomantiae libri, hydromantiae artis opera omnia, necromantiae opera et scripta*». Queste prescrizioni del papa inquisitore furono poi precisate da Pio IV. Nel 1564, all'interno di una *Constitutio* di dieci regole che sarebbe servita da guida agli inquisitori incaricati di ricompilare l'indice, alla *Regula IX* questi prescrisse a proposito delle arti magiche:

«*Libri omnes et scripta geomantiae, hydromantiae, aeromantiae, pyromantiae, oniromantiae, chiromantiae, necromantiae, sive in quibus continentur sortilegia, veneficia, auguria, auspicia, incantationes artis magicae, prorsus rejiciuntur. Episcopi vero diligenter provideant, ne astrologiae iudicariae libri, tractatus, indices legantur vel habeantur, qui de futuris contingentibus, successibus, fortuiti sive casibus, aut iis actionibus quae ab humana voluntate pendent, certo aliquid eventurum affirmare audent. Permittuntur autem iudicia et naturales observationes, quae navigationis, agriculturae, sive medicae artis iuvandae gratia, conscripta sunt*²⁶».

Per il nuovo indice, dunque, Pio IV proponeva una prima netta distinzione tra l'*astrologia iudicialis*, illegale, e quella *naturalis*, che dipendeva dai fenomeni della natura, tuttavia non forniva alcuna delucidazioni sul labile confine tra le due e su come distinguerle. Per porre fine alla

²⁵ «Cum scripturae dicat: annunciate, quae ventura sunt, in futuram; et sciemus, quia Dii estis vos; nemo est sanae fidei, qui dubitare possit, ea quae a libera hominum pendet voluntate, et divina ordinatione, a nullo nisi ex divina revelatione scire posse; proinde ridiculas divinationes, juxta sanctorum patrum decreta, condemnantes, districtae praecipimus, Ut interdicatur Aegyptis mulieribus, quas vulgo cingaras appellant, aliisque meri chiromantiae nugis deditis, ut futura, ex quibusdam manuum lineamentis ne divinent, ac praedicant; similiter omnes aliae divinationes, tam ex astrologia, quam ex geomantia, et idromantia, et aliis, quae diabolicis inventis sunt, explodantur». *Decreta Synodi Dioecesis Neapolitanae celebratae ab Illustriss. et Reuerendiss. D. Mario Carrafa Archiep. Neapol. sub Sanctissimo D. M. Pio V Pont. Max. quarta kal. Ian. MDLXVII*, Nápoles (Diócesis) Sínodo 1567, in J. D. Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, 1961, t.35. col. 807-863 cap. VIII: *De pravis, et superstitios consuetudinibus*, col. 814.

²⁶ *Index librorum prohibitorum, Romae*, Apud Impressores Camerales, 1596.

controversia, il 5 gennaio 1586 Sisto V emanò la bolla *Coeli et terrae*²⁷, che significativamente Giovanni Romeo ha definito come «l'unica decisione formale» contro ogni sorta di divinazione, e contro gli astrologi²⁸. Sisto V condannava quella che, già secondo «le più antiche definizioni» era chiamata *astrologia iudicialis*. Si scagliava soprattutto contro «gli astrologi dell'antichità chiromanati, matematici, genetliaci, planetari, i quali, professando la vana e fallace scienza delle costellazioni e stelle, sfacciatamente procurando di prevenire l'ordine della divina disposizione da manifestarsi a suo tempo». Trovare i colpevoli tanto indietro nel tempo rendeva senza dubbio meno concreta la ricerca dei miscredenti e la questione, inevitabilmente, andava complicandosi, allorquando il papa riproponeva poi la netta distinzione tra questo genere di astrologia eretica e quella invece *naturalis*, che studiando segni ed eventi celesti dava aiuto per le coltivazioni e per la navigazione e che consentiva, inoltre, soprattutto ai religiosi, di scrivere di cose astrologiche senza rischiare di incorrere in dure reprimende²⁹.

Lo studio degli astri, dunque, era accordato, unicamente a chi non avesse avuto la presunzione di prevedere il futuro, «che meraviglia è che le stelle servano all'uomo?», esse però non sono «né cause né segni». Per quanto interessante, ispirato e più discorsivo rispetto alle regole previste per la

²⁷ La stregoneria era stata ufficialmente assimilata all'eresia fin dal 1326 quando papa Giovanni XXII aveva emanato la bolla, *Super illius specula*, nondimeno questo provvedimento lasciava parecchie lacune soprattutto nel periodo in cui il clero riformato aveva l'ambizione di operare nel modo più corretto possibile seguendo pedissequamente le istruzioni proposte dal concilio tridentino e dalla rinnovata inquisizione; grazie all'intervento cinquecentesco della bolla sistina la caccia alle streghe trovava però nuova regolamentazione. Sisto V riprendeva le parole con le quali Gesù nel nuovo testamento replicava alle domande dei suoi discepoli che lo incalzavano per un eccesso di peccaminosa curiosità desiderosi di conoscere gli avvenimenti che sarebbero accaduti: «Prediteci le cose future e intenderemo che voi siate dei» poiché «non a voi appartiene sapere i tempi, ò i momenti che il padre ha posto nel suo potere». Condannava, come detto, l'*astrologia iudicialis*: «per antivedere i futuri avvenimenti e i fortuiti casi (eccetto quelli che le cause naturali necessariamente o per il più sogliono nascere, quali non appartengono alla divinazione) non si hanno alcune vere arti o scienze; ma solo fallaci e vane, per astutia d'uomini scelerati et fraudi de' demonij introdotte. [...] Le quali cose essi conoscono non per divinità alcuna, ne per vera scientia delle cose futura: ma con la perspicacità della natura più sottile, et in altri modo, quali l'intelletto nostro più tardo non conosce». BNN, *Constitutio S.D.N.D. Sixti Papae Quinti contra exercentes Astrologiae Iudicariae Artem, Et alia quaecumque divinationum genera, librosque de eis legentes, ac tenentes*, Romae, Typographia Camera Apostolica, 1586. Si è utilizzata la seguente edizione volgare: *Constituzione della Santità di N. S. Sisto Papa Quinto. Contra coloro che esercitano l'arte dell'astrologia giudiziaria, et qualunque altra sorte di divinazioni, sortilegii, superstizioni, strigarie, incanti, etc. E contra coloro che leggono e tengono libri intorno a tal materia etc.*, Alessandro Benaci, Bologna, 1586, s.n. Per una interessante analisi della bolla di Sisto V si veda: D. Verardi, *Astrologia e Controriforma. A proposito della Coeli et terrae di Sisto V*, in «Sapienza. Rivista di Filosofia e di Teologia», 62, 2009, pp. 349-356; D. Verardi, «Gli astri, gl'angeli e li vescovi». *Le fonti patristiche e medievali del pensiero astrologico di Sisto V*, in «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», XLVII, n.1, 2011, pp. 147-156.

²⁸ G. Romeo, *L'inquisizione nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 37. I dettami del provvedimento sistino sarebbero stati poi accolti anche dalle *Observationes ad regulas indicis*, pubblicato durante il pontificato di Clemente VIII nel 1596, che, a proposito della divinazione, osservava: «Circa Regulam IX eiusdem indicis ab episcopis et inquisitoribus Christi fideles sedulo admonendi sunt, quod in legentes aut retinentes contra regulam hanc libros huius modi astrologiae, divinationum, et sortilegiorum, rerumque aliarum in eadem regula expressarum, procedi potest, non modo per ipsos episcopos, et ordinarios, sed etiam per inquisitores loco rum, ex constitutione fel. rec. Sixti Papae Quinti contra exercentes astrologiae iudicariae artem, et alia quaecumque divinationum genera, librosque de eis legentes ac tenentes, promulgata sub Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Domini MDLXXXV, Nonis Ianuarij, Pontificatus sui anno primo», BNN, *Index librorum prohibitorum sanctissimi domini nostri Gregorio XVI*, Apud Impressores Camerales, Romae, 1841 [1596], p. 15. Cfr. anche E. Casali, *Le spie del cielo, oroscopi, lunari e almanacchi nell'Italia Moderna*, Einaudi, Torino, 2003.

²⁹ Su tale argomentazione si veda anche: P. Pizzamiglio, *L'astrologia in Italia all'epoca di Galileo Galilei (1550-1650)*, V&P Università, Milano, 2004, p. 112.

composizione di un ordine di libri proibiti, lo scritto di papa Peretti lasciava iniziativa all'interpretazione ed era inevitabilmente in questo anfratto che scivolava anche la magia delle zingare. Sebbene la scrittura e la divulgazione di idee eterodosse fosse certamente da condannare, la semplice lettura della mano che non lasciava alcuna traccia, per quanto formalmente deprecabile, era difficilmente perseguibile.

Nelle *Constitutiones et decreta edita provincialis synodi Amalphantanae*, del 1597, l'arcivescovo Giulio Rossinio, recependo le indicazioni papali, riproponeva l'argomentazione riguardante la divinazione delle zingare, riferendosi esplicitamente alla *Coeli et Terrae* ed anche, in nota, alle indicazioni del manuale di Martín de Azpilcueta, il celebre dottor *Navarro*:

«Quindi condanniamo secondo i decreti dei Santi Padri le ridicole divinazioni, che siano interdette le donne egiziane, che chiamano comunemente zingare, affinché non leggano il futuro dai lineamenti delle mani e non predichino tali cose, allo stesso modo tutte le altre divinazioni, tanto dall'astrologia quanto dalla geomantia, idromantia e altre scoperte diaboliche siano condannate siano ammoniti i fedeli che conservano e leggono libri di astrologia giudiziaria, divinazione sortilegio e altre materie specificate dalle regola IX dell'indice che possono essere accusati di esercitare l'arte dell'astrologia non solo dagli stessi vescovi ma anche dagli inquisitori dei luoghi, come si dice nella bolla di Sisto V che invita a procedere contro coloro che praticano l'astrologia giudiziaria [*Navar. nel suo manuale c. II, n. 81*]³⁰».

Il concilio amalfitano aveva interpretato i dettami papali inserendo la lettura della mano tra la *magia iudicialis*, appoggiandosi dunque anche sulla più rigida *Regula IX*; non mancava, tuttavia, di tornare a definirle come ridicole divinazioni, mettendo in luce tutta l'opinabilità della definizione della magia delle zingare. L'aspetto "ludico" di questa pratica sarebbe stato dibattuto dai manuali per confessori. Costoro erano, infatti, i primi a doversi occupare di filtrare i peccati dei fedeli, conducendo quelli più gravi verso i tribunali inquisitoriali e soprassedendo sulle questioni che risultavano solo semplici superstizioni.

Uno dei primi a trattare l'argomento, il più famoso e sicuramente il più ripreso dagli scritti che sarebbero seguiti era il *Manuale de' confessori et penitenti* del già citato Martín de Azpilcueta (1491-1586), cui, come si è visto, anche le costituzioni amalfitane ricorrevano come autorevole fonte. Lo

³⁰ «Proinde ridiculae divinationes, iuxta Sanctorum Patrum decrete condemnantes districte praecipimus, ut interdicatur aegyptijs mulieribus, quas vulgo cingaras appellant, alijsque moeri chiromanticis magis debitis, ut futura, ex quibusdam manum lineamentis ne dinant, ac praedicant: similiter omnes aliae divinationes, tam ex astrologia, quam ex icomantia, et idromantia, et alijs quae diabolicis inventis fiunt, exploduntur: admoneanturque christis fideles, quod in legentes et retinentes libros astrologiae judicariae, divinatorum, sortilegium, aliarumque rerum in regula nona Indicis expressarum, non modo per ipsos episcopos, sed etiam per inquisitores locorum ex. constit. fel. rec. Sisti Papae V. contra exercentes astrologiae indicarie artem procedi potest. [*Navar. in suo man. c.II n. 81*] ». BNN, *Constitutiones et decreta edita provincialis synodi Amalphantanae anno 1597, sub reverendiss. D. D. Iulio Rossinio Dei, et Apostolicae Sedis gratia archiepiscopo amalphitano*, Firmi, apud haeredes Serorij de Montibus, 1606, «De previs, et superstitionis consuetudinibus» cap II, p. 28, (1098).

scritto del canonico agostiniano, secondo Elena Brambilla, venne sempre più utilizzato fino a porsi come alternativa ai più antichi testi per confessori utilizzati dagli inquisitori sin dal secolo XIV³¹.

Rispetto alle zingare il Navarro era piuttosto chiaro, sebbene indirizzasse le proprie riflessioni più verso coloro che peccavano cercando la visione del futuro che non verso le donne stesse, e non pareva interessato a definirne la magia come illegale:

« Se ha dimandato ad alcuna zingara di sua ventura con proposito di credere fermamente à quello, che ella gliene dicesse, mortale benché per curiosità, ò per ridere non è mortale, salvo se tale persona il facesse, che coloro che lo vedessero, se ne scandalizassero gravemente³²».

Il teologo si mostrava molto più interessato a precisare la condizione del “cliente” che richiedeva la visione del futuro piuttosto che a definire il peccato di coloro che compivano tali previsioni che, qualora considerato come atto della fattispecie *iudicialis*, non poteva che essere considerato come eretico. Perché avvenisse il “rituale” della buona ventura servivano necessariamente almeno due attori, la donna che leggeva la mano e qualcuno che gliela porgesse, ma poiché la chiromanzia era considerata illegale ed andava naturalmente ammessa durante la confessione, la questione diveniva, dunque, un dilemma del religioso al quale era stata rivelata. Il Navarro, dunque, riteneva che se fosse stata vissuta come un gioco, non sarebbe stata considerata come un peccato mortale, poteva, pertanto, essere assolta senza mettere in moto la giustizia inquisitoriale, a condizione comunque che non vi fosse stato pubblico scandalo. Inoltre, il Navarro specificava che la buona ventura era da considerarsi peccato per coloro che avevano creduto che gli «effetti che nascono dalle opere di fattocchieri, indovini, o ciarmatori, benché siano di salute, procedano dalla virtù delle loro parole o dalle cose che essi fanno³³». Non bisogna, pertanto, prestar fede a ciò che dicono, poiché non hanno alcuna capacità per loro natura.

Il risultato di questa riflessione era, implicitamente che l’assoluzione di uno conduceva anche alla clemenza nei confronti dell’altra, poiché se chi cercava una predizione non era condannabile, allora non lo era nemmeno la zingara, che aveva solo “divertito” il suo ascoltatore non peccando

³¹ E. Brambilla si riferisce ai manuali francescani e domenicani dell’Italia centro-settentrionale, si veda: E. Brambilla *Alle origini del Sant’Uffizio*, op. cit., p. 516 e p. 520. Il tentativo del Navarro era quello di risolvere una nota questione che aveva creato numerosi dubbi agli inquisitori: si riteneva, difatti, che il vincolo confessionale fosse sacro ed inviolabile, dunque se il sacerdote avesse rivelato una trasgressione alle autorità sarebbe incorso in un grave peccato. Proponeva il ribaltamento della concezione del segreto sacramentale, riuscendo così ad allontanare il confessore dal peccato, egli affermava, infatti, che: se il fedele confessava i propri peccati non desiderava mantenere un segreto, la confessione allora non era sacramentale, dunque non obbligava al segreto e non si rompeva tale segreto con la denuncia, ed imponeva anche al confessore la segnalazione al Sant’Uffizio di tutti i casi che egli riteneva pericolosi per l’ortodossia poiché il confessore non era più vincolato alla legge «divina positiva», bensì a quella «legge naturale» che è una questione morale e non legale, e come tale ammette eccezioni come i crimini di eresia che quindi devono essere denunciati se non vi è una spontanea comparizione da parte del penitente.

³² M. Azpilcueta, *Manuale de’ confessori et penitenti*, Gabriele Giolito, Venezia, 1569, cap. XI, 31.

³³ *Ibidem*.

d'eresia. Al contrario, se si fosse realmente prestata fede alla visione del futuro ed il confessore avesse inviato il caso all'Inquisitore, imputato al processo sarebbe stato ancora una volta chi aveva creduto che il libero arbitrio poteva essere influenzato da maghi e fattucchieri e non la zingara che, seppur indagata, avrebbe potuto sostenere di aver solo giocato e che non era responsabile dell'ingenuità dei suoi clienti. Condannare per via inquisitoriale una zingara per semplice chiromanzia si configurava evidentemente come una questione complessa e, soprattutto, scivolosa.

Tanto è vero che un altro giurista spagnolo, il gesuita Tomás Sánchez (1550-1610) reinterpretando la poco incisiva bolla di Sisto V, nell'*Opus morale in praecepta Decalogi*, arrivò a sostenere che:

«la chiromanzia naturale è lecita, poiché dall'osservazione delle linee e delle parti delle mani analizza in modo congetturale il temperamento del corpo, e da questo indaga in modo congetturale le propensioni dell'anima. Invece la chiromanzia astrologica è senza dubbio vana e superstiziosa, in quanto frammischia molte cose vane e false. E per questa ragione la condanna Sisto V nel *Motu proprio* contro gli astrologi³⁴»

Sánchez, una figura comunque alquanto discussa per via delle sue opinioni³⁵, si spingeva dunque a dichiarare lecita la chiromanzia naturale, un'evoluzione della sistina *astrologia naturalis*.

Gli sviluppi alquanto impreveduti del dibattito teologico non sembrarono frenare l'attività degli arcivescovi del regno di Napoli, che, sulla scia dell'esempio del Carafa, nelle loro prescrizioni sinodali provinciali continuarono a prescrivere la condanna della chiromanzia, di chi l'esercitava e di chi ne godeva, a Salerno nel 1589, a Trani nel 1589, nel 1592 a Santa Severina, nel 1596 a Cosenza, infine nel 1628 a Bari³⁶. Sebbene molto simili le une alle altre, tali disposizioni, talvolta, sviluppavano il tema della chiromanzia in una direzione decisamente più punitiva e restrittiva nei confronti degli zingari che la esercitavano.

Ad esempio, Scipione de Tolfa, prima arcivescovo di Acerenza e Matera poi di Trani, nel 1589 dava precise indicazioni sulla rieducazione degli zingari, ed invitava i propri vescovi a controllare che non si sposassero tra consanguinei, osservassero il digiuno quaresimale, si confessassero annualmente e che potessero esibire «legitima documenta» a certificazione dell'avvenuta penitenza³⁷.

³⁴ «Ultima conclusio. Idem prorsus est dicendum de chiromantia, utpote quae est quaedam physiognomiae pars. Quare naturalis chiromantia est licita. Quia per lineas, et partes manuum considerat probabiliter corporis temperiem; et ex hac probabiliter indigat animae propensiones. Astrologica autem est prorsus vana, et supersticiosa. Quia multa vana, et falsa permiscet. Et ideo illam damnat Sistus V in Motu proprio contra astrologos». T. Sanchez, *Opus in Praecepta Decalogi*, apud Iuntas, Venetiis, 1615, Liber II, Cap. XXXVIII, S 47, p. 314.

³⁵ L'*Opus morale* di Tomás Sánchez venne messo all'indice nel 1627, sull'autore si veda: F. Alfieri, *Nella camera degli sposi: Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità: secoli XVI- XVII, Il Mulino, Bologna, 2010*.

³⁶ E. Novi Chavarría, *Sulle tracce degli zingari*, op. cit., p. 395, M. Miele, *I concili provinciali del Mezzogiorno in età moderna*, cit., pp. 533 ss.

³⁷ «Cum apud Deum non detur exceptio personam, et ve ea, quae decet, cura omnium habeantur cum sacerdotalis officij sit erga omnes ecclesiae filios curam habere comune, volens sacra vago et fallaci zingarorum generi providere, mandat, ut locorum ordinarij, quando eos in eorum partibus morari contigerit de infrascriptis diligenter inquirent. An ipsos, ut

L'arcivescovo Mario Bolognini, durante il *Concilium provinciale Salernitanum* del 1596, invece, non mancò di richiamare al proprio dovere anche le autorità secolari, spesso troppo accondiscendenti, una problematica questa comune anche in Castiglia e nel Ducato di Milano, molto spesso segnalata come il vero problema dell'inadempienza delle leggi. Il prelado esortava con veemenza i magistrati ad occuparsi dei *cingaros*, dunque, non faceva riferimento solo alle donne, bensì a tutti gli zingari, perché avessero ferma residenza e frequentassero la messa, si confessassero e soprattutto praticassero una vita onesta. Le egizie che avessero letto il futuro dalle linee della mano o in qualunque altro modo, avrebbero poi meritato la fustigazione o un altro tipo di pena, purché severa, a discrezione del vescovo³⁸.

Alle disposizioni dei concili provinciali seguirono quelle dei sinodi diocesani, destinate a predisporre l'implementazione di quanto disposto al livello superiore della provincia ecclesiastica. Una sommaria ricognizione delle fonti ha permesso la registrazione di ben nove riunioni sinodali in cui il tema della chiromanzia zingara fu trattato, ma il numero potrebbe facilmente aumentare. In pratica, è possibile ipotizzare che per tutto il secolo XVII i sinodi che si susseguirono nelle diocesi napoletane raramente trascurarono di aggiungere quantomeno una postilla sulle zingare. Pare quasi che, per quel che concerne la popolazione zingara nel Regno di Napoli, legislazione ecclesiastica, soprattutto nelle provincie, si sostituì a quella secolare che, come si è potuto constatare precedentemente, aveva dedicato ben poca attenzione ad comunità la cui specificità era più spesso negata.

Nella diocesi "caputaquense" che raggruppava i territori delle antiche sedi vescovili di Capaccio, Novii, Sala e Diano, in provincia di Principato Citra, durante la prima metà del Seicento, ben tre importanti sinodi si occuparono di magia e chiromanzia zingaresca³⁹. Nel 1617 Pietro Mattia de Haro, dalla chiesa parrocchiale di San Pietro Principe degli Apostoli nella Terra di Sala, invitò i

bonos christianos decet, in omnibus eorum scitionibus gerant. An singulis annis sua peccata confitentur et si dixerint illo anno confesos suise, exhibeant legitima documenta. An Sancatae Ecclesie institutis et praeceptis pareant. An in contrahendis matrimonijs abstineant à gradibus prohibitis. An quiequam agant, quod Schismaticorum more; usumque praesterat. An quadragesimae tempore vigiliarumque diebus à carnibus, et cibis sancta Rom. Ecclesia prohibita abstineant. An novis ritibus utantur. Quod si con era ecclesiae praecepta, ritusque ab illis aliquid fieri compererint, diligenter se informent, et interim ab ecclesia divinatorum officiorum tempore abijciantur. Quadragesimali verò tempore eis inlungatur ve non discendant, nisi prius sua peccata con sessi fuerint et eucharistice sacramentum sumplerint», BNN, *Constitutiones synodi provincialis Tranensis et Salpensis habitae a. D. MDLXXXIX*, celebrato da Scipione de Tolfà, Loreno Valeri, Trani, 1622, «De Zingaris» pp. 85-86.

³⁸ «Exoptat vehementer nostra synodus, ut episcopi cohortentetur, et coomune faciant principes, et magistratus, ut vagum et fallax aegyptiorum genus, quo vulgus cingaros appellant, arceant, nisi certis sedibus collocati, vitam honestisque actibus, et in reliquis omnibus, ut christianos homines decet, agere velint, ecclesias frequentare, missis interesse, et saltem semel in anno cum confessione SS. Eucharestiae sacramentum sumere, districte insuper praeciando, et intyrdicendo Aegyptiis ipsis, eorum mulieribus, ut futura ex manuum lineamentis, vel alio modo, ne dividant aut preadecat: alioquin fustigationis poenam, vel aliam episcoporum arbitrio incurrant», BNN, *Concilium provinciale Salernitanum sub Mario Bolognino archiepiscopo anno 1596*, in Mansi, op. cit., t. 35 col. 976.

³⁹ Sulla diocesi "caputaquense", si veda A. Cestaro (a cura di), *Geronimo Seripando e la chiesa del suo tempo*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1997, p. 477, sul Cilento si veda anche: P. Ebner, *Chiesa, baroni e popolo nel Cilento*, 2 vol., Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1982.

vicari foranei a vigilare sull'operato delle donne «egizie, dal volgo chiamate zingare, che sono solite ingannare le persone semplici» e ad intervenire «se alle loro orecchie dovesse giungere un delitto di qualche genere perpetrato da una di queste donne, subito prendano informazioni su di loro et le incarcerino». Ancora più che dalla divinazione, il vescovo sembra preoccupato dalla circolazione di «libri o altre scritture, carte che si riferiscono alle arti magiche»; prescriveva, quindi, che se fossero state trovate, avrebbero immediatamente dovuto essere inviate in busta chiusa e sigillata alla curia e che le persone trovate in loro possesso fossero «incarcerate o sottoposte ad altre pene⁴⁰».

Il successore di De Haro fu Francesco Maria Brancaccio, vescovo caputaquense dal 1627 al 1635, educato dai gesuiti a Napoli⁴¹, le cui costituzioni redatte in occasione del sinodo del 1629 furono apprezzate e riprese dai successori soprattutto per l'attenzione ad offrire, più che enunciazioni teoriche difficilmente applicabili, pratiche direttive ai parroci che si trovavano a esercitare il lavoro pastorale⁴².

La scarsa cultura religiosa delle popolazioni nel disabitato e ampio Cilento, un territorio naturalmente predisposto al girovagare degli zingari, costituiva un problema che particolarmente affliggeva il vescovo. Dispose dunque di inviare i Vicari foranei a cercare i vagabondi e ad assicurarsi che:

«cingari vero sive aegyptiaci et saraceni [...] vengano interrogati riguardo le loro credenze, e che fede professassero, similmente se erano battezzati e se con le donne avessero contratto matrimonio secondo il rito della chiesa romana».

Se alla base delle preoccupazioni del vescovo sembrava collocarsi una sincera ansia di evangelizzazione, tale atteggiamento non mancava di prevedere anche pene dure per chi avesse mancato di adempiere alle nuove norme⁴³. Più che per il problema della magia e della divinazione, la

⁴⁰ «Vicari autem foranei stricte mandamus, ut quando in terris, et locis nostrae dioecesis Aegyptiacae perveniunt mulieres, vulgo Zingare nominate, quae simplices personas solent decipere, eis significando se futura noscere, atque divinare docendo eos multa superstitiones, et quasdam cartulas distribuendo, asserentes devotas, et approbatas esse orationes ad aliquid obtinendum vel faciendum, diligenter in his invigilent et si ad eorum aures perveniat huiusmodi muliere talia perpetrasse facinora, statim, informationes assumant, easque carcerent et diligenter observent an in suis marsupiiis vel peri habeant libros vel alias scripturas et cartulas ad magicam spectantes artes et deinde una cum adsumptis informationibus libros cartulas, sigillo oclusas nostrae Curiae transmittant, idque, autem negligentes arbitrio nostro, carcere et aliis afficientur poenis», *Constitutiones et decreta edita a don Pedro de Matta e Haro, Dei et apostolicae sedis gratia episcopo, In dioecana synodo celebrata die prima, 2,3 et 4 mensis novemb. 1617 in parochiali ecclesia S. Petri principis apostolorum Terrae Salae Vallis Diani Caputaquen. Dec., Viterbi 1619, p.15. Cfr. G. De Rosa, *Vescovi, popolo e magia*, p.103, n. 24.*

⁴¹ Sulla figura di Brancaccio di veda: G. Lutz, *Brancaccio Francesco Maria*, DBI, vol. 13, 1971.

⁴² L'erudito Giuseppe Volpi nella settecentesca compilazione della *Cronologia de' vescovi pestanti ora detti di Capaccio*, ebbe a scrivere di quel sinodo che: «più di qualunque altro di questa chiesa, come di preziosa miniera, traggonsi ricchi tesori per lo buon governo di essa e dei suoi sudditi». Cfr. G. Volpi, *Cronologia de' vescovi pestanti ora detti di Capaccio*, Napoli 1720, pp. 116-118, citato anche in G. De Rosa, *Il cilento nei Seicento e Settecento secondo le relazioni dei vescovi caputaquensi*, in "Rivista di studi salernitani", n. 3, 1969, p. 125,

⁴³ «Cingari vero sive aegyptiaci et saraceni, quive ex Principim permissu vagantur ubisque, cum sint fere omnes vitiis repleti, nec tantum rapinis vivant, sed praestigiis et sultiloquiis simplices circumveniant sub spe, quod futura praedicant;

questione della vigilanza degli zingari veniva fatto rientrare, come era stato già per il Borromeo al Milano, all'interno della più ampia problematica legata al vagabondaggio, soprattutto per via del coinvolgimento dei signori locali che favorivano l'illegalità arruolando come bravacci soldati sbandati, zingari e fuoriusciti che si trovavano a passare sui loro territori.

In un contesto ancora contraddistinto dagli strascichi della rivolta masanelliana che, nel Cilento prese una tinta fortemente antifeudale, si trovò ad agire il successore del Brancaccio, Tommaso Carafa, esponente di un lignaggio che sullo stesso territorio poteva vantare vasti possedimenti⁴⁴. In un nuovo sinodo tenutosi a Laurino nel 1649, alle consuete disposizioni risalenti ai suoi predecessori, aggiunse una ferma condanna della magia praticata da «mulierculae», la cui arte «infernale» egli riconduceva al patto col demonio⁴⁵. Ammoniva da «malefici, fatture e legature», argomenti che gli altri due non contemplavano, parlava di streghe che «legavano» i coniugi con la capacità di renderli impotenti oppure prendevano denaro per liberare le coppie proprio dall'infertilità⁴⁶. Soprattutto per combattere questa piaga, il vescovo riteneva utile insistere sul lavoro dei confessori come primo filtro per individuare i colpevoli di stregoneria ed educare le genti⁴⁷. Era, quindi, soprattutto l'ignoranza dei fedeli delle più elementari nozioni religiose a costituire il cruccio del Carafa, costituendo terreno florido per la superstizione, per la stregoneria e anche per le pratiche magiche tradizionalmente associate agli zingari.

caute omino in fidelium consortio admictantur et inter missarum solemnina populo eorum nugas et consuetas cantilenas fraude refertas ad pecunias extorquendas accomodatas, aperiant, nulla fide dignas esse. Caeterum quoad informationes per Vicarios foraneos contra eosdem capiendas, carcerationem et poenas servetur dispositio praefatae Synodi. Sunt etiam ex iisdem, qui male sentiunt de ecclesiae praeceptis, nam cagi, nullis videntur adstringi legibus. Mandamos itaque curtatis, ut quandocumque in eorum loca tale advenerint illos interrogent an assertioni credant, nisi confessari fide proferant, similiter si eorum siliis baptizati, si mulieres sociae, sint exores, et cum illis contraxerint ritu ecclesiae romanae, vel sint convicti in gradu prohibito, quae omnia per autentica documenta demonstrant, insuper an fidei rudimenta calleant, investigentque an aliquid dogma non catholicum sectantur, alias expellantur, vel si culpabiles sint uty supra carcerentur» *Synodus diocesana a Francisco Maria Brancatio episcopo Caputanthuen. Clebrata a Christi Nativitate anno 1629*, Roma 1630, p.18-19, Cfr. G. De Rosa, *Il cilento nei Seicento e Settecento secondo le relazioni dei vescovi caputaquensi*, in "Rivista di studi salernitani", n. 3, 1969, p. 125, nota 25-26.

⁴⁴ Al riguardo si veda il racconto di G. Volpi, op. cit., pp.144-146.

⁴⁵ «Rursus sub eadem poena excommunicationis eo ipso incurranda, prohibemus et omino interdicimus, recurri per se, vel per alios ad consilia,vel remedia postulanda a magis,veneficis, lamiis, strigis, ariolis, divinatoribus, sortilegis, et similibus perditis hominibus et mulierculis, se huiusmodi infernalem artem habere iactantibus, tam ad finem nocendi aliis, quam pro requirendis medelis ad agritudines, dolores et maleficia, facturas et ligaturas; vel ad sciscitandum num aliqua persona sit maleficiata, ligata, spiritibus immundis obsessa etc. Iniungentes omnibus scientibus aliquos, ut supra recurrisse, eosdem nostrae Curiae sub eadem poena anathematis, denunciare [...] legantem sponsos in osdem reddentes inhabiles ad copulam, vel e inverso eosdem sic inhabiles et legatos solventes per maleficia, verba superstitiosa, et instrumenta malefica dissolventes:necnon tali modo indirecto solutiones et liberationes procurantes», *Synodus diocesana caputaquensis sub Thomaso Carafa episcopo, celebrata Laurini anno 1649*, Romae 1650, p.11.

⁴⁶ «Rursus sub eadem poena excommunicationis eo ipso incurranda, prohibemus et omino interdicimus, recurri per se, vel per alios ad consilia,vel remedia postulanda a magis,veneficis, lamiis, strigis, ariolis, divinatoribus, sortilegis, et similibus perditis hominibus et mulierculis, se huiusmodi infernalem artem habere iactantibus, tam ad finem nocendi aliis, quam pro requirendis medelis ad agritudines, dolores et maleficia, facturas et ligaturas; vel ad sciscitandum num aliqua persona sit maleficiata, ligata, spiritibus immundis obsessa etc. Iniungentes omnibus scientibus aliquos, ut supra recurrisse, eosdem nostrae Curiae sub eadem poena anathematis, denunciare [...] legantem sponsos in osdem reddentes inhabiles ad copulam, vel e inverso eosdem sic inhabiles et legatos solventes per maleficia, verba superstitiosa, et instrumenta malefica dissolventes:necnon tali modo indirecto solutiones et liberationes procurantes», *Synodus diocesana caputaquensis sub Thomaso Carafa episcopo, celebrata Laurini anno 1649*, Romae 1650, p.11.

⁴⁷ Ivi, p. 21.

Anche la diocesi di Sant'Agata dei Goti, durante due importanti sinodi, si trovò a trattare la questione degli zingari. Il primo, del 1625, tenuto dal nobile riminese Ettore Diotallevi⁴⁸, e il secondo, nel 1681, da Giacomo Circi⁴⁹. Diotallevi definiva gli zingari in generale «vanum, e fallax hominum genus» ed evidenziava che «catholico more vivant, an baptismi, et confirmationis sacramenta receperint». Non proponeva però alcun programma di rieducazione, ma si limitava a prescrivere per coloro che vivevano di «rapinas, divinationes, manum inspectiones» l'allontanamento dalle chiese e l'espulsione. Si trattava di una linea, dunque, molto rigida, giustificata probabilmente dall'essere quella diocesi, zona di endemico banditismo, vicina ai confini con lo stato della Chiesa e alla *enclave* beneventana. La medesima linea di condotta dovette essere condivisa anche dal Circi che, alla fine secolo XVII, si limitò a prescrivere ai propri fedeli che «aegyptiorum genus evitent». La magia delle zingare, invece, andava semplicemente disprezzata, giacché non di vere streghe si trattava, ma di «simplices mulierculas» che «circumveniat, et per manum inspectiones lineamenta».

Questo genere di espressioni di spregio, che si ritrovano nelle costituzioni sinodali cilentane, di Santa Agata, ma anche a Policastro⁵⁰ e in parecchi altri casi, più che tradire una posizione misogina, un elemento comunque presente⁵¹, sembravano miranti ad annullare il potere di suggestione e l'aura di misteriosa sapienza goduto da fattucchiere e chiromanti zingare che durante l'Età Moderna, erano divenute rappresentanti nell'immaginario collettivo di innumerevoli stereotipi negativi, rapitrici di bambini, ladre, maghe e prostitute.

All'interno di un comune schema che riconduceva il problema zingaro alternativamente alla questione della magia oppure a quella del vagabondaggio, emergevano, comunque, elementi peculiari legati alla realtà del territorio. Ad esempio, Diodato Scaglia, vescovo di Melfi e Rapolla, una zona, come il Cilento, alquanto remota, raccontava della presenza di zingari girovaghi e ne associava i rituali a quelli Greci, evidentemente molto presenti nella regione, o ai «maumetarum morem⁵²». Il

⁴⁸ «Zingari vanum, e fallax hominum genus fere cum primum in locum aliquem diverterint ad eius loci parochus vel vicarius vocati interrogentur an christiano, et catholico more vivant, an baptismi, et confirmationis sacramenta receperint an matrimonia tribus monitionibus praecedentibus in facie ecclesiae cum sacerdotali benedictione contrahant, et an in grandibus, et temporibus ab ecclesiae prohibitis [...] Abusus vero rapinas, divinationes, manum inspectiones ac depravatas eorum mores ita detestentur, ut intelligant nisi ad eis abstinerint, se esse ab ecclesia, et diocesis eijeciendos, et pro modo culpae severe puniendos». *Decreta edita in diocesana synodo Agathensi anno Domini MDCXXI a reverendiss. Domino Diotallevi patritio Arimiensi, et episcopo S. Agathae Gothorum*, Ex. Typographia Jo. Dominici Roncalioli, Napoli, 1625, p. 106.

⁴⁹ «Ut vagum et fallax zingarorum genus, et aegyptiorum genus evitent, nullamque illis fidem adhibeant, cum sint vitijis repleti, rapina vivant, furtis, praestigijs, fallacijs, et multiloquijs damnum inferant, simplices mulierculas, circumveniat, et per manum inspectiones lineamenta, aliosque illicitos modos futura praedicere et divinare non erubescunt», *Synodus diocesana Agathensis ab ill.mo et rev.mo Domino Jacobo Circio a Montereali episcopo Sanctae Agathae Gotorum [...] sedente Innocentio XI pontifice optimo maximo*, Romae. Ex typographia rev. Camerae apostolicae, 1682, p. 312.

⁵⁰ G. De Rosa, *Clero e mondo rurale nel sinodo di Policastro del 1633*, Edizioni Osanna Venosa, 1987, pp. 19-171.

⁵¹ Vi insiste soprattutto G.M. Viscardi, *La condizione della donna lucana attraverso i sinodi del Seicento e Settecento*, in "Orientamenti sociali", XXXVI, 1981, n.1, pp. 27-45; idem, *Tra Europa e indie*, op. cit., p. 394.

⁵² «Ista vagantium hominum generatio in festa, quos cingaros vocant adeo in omnibus huius Regni Prouincijs multiplicata videtur, ut etiam in civitatibus et terris huius nostrae diocesis frequenter morari, ac vagari contingant, quare cum homines isti, qui fraudibus et rapinis incumbunt [...]. Quia autem isti, ut plurimum ritum Graeciae orientalis, seu Aegypti regionibus advenire asserant valde anima duertendum est ad quidquam contra agant quod schismaticorum et maumetarum morem,

vescovo descriveva accuratamente anche il rituale battesimale che erano soliti osservare: «li abbiamo visti battezzarsi immergendosi per tre volte da capo a piedi nelle acque fluviali⁵³». Avendo avuto modo di assistere ai curiosi e molto poco ortodossi rituali, il prelado, evidentemente, aveva tentato di inquadrarli in una forma di alterità in qualche modo più conosciuta e comprensibile.

Vincenzo Vincentino, vescovo di Gerace, zona remota della locride, negli statuti del sinodo tenutosi nel 1651 li ricollegava, invece, ai saraceni «cingari seu aegyptiaci o saraceni»⁵⁴. Quello che risultava però maggiormente evidente nei sinodi Calabresi, questo di Gerace ed anche uno successivo di Bisignano, presieduto dal vescovo Onofrio Manesi nel 1678⁵⁵, era il timore per «le arti magiche, i malefici, gli incantatori, i sortilegi, le divinazioni e le vane superstizioni». Tra i due però vi era una fondamentale differenza d'atteggiamento: Vincentino, nonostante avesse incluso gli zingari nel capitolo sulle arti magiche, ad essi dedica un apposito paragrafo dal titolo *De cingaris et blasphemis*, alleggerendo la gravità del genere di magia e parlando, molto realisticamente, di «futura predicere, et venturam [...] annunciare», inoltre sosteneva che solo un uomo «stultissimus» poteva credere alle «fuitiles cantilenas» che le zingare predicavano con l'unico scopo di estorcere denaro, e i Vicari Foranei avrebbero dovuto intervenire per incarcerarle⁵⁶. Poco prima di parlare di *cingari*, inoltre, il vescovo aveva spiegato e condannato l'*astrologia iudicialis*⁵⁷ evitando però di inserirvi la chiromanzia delle zingare che, quindi, seppur da condannare come sosteneva il Navarro, considerava responsabilità degli sciocchi che vi prestavano fede.

Al contrario a Bisignano, Manesi pareva decisamente preoccupato dalla demonologia, difatti, le zingare si trovavano assieme ad «arte magica, maleficiis, sortilegiis, divinationibus, et zingaris⁵⁸», e si trattava di fatture, malefici e patto col demonio che la curia secolare avrebbe dovuto controllare

usum praesterat», *Melphiensis ac Rapollensis ecclesiarum synodales constitutiones [...] F. Deodato Scalia, presule et temporalium Castrorum Salsulae et Gaudiani Comite et Domino celebrata anno 1635*, apud Andrea Baba, Venezia 1638, Titulus Secundus, Cap. I, II, III: De cingaris, pp. 75-76.

⁵³ «Cum eorum infantes nati fuerint illos parochi more christianorum baptizare current iuxta ritum latinum, vel graecum si id parentes postulaverint, et si graecus presbyter aderit et nullo modo permittantur ut ipsum et patres aut matres iuxta consuetudinem, quas alias vidimos eos baptizent ter ipsos in aqua fluviali, sive ali cuius stamnei a capite usque ad pedos immergendo absque usta verborum prolatione cum vere iste baptismus non sit [...]». *Ibid.*

⁵⁴ *Synodus dioecisana ab illustriss. et rev. D.D. Vincentio Vincentino ... celebrata in cathedrali ecclesia, IX kal maii MDCLI*, Messanae, typis Haeredum Petri Breae, 1651, Synodi Hieracensis, sessio secunda, celebrata in cathedrali ecclesiae die XXIV mensis aprilis MDCLI, *De arte magica, maleficis, incantationibus, sortilegijs, divinationibus, vanisque superstitionibus*, Cap. VII: *De cingaris et blasphemis*, pp. 32-34.

⁵⁵ *Diocesana synodus Bisinianen celebrata sub due X m.s. aprilis anni 1678 in ecclesia cathedrali sub praesulatu ... D.ni Honufrii Manesi patricidi civitatis Lyciensis Dei*, in R. D'Alessandro, *Chiesa e società in Calabria. I sinodi di Bisignano (1630-1727)*, Satem, Cosenza 1998, p.293.

⁵⁶ «Futura predicere, et venturam (ut fertus) annunciare. Cautè igitur in fidelium consortio admittantur et parochi omnes inter missarum solmnia frequentu populo eorum stultitias, dolosque aperiant; afferant homines esse stultissimus, ac non nullas futiles cantilenas ad penurias extorquendas accomodatas habere: unde si qui reperiantur contram formam fraesentis nostri decreti dolos, nugasque eiusmodi exercere, captis informationibus per Vicarios Foraneos carceribus, et alijs paenis pro errorum qualitate plectantur». *Ivi*, pp. 32-33.

⁵⁷ *Ivi*, pp. 31-32.

⁵⁸ *Diocesana synodus Bisinianen* in R. D'Alessandro, *Chiesa e società*, op. cit., pp. 142-143.

e punire secondo la severissima bolla *Omnipotentis Dei* di Gregorio XV del 1623⁵⁹. Nel provvedimento il papa inseriva la pena di morte per i peccati di stregoneria, e di maleficio non facendo alcuna differenza tra recidivi o meno. Per gli altri casi sospetti non faceva cenno alcuno alla pena di morte, ma minacciava la scomunica immediata per equivoche morti di animali, carestie, epidemie o nel caso si fosse verificata una ingiustificata sterilità⁶⁰.

In via generale, dunque, non si può fare altro che constatare che le autorità diocesane regnicole post-tridentine abbiano riservato agli zingari una attenzione costante. Bisogna tenere in conto l'influenza che anche presso la chiesa meridionale poté avere il modello dei sinodi borromaici, con la loro spiccata tendenza alla formulazione di una categorizzazione sociale nei confronti dei distinti gruppi verso i quali doveva articolarsi il messaggio religioso e disciplinare. Inoltre occorre comunque considerare che lo stanziamento zingaro in Italia meridionale si presentava in maniera assai diversa da quello lombardo essendo molto più esteso e soprattutto diffuso. Da Napoli fino alla Terra di Lavoro, dai monti lucani alle pianure pugliesi, agli zingari le patenti erano rilasciate in quanto commercianti e lavoratori e non, come invece accadeva nel Ducato di Milano, poiché si voleva registrarli come *cingari*.

Non è, tuttavia, possibile verificare se la maggiore attenzione dei vescovi meridionali nei confronti degli zingari avesse prodotto qualche cambio nelle condotte e negli assetti di questi gruppi. Il più delle volte, infatti, risulta impossibile verificare quanto i propositi formulati in occasione di sinodi e concili provinciali si traducessero effettivamente in precise azioni pastorali.

Proprio in questo crocevia, si collocava, dunque, lo sforzo di limitare, disciplinare ed estirpare le «*ridiculas divinationes*» tipiche degli zingari come misura necessaria a correggere la superstizione e il primitivismo della religiosità popolare dei rustici del Regno di Napoli⁶¹.

⁵⁹ «Quicumque pacto cum Daemone initio maleficiis, incantationibus, et facturis, ut aiunt, aliquem graviter laeserit, ita ut sequatur mors, curiae saeculari puniendus tradatur, iuxta constitutionem fel, Greg: XV, quae incipit: Omnipotentis Dei; si veronotabile damnum bestiis, frugibus, aliisque fructibus intulerit, vel causa fuerit gravis infirmitatis, impotentiae coenudi, vel generandi, perpetuo mancipetur carceri; proinde mandamus omnibus, et singulis, cub poena excommunicatonis ipso facto incurrenda, quamprimum nobis, vel nostro Vicario denunciare huiusmodi maleficos in hominum pernicies, daemonibus foederatas», ivi, p. 293, in A. Katolo, *Stregoneria e superstizione in decreti sinodali della diocesi di Bisognano in Calabria (1630-1678)*, in «*Kościół I Prawo*», VII, n. 20, 2018, pp. 19-27.

⁶⁰ J. Tedeschi, *Il giudice e l'eretico, studi sull'Inquisizione romana*, Vita e Pensiero, Milano, 1997, p. 126.

⁶¹ La questione connessa agli zingari continuò ad essere oggetto di dibattito durante i sinodi anche nel secolo XVIII, si veda ad esempio, come anche segnalato da G.M. Viscardi in *Europa e Indie*, op. cit., *Synodus diocesana ad eminentiss. Et reverendiss. Dominus D. Francisco episcopo portuensis S. R. E. cardinali Pignatello Sacri Collegi decano archiepiscopo Neapolitano in metropolitana Ecclesia Neapolitana celebrata [...] junii anno MDCCXXVI*, ex typographia rev. Camerae apostolica, Roma, 1726, p. 19; *Prima diocesana synodus Murana et reverendiss. Patre, et Domino Domenico Antonio Manfredo episcopo*, ex thypographia archiep., Benevento, 1728, p. 18.

2. Una magia eretica? Trattati teologici e manuali inquisitoriali

Si è già accennato ad alcuni importanti testi di teologia morale che finirono per orientare non solo l'operato di confessori ed inquisitori ma furono utilizzati come fonti di ispirazione per l'attività di vescovi e magistrati. Gli interventi del *Doctor Navarro* e del gesuita Thomas Sánchez, infatti, vennero più volte ripresi ed utilizzati come modelli per la precisazione di norme che regolassero la condotta di ufficiali tanto laici quanto ecclesiastici⁶².

Per quel che riguarda l'arte magica e la chiromanzia praticata dagli zingari, l'argomento sviluppato da molti autori per arrivare all'interpretazione dell'atto concreto di predizione del futuro e alla determinazione della sua eventuale pena, riguardava, di norma, la precisazione dei limiti del libero arbitrio: «Gli indovini non devono preannunciare cose che provengono solo dal libero arbitrio. Allora è peccato mortale perché usurpa per sé l'ufficio di Dio, o si fa Profeta⁶³». Tali espressioni vennero utilizzate, alla fine del secolo XVI, dal domenicano Bartolomé de Medina (1527-1581) proveniente dalla medesima scuola del *Navarro*. Medina metteva accuratamente in chiaro che la condanna che avrebbe dovuto essere imputata alle zingare veggenti derivava dalla gravità dell'usurpazione del ruolo di Dio come unica fonte di onniscienza. Annunciando fatti futuri eliminavano la casualità dovuta al libero arbitrio che il Signore aveva concesso all'uomo; di conseguenza l'esercizio della predizione veniva ad equivalere ad una negazione dell'esistenza divina e costituiva peccato mortale. L'argomentazione di Medina si trovava nel quattordicesimo capitolo della sua *Breve istruzione per confessori*, nel quale, occupandosi del primo comandamento, chiariva la pericolosità del peccato contro dio: «contra questo primo comandamento si pecca in tutti i peccati che sono contra le tre virtù teologali: fede speranza e carità⁶⁴». La previsione del futuro, dunque, andava a negare il dogma più importante, l'atto di fede che il primo e più sacro dei comandamenti esigeva al fine di potersi definire cattolici.

Tuttavia, il domenicano riteneva non fosse necessario in confessione dichiarare «d'indovinare per via delle stelle o della terra, o dell'acqua, o dei monti, ma accusarsi solamente di essere stato indovino⁶⁵». La ragione era che «la mutazione delle circostanze non aggrava il peccato, e ancora

⁶² Per una acuta analisi del contributo prestato dalla teologia morale nella definizione di pene e penitenze confessionali, all'interno di una bibliografia che molto si è allargata negli ultimi anni, si veda almeno V. Lavenia, *L'infamia e il perdono. Tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2004. Riguardo il complesso rapporto tra confessione e inquisizioni, ancora assai utili sono le riflessioni di E. Brambilla, *Vescovi, confessori e Sant'Uffizio nel XVI secolo*, parte III del volume *Alle Origini del Sant'Uffizio*, op. cit., pp. 347 e ss. In ultimo, relativamente al ruolo di questa letteratura nell'elaborazione di un modello di condotta nei confronti degli zingari, si veda B. Fassanelli, *Vite al bando*, op. cit., p. 98 e ss.

⁶³ *Breve istruzione per confessori per saper bene amministrare il Sacramento della Penitenza*, lib. I, cap. XIII: *Della notizia che deve avere il confessore della legge di Dio per comandar con essa conto al penitente*, p. 67 r. (prima edizione Salamanca 1579), Comino Ventura, Bergamo, 1584.

⁶⁴ Ivi, p. 63 r.

⁶⁵ Ivi, lib. I, Capitolo IX: *Dell'esaminare e far differenza tra le circostanze de' peccati*, p. 20 v. 21 r.

perché non muta la specie nei costumi, benché la muti nella natura⁶⁶». La discussione, dunque, veniva ricondotta, ancora una volta, alla distinzione tra i due tipi di astrologia, poiché, come chiariva Medina, il confessore doveva comprendere le circostanze del peccato, senza la cui conoscenza non avrebbe potuto giudicarne la gravità⁶⁷.

Fu soprattutto a partire dalla metà del secolo XVII che la chiromanzia delle zingare venne più attentamente esaminata e, soprattutto, giudicata. Il francescano Ignazio Lupo da Bergamo (1595-1654), dava indicazioni al riguardo nella sua opera riguardante il sacramento della penitenza, pubblicata nel 1648⁶⁸:

«Senza dubbio non è superstiziosa (presupponendo due condizioni): una è che da parte di chi consulta sia accolta con riso, per scherzo, senza prestarvi alcuna fede. La seconda è che, da parte della zingara che la dà, similmente non sia data seriamente, ma soltanto in modo ridicolo o per procurarsi qualche guadagno; la ragione è che riguardo ad essa nessuno (come suppongo) si fa ingannare, e neppure interviene alcun patto con il Demonio⁶⁹».

Secondo il teologo bergamasco, era il patto col demonio che doveva intimorire confessore ed inquisitore. Difatti, se il chiromante, invece di essere persona ignorante, fosse stato un dotto, un erudito, avrebbe dovuto essere denunciato all'inquisitore poiché, colui che non agisce in maniera inconsapevole, bensì arrogandosi una qualità divina, a suo avviso, incontestabilmente era un agente del demonio. Proseguiva poi tornando sulla questione del libero arbitrio, poiché, naturalmente, indagando aspetti della vita «dephendentium a libero arbitrio», si sarebbero superati i limiti dell'astrologia naturale e, «praedicendo pendentia ab humana voluntate, vel a diuina gratia» si sarebbe certamente caduti in peccato mortale. L'attenzione dell'autore, dunque, più che sulla predizione del futuro vera e propria, era posta su coloro che vi credevano e sulla penitenza che spettava loro⁷⁰.

⁶⁶ Ivi, 21 r.

⁶⁷ Ivi, p. 17 r. Nel trattare il settimo comandamento: Non rubare, «che noi non non facciamo danno al prossimo nella roba, levandogliela ingiustamente» de Medina si riferisce agli zingari dicendo, si compie peccato «se comprò, quello che sapeva essere stato rubato, come questi, che hanno commercio con zingari, che fanno questa professione». Gli zingari secondo l'autore sono ladri di professione. De Medina B., *Somma, ovvero Breve instruzione per confessori per saper bene amministrare il Sacramento della Penitenza*, Comino Gallina, Venezia, 1617, p. 63 v.

⁶⁸ I. Lupo, *Nova Lux in edictum Sancti Inquisitionis ad praxim sacramenti poenitentiae pro cuiuscunque statu*, 1648. Distinctio tertia: de superstitionibus plebis, seu vulgariis, tertius demonstrat qualem superstiositatem contineat divinatio vulgo bonaventura cingararum, Art III difficultas unica.

⁶⁹ «An bonaventura ut vulgò dicitur, quam cingere, vel cingari indocti impertiunt, sit superstiosa: et idè queritur de illa, quam cingarus, vel cingara, aut alius chiromantia vacans impertit. Loquendo de bonaventura simplicis viri, aut fgnellæ, respodeo profecto ipsam non esse superstiosam (suppositis duabus conditionibus) altera est, ut ex parte illam suscipientis recipiatur cum rifu, ioci gratia, nullam illi præstando fidem. Altera est ut ex parte cingaræ illam impertientis similiter detur non seriò, sed solummodò ridiculosè, vel gratia expiscandi aliquid; ratio est, quia circa anc nullus, (ut fuppono) decipitur, nec villù intervenit paétum cum daemone», ivi, p. 276.

⁷⁰ «(Loquendo autem de bonaventura) quam impertit doctus chyromanticus, diftinguo, vel diuinat præcisè, quæ pertinent ad complexionem, feu temperamentum naturæ, sau corporis: vel diuinat pendentia ex libero arbitrio ut matrimonia, assumptionem status monachalis peccata patrandæ, vel iam patrata, sed occulta. His habitis, dico chyromanticum primo modo no esse superstiosum, nec fore denunciandum, aicut nec eius chyromantia eft damnanda: patet in simili de utente

Al contrario di Ignazio Lupo da Bergamo, il consultore del Sant'Uffizio di Sicilia Antonino Diana (1585-1663) si domandava nel 1645 esattamente quale avrebbe dovuto essere il ruolo dell'inquisitore ed in che modo «punire le egiziane, volgarmente chiamate zingare, che predicano -a quanto affermano- la buona sorte o la cattiva sorte⁷¹». Nella sua opera, *Resolutionum moralium*, scriveva:

«Di questa spregevolissima gente tratta in maniera erudita, come fa sempre, Francesco Ferdinando da Cordoba, nelle *Didascalie* cap. 50, dove osserva che Carlo V in Germania e Re Ferdinando in Spagna, diedero ordine che questa gente se ne andasse da questi regni; e che gli Inquisitori abbiano il potere di punire le donne nominate sopra, o gli uomini, lo sostiene Villadiego nella *Politica* [...], dove così afferma: Gli Inquisitori castigano le gitane che predicano la buona ventura⁷²».

Diana, per sostenere le proprie opinioni, si riferiva ad altri autori che avevano affrontato il medesimo argomento, tuttavia rileggendoli sempre secondo le proprie intenzioni, creando così non pochi fraintendimenti e confusioni. Il siciliano, *in primis*, faceva riferimento al noto erudito spagnolo, Francisco Fernández de Cordova (1565?-1616), abate di Rute, autore di una *Discalia Multiplex* del 1615, che, nell'ultimo capitolo del volume, trattava di zingari⁷³. L'Abate aveva ricostruito la storia della loro origine degli zingari basandosi su fonti note, già esaminate nel corso di questo lavoro, riassumendo, in un racconto a metà tra storia e leggenda, tutte le conoscenze del primo Seicento riguardo questa popolazione. Il consultore siciliano riutilizzava gli scritti del Cordova allo scopo di fornire un certo fondamento storico alla costruzione del discorso, il cui obbiettivo era chiaramente, senza mezzi termini, la condanna della chiromanzia delle zingare.

Dunque, una volta forniti dati riguardo le condanne della legislazione promossa dagli *Austrias* contro i *gitanos*, il consultore ricorreva al sostegno della giurisprudenza. Si affidava, pertanto, alla *Istrucción política y practica Judicial*, pubblicata a Madrid nel 1612, di Alonso Villadiego Vascañana y Montoya, «avogado del colegio de su magestad⁷⁴». Secondo Villadiego, i giudici ecclesiastici avrebbero dovuto procedere contro «los astrólogos judicarios» che pretendevano di conoscere il

astrologia purè naturali; qui ex qualitatibus naturalibus naturalia præcisè divinando no censetur superstitiosus nec eius scientia damnabilis: secus dicendum est de utente chyromantia secundò modo sin respectu dephendentium a libero arbitrio qui de haeresi redditur clare suspectus, iam ipso iure damnatus, et denunciandus; quod item claret in simili de astrologo extra limites astrologiae naturalis prosiliente prædicando pendentia ab humana voluntate, vel a diuina gratia &c. qui similiter ipso iure damnatur tanquam suspectus de pacto saltem tacito cum demone legito eymericum», *Ibid.*

⁷¹ A. Diana, *Resolutionum moralium. Pars quarta*, Tractatus VIII, Resol. CXXVIII, Francisci Fobles et Petri Coello, Lugduni (Lione) 1637, p.440.

⁷² «De hac vilissima gente eruditè, ut semper solet, pertractat Franciscus Ferdinandus de Corduba, in *didascal.* cap.50 per totum, ubi notat Carlorum V in Germania, et Ferdinandum regem in Hispania iussisse hanc gentem ad istis Regnis abire, et supradictas foeminas, vel viros posse Inquisitores punire, docet Villadiego in *polit.* cap.5. S. 20 num. 30 ubi sicait [los inquisidores castigan a las gitanas que dicen la buena ventura]». *Ibid.*

⁷³ F. Fernández de Cordova, *Discalia Multiplex nunc primum in lucem emissa*, Cap. L: *De Aegyptianis seu Zingaris et unde illo origo*, Horatij Cardon, Lugduni, 1615, pp. 405-413.

⁷⁴ A. Villadiego Vascañana y Montoya, *Istrucción política y practica Judicial*, Madrid, 1612, p. 99 r., n. 36 e 38.

futuro; tuttavia, sosteneva che tale reato fosse *mixti fori* e invitava anche i giudici secolari ad occuparsene e porre le dovute differenziazioni: nel caso il delinquente fosse stato persona nobile sarebbe finito in carcere a vita, se, al contrario, fosse stato un vile avrebbe ricevuto frustate e la «coroza», il copricapo cilindrico dell'infamia⁷⁵.




FIG. 12 AQUELLOS POLVOS, CAPRICHOS, DI FRANCISCO DE GOYA
STAMPA N. 23/80, 1799.

Le pene potevano essere anche più severe a discrezione del giudicante, ma soprattutto, Villadiego ribadiva che le zingare avrebbero dovuto essere condannate indifferentemente da un giudice di fede ma anche da uno secolare, proprio in virtù della difficoltà nell'inquadramento della magia delle *gitanas*, che poteva coincidere sia con la sfera religiosa che con quella politica:

«Y los juezes eclesiásticos los empluman, y ponen al sol en una escalera, y la pena, como queda dicho, se practica, sin embargo de que por derecho civil, y real pena de muerte contra los tales. Y las brujas castigan los inquisidores, y à las gitanas que dizan la buena ventura, y a los blasfemos pueden condenar qualquier juez, y qualquiera del pueblo puede acusarlos, y testificar contra ellos, y aun prenderlos⁷⁶».

⁷⁵ «38. Y proceden los juez eclesiásticos contra los astrólogos judicarios que levantan figuras, y juizios sobre huturos, nacimientos, y otras cosas, lo qual es prohibido por el *motu proprio* de Pio V, que solo permite quanto a la agricultura, navegación, y medicina; y también los juez seglares conocen deste delito, que es *mixti fori*, g. Y contra los sorteros, y agoreros, y la pena es siendo persona noble el delinquente, de cárcel perpetua, y si es persona vil azotes y coroça», *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

Le gitane si trovavano in una posizione che potrebbe anche in questo caso essere definita come “di frontiera”: il peccato andava castigato, ma, implicando diversi delitti, poteva attirare anche le attenzioni della giustizia secolare. La buona ventura veniva, dunque, accostata alla blasfemia, all’insulto contro Dio, un reato castigato tanto dalle corti laiche che da quella inquisitoriale, che, normalmente, lo castigava con l’abiura *de levi*.

Nello sviluppo di quest’argomentazione, Villadiego indicava come riferimento il già citato paragrafo trentuno del *Manuale del Navarro*. L’opinione di quest’ultimo, tuttavia, era proposta tralasciando la definizione di «ridiculas divinationes», fondamentale, come si è visto, nelle elaborazioni di Azpilcueta. Da questa omissione, discendeva nella trattazione di Villadiego, poi riproposta da Antonino Diana che il delitto di divinazione chiromantica rimanesse schiacciato all’interno della categoria di *magia iudicialis* e che, pertanto, la sua trattazione dovesse essere esclusivamente del foro giudiziale, presso il Santo Ufficio, e non di quello interno, nel confessionale.

Un altro consultore e avvocato fiscale del Sant’Ufficio, Cesare Carena (m. 1659), nel 1641 dava alle stampe un lavoro fondamentale, il *Tractatus de Officio Sanctissimae Inquisitionis*⁷⁷. Le sue riflessioni riguardo la «aegptiacis chiromanciae artem» appaiono maggiormente argomentate e motivate, e sembrano tradire una certa dimestichezza con la materia, presumibilmente maturata lavorando presso il tribunale di Cremona, sul cui territorio, come più volte è stato ricordato, gravitavano cospicui gruppi di zingari.

La controversa questione alla quale Carena tentava di dare un responso definitivo era sempre la medesima: «se gli inquisitori possano giudicare gli egizi che professano l’arte chiromantica⁷⁸». Prima di trarre le proprie conclusioni, argomentate in quattro punti, l’autore non mancava di citare Villadiego e Diana, ma anche uno dei più noti *arbitristas* spagnoli favorevole all’espulsione dei *gitanos*, Jerónimo Castillo de Bobadilla, che più volte è stato menzionato riguardo l’influenza che la sua *Política para corregidores* ebbe sulla durissima Cedula di Filippo III del 1619⁷⁹. Le sprezzanti e diffidenti opinioni di Bobadilla nei confronti dei *gitanos* indiscutibilmente condizionarono la prima conclusione di Cesare Carena:

«Prima conclusione: le egizie devono essere allontanate dai territori cristiani, poiché per la maggior parte sono della stirpe dei turchi e da essi vengono inviate nel territorio dei cristiani come spie⁸⁰».

⁷⁷ C. Carena, *Tractatus de officio Sanctissimae inquisitionis et modo procedendi in causa fidei*, apud Marc’antonium Belpierum, Cremonae, 1641, pp. 239-240, parte II, tit. XII, S XVII.

⁷⁸ «An Inquisitores cogntscant de aegptiacis chiromanciae artem profitentibus», ivi, p. 239.

⁷⁹ Si veda a tal riguardo il capitolo di questo lavoro concernente la legislazione spagnola.

⁸⁰ «Prima conclusio aegiptiacae hea sunt a christianorum finibus exterminande, quia ut plurimum sunt ex genere turcarum, et in partes christianorum ad eis mittuntur, ut exploratores», C. Carena, *Tractatus de officio Sanctissimae inquisitionis et modo procedendi in causa fidei*, apud Marc’antonium Belpierum, Cremonae, 1641, pp. 239-240, parte II, tit. XII, S XVII.

In questo caso, la più generale accusa rivolta agli zingari è qui indirizzata specificatamente alle donne egizie; l'idea che potessero essere turche e soprattutto spie circolava, certo, ma soprattutto nei territori della Penisola Iberica, nella zona veneziana e tra gli eruditi che maneggiavano questa informazione come una non troppo segreta calunnia, ma mai nel ducato di Milano. Pare maggiormente probabile, pertanto, che Carena l'avesse ripresa dagli scritti spagnoli, soprattutto perché le note successive riguardavano appunto Martín Del Rio⁸¹, Nazario e Francisco Torreblanca⁸². Quest'ultimo, in particolare, aveva sostenuto con forza che gli zingari fossero stati inviati in Spagna proprio dal nemico turco. Nel tentativo di ricollegare gli sviluppi spagnoli a quella del Ducato, Carena poi riportava taluni bandi emanati da Ferdinando d'Aragona e da Carlo V per la Castiglia presentandoli come precedenti di quanto accadeva nella realtà locale cremonese, dove «il Senato aveva inviato una lettera all'Illustrissimo *Praetore* di Cremona condannando al tireme per cinque anni quattro Egizi»,⁸³.

Una volta ricostruito lo stereotipo del malvivente zingaro, meritevole solo di essere espulso o sospettato di tradimento, Carena passava a trattare direttamente la chiromanzia, un delitto, a suo parere, di indubbia pertinenza del Santo Ufficio, rientrando all'interno della categoria di *magia iudicialis* e presumibilmente, a causa di un patto col diavolo, anche in quella di stregoneria:

«Seconda conclusione. Gli egizi di questo genere, se nella predizione (come dicono della buona ventura) predicano che si verificheranno degli eventi che in realtà sono liberi, siano sottoposti a giudizio, è al tribunale degli inquisitori a buon diritto. La ragione è che essi fanno uso della chiromanzia vietata, e sospetta, di patto col Demonio»⁸⁴.

Qualora (terza conclusione), gli zingari accusati avessero fatto uso esclusivamente della «chiromanzia naturale a proposito di temperamenti e inclinazioni naturali», l'autore concludeva che «non possono essere puniti né dagli inquisitori, né dagli altri giudici»⁸⁵. Carena, infine, terminava la

⁸¹ M. del Rio, *Disquisitionum Magicarum libri sex*, Apud Ioannem Albinum, Magonza, 1603, lib. IV, cap. III De Coniectatione, Questio V, De Chiromantia, Zingari et an tolerandi principibus, fusè, p.308 e ss., cap. II Questio VI Sectio III: de alis mangania generibus, p.284, n.8.

⁸² F. Torreblanca, *Epitome delictorum, sive de magia in qua aperta vel occulta inuocatio daemonis* interuenit, Joannis Antonij Huguetan, Lugduni, 1678.

⁸³ «Et in nostro Mediolani dominio contra hoc hominum genus àd sunt proclamationes excellentiffimorum gubernatorum huiusmodi status, unde mérito die 21 nouembris anno 1626 Senatus excellentissimus noster Mediolani literis suis directis ad illustrissimum paetorem cremonniae damnauit ad tiremes quinquennales quatuor aegyptios ex eo, quod in hoc dominio per dies quinque versati essent contra dispositionem proclamationum excellentiffimorum L.T. huius Status», *Ibid.*

⁸⁴ Secunda conclusio, huiusmodi aegyptiaci si in annunciatione (ut aiunt bonae venturae) praedicant futuros effectus liberos, utique subdentur iucio, et foro inquisitorum de iure. Retio est quia utuntur chiromantia vetita, suspectaque de pacto cum daemone, Torreblanca (...) et in hoc casu procedunt dicta Bovadilla e Villadiego», *Ibid.*

⁸⁵ «Terza conclusio. Si isti utantur tantum modo chiromantia naturali circa temperamenta, et naturales inclinationes non possunt, nec ad alijs Iudicibus puniri; ita Torreblanca (...) ubi docet quomodo chiromantia possit esset licita satis erudite», *Ibid.*

propria trattazione dell'argomento con una interessante riflessione basata sulle esperienze da lui vissute come inquisitore:

«Quarta conclusione. In effetti non ho mai visto che nelle cause dell'Inquisizione in Italia si procedesse contro questi egizi precisamente per questa ragione, e cioè perché danno, come dicono, la buona ventura, e la ragione forse può essere perché, da queste parti, il dare la buona ventura lo si fa sempre per ridere e per gioco, e non c'è nessuno per quanto ingenuo che presti fede a questi egizi. Ho detto, precisamente per questa ragione, perché se nel dare, come dicono, la buona ventura intervengano da parte di un egizio alcune pratiche superstiziose, o sono da lui predetti con certezza gli eventi futuri, penserei che allora in questi e in simili casi sia ammissibile che gli inquisitori e il loro tribunale facciano accuratamente inchiesta contro di loro, e che li puniscano in rapporto al genere e al mondo del crimine commesso⁸⁶».

Dopo essersi adoperato per precisare la giurisdizione degli inquisitori nel giudicare la chiromanzia delle zingare, riportando persino all'interno del trattato taluni esempi, Carena sembrava esser, infine, costretto a ripiegare sull'opinione più corrente ed ammettere cioè che si trattasse di bazzecole, che non venivano prese sul serio né dagli eventuali clienti e tantomeno dai giudici di fede.

Nel Regno di Napoli, al contrario, la magia superstiziosa, era una problematica molto sentita, soprattutto, come si è visto, nelle zone rurali. Di questa particolare sensibilità sembra risentire Antonio Ricciullo, ministro dell'inquisizione a Napoli, che, nel *Tractatus de personis quae in statu reprobato versantur*⁸⁷ del 1641, asserì che «contra zingaros divinantes» si dovesse procedere inequivocabilmente mediante giustizia da parte di inquisitori e vescovi .

Tra i numerosi interventi riguardo la magia delle zingare, oltre a quelli già citati, sono ancora da segnalare il celebre manuale di Eliseo Masini, del 1625⁸⁸, ma anche il trattato di teologia morale di Joannes Trullench del 1643⁸⁹. Le opinioni continuarono ad oscillare tra le due posizioni messe in

⁸⁶ «Quarta conclusio. De facto numquam vidi in Inquisitionibus Italiae procedi contra hosce aegyptiacos, ob id praecise, quod dent, ut aiunt, bonam venturam, ratio fortasse esse potest, quia datio huiusce bonae venturae fit semper in istis pertibus cum risu, et ioci causa, et nullus est quamvis simplex, qui praestet fidem dictis aegyptiacis. Dixi, ob id praecisae, superstitiones, vel futura ad eo certitudinaliter annuncientur, existimarem tunc in illis et similibus casibus expedire, quod Inquisitores, et eorum tribunal diligenter contra eos inquirat, et pro delict genere, et modo puniat», *Ibid*.

⁸⁷ A. Ricciullo, *Tractatus de personis quae in statu reprobato versantur*, Robertus Mollus, Napoli, 1641, lib. Octavus: de zingaris, pp. 119-122. Cap II, 12-13. «Inquisitores haeretica pravitatatis procedunt contra zingaros divinantes: secundò, ut in cultu Christiana Fidei, quantum fieri poterit assuescane, deputato eis Sacerdote, qui eorum curam peculiarem gerat, ecclesiae que preceptis setisfaciant Santissimus D.N, Urbanus Papa VIII, postqua. Hac ratione zingaros Romae degentes ad cultum reduxit, veste aegypticam relinquere, et romanam eos induere iussit, ut habitu deposito mores etis mutarent; quo fieri credendum ut hoc nomen in urbe paucorum annorum cure ridiculo sit oliterandum».

⁸⁸ «La chiromanzia, si come è sempre superstiziosa, et sovente sospetta di commercio col diavolo, et alle volte molto dannosa, così ragionevolmente è stata dalla Santa Madre Chiesa proibita; ma ella si rende affatto intollerabile, quando i vani professori di essa vogliono temerariamente giudicare anco delle cose di santa christiana religione appartenenti: come s'eglino per essemplio dicessero, che chi haverà tal disposizione di linee nella mano vivrà lungamente in gratia di Dio; et dopo morte se n'andrà felice in paradiso, e simili empietà», E. Masini, *Sacro Arsenal e overo pratica dell'officio della S. Inquisitione ampliata*, Giuseppe Pavoni, Genova, 1625, p. 343.

⁸⁹ Nel Commentario ai dieci comandamenti pubblicato nel 1643, riprende Sánchez e il Navarro semplificando: «Secundo sequitur, nec licere interrogare aegyptiam mulierem de bona, vel mala fortuna, si firmiter ei credantur, aut scandalum detur aspicientibus, secus si ex curiositate, et animo ridendi; ut cum Navar. et alijs docet Sanchez», I. AE. Trullench, *Opus*

evidenza dagli scrittori antecedenti, talune più rigide, altre più accondiscendenti. La costante riguardava, quasi sempre, la difficoltà nell'individuare lo spirito con il quale si interrogavano le zingare e dunque se vi fosse scandalo o solo curiosità.

Tale dibattito, tuttavia, sembrò incidere ben poco sulla condotta dei giudici di fede che, per quanto fosse forte il richiamo della zingara strega e veggente, quasi mai, nell'esercizio delle loro funzioni furono disposti a procedere contro le chiromanti con un'accusa formale di eresia.

Anche nel Regno napoletano, dove con maggiore impegno si tentò di scoraggiare il ricorso alla buona ventura, non è possibile trovare traccia di una persecuzione inquisitoriale in questo senso, né presso il tribunale di fede napoletano e tantomeno presso le corti vescovili diocesane.

Una riflessione analoga può essere azzardata anche per Milano, sebbene la perdita di gran parte delle carte inquisitoriali non permetta di trarre conclusioni definitive. È, infatti, ipotizzabile che interventi inquisitoriali, per quanto episodici ed in numero esiguo, si siano effettivamente prodotti. Difatti, alcuni personaggi che portavano il medesimo cognome di una delle grandi famiglie di *cingari* lombardi (Sforza, Pallavicino, Morone), e che si muovevano su quella frontiera e crocevia che era il sud-est del Ducato, erano stati invece processati dall'inquisizione mantovana. Anche a Mantova, tuttavia, i procedimenti non sono affatto numerosi, sebbene le indagini confermino una presenza costante di zingari stanziali in quella zona.

Merita una riflessione anche la completa assenza di processi dell'inquisizione cremonese dove, come è già emerso, numerosi gruppi di *cingari*, risiedevano almeno dalla seconda metà del secolo XVI, gravitando soprattutto intorno alle frontiere. Gli zingari che si trovavano nello Stato di Milano e nei territori limitrofi, del resto, erano principalmente soldati o bravacci stipendiati, attività per le quali erano spesso registrati o denunciati. A scoraggiare l'intervento inquisitoriale nei confronti delle zingare chiromanti, dunque, non doveva essere soltanto la riduzione della chiromanzia alla categoria di «ridicula divinatio», ma anche l'estrema mobilità delle comitive di cui queste donne facevano parte, una condizione che rendeva difficile l'individuazione esatta della colpevole e la sua tempestiva cattura.

morale Sive In Decem Decalogo, et Quinque Ecclesiae Praecepta 1643, p 313, Tomo I, lib. I, cap.X dub.VII, num 4, tra gli altri manuali che trattano della questione si vedano anche: I. Pignatelli, *Consultationum canonicarum*, II, cc. 1031v-1032 r, *consultatio* 103; F. Bordoni, *Manuale consultorum in causis S. officii con haereticum pravitatem*, 1693, p.301, sectio XXXIV, 24; P. Crespit, *Summa catholicae fidei, apostolicae doctrinae, et ecclesiasticae disciplinae, nec non totius iuris canonici*, 1598; S. Salelles, *De materiis tribunalin S. Inquisitionis*, Romae, 1651. Interessante anche lo scritto di Tommaso Garzoni: «Et oggidi è tanto avvilita quest'arte, ch'i cingari soli discesi da Chus figliuolo di Cham tra l'Egitto, et l'Etiopia, secondo il Volaterrano venuti in Persia, attendono a quella, dando con spasso e trastullo del mondo buona ventura, a tutti, guardando su la mano, e dicendo mille novelle alle paparote massimamente, non con minor falsità che gioco, essendo da tutti stimata come una professione ridicola, et erronea dovero. Hor questo basti di tute le sorti d'indovini», T. Garzoni, *La piazza universale di tutte le professioni del mondo*, discorso XL: *Degli indovini*, pp. 416-417.

3. «llegaron a esta villa unas gitanas». La fattucchieria delle zingare spagnole: la storia delle Marie di Malagón

Perché la magia delle zingare ricevesse una concreta attenzione due fondamentali fattori dovevano sussistere: la stanzialità ed il fluido funzionamento del meccanismo inquisitoriale, le due condizioni congiunte sono riscontrabili solo in Castiglia, non a caso il territorio nel quale vennero registrate il maggior numero di indagini inquisitoriali a carico delle *gitanas*.

Stando alle cause processuali censite alcuni anni fa dalla già citata María-Helena Sánchez Ortega, il numero dei processi, fu comunque decisamente esiguo. Tale scarsa rilevanza pare confermare l'idea che non vi fu mai una sistematica opera di soffocamento e repressione della fattucchieria delle zingare le quali, per quanto ormai legate nell'immaginario collettivo alla *buenaventura*, vennero sempre ritenute relativamente innocue.

Il numero totale dei procedimenti, dal 1539 alla fine del 1700, secondo la studiosa, non supererebbe per tutti i tribunali spagnoli, i 174, di cui 53 uomini e 115 donne. Tra questi, una buona parte, ben 111, vennero imputati per *hechicería*, una categoria nella quale rientrano sia episodi di vera e propria stregoneria, ma anche il ricorso alla magia e alla chiromanzia⁹⁰. Se considerati all'interno della cifra complessiva delle indagini messe in atto dagli inquisitori nel medesimo periodo, gli zingari quasi scompaiono. Secondo le note ricerche statistiche realizzate da Henningsen y Contreras sulla base delle *relaciones de causa*, i rei processati per delitti minori tra il 1539 ed il 1696 furono 24.334, mentre le cause per eresia formale, nel medesimo periodo, furono 17.880. Tra questi naturalmente erano segnalati *conversos*, *moriscos*, membri di gruppi etnici accusati di rimanere fedeli alla religione dei loro padri e proprio per questa origine generalmente stigmatizzati, ma non i *gitanos*, che mai vennero ritenuti perseguibili d'eresia soltanto per la pertinenza ad un gruppo distinto ai *cristianos viejos*⁹¹.

La magia delle zingare probabilmente era un peccato che veniva assolto in confessione e raramente necessitava dell'intervento di un inquisitore. Pare anche probabile che, in taluni casi, le

⁹⁰ Le accuse erano così distribuite: 111 *hechicería*, 34 *blasfemia*, 16 *proposiciones*, 4 *bigamia*, 1 *pasar a berberia*, 1 *lludentes*, 1 *judáismo*, 1 *sacrilegio*, 1 *robo sacrilego*, 1 *luterano*, 2 *pecado nefando*. Se si considerano esclusivamente le cause condotte durante XVI e XVII secolo, si scende addirittura a 98. Nel calcolo della Ortega, tra l'altro sono inclusi anche i tribunali di Barcellona, 4 processi, e Valencia, 24, Canarie, 3, Mallorca, 4, non inclusi però in questa ricerca. M.H. Sanchez Ortega, *La inquisición y las gitanas*, op. cit., pp. 399-443.

⁹¹ G. Henningsen, J. Contreras, "Forty-four Thousand Cases of the Spanish Inquisition (1540-1700): Analysis of a Historical Data Bank", in G. Henningsen, J. Tedeschi, *The Inquisition in Early Modern Europe: Studies on Sources and Methods*, Dekalb, 1986, pp. 100-129, per i dati statistici dei tribunali dell'inquisizione cfr. anche: G. Henningsen *El "banco de datos" del Santo Oficio: las relaciones de causas de la Inquisición española (1550-1700)*, in "Boletín de Real Academia de la Historia", n. 174, 1977, pp. 547-570.

donne processate non venissero segnalate come *gitanas*, ma semplicemente col proprio nome di battesimo ed il patronimico, poiché a differenza del Regno di Napoli, dove *zingaro* divenne un cognome, come anche a Milano talvolta accadde per *cingaro*, in Spagna rimase sempre un attributo identificativo della “nazione” di origine, un dettaglio, che per le famiglie da lungo tempo residenti poteva essere omesso. Per giunta, come si è detto, l’appellativo venne addirittura vietato dalla legislazione cinquecentesca, in quanto dispregiativo da sostituire con un più corretto e neutrale *castellano nuevo*, un’espressione che, comunque, al di fuori dei documenti ufficiali, non riuscì mai ad imporsi totalmente. Si può, dunque, ipotizzare che la cifra totale dei processi fosse maggiore rispetto a quelli riportati dall’Ortega, tuttavia, comunque decisamente esigua rispetto al complesso.

Il processo più antico risale al 1539. Il *gitano* Juan de Escalona e la moglie, abitanti di Palomares de la Huerte, vennero inquisiti dal Tribunale di Cuenca per superstizioni. La data di questo processo è l’unica che precede il 1550⁹², e comunque pochi altri sarebbero seguiti durante la seconda metà del secolo XVI, la maggior parte si concentrava soprattutto durante il primo trentennio del Seicento. La svolta nell’attenzione verso gli zingari poteva certamente essere avvenuta dopo la definitiva espulsione dei *moriscos*, quando i giudici poterono dedicarsi alle questioni minori che avrebbero aiutato il riordino e la riorganizzazione interna castigliana.

Dunque, gli studi quantitativi compiuti dalla Ortega, per quanto datati, incompleti e criticabili per una impostazione scarsamente problematizzante sembrano comunque permettere di fare alcune interessanti osservazioni. Consentono, soprattutto, di avanzare verso una importante conclusione riguardo l’atteggiamento dell’Inquisizione spagnola nei confronti delle chiromanti zingare e degli individui di questo gruppo in generale: per quanto la loro appartenenza alla *nación gitana* fosse annotata dai notai del Santo Offizio che stilarono verbali processuali e liste da inviare alla *Suprema*, non emerge alcun indizio che esistesse qualche differenza nel trattamento di un caso se una donna fosse appartenuta alla comunità zingara o meno.

Non solo, dunque, in Spagna non si sviluppò alcuna campagna inquisitoriale specificamente diretta contro i delitti tipicamente zingareschi e, in particolare, la buona ventura, ma, almeno per tutti i secoli XVI e XVII, l’attenzione dei giudici di fede non si rivolse mai in maniera discriminante nei confronti degli zingari. Coloro che pure furono processati, furono presi nelle maglie di una persecuzione più ampia, che colpiva delitti di cui erano accusati soprattutto i *cristianos viejos* e solo occasionalmente i gitani. Anche il numero, comunque significativo, di zingare accusate di *hechicería* in alcun modo sembra lasciare intuire una precipua azione vessatoria e, soprattutto, un pregiudizio operante contro le gitane, ma deve essere reinserito all’interno degli sforzi del Santo Offizio per

⁹² M. E. Sánchez-Ortega, *Inquisición y la gitanas*, op. cit., p. 407, Archivo Diocesano de Cuenca, leg. 143, exp. 1758.

combattere la superstizione e la magia popolare, una iniziativa che l'Inquisizione iniziò a perseguire con decisione a partire dalla chiusura tridentina e si sviluppò con forza per tutto il secolo XVII.

Per apprezzare al meglio quale fosse l'atteggiamento dei giudici di fede rispetto alle divinazioni e osservare quali fossero le interazioni tra Santo Offizio e il mondo dei gitani è comunque preferibile spostarsi dall'osservazione quantitativa allo studio maggiormente analitico dei costituiti inquisitoriali, i quali, naturalmente, possono restituire informazioni preziosissime per avere uno sguardo sulla vita quotidiana della comunità zingara e comprenderne meccanismi ed abitudini. Si è optato, dunque, per presentare una disamina attenta di un singolo caso nell'auspicio che tale studio possa essere occasione per trovare conferma ad ipotesi più generali e sia occasione di fare nuove osservazioni maggiormente fondate.

Il 28 aprile del 1625 nella cittadina di Malagón si presentò davanti a Juan Sánchez, commissario dell'Inquisizione di Toledo, la testimone María García, abitante della piccola cittadina, ultima di una lunghissima serie di deposizioni che Sánchez aveva ascoltato. María, incalzata dal commissario, prese a narrare una interessante vicenda: ai tempi dell'espulsione dei *moriscos*, viveva a Ciudad Real una donna, María de Jaén che, tentando di sfuggire alla cacciata, si era rifugiata proprio a Malagón. Una notte, María García l'aveva notata mentre seduta osservava la luna. Incuriosita, le aveva chiesto il motivo, ma questa le aveva risposto recitando un'orazione che -sosteneva- le aveva insegnato sua nonna. La litania era utile a prevedere se sarebbe tornato da lei l'amato marito che si trovava ancora a Ciudad Real. Quando ebbe finalmente terminato di cantilenare, risoluta, aggiunse che «mañana a missa mayor estará aquí». María García le aveva, quindi, domandato come potesse avere tale certezza e l'altra le rispose: «diciendo esta oraçion, por uno que esta absente si a de venir se viene la estrella haçia el que la dice⁹³».

La *morisca* Maria de Jaén, che era fuggita da sola a Malagón, scampata all'espatrio forzato, probabilmente si manteneva facendo piccole magie e qualche intruglio che vendeva alle signore del luogo; in questo modo aveva avuto occasione di stringere molti contatti e, forse, qualche amicizia⁹⁴. Proprio una di queste frequentazioni, una donna chiamata María Marta, si trovava in quegli stessi frangenti sotto processo per la relazione intessuta con la *morisca* e con alcune *gitanas*.

Assieme a queste altre, María Marta si dedicava alla realizzazione di incantesimi amorosi in cambio di qualche compenso. Ad esempio, secondo alcuni testimoni, una decina d'anni prima della sua incriminazione, per evitare il matrimonio di Julián García e María del Puñal, poiché costui era già promesso ad un'altra, avevano preso alcune carte scritte dall'uomo ed in quelle avevano avvolto

⁹³ AHN, *Inquisición*, leg. 90, exp. 12, foglio s.n.

⁹⁴ Sulla magia delle donne morisiche cfr.: M. García Arenal, *Inquisición y moriscos, los procesos del tribunal de Cuenca*, Siglo XXI, Madrid 1978.

un cuore «de macho de cabrio⁹⁵», infine le avevano buttate in un pozzo facendo una fattura⁹⁶. Venuto a conoscenza dell'episodio, il *corregidor* di Malagón aveva arrestato e condannato María de Jaén per *hechizaría*, mentre María Marta era sfuggita alla condanna, secondo gli interrogati, perché aveva perso il senno, o almeno aveva simulato una improvvisa follia:

«María Marta y María de Jaén morisca vecina de Ciudad Real avían querido hechizar a Julián García su vecino con un corazón que avían hechado en un pozo por miedo de la justicia e la dicha María Marta se avía hecho loca por librarse de la justicia y ansi no la castigaron y sacaron el corazón del pozo⁹⁷».

Tuttavia, nel 1625, il processo contro María Marta era stato finalmente riaperto alla luce di nuove denunce pervenute all'inquisitore a proposito di ulteriori incantesimi e addirittura di un tentato omicidio. Se, tuttavia, le prime accuse l'avevano vincolata alla *morisca* María de Jaén, dalla quale aveva appreso i primi rudimenti di magia, le più recenti imputazioni appuntavano a un gruppo di zingare, di passaggio nel villaggio di Malagón, come le responsabili di averla introdotta a nuovi e più complessi incantesimi. Molte testimoni raccontarono di un incontro assai chiacchierato che un gruppo di gitane ebbe con alcune donne del paese. Una di queste era María de Milla, «de edad de treynte años, poco mas o menos», chiamata popolarmente *la Rebusca*, dichiarò con dovizia di particolari:

«que hizo dos años, la quaresma passada que llegaron a esta villa unas gitanas y passaron cerca de la cassa de María Marta vecina de esta villa mujer de Juan escrivano y la dicha María Marta dixo a una gitana que remedio tiendría para que Francisco de Villanueva vecino de esta villa no se cassasse con una donçella hija de Diego Dávila porque decían tratava con ella y la gitana le pidió ciertas cossas que algunas della truxo. Como fueron un puchero nuevo, dos maravedís de alcaravea, un poco de tocino lo qual coçio en el puchero y un canto de la puerta de Diego Dávila vezino desta villa padre de la dicha donçella y después de coçido el tocino estubo al sol y al sereno tres o quarto días y lo seco en un horno y se lo yva dando al dicho Francisco de Villanueva en las cossas que comía de quaresma y que tomase dos misal de papel y un pedazo de su camissón y lo pusiese devaxo (debajo) del almohada y durmiese ella sobre ello. Y estas cossas truxo esta declarante sin saber para que eran y del pues acá se lo a dicho la dicha María Marta⁹⁸»

Secondo *la Rebusca*, dunque, María Marta aveva ricevuto la visita di alcune zingare e ad una di queste, aveva domandato un rimedio per preparare un filtro d'amore che impedisse a Francisco de Villanueva di sposare una giovane. Si vociferava, infatti, che María Marta avesse una relazione amorosa con Francisco. La zingara allora le aveva dato un paiolo, del cumino e del grasso di maiale

⁹⁵ AHN, *Inquisición*, leg. 90, exp. 12, f. 9 r.

⁹⁶ Ivi, f. 2 v.

⁹⁷ Ivi, f. 6 r.

⁹⁸ Ivi, f. 9 r. v.

da far essiccare e così, in polvere, il «toçino» avrebbe dovuto essere somministrato di nascosto all'uomo durante il periodo della quaresima. Perché la magia avesse effetto, inoltre, un incantesimo doveva essere pronunciato sulla porta della casa di Diego Davila, padre della ragazza; infine, perché l'incantesimo fosse completo, María Marta avrebbe dovuto dormire con il capo su un cuscino sotto al quale erano stati posti alcuni pezzi di camicia del Villanueva assieme a dei fogli di carta di un messale.

María *la Rebusca* sosteneva, con ostentata ingenuità, di non aver affatto compreso a cosa servissero concretamente le indicazioni che la zingara aveva dato a María Marta e, solo quando quest'ultima glielo aveva spiegato, aveva finalmente inteso che si trattava di un rituale magico. Molto più tardi, probabilmente pentita, la teste si decise a raccontare al diretto interessato la magia ordita alle sue spalle da María Marta e le *gitanas*. Francisco de Villanueva testimoniò, infatti, all'inquisitore:

«andando malo este declarante le dixo María de Milla la Rebusca [...] que María Marta [...] avía hecho con una gitanas para que el y su muger no se quisiesen y que le avían dicho las gitanas que truxesse un toçino magro lo coçiesse y otras cossas y después lo secasse y se lo diesse, a este que declara y que ansimismo le dixo como se lo avían dado, y este declarante estuvo malo mas de dos años, y el día de S. Francesco próximo passado hecho mas de una montera de gussanos y gran candidad dellos eran azules adelante y este declarante un día hablo a la dicha María Marta riñendo con ella diciendo que le tenia hechizado y que si no le curava, avia de dar queja a la inquisición y ella respondió que no era muger desso que no le avía hecho mal y este declarante a ydo mejorando y se siente mas bien, y que también se tuvo sospecha en esta villa que la dicha María Marta avía hechizado a Juan de Villanueva su hermano el qual estuvo mas de quatro años malo y murió de ello; el qual passava con este declarante en la cassa de la sussodicha; y el dicho Juan de Villanueva tenia la misma sospecha porque le dixo a este declarante que desde que comió desde una olla de huessos, en cassa de la sussodicha le dio enfermedad⁹⁹».

La magia che María Marta aveva appreso dalla zingara mirava a far ammalare il Villanueva, che solo dopo due anni era riuscito a recuperare le proprie forze e a sentirsi «mas bien». Francisco, tuttavia, era pronto a giurare che una fattura simile a quello che lo aveva colpito fosse stata realizzata anche contro il proprio fratello, Juan, caduto infermo dopo aver mangiato un brodo di ossa a casa di María Marta e, dopo una malattia durata più di quattro anni, deceduto. Al di là del fantasioso racconto, la dimestichezza dei due fratelli con la donna sembra però far trasparire una differente versione: quella di una prostituta o di una amante tradita che, delusa nelle proprie speranze di matrimonio, si era rivalsa ricorrendo alla magia. Una sorta di mantide, dunque, che per vendetta aveva lanciato un

⁹⁹ Ivi, f. 2, fascicolo II.

incantesimo di morte sui due Villanueva. Francisco, infatti, proseguiva riferendo quello che gli era stato raccontato da un altro abitante del villaggio:

«Le dixo que avia puesto a su hermano Juan de Villanueva sobre la caveza una escudilla de agua y hechandole un poco de plomo deretido y que allí se figurava en que le avían encendizado (*sic*) y que esto lo ordenava y decía un libro qual tiene de conjuro que es *Malleus Maleficarum*¹⁰⁰».

Nel racconto del Villanueva, un rito che da altre testimoni si configurava come una semplice magia amorosa diveniva, dunque, incantesimo stregonesco descritto addirittura dal *Malleus Maleficarum*, questa volta utilizzato non come guida contro le streghe ma come una sorta di grimorio. Le accuse contro María Marta si andavano quindi accumulando facendosi sempre più gravi. Un altro testimone, Antonio Gomez, infatti, raccontò di aver udito da María Brava, figlia del tessitore del paese, che circa sei anni prima, durante una lite con María Marta, la Brava l’aveva invitata a far penitenza per la sua vergognosa condotta, giacché tutti in paese erano a conoscenza della sua relazione con Francisco de Villanueva, di cui addirittura si diceva conservasse «la semilla», per potergli fare un incantesimo. María Brava sosteneva di esser venuta a conoscenza di tali oscuri propositi di María Marta grazie alle rivelazioni di una forestiera di passaggio, una *gitana* che «estava preñada», che si vantava di avere grande confidenza con la Marta¹⁰¹.

L’inquisitore Juan Sánchez, su richiesta del presbiterio della città, compilò un resoconto, sulla base di quello di quello che aveva udito dai testimoni. L’apparente gravità dei fatti pareva sfumare nelle analisi dell’esperto e disincantato giudice di fede. Questi, al termine di approfondite indagini, era giunto alla conclusione di trovarsi di fronte solo ad un caso di ignoranza e pettegolezzo tra villici, un banale caso da *mulierculae*, quindi, che non meritava neanche l’apertura di un processo formale. Preferì, allora, chiudere l’istruttoria convocando Maria Marta l’8 gennaio del 1626, ammonendola perché «de aquí adelante sirva à Dios nuestro señor y sus mandamientos y divinos preceptos», la invitava a non ripetere più le azioni delle quali era accusata altrimenti sarebbe stata duramente punita. Ottenuta la promessa di un retto comportamento, infine, la lasciò libera.

L’indagine inquisitoriale contro María Marta, iniziata durante il mese di Aprile 1625, trovò risoluzione solo nel gennaio 1626. Le lungaggini furono dovute proprio alle delazioni incrociate che le donne di Malagón mossero le une contro le altre e che l’inquisitore, per quanto scettico, non poté ignorare. Difatti, allegata a questa inchiesta, nel medesimo fascicolo, si aggiungevano una serie di testimonianze contro María *la Rebusca*, che, da accusatrice ben presto era accusata di fattucchiere,

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ivi*, f. 8 v.

in verità anche decisamente più sofisticate di quella che la povera ed ingenua María Marta aveva imparato dalle zingare.

L'intervento dell'inquisizione, nel piccolo paese aveva portato ad una catena di accuse legate tra loro che avevano svelato un fitto sostrato di credenze e usi magici cui le donne facevano ricorso nelle più differenti occasioni e soprattutto nelle questioni d'amore. Il caso di María Marta, oltre a coinvolgere la *Rebusca*, nel solo anno 1625, portò all'apertura di fascicoli a carico della già citata María Brava¹⁰², di Catalina Parrilla¹⁰³, di Inés e Ana Naranja¹⁰⁴, indagini rapidamente chiuse, una volta constatata l'inconsistenza delle accuse, con un formale richiamo del giudice di fede.

María Marta si era accostata alle due più classiche categorie di reietti: i *moriscos* e *gitanos*, attirando pertanto le antipatie sia delle donne, che numerosissime l'avevano accusata degli atti più nefandi, sia degli uomini, forse timorosi che il prossimo incantesimo d'amore avrebbe potuto essere diretto a loro. Tuttavia, sebbene protetta dal curato della città che, dopo il primo episodio di fattucchieria assieme alla *morisca*, aveva invitato le autorità a non catturarla perché sembrava avesse perso il senno, non le venne però perdonato il contatto con le zingare le cui magie, forse, facendo leva sull'immaginario collettivo incutevano particolare timore.

Sembra, però, che il passaggio delle gitane fosse abituale e si può anche intuire che venissero dalla zona di Daimiel, il paese limitrofo, e che si spostassero per piccoli commerci di filtri magici o magari per partecipare qualche fiera, dove dicevano la buona ventura. Nondimeno, pare interessante notare che, per quanto usuali frequentatrici del luogo, nessun testimone conosceva il nome delle zingare e quindi, era impossibile cercarle o processarle.

La medesima difficoltà nel rintracciare una *gitana* veniva evidenziata anche in un altro processo, sempre del 1625, nel quale più volte l'inquisitore ribadiva di non riuscire a identificare la donna che aveva compiuto alcune magie a Madrid, sebbene sapesse incontestabilmente che proveniva dal *barrio gitano*: «Estando de visita en una casa [...] una muger a pedir limosna, que no se sabe el nombre, mas que vivia en le barrio gitano¹⁰⁵».

L'accusatore raccontava che, trovandosi «infermo» da due anni, aveva incontrato un *gitana* e le aveva domandato se la sua condizione era dovuta ad un maleficio: questa, rispondendo affermativamente, gli aveva poi fatto un piccolo sortilegio. Non conoscendo il nome della donna, il testimone la descriveva, però, accuratamente: «dixo que es muger morena, baja de cuerpo algo tostada de cara, abultada de cuerpo y traya mantellina y llevaba con sigo algunas veces a una que decía era su hija y estava preñada¹⁰⁶». Dopo alcune ricerche, la *gitana* venne infine identificata e catturata, si

¹⁰² AHN, *Inquisición*, leg. 83, exp. 2

¹⁰³ Ivi, leg. 93, exp. 3

¹⁰⁴ Ivi, leg. 92, exp. 13; Ivi, leg. 88, exp. 2.

¹⁰⁵ Ivi, leg. 93, exp. 7, f. 1 r.

¹⁰⁶ Ivi, f. 5 r.

chiamava Barbara Pérez e, in seguito ad un interrogatorio, ricevette, come María Marta, un semplice ammonimento ufficiale.

Nonostante gli inquisitori fossero tenuti a verificare ed indagare le accuse di stregoneria che venivano denunciate, di rado intervenivano punendo con severità le fattucchiere di paese; erano ben cosci che la magia popolare, per quanto necessitasse di un controllo, era frutto molto spesso della fantasia e delle suggestioni del popolino, da educare più che da castigare.

V- I banditi zingari: la strumentalizzazione di uno stereotipo

1. Una questione storiografica apparentemente risolta

Gran parte della documentazione riguardante la presenza degli zingari negli stati della Corona asburgica è di carattere giudiziario. Una sorta di vincolante correlazione sembra stabilirsi tra le figure del malfattore e del *gitano*, come se una non potesse essere quasi mai disgiunta dall'altra, entrambi fattori concorrenti nel delineare un unico archetipo delinquenziale e marginale. Per comprendere come si siano stabilite le modalità di questa endiadi è, naturalmente, imprescindibile ricorrere all'analisi di tale materiale processuale presente negli archivi. Di natura molto varia, i crimini commessi dagli zingari alle volte erano perseguiti dalla giustizia reale ordinaria, altre da quella ecclesiastica come l'Inquisizione, o di natura mista¹ e con ragguardevole frequenza, da istituzioni che beneficiavano di particolari privilegi giuridici quali le *Hermandades* operanti nel territorio di Castiglia².

Lo studio delle carte relative alle attività di queste ultime si rivela particolarmente utile al disvelamento dei processi che portarono alla precisazione dello stereotipo, a lungo vigente dello zingaro come fuorilegge, bandito e ladro.

La storiografia, quasi esclusivamente spagnola, si è occupata di *Hermandades* in maniera decisamente poco omogenea, in primo luogo concentrandosi soprattutto sui due periodi di maggior importanza nella storia plurisecolare di queste associazioni, il tardo Medioevo ed il rinnovamento operato dai Re Cattolici alla fine del secolo XV; oppure affrontando l'argomento in maniera soltanto marginale, all'interno di studi dal respiro più ampio. Ne sono esempio gli studi di ambito storico-militare di Enrique Martínez Ruiz che, dopo un primo articolo del 1992 dedicato esclusivamente all'organizzazione militare delle *Hermandades*³, in lavori più recenti, quali *Las guardas de Castilla (primer ejército permanente español)* del 2012⁴ o anche *Policías y proscritos, Estado, Militarismo y Seguridad en la España Borbónica (1700-1870)*, pubblicato nel 2014⁵, tratta della *Santa Hermandad* soltanto in relazione alla nascita della milizia, la Guardia di Castiglia, e la inserisce, assieme all'esercito e all'Inquisizione, fra i tre elementi costitutivi dello stato moderno spagnolo perseguito da Ferdinando ed Isabella.

¹ J. L. Heras Santos, *La Justicia penal de los Austrias en la corona de Castilla*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca 1994, p.15.

² A. Álvarez de Morales, *Las Hermandades, expresión del movimiento comunitario en España*, Universidad de Valladolid, Valladolid 1974, pp. 94-95.

³ E. Martínez Ruíz, *Algunas reflexiones sobre la Santa Hermandad*, "Cuadernos de Historia Moderna", n. 13, Editorial Complutense, Madrid 1992, pp. 91-107.

⁴ E. Martínez Ruíz, *Las guardas de Castilla (primer ejército permanente español)*, Silex ediciones, Madrid 2012.

⁵ E. Martínez Ruíz, *Policías y proscritos: Estado, militarismo y seguridad en la España borbónica (1700-1870)*, Actas, Madrid 2014.

In vero, però, fino alla creazione della *Hermandad Nueva* (1478) da parte dei Re Cattolici, la denominazione di *Hermandad* indicava realtà, leghe, alleanze o confederazioni dalla natura decisamente composita. Il termine pare sempre riferirsi a qualche manifestazione del fenomeno associativo, legato soprattutto al mondo urbano, che andava sviluppandosi per difendere i più diversi interessi⁶ di coloro che possedevano territori nelle campagne adiacenti alle città, scenario di frequenti attacchi da parte dei banditi e di violente faide tra i signori del Regno di Castiglia. Malgrado la loro originaria eterogeneità, gli storici sono generalmente concordi nel riconoscerne l'efficace ruolo antagonista rispetto alla prepotenza e all'anarchia nobiliare.

Le più antiche e prestigiose tra queste associazioni erano costituite da apicoltori e balestrieri delle città di Toledo, Talavera e Ciudad Real (all'origine Villa Real), definite generalmente come *Hermandades de los Montes*. Proprio per l'attività di salvaguardia dei territori di montagna, lungo i confini geografici che dividevano la regione della *Castilla Nueva*, dal corso del fiume Tago fino alla Sierra Morena, dalla Mancha all'Extremadura, pullulanti di *bandoleros*, *salteadores de camino* e *malherechos feudales*, riuscirono ad ottenere dai sovrani conferma di ampie competenze giudiziarie che permettevano di operare in maniera estremamente rapida ed efficace, soprattutto laddove l'autorità della Corona faticava ad imporsi. Sia Ferdinando IV che Alfonso XI, ma anche Giovanni II ed Enrico IV, elargarono loro privilegi e concessioni consegnando, quindi, alla loro autorità vasti territori e rendendole assai influenti tanto da assicurarne la sopravvivenza per tutta l'Età Moderna.

Proprio la condizione giuridica privilegiata di cui godevano queste associazioni ha attirato l'interesse degli storici del diritto. Sebbene non vi siano studi specificatamente dedicati, tuttavia, all'interno di più ampie trattazioni, gli studiosi hanno individuato nei benefici straordinari goduti dalle *Hermandades* una importante funzione nell'evoluzione della storia del diritto penale spagnolo. Tra i lavori più significativi sono da annoverare gli studi ormai classici di Francisco Tomas y Valiente⁷, che se ne occupò nel fondamentale volume *El Derecho Penal de la Monarquía Absoluta (Siglos XVI-XVII-XVIII)*, ma anche, in tempi più recenti, le ricerche di Josè Luis de las Heras Santos che, ne *La justicia penal de los Austrias en la corona de Castilla*⁸, dedica ampie riflessioni allo sviluppo del tribunale *hermandino* e al suo ruolo all'interno del complesso panorama della giustizia spagnola durante i secoli di governo asburgico.

Numerosi, inoltre, sono soprattutto i saggi di taglio più tradizionalmente storico-istituzionale apparsi su riviste spagnole. Tra i più rilevanti vi è quello, dedicato all'evoluzione delle *Hermandades*,

⁶ J. L. Heras Santos, *La Justicia penal de los Austrias*, op. cit., p. 94; Álvarez de Morales A., *Las Hermandades, expresión del movimiento comunitario*, op. cit., pp. 9-10; J. M. Sánchez Benito, *Notas sobre la Junta General de la Hermandad en tiempos de los Reyes Católicos*, "Anales de la Universidad de Alicante", Historia medieval, n. 8, 1990-1991, p. 147.

⁷ F. Tomas y Valiente, *El Derecho Penal de la Monarquía Absoluta Madrid*, Editorial Tecnos, Madrid, 1969. In questo volume l'autore offre un completo panorama del diritto penale castigliano nei secoli XVI, XVII e XVIII, egli non si limita ad enunciare la legislazione teoricamente applicabile e la figura giuridico-penale del delinquente, ma, per ogni periodo, utilizza un abbondante e fondamentale materiale documentario.

⁸ J. L. Heras Santos, *La Justicia penal de los Austrias*, op. cit., pp. 94-101.

di Luis Suarez Fernandez, che ne attribuì il consolidamento alla debolezza del potere monarchico⁹. Fondamentali soprattutto i lavori di José Maria Sanchez Benito, senza dubbio lo storico che con maggiore assiduità si è dedicato allo studio delle *Hermendades*, che, in numerosi interventi, non solo ha realizzato accurate analisi dell'organizzazione territoriale e del processo costituente della *Nueva Hermandad General*⁸, ma anche una minuziosa ricostruzione della storia della *Santa Hermandad Vieja de Toledo, Talavera y Ciudad Real (Siglos XIII-XV)*¹⁰.

Tuttavia, lo studio di riferimento rimane ancora quello di Antonio Álvarez de Morales, *Las Hermandades, expresión del movimiento comunitario en España*, apparso nel 1974, sebbene le vicende dei secoli XVI e XVII siano trattate piuttosto sommariamente¹¹. Sull'Età Moderna si concentra invece il monumentale studio di Miguel Fernando Gomez Vozmediano, frutto di una decennale ricerca dottorale sulla documentazione della *Hermandad Vieja de Ciudad Real*¹². Questo lavoro di analisi delle carte conservate all'Archivo Historico Nacional si colloca però più nell'ambito della ricerca archivistica che non in quello della riflessione storica. Nonostante ciò va segnalato che Gómez Vozmediano dedica un paragrafo al rapporto tra *los gitanos e los Hermanos de Ciudad Real*, sebbene, per ciò che riguarda gli zingari, egli concentri le proprie attenzioni sul XVIII e si occupi invece il XVI e XVII in maniera più rapida, i suoi riferimenti documentari rimangono un punto fondamentale sul quale soffermarsi.

Ciò che non si può fare a meno di notare quando ci si occupa delle indagini concernenti queste leghe è, appunto, la relativa abbondanza dei saggi dedicati alla descrizione delle collezioni documentarie, ancor più evidenti se paragonati alla scarsa e disomogenea storiografia. Degno di nota è il volume di Miguel Angel Ladero Quesada, tra i maggiori studiosi del regno dei Re Cattolici, *La Hermandad de Castilla. Cuentas y memoriales (1480-1498)*¹³, che centra l'attenzione sul ventennio

⁹ L. Suarez Fernández, *Evolución histórica de las Hermandades castellanas*, in "Cuadernos de Historia de España", n. XVI, 1951, pp. 5-78.

⁸ J. M. Sánchez Benito, *La organización territorial de la Hermandad General (1476-1498)*, in "Revista de estudios de la administración local y autonómica", n. 239, 1988, pp. 1509-1528; J. M. Sánchez Benito y Y. Guerrero Navarrete, *El proceso constituyente de la Hermandad General: Los ordenamientos de 1476 a 1478*, in "Anuario de historia del derecho español", n. 59, 1989, pp. 633-698; J. M., Sánchez Benito *Notas sobre la Junta General de la Hermandad en tiempos de los Reyes Católicos*, in "Anales de la Universidad de Alicante", Historia medieval, VIII, 1990-1991, pp. 147-168; J. M. Sánchez Benito y D. C. Morales Muñoz, *La implantación de la Hermandad general en tierras de la nobleza: los estados del duque de Alba (1476-1479)*, in "La España medieval", XVI, 1993, pp. 265-286; J. M., Sánchez Benito *Observaciones sobre la Hermandad castellana en tiempos de Enrique IV y los Reyes Católicos*, in "Espacio, tiempo y forma", Serie III, Historia medieval, XV, 2002, pp. 209-244; J. M. Sánchez Benito, *La Hermandad de los Montes de Toledo entre los siglos xiv y xv*, in "Espacio, Tiempo y Forma", Serie III, H. Medieval, XVIII, 2005, pp. 209-229; J. M. Sánchez Benito, *Bandas armadas en los campos de la Corona de Castilla (siglos XIII-XV)*, in "Vínculos de Historia", V, 2016, pp. 54-71; J. M. Sánchez Benito, *Hermandades y delincuencia rural entre el Tajo y Sierra Morena (siglos XIII-XV)*, in "Clio e Crimen", III, 2006, pp. 134-166.

¹⁰ J. M. Sánchez Benito, *Santa Hermandad vieja de Toledo, Talavera y Ciudad Real (Siglos XIII- XV)*, Caja de Ahorro de Toledo, Tarancon (Cuenca), 1987.

¹¹ A. Álvarez de Morales, *Las Hermandades, expresión del movimiento comunitario*, op. cit.

¹² M. F. Gómez Vozmediano, *La Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real en la Edad Moderna. Siglos XVII-XVIII*, Tesis Doctoral dirigida por el Dr. Enrique Martínez Ruiz, Madrid, 2002.

¹³ M. A. Ladero Quesada., *La Hermandad de Castilla: cuentas y memoriales, 1480-1498*, Real Academia de la Historia, Madrid, 2005.

di attività della *Nueva Hermandad*; ma non vanno dimenticati Mariano García Ruipérez, *El Archivo de la Santa Hermandad Real y Vieja de Talavera: Organización y Descripción, Talavera de la Reina*¹⁴ e anche María Jesús Cruz Arias, *El Fondo Documental de la Santa Hermandad Vieja de Toledo en el Archivo de la Diputación Provincial*¹⁵. Lo stesso Archivio di Talavera de la Reina ha dedicato nel 2000 un volume a *La organización y descripción del Archivo de la Santa Hermandad Real y Vieja de Talavera de la Reina (1300-1835)*¹⁶. Naturalmente anche il già citato storico medievista Sanchez Benito si è occupato di selezionare alcuni documenti, a sua discrezione fondamentali, al fine di comporre un'opera riguardante l'evoluzione tardo-medievale di questa associazione, *Colección de documentos de la Santa Hermandad, 1300-1500*¹⁷.

Tra le varie argomentazioni nelle quali la sfaccettata storia di queste istituzioni è stata accorpata, oltre che negli studi militari e di diritto penale, l'attività delle *Hermendades* è stata analizzata anche nell'ambito della storia del banditismo e dei conflitti sociali. Va segnalata, dunque, l'indagine di Araceli Guillaume-Alonso edita nel 1989 per raccolta di atti del convegno *El bandolerismo y su imagen en el Siglo de Oro*¹⁸. Nel suo interessante, seppur per certi versi impreciso, intervento, dal titolo *Le brigand castillan du siècle d'or vu à travers les archives des Santas Hermandades Viejas: essai de typologie*, partendo da un'analisi linguistica, Guillaume-Alonso sostenne che, prima della metà del XVIII secolo, il termine *bandolero* non fu mai utilizzato nella documentazione processuale delle *Hermendades Viejas* sostituito invece dal vocabolo *salteador*, accompagnato, inizialmente, da *hombre facineroso* e, più tardi, da *malhechor* e *ladrón*. Solo nel 1685 comparve il termine *bandido* in riferimento al processo contro un gruppo di *gitanos*, a suo avviso, queste terminologie generiche e piuttosto sfumate vennero utilizzate proprio a causa dei particolari processi ex officio nei quali i giudici avevano un'idea approssimativa non solo degli atti delittuosi, bensì anche dell'identità dei sospetti che era quindi più comodo definire in maniera maggiormente generica per non incappare in errori giudiziari¹⁹.

¹⁴ M. García Ruipérez, *El Archivo de la Santa Hermandad Real y Vieja de Talavera de la Reina: Cuadro de clasificación y estudio de su tipología documental*, in *La administración de la Justicia en la historia de España, Actas de las III jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en Archivos*, Guadalajara 11-14 Noviembre 1997, vol.II, Junta de comunidades Castilla-La Mancha, Guadalajara, 1999, pp. 763-802.

¹⁵ M. J. Cruz Arias, *El Fondo Documental de la Santa Hermandad Vieja de Toledo en el Archivo de la Diputación Provincial*, in *Archivo secreto: revista cultural de Toledo*, Archivo Municipal, Ayuntamiento de Toledo, Toledo, 2002.

¹⁶ Archivo Municipal de Talavera de la Reina, *La organización y descripción del Archivo de la Santa Hermandad Real y Vieja de Talavera de la Reina (1300-1835)*, Talavera, 2000.

¹⁷ J. M. Sánchez Benito, *Colección de documentos de la Santa Hermandad, 1300-1500*, Instituto provincial de investigaciones y estudios toledanos, Toledo 1990.

¹⁸ J. A. Martínez Comeche (a cura di), *El bandolerismo y su imagen en el Siglo de Oro*, U.A.M.I, Casa Velázquez, Madrid, 1989, pp. 11-19.

¹⁹ A. Guillaume-Alonso , *Le brigand castillan du siècle d'or vu à travers les archives des Santas Hermandades Viejas: essai de typologie*, in *El bandolerismo y su imagen en el Siglo de Oro*, a cura di Martínez Comeche J. A., U.A.M.I, Casa Velázquez, Madrid, 1989, pp. 11-19.

A partire da un'ottica marxista, il vallisoletano Julio Valdeón, nell'opera *Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV*²⁰, aveva dato invece un'interpretazione marcatamente politico-sociale; difatti, riteneva che le *Hermandades*, dimostratesi efficaci nel controllo del territorio da parte delle città, divennero col tempo un soggetto militare semi-autonomo in grado di contrastare non solo il potere signorile ma la stessa autorità del sovrano; l'autore, con chiarezza, sosteneva infatti che tali organizzazioni «podían resultar una institución eficaz para la defensa de los intereses de amplia capas populares, convirtiéndose en germen de movimientos de rebeldía²¹». Anche Salustiano Moreta²², partendo dall'ipotesi che questo associazionismo fosse l'unificazione di classi sociali differenti, sostenne che lo scopo ultimo dovesse essere non solo quello di opporsi ai *malhechores feudales*, ma anche di raggiungere fini concreti, come protezione e vantaggi economici, per tutti coloro che facevano parte della fratellanza. Riflettendo sull'interpretazione di Valdeón riguardante il ruolo che ebbero come organismo di estrazione prevalentemente popolare, Moreta sottolineava come non si poteva ritenere la canalizzazione della protesta anti-signorile come un momento di difesa degli interessi di classe.

Sempre nell'ambito degli studi di storia sociale possono essere ricondotti gli episodici interventi da parte di studiosi anglosassoni. Marvin Lunenfeld, autore nel 1970 di un *The Council of the Santa Hermandad: A Study of the Pacification Forces of Ferdinand and Isabella*²³, si concentra sempre sul periodo di rinnovamento imposto dai nuovi sovrani e sul fondamentale ruolo ricoperto nel consolidamento dell'autorità della Corona e nella creazione dello Stato moderno. Sulla medesima linea si colloca anche Paul Stewart nel saggio *The Santa Hermandad and the First Italian Campaign of Gonzalo de Córdoba, 1495-1498*²⁴.

Sebbene, come si è visto, le ricerche riguardanti l'Età Moderna siano decisamente scarse rispetto al periodo tardo-medievale, l'Archivo Historico Nacional di Madrid custodisce una corposa documentazione riguardante i secoli XVI, XVII e XVIII. Nel fondo *Diversos-Hermandades*, una collezione di ben sessantadue faldoni ricopre la storia della *Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real* tra il 1457 e il 1822. Solo un terzo, ventidue *legajos*, sono relativi alla *Santa Hermandad Vieja de Toledo*; infine, le ordinanze della *Santa Hermandad Vieja de Talavera* si trovano invece nella sezione *Codices*²⁵.

²⁰ J. Valdeón Baroque, *Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV*, Editorial: Siglo XXI, Madrid, 1975.

²¹ Ivi, p.72.

²² S. Moreta Velayos, *Malhechores-feudales. Violencia, antagonismo y alianzas de clases en Castilla. siglos XIII y XIV*, Ediciones Cátedra, Madrid, 1978.

²³ M. Lunenfeld, *The Council of the Santa Hermandad: A Study of the Pacification Forces of Ferdinand and Isabella*,

²⁴ P. Stewart, *The Santa Hermandad and the First Italian Campaign of Gonzalo de Córdoba, 1495-1498*, in "Renaissance Quarterly", XXVIII, n. 1, 1975, pp. 29-37.

²⁵ AHN, *Codices*, leg. 817, 818 e 819.

Lo studio di queste carte consente di accostarsi a questioni molto più sfumate e complesse rispetto a ciò che potrebbe risaltare ad una prima lettura. Senza dubbio, i processi permettono di ricostruire quattro secoli di caccia ai banditi nelle terre di confine tra Castiglia e Andalusia, sui monti Sierra Morena, dove il controllo delle autorità era più labile e i boschi e i monti erano nascondigli sicuri. La caccia ai fuorilegge zingari si concentra, però, esclusivamente nel XVII e nel XVIII secolo; ai fini di questo lavoro si è preso in considerazione soprattutto il *siglo de oro* tentando, dunque, qualche riflessione sul fenomeno del banditismo in generale ed in particolare sui gruppi di *gitanos* che armati e in suddivisi *cuadrillas* terrorizzavano e assaltavano commercianti, apicoltori, viandanti e pastori, commettendo soprattutto furti di cavalli e omicidi.

Innanzitutto, ci si chiederà se fossero perseguitati perché zingari e quindi illegali o se invece fossero processati poiché dediti all'attività di banditismo. Essere di *nation gitana* comportava un trattamento straordinario o differente? Lo status giuridico sempre incerto di coloro che venivano chiamati *gitanos* o che si facevano chiamare tali ha in qualche modo influenzato l'iter processuale? A tali questioni si tenterà di dare una risposta così da definire alcuni parametri fondamentali e quindi un criterio di giudizio per comprendere non solo la convivenza e la presenza sul territorio di gruppi zingari bensì anche in che modo agisse la giustizia castigliana e come, attraverso questa, essi trovassero riconoscimento.

La loro ambigua posizione giuridica, sempre in bilico tra l'essere cittadini o forestieri, *naturales* o *vecinos*²⁶, nomadi o stanziali e di conseguenza avere diritto ad una giustizia ad essa connesso, si ricollega al conflitto giurisdizionale tra le *Hermandades* e le altre autorità che avevano diritto di esercitare il proprio potere sul territorio, gli scontri e gli appelli al sovrano perché ne salvaguardasse le prerogative erano continui. È probabile che lo stesso fondo documentario, originariamente custodito a Simancas, si sia formato proprio per raccogliere le continue richieste di intervento e conferme dei privilegi affinché le fratellanze potessero operare senza rendere conto ad alcuno, che fosse vescovo, *alcalde* o *corregidor*.

Per comprendere la condizione dei *gitanos* in Spagna sarà utile studiare le motivazioni che spinsero le *Hermandades* ad assumersi sempre maggiori responsabilità, anche alla luce anche della nuova legislazione imposta con la prammatica di Filippo IV del 1634, che invece di bandire i *gitanos* li legava per sempre all'anima della Spagna.

²⁶ T. Herzog, *Defininig Nations*, op. cit., pp.119-140.

2. Nueva y Vieja Hermandad, la mala fama di due istituzioni parallele

Nel loro secolare percorso, costellato da aspri contrasti con le altre autorità con le quali erano in concorrenza per il controllo sul territorio, le *Hermandades*, riuscirono a ritagliarsi un ambito giurisdizionale nel quale potevano accampare una assoluta preminenza; difatti, già durante l'Età Moderna, la stessa autorità regia, in virtù delle concessioni elargite in passato, le controllava oramai con non poca difficoltà.

La prima documentazione rintracciabile riguardo la formazione di associazioni *hermandine* risale al secolo XII²⁷. Molto semplicemente, alcuni proprietari originari delle città della *Castilla la Nueva* si unirono per tutelare le proprie attività produttive, soprattutto di allevamento delle api da miele, sui monti adiacenti le città, organizzando una milizia che fosse in grado di proteggere le loro proprietà dalle razzie dei *saldeadores de camino* (sic).

Queste competenze giudiziarie, che riuscirono a ritagliarsi nel controllo delle arterie stradali e delle zone rurali, implicavano sul territorio una necessaria frizione nei confronti dei disegni di espansione territoriale intentati dall'una o dall'altra casata nobiliare. La lotta contro i *bandoleros*, comunque primaria e fondamentale, era utilizzata in funzione strumentale ed, in certe circostanze, anche pretestuosa, per intaccare la giurisdizione nobiliare. Tale ruolo di naturale antagonista delle fazioni nobiliari garantì alle *Hermandades* la possibilità di ottenere maggiori privilegi dai sovrani che si susseguirono negli ultimi secoli del Medioevo; concedendo maggiore libertà d'azione alle fratellanze cittadine, infatti, la Corona trovava modo di ostacolare il potere dell'aristocrazia e riusciva in qualche modo ad inserire sia i potentati territoriali che queste associazioni in una dialettica di controllo reciproco²⁸.

Alcune, per via della posizione estremamente favorevole che rendeva la loro mansione imprescindibile, assunsero un ruolo dominante rispetto alle altre, conservato anche durante l'Età Moderna, tra le più note, come detto, Toledo, Talavera e Ciudad Real. Durante il XIII secolo furono appunto queste, volgarmente note, come detto, *de los Montes*, ad acquistare crescente importanza nella vita della società castigliana.

Secondo Álvarez de Morales, queste tre, più potenti, avevano alle origini un carattere soltanto di corporazione tra proprietari terrieri senza godere di alcuna giurisdizione criminale; solo a partire dal XIV secolo, durante il regno di Ferdinando IV, «para servicio de Dios, del rey don Ferdinando e pro guarda la tierra», cominciarono ad assumere un ruolo attivo e riconosciuto dalle autorità nella persecuzione dei banditi, inizialmente soprattutto contro una formazione specialmente attiva e

²⁷ A. Álvarez de Morales, *Las Hermandades, expresión del movimiento comunitario*, op. cit., p. 13.

²⁸ AHN, *Diversos Hermandades*, leg. 1-22, Privilegi di: 1312 Ferdinando IV, 1328; 1334 Alfonso XI; 1351 Pedro I, 1369; 1370 Enrique II; 1381 Juan I; 1393, 1398 Enrique III; 1418, 1451 Juan II; 1422 Enrique de Aragón y Sicilia; 1465 Alfonso de Castilla; 1478 Fernando; 1505, 1512 Juana la loca.

numerosa chiamata del *los golfines*²⁹; vennero, in seguito, anche incaricate di garantire il ripopolamento di alcune zone montane e boschive che, per privilegio della Corona, ricaddero sotto la loro competenza, sottraendole dunque al predominio nobiliare.

I sovrani, impegnati su numerosi altri fronti, riconobbero con precocità quanto il ruolo delle *Hermendades* fosse fondamentale per limitare il potere nobiliare; anche per queste ragioni, e per garantirne la sommaria rapidità e spietata efficacia degli interventi, ne rafforzarono l'autonomia giuridica e fiscale. Fu dunque garantito il foro privilegiato per gli associati, ma soprattutto venne concesso un diritto appartenuto fino a quel momento esclusivamente al sovrano e ai signori territoriali, l'*asadura*, che prevedeva il pagamento di una gabella in beni materiali, soprattutto bestiame, e veniva calcolata in base al numero di abitanti³⁰. La concessione privava la nobiltà non solo di un antico diritto ma anche di lauti proventi. Pareva configurarsi come un affronto volontario nei confronti tanto dell'aristocrazia laica ed ecclesiastica, quanto di taluni centri cittadini; difatti causò fin sa subito insistenti proteste e i sovrani si videro costretti continuamente a confermarlo. Ad esempio, sia Juan I nel 1385³¹ sia Enrique III nel 1398 ribadirono il privilegio della *Hermandad* di Ciudad Real perché:

«pueda cobrar el derecho de assadura en todos los ganados que entran a los extremos del Campo de Calatrava y salen de ellos como tambien en toda la via y lugares de dicho campo y Priorato de San Juan Dado en la villa de Olmeda³²».

²⁹ Dalla metà del XIII secolo alcuni documenti raccontano non troppo dettagliatamente la storia la storia de *los golfines*, uno dei più importanti è la *Crónica de Bernat Desclot*, cronista catalano che scrisse tra il 1207 e il 1285, stampato però per la prima volta nel 1616. Questo la nota parte in cui li descrive: «aqueles altres gens que hom apela 'golfins' son castelans e galegos e dins de la profunda Espaya e son la major part de paratge; e per so com no an rendes de que viven, o cor han desgastat o jugat so que an, o per alcuna mala feta, han a fugir de lur terra e ab lurs armes, axí com homens qui abre no poden ne saben fer, van-se'n en la frontera del ports de Muredal, qui són grans muntayes e forts, e gran boscatges, e marquen ab la terra de sarraÿs e dels crestians, e aquen passa lo camí que va de Castela a Xibília e a Còrdova, e axí aqueles gens roben e prenen de crestians e de sarraÿs, e están en aquels boscs e aquí viuen; e son molt grans gens e bons hòmens d'armes, quel rey de Castela non pot venir a fi», Bernat Desclot, *Crónica*, ed. Miguel Colli y Alentorn, 5 vols. Editorial Barcino, Barcelona 1949-1951, p. 627. Su questo argomento cfr. anche: J. B. Peña, *Golfines y asesinos, elementos y motivaciones de las conductas violentas en Murcia durante el siglo XIV*, "Murgetane" n.125, Año LXII, 2011. pp. 61-82; J.M. Sánchez Benito, *Bandas armadas en los campos de la Corona de Castilla (siglos XIII-XV)*, in "Vínculos de Historia", V, 2016, pp. 54-71.

³⁰ Il diritto di *asadura*, tipico di Castiglia e Navarra era percepito dal Re e dai signori territoriali dal X secolo e consisteva nel pagamento con un animale (ovino pecora o mucca) o una parte del ricavato in lana per ogni gregge che avesse attraversato i territori di competenza delle *Hermendades*. Col tempo vi fu un'evoluzione e venne stabilito che per ogni paese da cinquecento a mille abitanti avrebbe pagato di *asadura* solo una mucca, da mille a millecinquecento due mucche, da millecinquecento a duemila tre mucche. Questa rendita venne documentata per la prima volta durante il regno di Fernando IV nel 1303 anche se, come detto, l'origine è anteriore, Álvarez de Morales A., op. cit., pp. 83-86; cfr. anche: Sánchez Benito J.M., *Colección de documentos de la santa Hermandad (1300-1500)*, Instituto provincial de investigaciones y estudios toledanos, Toledo 1990, pag.10. Si veda anche Sánchez Benito J.M. y García Martín P., *Arbitrios locales sobre la propiedad semoviente en Castilla durante los siglos XIV y XV*, in *la España Medieval V*, Madrid, 1986.

³¹ AHN, *Diversos Hermandades*, leg. 1, exp. 8.

³²Ivi, exp. 12.

Il prelievo su l'*asadura* costituiva senza dubbio un diritto assai conteso, potenzialmente ricco e dall'indubbio prestigio, reclamato da molteplici attori, la nobiltà, come si è detto, i consigli cittadini e ancora taluni corpi privilegiati, quali le *Hermandades*. Ancora nel 1505, Juana *la loca* dovette chiarire i soggetti titolati alla riscossione della gabella; dinnanzi alle proteste delle autorità di alcuni villaggi, sottomesse indebitamente al suo pagamento da parte delle città, della loro *comarca*, la regina specificò che queste non disponevano di alcun titolo che le autorizzasse e, quindi, «no tenian derecho de llevar el asadura ni tenian previlejio dello», giacché l'unica istituzione che ne aveva concessione, per grazia di molteplici sovrani, erano le *Hermandades Viejas de los Montes*³³.

Il fine comune e l'analoga natura delle tre *Hermandades* condussero, nel 1300 Toledo e Talavera e, nel 1302 anche Ciudad Real, a federarsi con degli accordi di collaborazione e solidarietà. Rimasero, però, sempre indipendenti l'una dall'altra e ognuna mantenne un *cabildo*, un *alcalde* e dei propri ufficiali; l'unica istituzione comune fu una *Junta General* annuale che aveva luogo quasi sempre la prima domenica di settembre³⁴. Tra i compiti della *Junta* vi era la discussione di ordinanze comuni, il controllo di un tribunale superiore cui fare appello per le sentenze decise dai rispettivi *alcaldes* ed il dibattito di decisioni riguardo problemi e rapporti tra le associazioni con eventuali soggetti terzi³⁵.

Alla metà secolo XV, quindi, tutelate e reiteratamente approvate dall'autorità sovrana, erano oramai libere di agire in maniera indipendente sul territorio castigliano. I Re Cattolici, impegnati nella pacificazione del regno, con abilità seppero ricondurle al controllo reale ed utilizzarle per il proprio scopo di rafforzamento dell'autorità monarchica sul territorio, rinnovandone i vertici e di conseguenza controllandone l'attività, rendendole uno strumento statale di gestione anche delle più remote regioni del regno.

Questa *Nueva Hermandad*, così ribattezzata, come hanno provato le ricerche di Sanchez Benito, fu esito di un lungo processo iniziato nel decennio precedente³⁶; tuttavia, come è risaputo, la consacrazione come organo sotto il diretto controllo della Corona avvenne il 19 aprile 1476 alle *Cortes de Madrigal* con l'approvazione di un ordinamento, con obbligo di esecuzione entro trenta

³³ «porque si era verdad que sus partes no querian pagar el dicho derecho y se cubravan de le pagar subrtayendose heran vistos desposar a las partes contrarias y privarles de la posesyon que toviesen y asi non pudieran quitar a tal posidentis aviedo yntentado otro remedio. Lo otro porque contenya falsa y no verdadera relacion y que la negava segundo que negada la teniva. Lo otro porque las partes contrarias no thenià derecho de llevar el asadura ni tenian previllejo dello, y aunque alguno previllejo oviesen thenido pues no tenian de clara daratona despues de las Cortes de Toledo no podian llevar cosa alguna a sus partes y que asi lo querian y disponia la dicha Ley asi lo disponia el previllejo de sus partes y asi que pues no presentaran su previllejo y derecho que tenia», Ivi, exp. 20.

³⁴ J. M. Sanchez Benito, *Santa Hermandad vieja de Toledo, Talavera y Ciudad Real (Siglos XIII- XV)*, Caja de Ahorro de Toledo, Tarancon (Cuenca), 1987, p.81-84.; *Notas sobre la Junta General de la Hermandad en tiempos de los Reyes Católicos*, in "Anales de la Universidad de Alicante", Historia medieval, VIII, 1990-1991, pp. 147-168.

³⁵ J. M. Sanchez Benito, *Santa Hermandad vieja de Toledo*, op. cit., p. 81-84.

³⁶ Cfr.: J. M. Sánchez Benito, *El proceso constituyente de la Hermandad General: los ordenamientos de 1476 a 1478*, in "Anuario de historia del derecho español", LIX, 1989, pp. 633-698; *Observaciones sobre la Hermandad castellana en tiempos de Enrique IV y los Reyes Católicos*, in "Espacio, tiempo y forma", Serie III, Historia medieval, XV, 2002, pp. 209-244.

giorni³⁷, che imponeva la formazione in tutti i territori, anche quelli meridionali più ostili alle intromissioni dei sovrani castigliani, di *Hermandades* locali che avrebbero fatto capo ad una giunta generale, i cui membri erano scelti dal sovrano³⁸.

Sebbene inquadrata all'interno di una struttura maggiormente centralizzata che faceva capo alla Corona, delle disposizioni anteriori, la *Nueva Hermandad* conservava la tradizionale sommarietà della giustizia amministrata, l'ampia sfera giurisdizionale riconosciuta agli *alcaldes* e la superiorità su qualunque altro organo nella caccia a malviventi e banditi lungo le strade del regno. Ormai dotata dei più ampi poteri, e certamente effettiva nel raggiungimento dei suoi obiettivi di polizia del territorio, il medesimo rilievo raggiunto ne trasfigurò l'originale natura associativa. Tale trasformazione fu formalmente ostacolata dalla Corona, ma i tentativi in verità si dimostrarono, come sarebbe poi rapidamente emerso, fallimentari. Segni di malcontento, «cuestiones y otros inconvenientes», costrinsero Ferdinando, fin dal 1479 a ribadire che «porque la dicha Hermandad fue primeramente establecida por los colmeneros, y valleteros que ttenian posadas de colmenas en los montes y jaras e foyenttavan et mattavan los Golfines et malfechores, et ponian la ttierra en paz», esclusivamente i possessori di apicoltura o frutteti tra i monti avrebbero potuto essere considerati *hermanos* e quindi avere voce nel *cabildo*, che avrebbe dovuto tenere memoria delle matricole di tutti i membri, i quali avrebbero inoltre dovuto fare ufficiale giuramento dei propri beni³⁹.

Diverse motivazioni causarono la profonda insofferenza di cui è rimasta traccia nella documentazione: in primo luogo, il rinnovamento imposto dallo Stato, come è emerso, aveva aperto gli ingressi anche a chi non pareva possedere i requisiti fondamentali per far parte dell'istituzione; nonostante i tentativi di Ferdinando di tamponare le adesioni secondo più rigidi controlli, l'aspirazione di dare alla *Hermandad* la funzione di embrione per la creazione di un esercito della Corona⁴⁰, non più soggetto alle leve feudali, andava inevitabilmente a scontrarsi con i principi che nei primordi avevano dato vita a queste fratellanze.

Miguel Angel Ladero Quesada ha evidenziato come la *capitania* di cavalleria *hermandina*, insieme alla *Guardias Reales*, costituirono il principale nucleo dell'esercito monarchico permanente, destinato a svolgere, tra 1480 e il 1498, da principale armata sul campo in attesa che la Corona potesse saldare i propri debiti. A partire dal 1482, i soldati della *Hermandad* vennero impiegati nel conflitto interno galiziano, ma soprattutto a Granada, Napoli e nel Rosellon⁴¹. La rinnovata lega era quindi

³⁷ E. Martínez Ruiz, *Algunas reflexiones sobre la Santa Hermandad*, "Cuadernos de Historia Moderna", n. 13, Editorial Complutense, Madrid 1992 p.97.

³⁸ Riguardo la *Junta General* cfr.: J. M. Sánchez Benito, *Notas sobre la Junta General de la Hermandad en tiempos de los Reyes Católicos*, in "Anales de la Universidad de Alicante", Historia medieval, VIII, 1990-1991, pp. 149-150.

³⁹ AHN, *Diversos Hermandades*, leg. 21, exp.1.

⁴⁰ cfr. M. A. Ladero Quesada, *La Hermandad de Castilla: cuentas y memoriales*, op. cit., ma anche E. Martínez Ruiz, *Los Soldados del Rey, los ejércitos de la Monarquía Hispánica (1480-1700)*, ACTAS, Madrid 2008; E. Martínez Ruiz y M. de Pazzis Pi Corrales, *Las Guardas de Castilla (Primer ejército permanente español)*, Silex ediciones, Madrid, 2012.

⁴¹ M. A. Ladero Quesada, *La Hermandad de Castilla: cuentas y memoriales*, op. cit., p. 51.

divenuta ancor più fondamentale rispetto al passato nel percorso di formazione della Spagna moderna, tuttavia le nuove funzioni che le erano state concesse avevano accentuato e facilitato un *modus operandi* sovente avvertito come abusivo ed illegale; questi eccessi erano divenuti quindi argomento delle *peticiones* ribadite in ogni riunione delle Cortes.

Furono soprattutto le mancanze e le prevaricazioni della giurisdizione criminale concessa dalla Corona che, quindi, in qualche modo ne giustificava gli illeciti a causarne ben presto un conclamato discredito, presente anche nelle critiche della grande letteratura del *Siglo de Oro*⁴². Proverbiale sono le parole del Quijote, «venid acá, ladrones en cuadrilla, que no cuadrilleros, saldeadores de caminos con licencia de la Santa Hermandad», agivano come ladri, assaltatori in drappelli con la licenza della *Santa Hermandad*, parole durissime quelle di Cervantes che li accusava di essere fuorilegge esattamente tanto quanto coloro che andavano a perseguire. Celeberrime sono le espressioni del *picaro Guzmán de Alfarache*:

«Librete Dios de delito contra las tres santas, Inquisición, Hermandad y Cruzada; y si culpa no tienes librete de la santa Hermandad, porque las otras santas, teniendo como tienen, jueces rectos, de verdad, ciencia y conciencia, son los ministros muy diferentes; y los santos cuadrilleros en general es toda gente nefanda y desalmada, y muchos por muy poco jurarán contra ti lo que no hiciste ni ellos vieron mas del dinero que por testificar falso llevaron, si ya no fue jarro de vino el que les dieron. Son en resolución de casta de porquerones, corchetes ó velleguines, y por el consiguiente ladrones pasantes ó punto menos y como diremos adelante los que roban á bola vista en la república⁴³».

Alemán metteva sullo stesso piano i delitti compiuti dalle tre Sante, Inquisizione, Crociata e *Hermandad*, i *santos cuadrilleros*, soldati *hermandini*, erano gente nefanda, senz'anima e per poco denaro, se non per un boccale di vino, ironizzava l'autore, erano disposti a rinnegare Dio e testimoniare il falso, banditi senza fede, erano della casta dei *porquerones* (maiali). Quest'ultima, non troppo sottile, allusione, si riferiva al fatto che i membri della fratellanza dovevano possedere dei terreni rurali, all'inizio zone dedicate all'apicoltura, ma successivamente soprattutto pascoli, da lì la definizione di "porcari", niente più che ladri di passaggio che rubavano alla vista di tutti, quindi furfanti autorizzati.

La *Nueva Hermandad*, essenziale nei disegni dei Re Cattolici per imporre l'ordine nel territorio e assicurarsi nuove e più efficienti leve militari e fiscali, si rivelò tuttavia un'arma congiunturale; già nel 1498, appena un ventennio dopo la sua creazione a *Madrigal*, i sovrani disposero l'abolizione

⁴² A. Álvarez de Morales, *Las Hermandades, expresión del movimiento comunitario*, op. cit., p. 233.

⁴³ M. Alemán, *Guzmán de Alfarache*, ed. Gómez Canzeco L., Real Academia Española, Madrid 2012, lib. I, cap. VII, p. 110.

della *Junta general*⁴⁴. Private di un organo centrale e di una proiezione nazionale, le *Hermendades*, tanto la *nueva* quanto le *viejas*, pur sempre dotate di ampi privilegi e di una sostanziale autonomia, tornarono alla loro dimensione locale avviandosi ad una lenta decadenza che si sarebbe trascinata ancora per tutti i secoli XVI e XVII. Nel 1599, le amare considerazioni che l'Alemán metteva in bocca al suo eroe erano espressione di un'opinione comune che da circa un secolo i procuratori delle Cortes tentavano di esporre.

Già nel 1506, nelle *Cortes de Valladolid*, i procuratori delle città sostennero che gli *alcaldes* de la *Hermandad* erano «personas de baja condizion y estado». Per ovviare a questo inconveniente, disonorevole per la Corona e la sua giustizia, si richiese, dunque, che:

«de aqui adelante las justicias e rregidores de las cibdades e villas e lugares destos rreynos elijan para el dicho ofiçio de alcaldes de Hermandad personas muy honrradas, áviles e pertenesçientes para el, e puedan elegir e nombrar para el dicho ofiçio sy vieren, a uno de los rregidores o jurados de los tales lugares, porque con mayor autoridad, la justicia sea mejor administrada e los yermos e despoblados mas seguros, e mandan que ayen los dicho al alcaldes el salario que solia llevar. Respondemos; que por ahora, guarden la leyes de Hermandad⁴⁵».

Nella pratica, i rappresentanti delle *cortes*, agitando la decadenza della *Hermandad*, innestata dalla stessa Corona, tentavano di ricondurla al controllo delle oligarchie patrizie urbane, rendendola mera espressione di una proiezione delle città sulle loro campagne. La richiesta venne lasciata cadere da Fernando il Cattolico, interessato, come si è visto, a mantenere un sostanziale equilibrio nel controllo del territorio tra i diversi corpi del Regno, tuttavia, richieste dal tenore simile, accompagnate di consuetudine contro la violenza o la corruzione degli agenti della *Hermandad* erano destinate ad essere ribadite con pressante insistenza in ogni altra occasione rituale: almeno altre sedici volte fino al 1573, durante le Cortes di Valladolid⁴⁶ (1506, 1548, 1555, 1573), ma anche a Burgos⁴⁷(1512 e 1515), Madrid (1528 e 1534), Segovia (1532), Toledo (1525 e 1539), e Santiago e la Coruña (1520).

⁴⁴ A. Álvarez de Morales A., *Las Hermandades, expresión del movimiento comunitario*, op. cit., p. 222.

⁴⁵ BNE, *Ordenamiento y Cortes, Colección de Cortes y Pragmáticas*, 1440-1520, vol. 2, *Cortes de Valladolid 1506*, petición n. 22, p. 151 v. – 152 r.

⁴⁶ BNE, *Ordenamientos y Cortes, Cortes de Valladolid 1548*, pp. 14 r. - 15 v., *peticiones XXI- XXII-XXIII- XXIV*.

⁴⁷ Di seguito si riportano alcuni esempi di petizione presentati alle Cortes di Burgos del 1512 e del 1515: «Otrozi diz que los alcaldes de la Hermandad so color que la ley dize que qualquier fuerça fecha en el campo es caso de Hermandad, e se entremeten a conocer cuantas cosas acaescen por llevar derechos, los destierran aunque no sea sino por un dia por llear el premio que dicen, suplicamos a vuestra Alteza que mande que no leven el dicho premio sin muerte e motilaçon de miembros, o pena de açotes a cada uno al tal delinquente sea condenado. Respondemos, que a sua Alteza place que se haga así». BNE, *Ordenamiento y Cortes, Colección de Cortes y Pragmáticas*, 1440-1520, vol. 2, *Cortes de Burgos 1512* *peticiones* n. 17-22. pp. 193 r. - 194 v., «Otrozi suplican a vuestra Alteza que la ley de estos reynos, que dispone cerca de las apelaciones de los tres mil maravedis abajo para en el consejo, justicia e regidores, que aquellas haya lugar en qualquier causa civil como criminal de qualquier juezes, pues la misma razon consiste en ver lo uno que lo otro pues apelan los condenados. Que no se hagan novedad delo que aqui se ha usado fasta que se vea e platique en el mi Consejo; 25. Asi mismo suplican a vuestra Alteza mande se tone residencia a los alcaldes de Hermandad cumplido el anno. Que asi se faga

In genere, le petizioni dei procuratori tentavano di far rientrare la speciale giurisdizione penale concessa in passato in quella ordinaria del regno, imponendo il medesimo sistema di appello⁴⁸ e controllando i soprusi di *cuadrilleros* e funzionari che abusavano del potere concessogli ed erano l'ingiustificatamente crudeli nell'applicazione delle pene. Nel 1535, a Segovia, i procuratori delle *Cortes*, ad esempio, presentarono formale lagnanza perché

«Los que se condenan por Hermandad a pena de saeta, los asaetean vivos, sin que primero los ahoguen, y parece cosa inhumana, y aun es causa que algunos no mueran bien, que Vuestra Magestad mande que no puedan tirar saetas a ninguno sin que primero lo ahoguen, pues esto se haze con los hereges⁴⁹».

L'esemplare supplizio *per saeta*, per cui il condannato, legato ad un palo in un luogo pubblico, di solito un crocicchio o all'entrata di un villaggio, era bersagliato delle frecce, era oggetto di critica per l'evidente barbarie. Tale polemica di ordine morale, in realtà sembrava nascondere l'intento di far apparire la giustizia amministrata dalle *Hermandades* come desueta e incivile, sostanzialmente anacronistica⁵⁰.

Oltre alle implacabili pene corporali, per reati minori i cavalieri della lega sovente imponevano ai loro condannati l'esilio forzato, anche solo per un giorno. Questo castigo era in realtà funzionale all'attivazione della pena accessoria della confisca dei beni del condannato, implicita nella sentenza per bando. Il sistema si dimostrava tanto più perverso perché nelle cause criminali sbrigiate dalle fratellanze non era previsto appello; gli avidi *alcaldes* della *Hermandad*, naturalmente, abusavano di tale privilegio e, come denunciavano i *procuradores* durante le *Cortes*, «con esto hazen la causa

quando la toman el corregidor». BNE, *Ordenamiento y Cortes, Colección de Cortes y Pragmáticas*, 1440 1520, vol.2, *Cortes de Burgos 1515, peticiones* n. 22-25, pag. 231 r. - 232 v.

⁴⁸ Riguardo il sistema di appello interessante è la richiesta riportata alle *Cortes di Santiago y la Coruña* dove espressamente si domandava al sovrano anche per le cause civili l'appello in secondo grado di giudizio: «Suplican a V.M. que pues de derecho en las causas ceviles se admite apelación, que V.M. mande que en lo criminal, pues va tanto y mas que en cevil, se admita también la apelación de vuestros alcaldes de Corte e de las chancillería pare vuestro real consejo e chancillería cada uno en su jurisdicción. A esto vos respondo que non se debe hacer novedad en eloo de lo que tanto tiempo ha que conforme a las leyes destos nuestros reynos se ha usado e guardado». BNE, *Ordenamiento y Cortes, Colección de Cortes y Pragmáticas*, 1440 1520, vol. 2, *Cortes de Santiago y la Coruña 1520, petición* n. 50, pp. 308 v. - 309 r.

⁴⁹ BNE, *Ordenamiento y Cortes, Cortes de Segovia 1532*, pubblicata a Madrid nel 1534, p. 135 r. v., petición LXXVI, nel medesimo volume anche peticiones LXXIII, LXXIV, LXXV.

⁵⁰ Le pene per i ladri e i malviventi erano così descritte nella NR, t. VI, lib. VIII, ley III p. 61: «Qué penas han de haver los malhechores i por qué quantias, i cómo han de ser punidos. Mandamos que los delinquentes que huvieren robado, ò hurtado en yermo, ò en despoblado sean punidos i castigados en esta manera que si el robo ò hurto fuere de valor de ciento i cincuenta maravedís, i donde abaxo, que sea desterrado i le den pena de azotes, i pague mas lo que así robó con el dos tanto á la parte, i con el quatro tanto para los gastos de la Hermandad i si fuere de ciento i cincuenta maravedís arriba hasta quinientos maravedís que le sean cortadas las orejas i le den cien azotes, i si fuere de quinientos maravedís arriba hasta cinco mil maravedís que le corten el pie i que sea condenado á que nunca cavalgue en cavallo ni en muia so pena de muerte de saeta i si el dicho robo fuere de cinco mil maravedís arriba que muera por ello el tal malhechor muerte de saeta pero en todos los otros casos de Hermandad excepto en los contenidos en la ley antes desta mandamos que los Jueces de la Hermandad den á los malhechores la pena o penas que según la qualidad o gravedad de los delitos aviaren merecido o deberían merecer según derecho i leyes de nuestros Reinos con tanto que los que fueren condenados á pena de muerte sufran i les sea dada muerte de saeta».

criminal para que no aya apelacion», estendendo la loro giurisdizione criminale anche a casi evidentemente non di loro competenza. Per queste ragioni, i procuratori segnalavano che la maggior parte dei processi «se hacen sin justicia» nella maggior parte dei casi contro persone poco abbienti che non avevano possibilità di presentare formali rimostranze, circostanza che permetteva agli agenti della lega larga licenza di applicare la giustizia nel modo che preferivano ⁵¹.

I reclami presentati in occasione delle *Cortes*, di fatto, erano concordi nel richiedere periodicamente le medesime riforme della giustizia *hermandina* ovvero la possibilità di appello, l'obbligo di residenza per i giudici⁵², il controllo sulle pene corporali e che si limitassero solo alle cause di propria competenza senza interferire nei processi ordinari. Finalmente Carlo V intervenne nella materia e concesse, alle *Cortes* di Segovia nel 1532⁵³ e successivamente, con maggiore omogeneità alle *Cortes* di Toledo del 1539 che fosse possibile presentare appello alle cause istruite dai giudici della *Hermandad*. Dispose, dunque:

«que de qui adelante los alcaldes de nuestra Casa y Corte no conoscan ni se apele antellos de las sentencias que los alcaldes y otros juezes de la Hermandad dieren: sino solamente de los lugares que estoviesen

⁵¹ Alle *Cortes de Toledo* del 1525 i procuratori si lamentavano perché proprio a causa della mancata possibilità di appello molti processi che non vedevano coinvolte grandi quantità di beni si svolgevano senza alcuna correttezza poiché l'*alcalde hermandino* operava secondo la propria volontà, non dovendo rendere conto a nessuno. «Otrozy: decimos que a causa de no poder apelar de los alcaldes de la Hermandad syno para ante los alcaldes de la corte, se sigue que hacen muchas sin justicias, e por ser los pleytos sobre poca cantidad, y la mayor parte entre personas pobre no pueden seguirse, y así los dichos alcaldes tienen muy larga liçençia de hazer su voluntad, e administrar justicia a vuestra Magestad suplicamos mande que los dichos alcaldes de la hermandad pueda aver apelacion para el rregimiento de qualcuier çibdad o villa y en mayor cantidad que se pueda apelar las chancillerías». BNE, *Privilegio reales donaciones y Cortes años 1525-1529*, vol. 24, *Cortes de Toledo 1525*, petición n. 54, pp. 44 r. v. - 45 r.

Anche presso le *Cortes* di Madrid del 1528 la richiesta è sempre la medesima: «otrozi en las cortes pasadas de Toledo proveyendo sobre lo que los Alcades de la Hermandad hazen demando en un capitulo en que las penas pecuniarias de seimil maravedis à bajo se pudiere apelar de los dichos alcaldes de la Hermandad para los correjidores o Juez hordinarios donde son è sino òviere correjidores ante el alcalde del adelantamiento mas cercano e por espar los dichos alcaldes de la Hermandad de tales para que no puedan apelar dellos de la condenaciones que hazen los quales nombre de hazer justicia son interes propria para sie juntan con la pena pecuniaria destierro por volundad o por algun dia porque comn esto hazen la causa criminal que no aya apelación suolican à Vuestra Magestad mande que de qualeuier condenacion que hizieren deinero àunque sea con ello otra cosa criminal de mas de la dicha pena e que lo mismo se entiendo en los de los alcaldes hordinarios de toda las ciudades e villas de los reynos. A esto rrespondemos, que mandamos que se guarde la dicha ley de Toledo en lo que en ella se contiene, y en lo demas no ha lugar de se hazer lo que en vuestra suplicación nos pedís». BNE, *Privilegios reales, donaciones y Cortes Madrid 1528, años 1525-1529*, vol. 24, petición LXXXVIII, pp. 125 v. 126 r.

⁵² «Asimismo esta dispuesto que los alcaldes de la Hermandad hagan residencia quando la hizieran las otras justicia, porque crea Vuestra Magestad que importa mucho al bien del reino y descargo de su consciencia real. A esto vos rrespondemos, que de ansi está proveído, y para ellos se an dado y darán las provisiones necesarias». BNE, *Ordenamiento y Cortes, Cortes de Segovia 1532*, pubblicata a Madrid nel 1534, petición LXXIV, p. 135 r.

La risposta a queste petizioni si trova nella *Novísima recopilación de las leyes de España*, lib. XXII tit. XXXV ley XXIII, *Don Carlos y Domina Juana en Segovia ano 1532*, petición 76, en *Valladolid ano 1548* petición 23, en *Madrid ano 1534* petición 75: «mandamos, que los Alcaldes de la Hermandad en el llevar de los derechos guarden lo proveido por las leyes susodichas de la hermandad: y en lo no determinado por ellas lleven los derechos conforme al arancel Real dado á las otra justicias, sin embargo de cualquier costumbre que en contrario tengan. Y asimismo guarden lo que sobre ello hablan; y si lo hicieren, sean castigados por ellos».

⁵³ *Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla*, da qui in poi CLC, *Cortes de Segovia de 1532*, t. IV, petición LXXIV, p. 561.

dentro de las cinco leguas de vuestra corte y todos los otros queremos e mandamos que vayan ante los alcaldes del crimen de las nuestras Audiencias y Chancillerías, segundo sus limites e distrito que tienen para los otros negocios en que entienden⁵⁴».

Si consentiva, così, di richiedere il secondo grado di giudizio alla *Sala de Alcaldes* solo per le cause che fossero state discusse per crimini avvenuti entro cinque leghe, tutte le altre avrebbero dovuto invece essere riportate all'*alcalde del crimen* della *Audiencias y Chancillería* che aveva sede a Valladolid per il nord e a Granada per il sud, liberando in questo modo la Corte da una cospicua mole di lamentele da gestire. Il provvedimento, in pratica, intendeva far rientrare la giustizia privilegiata comminata dalle *Hermandades* all'interno del più ampio impianto giudiziario della Corona, proprio in quegli anni in via di perfezionamento, riconoscendo a queste il ruolo di foro di primo grado ma riservando ai giudici reali la possibilità di modifica delle sentenze. Tale riforma, in realtà, riuscì soltanto parzialmente a semplificare il composito quadro giudiziario in cui agivano le *Hermandades* e a correggere unicamente gli abusi più vistosi.

Quando la *Nueva Hermandad* era andata decadendo, infatti, avevano ripreso spazio le *Viejas Hermandades* di Talavera, Toledo e Ciudad Real, che come testimonia la documentazione non avevano mai smesso di esistere riuscendo a conservare un proprio ruolo. Le *peticiones de los procuradores*, non mancavano di mettere in luce il conflitto di competenze che si era andato creando tra le due.

Le *Viejas Hermandades* agivano in parallelo con la *Nueva* legata al sovrano e tentavano, tuttavia, di sottrarsi alle restrizioni che a quella venivano imposte; difatti, nelle già citate *Cortes di Segovia* del 1532, si domandava al sovrano che la possibilità di appello fino a seimila *maravedis* al funzionario più vicino non venisse loro applicato⁵⁵, e che fossero esenti dall'obbligo di residenza per i giudici, disposto invece per la *Hermandad Nueva*⁵⁶. Del resto, taluni *procuradores*, facendosi latori

⁵⁴ Questa supplica segnalava, in primo luogo che anche gli *alcaldes* della *Chancillería* avevano competenza nei medesimi territori dove l'avevano le *Hermandad*, ed, in secondo luogo che per tutti processi avvenuti a più di cinque leghe dalla Casa y Corte non vi si mandi appello, ma invece si faccia riferimento alle due *Audiencias y Chancillerías*. Probabilmente, le liti di competenza territoriale erano talmente numerose che il tentativo era quello di sviare e velocizzare l'apparato burocratico. «Asimismo los Alcaldes desta Corte son juezes en los casos de Hermandad y conocen de las apelaciones dellos en todos estos reynos, de que reciben vexaciones y trabajos las partes que siguen las tales apelaciones por la gran distancia que ay de muchas partes a donde la Corte resida y cesaría esto si también los alcaldes de Chancillerías tuviesen la misma jurisdicción en sus distritos. Suplicamos a Vuestra Magestad así lo mas de proveher y ordenar por alivio de sus subditos que prosiguen las tales causas. A esto vos respondemos que nos parece bien lo que nos suplicays, así nuestra merced e voluntad que de aqui adelante loa alcaldes de nuestra Casa y Corte no conoscan ni se apele antellos de las sentencias que los alcaldes y otros juezes de la Hermandad dieren: sino solamente de los lugares que estoviesen dentro de las cinco leguas de vuestra Corte y todos los otros queremos e mandamos que vayan ante los alcaldes del crimen de las nuestras Audiencias y Chancillerías, segundo sus limites e distrito que tienen para los otros negocios en que entienden». BNE, *Privilegio reales donaciones y Cortes años 1535-1539*, vol. 25, *Cortes de Toledo 1539, petición XXIV*, p. 145 r. v., vedi anche *Novísima recopilación de las leyes de España*, lib. XXII tit. XXXV ley XX.

⁵⁵ CLC, *Cortes de Segovia de 1532*, t. IV, *petición LXXIV*, p.561.

⁵⁶ Ivi, *petición*, LXXV.

delle istanze delle fratellanze più antiche, non mancavano di criticare l'istituzione gemella, denunciandone i furti e la cattiva gestione dei beni⁵⁷.

Dietro queste accuse, oltre all'ovvia necessità di sottrarsi dalle critiche che investivano la *Hermandad Nueva*, pare comunque ravvisabile un maggiore credito che le fratellanze di antica fondazione sembravano continuare a godere. In effetti, fin dal 1505, la regina Juana la Loca confermò tutti i privilegi goduti da *alcaldes*, *alguaciles* e *cuadrilleros* de la *Santa Hermandad Vieja* perché potessero continuare a “portare alta la bandiera della giustizia in tutto il regno”⁵⁸. Ancora nel 1512 a Burgos⁵⁹ e nel 1520 a Valladolid, Juana e poi Carlo ebbero occasione di confermare il loro favore nei confronti degli apicoltori di Ciudad Real, a cui erano riconosciuti i diritti esclusivi ad accedere alle cariche della *Hermandad*⁶⁰. In seguito, nel 1542 l'imperatore confermava alla fratellanza di Ciudad Real la giurisdizione sui crimini violenti e stupri⁶¹.

Malgrado le *Viejas* avessero continuato a godere del favore reale, fossero molto ricche, regolamentate da statuti e l'accesso degli *hermanos* dipendesse ancora dalla possessione di *colmenas*, anche queste antiche associazioni non erano affatto esenti dalle accuse di abuso che erano precedentemente state mosse nei confronti della *Hermandad Nueva*. Nel 1555 alle *Cortes de Valladolid*, infatti, i *procuradores* delle città protestarono che:

«La Hermandad vieja de Toledo, e Ciudad Real y Talavera son muy ricas, e como los oficiales della son cadaneros y se reparten por los vecinos de los pueblos, los quales por no ser personas de calidad, y por que ay pocos casos de los para que se fundó, verdaderamente esta hermandad buscan maneras y modos muy desemejamente de aquellos para que se fundó por salir a gastar los bines e propios de la dicha hermandad para tener color de repartir entre sí los dichos propios, e ainsi andan buscando por los lugares con cuadrilleros si ha havido delito en el campo por liviano que sea: ansi como messarse dos labradores, y sabido esto los hazen prender y hazen grandes procesos sobre ello⁶²».

⁵⁷ «Les tome ansimismo cuenta de los propios y rentas (...) porque son muy mal gastados por los dichos alcaldes convirtiendolos en su proprio provecho y de sus deudos y amigos por vias indirecta y cautelados». Ivi.

⁵⁸ AHN, *Diversos Hermandades*, leg. 1, exp. 20-21.

⁵⁹ *Ibid.*, exp. 22

⁶⁰ *Ibid.*, exp. 25

⁶¹ *Ibid.*, exp. 30-31-32.

⁶² «Que los oficiales de la hermandad gasten los propios mal gastados. Otrosi dezimos que por quanto la hermandad vieja de Toledo, e Ciudad Real y Talavera son muy ricas, e como los oficiales della son cadaneros y se reparte por los vecinos de los pueblos, los quales por no ser personas de calidad, y por que ay pocos casos de los para que se fundó, verdaderamente esta hermandad buscan maneras y modos muy desemejamente de aquellos para que se fundó por salir a gastar los bines e propios de la dicha hermandad para tener color de repartir entre sí los dichos propios, e ainsi andan buscando por los lugares con cuadrilleros si ha havido delito en el campo por liviano que sea: ansi como messarse dos labradores, y sabido esto los hazen prender y hazen grandes procesos sobre ello. Suplicamos V. M. mande que los delitos en que la hermandad vieja entendiere sea cosas grandes y graves, y se les mande que no excedan ni pasen de ellos, porque cuando las dichas Hermandades se hizieron estava la tierra despoblada y montuosa, y agora que esta tan poblada y desmontada, y ay en cada pueblo otra hermandad que llaman nueva, no ay necesidad de que estos salgan por cosas livianas ni hagan las molestias y bexaciones que hazen. Y porque los dichos inconvenientes cessen sea servido de mandar que la dicha hermandad vieja no conozca sino de cosas grandes que acaezcan en el campo por los quales merezcan los delinquentes muerte, pues las justicias ordinarias e la otra hermandad nueva vastan para todos los otros delitos que

Gli ufficiali *hermandini* restavano, dunque, in carica solo un anno e tentavano di arricchirsi agendo anche sui casi più futili impossessandosi dei beni dei lavoratori anche nei piccoli villaggi, dove non avrebbero avuto alcuna competenza, poiché, come detto, di loro spettanza erano i crimini più violenti riguardanti la giustizia penale. Si aggiravano invece con uomini armati a cavallo alla ricerca anche delle piccole dispute tra contadini che immediatamente catturavano confiscandone i beni e processandoli. Se avessero avuto l'obbligo di residenza non avrebbero certo potuto operare in tale maniera, per questo il sovrano veniva supplicato affinché «mande que los delitos en que la Hermandad Vieja entendiere sea cosas grandes y graves, y se les mande que no excedan ni pasen de ellos».

D'altronde, veniva rilevato che era emersa una concorrenza su taluni territori tra la *Hermandad Nueva* e quelle *Viejas* e che era necessario delimitarne gli ambiti di azione⁶³. Si tentava quindi di operare una suddivisione di ruoli, di modo che la *Vieja* si occupasse dei casi più gravi di delinquenza e omicidi, mentre alla *Nueva* spettasse giurisdizione su delitti minori all'interno dei piccoli villaggi. I prigionieri inoltre avrebbero dovuto rimanere nella *comarca* dove il delitto era avvenuto e non sarebbe stato lecito condurre i detenuti laddove non avrebbero avuto la possibilità di difendersi. Si implorava il sovrano affinché anche i funzionari delle *Viejas Hermandades* avessero obbligo di residenza per almeno due anni e che venissero controllati i loro introiti e i beni posseduti. Nonostante la risposta positiva del sovrano a questa petizione, le *Hermandades de los montes* trovarono comunque molte scappatoie per agire indisturbate e si difesero sempre strenuamente soprattutto contro la norma riguardo la residenza.

Proprio queste loro modalità di azione all'interno del territorio, sempre in movimento, con catture e processi ai limiti della legalità e spesso contro le giurisdizioni locali si ha l'impressione che le *cuadrillas hermandinas* operassero come dei veri e propri banditi a caccia di banditi, giacché agivano con modalità assai simili, in zone di confine, boschive e montane, poco controllate, «en lugar de treynta vecinos abaxo lo hazen caso de Hermandad⁶⁴», dove avrebbero potuto agire indisturbati,

acaescieren. Y esto se entienda siendo el dicho delito caso de hermandad por ser el campo y no haber prevenido al conocimiento de la dicha causa la hermandad nueva, o otra justicia, e se les mande que las carceles donde han de tener los presos esten y lo tengan en los lugares mas principales de la comarca donde anduvieren: e que no traygan los presos consigo ni lo tengan en los pueblos pequenos, porque no hallan quien los ayude ni defienda sus causas, no les den lo que avieren menester para su sustentacion y mantenimiento: e para que del todo assen los dichos inconvenientes e se remedie que no se gasten los propios y rentas de la dicha hermandad vieja hagan residencia de dos en dos anos, o el tiempo que V. M. sea servido, y en ella se las tome en cuenta del propios e rentas que tienen y como y en que lo gastan. A vos respondemos que se mandaron yr a tomar residencia a las Hermandades que estan por tomar, y a las que estan tomadas y mandamos a los del nuestro consejo las vean y provean cerca de la buena administracion dellas de lo que convenga». CLC, *Cortes de Valadolid 1555*, IV, *petición XCV*, pp. 679-680.

⁶³ «No ay necesidad de que estos (gli alcaldes delle Hermandad vieja) salgan por cosas livianas ni hagan las molestias y bexaciones que hazen». Ivi.

⁶⁴ «Los delitos que no fuesen atroces no sean casos de Hermandad Item, los alcaldes de la Hermandad qualquier caso que acontezca en lugar de treynta vecinos abaxo lo hazen caso de hermandad, y hazen grandes gastos y costas a las partes, expecialmete a los alcaldes provinciales de la Hermandad. Suplicamos a Vuestra Magestad mande que aunque el delito

essi stessi come *ladrones*, depredando e rubando i beni dei supposti criminali. In una petizione presentata durante le *Cortes* di Madrid del 1551, si leggeva in effetti che:

«los alcaldes de Hermandad admiten qualesquier queexas que ante ellos vienen y van por su jurisdiccion a prender los delinquentes, y a vezes del lugar mas cercano toman hombres para que los acompañen sin dar les salarios, y prenden al delincente, y tomarle prendas por las costas, e ante todas las cosas se pagan de ellas e después declarase no ser caso de hermandad, y queda destruydo con costas el tal preso⁶⁵».

L'*Hermandad*, soprattutto negli anni '80 del secolo XV, diede un apporto decisivo all'imposizione dell'autorità sovrana sul territorio, nello stabilire una sicurezza, pur sempre relativa, delle strade, nel frantumare l'anarchia nobiliare e banditesca che vi vigeva. Alla metà del secolo XVI, ben poco era rimasto di quell'epoca di efferatezze, ma anche di "gloria"; ormai le pattuglie di *cuadrilleros*, in scarso numero e in costante ritardo (*a buenas horas, mangas verdes*), percorrevano le contrade alla ricerca di crimini inventati o facili da perseguire. Si ingaggiava forzatamente uomini al servizio senza poi retribuirli, si taglieggiavano innocui contadini, si confiscavano beni con scuse ed abusi. L'obbiettivo degli agenti delle *Hermandades*, tuttavia, non era solo predatorio, ma anche della rivendicazione dell'esercizio di una giurisdizione criminale che ne costituiva l'unica ragione di esistenza e pervivenza. Solo questo, le patenti reali per cacciare e giudicare, ma non i metodi, sembrava differenziare i *cuadrilleros* dai *malhechores* cui avrebbero dovuto dare la caccia: *Hermanos bandoleros* a caccia di *bandoleros gitanos*.

3. Giustizia sommaria: *Hermanos bandoleros* a caccia di *bandoleros gitanos*

Sebbene in italiano i lemmi *bandido* e *bandolero* abbiano la medesima traduzione, per quanto riguarda la Spagna vi è una distinzione: il termine *bandido* è relazionato con i bandi, quindi con le leggi e le conseguenti espulsioni dal territorio e possiede una radice medievale, mentre il termine *bandolero* risale alla seconda metà del XVI secolo e riguarda soprattutto un certo tipo di reato e delinquenza, ha quindi anche una connotazione morale, naturalmente i *bandoleros* spesso erano anche

no fuera atroz o aleve o caso pensado, sino que la justicia ordinaria conozca de el». BNE, *Cortes de Madrid 1551, petición* XLI.

⁶⁵ *Ibid.*, *petición* XLIII, ma anche: «que los de la Hermandad no puedan llevar derechos hasta aver sentencia», *Ibid.*, *petición* XLV; «Que no haga merced de condenacion a los alcaldes de la Hermandad», *petición*. XLVI; «Que no llevan premio los alcaldes de la Hermandad de los que desterraren», *Ibid.*, *petición* XLVII; Questa la risposta del sovrano: «los alcaldes de Hermandad conozcan de resistencia y montes, no conviene se hagan novedad».

oggetto di molti bandi, tuttavia, in questa sede, si proseguirà nel parlare di banditi con l'accezione attribuita in età moderna⁶⁶.

Come si è detto, la crisi della *Nueva Hermandad* a partire dal 1498, consentì alla più antica lega di riprendere il ruolo che le era stato in buona parte sottratto. Tuttavia, le attività di polizia del territorio e di giustizia itinerante furono, probabilmente ancor più che in precedenza, intralciate da frequenti conflitti giurisdizionali con gli altri corpi della società che vantavano ed esercitavano un foro privilegiato. Soprattutto, fin dal secolo XV e, poi, durante tutto il secolo XVI si susseguirono schermaglie e polemiche con i cavalieri di Calatrava, i cui rappresentanti con frequenza contrastavano le azioni dei funzionari delle *Hermandades* nel proprio territorio, giacché, per operare nelle *Sierras Morena* e di Andujar, gli *hermanos* di Ciudad Real erano obbligati a transitare per il cosiddetto Campo di Calatrava, una zona montuosa nel meridione della Mancha che costituiva il principale nucleo territoriale dell'antico ordine militare crociato. Gran parte dei processi erano portati all'attenzione del *Consejo de Castilla* e del sovrano non come ultimo foro d'appello bensì perché fosse risolto il conflitto sorto intorno all'azione legale, la detenzione e la confisca dei beni. Numerose furono le provvisioni di Carlo V e Filippo II per tentare di precisare le prerogative giudiziarie delle *Hermandades* e degli altri corpi sociali privilegiati e di governare le continue schermaglie legali⁶⁷. Nel 1571 il sovrano si vide finanche costretto a ribadire la libertà dei sudditi di presentare le proprie lagnanze o di denunciare un atto illecito all'*alcalde hermandino* senza il timore di subire vessazioni o ritorsioni:

la personas que quisieren yr a pedir y seguir justicia ante la dicha Hermandad y alcalde y oficiales lo pudiesen hazer libremente sin que por ello fuesen molestados ni tanpoco lo que diesen favor a la dicha Hermandad y sus ministros e los acogiesen en sus casa y que sobre ello preveysemos como la nuestra merced fuese⁶⁸.

Infatti, il governatore ed il luogotenente del Campo di Calatrava, «a causa de la enemidad que tienen», impedivano che si andasse a reclamare giustizia ad *alcaldes*, *alguaciles* e *cuadrilleros* della *Santa Hermandad*; nei confronti di coloro che vi si rivolgevano «los prenden y hazen muchas extorsiones y malos tratamientos», quindi non solo subivano ritorsioni ma sarebbero anche incorsi

⁶⁶ J. A. Martínez Comeche, op. cit., p. 39.

⁶⁷ cfr. J. M. Sánchez Benito, *La organización territorial de la Hermandad General (1476-1498)*, in "Revista de estudios de la administración local y autonómica", n. 239, 1988; ma anche A. Alvarez de Morale, *Las Hermandades, expresión del movimiento comunitario*, op. cit., p. 86 e 239.

⁶⁸ AHN, *Diversos Hermandades*, leg. 1, exp. 34, Madrid, Felipe II, 14 de Febrero 1571, p. 2 r.

in una multa di diecimila maravedis⁶⁹, causando, come si dice nel documento, non poche difficoltà alla persecuzione dei malviventi che la *Santa* «persigue tanto beneficio a nuestro subditos⁷⁰».

Malgrado questi ostacoli, a prendersi carico della caccia ai *bandoleros gitanos* fu prevalentemente proprio la *Santa Hermandad Vieja* de Ciudad Real, all'alba del XVII secolo divenuta ormai incontrastato punto di riferimento per la piaga dei *saldeadores de camino*. Il ruolo di preminenza guadagnato rispetto alle istituzioni gemelle di Talavera e Toledo era dovuto principalmente all'ampia estensione geografica delle sue competenze che includeva tutta la zona di confine tra Andalusia e Castiglia, in Sierra Morena, nel sud della Mancha, e si spingeva fino alle montagne che si affacciavano su Granada e Jaén, tutte zone dove il brigantaggio era persistentemente radicato grazie all'orografia del territorio, in prevalenza montuoso e boschivo che ben si prestava da nascondiglio per le masnade di fuorilegge.

L'assoluto rilievo delle azioni anti-banditesche nel complesso dell'attività giudiziaria della *Hermandad* di Ciudad Real risulta del tutto evidente dall'esame dei dati quantitativi, costituendo le cause per latrocinio e banditismo più della metà delle 119 conservate presso l'Archivo Histórico Nacional di Madrid datate dal 1499 al 1700. Tra queste, i processi che implicano la presenza di *gitanos* sono ben 11 sui 55 fascicoli relativi al secolo XVII ed almeno altri 8, seppur non nominandoli esplicitamente, li videro con probabilità coinvolti⁷¹. Si può quindi dedurre che almeno nel 20% dei processi videro comparire come testimoni e molto più spesso come accusati degli zingari, un percentuale considerevole, tanto più quando si considera l'ampiezza del raggio d'azione della *Hermandad* di Ciudad Real. Per quanto riguarda Toledo, invece, sui 190 processi conservati all'AHN datati dal 1502 al 1613 soltanto una dozzina si occupano di atti concernenti *robos y salteamientos*, sebbene per il XVII secolo vi sia carenza di fonti⁷².

Il tentativo da parte di diversi corpi giudiziari di conclamare la propria competenza nella persecuzione dei banditi, la maggior parte gitani oppure *mulatos*, un termine utilizzato sovente come sinonimo, sembra costituire, con la sua altissima frequenza, la principale ragione dell'approdo delle cause all'attenzione della Corona e della *Chancillería*. Questo emerge come il reale punto nodale del problema banditesco e zingaro, ancor più dell'efficacia della loro stessa repressione. *Gitanos* e *bandoleros* divengono oggetto di uno scontro tra autorità, mero tassello di una disputa di prestigio e potere, piuttosto che soggetto da eliminare per la sicurezza di un territorio, quasi come se i tribunali avessero bisogno della loro endemica attività delinquenziale per continuare a ribadire le ragioni della loro esistenza e potenza.

⁶⁹ Ivi, p. 5 r. «haziendo pregonar en los dichos pueblos que ninguno de ello se fuesen a querellar a dicha Hermandad so pena de diez mil maravedis».

⁷⁰ Ivi, p. 1 r. v.

⁷¹ Cfr. tabelle 1 e 2 in appendice 4

⁷² Il calcolo riguardante l'*Hermandad* di Toledo è di G. A. Araceli, op. cit., p. 14.

Uno dei primi casi che coinvolge gli zingari è datato 1615, sulla copertina del corposo fascicolo si legge: «Contra los gitanos Diego Hernandez, Sebastian Cortez y otros por robos de caballeria». Tale titolo, tuttavia, è fuorviante, poiché le carte non trattano di un semplice furto di cavalli da parte degli zingari, bensì di un complesso e delicato scontro sorto tra la *Hermandad* ed altri agenti che pretendevano di avere giurisdizione sugli imputati e dei loro complici.

Nel novembre 1615 davanti all'*alcalde* del crimine presso la *Chancillería* di Granada era stata, infatti, presentata una petizione da Don Pedro de Paro, procuratore in quella città della *Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real*. La querela, tuttavia, non aveva come protagonisti gli autori del latrocinio, come ci si aspetterebbe, bensì era stata presentata contro Don Alonso de Fuanmajor, Don Matia de Meja e «otros culpados», tutti ufficiali accusati di aver ostacolato la giustizia *hermandina*. Tempo prima, don Pedro de Paro aveva avuto notizia che nella campagna spopolata intorno ad Almagro operava una banda di *gitanos* comandati da Diego Hernández, costoro commettevano numerosi delitti, soprattutto furti di cavalli al fine di rivenderli al mercato nero. I birri *hermandini* inviati nella zona scoprirono, tuttavia, che la «quadrilla de ladrones» cui stavano dando la caccia era ben più numerosa e pericolosa di quanto era stato segnalato e poteva contare su una rete di sostegno e aiuto che si estendeva dal campo di Calatrava alle zone montagnose di confine con il distretto di Jaén.

Consapevoli del rischio di conflitto giurisdizionale con l'Ordine, nel cui territorio operavano i banditi, e, probabilmente, bisognosi di rinforzi per effettuarne la cattura, i cavalieri si erano rivolti a Don Matia de Meja, *alcalde* del villaggio di Moral, e funzionario alle dipendenze di Calatrava. L'operazione congiunta ebbe evidentemente successo e portò alla cattura di alcuni malviventi ed al recupero di qualcuna delle cavalcature rubate. Una volta conclusa, tuttavia, il Meja, «lestamente», aveva sottratto i prigionieri agli ufficiali della *Hermandad*, lasciandoli senza armi e cavalcature, confiscate per evitare che questi si macchiassero di nuove vessazioni nel tentativo di difendere la loro competenza sul caso. Il giudizio ai banditi si era dunque tenuto nel villaggio di Aldea del Rey, a sud-ovest di Almagro, dove Meja era riparato potendo contare anche sull'influente avallo del commendatore del luogo, il cavaliere Don Alonso de Fuenmajor, che aveva ignorato le censure che la *Vieja* aveva immediatamente elevato.

La denuncia presentata a Granada però non si esauriva in un consueto conflitto di competenza tra le due autorità; essa proseguiva accusando di gravi collusioni lo stesso Matia de Meja, che aveva finto di perseguire la banda di zingari, in realtà proteggendoli. Gli agenti *hermandini*, infatti,

sostenevano di avere le prove che il Meja non era altri che il principale ricettatore del bestiame rubato che, poi, provvedeva a contraffarne la marchiatura⁷³.

Con la denuncia elevata dinanzi al sovrano e ai giudici della *Chancillería*, la *Hermidad* pretendeva il rispetto della propria giurisdizione, garantita da molteplici privilegi reali e, dunque, la restituzione dei prigionieri, dei beni e dei cavalli sottratti⁷⁴.

Una *Real provision*, emessa nel 1615, sembrò momentaneamente risolvere la questione a vantaggio del querelante, avendo sancito che:

«vuelvan y restituyan a las dicha Santa Hermandad los dichos gitanos y sus bienes y procesos sobre ello caussados se pueda entregar en nobre de la Santa Hermandad de los dichos gitanos bienes y procesos y dar carta de pago de ellos con las fuerzas necesarias⁷⁵».

Come nella maggior parte dei casi, il sovrano si era pronunciato in favore della *Santa Hermandad*, sancendone il primato rispetto alle altre istituzioni concorrenti sulla polizia delle strade e sulla confisca dei beni degli accusati. Il fatto, poi, che le gravi denunce mosse contro l'*alcalde* di Moral fossero lasciate cadere, sembra indicare, oltre al generale malcostume degli agenti di giustizia, che le accuse di abusi e malversazioni fossero in qualche modo tipiche di questo tipo di controversia, tanto è vero che spesso analoghe insinuazioni, come si è visto colpivano gli stessi agenti della *Hermidad*. In questi casi, piuttosto che approfondire il caso, la Corona e i suoi giudici, come corte d'appello, tendevano ad assumere una sorta di funzione arbitrale tra corpi privilegiati in competizione tra loro, individuandone il preminente.

Le controversie di questo genere erano infatti destinate a ripetersi e si rivelavano difficili da sedare del tutto. Difatti, solo un anno dopo, nel 1616, un nuovo scontro per la «competencia con los Alcades de Almagro y del Moral surgida en proceso contra unos gitanos por hurto» rendeva noto non solo che la lite ancora non era stata risolta, ma necessitava addirittura di essere dibattuta durante la riunione del *cabildo* della *Santa Hermandad* convocata *ah hoc*, il cui testo, con le relative richieste sarebbe poi stato inviato all'*Audiencia y Chancilleria de Granada*. Nuovamente gli *hermanos*, segnalavano che Don Matia de Meja aveva illegittimamente accampato diritti sul giudizio dei banditi zingari che infestavano la zona e si richiedeva ancora una volta la restituzione «de los presos procesos y bienes y den carta de pago». Una seconda importante richiesta veniva tuttavia avanzata: che gli ufficiali della *Hermidad* che si recavano nei territori limitrofi ad Almagro, potessero riscuotervi il *derecho de asadura*, malgrado quei territori fossero feudo dei cavalieri di Calatrava.

⁷³ Gli agenti della *Hermidad* sostenevano che il Meja «avia echo ciertos de cabalgaduras una de las quales furtiba se abia hallado», ed egli stesso era solito cavalcare un animale rubato acquistato dai *gitanos*. *Diversos Hermandades*, leg.32 exp. 8, p. 2 r.

⁷⁴ La *real provision* avrebbe dovuto essere applicata entro quindici giorni, Ivi, pp. 2 v. 3 r.

⁷⁵ Ivi, p. 1 v.

Il conflitto per il mantenimento delle proprie superiori prerogative nell'amministrazione della giustizia criminale sembrava, dunque, divenire tramite per l'affermazione dei propri privilegi di prelievo fiscale. Del resto, il prestigio, il potere e la stessa sopravvivenza di queste associazioni dipendeva dal mantenimento delle concessioni e dai riconoscimenti concessi dalla casa reale fin dal medioevo, era quindi impensabile che vi rinunciassero, continuavano, anzi, insistentemente a rimarcare il proprio campo d'azione perché lo spazio che si erano ricavate tra le strette maglie della giustizia della Spagna moderna tendeva immediatamente a serrarsi se avessero smesso di reclamare i propri diritti, soprattutto nei confronti degli altri corpi privilegiati che con le *Hermendades* insistevano sul medesimo territorio: se infatti, come si è visto, la *Hermandad* di Ciudad Real si scontrava ciclicamente con i cavalieri per la giurisdizione del Campo di Calatrava, Talavera aveva come primo avversario l'arcivescovo di Toledo, sui cui feudi si trovava ad operare, mentre Toledo si trovava sovente a rimarcare il proprio potere contro la città di *Madrid* per il controllo sulla sua comarca⁷⁶.

Negli episodi analizzati, il castigo delle bande di zingari, sebbene folte e assai attive, era solo occasione per un "rituale" scontro di potere; tuttavia, altre cause suggeriscono qualcosa di più su questi gruppi di *bandoleros gitanos* potendo contribuire così al completamento del frammentato quadro storico riguardante la convivenza, la marginalità e l'incostante ruolo che essi riuscirono a ritagliarsi nel mondo iberico. In questa documentazione processuale, gli zingari alle volte erano imputati, quindi divenivano l'argomento della disputa, "soggetto", altre volte, invece, segnalati in questioni più ampie non erano altro che "oggetto" del disaccordo tra le parti che tentavano di spartirsi beni e prigionieri.

Le medesime aspre controversie sorte intorno alla confisca dei loro averi sembravano indicare che questi "banditi" possedevano proprietà per le quali valeva la pena proseguire una diatriba anche per diversi anni. Senza dubbio, ciò che di maggior valore possedevano erano gli animali, ma non è da escludere che nascondessero oro o altri metalli come il rame e che, talvolta, fossero proprietari di qualche campo attorno ad un casale rurale. Nella prima metà del secolo XVI sono più spesso oggetto, come si è visto, di più ampi contrasti legati alle competenze legali, mentre, altre volte, soprattutto nella seconda metà del secolo XVI, pare invece che si cerchi esclusivamente di arginare una pericolosa presenza di gruppi chiamati di *gitanos*, ma senza la certezza che fossero tutti realmente tali, essendo ormai divenuti troppo numerosi.

Tra i processi che possono restituire una inedita immagine al *bandolero gitano* vi sono tre corposi fascicoli datati tra il 1608 e il 1612 sui molteplici reati di cui si era macchiato un certo Juan de Ledesma, volgarmente chiamato *el mulato*, che assieme ad altri compiva crimini in Sierra Morena

⁷⁶ A. Álvarez de Morales, *Las Hermandades, expresión del movimiento comunitario*, op. cit., p. 242.

capitanando una *quadilla de gitanos*. L'*alcalde* della *Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real* aveva inviato un resoconto dei fatti accaduti al *corregidor*, all'*alcalde mayor* e al luogotenente della città di Ubeda, ed esigeva che presso il tribunale si procedesse criminalmente contro il già nominato Juan *el mulato*, il suo complice Geronimo de Cuellar e i loro compagni colpevoli di *hurto y salteamineto*.

Si narrava di come, un sabato poco prima del natale del 1608, l'arciere Francisco García originario di Granada era stato incaricato da Don Francisco Treviño, suo signore, di portare alcuni beni e animali a Ciudad Real. Incamminatosi in Sierra Morena con due polli, una mula e un cavallo venne assalito da cinque uomini, il cui aspetto era minuziosamente descritto:

«salieron a ello cinco hombres con escopetas y espadas y uno era mulato alto y delgado de cuerpo sin barba y otros vestido de negro con un pañicuelo pues de el avia los ojos y una capa parda y el pañicuelo puesto de modo que no podía ser conocido y los tres con tres monteras⁷⁷».

Erano abbigliati come veri e propri banditi, abiti neri, volti coperti da fazzoletti o passamontagna (*monteras*) in modo da non essere riconosciuti; solo il *mulato*, alto e magro, sebbene a viso coperto, era riconoscibile, probabilmente in modo da poter incutere maggior timore grazie alla fama goduta. Le descrizioni fisiche, fondamentali per la cattura, si ripetono più volte durante gli interrogatori e vengono forniti altri particolari come, ad esempio: «mulato, delgado in barba con un mal vestido y un sombrero con una liga blanca y el sombrero recapado y viejo⁷⁸». Alonso-Araceli, l'unico studioso ad occuparsi dell'analisi di questo *pleito*, ha sostenuto che queste descrizioni processuali riguardanti le caratteristiche fisiche degli accusati avevano come scopo quello di rimarcarne la marginalità⁷⁹, in realtà sarebbero forse da ricondurre a motivi maggiormente pratici. Identificare un criminale, non doveva certo essere cosa semplice, le descrizioni della struttura fisica, dei vestiti indossati o qualunque altro particolare potevano essere elementi fondamentali per la cattura. A che scopo rimarcare una marginalità che era evidente dal *modus vivendi* ancor prima che dal vestiario? In alcuni processi le narrazioni erano ancor più accurate ed interessanti, come nel caso di quello del 1654 contro Pedro Moreno:

«un mozo alto barbilampiño o que le apuntaba el bozo que lo vieron por haberse recogido el rebozo de la montera, con un capote pardo abierto por delante y zeñido con la pretina, con un cuchillo y daga en cinta y un jubón de damasquillo colorado blanco y el otro que era un mozo mediano come de algunos diez y nueve o

⁷⁷ AHN, *Diversos Hermandades*, leg. 31 exp. 4, p. 4 r.

⁷⁸ *Ibid.*, p. 5 r.

⁷⁹ Martínez Comeche J. A., op. cit., p. 16.

veinte años, todos vestidos de pardo y el mayor de edad que los gobernaba trahía un thalí o correa atravesada por el pecho en cima de ropilla⁸⁰».

Queste confessioni potevano inoltre voler sviare i sospetti come nel caso del sopracitato Juan *el mulato* che, finalmente catturato nel 1612, durante l'interrogatorio accusò prima un «negro de Linares» e poi un secondo che invece era prigioniero a Baeza, dicendo che «es mellado de los dientes y es mas recio que este confesante de su altura que le falta un pedazo del labio de arriba que se lo quitó un perro mordiendole».

Prendere il bandito e i suoi compagni non era stata una semplice operazione, erano stati necessari quattro anni; gli *alcaldes* della *Hermandad Vieja* di Ciudad Real avevano inviato ordine che li si cercasse in ogni parte del regno, dalla Sierra Morena all'Andalusia imponendo la collaborazione di tutte le città dove i birri *hermandini* si sarebbero trovati a transitare facilitandone il passaggio e fornendo le *quadrillas* di sostegno necessarie; questa richiesta, sebbene non specificato nelle carte, avvenne probabilmente perché, nonostante gli imputati fossero solo cinque, era risaputo che difficilmente un gruppo di banditi fosse composto da così pochi individui. Soprattutto, secondo i testimoni, *el mulato* «anda capeando una quadrilla de gitanos⁸¹», quindi di sicuro aveva alle spalle una piccola armata a cavallo al proprio comando. Non è specificato se fosse anch'egli uno zingaro, tuttavia il suo stesso soprannome sembra indicarlo, giacché anche in altri documenti delle *hermandades* gli zingari erano definiti con un generico «mulatos giptianos⁸²».

Il numero preciso degli elementi di cui si componeva un gruppo di banditi non sempre era deducibile e la maggior parte delle volte i dati sono approssimativi e mobili, nondimeno alcune considerazioni possono essere fatte. Per assaltare i viandanti e fuggire rapidamente si muovevano in piccole comitive, come nel caso sopra descritto, e come riportano gli altri *pleitos* nei quali gli accusati sono sempre due-tre o poco più. Se però un gran numero di uomini era necessario per far rispettare la legge, tanto da rendere necessaria una “chiamata alle armi” non solo i *gitanos* erano sicuramente molto più numerosi, ma non è da escludere che diversi gruppi di malviventi potessero unirsi fino a formare quasi dei piccoli eserciti. In effetti, una testimonianza dell'esistenza di una sorta di rete solidale tra banditi è riscontrabile in un documento contenuto in un processo del 1681 «contra los gitanos Francisco Rodriguez y Diego Ramirez por aver robado a Pedro Rodrigo yeugas y otros en el termino de el viso» quando, con un ordine che arrivava direttamente dal consiglio madrileño, così si dichiarava:

⁸⁰ AHN, *Diversos Hermandades*, leg. 34 exp 4.

⁸¹ AHN, *Diversos Hermandades*, leg. 34 exp. 5 p. 88 r.

⁸² AHN, *Consejos*, 7155, 1637-1638.

«haviendose descurrido en el consejo sobre la proposicion del Capitan Don Francisco de Aranzega cabildo de el orden de Santiago para el remedio de lo insultos y robos que hacen los gitano y vandidos en Castilla la Meja y tierra de la Stancha, ha representado que para la execucion de lo que se le ha ordenado necesita de cinco personas que tiene de su satisfacion y confianza y que para ellas se le den cinco cavallos y las armas correspondientes al mismo numero, tambien conviene vengan veinte cavallos de la tropas que estan aquarteradas en extremadura porque como el numero de lo vandidos es demas de cinquenta divididos en quadrilla de doce y de quinze tiene por precese esta gente para la execucion de la orden y respecto de los danos que causan estos gitanos y lo que se conviene se ataje y asegure a quel territorio⁸³».

La caccia, inizialmente contro due soli zingari, era andata degenerando divenendo una vera guerriglia. Si erano uniti più di cinquanta individui suddivisi in gruppi di dodici o quindici individui che resero, quindi, necessario addirittura l'intervento dell'esercito. Ad essere incaricato della repressione fu un cavaliere dell'ordine di Santiago al quale venne consentito di scegliere ed armare cinque uomini di fiducia da mettere a capo dell'operazione.

Alla fine del secolo XVII i banditi erano sicuramente aumentati: al termine della guerra dei Trent'anni, infatti, la Spagna era spossata, le diserzioni erano numerose e chi scappava spesso si univa proprio a queste bande. Le questioni giurisdizionali, al contempo, sembrano ormai terminate, verosimilmente perchè la piaga del banditismo era divenuta talmente endemica che rimaneva spazio d'azione sia per Calatrava che per le *Hermendades*.

Infine, un particolare che risalta nel complesso degli studi effettuati riguardo gli zingari nel Regno di Castiglia e Aragona è il differente utilizzo del termine *gitano* o *egiptio*. Non in tutte le carte il significato era il medesimo, non sempre aveva come scopo quello di indicarne l'etnia, la provenienza o le abitudini di vita. Nel caso dei processi *hermandini*, vi è scarsa attenzione alle terminologie, *gitanos* e *bandidos* sono quasi sinonimi. Per gli agenti delle *Hermendades*, semplicemente tra i briganti vi erano molti zingari e tra gli zingari spesso vi erano anche altri emarginati fuorilegge, ma compiendo le medesime azioni illegali potevano anche essere indifferentemente segnalati in ambedue i modi. Non esiste l'assimilazione di un termine all'altro, semplicemente alle volte paiono intercambiabili. Nel processo contro Juan *el mulato*, quella che viene segnalata, infatti, è la più classica sembianza del bandito, destinata ad essere fissata indelebilmente dall'immaginario romantico; tuttavia, sembra interessante rilevare come tale immagine non rappresenti soltanto "il fuorilegge", bensì il fuorilegge *gitano*, come se le due caratterizzazioni di *bandolero* e di zingaro costituissero due aspetti della medesima personalità criminale, un tutt'uno destinato a confermare lo stereotipo rappresentativo del reietto.

⁸³ AHN, *Diversos Hermendades*, leg. 37, exp. 5.

Molti altri processi si occupano dei medesimi crimini senza indicare se gli imputati fossero zingari o meno, tuttavia, alcuni riferimenti al colore della pelle oppure al soprannome sembrano appuntare in quella direzione. Ad esempio, nel 1600 un uomo rapisce una *mulata*, presumibilmente una gitana, o ancora nel 1602 e 1654 quando i colpevoli hanno come soprannome “Moreno”, l’ultimo dei quali era addirittura accusato di formare una «cuadrilla de ladrones».

La crescita esponenziale dei processi contro gli zingari del primo ventennio del secolo XVIII⁸⁴, piuttosto che lasciare ipotizzare che il loro numero complessivo fosse particolarmente aumentato o che compissero più crimini induce un altro genere di riflessione. È presumibile, infatti, che venisse semplicemente utilizzato *gitanos* al posto di *ladrones* o che i capitani zingari, se veramente erano tali, comandassero un maggior numero di *cuadrillas* e quindi finissero per primi nelle maglie della giustizia delle *Hermandades*. L’ipotesi pare confermata se si pensa che nel 1749 venne messa in atto dal marchese de l’Ensenada la cosiddetta *Gran Redada de Gitanos*, durante la quale vennero catturati soltanto tra i 9000 e i 12000 *gitanos*⁸⁵.

⁸⁴ Cfr. Tabella 3 nella quale sono riportati alcuni esempi di *pleitos* del primo ventennio del secolo XVIII, ben 5 fino al 1715, la ricerca può certamente proseguire.

⁸⁵ Sulla *Gran Redada de Gitanos* cfr.: M. Martínez Martínez, *Los gitanos y gitanas de España a mediados del siglo XVIII. El fracaso de un proyecto de "exterminio" (1748-1765)*, Universidad de Almería, Almería, 2014.

VI- Esperienze di malvivenza e integrazione: alcuni casi di studio

1- I *cingari* lombardi e la difficile convivenza.

Il difficile inserimento dei gruppi zingari nel *Milanesado*, realizzatosi malgrado l'insistente reiterazione di misure repressive e di espulsione, non sembra, tuttavia, mai riuscire a produrre l'auspicata emarginazione di tale minoranza dal contesto sociale. La documentazione rivela un'attiva interlocuzione degli zingari con le autorità dello Stato, soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo XVI, mediante il ricorso ripetuto a suppliche o speciali richieste, redatte sì da scrivani pubblici o notai, ma dettate dagli stessi *cingari* che sovente si rivelano abili ed opportunisti fruitori dei complessi meccanismi giuridici e burocratici milanesi.

Non pare, dunque, confermata un'interpretazione vittimistica e persecutoria spesso proposta dagli studi socio-antropologici; lungi dall'apparire vittime di un sistema che non conoscevano o che li rifiutava a priori, le fonti a disposizione sembrano dar testimonianza di una minoranza attiva, consapevole e presente, sebbene sempre "altra" ed esclusa.

La generale opera di riorganizzazione della carità operata da Carlo Borromeo, cui si è già accennato, contribuì, come già sottolineato da Bronislaw Geremek¹, a scavare un sempre più insormontabile solco ideale tra gli zingari che erano respinti ai limiti dell'ortodossia, così come lo erano ai confini territoriali dello Stato, e il resto della società, che doveva guardarsi da ogni contatto con questo gruppo, unanimemente descritto come pericoloso e scellerato.

Alternativamente perseguitati come vagabondi, stranieri, untori, soldati sbandati, chiromanti o banditi, le categorie sotto le quali i *cingari* della prima Età Moderna vennero arbitrariamente inseriti, furono, di volta in volta, strettamente legate agli avvenimenti storici e all'evoluzione delle paure della società; esse paiono riflettere il tentativo, all'interno di un ragionamento comunque sempre di esclusione, di una classificazione di un'alterità vistosa e irremovibile. Il generale timore nei loro confronti veniva così emblematicamente espresso dalle autorità milanesi in una grida del 1619, genericamente indirizzata «a tutti i forastieri» e specificatamente ai *cingari*:

¹ «La mobilità geografica, tuttavia, è precisamente l'elemento che fa temere il vagabondo, e al vagabondo la coscienza sociale assimila ogni migrante; la tradizione giuridica della caccia ai fuggitivi, schivi o servi che siano, corrobora l'idea che vede nel vagabondaggio un comportamento sospetto; la migrazione e l'abbandono della cerchia familiare tagliano fuori l'individuo dai normali riferimenti sociali, dai legami di famiglia e di vicinato, rendendo così infido agli occhi della società», Geremek B., *Uomini senza padrone. Poveri e marginali tra Medioevo e Età Moderna*, Einaudi, Torino, 1980, p. 92.

«Il più de' mali e delitti che si commettono, provengono da gente non conosciuta, e forastiera, la qual va e viene come più le accomoda [...] riputando tal nefanda gente, benché forastiera, propria sua patria quella, dove mediante premio, e guadagno hanno occasione di commettere qual si voglia delitto²».

I gruppi di zingari che, malgrado il ripetersi di misure repressive, nel secolo XVII si erano ormai stabiliti sul territorio del Ducato milanese, non potevano quindi vantare alcun diritto di “cittadinanza” all’interno del territorio in cui risiedevano; le loro stesse attività, agli occhi diffidenti delle autorità, sembravano sempre, irrimediabilmente, delittuose o di copertura per illeciti.

Di quanto potesse essere difficile e precaria la condizione dei *cingari* nella Milano della prima Età Moderna sono esempio le traversie sofferte dal gruppo familiare degli Sforza, un esteso *clan*, di cui è rimasta cospicua traccia nella documentazione d’archivio. Durante la seconda metà del secolo XVI, i suoi membri avevano eletto a propria zona di residenza preferenziale la campagna attorno alla città di Cremona «posta all’incrocio di tutti i confini³», in un difficile territorio stretto tra i possedimenti della *Serenissima* e quelli delle signorie dei Gonzaga, intorno alla quale gravitavano nutrite bande di fuorilegge che contavano proprio sul complesso gioco di frontiere e giurisdizioni per guadagnarsi la fuga e l’impunità.

Nondimeno, quella cremonese non era soltanto una terra di banditi, ma anche e soprattutto di soldati, dominata da una aristocrazia che si sforzava di mantenere le proprie inveterate virtù guerriere e abitata da popolazioni rinomate per le qualità marziali; «muy buena gente de guerra y muy fiel⁴», ebbe a definirle il governatore di Milano Luis de Requesens che, come molti suoi successori, contava sulle milizie locali per mantenere sicuri i confini meridionali del Ducato e ricorreva sistematicamente il suo territorio per raccogliere uomini da inviare sul fronte fiammingo. Nel solo 1591 ben seicento cremonesi vennero inviati a servire nel *tercio*, ma gli arruolamenti erano iniziati molto prima e soprattutto sarebbero proseguiti per tutto il periodo successivo, quando periodicamente attivi reclutatori giravano per le campagne alla ricerca di volontari⁵. Pare tanto più giustificata, quindi, la concentrazione degli zingari proprio in zona, giacché possedevano già in proprio armi e cavalli e in tali leve collettive erano di certo avvantaggiati. Era, dunque, relativamente semplice che riuscissero ad entrare come soldati stipendiati nell’esercito del re di Spagna, un servizio grazie al quale, lo si è visto, potevano ragionevolmente sperare di guadagnare qualche privilegio, se non la cittadinanza almeno l’immunità contro i frequenti bandi di espulsione.

In questo contesto, certo difficile, si mossero i membri della famiglia Sforza, le cui disgrazie e sventure, così come i successi e le aspirazioni si trovano raccolti per la maggior parte presso

² BNBMi, *Gridario* 12.1.I.7, Gómez Suarez de Figueroa y Córdoba, duca di Feria, 12 marzo 1619, pp. 23-27.

³ M. Rizzo, “*Ottima gente da guerra*”. *Cremonesi al servizio della strategia imperiale*, in *Storia di Cremona*, Cremona, Banca Cremonese di Credito Cooperativo, 2006, p.126, nota 12: AGS, *Estado*, leg. 1272, f. 206.

⁴ G. Politi, *Aristocrazia e potere politico nella Cremona di Filippo II*, Sugarco Edizioni, Milano 1976, p.268.

⁵ M. Rizzo, “*Ottima gente da guerra*”, *op. cit.*, pp.126-129.

l'Archivio di Stato milanese, in una miscellanea di documenti composta da salvacondotti, licenze, richieste di lasciapassare, memoriali e verbali del bargello.

La prima notizia delle loro vicende risale all'8 febbraio 1568, quando i fratelli Carlo, Annibale e Cesare, sedicenti capitani de *cingari* attestavano, in una supplica indirizzata alle autorità milanesi, il loro desiderio «di lasciar detta professione e non più andar vagando, et di voler quietamente vivere come sogliono li veri christiani». Domandavano, dunque, di poter abitare stabilmente nei territori del Ducato e di abbandonare la «mala professione de cingari», un'espressione che, come si è visto, cominciava a divenire sinonimo di delinquente e vagabondo. Al contrario, avere una dimora fissa era considerato il primo e fondamentale passo verso una vita non solo dedicata all'ortodossia, ma anche e soprattutto rispettabile e dignitosa. A tal fine, dichiaravano i fratelli Sforza: «desiderano di habitar' e tener casa ferma nel presente dominio di Milano⁶»; tuttavia, consapevoli che «essendo forastieri non puonno comprar», supplicavano il governatore di poter vivere liberamente senza incorrere in alcuna pena nonostante le *gride* e che il rilascio di patenti personali ad ognuno dei richiedenti potesse implicare anche la protezione dalle eventuali molestie dei cittadini e dei potenti locali.

La licenza venne concessa dal Senato pochi giorni dopo, probabilmente con non poca irritazione del podestà cremonese scavalcato dalla richiesta inviata direttamente alle autorità centrali.

Forti della concessione, 17 maggio del medesimo anno, a testimonianza della serietà delle loro intenzioni, gli Sforza acquistavano un appezzamento di terreno a Cassina de' Secchi, sempre nel cremonese, per un «pretio de lire quattromila e cinquecento», dunque un patrimonio immobiliare di non poco valore, che avrebbe dovuto essere il segno tangibile della loro volontà di «vivere politicamente⁷», quindi, di partecipare alla vita della comunità in maniera onorevole e pacifica.

Questa ripetuta insistenza dei fratelli nell'assicurare un'onestà che necessitava di tutela da parte delle autorità milanesi, lascia trasparire, tuttavia, una verità più torbida e pericolosa. Pare, infatti, che gli Sforza fossero perseguitati da altri «cingari banditi» in qualche modo oltraggiati dalla loro scelta di abbandonare la «professione de cingari». In particolare, sembra che fosse un tale capitano Antonio Sforzino, assieme ad i suoi seguaci, a tormentarli. Il nome di costui autorizza a pensare che dietro la rivalità vi fosse in realtà una faida all'interno del medesimo clan, tra alcuni che avevano optato per una vita sedentaria e altri che facevano parte delle bande che infestavano i confini dello Stato. Quest'ultimo gruppo aveva ripetutamente attaccato le terre degli Sforza «entrando per li tetti della casa, et tagliandogli le viti, et facendogli tutto quello onnipotente male che ponno fare». Nel maggio del '68, dunque, i tre fratelli non trovarono altra via che tornare a rivolgersi al duca di Albuquerque per denunciare la connivenza dei banditi con le autorità locali, poiché per quanto tentassero a proprie spese e rischiando la vita di catturare «detti cingari per darli nelle mani della giustitia acciò siano

⁶ ASMI, *Miscellanea Storica*, cart. 52, fasc. 2, 8 febbraio 1568, s.n.

⁷ Ivi, 17 maggio 1568, s.n.

puniti», la rete di supporto attorno a questi gruppi era talmente solida che «sono favoriti, et dalli detti banditi, et de altrui de Stato, che detti poveri supplicanti non ponno resistere né ottenere braccio della giustitia⁸».

Pregavano il governatore, pertanto, di poter combattere legalmente la banda di malviventi ottenendo speciale «licenza di puoter prendere in questo Stato detti cingari, et presi consegnarli nelle mani della giustizia dove si voglia». Come è stato già notato, le *gride* prevedevano per le popolazioni rurali la facoltà di difendersi dalle incursioni dei banditi ricorrendo alle armi e gli Sforza reclamavano di poter usufruire della medesima concessione. L'inusuale precisazione riguardo la possibilità di poter consegnare i criminali presso qualsiasi giustizia, invece, si ricollegava evidentemente alla scarsa fiducia che i fratelli riponevano in quella cremonese che, come si avrà modo di constatare, non perdeva occasione per ostacolarli⁹.

Il tentativo di sedentarizzazione di questi *cingari*, nondimeno, proprio perché volontario e non previsto dalla legislazione, che al contrario premeva per la pronta e definitiva espulsione di qualunque straniero, e soprattutto degli zingari, veniva percepita come una prepotente imposizione se non come un vero latrocinio di spazi e terreni. Difatti, sebbene l'acquisto di beni immobili nel Ducato fosse condizione necessaria per uscire dallo *status* di forestieri ed acquisire limitati diritti di cittadinanza e, nonostante il Senato avesse concesso ripetutamente licenza agli zingari per effettuare tale acquisto, il 17 ottobre 1568, Carlo «capitano de Cingari», venne ugualmente invitato a presentarsi di fronte al Capitano di Giustizia di Milano per dare conto nuovamente di un terreno di sua proprietà nel territorio di confine tra Bergamo e Cremona. La convocazione, questa volta, era dovuta ad un memoriale indirizzato direttamente al governatore milanese dall'ambasciatore della Serenissima. L'ambasciatore domandava l'allontanamento da un territorio ai confini della Terraferma veneziana dello Sforza, che si trovava «annidato con la sua compagnia» composta da «homeni di mala natura», dei quali giungevano «si non richiami cattivi»¹⁰.

⁸ *Ibid.*

⁹ «[...] Havendo li fedelissimi servi di V.E. Carlo, Annibale, et Cesare fratelli Sforza capitani de cingari deliberato di lasciare la male professione de cingari, et viver cristianamente et quietamente nel Dominio di Milano, ottennero dal Senato la licenza di puoter acquistare, come hanno acquistato beni stabili nella Cassina de' Secchi cremonese de pretio de lire circa quattro mille e cinquecento [...] Et perché detti supplicanti vivono cristianamente et più non vogliono, come hanno promesso seguire la professione de cingari, sono odiati et perseguitati a morte da tutti gli altri cingari banditi, et massime dal capitano Antonio Sforzino et suoi seguaci i quali [...] stanno nel Stato accompagnati anche da diversi banditi del Stato, [...] detti cingari insieme con alti banditi, gli vengono ad assaltare la casa, entrando per li tetti della casa, et tagliandogli le viti, et facendogli tutto quello onnipotente male, che ponno fare, commettendo oltra di quelli in tutte le parti dello Stato dove praticano diverse sorte di robbarie. [...] detti poveri supplicanti si sforzino con grandissima spesa, et con pericolo della vita a difendersi, et far prendere detti cingari per darli nelle mani della giustizia acciò siano puniti; nondimeno tanto sono favoriti, et dalli detti banditi, et de altrui de Stato, che detti poveri Supplicanti non ponno resistere né ottenere braccio della giustitia. [...] Supplicandola resti servita concedergli ampia licenza di puoter prendere in questo Stato detti cingari, et presi consegnarli nelle mani della giustizia dove si voglia, comandando a tutti li giudici di questo Stato, et Consoli, comuni, et huomini d'ogni luoco che diano aiuto e favore a detti supplicanti [...]. *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

La scelta di lasciare formalmente la professione di *cingari* e di avviare il graduale percorso che li avrebbe portati alla naturalizzazione, situava questo gruppo familiare in una difficilissima posizione di transizione, ugualmente esposto agli attacchi di altri clan di zingari banditi come alla diffidenza delle autorità locali e all'odio dei vicini. La profonda e unanime avversione che sembrava circondasse gli Sforza nel loro nuovo insediamento culminò drammaticamente nel 1570. In febbraio, i fratelli Annibale e Ottaviano, «capitani de cingari», dopo otto mesi di detenzione preventiva in attesa di essere inviati alla galera per tre anni in compimento del bando allora vigente, domandavano la grazia tramite una supplica al governatore e al al Capitano di Giustizia. Erano stati accusati di aver tentato di liberare una «cingara presa», ma a loro discolta adducevano che «per molti anni non erano più cingari né più si esercivano in tale officio»; tanto era vero che erano stati autorizzati ad abitare nei domini del Ducato ed avevano «comprato pertiche 400 de terra nel territorio cremonese». Riguardo alla vicenda che aveva portato alla loro carcerazione, tentavano di spiegare, senza gran risultato in verità, che:

«non sono di quelli compresi nelle cride [...] et non suono statti trovati a mal operare, ma solo in agiutto de una cingara, et verisimilmente non è de credere che fossero comparsi a diffender de altri sendo essi compresi, oltra et alhora non erano più cingari ma fatto cittadini mantuani¹¹».

Sebbene mancassero di specificare le circostanze esatte dell'incidente che aveva causato la loro cattura, le persone coinvolte e il luogo dove era avvenuto, lo scritto di difesa degli zingari sembrava basarsi su di una sola reiterata asserzione: Annibale e Ottaviano Sforza non erano più *cingari* e non potevano essere considerati tali. I fratelli, infatti, sostenevano di non poter essere compresi nelle gride contro i *cingari* e, sebbene si fossero trovati a soccorrerne una, non avrebbero mai prestato aiuto ad altri illegalmente presenti nella regione. Per perorare la propria causa, aggiungevano che, pur domiciliati legalmente nel territorio cremonese, godevano del privilegio di cittadinanza mantovana. Dunque, la stessa condizione di cittadini giuridicamente garantiti che lo Stato di Milano negava loro, erano riusciti ad ottenerla dai Gonzaga. Non è del tutto chiaro, tuttavia, in che modo l'essere «cittadini mantuani» avrebbe dovuto tutelarli dalla giustizia milanese.

La frammentarietà della documentazione non permette di conoscere con certezza l'esito della vicenda, ma, constatata la loro menzione in fonti più tarde, è presumibile che la supplica di Annibale e Ottaviano Sforza fosse stata alla fine accolta e che i due fratelli riuscissero, in effetti, a evitare gli anni di galera cui erano stati dapprima condannati. Probabilmente, la rivendicazione di una cittadinanza, sebbene di un altro Stato, fu giudicata sufficiente a provare che non potevano essere

¹¹ ASMI, *Miscellanea Storica*, cart. 52, fasc. 2, 7-10 febbraio 1570, s.n.

reputati zingari senza fissa dimora da espellere in ottemperanza alle leggi: non abusivi, ma regolari risiedenti sul suo territorio di Milano.

A proposito di questa duplice condizione vantata dai fratelli Sforza, ancora una volta è da richiamare come la zona frontiera tra Ducato milanese, delle Serenissima, delle Signorie dei Gonzaga e del Ducato di Parma, per la stessa topografia del territorio e per i confini politici che vi esistevano, fosse particolarmente propizia per l'insediamento di gruppi di *cingari* e banditi e concedesse la possibilità di creare reti familiari di sostegno tra una regione e l'altra, utili durante le persecuzioni e per gli spostamenti a breve distanza. Pare quindi verosimile ritenere che gli Sforza giungessero realmente dalla zona mantovana e avessero poi tentato di stabilirsi nel Ducato milanese, o che a Mantova avessero trovato sostegno presso altri rami della famiglia e tramite questi fossero poi riusciti ad ottenere la cittadinanza.

Un primo riscontro riguardo la mobilità degli zingari proprio tra quelle frontiere può provenire da un noto processo veneziano contro il capitano Zuane *cingaro* e la sua compagnia. Nel 1587, questo gruppo, proveniente probabilmente dal mantovano, tentava di dirigersi verso Ferrara navigando illegalmente sull'Adige, quando, dopo uno scontro all'altezza del Porto di Bonavigo, furono catturati e condotti dal giudice dal Maleficio di Verona¹².

Le prove dello stretto collegamento tra le frontiere sono, tuttavia, assai più numerose e riguardano anche il *clan* degli Sforza. L'11 marzo 1622, ad esempio, era rilasciato a Modena un salvacondotto per Giulia e Maria Sforza, *cingare* abitanti di San Felice (una località che si trovava esattamente al crocevia tra gli Stati di Mantova, Modena e Ferrara), perché «potessero andare a Montecchio a prendere robe spettanti ad una figlia di Giulia e Sforza Trombetta¹³». Ne consegue che, in quegli anni, almeno un ramo degli Sforza fosse divenuto sedentario divenuto sedentario anche nel territorio estense.

Lo stesso Ottaviano Sforza in un'ennesima richiesta di permesso di residenza nel territorio cremonese del 1584, estendeva la domanda a «Hercoli Sforza suo nipote, pur zingaro nel Ducato di Parma et in qual Hercoli partì, ha habitato molti anni in questo Stato et partì in quello dell'excellentissimo duca di Parma, et ovunque ha praticato ha vissuto di suo fatiche¹⁴».

¹² Tale processo è stato ampiamente studiato da Benetto Fassanelli, si veda: B. Fassanelli, «*In casa del Boldù siamo stati una sera*», *pratiche relazionali di una compagnia di «cingani in viazo» nella terraferma veneta di fine cinquecento*, "Quaderni Storici", vol. 43, n. 129/3, pp. 691-723, ma soprattutto B. Fassanelli, *Vite al Bando*, op. cit.

¹³ A. G Spinelli, *Gli Zingari nel Modenese, parte II*, in "Journal of the Gypsy Lore Society", nuova serie, III/2, ottobre 1909, p. 92.

¹⁴ «Il detto Ottaviano et Hercoli Sforza suo nipote pur zingaro del Ducato di Parma et in qual Hercoli partì, ha habitato molti anni in questo Stato et partì in quello dell'excellentissimo duca di Parma, et ovunque ha praticato ha vissuto di suo fatiche, adoperandosi in comprari et vindere cavalli come per patente di esso duca, et dilli comunità dove ha abitato [...] sia servita dar ordini ad ogni ministro et in particolare al podestà di cremona, che ammetta ad habitar nella città, di Cremona et per tutta la provincia di Cremona i detti Ottaviano et Hercoli [...] et che possano torre casa ad affitto, pagando ai padroni il divuto prezzo di esso», ASMI, *Miscellanea Storica*, cart. 52, fasc. 2, 1584, s. n.

Questo “casato” di *cingari*, che insisteva tanto nel definirsi non più tale, aveva però scelto, per ragioni pratiche ed economiche, come zona di residenza preferenziale il confine sud-est del Ducato milanese. Sebbene altri Sforza siano segnalati anche nel pavese e in Lomellina, il cuore dell’insediamento pareva essere proprio la campagna fuori Cremona, quella zona che nella più tarda ripartizione austriaca fu poi denominata «provincia superiore cremonese¹⁵».

Probabilmente, la tenace capacità degli Sforza di vivere costantemente sulla soglia della legalità, unita all’abilità di indurre le istituzioni ad un atteggiamento condiscendente, li aveva condotti in una delicata posizione che, per quanto legittima, inasprì l’instinguibile odio dei loro vicini e delle autorità locali cremonesi, che li colpirono in maniera assai più definitiva e violenta di quanto potesse mai fare un qualsiasi bando.

Esasperata possibilmente anche dalla controversa liberazione di Annibale e Ottaviano, la collera degli abitanti esplose proprio nel fatidico anno 1570, quando una turba inferocita attaccò gli Sforza nelle loro case a Bettola presso Mozzanica, causando, al termine di quello che assomiglia ad una sorta di *pogrom*, la morte di ventidue persone tra uomini, donne, vecchi e bambini.

A causa della scomparsa di gran parte dei fondi giudiziari tanto presso l’archivio di Cremona quanto in quello milanese, purtroppo, l’esatta ricostruzione storica del sanguinoso evento risulta faticosa e frammentaria; essa è consentita soltanto dai riferimenti sparsi che il già citato Ottaviano Sforza, scampato al massacro, inserì nelle periodiche richieste di residenza provvisorie indirizzate alle autorità milanesi per giustificare la loro presenza all’interno delle mura cittadine. Tali suppliche, il più delle volte, furono giustificate proprio dal dovere di cercare i responsabili dell’assassinio dei suoi familiari.

La vicenda ha inizio il 22 novembre 1570. Ottaviano e un compagno, un figlio del quale non viene svelato il nome, si appellarono al governatore per poter rientrare nel territorio milanese, in particolare nella città di Cremona, dalla quale tempo prima erano stati banditi «per ferite deliberatamente fatte a uno sbirro del detto potestà¹⁶», un delitto forse compiuto per ritorsione nei confronti di chi aveva partecipato agli assassinii del 1570.

¹⁵ Per comprendere la suddivisione delle province dell’antico ducato e ritrovare gli antichi toponimi, utilissima è la *Raccolta degli editti, ordini, istruzioni e lettere circolari pubblicati dalla Real Giunta del censimento generale dello Stato di Milano*, parte II, stamperia Mainardi a San Mattia della Moneta, Milano 1802, p. 282, ma anche il *Trattato tra Sua Maestà L’Imperatrice Regina e la Repubblica di Venezia, Sopra lo stabilimento de limiti ed altre controversie private miste vertenti fra il cremonese il lodigiano e la Giara d’Adda da una parte ed i Cremasco dall’altra*, Ducale Stamperia di Giuseppe Ferrari, Mantova 1756.

¹⁶ «Il duca di Albuquerque inherendo ancora alla rellazione del podestà di Cremona et al voto di questo Senato per tenere dalla presente. In virtù della autorità che da sua maestà habbiamo, concediamo al capitano Ottaviano cingaro et a uno suo compagno amplo salvo condotto et fidanza di potere liberamente venire nel Statto di Milano et particolarmente nella città di Cremona et dalli partirsi et poi tornarci senza alcuno impedimento, o molestia per causa dil bando che ha da questo Statto per ferite deliberatamente fatte a uno sbitto del detto potestà et comandiamo a tutti gli officiali di questo dominio di Milano et particolarmente al detto podestà di Cremona che osservino et facciano osservare il presente salvo condotto valituro per uno mese prossimo da venire. Dato in Milano sotto fede del nostro sigillo il 22 novembre 1570». ASMI, ASMI, *Miscellanea Storica*, cart. 52, fasc. 2, 22 novembre 1570, s.n.

. Dunque, volendo tentare una ricostruzione cronologica dell'accaduto si può affermare che: Carlo, Annibale, Cesare e Ottaviano avevano effettuato il primo acquisto di una cascina nel cremonese durante 1568, nel febbraio 1570 Ottaviano e Annibale venivano liberati dopo otto mesi di prigionia, quindi, almeno sei mesi dell'anno 1569 li avevano passati da reclusi e, pochi mesi dopo, nel novembre 1570 Ottaviano si ritrovava nuovamente bandito da Cremona. Nel documento del novembre 1570 i fratelli di Ottaviano non erano menzionati né vi si trovava alcuna descrizione dei fatti accaduti durante i sette mesi trascorsi tra febbraio e novembre, sebbene l'accanimento dei cremonesi iniziava ad apparire perseverantemente insistente.

Tenuto conto delle speciali circostanze, ai due venne garantita una brevissima licenza con validità mensile per rientrare nel Ducato. Alla vigilia della scadenza, il 15 dicembre, gli zingari ne domandarono il rinnovo. È solo in questo nuovo documento che Ottaviano rivelò la morte dei fratelli Carlo, Annibale e Cesare, tutti già citati, con mogli ed i figli per un totale di ventidue persone furono assassinati nelle loro case a Bettola nel corso di un attacco compiuto da alcuni abitanti di Cremona¹⁷. Essendo a conoscenza dell'iter necessario all'incriminazione dei colpevoli, lo Sforza si era recato a Milano per rendere noto il «grande assassinamento» accaduto per mano dei cremonesi, per tale ragione necessitava del permesso di muoversi liberamente. L'anonimo scrivano a pagamento che redasse la supplica, a sostegno della petizione, tenne ad annotare che Ottaviano «ha fatto esaminare tre testimoni davanti al podestà di Cremona, [...] ma bisogna essere a Milano per subministrar indizi in questa causa et fare alcune cose necessarie per compimento della giustizia¹⁸». In questa maniera descriveva

«l'orrendo e crudelissimo assassinamento fattoli in casa propria co' l'homici et abrusciamento delle case del capitano Carlo et Annibale loro fratello con altre venti persone tra mogli e figli et robaria de beni et danari novamente commessi da molti cremonesi altri di altri luochi¹⁹»

Carlo Sforza, come si è visto il primo a comprare i terreni vicino a Cassina de' Secchi, era probabilmente il più anziano dei fratelli e il capo del casato. Ognuno, però, guidava il proprio ramo familiare; difatti, forse anche per questioni pratiche, non risiedevano tutti nel medesimo luogo, un gruppo eccessivamente numeroso avrebbe di certo intimorito ancor di più i già insofferenti vicini. L'omicidio che, come detto, avvenne a Bettola presso Mozzanica, doveva quindi essere l'abitazione di Annibale o Cesare dove forse i due si erano riuniti, mentre Ottaviano che «di presente ancora vi habita nel luoco di Annico presso Soresina²⁰», di certo non era presente. Nel 1571, Ottaviano era oramai rimasto solo alla guida della dell'intero *clan*. Dichiarava a riguardo che:

¹⁷ L'informazione sul luogo del massacro si trova in un documento successivo, datato 1578, ASMI, *Registri delle cancellerie dello Stato*, serie XXII, n. 12 p. 175.

¹⁸ ASMI, *Miscellanea Storica*, cart. 52, fasc. 2, 15 dicembre 1570, s.n.

¹⁹ Ivi, 27 gennaio 1571, s.n.

²⁰ ASMI, *Registri delle Cancellerie dello Stato*, serie XXI, n. 12, p. 175.

«morti i ditti fratelli, regulandosi [...] secondo i buoni portamenti d'essi suoi fratelli et tenendo presso di sé i figli pupilli di essi²¹».

L'ultimo dei fratelli rimasti prese quindi con sé anche i nipoti che erano sopravvissuti al massacro e divenne unico garante della sicurezza dell'intera famiglia Sforza. Le scarse informazioni fornite da queste fonti non permettono purtroppo di sapere se gli Sforza abbiano infine avuto giustizia dei loro assassini, né se il massacro innestò qualche vendetta, come pure il ferimento dello sbirro del Podestà di Cremona da parte di Ottaviano lascia presumere²².

È certo, comunque, che le condizioni di vita della comunità di zingari che si era riunita attorno alla figura di Ottaviano non parvero migliorare. Ancora nel 1578, questi tornò a lamentare le molestie subite per opera di un altro gruppo di *cingari* banditi che, almeno in un'occasione, avevano tentato di assassinarlo:

«dopo la morte di detti tre fratelli nel luoco di Bettola presso Mozzanica nel cremonese, il fidele servitore Ottaviano Sforza qual habitava con li altri fratelli, come suo fratello, et di sua famiglia ha sempre abitato nel cremonese salvo quando è stato al servizio di Sua Maestà Cattolica, et di presente ancora vi habita nel luoco di Annico presso Soresina, è perseguitato da alcuni cingari, che non possono habitar in questo dominio, et l'hanno voluto ammazzare, per la qual cosa ha ottenuto tre patenti dal sig. Don Rafael Manrique castellano di Cremona di poterli destenire, et farli destenire, come pare per esse tre di 23 febbraio qual s'essibiscono. [...] supplicandola sii servita concedere al supplicante che non sia molestato come fidele suddito di questo dominio, et che possa far detenere i suoi persecutori, et consignarli alla giustizia, comandando ad ogni offitiale, che diano in ciò ogni aiuto, et favore et così sperare²³»

Agendo ancora una volta per vie legali, Ottaviano riuscì ad ottenere il permesso di potersi difendere «impune offendi», dagli altri gruppi di zingari che tentavano evidentemente di spodestarlo. Le sue reti di sostegno dovevano essere ormai troppo salde e consolidate anche in ragione del servizio prestato come soldato nell'esercito di Filippo II, destando dunque gelosie da parte di altri *cingari* e provocavano l'irritazione dei cittadini e contadini della zona che di lui non riuscivano proprio a liberarsi. Non è dunque da escludere che questi altri *cingari* che lo perseguitavano e che tentarono di assassinarlo fossero sicari al servizio di qualche nobile o autorità cremonese.

A riconferma della propria influenza e credibilità, il 15 giugno 1580, Ottaviano riuscì ad ottenere una licenza per ben ventiquattro persone, tutte col medesimo salvacondotto. Si tratta di un documento certamente singolare, poiché, con l'unica eccezione delle patenti napoletane, nessuna altra

²¹ ASMI, *Miscellanea Storica*, cart. 52, fasc. 2, 1584, s.n.

²² Il 27 gennaio 1571 arriva la risposta dal Senato che concede un nuovo salvacondotto bimestrale.

²³ ASMI, *Registri delle Cancellerie dello Stato*, serie XXI, n. 12, p. 175.

concessione né in territorio italiano né spagnolo cita uno ad uno tutti gli individui compresi nella licenza concessa ad un solo zingaro, che fungeva da mallevadore per tutti:

«Li nomi di coloro in cui favore è fatta la presente licenza, Ottaviano Sforza, sua moglie et tre figli, Francesco Lodovico Sforza suo nepote con sua moglie, Galvano, et Annibale fratelli con le loro moglie, Giacomo con moglie, et tre figliuoli, G. Maria Bono, sua moglie, et tre figliuoli, Francesco, et sua moglie, Antonio servitore del capitano²⁴».

Naturalmente le clausole che vincolavano la validità del premesso erano estremamente rigide e dettagliatamente precisate:

«con la presente atte tutte le suddette cose si contentiamo, ch'egli, et la famiglia sua, della quale ne sarà qui a basso nota dipinta, et particolare, possano vivere commensare et habitare in questo Stato [...] con conditione che d'entro uno mese habbia esso Ottaviano da torre una o più case in affitto in alcune delle terre di questo Stato, et portar fede autentica d'aver così eseguito, et quivi habitare [...] et non habbia [...] di andar vagabondo [...] non habbia egli, né alcuno delli suddetti suoi a condurre seco donne, né figliuoli piccoli, et tutto ciò sotto pena di nullità della presente licenza²⁵».

Per vivere sul territorio del Ducato non doveva sussistere nemmeno il sospetto che praticassero vita nomade²⁶. Per questo, durante le attività di tipo commerciale, seppur legalmente autorizzate, mogli e figli avrebbero dovuto essere lasciati a casa, sotto pena della revoca immediata del permesso di residenza e l'applicazione delle punizioni previste dai bandi contro i vagabondi. A riprova del fatto che avrebbe praticato vita sedentaria, Ottaviano era tenuto a presentare fede autentica di un contratto di affitto di una o più abitazioni in cui i familiari avrebbero dovuto risiedere²⁷.

In cambio di queste garanzie, tuttavia, allo Sforza vennero concesse prerogative davvero straordinarie:

«Appresso concediamo facultà al detto Ottaviano di poter perseguitare e prendere, svaligiare, et metter prigioni tutti, et qualsi voglia cingari così huomini, come donne che si troveranno in questo dominio, a' quali sia vietato lo habitare, et il fermarsi messo per le gride pubblicate in questo proposito, per lo che comandino

²⁴ Ivi, p. 267.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ «Consta per patenti del Senato esibiteci in forma autentica, che Ottaviano Sforza, non solo non è più hora, come già soleva esser vagabondo, ma che possiede beni stabili in questo Stato, il che fu causa che già il governatore di Ayamonte concedesse licenza al detto Sforza [...] hora noi dal detto Ottaviano per una sola simile licenza, con oblazione, ch'egli ci fa, che se gli si darà conveniente autorità egli si obbligherà di tener tutto questo stato netto, et purgato da cingari [...] essendoci parsa la petitione sua honesta et accettabile», *Ibid.*

²⁷ La motivazione per la quale venne richiesta questa garanzia rimane tuttavia oscura poiché, come risaputo, era dal 1568 che possedevano beni stabili nel territorio.

al capitano di Giustizia e a qualunque altro ufficiale a noi soggetto, ch'essendo richiesto dal detto Ottaviano Sforza d'opportuno aggiutto, et favore [...] glielo diano sotto pena a noi arbitraria et ch'osservino e facciano osservare la presente concessione di licenza. In fede che habbiano fermato le presenti, del mio nome et sigillo. In Milano 15 giugno 1580²⁸».

Lo Sforza veniva, dunque, investito di larghissimi poteri, posto al comando di una sorta di milizia armata, composta da suoi parenti e accoliti, che avrebbe operato nel territorio milanese per catturare altri zingari. Per portare a termine questo compito, poteva pretendere la collaborazione di qualsiasi ufficiale di giustizia sul territorio, in una posizione di virtuale superiorità nei suoi confronti, perché la sua autorità dipendeva esclusivamente dal governatore di Milano e solo a questi doveva rispondere.

Con questa nomina, la lunga e faticosa trasformazione di Ottaviano poteva dirsi completata: aveva cessato di essere uno zingaro vagabondo, un delinquente ed un reietto per diventare uno degli uomini di fiducia della massima autorità spagnola a Milano, capace di dare disposizioni agli stessi funzionari e birri che tante volte lo avevano perseguito. Questa metamorfosi aveva avuto però un prezzo salato, non solo per il dolore e la perdita dei propri cari, ma soprattutto perché portò ad un ribaltamento paradossale: per cessare di essere un *cingaro*, Ottaviano Sforza era dovuto divenire cacciatore di *cingari*. Come in un bizzarro *western* padano, il bandito, per smettere di essere considerato tale, doveva farsi sceriffo.

La promozione del capofamiglia, tuttavia, fu puramente personale e non poté riguardare tutti i membri del lignaggio, destinati a muoversi, come i loro padri, sempre in quella sottile zona di confine tra integrazione e illegalità, tra accoglienza e riprovazione, periodicamente coinvolti in omicidi, incidenti o altri episodi delittuosi.

Ad esempio, il 20 marzo 1580, presso l'Osteria della Fenice, fuori dalla Porta di San Luca, situata a nord della città di Cremona, alcuni contadini si intrattenevano nel giorno di festa giocando alla «corezola» con uno zingaro, Cesare Sforza. L'esito è piuttosto prevedibile: Andrea Bressani, irritato per i soldi perduti al gioco e le «bararie qual faceva il cingaro a diversi poveri uomini», venne alle mani con lo Sforza e gli diede uno spintone facendolo cadere rovinosamente a terra. Morì dopo venti giorni per i postumi della ferita alla testa che si era procurato nella colluttazione. Per l'omicidio, Bressani fu bandito e i suoi beni confiscati: ad ormai quattro anni dall'accaduto, nel 1584, domandò di poter rientrare in città, adducendo che in alcun modo aveva voluto ferire intenzionalmente e che anche nella spinta «non vi fosse malanimo». A suo dire, infatti, lo zingaro era morto perché «esso Cesare non stimò non facendosi medicare come doveva», finendo poi per spirare a causa di una sepsi sorta a causa della sua stessa trascuratezza. Ad ogni buon conto, obbedendo alle prescrizioni della

²⁸ ASMI, *Registri delle Cancellerie dello Stato*, serie XXI, n.12, p. 267.

sentenza, Bressani aveva anche provveduto a ottenere una «opportuna remissione dal fratello et herede et ad abundante cautela della moglie et del zio del detto Cesare²⁹». Tale «remissione» parrebbe essere un perdono, tuttavia l'«abundante cautela» sembra indicare piuttosto un indennizzo economico versato per ottenere la clemenza dei familiari. Tra questi si segnalavano, oltre agli eredi naturali, anche uno zio, che si potrebbe ipotizzare assolvesse alle funzioni di capofamiglia. Non è da escludersi, dunque, che si potrebbe trattare del più volte citato Ottaviano che, come si è visto, era in quel medesimo periodo a capo del clan degli Sforza e ne era anche legale tutore.

Poiché il gioco alla radice dell'incidente che portò alla morte di Cesare Sforza costituì nella prima Età Moderna un'attività assai legata al mondo degli zingari, al loro modo di vivere e guadagnarsi la vita, che contribuiva a renderli riconoscibili, può essere utile soffermarsi per un momento su di esso. La «corezola» era altrimenti nota come *correggiola* o *coreggiola* e talvolta veniva confuso con altri giochi di strada o quali la *gherminella* o la *polverella*. È comunemente segnalata fin dall'inizio del secolo XVI come un'attività tipica degli zingari³⁰, con la quale imbrogliavano gli ingenui avventori delle osterie durante i giorni di festa o alle fiere³¹. L'etimologia della parola deriva certamente dal latino *corrigia*, termine con il quale si indicava il laccio delle scarpe; difatti, per *coreggiola* s'intendeva una sottile striscia di cuoio con il quale il gioco si praticava. Sul suo concreto svolgimento, però, ci sono diverse opinioni ed è probabile che in realtà vi fossero innumerevoli varianti, una possibilità ancora più forte se si considera che i giochi d'azzardo venivano ripetutamente proibiti e che, per continuare a praticarli aggirando le norme, vi era bisogno di cambiarne continuamente il nome e le regole³². Nel 1831, allorquando la sua forma originale era già

29 «Del mese di luglio 1581 fu formato per l'illustrissimo Potestà di Cremona una inquisitione contra il [...] Andrea di Bersani cremonese, habitatore nel loco della croce [...] mentre l'anno 1580 il vingti de marzo Cesare Sforza cingaro fosse sotto la foscada dell'hostaria della fenice fori della porta di Santo Luca della Città et giocase come si dice a la corezola col supplicante et altri contadini et per questa causa il supplicante et lui fossero venuti in contentione de parole, esso Andrea supplicante con uno speto habbi ferito detto cesare de una ferita di taglio sopra la testa della quale poi a vinti di sii morto et per questa causa sotto il di 14 ottobre 1581 e fatto bandito dal Stato de Milano et condannato capitalmente con la confiscatione de suoi beni, come appare per la detta inquisitione [...] clementissimo Signore questo caso fu per mero accidente et senza alcuno pensiero di far male [...] la contentione fu per diverse bararie qual faceva il cingaro a diversi poveri uomini per essere il giorno di festa fermati, et veramente non fu ferita ma solo percossa, anchor che l'inquisitione e sii concetta per ferita, et che non vi fosse malanimo, si conosce che non fu reiterato colpo alcuno, et eta lieve percossa qual esso Cesare non stimo non facendosi medicare come doveva, in modo che se butto in grave et morse per suo malgoverno. Hora il supplicante qual dal detto delitto in qua et così per mesi ventisette in cerca et in bando con patimento grande per essere povereto, vivendo persona homo da bene et senza querela d'alcuno qual non è in prigione ne mai è statto imputato graciato ne condanato di alcun delitto, come pare per la fede dell'attuario qual presenta [...] de l'opportuna remissione ottenuta dal fratello et herede et ad abundante cautela della moglie et del zio del detto Cesare ASMI, *Miscellanea Storica*, cart. 52, fasc. 2, 25 gennaio 1584, s.n.

³⁰ «Hora io ho lasciato la cingara fra un cerchio, di giovinastri, et faceva il gioco della correggiola, a simil gente familiare», Gigio Arthemio Giancarli Rhodigino, *La zingara*, commedia in V atti, Mantova 1564, p.56.

³¹ *Gli zingari «gabbano i rozzi contadini»*, A.M. Cospi, *Il giudice criminalista*, Stamperia di Zanobi Pignoni, Firenze 1643. «A baratar li nostril cavalli, a zugar alla corezola», in B. Fassanelli, *Vite al bando. Storie di cingari nella Terraferma veneta alla fine del cinquecento*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2011, p.17.

³² Numerosi sono i bandi nel milanese contro il gioco d'azzardo, si ricorda ad esempio: 3 aprile 1606, «contro il gioco di zarra», BSUNIMI, E.P. 2.A 7.3, *Compendio di tutte le gride, bandi, et ordini, fatti & publicati nella citta, & Stato di Milano. Nel Gouerno dell'... signor don Pietro Enriquez de Aceuedo, conte di Fuentes*, Malatesta, Pandolfo & Malatesta, Marco Tullio, Milano 1609, p.109. Ma anche 8 marzo 1634 BSUNIMI E.P. 2.A 3.1, *Compendio di tutte le gride, bandi, et ordini. fatti & publicati nella citta, & Stato di Milano. Nel gouerno dell'Altezza Serenissima don Fernando per la*

dimenticata, l'erudito saluzzese Delfino Muletti, riferendosi ad un bando di fine secolo XV riguardo il gioco della «coriola», scriveva:

«cotesto giuoco della coriola era conosciuto per tutta Italia: negli statuti di Milano, parte seconda, capitolo 433, troviamo annoverati fra' giuocolari gli *avantatores corregiolae*: in quelli di Cremona si legge alla rubrica 181: *si quis avertator repertus fuerit ludere ad corezolam* ecc. Ma qual maniera di giuoco fosse questo giuoco della coreggiola noi lo ignoriamo³³»

Pur tenendo conto delle variazioni e delle differenze regionali, è tuttavia possibile riuscire approssimativamente a figurarne il funzionamento. Nel 1915, Enrico Bettazzi così lo descrive per quanto riguarda il torinese:

«la *correggiola* e la polverella consistevano nel fare scattare a tempo una molla di sotto ad una correggia che girava con grande velocità attorno ad un cilindro. Vinceva colui che riusciva a far entrare una punta della molla in uno dei tanti fori della correggia, onde questa si fermava³⁴».

Il ricorso alla molla, che sembra appuntare a una versione più moderna e perfezionata, non si trova nelle fonti più antiche: il Muratori sosteneva difatti che «coreggiola e polverella» erano due cose differenti³⁵. In Sicilia, il gioco lo si chiamava «curriola», mentre in Toscana, invece, «correggiuolo altri non è che il crogiuolo, o crociuolo; e v'ha de ciurmadori che con tre bussolotti fingendo nascondere sotto l'un di essi un bottone, tiranno alla trappola i goffi villani³⁶». Dappertutto, però, lo si giocava intonando una simile cantilena: «o ch'ella è dentro o ch'ella è fuori?»³⁷, usato in Lombardia, oppure «e ch'e di dintra, e ch'è di fora?» chiaramente in dialetto siciliano. Una nenia rassomigliante la si trova anche in spagnolo, ad esempio in una commedia sivigliana del 1589, in cui uno dei personaggi intona la formula: «entro y salgo donde quiera, porque soi en mi manera, corregüela de gitano, que estoi dentro y estoi fuera³⁸». Dunque, gli zingari, questo disonesto gioco

gratia di Dio cardinale infante di Spagna & c. Governatore dello Stato di Milano, e Capitano generale in Italia, Malatesta, Giovanni Battista, Milano 1634, pp.67-68. De Vaux de Fauletier ricorda che a Napoli venne proibito di giocare alla «correjola», F. De Vaux de Fauletier, *Mille anni*, op. cit., p. 76. A Venezia invece, come ricorda Fassanelli, nel 1534 il consiglio dei Dieci, sebbene non lo proibisse fissava le norme per la sistemazione dei banchi del lotto e della *correzuola*, perché non vi fosse confusione, segno che probabilmente all'epoca non erano solo gli zingari a proporre il gioco. B. Fassanelli, *Vite al Bando*, op. cit., p. 93.

³³ D. Muletti, *Memorie Storico-diplomatiche appartenenti alla città ed ai marchedi Saluzzo*, Saluzzo 1831, Tomo V, p. 210.

³⁴ E. Bettazzi, *Torino. Dalle origini ad Emanuele Filiberto*, Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 1915, cap. XXIX, p. 918.

³⁵ «La coreggiola e la polverella dovevano essere due differenti giuochi, che dai furbi era preposti all'incauta plebe, per ismungere con facilità dagli scongiurati, che orsavano di giocare il danaro», A. Muratori, *Dissertazioni sopra le Antichità Italiane*, Marchini, Firenze 1833, Tomo IV, dissertazione XXIX, p.83.

³⁶ L. Muratori, *Dissertazioni sopra le Antichità Italiane*, Marchini, Firenze 1833, Tomo IV, dissertazione XXIX, p.83.

³⁷ Muratori lo riporta come un proverbio di Orlando Pescetti.

³⁸ J. Alonso Asenjo, *La Tragedia de San Hermenegildo y otras obras del teatro español de colegio*, Valencia, 1995, vol.

ammaliatore di ingenui erano rapidamente riusciti, durante il XVI, secolo a portarlo in tutta la penisola e anche in Spagna. Ad esempio, viene descritto nel *Diccionario de la lengua Española* alla voce «correhuela»:

«Juego que se hace con una correa con las dos puntas cosidas, y que consiste en presentarla doblada con varios pliegues, en uno de los cuales un jugador mete un palito; si al soltar la correa resulta en el palito dentro de ella, gana quien lo puso, y si cae fuera, gana el que la dobló³⁹».

La più antica xilografia spagnola riguardante i *gitanos*, in effetti, rappresenta proprio il gioco della *correhuela* così come è descritto nel più moderno *Diccionario*, ed è inserita sul frontespizio dell'edizione della *Comedia llamada Aurelia* di Juan de Timoneda, pubblicata a Valencia nel 1564⁴⁰. Questa raffigurazione cinquecentesca, così simile alla descrizione contemporanea, lascia intendere che probabilmente in Spagna, diversamente dall'Italia, le varianti del gioco non avessero poi molte sfaccettature e dunque la struttura dello svolgimento si è potuta conservare quasi identica nei secoli. La cospicua presenza di *gitanos* aveva condotto la letteratura del *Siglo de Oro* ad introdurli immediatamente come personaggi i cui costumi e abitudini erano marcatamente caratterizzanti. Tra questi segni distintivi, vi era appunto la pratica di questo gioco, il cui funzionamento e regole vennero in questo modo ad essere fissate per effetto delle stesse commedie che lo descrivevano.



FIG. 13. COMEDIA LLAMADA AURELIA DI JUAN DE TIMONEDA, VALENCIA, 1564

I, pp. 353-422, versi 75 e seguenti. Si parla del gioco anche ne *Tragedia de San Hermenegildo*, Entretenimiento, 2ª parte, versi 3284-3287, cfr. sempre J. Alonso Asenjo, p.632. Si veda a proposito anche H. Tropé, *Los gitanos como máscaras del teatro renacentista*, in *Serenísima Palabra*, Actas del X Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro (Venecia, 14-18 de julio de 2014), Edizioni ca' Foscari, Venezia 2016.

³⁹ Real Academia Española, *Diccionario de la lengua Española*, si veda «correhuela».

⁴⁰ Juan de Timoneda, *Comedia llamada Aurelia*, Valencia, 1564.

Poiché, invece, questo genere di svago, in Italia presentava non poche variazioni regionali, si può supporre che gli zingari, come spesso accadeva, avessero assorbito qualche aspetto delle culture locali, riadattando i giochi d'azzardo più antichi. In questa maniera, la *coreggiola* poté divenire un termine comune per indicare qualunque gioco disonesto e truffaldino proposto dagli zingari.

Sottoposti a continui bandi e perseguitati da un consistente pregiudizio, l'esistenza degli zingari nel territorio milanese, dovette immancabilmente essere difficile, con l'unica alternativa di appellarsi alle autorità per godere di permessi sempre precari. Ne è la dimostrazione la vicenda della zingara Juana de Forza⁴¹. La storia ha inizio nel 1675, quando Ambrogio Cazaniga, arruolato nella «compagnia de cavalli del capitan Don Pietro d'Aragona», dichiarò che per via della professione di «soldado de fortuna», era costretto ad acuartierarsi in numerosi territori portando con sé la propria famiglia; trovava, tuttavia, diversi inconvenienti per via della moglie, «Juana de Forza, de nacion gitana», la quale, dichiarava, era nata nella provincia Novara, ma per via dei molteplici e reiterati bandi contro gli zingari non poteva liberamente spostarsi sul territorio del Ducato assieme al marito. Cazaniga domandava allora una speciale licenza affinché la moglie potesse seguirlo assieme ai figli⁴². Come è stato osservato, la nascita all'interno dello Stato di Milano non conferiva alcun diritto di cittadinanza, tuttavia, le autorità spagnole ritennero che «como tal muger del suplicante sea tenida por patriota⁴³»: il soldato, dunque, era un cittadino milanese e tale prerogativa doveva estendersi anche alla coniuge. La richiesta del Cazaniga parrebbe alquanto innocua, eppure cinque anni dopo, nel 1680, la zingara, questa volta in prima persona, richiedeva il rinnovo del permesso:

«Juana de Forza [...] de nazion gitana bien que nacida en Novara y haverse criado en la dicha ciudad de Novara de la navedad à esta parte, teniendo quarenta y mas años y aunque por la cantidad de los anos en que habita pueda libremente llamarse ciudadana⁴⁴».

⁴¹ Il cognome de Forza, richiama naturalmente quello degli Sforza; non sembra del tutto azzardato ipotizzare che Juana facesse parte di un ramo della famiglia il cui nome era stato storpiato dall'uso oppure dalla lingua spagnola utilizzata per redigere il documento.

⁴² «Excelentisimo Señor Ambrosio Cazaniga devoto servo de V. E., y soldado de la Compagnia de Cavallos del Capitan D. Pedro de Aragon, dize a V. E., que no teniendo Casa fixa en lugar alguno de ste Estado, si no la Hierma, que Su Magestad le dà, aora en una Plaza, aora en otra, ò verdaderamente en las Tierras, quando està al quartel, donde necesita havitar con su familia como Soldado de fortuna, y por estar Casado con Juana de Forza, de nacion Gitana, bien que nacida en Novara; por la devida ovediencia de los bandos de orden de V. E. cerca semejantes personas de la dicha nacion; ha tenido por bien el suplicante, como buen Vassallo de Su Magestad del lugar de Bolà, haçer este recurso a los Pies de V. E. Humil. supl. sea servido mandar se le de licencia, y libre Passaporte a la dicha Juana su Muger, con sus hijos, y que no pida ser molestada, ni compresa en las gridas, como gitana, si no que como tal muger del suplicante sea tenida por patriota, y libre, que como justo lo espera de la recta justitia de V. E. Milan, 10 septiembre 1675», BNBMi, *Gridario* AO.I.12, 10 settembre 1675, Giovanna De Forza, p. 41.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ BNBMi, *Gridario* AO.I.12, 5 agosto 1680, p. 75.

A Giovanna veniva, quindi, riconosciuta la cittadinanza sulla base degli anni trascorsi nella città di Novara. Si trattava di una concessione alquanto insolita, come si è potuto constatare per gli Sforza che, pur risiedendo nel cremonese, non poterono godere della cittadinanza. A suo vantaggio, probabilmente, la donna riuscì a far valere la nascita nella stessa Novara, una circostanza che di certo la agevolò nelle sue richieste⁴⁵. Nondimeno, le autorità ebbero ben presto occasione di pentirsi di questo gesto accondiscendente. Nel 1682, appena due anni dopo, un allarmato rapporto da Francesco Battaglia, console della cittadina di Setara Capo di Pieve⁴⁶, giunse ad informare delle malefatte compiute nel frattempo da Giovanna.

La *cingara*, si aggirava nella terra di Setara accompagnata⁴⁷, oltre che dai propri familiari, anche da un gruppo di sei uomini «armati di qualunque sorte d'armi» capitanati da «Giovani Giusano» cittadino di Milano e soldato del capitano Airoidi. Al seguito del gruppo di zingari e soldati, vi era anche una quarantina di vagabondi «che hanno rubbato in detta terra molta biancheria, rame, stagno in diverse case, e così andaranno facendo in altre Terre».

Una simile «truffaria», avveniva proprio grazie al passaporto concesso dal governatore a Giovanna. Questa, rimasta sola per la condanna alla galera del marito «per aver assassinato le case», aveva riunito attorno a sé cittadini milanesi, soldati sbandati e vagabondi che, sotto la tutela del suo lasciapassare, si spostavano e depredavano le terre meno abitate. Mentre il governatore, irritato, ordinò che «la facciano carcerare insieme tutti quelli che con lei saranno assistenti», anche il Fisco Regio procedette all'immediata revoca del lasciapassare⁴⁸.

Per quanto questo sia uno dei rarissimi casi segnalati, non è da escludere che fossero molte le zingare che prendevano le redini della gestione familiare proprio per via della carcerazione degli uomini, i quali una volta inviati al remo difficilmente facevano ritorno, oppure del loro arruolamento, che li teneva lontani dalla famiglia per molti anni ed era altrettanto rischioso. Seppur vero che, come nel caso di Giovanna, alcune donne seguissero il congiunto durante i suoi spostamenti, non sempre le mogli si spostavano al seguito dei mariti. Una volta rimaste sole, dovevano badare ai figli, a un piccolo podere o, piuttosto, a una attività commerciale, quasi sempre protette e vigilate dalla famiglia estesa del marito. Le più intraprendenti, però, potevano imboccare una scelta più autonoma, arrivando a divenire anche figure di riferimento per gruppi di banditi, come appunto accadde a Giovanna. Un

⁴⁵ «Giovanna de Forza [...] qual dice d'essere naturale della Città di Novara», BNBMI, *Gridario* AO.I.12, 26 febbraio 1682, p. 110.

⁴⁶ La città di Setara, doveva essere «capoluogo» della Pieve della zona, poiché erano molte le cittadine che portavano il titolo di «Capo di Pieve», non è stato tuttavia possibile ricostruire dove esattamente si trovasse. L'opzione maggiormente plausibile è che forse si trattasse dell'odierna Settala.

⁴⁷ La *cingara* presentava un passaporto datato 1 luglio 1681 (evidentemente, rispetto al rilascio del documento precedente datato 1680, aveva ottenuto un'ulteriore conferma).

⁴⁸ BNBMI, *Gridario* AO.I.12, 24 febbraio 1682, p.110.

caso simile al suo lo si ritrova negli anni '40 del secolo successivo nelle campagne di Mirandola, dove operava una banda di banditi comandata da una *cingara*, Luciana Bianchi⁴⁹.

Bianchi, in effetti, era il nome di un lignaggio zingaresco modenese, ma alcuni rami dovevano essere insediati anche nel territorio milanese, come sempre a Cremona. Difatti, nel 1660, un altro capitano di zingari, Giovanni Bianchi, in una richiesta inviata al Podestà di Modena «di poter abitare tre giorni per ogni luogo dello Stato con sette uomini e donne e famiglie con le loro armi», si dichiarava però di origini cremonesi⁵⁰.

Non sempre, tuttavia, venivano registrati i cognomi degli zingari che le richiedevano, più spesso l'appellativo «egiziano cingaro» era sufficiente per una sommaria identificazione. In realtà, nel Ducato i cognomi erano sovente connessi con il servizio che alcuni gruppi zingari svolgevano per qualche signore. Difatti oltre a Sforza, un altro cognome che ricorre con una certa frequenza, spesso legato al primo, è quello di Morone. Se, naturalmente, Sforza sembra richiamare la casata ducale, pare più plausibile che i primi zingari di questo clan fossero al servizio di un ramo della discendenza Morone residente in zona di Cremona e che il cognome adottato da costoro fosse legato al servizio prestato sotto il comando di un celebre soldato, il conte Sforza Morone, commissario generale dell'esercito di Lombardia e Piemonte nell'anno 1563, e *maestre de campo* di un *tercio* dal 1565. È probabile dunque che come forma di deferenza, per rimarcare un legame, utile protezione per un eventuale immediato riconoscimento in caso di pericolo, avessero deciso di assumerne una filiazione⁵¹.

Giuseppe Morone, «naturale della Terra di Mariano di questo Stato, di nazione *cingaro*», era un veterano dell'assedio di Pavia del 1655⁵². Nel 1678, malgrado fossero passati parecchi anni da quel memorabile scontro, serviva ancora come cavalleggero al «Real servitio de Sua Maestà, nella Compagnia del capitano Don Francesco del Pozzo⁵³». Sentendosi evidentemente toccato dalle *gride*

⁴⁹ Nel 1740 Francesco Ignazio Papotti negli Annali della Mirandola, raccontava la vicenda di Luciana Bianchi, una *cingara* a capo di una truppa che assaliva le case nelle campagne di Mirandola (tra Modena, Mantova e Ferrara). Il popolo di S. Martino in Spino allora, catturò e giustiziò la figlia di Luciana, Olimpia, costringendo così i banditi ad abbandonare il paese. A. G. Spinelli, *Gli Zingari nel Modenese, parte II*, in "Journal of the Gypsy Lore Society", nuova serie, III/2, 1909, p. 103.

⁵⁰ Giovanni Bianchi dopo essersi diretto nel Monferrato, probabilmente per affari, nel 1693 fece ritorno a Modena domandando ancora una volta una licenza di sosta che tuttavia, questa volta, gli venne negata, *Ibid.*

⁵¹ M. Rizzo, *Ottima gente da guerra*, op. cit., pp. 126-129, nota 42: AGS, *Secretarias Provinciales*, lib. 210, ff. 397 v. 398 r.

⁵² Non è chiaro quale città sia la «Terra di Mariano», forse si riferiva all'antica Pieve di Mariano, tuttavia non si può considerare certo perché erano numerosi i paesi che si chiamavano semplicemente Mariano.

⁵³ Aveva partecipato all'assedio di Pavia come soldato al servizio del Marchese Carlo Corio, aveva poi ottenuto una speciale licenza dal Duca di Osuna, Governatore di Milano, il quale gli aveva concesso una patente valida per lui ed i suoi familiari dal 24 giugno 1674 fino al 25 agosto 1675, di tale carta, tuttavia, che egli sosteneva essere allegata alla nuova richiesta del 1678 non vi è traccia. La battaglia pavese alla quale fa riferimento era certamente quella del 1655, durante la quale la città resistette per ben cinquantatré giorni assediata dai piemontesi. Il Duca di Osuna, tuttavia, divenne governatore solo nel 1670 e rimase in carica fino al 1674 anno in cui è datato il permesso che Morone sostiene di aver ricevuto. Non è chiaro il motivo per quale se fosse ancora in servizio come soldato, ed avesse continuato ad esserlo come dimostrano i bandi successivi, avesse necessità proprio tra il 1674 ed il 1678 di richiedere un permesso, mentre nei quasi venticinque anni compresi tra l'assedio pavese cui aveva partecipato e questa data non vi sono richieste, altrimenti le

contro i *cingari*, che, in quel periodo, prescrivevano l'espulsione contro coloro che erano arruolati e non si trovavano presso la propria compagnia, con i suoi familiari, presentò ufficiale richiesta di non essere «compreso in dette gride⁵⁴». Adduceva a suo favore i molti anni di servizio, l'assicurazione di aver sempre vissuto «honoratamente e christianamente», la prova, che già in un recente passato, tra il 1674 e il 1675, aveva beneficiato di un'analoga licenza. Forte di questi titoli, non stupisce che la supplica fosse accolta.

A distanza di soli tre anni, nel 1681, il soldato, questa volta al servizio del Conte Marco Antonio Aretino, era costretto dalle circostanze sempre più difficili a ripetere la richiesta di rinnovo della patente. Nonostante fosse «naturale» del Regno, quindi vi era nato, e servisse nel *tercio* spagnolo, la condizione di *cingaro* si mostrava essere un marchio apparentemente indelebile nel Ducato milanese⁵⁵. La posizione privilegiata e il lasciapassare concesso al Morone dovevano essere requisiti estremamente ambiti tra gli zingari lombardi per potersi muovere liberamente nel territorio senza essere perseguitati; difatti, qualche anno dopo, il 2 gennaio 1686 una *grida* lamentava proprio il furto di identità:

«in varie truppe con unione di altri fuoriusciti, e malviventi, mantenedosi tutti de ladronecci vanno vagando per le terre commettendo estorsioni e violenze in più modi senza alcun timore della giustizia; et essendo parimente giunte alla notizia dell'Eccellenza Sua, che tal franchiggia venghi da molti di costoro assistita dalla scorta di alcune licenze finte a tal fine fatte da essi medesimi stampare sotto nome di Giuseppe Morone, al quale come soldato a cavallo, che attualmente dimora al real servizio di Sua Maestà gli fu veramente permesso, anco como naturale di questo Stato, la permanenza in esso⁵⁶».

Era accaduto che diverse licenze false intestate a Giovanni Morone erano state stampate da gruppi di soldati disertori e vagabondi che ad essi si erano uniti. Gli zingari, così come malviventi e banditi, erano avvezzi a questo tipo di riciclaggio delle patenti, come si è visto anche nel caso di Giovanna de Forza la cui licenza permetteva ad una masnada di muoversi nel Ducato tutelata dal nome della *cingara*. Si è già detto, inoltre, di come, fin dal primissimo arrivo durante il secolo XV, gli zingari si fossero presentati esibendo patenti di dubbia provenienza che erano probabilmente prestate o copiate dai diversi gruppi familiari che girovagavano nei territori degli antichi Stati italiani. La situazione, tuttavia, dopo due secoli si presentava ora inserita in un panorama legislativo e sociale completamente differente. I *cingari* milanesi, sempre costretti a incastrarsi nel periferico ambiente

avrebbe certamente citate come certificazioni. Forse la protezione del Marchese gli aveva assicurato una certa libertà, difatti Corio tra il 1665 ed il 1665 aveva che svolto la funzione di Podestà nella città di Pavia. L'emanazione nel dopoguerra di tutte queste nuove leggi contro i «soldati sbandati» l'avevano probabilmente spinto a cercare ulteriori riconoscimenti e sicurezze presso le autorità.

⁵⁴ BNBMi, *Gridario* AO.I.12, 6 dicembre 1678, Giuseppe Morone.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ BNBMi, *Gridario* AO.I.12, 2 gennaio 1686, p. 217.

rurale, si erano mescolati ad altri poveri vagabondi, a fuorilegge e mendicanti. A differenza dei gitani spagnoli e degli zingari napoletani, proprio per via della legislazione che non permetteva alcuna forma di insediamento stabile, avevano mantenuto abitudini, costumi e stili di vita fortemente riconoscibili, che li differenziavano evidentemente dalla popolazione stabile del Ducato. Soltanto poche famiglie di zingari tutelate da qualche aristocratico potevano sperare di sfuggire al rigore della legge, per altri l'unica alternativa rimaneva sperare attraverso i propri servigi di ottenere qualche forma di accettazione che, come si è visto, si rivelava sempre precaria. Per i più non rimaneva altra possibilità che muoversi ai confini spesso occupati in losche attività, forti soltanto del nome da aristocratici che potevano esibire. Di questa condizione, forse la più incerta, sembrano essere rappresentanti gli zingari del clan Pallavicino.

Lo Stato dei Pallavicino confinava a nord con il territorio cremonese dove da sempre risiedevano i *cingari* Sforza. Non è da escludere, dunque, una certa rivalità tra le due famiglie, confermata nel 1708 da un caso di omicidio avvenuto, però, nella zona della Lomellina:

«Il giorno 23 presente ritrovarsi nell'osteria detta a Caijella in vecinanza della Motta Visconti un cadavere, fu perciò visitato [...] e riconosciuto per quello del Capitano Pallavicino capo de cingari, e ritrovato con più ferite d'arma da fuoco, da punta, e da taglio la maggior parte giudicate mortali, essendo risultato dalle informazioni perse, che il fatto sij seguito il giorno 21 [...] fuori di detta osteria tra il suddetto Capitano e quattro altri cingari [...] esser stati tutti assieme a bere una pinta di vino nella medesima osteria due de quali restasero in tal occasione feriti senza sapersi la causa quali nel giuditio del chirurgo hanno detto chiamarsi Giacomo Franchi detto il Birago, e Giuseppe Sforza, et esser feriti mortalmente d'arma da fuoco, et dopo esser partiti non sapendosi in qual parte; essendo pure risultato che detti cingari assieme ad altri siano dimorati in più [...] nel luogo di Casorate e suo territorio, distante circa un miglio e mezzo dalla suddetta osteria ne quali seguirono [...] continuamente furti che pubblicamente s'attribuivano a medesimi cingari. Andarò perfezionando detto processo per poter procedere contro delinquenti et in bando ne ragguaglio⁵⁷».

Il Capitano Pallavicino, di cui il documento non svela il nome, trovandosi assieme ad altri zingari a bere fuori da un'osteria vicino a Motta Visconti, nel pavese, era stato brutalmente assassinato. Sul suo corpo risultavano sia ferite da coltello che colpi d'arma da fuoco, colpito probabilmente da più persone. Nello scontro, anche altri due zingari erano rimasti feriti, anche se dichiaravano di non conoscere la causa dell'assalto. Al chirurgo che li aveva curati avevano detto di chiamarsi Giacomo Franchi, detto il Birago (forse dalla località non troppo distante) e Giuseppe Sforza. Pare che questi dimorassero a Casorate, non lontano dall'osteria dove il fatto era accaduto. Forse il Pallavicino si trovava in una zona sotto "influenza" degli zingari di Casorate oppure si era

⁵⁷ ASMI, *Miscellanea Storica*, cart. 52, fasc. 2, 1708, s.n.

trattata di una bevuta di troppo, di certo, lo sfortunato capitano si era trovato ad affrontare da solo almeno quattro *cingari* che avevano compiuto una vera esecuzione. Delle invidie tra gruppi di *cingari* “regolari” e fuorilegge, si è già discusso riguardo la storia di Ottaviano Sforza e degli zingari banditi che lo perseguitavano; anche questo conflitto pare infiammarsi da una situazione del genere. Lo scontro tra Sforza e Pallavicino sembra confermare l’idea che queste due famiglie di zingari fossero le più influenti e radicate lungo le frontiere meridionali dei confini di Milano.

Anche il modenese, all’inizio nel 1625, era del resto afflitto da un gruppo di malviventi guidato da un noto fuorilegge *cingaro* chiamato «Signorino», in realtà battezzato come Ercole Pallavicino. Ancora una volta, dunque, sembrano confermate le reti e le connessioni tra la zona lombarda e quella dei confini più prossimi, soprattutto dei domini estensi. Signorino, personaggio scaltro, una volta catturato e interrogato, rese un interessante ed acuta dichiarazione a proposito dell’essere zingaro:

«La mia patria io non la so essendo cingaro, sono nato però nella Rocca di Guia e sono stato battezzato da Don Giovanni a Guia, io non so la mia età, il mio esercizio è di cingaro e di sbirro, ho praticato in diversi paesi di qua e di là dai monti, perché noi altri poveri cingani sempre siamo in viaggio e tutti ci voglion male⁵⁸».

Il bandito affermava con sincerità di essere stato anche sbirro, e con questa parola si suppone che egli intendesse bravaccio, e di esercitare comunque la professione di *cingaro*, quindi non solo di vagabondare, ma, nel suo caso, di compiere anche qualche stregoneria, e, infatti, sarebbe poi stato processato dall’inquisizione di Modena⁵⁹. Nel 1630, in ogni caso, lo si ritrovava ancora a capo di un nutrito gruppo di banditi provenienti da Pescia, segnalato mentre con la sua compagnia si accampava nelle case che erano state murate per via della peste⁶⁰.

Sembra che questi zingari, un po’ come gli Sforza, ma anche come i Bianchi, si spostassero nella zona a cavallo tra Modena, Cremona, lo Stato Pallavicino e la Lomellina. Ma i loro circuiti, come segnalato anche dal Signorino, potevano essere anche più larghi e contemplare occasionalmente


⁵⁸ A.G Spinelli, *Gli Zingari nel Modenese, parte II*, in “Journal of the Gypsy Lore Society”, nuova serie, III/2, 1909, p. 94, Archivio di Stato in Modena, Anno 1625, filza 3.


⁵⁹ Nel 1627 Signorino aveva circa venticinque anni e venne processato dall’Inquisizione per bestemmie, poco tempo prima, nel 1625, era stata processata anche una delle sue due mogli, Maria, zingara di Castelnuovo nata e battezzata a Bologna, per aver abusato dei sacramenti. All’epoca del processo era incinta e sosteneva di avere altri cinque figli, era scappata dal marito Ercole che la picchiava e che già giaceva con un’altra donna, Maddalena che non era zingara, citata poi tra i membri della compagnia di zingari di Signorino nel 1630. A. Zanardo, “*La mia abitazione non è luogo fermo*”, *gli zingari nei documenti dell’Inquisizione modenese (secolo XVII)*, in L. Piasere, M. Aresu (a cura di), *Italia Romani*, op. cit., pp. 145-160.

⁶⁰ Al seguito di Signorino vi erano diversi malviventi i nomi sono riportati, tuttavia non vi è alcuna certezza del fatto che fossero tutti *cingari*: Tommaso, 15 anni, nato a Guia; Lodovico, 17, Messano; Giovanni, 18, Marano; Lucia, 7, Torre di Gorzano; Degna, 2, Garfagnana nei boschi; Diamanta, 4, Antonia, 9, Bologna; Leandra, sorella di Signorino, Certa Iacorma, moglie di Cesare, Maddalena da Montetortore, 30, donna di Signorino; Maria, figlia di Cesare, Montecchio; Ragazza di 14 anni, Finale. Valdrighi, Contagio di pestilenza bubbonica in Formigine durante il sec. X VII (1630-31). Modena, 1897, Soc. Tip., in 8°, p. 351, A. G Spinelli, *Gli Zingari nel Modenese, parte II*, in “Journal of the Gypsy Lore Society”, nuova serie, III, n. 2, 1909, p. 97.

trasferite oltralpe. Un bando emanato nel 1681, ad esempio, concedeva ad una zingara di nome Cecilia Palavicino, «vedova di Teodoro, cingaro [...] soldato nella compagnia de cavalli di Don Pietro de Aragon» un salvacondotto «per andare in Alemagna» con la propria famiglia. Esattamente come nel caso di Giovanna da Forza, il salvacondotto le fu stato concesso senza indugi, verosimilmente in virtù dei servizi resi dal marito defunto.

I *cingari* lombardi furono senza dubbio genti di frontiera e la loro storia fu di costante rifiuto. Mai veramente accettati come cittadini, difficilmente riuscivano a distaccarsi dall'immagine negativa e dal sospetto che la stessa natura di zingari portava con sé; obbligati a mantenere un abbigliamento evidente che impedisse loro di mescolarsi alla popolazione, non trovarono mai una via per l'integrazione, anche perché, nel territorio milanese, mai venne loro concessa. Si dedicarono spesso alla professione di soldati, particolarmente fertile in una zona tanto afflitta dalle guerre, nella speranza di ottenere almeno diritti di residenza; tuttavia, in una sorta di circolo vizioso, la peste, la carestia e la disastrosa condizione economica che affliggeva il territorio devastato li riconduceva spesso verso il medesimo stile vita legato ad attività illegali, continuamente schiacciati ai margini dello Stato e della società.





2. Persone «de bona vita e qualità». Mastri ferrai e Capitani di zingari a Napoli

Riguardo la presenza degli zingari nel Regno di Napoli durante il secolo XV, ad eccezione della testimonianza già richiamata di Loise de Rosa, si hanno poche e sporadiche informazioni; l’emanazione di un’apposita legislazione soltanto nella seconda metà del secolo XVI lascia supporre che si fosse prodotto una sorta di intervallo tra l’arrivo di gruppi zingari e il successivo intervento normativo da parte delle istituzioni, un periodo di “adattamento” sia per gli zingari all’interno della società napoletana sia per i sudditi del Regno, che poterono iniziare ad abituarsi alla loro presenza. La legislazione contro gli zingari, che, come si è detto in precedenza, venne emanata solo in questo secolo, fu comunque saltuaria e male o per nulla applicata e produsse risultati che puntavano in direzione opposta rispetto a quelli ottenuti nel Milanese ed erano decisamente dissimili anche da quelli ottenuti nei territori di Castiglia.

Se a Milano la rigidissima regolamentazione sull’ingresso di forestieri e i ripetuti bandi avevano costretto le famiglie di *cingari* lombardi ad insediarsi prevalentemente sulle frontiere, dove avrebbero potuto mettere in atto strategie di sopravvivenza formalmente illegali, a Napoli i tentativi di espulsione produssero un effetto del tutto opposto, ossia l’insistita ricerca di un riconoscimento ufficiale presso le autorità cittadine. L’apparente riuscita di questo intento fu anche merito di un atteggiamento tendenzialmente flessibile da parte delle istituzioni regnicole e dell’apertura della società napoletana, in grado di creare uno spazio di relativa integrazione.

Naturalmente, perché si potesse produrre tale risultato, fu fondamentale anche il costante impegno degli zingari. Specialmente all’indomani dell’emanazione delle prammatiche che li riguardavano, nel 1575 e nel 1585, si ha infatti riscontro di moltissime richieste di patenti indirizzate al Consiglio Collaterale da parte di individui di nazione zingara già insediati nel territorio cittadino o nelle provincie, residenti “fissi” che manifestavano la loro intenzione di rimanervi e, per questo, avevano bisogno di una legittima registrazione¹.

A motivare questa vistosa differenza tra quanto accaduto nei due maggiori possedimenti spagnoli della penisola si impone in primo luogo una considerazione di ordine geografico: il Ducato di Milano, per essere circondato da molteplici frontiere, si prestava e facilitava un’esistenza da fuggitivi ai margini; al contrario, la stessa conformazione fisica del Regno rendeva maggiormente complesso spostarsi nei territori limitrofi per cercare una nuova giurisdizione. Era necessario allontanarsi via mare, impresa non certo semplice che non favoriva gli spostamenti di gruppi numerosi, oppure in direzione dello Stato della Chiesa, attraversando una regione di confine che,

¹ *Infra.*, Parte Prima, Cap. III.

notoriamente, brulicava di banditi². Non sembra causale, infatti, che proprio in questa zona è stato possibile riscontrare un maggiore coinvolgimento di zingari nel fenomeno banditesco. Anche in questo caso, tuttavia, è opportuno segnalare che, in contrasto con quanto accadeva in Castiglia, tale presenza appariva numericamente trascurabile, e che le attività di brigantaggio fossero condotte prevalentemente da elementi autoctoni o, ancora, fossero appannaggio di altri gruppi come fuoriusciti o, soprattutto nelle regioni meridionali del Regno, di albanesi³.

Piuttosto, gli zingari napoletani sembravano tenere specialmente ad essere riconosciuti come cittadini e lavoratori. Difatti, le richieste di residenza che le famiglie inviavano al Collaterale, provenivano anche da zone decisamente remote, come, ad esempio, quella di «Camillo de Terlizo Zingaro». Questi si dichiarava «nato in questo regno», probabilmente a Terlizzi, cittadina sulla costa est della Puglia, sebbene si fosse stabilito da molti anni a Venosa, nell'entroterra, assieme alla moglie, «una giovane italiana della medesima città chiamata Portia figlia de Cola vecchio [...] con la quale havea dui figli, uno mascolo et un'altra femina». Lo zingaro, che dimostrava di conoscere bene i requisiti necessari per ottenere la patente, allegava alla richiesta due certificazioni, una del vicario cittadino e l'altra della «Trinità di detta città⁴», le quali attestavano che: «essendo nato in regno ed accasato in quello con italiana et tenendo bottega de chiavettiero in detta città de Venosa non se deve inchiudere in lo banno dello sfrattare come a zingaro», e che «stante le cose predette, non sia costretto ad abbandonare sua moglie et figli⁵». Camillo ribadiva inoltre di «non essere andato mai in conversazione de zingari» e che pagava le tasse «et alogia et complisce in tutto lo de più come li altri cittadini⁶».

Il 31 maggio 1585, senza troppe difficoltà gli venne accordato di essere escluso da bando di espulsione. Ciò malgrado, non sembra trasparire in maniera chiara se tale concessione implicasse anche un ufficiale riconoscimento del privilegio di cittadinanza oppure se determinasse una condizione distinta, basata su un riconoscimento “di fatto” da parte della comunità in cui era insediato, senza poter usufruire di eguali diritti legali.

La promessa di non andare «in conversazione» o, in altri casi, «in comitiva» con altri zingari costituivano formule rituali che, necessariamente, andavano sottoscritte e rispettate per vedersi

² Sulla presenza degli zingari a Roma gli studi sono davvero esigui, si veda però: V. Martelli, *Gli zingari a Roma dal 1525 al 1680*, in “Lacio Drom”, 4-5, 1996; V. Martelli, *Tra tolleranza ed intransigenza. Vagabondi, zingari, prostitute e convertiti a Roma nel XVI-XVII secolo*, in “Studi Romani”, L, 3-4/2002, pp. 250-278.

³ Sul banditismo nel Regno di Napoli cfr.: F. Gaudioso, *Il potere di perdonare e punire. Banditismo e politiche criminali nel Regno di Napoli in Età Moderna*, Congedo Editore, Galatina, 2006; F. Gaudioso, *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno tra punizione e perdono*, Congedo Editore, Galatina, 2001.

⁴ Si riferisce al Monastero della Trinità della città di Venosa di Puglia dove si trova la tomba degli Altavilla che ospita, tra gli altri, le spoglie di Roberto il Guiscardo e della moglie Aberarda di Buonalbergo, un luogo sacro ed autorevole, la cui raccomandazione dell'abate avrebbe certamente avuto valore di fronte alle autorità preposte alla valutazione della buona fede dello zingaro.

⁵ ASN, *Consiglio Collaterale, Partium*, b. 31, 1585, f. 153 r.

⁶ Ivi, f. 153 v.

garantita l'esclusione dai bandi di espulsione. Tali espressioni si ritrovano soltanto nei privilegi rilasciati agli zingari del Regno e difficilmente potevano riferirsi al semplice divieto di riunirsi come, invece, accadeva in Castiglia.

Come si è detto, infatti, gli stanziamenti di zingari nel Regno erano tutt'altro che dispersi e nella sola città di Napoli la comunità abitava prevalentemente in una zona riconoscibile e determinata, alle cosiddette *Case Nuove* (vedi fig. 14); dunque, vi si produceva inevitabilmente una certa concentrazione, che non poteva essere totalmente ignorata dalle autorità. Pare, quindi, più logico ritenere che l'espressione «andare in conversazione» potesse fare riferimento alle pratiche immorali e illegali tradizionalmente associate allo stile di vita zingaresco, come il furto, il gioco d'azzardo, la prostituzione, la promiscuità sessuale, la lettura della mano. È lo stesso dizionario della Crusca che, nell'edizione del 1741, sembra avallare questa interpretazione, stabilendo che essere «in conversazione» costituisce un sinonimo di «maniera di vivere» e mettendo in guardia da un suo eccesso, come pericoloso per «castitate, fede, ed innocenza»⁷. Allo stesso modo, per ciò che riguarda l'andare «in comitiva» doveva intendersi non, come potrebbe sembrare, il divieto di riunirsi in gruppo, bensì la proibizione del vagabondaggio e dell'elemosina fraudolenta, attività che nel secolo XVI erano oramai divenute illegali in tutta Europa.

Riguardo l'insediamento stabile degli zingari nella capitale del Regno, alcune interessanti informazioni le forniva Carlo Celano (1625-1693), letterato e religioso, che in una "guida" alla città di Napoli degli ultimi anni del Seicento, descrivendo il celebre quartiere del mercato, teatro di tanti e celebri episodi storici, scriveva⁸:

«A sinistra si veggono molte case, edificate dopo che fu fatta la nuova strada e si dicono Case Nuove. Vi si veggono molti vichi che entrano nel quartiere degl'Incarnati e nel borgo di S. Antonio. Nel fine di queste case vi è un luogo detto i Zingari, perché fu assegnata per abitazione a questa razza di gente, per farla abitare fuori della città; e quaranta anni sono ve ne abitavano più di cento famiglie che avevano il di loro capo, e questo chiamato veniva Capitano⁹»

⁷ «Maniera di vivere, [...] morirono in Firenze due buoni, e giusti uomini, e di stana vita e conversazione», Cfr. Dizionario dell'accademia della Crusca alla voce «conversazione», versione utilizzata: *Vocabolario degli accademici della Crusca*, Volume Primo, Quinta impressione, Francesco Pitteri, Venezia, 1741, p. 569.

⁸ Sull'importante personalità di Carlo Celano e le sue numerose opere cfr.: R. Galvagno, *Celano, Carlo*, in DBI, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, vol. 21, 1978, *ad vocem*.

⁹ C. C., *Delle notizie del bello e del curioso della città di Napoli...* [1692] *con aggiunzioni* di G.B. Chiarini, Napoli 1860, vol. V/2, pp. 460.



FIG. 14, MAPPA DELLA CITTÀ DI NAPOLI DI G. B. HOMANN, STAMPATA A NORIMBERGA NEL 1727, NEL CERCHIO LA ZONA DOVE PROBABILMENTE RISIEDEVANO GLI ZINGARI.

Le stime dell'autore riguardo l'originale stanziamento degli zingari nelle *Case Nuove*, tuttavia, dovevano essere errate per difetto, giacché ne *Il forestiero*, già Giulio Cesare Capaccio (1550-1634), nel 1634 aveva avuto modo di descrivere la zona come abitata da lungo tempo da zingari. Si doveva trattare, dunque, di uno stanziamento che risaliva quanto meno ai primi anni del secolo XVII, sebbene non sia stato finora possibile reperire l'atto originale di concessione da parte delle autorità, cui pure il Celano faceva riferimento, e che doveva essere non solo molto numeroso, in quanto formato da più di cento famiglie, ma anche piuttosto ordinato, "governato" da un unico «Capitano», il cui ruolo pareva essere riconosciuto più o meno ufficialmente.

Questa posizione sembrava, dunque, combaciare soltanto in parte con quella di *conde* o *capitán* che i gitani castigliani tributavano ai loro capi o anche a quella apparentemente analoga di «capitano di zingari» che si trovava a Milano, in quanto solo a Napoli tale ruolo esulava dal semplice riconoscimento di una *leadership* familiare o clanica per assumere una dimensione maggiormente pubblica e istituzionale. È dunque tanto più utile soffermarsi su questa apparente accettazione di cui gli zingari poterono godere nel Regno e sulle ragioni delle sensibili differenze di trattamento negli altri territori analizzati.

Risulta, innanzitutto, ovvio che la normativa spagnola abbia influito sulla formulazione, ma anche nell'applicazione delle leggi nel Regno. Del resto, per tutto il secolo XVI, anche le prammatiche castigliane concedevano ai *gitanos* di rimanere all'interno dei confini statali a condizione che vi fosse il totale rispetto di taluni requisiti, come la residenza fissa e un lavoro legale, possibilmente certificato da testimoni. La scarsa applicazione di queste leggi, però, condusse i sovrani nel secolo successivo a prendere più rigidi provvedimenti che miravano a imporre un'assimilazione coatta che annullasse ogni elemento che potesse differenziare gli zingari dal resto della popolazione. Tale disegno, come nel caso dei *moriscos*, sortì un effetto drammaticamente contrario a quello auspicato: il naturale rifiuto dell'abbandono dei propri costumi e il ripiegamento nell'illegalità, spesso in zone difficilmente accessibili, dove era più complesso garantire l'implementazione delle norme legali. Gli sforzi compiuti non furono, comunque, del tutto vani: gli zingari, infatti, recepirono molti tratti della cultura spagnola e, soprattutto, dovettero gradualmente abbandonare il loro originale idioma, il cui utilizzo, come si è visto, fu ripetutamente vietato dal diritto spagnolo di antico regime¹⁰.

All'opposto, l'unico territorio dove, per tutta l'Età Moderna, si possa ipotizzare la riuscita di una relativa forma di effettiva integrazione è il Regno di Napoli.

¹⁰ Secondo i linguisti esperti di idiomi Romani, i *gitanos* hanno conservato pochissimo della loro antica lingua indoaria, limitandosi a solo alcuni lemmi antichi all'interno di una struttura linguistica che costituisce una forma dialettale dell'idioma castigliano. *Infra*, Parte Prima, Cap. II.

I sintomi di un graduale processo di inserimento e assimilazione sembrano emergervi fin dal secolo XVI. In primo luogo, come si è poc' anzi constatato a proposito del caso di Camillo de Terlizo, sono spesso segnalati matrimoni misti, spesso giustificati dal fatto che l'unione con una donna del luogo potesse facilmente garantire la concessione del privilegio di cittadinanza. Questa possibilità può aver prevenuto una chiusura del gruppo zingaro in direzione endogamica, come, invece, accadde in Spagna. Soprattutto, a garantire migliori condizioni agli zingari stanziatisi del Regno furono le peculiari condizioni del loro radicamento sul territorio, che portarono quasi del tutto all'abbandono dell'usanza nomadica e alla scelta di una sedentarietà in città o nei suoi casali, dove tuttavia potevano continuare a praticare mestieri tradizionali e fortemente caratterizzanti, in primo luogo quello di fabbro.

La specializzazione nella lavorazione dei metalli dovette costituire un elemento fondamentale per l'adattamento e l'inserimento degli zingari nel tessuto del Regno. La funzione di stabilizzazione svolta dalla professione di ferraio risulta tanto più evidente se paragonata alle occupazioni usualmente esercitate dai *cingari* lombardi, costretti a mestieri precari e spesso pericolosi, come il soldato di ventura, il bravaccio oppure il trafficante di cavalli; è confermata, altresì, dall'esempio spagnolo, dove il mestiere di *herrero* distinse le comunità zingare insediate in maniera stabile nelle grandi città del meridione andaluso e soprattutto a Siviglia¹¹.

Agli zingari napoletani, soprattutto, era concessa una vita "di gruppo", senza alcun obbligo di smembramento di quei compositi complessi clanici che caratterizzavano la loro socialità, come invece si è constatato per la Castiglia. Sebbene, infatti, non numerose, le patenti rilasciate dal Consiglio Collaterale che è stato possibile rintracciare, avevano carattere collettivo, rilasciate a favore di nuclei familiari anche molto nutriti, che approssimativamente potevano comporsi di quaranta individui, come, ad esempio, il rinnovo concesso il 18 giugno 1585 ad una famiglia di mastri ferrai residenti tra Napoli ed Aversa. Un precedente permesso di residenza, riportava con precisione il documento del 1585, era già stato rilasciato il 31 dicembre 1577, all'indomani del «banno emanato dalla gran corte della Vicaria che sfrattassero da questo regno¹²». Gli zingari avevano, allora, presentato un memoriale al Consiglio Collaterale e al vicerè duca di Osuna, nel quale:

«l'infrascritti zingari mastri ferrari con loro mogli et figli fanno humilmente intendere a V.E. come in virtù de amplissimi privilegi per essi ottenuti dall'illustrissimo predecessore di V.E. sono stati pacificamente et quietamente ad exercitare loro arte con loro moglie et famiglia in questa città de Neapolis, in Aversa et altri lochi del presente regno¹³».

¹¹ T. Pérez de Guzmán, *Los gitanos herreros de Sevilla*, Biblioteca de Temas Sevillanos, Sevilla, 1982.

¹² ASN, *Consiglio Collaterale, Partium*, b. 31, f. 167 v.

¹³ *Ibid.*

Il privilegio del predecessore cui facevano riferimento era accompagnato da altre due certificazioni precedenti firmate da «don Federico de Toledo et don Francesco Pacecho», il primo dei quali aveva svolto il ruolo di luogotenente del Regno nel 1557, durante l'assenza del padre, il duca d'Alba impegnato nella guerra contro Paolo IV. I nomi degli zingari a cui veniva concessa la patente erano sempre i medesimi, undici uomini definiti tutti «maestri», ognuno con la propria moglie e figli, dei quali tuttavia non veniva indicato né il cognome né il vincolo di parentela, come se il nucleo familiare originario stesse evolvendo in qualcosa di distinto e più complesso, una sorta di consorzio professionale che operava unitariamente a tutela dei diritti dei suoi membri¹⁴.

Oltre a questa, nel 1585 vennero rilasciate almeno altre undici patenti, sempre dirette ad interi gruppi. Le richieste provenivano spesso dalle provincie: dall'Abruzzo, dal contado di Molise e dalla Terra di Bari, dove gli zingari lavoravano come ferrai in territori remoti e scarsamente urbanizzati e, potevano continuare a praticare un semi-nomadismo, avendo necessità di spostarsi da un villaggio all'altro per offrire le proprie prestazioni. Temendo che la loro condizioni di ambulanti li potesse esporre alla persecuzione e al bando, avevano maggiori necessità di certificare il proprio mestiere e la loro onorabilità; un'esigenza, che invece, sembravano non condividere gli zingari che risiedevano nella città di Napoli, che, più stabili, non dovevano tutelarsi dall'accusa di vagabondaggio.

L'aspetto maggiormente interessante di queste patenti è il generale riconoscimento da parte delle autorità napoletane degli zingari richiedenti come «homini da bene», che «vivono delle loro fatiche» e «hanno fatto la loro arte de ferrari con molta utilità et beneficio de esse terre», espressioni tanto più sorprendenti se si considera il generale biasimo con i quali quasi tutti, autori dotti o personalità religiose e politiche, sembravano trattare gli zingari¹⁵.

Naturalmente, erano gli stessi zingari che, nelle loro petizioni, si facevano motori di un'opera di autopromozione che, però, veniva recepita nelle determinazioni del Collaterale. In un memoriale

¹⁴ «Maestro Giovanni Battista, zingaro; maestro Antonio de Giovanni, zingaro; maestro Francesco de Pietro, zingaro; Ferrante grande, zingaro; maestro Marco, figlio de Nicola, zingaro; Mercurio zingaro; maestro Pietro zingaro; Cola de mastro Jacovo; Giusepe; Marco et Matteo, con loro moglie et figli». ASN, *Consiglio Collaterale, Partium*, b. 31, ff. 167 r.-169 r. Se si ipotizza per ogni coppia un minimo di due figli, si raggiunge con grande facilità la quarantina di persone.

¹⁵ La famiglia di mastri ferrai alla quale queste encomiastiche parole si riferivano risiedeva in Provincia d'Abruzzo da molti anni, poiché allegava assieme a questa richiesta di privilegio altre due patenti rilasciate dai precedenti viceré: il cardinale Antoine Perrenot de Granvelle e Iñigo López de Hurtado de Mendoza, marchese di Mondejar. La facilità con la quale queste patenti venivano rinnovate stupisce soprattutto se si pensa alle difficoltà invece patite dai *cingari* milanesi per ottenere anche solo i temporanei salvacondotti che ad ogni nuova *grida* venivano annullati. «insieme con le loro famiglie como da molti anni in qua essi supplicanti con la loro casa et familia hano de continuo habitato in questo regno nelle provintie d'Apruzo in terre morate pacificamente senza mai commettere delitto alcuno ma hanno fatto la loro arte de ferrari con molta utilità et beneficio de esse terre, et homini di esse perchè sono stati e sono homini da bene christiani e non sono andati nè vano in comitiva de altri zingari ma sono vissuti e vivono di loro fatiche con dette loro fatiche et con detta loro arte, il che constando al illustrissimo Cadinal di Granuela et marchese de Mondesar [...]V.E. voglia ordinare a detta regia audiencia che voglia fare detta relatione conforme alli altri ordini predetti et intanto non molesti ne faccia molestare essi supplicanti che lo riceverà a gratia da V.E. ut deus nomina sunt ut (1) Mastro Battista de Mastro Giovanni, (2) Mastro Francisco de Mastro Gio: Colajo: (3) Cola de Mastro Giovane, (4) Antonio de Mastro Pietro, (5) Paulo de mastro Jacovo, (6) Francisco de mastro Jacovo, con loro mogli et famiglie [...] Datum Neap. Die ultimo Junij 1585. don Pedro de Giron. ASN, *Consiglio Collaterale, Partium*, b. 31, ff. 196 v. 197 r.

presentato il 31 giugno 1585, da una famiglia di zingari che risiedeva negli Abruzzi, tra Scufò, Garba e Loreto, si raccontava di come:

«essi supplicanti insieme con loro mogli et famiglia per molto tempo hano abitato nelle provincie di Abruzzo in terre morate facendo vita honesta et exercitio de ferraro con lo queste si hano guadagnato et guadagnano il loro vitto et vistito non vanno in comitiva de altri zingari, ma sono persone de bona vita et qualità vivono quietamente con detto loro exercitio in terre morate como sono Moscufo, la Gorbana, Loreto, et altre terre nè sono mai stati inquisiti de delitto alcuno in dette terre dove habitano¹⁶».

I richiedenti, dunque, tenevano a definirsi come «persone de bona vita e qualità» per differenziarsi da altri zingari che andavano «in comitiva», sui quali, evidentemente, doveva abbattersi il rigore della legge. Questa esigenza di distinguersi e, quindi, di qualificarsi come lavoratori onesti grazie all'attività di ferrai appare evidente in una richiesta successiva inviata da una famiglia di Castello di Montone, sempre in Abruzzo, laddove si sottolineava che:

«vanno vivendo et vivono senza far danno ne dar fastidio ad alcuna persona facendo bonissima vita como tutti li altri cittadini de dette terre ansi l'assistere loro in dette terre con far tal exercitio de ferrari et stato et è di grandissima utilità¹⁷».

Se, quindi, l'esercizio della professione di ferraio, riconosciuta «di gradissima utilità», si configurò come veicolo di assimilazione, vi è da dire che tale promozione sociale poté riguardare soltanto un numero assai limitato di elementi, sommando i maestri ferrai censiti dalle patenti del 1585 con le loro famiglie si arriva ad un totale non superiore ai duecento/duecentocinquanta individui. La ridiscussione, sempre parziale, di uno stereotipo zingaro che andava facendosi più stringente nelle leggi e ancor più nell'opinione, a Napoli, passò tuttavia non solo per la categorizzazione professionale, bensì anche per più ampie forme di regolarizzazione.

Il secolo successivo al XVI, che in questo sforzo di periodizzazione si è definito per il carattere eminentemente “normativo”, si presentava, stando alle caratteristiche della documentazione napoletana, come un periodo di riconoscimento dell'esistenza di una minoranza zingara.

Il Seicento fu, invece, l'epoca dei Capitani di Zingari. A partire dagli anni '30, infatti, il Consiglio Collaterale confermava il rilievo sociale e organizzativo di queste figure, già segnalato dalla descrizione del Celano, garantendo concessioni chiamate appunto «patenti de Capitano de Zingari», rilasciate solo a coloro che facevano parte della minoranza, non solo per diritto di nascita, ma anche per matrimonio. Queste licenze non solo riconoscevano l'ufficialità della cittadinanza, già

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

sottintesa da quelle antecedenti cinquecentesche, ma accordavano speciali privilegi di giurisdizione sul proprio gruppo familiare a coloro che ricoprivano questa carica.

Per come è descritto nella documentazione, l'autorità di Capitano veniva generalmente riconosciuta per via ereditaria; tuttavia, il passaggio, per godere di titolo ufficiale, aveva bisogno di alcuni iter burocratici e protocollari: esso doveva essere sancito da un apposito documento, redatto da un notaio e ratificato da testimoni che certificavano l'investitura firmando di proprio pugno una supplica che veniva in seguito trasmessa alla Regia Camera. Solo in un secondo momento, constatata l'autenticità delle scritture, quest'ultima provvedeva al rilascio della patente con tutti i privilegi legalmente riconosciuti¹⁸.

Un esempio può essere utile a illustrare come, nell'uso napoletano, l'ordinamento gerarchico tradizionale degli zingari fosse riuscito a trovare una propria collocazione ufficiale nel pletorico panorama istituzionale del Regno. L'8 ottobre 1648, un memoriale per il riconoscimento di uno di questi Capitani venne inviato dalla *Regia Audicencia de Calabria* per iniziativa dell'«illustrissimo ed eccellentissimo Geronimo Greco», che spiegava come «per la morte di suo fratello Lorenzo Greco era stato nominato [capitano *ndr*] dagli zingari dimorati nella città di Cosenza¹⁹». Gli zingari si erano presentati in «numero opportuno» a testimoniare dinnanzi ai giudici calabresi perché Geronimo potesse prendere regolarmente il ruolo del fratello come richiesto «dalla Provincia della Regia Camera²⁰». La supplica era presentata di persona dagli zingari ed era conforme alla normativa vigente; si domandava, pertanto, che «spedivali la solita patente acciò che possa l'elezione d'esto carico de Capitano» essere effettiva²¹. Ventotto nomi erano registrati dal notaio, uomini che donne²², che legalmente avevano nominato il proprio capo:

¹⁸ Un ruolo del genere lo si è ritrovato nei Principati danubiani e nell'odierna Romania dove, il *bulibasha* (dall'antico turco pasha), a capo della comunità țigana diveniva colui che comunicava con le autorità a nome del proprio gruppo e che anche se non ufficialmente, era riconosciuto come figura di mediazione, si preoccupava anche di risolvere le dispute interne e le faide con altre famiglie, come un giudice imponeva pene ammende pecuniarie.

¹⁹ ASN, *Consiglio Collaterale, Diversorum*, b. 5, f. 49 r.

²⁰ La Regia Camera Sommaria si occupava della concessione della cittadinanza, sin dal 1442, gli immigrati potevano godere, dopo alcuni anni, delle stesse esenzioni dei napoletani. Il cittadino napoletano era esente da tassazione diretta a Napoli fin dal 1442. Sulla camera Sommaria: M.L. Capograssi Barbini, *Note sulla Regia Camera Sommaria del Regno di Napoli*, Napoli, 1965; G. Muto, *Le finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione (1520-1634)*, Napoli, 1980; R. delle Donne, *Alle origini della Regia Camera Sommaria*, in "Rassegna Storica Salernitana", 81, 1991, pp.25-61, ma anche il più recente R. delle Donne, *Burocrazia e Fisco a Napoli tra XVI e XVII sec.*, Firenze University Press, Firenze, 2012.

²¹ ASN, *Consiglio Collaterale, Diversorum*, b. 5, f. 49 r.

²² 1-mastro jaco Berlingiero, 2-mastro Lorenzo Berlingiero, 3-mastro Francesco Berlingiero, 4-Domenico Berlingiero, 5-mastro Fleminio de mattheis, 6-mastro pietro Valente, 7- mastro Francisco Valente, 8-mastro Gregorio Bevilacqua, 9-mastro Silvio Lanzilotto, 10- mastro Antonio Berlingiero, 11- mastro Fabio Bevilacqua, 12- mastro Lorenzo Bevilacqua, 13-Scipione Bevilacqua, 14-mastro Domenico Greco, 15- Filippo de Amato, 16- Simone Valente, 17- mastro Camillo Bevilacqua, 18- mastro Antonio Grieco, 19- mastro Agostino Valente, 20-mastro Nicola Bevilacqua, 21- mastro Giulio Greco, 22- mastro Diego Greco. 23-Livia d'Amato 24-Maria Berlingiero 24-Candia Berlingiero 25-Lucrezia Greca 26-Giulia Greca 27- Vincenza Greca 28-Madalena Valente, ASN, *Consiglio Collaterale, Diversorum*, b. 5, f. 49 v.

«il capitano Geronimo Greco per spettarli di maggiore per la morte del [...] Lorenzo Greco suo Fratello sin come per essere persona idonea atta at diligere per esercitare detto officio de capitano [...] per nostra spontanea volontà e non per forza²³».

Le prerogative del capitano venivano minuziosamente elencate, dopo le consuete formule, nelle pagine della supplica trasmessa a Napoli. Nel precisare le attribuzioni del capo riconosciuto, esse sembrano tratteggiare anche i diritti e i doveri di quella che appare un gruppo minoritario riconosciuto ufficialmente. *In primis* gli zingari non dovevano essere molestati e potevano esercitare «la propria arte». Tale generica “arte” faceva riferimento certamente all’attività lavorativa, ma non pareva comportare una condanna del loro *modus vivendi* semi-nomadico, giacché, come confermano anche altre patenti, era «lecito sia barattare che compravendere [...] in tutti i territori del Regno». Agli zingari di Cosenza era, quindi, evidentemente accordato di potersi muovere liberamente, sebbene esclusivamente per esercitare il proprio mestiere e sopravvivere onestamente delle proprie fatiche. In cambio di tali libertà, gli zingari si impegnavano implicitamente ad una regolare tassazione e a sottoporsi alla giustizia esercitata dalle autorità competenti, con la notevole eccezione dei delitti commessi tra individui della loro stessa comunità, per i quali la giurisdizione era riservata esclusivamente al capitano legalmente riconosciuto. Per esercitare tali estese competenze, a questi, e a quattro suoi luogotenenti, era riconosciuto dal Collaterale addirittura uno speciale porto d’armi che garantiva loro di girare armati di spada e di qualunque altra arma, anche da fuoco, sia a Cosenza che nelle altre province²⁴.

Pare opportuno, a questo punto, soffermarsi su taluni interessanti elementi che l’analisi di questa patente ha lasciato emergere. In primo luogo, alla metà del secolo XVII sembra ormai definito un procedimento piuttosto uniforme per la concessione di tali, amplissimi, privilegi, un *iter* burocratico che, come si è spesso già constatato, gli zingari sembravano riuscire a dominare: conoscevano gli interlocutori legali da interpellare, ossia le corti provinciali e, al vertice, il Collaterale, sapevano di dover inviare un memoriale tramite notaio, erano consapevoli della necessità di presentarsi con un certo numero di testimoni e giustificavano l’elezione del Capitano sulla base di un incontestabile diritto ereditario. Soprattutto, va sottolineata l’ampiezza delle concessioni garantite ai gruppi zingari, cui, a differenza di quanto andava accadendo nel medesimo periodo nel Ducato di Milano o in Spagna, nel Regno di Napoli veniva concesso non solo di vivere, lavorare e persino giocare come meglio si reputava, ma addirittura si sentiva il bisogno di impedire che altri li molestassero o discriminassero.

²³ Ivi, f. 50 r.

²⁴ *Ibid.*, agli zingari di Cosenza era anche concesso di giocare alla «carriola» apertamente. Si trattava naturalmente del medesimo gioco chiamato *corezola* cui si è accennato nei capitoli precedenti.

La preoccupazione per il vagabondaggio e lo stile semi-nomadico, tanto evidente in tutta la penisola Iberica, a metà del Seicento pare poi del tutto scomparsa nella legislazione napoletana, facilitata da un contesto lontano, al contrario di Milano, da continui passaggi di truppe e dalla circolazione di idee riformate²⁵.

Si prestano, inoltre, ad alcune riflessioni anche i cognomi del Capitano di Zingari e della sua comitiva. Durante il Cinquecento, come si è constatato dai salvacondotti analizzati, era molto frequente l'uso del patronimico dopo il nome proprio²⁶, ad esempio, «Francisco de mastro Jacovo» oppure «Antonio de Mastro Pietro». Nel secolo successivo, invece, sembra che gli zingari, presenti ormai da oltre centocinquant'anni avessero assunto i cognomi utilizzati dalle genti del luogo, come appunto Greco, Berlingerio, Valente e Bevilacqua elencati nella supplica cosentina. Mentre la scelta dei *cingari* milanesi sembrava maggiormente legata alla professione di bravacci e militari, (e difatti portavano spesso il nome di nobili famiglie che servivano), a Napoli, come ricorda anche Novi Chavarria, pare che i cognomi fossero maggiormente legati ai toponimi, alle professioni svolte, o ad epiteti buffi o caratteristici²⁷.

Berlingerio e Valente, infatti, sebbene molto poco frequenti per le famiglie di zingari, sono cognomi italiani oggi molto comuni tra Puglia e Calabria. Bevilacqua, al contrario, era abituale, sia nei secoli passati che ancora oggi, anche tra gli zingari di tutto il meridione. È invece il cognome Greco, quello dello stesso Capitano, a suggerire qualche ulteriore osservazione su questa comunità di zingari di Calabria.

Greco indicava ovviamente la provenienza greca e lo si ritrova nella documentazione soprattutto rispetto ai primissimi arrivi risalenti al secolo XV, persino talvolta tra i cognomi dei gitani spagnoli, sebbene sia molto difficile ritrovarlo nel secolo XVII. È presumibile che tale cognome indicasse coloro che migrarono via mare direttamente dal Peloponneso e dalla costa adriatica senza passare dai Principati Danubiani e che, quindi, albanesi e zingari avessero condiviso quell'unico flusso migratorio che unì tra Quattro e Cinquecento la costa adriatica alle sponde del Meridione italiano. Il cognome, infatti, è tra quelli classici degli odierni Arbëreshë e Grecanici di Calabria, e quantomeno insospetisce che un Greco fosse il capo dell'intera comunità zingara di Cosenza, nel cui territorio, come è risaputo, si insediarono cospicue comunità albanesi. Risulta, dunque, verosimile che gruppi zingari e albanesi avessero viaggiato e si fossero insediati confusi gli uni con gli altri. All'interno di questo gruppo misto, poi, è ipotizzabile che il ruolo di comando fosse assunto da un lignaggio di albanesi, dalle maggiori attitudini militari, i cui sforzi per vedersi riconosciuti speciali

²⁵ Sulla vigilanza inquisitoriale nel Regno di Napoli si veda: P. Scaramella, *Le lettere della congregazione del Sant'Ufficio ai tribunali di fede di Napoli 1563-1625*, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2001.

²⁶ A tale proposito si veda l'articolo di E. Novi Chavarria, *I cognomi del popolo Rom*, fondamentali anche le ricerche di S. Rizza, *Gli zingari nella cultura (popolare) siciliana*, in "Étnos. Quaderni di etnologia", 9, 2009, pp. 14-29; *Appunti di onomastica cognominale*, in "Lacio Drom", 35/1, 1999, pp. 34-36.

²⁷ E. Novi Chavarria, *I cognomi del popolo Rom*, op. cit.

privilegi sono comprovati dalla storiografia. L'ipotesi di una compagnia eterogenea, certamente di immigrati, ma non immediatamente riconoscibili per la loro origine, che denominandosi zingari, riusciva a trovare forme di "autogoverno", di riconoscimento e di protezione, contribuirebbe a spiegare poi anche la presenza di cognomi tanto inusuali per gli zingari come quello di Berlingerio e Valente.

Un altro zingaro Bevilacqua lo si incontra, invece, in una supplica del 1662, questa volta nella «fidelissima città di Napoli», allorquando Donato, di professione «mastro ferraro» rivendicò il titolo di «Capitano de zingari²⁸». Egli si vantava di aver servito «durante le rivoluzioni», come portatore di dispacci «da Terracina in Gaeta per conto del maggiore Marco Antonio Magro stante che era rotto il passo di Fundi e Sperlonga, con pericolo grande della sua vita». Il capitaneato gli venne regolarmente concesso, sebbene il numero di testimoni fosse decisamente ridotto, soltanto quattro, definiti «zingari ordinari», come a indicare la loro residenza napoletana e un certo grado di onorabilità.

Malgrado le firme dal notaio non fossero numerose come per la patente calabrese e il Bevilacqua sembrasse accampare diritti per speciali servigi resi in passato piuttosto che per un titolo ereditario²⁹, doveva comunque avere al proprio seguito una compagnia, poiché la patente non avrebbe potuto essere domandata esclusivamente per se stesso, bensì doveva avere valore collettivo. Anche in questo caso, tenuto conto di quanto fossero frequenti i matrimoni misti, specialmente in città, è probabile che il gruppo che veniva ad essere sottoposto alla giurisdizione del capitano non fosse esclusivamente composto da zingari, per etnia ed origine. Anche questo caso, dunque, sembra suggerire la questione di quanto la concessione di uno statuto privilegiato contribuisse a "fare" comunità e determinare una minoranza. Tale nodo problematico risulta tanto più evidente, se si considera che la patente rilasciata al Bevilacqua non solo specificava che i "suoi" zingari fossero «trattati e reputati come veri cittadini tanto nel compiere quello che loro bisogno per loro vitto come altra cosa che li potesse occorrere³⁰», ma potessero godere di eccezionali privilegi. Essi, infatti, avevano la facoltà di «compravendere et barattare tanto in questa fidelissima città di Napoli quanto in tutte l'altre città e luoghi di detta provincia»; soprattutto godevano di speciale licenza di «giocare alla carriola secondo il loro costume in qualsivoglia parte e luogo di detta provincia en presentia nel tempo della feria». Tale ultima agevolazione sembra configurare l'intera patente come una speciale concessione per un gioco d'azzardo, comunemente considerato come pericoloso e, per questo, proibito dalle leggi³¹.

²⁸ ASN, *Consiglio Collaterale, Diversorum*, b. 6, ff. 195 r. - 196 v.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Si permetteva poi a questo «Capitano di zingari -così come- ai suoi predecessori [...], che facendo alcuno di loro animali non siano tenuti ad altro che al meno danno nettamente apprezzato dall'ufficio delli fuochi di modo che a loro non se li facci aggravio». Gli zingari potevano quindi possedere animali e non essere sottoposti ad una tassazione aggravata da parte dell'ufficio dei fuochi. Tuttavia, pare improbabile che si trattasse di cavalli come era comune nel Ducato di Milano,

La licenza, naturalmente, includeva, in deroga alla norme ufficiali, il porto d'armi:

«e di più li concedemo la carta che possa detto Donato Bevilaqua supplicante andare armato di spada e ogni altra sorte de armi [...] proibita dalla Reg.a. novella pragmatica [...] da noi emanata tanto esso con altri quattro de sua compagnia per defenza di loro persona senza incorrere in pena alcuna en anco volendo che li sia lecito compravendere et barattare tanto in questa fidelissima città di Napoli quanto in tutte l'altre città e luoghi di detta provincia³²»

Forte di questa licenza, il capitano era chiamato a far applicare le leggi del Regno all'interno della propria comitiva e a vigilare perché nessuno creasse problemi. Qualora vi fossero dispute interne alla comunità, poteva svolgere la funzione di giudice nei limiti delle controversie civili, ma non era nemmeno tenuto a farlo presente alle autorità che dovevano essere contattate solo per delitti penali o criminali.

Il potere che il Capitano di Zingari poteva esercitare riguardavano esclusivamente la propria comitiva, tuttavia costituiscono una delega ufficiale di poteri di giustizia, quale non è stato possibile ritrovare in nessuno degli altri territori presi in considerazione, tantomeno dalla letteratura storica sugli zingari europei.

È possibile seguire la vicenda della famiglia di Donato Bevilacqua grazie alle carte conservate in alcuni fondi notarili napoletani. Il 7 gennaio 1681, ormai anziano, Donato si recava con alcuni testimoni dal notaio D'Urso, che annotava:

«Constatando in presenza nostra Donato Bevilaqua maestro ferraro et al presente Capitano de zingari in questa fedelissima città di Napoli suoi borghi et casali et della presente provincia di Terra di Lavoro come appare dalla sua patente [...] sotto la data del 24 di Ottobre dell'anno 1662, [...] il quale Donato stante la sua vecchiaia e per ritrovarsi malsano et inhabile a possere esercitare detto capitaneato spontaneamente in presenza nostra non per forza, o dolo ma per ogni altra miglior via et salvo però il beneplacito di S.E. et no altrimenti, da hora liberamente, ha ceduto e [...] et cede e renunza a beneficio di Mariano Bevilacqua, suo figlio legittimo e naturale presente et acetante il prescritto capitanato de zingari di questa fidelissima città de Neapoli suoi borghi e casali et della detta Provincia di Terra di Lavoro co tutte sue prerogative preheminenze³³».

Alla presenza del notaio e di propria volontà lo zingaro, dunque, abdicava al ruolo di capitano in favore del figlio «legittimo e naturale» Mariano, e domandava un nuovo documento che certificasse la condizione di Capitano per il figlio, registrando presso il notaio il passaggio di testimone.

piuttosto si trattava di piccoli animali domestici, galline o capre che potevano essere tenuti in casa o in piccoli cortili. Ivi, f. 196 r.

³² *Ibid.*

³³ ASN, *Sez. Notai, Notaio Domenico D'Urso*, b. 1275/1, ff. 1 v. - 2 r.

La famiglia Bevilacqua era stanziale e conosciuta nella zona; un altro notaio, Antonio de Falco, nel 1659, infatti, aveva registrato un trasferimento di dote di duecentosettanta ducati per il matrimonio di Ursula Bevilacqua, figlia di Gaspare Bevilacqua e Laura Albano, andata in sposa a un ortolano napoletano. La dote comprendeva, oltre a denaro ed oro, tre immobili, dei bassi in affitto vicino alle case degli incurabili³⁴. Si trattava di beni di non poco valore per una prestigiosa famiglia di zingari ferrai, nelle cui botteghe venivano mandati i ragazzini napoletani ad imparare il mestiere, così come registravano i due notai partenopei dei quali, evidentemente, i Bevilacqua erano soliti servirsi. Nel 1686, infatti, de Falco registrava un contratto di garzonaggio per il giovane Domenico Aniello Martusio, di soli nove anni, che, in cambio di vitto e alloggio per quattro anni, avrebbe potuto apprendere l'arte di ferraio dallo zingaro Rocco Bevilacqua. Il contratto prevedeva che al termine dei quattro anni il ragazzo venisse mandato per la sua strada provvisto però degli attrezzi per esercitare il mestiere di fabbro³⁵. Qualche anno prima, nel 1658, era stato invece D'Urso a stilare un contratto di un giovane di dodici anni, mandato a bottega da Lorenzo Mariano zingaro, per «impararli l'arte di zingaro conforme alla capacità del suo cervello³⁶», questa volta però era prevista una piccola remunerazione per l'apprendista. Sembra interessante notare come per “mestiere di zingaro” si intendesse la professione di fabbro, e che questa fosse descritta come un'attività non solo dignitosa ma anche dotata di un certo prestigio.

Rimane da comprendere in che numero fossero concesse queste patenti napoletane e se si sovrapponevano l'una all'altra creando conflitti. Sembra plausibile che il titolo di Capitano di Cosenza potesse contemplare la giurisdizione su tutti gli zingari della regione, ma è altrettanto ovvio presumere che vari capitani esercitassero la loro funzione nella popolosa città di Napoli e nei suoi casali.

In effetti, nel gennaio 1636 il notaio Vincenzo de' Filippo aveva avuto modo di registrare, a seguito della morte del padre, l'elezione di un tale Ferdinando Malaspina, le cui attività di capitano molto probabilmente si sovrapposero con quelle di Donato Bevilacqua.

Allo stesso modo, l'8 ottobre 1670, il capitaneato venne richiesto nella città di Napoli anche da Francesco Morello che, come Donato, aveva prestato servizio al sovrano durante i moti del 1647. Il Morello, tuttavia, certificava che il titolo gli spettava per linea ereditaria, poiché già Fabrizio suo padre, e Baldassarre suo nonno, erano stati Capitani nella Provincia di Abruzzo; aveva, dunque, ragione di domandare «che li si spedischi la solita patente con clausola ordinaria così come la tengono gli altri zingari tanto in questa città di Napoli quanto nelle altre provincie del Regno³⁷». Si doveva trattare indubbiamente, di un lignaggio di grande prestigio tra gli zingari di Napoli e dell'intero

³⁴ Ivi, *Notaio Leonardo Andrea De Falco*, b. 322/13, ff. 41 r. - 44 v., 55 .r - 58 r.

³⁵ Ivi, b. 322/25, ff. 30 v. - 32 r.

³⁶ ASN, *Sez. Notai, Notaio Leonardo Andrea De Falco*, b. 322/13, ff. 119 v. - 120 v.

³⁷ ASN, *Consiglio Collaterale, Diversorum*, b. 8, ff. 89 r. - 90 v.

Regno, visto che, pochi anni dopo, nel 1687, un analogo titolo venne concesso ad un altro «Alessandro Antonio Morelli mastro ferraio [...], essendo stati Capitani de zingari Jacintio Baldassarro et Antonio Morelli suoi antenati³⁸».

È evidente che gli zingari della città dovessero essere più numerosi rispetto ai gruppi che si trovavano nelle altre provincie. Risulta, dunque, ipotizzabile che la pertinenza ad un gruppo o all'altro potesse essere determinata non tanto dalla zona di residenza quanto, piuttosto, dall'attività esercitata (ferrai, robivecchi o biscazzieri) o ancora dai legami familiari, confermando così un assetto sociale di tipo clanico anteriore all'arrivo degli zingari nel Regno. Tale strutturazione, come è stato riscontrato nel Ducato di Milano, avrebbe potuto dare adito a lotte tra diversi casati zingareschi. Queste faide, tuttavia, nel Ducato, sorgevano in un contesto di illegalità e parevano essere motivate dalla maggior stabilizzazione di un gruppo di zingari rispetto ad altri e da questioni di preminenza territoriale. Al contrario, nel Regno di Napoli, la sostanziale legalizzazione dello stanziamento degli zingari e, soprattutto, il godimento di privilegi sembrano prosciugare il terreno da potenziali motivi di conflittualità interna. Rimaneva, comunque la possibilità che vi fossero liti tra i diversi gruppi per questioni matrimoniali o economiche, ma è presumibile che rientrasse tra i doveri dei Capitani di zingari risolvere tali dissidi mediante il ricorso a forme di compensazione oppure l'esercizio di una giustizia di matrice consuetudinaria. È, infine, indubbio, che il maggiore o minore prestigio di un capitano dipendesse dal lustro del proprio lignaggio, dalla saggezza delle proprie scelte o, ancora dalla gloria delle proprie gesta.

Un Capitano di zingari che durante il secolo XVII dovette essere particolarmente ben voluto, giustificando il reclamo di patenti da parte di suoi discendenti fino al 1719, fu Giovanni Francesco Bouver detto *La Verdure*. Il cognome in parte già rivela l'origine di questo zingaro, l'etimologia di Bouver proveniva da *bouvier*, bovaro, che alleva buoi, e la connessione con la terra ed il campo erano riferimenti tipici che si ritrovavano nei cognomi dei *bohémien* francesi.

Nel 1673, Bouver domandò la patente in virtù dei servigi prestati durante la guerra dei Trent'Anni³⁹. Si trovavano inoltre due rinnovi, insoliti in verità per queste patenti che, in altri casi, erano vitalizie: il 18 luglio 1687 e nuovamente il 31 marzo 1689⁴⁰. In quest'ultimo documento il racconto di *La Verdure* era più preciso nella descrizione dei personaggi e della propria vicenda. Lo zingaro narrava di aver servito come soldato e Capitano di Zingari sia nel Ducato di Savoia che nel Regno di Napoli e sosteneva di aver già ottenuto diverse patenti dai viceré predecessori di Francisco Benavides, che all'epoca deteneva il potere per conto del sovrano spagnolo.

³⁸ Ivi, b. 10, ff. 96 v. -97 v.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Ivi, ff. 103 v. -105 r.

Il Capitano si trovava a servire con i suoi soldati zingari il Re e desiderava rinnovare il privilegio affinché fosse valido in tutte le Provincie del Regno e gli consentisse di muoversi liberamente⁴¹. In questo caso, dunque, il beneficio concesso al soldato zingaro rassomigliava più a un salvacondotto provvisorio come quelli rilasciati nel milanese che a una tipica patente napoletana di Capitano di zingari, e proprio per essere legata al servizio nell'esercito aveva bisogno di essere periodicamente rinnovato.

Tuttavia, proprio la professione delle armi, come altrove constatato, poteva rivelarsi un utile strumento di naturalizzazione. Difatti, nel 1704 Tommaso Petrini, marito e legittimo amministratore dei beni di Dianora de Bouver *La Verdure*, figlia del defunto Capitano, domandava in virtù del servizio prestato nelle truppe di Bouver di divenirne legittimo erede come Capitano di zingari. Petrini si proponeva per quel ruolo in quanto marito della figlia, ma non specificava di essere anche lui zingaro. A giudicare dal cognome, al contrario, sembrava anzi un cittadino napoletano; ciò non gli impediva di richiedere alla Regia Camera un titolo che nominalmente doveva essere riservato ai soli zingari, ma indubbiamente doveva fornire qualche prestigio oltre a importanti privilegi. Probabilmente, come anche sottolineato da Novi Chavarria, il titolo si trasmetteva per linea maschile e, in assenza di quella, subentrava il parente maschio più prossimo⁴². Il detentore, sebbene non di origine zingara, si trovava a “fare lo zingaro”: i confini della pertinenza etnica si trovavano ancora una volta sfumati nel determinare chi era zingaro, chi cessava di esserlo e chi, invece, lo diveniva.

⁴¹ Ivi, ff. 194 r. v.

⁴² E. Novi Chavarria, *I cognomi del popolo Rom*, op. cit.

3. Le chiese come rifugi, Santiago Maldonado, gli Heredia e il dibattito sull'immunità ecclesiastica.

La svolta impressa alla politica spagnola dalla prammatica del 1633 condusse i destini degli zingari castigliani ad una momentanea biforcazione: da una parte, i più, soprattutto nel meridione spagnolo, attorno ai grandi agglomerati urbani andalusi e alla capitale, dovettero rassegnarsi a divenire *gitanos avecindados*, a fissare cioè un luogo stabile di dimora; dall'altra, gruppi sparsi e minoritari, spesso composti prevalentemente da soli uomini scelsero di continuare a vivere un'esistenza raminga in spregio delle leggi, al di fuori dei maggiori centri abitati, in luoghi spesso isolati e difficilmente raggiungibili, dove, come già è emerso, la nuova condizione di illegali, ancor più che in passato, li condannava a vivere di contrabbando, furto e rapine. Il disegno di assimilazione coatta, come si è visto, non riuscì, tuttavia, a produrre gli effetti auspicati, giacché anche i gitani che assunsero una residenza fissa riconosciuta dall'autorità, malgrado le pressioni, non abbandonarono mai i loro costumi tradizionali, la tipica struttura clanica della loro famiglia allargata e le norme consuetudinarie che la governavano, gli abiti, il ricorso ad un gergo di gruppo e, soprattutto, una maniera di vivere che contemplava, sebbene in circuiti più ridotti e con maggiore circospezione, l'esperienza del viaggio. Era proprio questa mobilità, assieme ai delitti che spesso comportava, a caratterizzare quella che alcuni *arbitristas* definirono «secta de gitanismo», i cui membri, gitani per *naturaleza* o anche solo per *profesión*, andavano vituperati, perseguiti, condannati. Per costoro, criminali e *bandidos*, ma anche nuclei di gitani stanziali, però spesso in transito per piccoli commerci, gli spostamenti da una località all'altra potevano essere molto pericolosi. Inseguiti da sbirri e bargelli, cui la legge conferiva il dovere di catturarli e castigarli come criminali, l'unico ricovero apparente era spesso costituito dalle chiese e dai terreni sacri che trovavano lungo il loro cammino.

Per questa ragione, la storia dei gitani spagnoli sovente si incrocia con al storia del diritto di asilo e, soprattutto, con la sua tenace difesa da parte delle autorità ecclesiastiche, una ostinata rivendicazione di un principio di immunità giuridica ed extraterritorialità nei confronti dello Stato e dei suoi agenti, di cui gli zingari, come altre categorie di criminali, seppero senza dubbio approfittare.

Il privilegio dell'immunità ecclesiastica coincide con la fondazione stessa delle prime chiese. Esse, fin dai primi secoli, godevano della dispensa da qualsiasi intervento di ufficiali pubblici nelle terre che ne costituivano il patrimonio fondiario. Se dapprima, però, il privilegio consisteva esclusivamente in un divieto assoluto di esercitare atti di forza connessi con la normale attività di "polizia" su beni e persone ecclesiastici, fu durante l'età carolingia, che iniziò a prospettarsi per i terreni di proprietà della Chiesa anche il privilegio del foro e d'asilo¹. Tale diritto in particolare

¹ C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, il Mulino, Bologna, 1999, pp. 76-77. G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino, 1979, pp. 158-159.

prevedeva che i “confugiati” non potessero venirne estratti violentemente, né potessero essere condannati a morte o ad altre pene corporali per il crimine commesso².

Durante la prima Età Moderna, l’abuso di tale privilegio e le numerose e contrastanti interpretazioni della sua estensione costrinsero i pontefici a intervenire nel tentativo di precisarne la norma. Fondamentale, in questo senso, fu soprattutto la bolla *Cum Alias Nonnullis* di Gregorio XIV, che, nel 1591, escluse ufficialmente dall’immunità ecclesiastica gli assaltatori di strada, i «pubblici latrones», gli eretici, i traditori o coloro che avevano commesso omicidi o mutilazioni.

In Spagna, tuttavia, la bolla non godé mai della pubblicazione ufficiale da parte delle Chiese del regno e, pertanto, non venne mai regolarmente applicata se non al prezzo di asprissimi scontri giurisdizionali con i differenti attori ecclesiastici, che preferivano, di norma, ricorrere ad un più estensivo e sfumato corpus locale di norme consuetudinarie³.

Furono due gli strumenti di cui si dotarono i papi per tentare di controllare le dispute connesse alle sovrapposizioni di giurisdizione e difendere il privilegio dall’intervento delle autorità secolari. Per prima, la *Sacra Congregazione dell’Immunità*, formatasi all’inizio del pontificato di Urbano VIII, che prese a funzionare il 28 maggio del 1626 e costituì in buona sostanza una suprema corte di giustizia ecclesiastica alla quale andavano sottoposti casi controversi riguardanti il diritto d’asilo ed il privilegio dell’immunità. Col dichiarato proposito di sedare i contrasti sorti con i principi secolari e soprattutto con il sovrano spagnolo, poi, Clemente IX procedette alla creazione, nel 1668, di una nuova, speciale, *Congregazione sopra le doglianze dei Principi Secolari*, i cui risultati furono così deludenti da indurre il medesimo pontefice alla sua soppressione dopo particolarmente sensibile alle intrusioni del potere ecclesiastico nelle proprie faccende, rimase però in funzione soli tre anni di attività⁴.

I rapporti tra la Santa Sede e la monarchia spagnola riguardo la questione dell’immunità, infatti, furono sempre assai tesi, al punto che, nel 1639, la nunziatura in Spagna, approfittando della morte del delegato, venne addirittura momentaneamente soppressa, a causa delle lagnanze del nunzio per la violenza con cui le autorità regie si permettevano di agire all’interno delle chiese, ignorando il diritto di asilo che spettava a coloro che vi si erano rifugiati.

L’*immunitas*, in quanto *libertas* e dunque elemento di autonomia, costituiva, dunque, una fonte continua di conflitti, soprattutto dalla seconda metà del secolo XVI ed ancor più nel XVII, quando il potere laico andava rafforzandosi e si presentava sempre più come concorrente a quello ecclesiastico.

² C. Latini, *Il privilegio dell’immunità. Diritto d’asilo e giurisdizione nell’ordine giuridico dell’età moderna*, Giuffrè, Università di Macerata, 2002, pp. 72-73. Il diritto d’asilo, va specificato, era un diritto *ratione loci* e non *intuitu personae*, giovava, tuttavia, di fatto a tutti coloro che si fossero trovati all’interno di un luogo sacro per contatto. Cfr. F. Suarez, *Opus de virtute et statu religionis*, vol. I, t. XII, lib.III cap. XIII n. 11, Horatii Cardon, Lugduni, 1609-1625.

³ Sui motivi di questa irregolare applicazione si veda C. Latini, *Il privilegio dell’immunità, op. cit.*, pp. 348-350.

⁴ L’attività delle due congregazioni è documentata e raccolta nel cosiddetto Codice Altovisi, ovvero il registro contenente i decreti approvati in materia di immunità ecclesiastica tra 1666 e il 1686. Sul funzionamento e le attività, delle due congregazioni si veda l’attenta analisi di C. Latini, *Il privilegio dell’immunità, op. cit.*, 151- 167.

Gli scontri nei territori iberici della monarchia asburgica erano particolarmente numerosi soprattutto perché la Corona castigliana, fin dalle *Partidas* di Alfonso X nel secolo XIII, aveva formalizzato le proprie prerogative di *retención de bulas*. Tale importante diritto le permetteva di contrastare la pubblicazione di bolle e censure dell'autorità ecclesiastica e autorizzava l'avvio di un particolare procedimento di *recurso de fuerza o de retención*, mediante il quale i tribunali secolari potevano avocare la risoluzione di materie non strettamente religiose, sui quali, tuttavia, la giustizia ecclesiastica rivendicava la propria giurisdizione⁵.

Tra questi casi, particolarmente odioso alle autorità per l'ostacolo al castigo dei responsabili dei più svariati delitti, vi era l'utilizzo delle chiese come rifugio, un espediente di cui approfittavano in tanti, tra i quali, appunto anche numerosissimi zingari. In questi casi, dopo aver disposto il blocco delle uscite al luogo sacro e una lunga e inutile negoziazione per la loro resa spontanea, gli *alguaciles*, supportati dall'autorità di un magistrato, optavano per irrompere con la forza e portare a termine l'arresto, innestando così un immediato conflitto giurisdizionale con i titolari ecclesiastici del luogo.

Le autorità secolari, per giustificarsi e rifiutare il loro rilascio, adducevano di solito la legittima cattura, giacché i gitani per *publica vox y fama* erano *ladrones* ed erano accusati di commettere atti osceni e violenti nelle chiese stesse. Proprio la loro nequizia, tuttavia, costituiva una ragione per la controparte ecclesiastica per ribadire con maggiore forza l'assoluta intangibilità del privilegio di immunità goduto dalla Chiesa e da tutti coloro che legittimamente vi facevano appello, anche dai più scellerati e pericolosi; una linea di condotta così accanita e intransigente da riuscire spesso a prevalere e ad imporre ai giudici della Corona una umiliante restituzione di coloro che erano stati abusivamente catturati.

In effetti, furono così tanti i processi che videro impegnati vicari vescovili e avvocati assoldati dal clero nella difesa dei diritti dei *gitanos* presi all'interno delle chiese che, quando, come si vedrà, venne valutata l'opportunità di riformare il diritto d'asilo, ci si interrogò anche sulla possibilità di escludere gli zingari dal suo godimento⁶.

Soffermarsi su alcuni casi di studio può consentire, forse, di intendere meglio le dinamiche che si innestavano intorno al ricorso al diritto d'asilo da parte dei gitani perseguitati e l'intensità dello

⁵ Definizione di *recurso de fuerza* secondo il DEJ, Diccionario Español Jurídico, della Real Academia Española, 2016: «Recurso mediante el cual la jurisdicción ordinaria atraía hacia sí los asuntos en los cuales la jurisdicción eclesiástica se entrometía a conocer asuntos de personas legas o de clérigos en materias no estrictamente eclesiásticas; asimismo cuando no observaba las reglas de derecho, sino que resolvía de hecho o no otorgaba apelación a superior. Se trata, por tanto, de casos de abuso de la jurisdicción eclesiástica en detrimento de la jurisdicción real. Los casos son muy diversos: amparar bajo la jurisdicción eclesiástica a simples tonsurados, modificaciones en el cobro de diezmos, etc. En la Novísima Recopilación se recogen las leyes de 1525 y 1553 que regulan el recurso de fuerza *en no otorgar* y el recurso de fuerza *en conocer*, respectivamente. Desde estas normas que le dieron origen hasta su supresión ha sido una institución típicamente regalista».

⁶ La proposta venne avanzata in una consulta del *Consejo de Castilla* del 3 agosto 1693. BNE, *Papeles curiosos manuscritos*, t. XXXIV, *Copia de la consulta que el Consejo Real de Castilla hizo a S. M. sobre la inmunidad en las iglesias*, ff. 38 r.-57 v.

scontro tra autorità concorrenti che vi si poteva innestare. In questo senso, l'analisi incrociata delle storie di alcune compagnie di banditi zingari può risultare illuminante.

-Santiago Maldonado, capitán de bandoleros

La vicenda ha inizio un giorno di maggio del 1643 a Cubo, un minuscolo villaggio a pochi chilometri da Salamanca, le cui case si snodavano attorno alla strada che portava verso Zamora. María Esteban, «muger fragil sola y sin defensa», si stava recando alla chiesa parrocchiale per prendere la confessione, quando, attraversando il piccolo cimitero davanti all'ingresso, sentì avvicinarsi il suono di una chiarina che batteva la marcia di un motivetto militare. Incuriosita, vide poco lontano un gruppo di ceffi che bivaccavano tra le tombe ed evidentemente infastidita dall'atteggiamento scostumato di questi, con ingenuità li riprese ricordando loro che si trovavano in luogo sacro e che bisognava comportarsi di conseguenza. Non poteva certo immaginare che si trattava di una compagnia di banditi, che avevano trovato nascondiglio presso la remota chiesetta, protetti dalla sua immunità. Santiago, Grimaldo, Chaparro, *el Zurdo* y Manuel la circondarono irritati dalle parole della donna, scomoda testimone di un indesiderato incontro. In un attimo María era riversa in terra, i colpi erano stati fortissimi, ma non furono spari, ma soltanto il rumore sordo delle sue ossa che si spezzavano sotto le mazzate di un archibugio utilizzato come una clava. Impiegò mezz'ora a morire riversa a terra tra le lapidi senza nemmeno un'ultima confessione.



FIG. 15. JUAN DE SERRALLONGA, FAMOSO BANDITO CATALANO VISSUTO TRA LA FINE DEL SECOLO XVI E L'INIZIO DEL XVII, SECONDO UNA RICOSTRUZIONE ROMANTICA, TUTTAVIA VEROSIMILE.

FIG. 16. FOTO DI MARIANO FERNÁNDEZ SANTIAGO PIÙ NOTO COME CHORROJUMO (1824-1906) *REY DE LOS GITANOS Y SEÑOR DE LOS BOSQUES DE LA ALHAMBRA*, L'ABBIGLIAMENTO È SIMILE A QUELLO DI SANTIAGO MALDONADO.



«El poner en ella la manos se pone por cosa infame», una «maldad horrenda y que sobrepuja toda exageración» tuonava alla fine del patetico racconto della morte di Maria, il dottor Pedro de Villalobos *cathedratico* e decano dell'Università di Salamanca, autore dei *Discursos [...] en razon de que a los gitanos vandoleros de estos tiempos no les vale la iglesia para su inmunidad*, un agile trattato giuridico la cui stesura era stata ispirata proprio dalla controversa esecuzione di Santiago Maldonado⁷.

Da tempo, questo «conde de gitanos y capitán de bandoleros⁸», alla guida di una masnada di circa quaranta individui, si aggirava nei territori poco popolati della provincia salamantina terrorizzando i suoi abitanti. Era stato avvistato, infatti, in diversi paesi: «el Cubo, Mayalde, Santiz, Valdelosa, San Crisyobal del Monte, Izacala y Izacalina⁹» ed altri luoghi di montagna. Quando finalmente venne catturato dalla giustizia Reale, per conto del *corregidor* di Salamanca, si trovava barricato nella chiesa parrocchiale della cittadina di Topas. Trascinato in carcere con la forza, venne in breve tempo giustiziato per impiccagione.

⁷ P. de Villalobos, *Discursos iuridicos politicos en razon de que a los gitanos vandoleros de estos tiempos no les vale la iglesia para su inmunidad*, 1644, f. 431 r.

⁸ «No solo es gitano sino cabeça, y conde (que llaman) de gitanos, capitán de badoleros ladrones famosos y saldeadores públicos de caminos cosatios de los pueblos, infestados de los campos, y de todos los moradores y pazageros de ellos. Que como trais, y andaba acompañado de la dicha cuadrilla y compañía de gente perdida», Ivi, f. 445 v.

⁹Ivi, f. 449 v.

La sua cattura all'interno della chiesa, ritenuta illegittima, non aveva però mancato di aprire un procedimento legale per *recurso de fuerza* riguardo il violato privilegio dell'immunità ecclesiastica. Difensore della giurisdizione secolare era stato proprio Pedro de Villalobos che, il 4 dicembre 1643, presentava al consiglio della città il proprio memoriale, redatto in difesa del diritto di cattura all'interno del *sagrado*.

Benché si fosse avvalso delle carte del fascicolo processuale contro il bandito, oggi andato perduto, e le avesse utilizzate per difendere le tesi dei giudici contro quelle del vescovo, in conclusione della propria opera, Villalobos non poteva esimersi dal lamentare che l'esecuzione del bandito fosse avvenuta senza attendere la fine del contenzioso e che, quindi, una importante occasione era stata perduta per risolvere una volta per tutte l'annosa questione dell'estensione del diritto d'asilo ai gitani.

La tesi sulla quale il giurista fondava il suo discorso «juridico-politico» era la più classica, secondo la quale dovevano ritenersi esclusi dal privilegio d'immunità i «ladrones famosos y saldeadores publicos de camino». Nei confronti di questa particolare categoria criminale, di cui il Maldonado faceva parte, le autorità regie potevano persino ammettere che la cattura era avvenuta entrando all'interno della «iglesia parrochial de Topas [...] abriéndola aunque estaba cerrada fuertemente». Esse, infatti, avevano soltanto apparentemente violato il diritto d'asilo rivendicato dalla chiesa di Topas che, per mera ignoranza della fama del bandito, rivendicava una propria legittima prerogativa di immunità proprio in un caso che, in base alla consuetudine e soprattutto alla bolla *Cum Alias Nonnullis* del 1594, faceva eccezione¹⁰. Villalobos, dunque, si sforzava di provare la pubblicità e la notorietà del bandito e dei crimini di cui si era macchiato¹¹. Per provare queste condizioni, ricorreva a molteplici testimonianze inserite nel processo.

Secondo Antonio Madrigal, *vecino e regidor* di Topas, il *gitano*, «honrándole a bocallena con este apellido¹²», amava farsi annunciare da un «clarín o trompeta¹³», il medesimo strumento che si utilizzava nell'esercito, e con quella chiamava a raccolta i suoi compagni banditi. Indossava di norma una fascia colorata che dalla spalla destra gli cadeva sul fianco sinistro¹⁴, un capo d'abbigliamento classico dei banditi, e, forte del terrore che incuteva, rubava cavalli ed entrava nelle case *publicamente*

¹⁰ «Los señores de las justicias Reales no niegan aver entrado en la dicha iglesia parrochial de Topas, teniendo noticia estava en ella el dicho Santiago Maldonado y abriéndola, aunque estava cerrada fuertemente, averle presso y extraído de a la dicha cárcel Real donde al presente esta [...]. No niegan tampoco la dicha iglesia parrochial ser de las que por derecho tienen, y les compete la dicha inmunidad, y demás fueros, y privilegios eclesiásticos, como verdadero lugar sagrado», Ivi, f. 448 v. f.

¹¹ «El litigio y question solo consiste en que el dicho fiscal dize que departe de los dichos señores justicias no está probado ajustadamente, que el dicho Santiago Maldonado sea tal ladrón famoso, y saldeador publico de caminos, ni otro delito en especie, ni en individuo de la persona del susodicho, por donde no debe goçar, ni le compete la dicha inmunidad», Ivi, f. 448 v.

¹² «Dicho Santiago Maldonado es gitano, honrándole a bocallena con este apellido», Ivi, ff. 449 r.

¹³ Ivi, f. 451 r.

¹⁴ «Santiago Maldonado traya banda de color, atravesada desde el hombro derecho, y pendiente al lado izquierdo que es la insigna militar de tal officio», Ivi, f. 454 v.

e, senza temere ritorsioni, si appropriava di preziosi tessuti, pane cotto, carne, orzo e grano. Nei villaggi, infatti, nessuno aveva il coraggio di reagire perché si accompagnava ad un gran numero di uomini di scherani armati¹⁵.

Santiago e i suoi erano soliti ritirarsi con il bottino in una casa abbandonata, che il testimone sosteneva trovarsi in un campo ribattezzato dagli abitanti del luogo “*el campo de Maldonado*”, poco distante dal borgo di *Topas*, lungo il corso del fiume Carralafuente. Da quella posizione, probabilmente nascosta, ma con una buona visuale sulla strada vicina, i banditi potevano osservare indisturbati i viandanti ed eventualmente aggredirli per derubarli. Gli assalti della famigerata truppa di Maldonado, tuttavia, si estendevano all’intera provincia di Salamanca, sebbene facessero ritorno sempre al “*campo maldonado*”, dove, oltre a risiedere abitualmente, lontano da sguardi indiscreti, come era noto, manomettevano i marchi dei cavalli rubati per poi rivenderli alle fiere.

Madrigal, nella sua testimonianza, aggiungeva significativamente che i banditi non avevano alcuna remora a farsi riconoscere dagli abitanti del luogo e che un giorno, armati di tutto punto, con Santiago “fiero e arrogante” sul proprio cavallo annunciavano «publicamente» a chiunque li avesse incontrati che stavano andando ad una grande festa, lasciando chiaramente intendere che stavano per effettuare un assalto.

I malviventi, poi, non facevano alcun tentativo di nascondere gli omicidi di cui si erano macchiati, molti dei quali in seguito a regolamenti di conti tra individui del loro stesso gruppo. Ad esempio, Santiago e suo figlio Cazano, nel villaggio di *Venialbo*, avevano ucciso a colpi di archibugiate un altro bandito gitano, Sebastiano Malla. Cazano stesso, più tardi, morì a causa di un colpo di archibugio per mano di un compagno, finendo seppellito poi nel cimitero della chiesa di *Topas*. Lo stesso luogo, dove infine fu catturato il padre, tradito a sua volta da un altro bandito, *el zurdo*, un soprannome dietro il quale si celava Francisco Maldonado, fratello dello stesso Santiago, che nel tentativo, rivelatosi vano, di salvarsi la vita, non aveva esitato a rivelare il nascondiglio del capobandito e a peggiorarne ulteriormente la posizione, svelando il suo coinvolgimento nell’omicidio sacrilego del curato della località di *Avedillo*¹⁶.

Dopo aver chiaramente mostrato che Maldonado e la sua banda altro non erano altro che «latrones publici», la sottolineatura di quanto non solo la perfidia, ma anche l’odio e la rivalità caratterizzasse questo microcosmo banditesco serviva al giurista Villalobos per avanzare, seguendo un metodo induttivo, dal particolare del caso specifico al generale, che riguardava tutta la genia corrotta dei gitani. Per il professore salamantino, infatti, l’essere *gitano* era *eo ipso* prova di

¹⁵ Ivi, f. 450 r.

¹⁶ Presso l’*Archivo Histórico Nacional* di Madrid è conservato un processo che potrebbe riguardare proprio il Francisco Maldonado di cui si parla in questo memoriale, la data 1640 certamente corrisponde, tuttavia è impossibile consultarlo per il cattivo stato di conservazione. AHN, Consejos, 27694, exp. 1, *El fiscal contra Francisco Maldonado gitano, para enviarle a galeras*.

colpevolezza. Come la vicenda di Santiago Maldonado comprovava, i gitani erano, infatti, profanatori di luoghi sacri e di templi, nei quali si aggiravano di notte con donne che non sempre erano le loro mogli, erano assassini di «clergos y personas religiosas», erano dei blasfemi nemici pubblici della religione cristiana¹⁷; insomma, eranodei veri e proprio «pyratas terrestres»¹⁸.

L'immunità, in definitiva, non era diritto di nessuno zingaro per il fatto che stesso che tutti gli individui di questa nazione erano da considerarsi banditi, per sanzione inappellabile della «publica voz y fama».

Per quanto gli argomenti utilizzati da Villalobos pretendessero di essere definitivi non riuscirono, naturalmente, a persuadere i difensori dell'inviolabilità del diritto d'asilo ecclesiastico. Al contrario, se la vicenda di Maldonado ha qualcosa di eccezionale è proprio il suo esito con la morte del bandito, tra l'altro giustiziato in tutta fretta prima che la Chiesa potesse far valere le proprie ragioni. Molti di più, come è stato detto, furono i casi in cui i giudici secolari dovettero piegarsi alla restituzione del "confugiato" abusivamente catturato¹⁹.

Un caso utile a comprendere il perché della rapidità dell'esecuzione della condanna a morte di Maldonado porta la firma di Juan de Solórzano, nominato nel 1641 «consejero de Castilla». In un memoriale inviato alla Chancillería di Valladolid, questi raccontava di un episodio, probabilmente avvenuto nella prima metà del secolo XVII²⁰. Alcuni zingari (sembra che fossero cinque) erano stati catturati su terreno *sagrado* nella provincia di Valladolid e sottoposti al giudizio dei magistrati; prima che questi potessero emettere sentenza, però, i prigionieri erano stati reclamati dalla Chiesa e, pertanto, posti in libertà. I loro carcerieri, evidentemente infuriati per lo smacco, li restituirono al loro luogo di rifugio non prima di averli marchiati a fuoco in pieno volto:

«los alcaldes [...] no pudiendo castigarlo condignamente habiendo de ser vuelto a Iglesia, se resolvieron en errarlos porque fueran conocidos²¹».

Averli sfigurati, sosteneva Solórzano, era una violazione peggiore che se li avessero inviati alla galera, poiché, mentre quella era una pena temporale che poteva essere revocata, la marchiatura era

¹⁷ Ivi, f. 449 v.

¹⁸ Ivi, f. 480 r.

¹⁹ Nell'*Archivo Arzobispal de Sevilla* ad esempio, nonostante il cattivo stato di conservazione di molti documenti è stato possibile consultare il fondo *Justicia Inmunidades*, dove si sono ritrovate diverse relazioni di inizio Settecento dei Vicari arcivescovili che richiedevano la restituzione di *gitanos* catturati. Nel 1728 «El licenciado Don Joseph Ruiz de Moya» segnalava il caso di «Miguel Vaquero y Juan Garcia Tuburzio castellanos nuevos habian hurtado unas palomas en ella y se refugiaron a la yglesia parochial temorosos de la punission y par evitar sus vesaciones y molestia y estando gozando libremente de su inmunidad los extrajo violentemente el alguazil mayor de dicha villa» AAS, *Justicia Inmunidades*, Leg. 4494, Sevilla y Pueblos, 1620-1728, cart. Sevilla.

²⁰ BNE, *Discurso sobre si fue lícito que los Alcaldes de la Chancillería de Valladolid, marcasen con un hierro candente en la cara, a unos gitanos mandados restituir a la iglesia por tres sentencias conformes, con letras que dicen "Ladrones inmunidad eclesiástica" secolo XVII*, ff. 1-6 r. v.

²¹ Ivi, f. 1. v.

definitiva. In conclusione, i rei dovevano essere restituiti integri ed illesi e, contravvenire con un tale scandalo «es culpa muy grave²²». Gli *alcaldes*, secondo il giurista, avevano ecceduto i loro doveri e e dovevano essere immediatamente sospesi dalle loro funzioni e processati²³. Non solo, infatti, avrebbero dovuto applicare il decreto che disponeva la restituzione dei “confugiati”, ma si erano resi essi stessi dei delinquenti, in quanto avevano violato le leggi del regno che prescrivevano il divieto di eseguire pene umilianti o deturpanti, come, appunto, marchiare «la cara con fuego caliente»²⁴.

-La saga degli Heredia

L'aspetto maggiormente sorprendente del diritto di immunità era il doppio utilizzo che ne fecero banditi ed ecclesiastici, ognuno per raggiungere i propri scopi, che talvolta li condusse anche ad ambigue collaborazioni. I banditi naturalmente desideravano salvarsi da una certa condanna, mentre i religiosi avevano l'esigenza di rimarcare di principio un privilegio a loro dovuto. Non è improbabile, tra l'altro, che si stabilisse qualche sorta di relazione con lo scambio da parte dei malviventi di somme, beni o servizi in cambio della protezione.

I sinodi diocesani, nel tentativo di regolare la materia, stabilivano delle norme riguardo la pretesa di immunità dei delinquenti all'interno delle chiese. Ad esempio, le già citate costituzioni di Toledo del 1566 stabilivano:

«Que los delinquentes que estuvieren retraídos en las yglesias no estén en ellas mas que nueve días sin licencia de los vicarios. Y a los desterrados no los consientan estar en ellas. Y los curas y otras personas que tuvieren cargo de las dichas yglesias passados los nueve días den relación a los vicarios de las tales personas, y delictos por que están retraydos. Por que muchos están tanto tiempo en la yglesias que parece mas tenerlas por morada que por refugio de sus personas, mandamos que ninguno pueda estar en iglesia o yglesias de cada ciudad, villa o lugares desta diócesis, ni sea acogido en ella por mas tiempo de nueve días, sin licencia de los vicarios générales. A los quales mandamos que lo hagan allí cumplir y executar, cesado peligro de muerte, o de pena corporal²⁵».

Tale genere di provvedimenti si ripeteva molto simile in parecchie costituzioni sinodali di diverse città, sia durante il secolo XVI che in quello successivo: come nel caso di Toledo, era di solito stabilito un limite di tempo concesso per ritirarsi all'interno della chiesa, solitamente intorno agli otto o nove giorni, ed i curati erano tenuti a registrare presso il vicario episcopale i nomi di coloro che si

²² Ivi, f. 6 v.

²³ Ivi, f. 4 v.

²⁴ Ivi, f. 6 r.

²⁵ BNE, *Constituciones Synodales del Arcobispado de Toledo hechas por los prelados pasados. Y agora nuevamente copiladas, y aradidas, por el muy illustre señor Don Gomez Tello Giron, ... en la ciudad de Toledo a veinte y nueve de junio, día de señor Sant Pedro y Sant Pablo, año 1566, cap VI.*

trovavano nel *sagrado* ed anche i delitti di cui erano accusati; quasi sempre, tuttavia, con una opportuna licenza, la permanenza poteva essere prolungata. Come specificava un sinodo di Cordoba del 1662, il problema maggiore risiedeva nel fatto che le chiese ormai non erano considerate solo come rifugi temporanei, bensì «los retraídos» le avevano elette a loro «habitación». Pertanto, si sentivano autorizzati a portarvi donne, a non rispettare il culto, a risolvere sul posto le loro dispute. In caso di irruzione della forza pubblica, poi, i decreti sinodali raccomandavano ai “confugiati” di non difendersi con le armi nel luogo sacro poiché, sarebbero stati senz’altro protetti dal diritto di asilo²⁶.

L’intervento della Chiesa per tutelare il diritto d’asilo era tanto certo che, spesso, addirittura era reclamato da detenuti che non avevano alcun titolo per farlo. A mettere in guardia da questa evenienza fu una anonima consulta del *Consejo de Castilla* del 3 agosto 1693, che segnalava, come alcuni delinquenti, sostenendo falsamente di essere stati catturati in luogo sacro, riuscivano a guadagnarsi l’immunità grazie alla solerzia dell’autorità ecclesiastica:

«Habiendo sido presos en los lugares profanos, alegan en algún tiempo antes fueron extraídos de lugares de sagrados y no fueran materialmente restituidos a ellos, [...] imposibilitando la provanza contraria por la distancia de los lugares, y por la falta de noticias y medios, optienen despachos de los jueces eclesiásticos inhiviendo à las justicias [...] obligándolas con censuras a que los restituyan a las yglesia²⁷».

Approfittando delle lunghe distanze e della mancanza di notizie precise, anche i *rei* catturati in «lugares profanos» asserivano che tempo prima erano stati presi in qualche remota chiesetta e mai restituiti secondo il vigente privilegio, pertanto pretendevano di poterne usufruire in una seconda occasione ottenendo naturalmente il benessere dei giudici ecclesiastici impossibilitati a verificare. Inoltre, non solo erano usi dichiarare il falso, ma «seducían algunos testigos» perché comprovassero quelle medesime confessioni, spesso cambiando i propri nomi per essere certi che nessuno avrebbe potuto contraddirli. Riuscivano in tale modo a ingannare la giustizia secolare e quella ecclesiastica²⁸.

Un nuovo memoriale redatto dal *licenciado* Antonio Franco venne inviato al sovrano nel 1697;

²⁶ BNE, *Constituciones Synodales del Obispado de Cordoba, hechas y ordenadas por su senoria illustyrissima el señor obispo Don Francisco de Alarcon... mes de iunio 1662*, Diego Diaz de la Carrera Impresor del Reyno, Madrid 1667, Capitulo quinto: de la inmunidad, y libertad eclesiástica, y de los retraidos en las iglesias, fol. 80 r. §4. No se defiendan los delinquentes en la iglesia con armas, ni violencia, sino que al Iuez que entare sacarlos se le haga protecta, y requerimiento, notificándole, si hubiere lugar, esta nuestra constitución, y à los vicarios en los lugares, para que se proceda conforme à derecho. §5. No se permita que los retraídos tengan por su habitación las iglesias, ni en ellas sena acogidos por mas tiempo de ocho días, sin licencia de nuestro provisor, y los que no estuvieren con honestidad, ò pretendiere traer à ellas mujeres, aunque sean las proprias, ù en otra manera saltaren à la reverencia debida al templo, sean del echados con consulta del Vicario, ò Rector, y a los que salieren de la iglesia à injuriar los enemigos, ò hazer otros deren delitos, siendo scçi notorio à nuestro Provisor, ò Vicario en los lugares, les manden echar de ella, y que en otras no sean acogidos, procurando en todo caso prevenir prudentemente el peligro de que la justicia seglar los prenda.

²⁷ BNE, *Papeles curiosos manuscrito*, t. XXXIV, *Copia de la consulta que el Consejo Real de Castilla hizo a S. M. sobre la inmunidad en las iglesias*, ff. 38 r. -57 v.

²⁸ Ivi, f. 44 r.

tornava a domandare, un poco tardivamente rispetto al dibattito *degli arbitristas*²⁹, l'*expulsión de los gitanos*, e le motivazioni che adduceva risiedevano principalmente proprio nella questione del diritto di asilo che impediva l'applicazione della giustizia ordinaria. L'autore era un magistrato della campagna attorno a Ciudad Real quotidianamente constatava come anche i *gitanos aveccindados* non solo non rispettassero i divieti agli spostamenti e al girare armati che era sancito delle prammatiche reali ma erano favoreggiatori delle bande di banditi che, notoriamente, flagellavano la zona³⁰. Nello svolgimento delle proprie funzioni, si era dovuto occupare di un complicato caso di furto e omicidio dei quali aveva accusato cinque zingari della famiglia Heredia, un temibile clan che si aggirava nella zona tra Ciudad Real e Albacete, rapinando e derubando³¹. Pur sicuro della loro colpevolezza, avendoli catturati all'interno di una chiesa, si era dovuto rassegnare a rilasciarli dopo l'appello dell'autorità religiosa.

Le sue indagini avevano provato come per i banditi di questa famiglia il rifugio in luoghi sacri facesse parte di una vera e propria tattica sistematica che, ogni volta, impediva il loro castigo. sistematicamente Proprio in relazione alla cattura di questi cinque, Franco introduceva «la segunda causa que embaraza la expulsión de los gitanos», ovvero l'abuso del *sagrado*. I *gitanos* catturati erano gli Heredia, verosimilmente una temibile famiglia che si aggirava nella zona tra Ciudad Real e Albacete. Álvaro, il capoclan, era già stato catturato ripetute volte, ma in entrambe le occasioni, alla fine, era stato restituito alle chiese nelle quali, inseguito, si era rifugiato:

«Dicho Álvaro, un hurto y otras insolencias, y se retira a sagrado, y le restituien, sale de sagrado, hace lo mismo, y se le restituie, repite otros delitos, y pide lo mismo³²»

L'immunità diveniva così una sorta di salvacondotto a vita per i malviventi. I giudici ecclesiastici, d'altra parte, erano divenuti favoreggiatori di tale frode³³, e talvolta, accusava il *licenciado*, neppure col nobile ed unico fine di difendere l'antico diritto della chiesa. Difatti, pare che i prelati approfittassero della mobilità dei *gitanos*, che spostandosi raccoglievano molte informazioni, e le acquistassero concedendo loro in cambio protezione³⁴.

A parere del magistrato, dunque, «piedad ha de aver, mas no ha de faltar justicia». Perché questa potesse essere correttamente applicata, non si poteva fare altro che escludere i gitani dall'immunità

²⁹ *Infra*, Parte Prima, cap. II

³⁰ Il *licenciado* riportava ad esempio che, nel mese di settembre, molti zingari si trovavano alla *fiesta de toros* nella *villa de Ynfante*, naturalmente armati, mentre le donne rubavano dicendo la buona ventura e seducevano i giovani «escandalizando con su trajas». AHN, *Consejos, Ordenes Militares*, lib. 1332, n. 1, s.f.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ivi*, §114

³⁴ Raccontava ad esempio Franco che, comparsi di fronte al vicario di Ynfantes, gli vendettero, in cambio della libertà, alcune notizie compromettenti su un suo nemico personale, l'alcalde di Almedina.

d'asilo ma, vista la difficoltà di raggiungere questo risultato, tanto valeva risolvere il problema alla radice mediante la totale espulsione di tutti i gitani³⁵.

Le argomentazioni che avevano animato la difesa di Antonio Franco, venivano ribadite tre anni dopo, nel 1700, quando una nuova consulta del *Consejo* tentava di trovare una soluzione per poter finalmente punire i *gitanos* Heredia, particolarmente perseveranti nello sfuggire alla cattura³⁶. Francisco e Alonso Heredia, assieme ad un terzo *gitano* Augustín Montoya, erano stati catturati mentre si erano rifugiati nell'eremo della Maddalena, vicino a Damiel, tra la Solana e Ciudad Real nei territori dell'ordine di Calatrava. Rilasciati proprio per la consueta disputa inerente all'immunità, non erano però stati "ufficialmente" restituiti; qualche tempo dopo, nuovamente imprigionati, erano stati questa volta condannati alla galera ed inviati al porto di Malaga. Il giudice ecclesiastico di Ciudad Real e Campo de Calatrava non poteva, tuttavia, acconsentire che venissero mandati alla galera senza prima essere propriamente riconsegnati alla chiesa in cui erano stati catturati con violenza, il diritto di immunità in nessun caso poteva essere violato. Naturalmente, l'ambiguità sorge dal fatto che il reclamo dell'ecclesiastico era avvenuto proprio alla luce di nuova condanna.

Questa vicenda e quella antecedente paiono in qualche modo connesse l'una all'altra: uno dei gitani condannato alla galera, Francisco Heredia, era probabilmente il medesimo che il *licenciado* Franco accusava assieme ad altri da aver compiuto, furti, rapine e forse anche un omicidio di cinque persone. I luoghi di accadimento dei fatti, del resto, coincidono; nel 1697 il governatore di Solana Christobal de Salazar y Trevino, tentando di trovare un compromesso tra il desiderio di evitare scontri con i giudici ecclesiastici e quello però di non avvilire la propria autorità, aveva deciso di lasciare liberi i *gitanos* senza però restituirli formalmente.

Trascorso qualche anno, non più di due o tre secondo le date, le autorità secolari erano riuscite finalmente a catturare alcuni membri degli zingari Heredia lontano da luoghi sacri e li avevano immediatamente fatti condannare ed inviare alla galera. Proprio in questo frangente era intervenuto nuovamente il giudice ecclesiastico, apparentemente per "salvare" i *gitanos*, più verosimilmente per ribadire il diritto di *immunitas* violato durante la scorsa cattura, difatti reclamavano proprio perché al momento del primo processo non vi era stata alcuna formale restituzione.

La consulta del *Consejo*, pertanto, proponeva tre soluzioni perché si potesse porre rimedio una volta per tutte ad una situazione costantemente ingestibile e conflittuale. In primo luogo era desiderio

³⁵ «la segunda causa, que embaraza la expulsión de los gitanos es una abstracción del sagrado, que suponen pidiendo ante el eclesiástico, despache sus letras contra los Ministros seculares, que intentan castigar sus insultos, y la cautela suia se forma de que en los lugares cortos disponen con los alcaldes, y vecinos una riña fingida; que ellos irán a sagrado, los sacarán de él, los pondrán presos, procederán amistades, o se dirá que han hecho fuga, toman un testimonio, y quando el Juez los prende, para castigar sus homicidios, robos, presentánle ante el Juez eclesiástico, u ofrezan informazi3n, juran los vecinos, declara el alcalde lo referido, descolmúlgarse al Juez, éste restituie, vuelven a armar otro sagrado, y de esta forma siempre ai gitanos, y continuadas insolencia, sin sacar más provecho la administraci3n de justicia, que estén descolmulgados, y se verán como dicho don Christoval» *Ibid*.

³⁶ AHN, *Consejo*, leg. 51442, exp. 6, s.f.

delle autorità che i luoghi sacri, dove non veniva però svolta alcuna funzione sacramentale, come ad esempio gli eremi, anche se adiacenti a qualche villaggio, non potessero accogliere confugiati³⁷.

La seconda insistente diatriba dibattuta dal *Consejo* riguardava, ancora una volta, l'abolizione dell'*immunidad* che in questa occasione affrontava il dibattito riguardo il considerare come "restituiti" coloro che erano stati rimessi in libertà, perché nell'esercizio della ritrovata libertà erano certamente rientrati in qualche chiesa. Infine, l'ultima proposta, prevedeva che durante lo svolgimento del processo potessero essere portati preventivamente al presidio delle galere «en nombre de la iglesia³⁸», fino a quando i lunghi tempi della giustizia non avessero fatto il loro corso³⁹. Si dovette, però, attendere il Settecento inoltrato prima di riuscire a raggiungere un accordo con la Santa Sede.

- *La fuga dei Malla: «¡Mala pestilencia mate al Rey que así nos persigue!».*

Dell'omicidio di Sebastiano Malla, per mano di Santiago Maldonado e del figlio Cazano, accennato poc'anzi, purtroppo non si conoscono i dettagli; pare possibile, però, avanzare alcune considerazioni in ragione di una vicenda avvenuta qualche decennio prima.

Nel giugno del 1590, il *conde de gitanos* Domingo de Malla e suo fratello Tella, chiamato *El Barranero*, si aggiravano con la loro compagnia nei dintorni di Marcilla, un villaggio tra Tudela e Pamplona. Gli abitanti del borgo, tuttavia, allarmati, riuscirono a radunare un gruppo di uomini armati che li costrinse fuggire. Braccati senza sosta, i *gitanos* trovarono temporaneamente riparo presso la torre di Coscogeta, in una zona disabitata, dove, per allontanarsi più velocemente, avevano provveduto a nascondere dei cavalli; si erano poi diretti a Funes, poco a est di Marcilla, da cui, per seminare definitivamente gli inseguitori che continuavano a tallonarli, avevano preso il largo sul fiume Aragón a bordo di una barca rubata per raggiungere le Bardenas Reales, una zona desertica, terra di nessuno al sud della Navarra.

Poco tempo dopo, il 7 luglio del medesimo anno, un'altra *cuadrilla de gitanos*, capitanata da un altro componente della famiglia Malla, Gaspar, e dal suo luogotenente, Bustamante, con circa cinquanta banditi armati a cavallo, con al seguito le famiglie, venne segnalata in una zona non lontana dalla solita località di Marcilla. Questo gruppo pare che si fosse stabilito all'interno del *sagrado* del vicino monastero de La Oliva, godendovi del diritto d'asilo. L'alcalde di Carcastillo, il piccolo

³⁷ «Los lugares sagrados donde no estubiese colocado el sacramento [...] o a lo meno los que estubiesen en sitio despoblados, aunque contiguos a poblaciones, como son la Heremitas», AHN, *Consejo*, Leg. 51442, exp. 6, s.f.

³⁸ AHN, *Consejo*, leg. 51442, exp. 6, s.f.

³⁹ Nonostante si riescano mai ad escludere i *gitanos* dall'immunità ecclesiastica, nel 1747-1748 verrà approvata una legge che prevedeva appunto che potessero essere inviati ai presidi delle galere con il benessere della chiesa. Una modifica importante che nel 1749 faciliterà la *Gran Redada de gitanos* A. Gómez Alfaro, *El expediente general de gitanos*, Tomo I, Tesi Doctoral, Editorial de la Universidad Complutense, Madrid, 1988, p. 629.

villaggio in cui sorgeva il monastero, aveva raccolto molte lamentele perché le donne gitane si aggiravano nel borgo offrendo la buona ventura, rubando e truffando; aveva deciso, quindi, di intervenire raccogliendo un gruppo di uomini con i quali scacciare i *gitanos* dai terreni ecclesiastici. Questi ultimi, tuttavia, più numerosi, non si erano intimoriti ed avevano affrontato gli uomini dell'alcalde. Gaspar de Malla secondo le descrizioni dei testimoni, sedeva trionfante sul suo cavallo bianco animando concitatamente la difesa; in soccorso dei coraggiosi uomini dell'alcalde che stavano affrontando i *gitanos* arrivò un secondo drappello di volontari, e persino i monaci e l'abate del monastero presero le parti dei cittadini del luogo, riuscendo, infine, a obbligare gli zingari alla ritirata ancora una volta verso le Bardenas Reales,

L'inseguimento per catturare Gaspar de Malla e quello che da qualche settimana impegnava alcuni soldati e uomini armati per acciuffare il suo parente Domingo Malla verso la torre di Coscogeta, divenne la medesima. La notizia della fuga dei Malla, infatti, era stata inviata a tutti i villaggi della zona circostante, i cui rappresentanti erano riuniti il 28 luglio presso l'eremo di Santa Margarita, vicino a Huesca al confine con l'Aragona, per organizzare le ricerche battendo a tappeto tutta la zona⁴⁰. L'alcalde di Tudela, il centro più popoloso della regione, si era presentato alla riunione con al seguito trecento uomini, quello di Egea con centocinquanta, oltre ad una compagnia di ventiquattro *pistoleros*. Malgrado il notevole spiegamento di forze, i *gitanos*, però, furono abili a far perdere le proprie tracce e, probabilmente, a oltrepassare rapidamente il confine che segnava la giurisdizione aragonese da quella navarra, riuscendo così a guadagnarsi l'impunità.

Raccontavano gli abitanti dell'eremo di San Gines (vicino a Ujué y Lerga) che li avevano visti passare durante la rapida ritirata e imprecare contro il sovrano «*¡Mala pestilencia mate al Rey que así nos persigue!*», intenti a nascondersi tra le montagne suddivisi in piccoli gruppi. Una compagnia di dodici zingari venne sorpresa mentre dormivano all'eremo di Ibañeta da una compagnia di soldati, col contributo dei volontari provenienti dai paesi vicini. Alcuni zingari riuscirono immediatamente a fuggire, mentre altri, derubati dei propri beni dai soldati, vennero portati a Pamplona. Durante il tragitto un *gitano*, abile nella fuga, riparò in una chiesa che si trovava sulla strada e, per sua fortuna, l'abate rifiutò ostinatamente di far entrare i soldati armati per riprenderlo, giacché lo zingaro godeva ormai dell'immunità dovuta al luogo sacro.

Gli altri, sottoposti a regolare processo, dichiararono di essere gli stessi ricercati scappati nelle Bardenas, quindi della compagnia di Gaspar de Malla, e di essere in pellegrinaggio verso il santuario di Roncisvalle. Alcuni erano della famiglia Bustamante e dichiaravano di essere originari di Madrid, altri da La Mancha ed uno da Vizcaya, ma tutti scappavano dall'Aragona dove era stato appena

⁴⁰ F. Idoate, *Una expedicion contra los gitanos*, en Rincones de la Historia de Navarra, Disputacion Foral de Navarra, Pamplona 1979, t. I, pp. 152-153

promulgato un nuovo bando contro gli zingari⁴¹.

Raccontarono, inoltre, che il signore di Luxa, una nobile casata del Regno di Navarra, li aveva reclutati come soldati per formare una compagnia e recuperare taluni territori perduti divenuti proprietà del suo rivale il signore di Belzunce, ugonotto e vassallo del Principe di Bearne ed anche di Enrico IV di Francia⁴². Questi gitani avevano legami influenti e domandarono persino i servizi di uno scrivano per contattare il Conde de Lerín perché intercedesse per una loro assoluzione⁴³. Non è noto purtroppo, come spesso accade, l'epilogo di questa vicenda.

Gli zingari della famiglia Malla provenivano molto probabilmente dall'Aragona, ed erano arrivati in Spagna dalla Francia durante il secolo XV, la stessa etimologia della parola spagnola *malla* (maglia) deriva dal francese *maille*. Perseguitati, si erano spostati sui confini tra Navarra e Aragona, spingendosi sempre più nel disabitato entroterra navarro durante il secolo XVI e forse anche fino alla metà del XVII, laddove continuarono a vivere semi-nomadi tra i due territori.

Anche questa vicenda dei Malla, una famiglia che, come dimostra l'omicidio perpetrato da Maldonado, doveva con quest'altro gruppo contendersi una certa influenza sul territorio a nord di Madrid, riporta inevitabilmente la riflessione alla questione del diritto d'asilo, che gli zingari erano soliti sfruttare per riuscire a salvarsi dalle costanti persecuzioni.

L'immunità locale persistette in Spagna fino al primo trentennio del secolo XVIII, quando, attraverso una politica concordataria con la Santa Sede, il diritto d'asilo declinò lentamente. I primi a farne le spese furono proprio i *gitanos* come dimostra *la Gran Redada de los* del 1749, la già citata cattura di massa programmata proprio all'indomani dell'annullamento del privilegio d'immunità per gli zingari.

Nello studio della complessa vicenda del diritto di asilo l'archetipo negativo che accompagna da sempre la comunità zingara diventa il caso di studio ideale poiché mette in luce tutte le sovrapposizioni e le contraddizioni legislative, gli scontri tra diritto secolare, ecclesiastico e consuetudinario. I *gitanos* diventano, inoltre, proprio perché secondo i legislatori non ne avevano diritto, il miglior espediente per la chiesa per rimarcare un privilegio anche in occasioni, come quella di Santiago Maldonado, nelle quali è evidente che non si trattasse di un innocente, caduto solo nella trama del pregiudizio nei confronti della minoranza, come di fatto era però accaduto a molti altri, bensì di un feroce bandito assassino.

⁴¹ *Infra*, Parte prima, cap. II.

⁴² *Ivi*, pp. 154-156.

⁴³ *Ibid.*

APPENDICI

APPENDICE 1

PRINCIPALI DECRETI SPAGNOLI RIGUARDANTI I *Gitanos* DAL 1499 AL 1699

Data e luogo	Sovrano	Legge	Pene e divieti
<u>1499</u> marzo 3, Madrid	Re Cattolici	<i>Pragmática o Real Provisión</i> «Los Reyes Católicos ordenan a los gitanos que abandonen la trashumancia y tomen oficios conocidos o entren al servicio de señores»	1-100 frustate e <i>destierro</i> perpetuo. 2-Taglio delle orecchie e sessanta giorni alla catena, al termine del periodo sarebbe stati nuovamente banditi. 3- Schiavitù per tutta la vita.
<u>1539</u> mayo 24, Toledo	Carlo V	«Pragmática que firma en Toledo el emperador se dispone el envió de gitanos a las galeras, modificándose así el cuadro punitivo establecido en 1499»	-Dai venti ai cinquant'anni sarebbero stati condannati a sei anni di galera, al termine del periodo sarebbero stati liberi di tornare alla propria terra. -Per i minori di venti o maggiori di cinquant'anni le pene sarebbero state quelle della prammatica precedente.
<u>1560</u> agosto 30, Toledo	Filippo II	«Pragmática firmada en Toledo»	Si esegua la pena delle frustate e del bando anche per le <i>gitanas</i> che indossarono abito da zingare.
<u>1595</u> aprile 15, Cordoba	Filippo II	<i>Aviso</i> , «Las Justicias no darán pasaportes a los gitanos para abandonar su domicilios y si los abandonan serán castigados como vagabundos»	Non si diano licenze per spostarsi dal luogo di residenza altrimenti sarebbero stati castigati come vagabondi.

<u>1619</u> giugno 28, Belém	Filippo III	<i>Cédula</i> da Belém, Portogallo	<ul style="list-style-type: none"> - Entro sessanta giorni dall'emanazione abbandonino il regno. - Se fossero tornati sarebbero stati condannati a morte. - Coloro che volessero rimanere avrebbero dovuto risiedere in luoghi con minimo mille abitanti - Si vietavano abiti, lingua e pronuncia della parola <i>gitano</i> e <i>gitanas</i>. - Non potevano trattare compravendite o sarebbero incorsi nella pena di morte.
<u>1633</u> maggio 8, Madrid	Filippo IV	<i>Pragmática</i> che prevede all'assimilazione dei <i>gitanos</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Si vietavano abiti, lingua e pronuncia della parola <i>gitano</i> e <i>gitanas</i>. - Divieto di partecipare alle fiere e spostarsi in gruppo. - Che si vestano come tutti gli altri abitanti e si occupino dei medesimi affari e lavori perché non vi siano più differenze tra gli abitanti del regno e i <i>gitanos</i>. - Che non vivano più in quartieri separati e che si dividano e mescolino col resto della popolazione -La pena era di 200 frustate e sei anni di galera a chi non si fosse integrato, commutata in espulsione per le donne.
<u>1643</u> giugno 15, Madrid	Filippo IV	«Premática en que su magestad da la orden que se ha de tener en la prison y castigo de los vandoleros y gente perdida y que roban y saltean en los caminos y poblados y perdón que se concede a los delinquentes que los entreguen a las justicias vivos o muertos»	<ul style="list-style-type: none"> - Chi avesse denunciato un altro del medesimo reato di cui lui era accusato avrebbe potuto evitare le pene previste pre i banditi assaltatori.

<u>1673</u> luglio 12	Carlo II e Mariana de Austria	«Real Cedula de su Magestad en razón de los castellanos nuevos que llaman gitanos y la forma en que han de vivir»	<ul style="list-style-type: none"> - Le femmine gitane avrebbero dovuto essere rinchiuso, senza distinzione d'età in clausura perpetua. - I maschi, dai dodici anni in su sarebbero stati inviati alle galere o alle armate. - I più piccoli fino al raggiungimento dei dodici anni sarebbero stati ospitati in orfanotrofi e ospedali. - Tutto questo non avrebbe dovuto essere applicato ai figli dei <i>gitanos avecindados</i>, dunque, regolarmente residenti.
<u>1692</u> novembre 2	Carlo II	<i>Real Cedula</i> «Observancia de las leyes contra los gitanos y gitanas que continuaren en sus excesos»	<p>Riassunto di alcune leggi precedenti, queste le date di quelle ripubblicate: 1499, 1539, 1586, 1619, 1633.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si aggiunge il divieto di commerciare in cavalli. -Pena: otto anni di galera
<u>1693</u> febbraio 26	Carlo II	<i>Real Provisión</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Che si faccia particolare attenzione agli spostamenti dei <i>gitanos</i>. - Avrebbero dovuto risiedere in luoghi con minimo duecento abitanti (molti meno rispetto alla legge del 1619).
<u>1695</u> giugno 12	Carlo II	<i>Pragmática</i> . Ripercorre e riordina tutta la legislazione esistente in ventisette punti.	<ul style="list-style-type: none"> - Si formula, per la prima volta, una definizione giuridica di <i>gitano</i>. - Vengono introdotte tutta una serie norme per regolamentare i <i>gitanos avecindados</i> - Le pene tuttavia rimangono le medesime: sei anni di galera per gli uomini, cento frustate e <i>destierro</i> per le donne.

APPENDICE 2

LE GRIDE MILANESI CONTRO GLI ZINGARI

Bandi emanati durante il periodo sforzesco (1493-1535)				
Anno	Autorità che emana il bando	Oggetto della disposizione	Sanzioni previste	Note
13 aprile 1493 «Bannum datum contra zinganum et certos alios»	Ludovico il Moro	Non tornassero più tra Po e Adda senza speciale licenza.	La forca.	Pena di XXV ducati d'oro anche per chi verrà sorpreso a dare alloggio o aiuto.
23 aprile 1506 «Contra chadegyptos et caritanos»	Ufficio di Sanità	Si ordina che nessuno proveniente dalle città e terre colpite dal morbo sia ammesso con o senza <i>bulleta</i> .	«Privazione dei suoi beni et ultra in pena corporale ad l'arbitrio nostro».	Si proibisce a chiunque si ospitarli, pena XXV fiorini d'oro.
17 dicembre 1506 «De non ospitare aliquo veniente et cetera. zingoli, charitoni, quistoni, gogheri et altri mendicanti»	Ufficio di Sanità	Banditi e «nel termino de quatro giorni habino spazato sotto la pena de essere fusticati».	Fustigazione	Si proibisce a osti e tavernieri come a chiunque altro di alloggiare o tenere in casa «tali charitoni, zingoli, furfanti et altri simili mendici», pena: XXV ducati.
24 marzo 1517 «Contra cadegyptos»	Francesco I di Francia	«Che li cinguli et cadegypti sia maschi che femmine entro il termine di tre giorni debbano partire dalla città a e dal Ducato».	Il bando e tratti due di corda.	Chi presterà aiuto sarà irremissibilmente castigato.
1 marzo 1523	Francesco II Sforza	«Che per la presente crida se fa bando et comandamento at dicti cingali cossi maschuli como femine» nel termine di due giorni lascino la città di Milano, ed entro sei giorni lascino il territorio del Ducato.	Due tratti di corda, ed inoltre una pena pecuniaria in ducati d'oro il cui profitto andrà spartito tra chi ha effettuato la denuncia e la camera ducale.	Pena pecuniaria in ducati d'oro per chi darà aiuto o favore.

16 giugno 1534 «Bannum a ducala dominio egiptys seu cadaegpitis»	Francesco II Sforza	«Perpetuo bando a tutti li egipty, in generale e in particolare, dal Ducale dominio di Milano, nel quale non possono dimorare, stare né ritornare».	La forca.	Si proibisce a qualunque persona di qual grado e stato di prestargli aiuto o favore. Si concede a qualunque persone di prendere «ogni robba loro», di farli prigionieri consegnandoli però nelle mani della giustizia del Ducato milanese.
--	------------------------	---	-----------	--

L'inizio della dominazione spagnola e la seconda fase della legislazione (1535-1618)				
Anno	Autorità che emana il bando	Oggetto della disposizione	Sanzioni previste	Note
(6 agosto 1567) 6 marzo 1570 «Contra cingari»	Don Gabriel de la Cueva, duca di Albuquerqu e	Entro otto giorni dalla pubblicazione del presente bando, «uomini e donne cingari debbano partire da Città, terre, ville luoghi e dello Stato».	«Per gli uomini cinque anni di galea, e incontrandosi travestiti saranno impiccati per la gola». Per le donne la fustigazione pubblica, e le «stravestite incorreranno nella perdita della vita».	«I popoli dove essi si troveranno siano obbligati a prenderli e consegnarli alla giustizia, insieme con i loro beni che il giudice al quale li consegneranno deciderà se aggiudicare a chi li ha consegnati».
26 ottobre 1571 «Contra cingari»	Don Àlvaro de Sande	Non vi è termine di tempo, chi sarà trovato incorrerà nelle pene descritte.	Come nel bando precedente del 1570.	Come nel bando precedente del 1570.
8 giugno 1583 «Dei cincheri»	Don Carlo D'Aragona	«Cingheri di ogni sesso entro otto giorni debbano partire da ogni Città, terra e luogo di suo dominio».	Uomini la galera per cinque anni, le donne la pubblica frusta.	Coloro che saranno sorpresi «ad andar fra essi per goder della licenziata vita lor», saranno capitalmente puniti.
20 maggio 1587 «Contra i cinghari»	Don Carlo D'Aragona	«Entro tre giorni dalla pubblicazione del bando, debbano partire da ogni terra, Città, e luogo del Ducato».	Uomini galera per cinque anni e donne pubblica frusta e levargli «tutte le robbe che si trovano avere impune».	Come il bando precedente del 1583.
13 luglio 1588 «Contra i cinghari»	Don Carlo D'Aragona	«Comanda a tutti i cingheri di ogni sesso che entro otto giorni dovranno andare via».	Potranno essere svaligiati impunemente e levar loro «ogni sorta di robbe».	Se qualche <i>cingaro</i> , senza la debita licenza si trova travestito «d'altro habito». Oppure chi non è vero zingaro va tra di loro per godere della «licenziata vita lor». Subiranno pene severissime. Esecutori del bando nella città di Milano: capitano di Giustizia e podestà. Esecutori del bando nelle altre città: podestà e Feudatari.

5 novembre 1605 «Grida che bandisso ogni sorte de cingari»	Don Pietro Enríquez de Acevedo	Banditi.	Uomini alla galera per cinque anni o perpetuamente, donne alla frusta o pena capitale.	Nessuno deve fornire alloggio, chi sarà sorpreso in loro compagnia pagherà 200 scudi, un terzo vanno all'accusatore, il resto al regio fisco. Possono essere svaligiati impunemente, <i>portinari e barcaroli</i> non lascino passare dai porti alcuno <i>cingaro</i> .
--	--------------------------------	----------	--	---

La Guerra dei Trent'anni e il “ventennio dei forestieri” (1618-1659)				
Anno	Autorità che emana il bando	Oggetto della disposizione	Sanzioni previste	Note
12 marzo 1619 «Grida generale sopra i forastieri»	Don Gomez Suarez de Figueroa	«Essendo i cingari la più perniciosa gente di tutti i forastieri, entro tre giorni lascino terra, Città e luogo di sua giurisdizione».	Uomini galera per cinque anni, donne pubblica frusta.	Passati i tre giorni chi troverà <i>cingari</i> sia uomini che donne avrà il diritto di svaligiarli, nonostante mostrino qualunque licenza o permesso. Chi si travestirà per fingere di non essere <i>cinghero</i> o chi finga invece di essere <i>cinghero</i> per fare vita licenziosa, sarà punito capitalmente.
9 agosto 1633 «Grida generale sopra i forastieri»	Don Fernando Enríquez d'Affan de la Riviera.	Come il bando precedente del 1619.	Come il bando precedente del 1619.	Come il bando precedente del 1619.
19 dicembre 1639 «Grida generale sopra i forastieri»	Don Diego Felipez de Guzmán	Come il bando precedente.	Come il bando precedente.	Come il bando precedente.
4 giugno 1640 «Grida contra cingari»	Il Consiglio Segreto	«Tutti i cingari di ogni sesso entro quattro giorni dallo Stato né mai più mettere piede nei domini del Ducato».	Uomini cinque anni di galera, o perpetuamente secondo l'arbitrio del Senato e alle donne oltre alla pubblica frusta verrà tagliato un orecchio o anche pene più gravi secondo l'arbitro del governatore e del Senato, la pena sarà irrimediabilmente eseguita senza speranza di grazia, della quale il governatore non li ritiene degni.	Chi li incontrasse dopo quattro giorni può unirsi al suono della campana a martello. Perseguitarli prenderli e imprigionarli e se dovessero ribellarsi offenderli impunemente. Esecutori del bando nella città di Milano: capitano di Giustizia e podestà. Esecutori del bando nelle altre città: podestà e Feudatari.

22 giugno 1642	Don Giovanni di Velasco e de la Cueva	Come il bando precedente del 1640.	Come il bando precedente del 1640.	Chi li incontrasse dopo quattro giorni può unirsi al suono della campana a martello. Perseguitarli prenderli e imprigionarli e se dovessero ribellarsi offenderli impunemente. Barigelli e fanti e ogni altra persona possano impunemente aggredirli. Attenzione ad alcuni tristi e vagabondi che si uniranno a loro. Le licenze che esibiscono sono tutte false.
9 luglio 1646 «Grida contro cingari»	Don Bernardino Fernandez de Velasco, duca di Frias	«Perché non ardiscano entrare e dimorare in parte alcuna di questo Stato. Entro quattro giorni debbano uscire dal territorio».	Come il bando precedente.	Come il bando precedente del 1642.
25 febbraio 1650 «Contro cingari» 27 giugno 1652 9 luglio 1654	Don Luigi de Benavides, marques conte de Pinto	«Otto giorni dopo la pubblicazione del bando non ardiscano entrare e dimorare in parte alcuna di questo Stato». Identico al precedente Tre giorni	Come il bando precedente.	Come il bando precedente.

22 gennaio 1657 «Contro cingari e li baricelli e fanti che prenderanno tal gente, gli è concesso lo spoglio per lor»	Don Alfonso Perez de Vivero, conte di Fuensaldaña	«Truppe de cingari numerose e armate». Quattro giorni dopo la pubblicazione del bando non ardiscano entrare e dimorare in parte alcuna di questo Stato.	Come il bando precedente.	«Quando volessero fare reticenza con le armi sia lecito ad ognuno impune offenderli. Il vituperio di alcuni vagabondi è giunto a segno poiché per partecipare ad estorsioni e rapine vanno in compagnia dei cingari, pratici delle terre. Questi tali si sentano compresi nelle suddette pene».
29 ottobre 1658 «Grida contro cingari e quelli che sono soldati e non trovandoli alle sue bandiere e stendardi si possino prendere e [...] impune offesi»		Si fa pubblico bando anche per tutti gli zingari che sono soldati o arruolati nell'esercito del governatore, d'ora in poi non saranno scuse valide.	Identico al precedente.	«Essi hanno approfittato della turbolenza dei tempi e del fatto che alcuni di essi dono arruolati nell'esercito del governatore, dove corrompono la retta disciplina militare, maltrattando sudditi e paesani».

L'ultima fase della dominazione spagnola: zingari disertori (1660-1696)

Anno	Autorità che emana il bando	Oggetto della disposizione	Sanzioni previste	Note
18 gennaio 1663 «Bando contro cingari che si possano svaliggiar e tuorli ogni sorte de robba [...]»	Don Luis de Guzmán Ponce de Leon	Quattro giorni dopo la pubblicazione del bando non ardiscano entrare e dimorare in parte alcuna di questo Stato.	Uomini cinque anni di galera, o perpetuamente secondo l'arbitrio del Senato e alle donne oltre alla pubblica frusta verrà tagliato un orecchio o anche pene più gravi secondo l'arbitro del governatore e del Senato, la pena sarà irrimediabilmente eseguita senza speranza di grazia, della quale il governatore non li ritiene degni.	«Questi malvagi cingari sono fomentati da alcuni Governatori delle Piazze di questo Stato e da alcuni Podestà, che si prendono la libertà di dare patenti per alloggiare o permessi per transitare nei territori di loro giurisdizione, da che poi nasce che essendo sicuri di non essere offesi dai soldati dei presidi, non temono di usare ogni violenza sui paesani».
12 marzo 1663	Ufficio della Sanità	Entro quattro giorni dalla pubblicazione nessuna persona forastiera, la quale vada	Uomini tre anni di galera e donne frusta o staffilate secondo l'età.	Tutti i mendicanti si rechino nelle parrocchie per farsi registrare e non circolino senza licenza.

«Rinovatione di grida toccante à scrocchi, vagabondi, mendicanti, e loro hospitanti»		mendicando o alla scrocca, ardisca trattenersi nella città di Milano e Ducato.		
1667 settembre, 24 «Grida generale della notificazione de forestieri [...] e contra cingari»	Don Luis de Guzmán Ponce de Leon	Ordina di osservare la grida del 18 Gennaio 1663	Si veda grida del 18 Gennaio 1663	Si veda grida del 18 Gennaio 1663
27 settembre 1668 «Contro cingari [...]»	Don Francisco de Orozco, Marchese di Olias	Poiché le gride del: 1657 Gennaio, 22; 1658 ottobre, 29; 1663 Gennaio, 18, sono rimaste inascoltate egli fa ordine che si ripubblichi l'ultima.	Si veda grida del 18 Gennaio 1663	Si veda grida del 18 gennaio 1663. Il documento viene ricopiato parola per parola con in conclusione la firma del nuovo governatore.
10 settembre 1675 «Decreto che permette a Giovanna de Forza cingara, che possa vivere e stare con Ambrogio Cazaniga suo marito, soldato della compagnia dei cavalli del capitano d. Pietro d'Aragona».	Don Claude Lamoral I di Ligne	Si supplica di concedere una licenza e un libero passaporto, per non essere molestata e compresa nelle grida.		
11 luglio 1675 «Grida che tutti i forestieri si notificchino e concede a qualsiasi persona di poter svaliggiar li cingari»	Don Claude Lamoral I di Ligne, Principe di Ligne. Cavaliere del Tooson D'oro.	Identica alle tre grida sui forestieri del 1619, 1633, 1639.	Identica alle tre grida sui forestieri del 1619, 1633, 1639.	Identica alle tre grida sui forestieri del 1619, 1633, 1639.

<p>13 ottobre 1678 «Decreto di s.e. con parere del regio fisco, à favore di Giovanna da forza cingara, perché possi liberamente vivere e stare in questo Stato».</p> <p>1680 agosto, 13</p> <p>1680 agosto, 21</p>	<p>Don Juan Henríquez de Cabrera, conte di Melgar</p>	<p>Il governatore conformandosi col parere del Regio Fisco, rinnova il decreto del 10 settembre dato dal Principe de Ligne. Perché la supplicante possa liberamente vivere e stare in questo Stato.</p>		<p>Vi è anche la firma dell'Avv. fiscale Conte Don Luigi Bellone. Il documento è in spagnolo, latino e italiano. Le conferma da parte dell'autorità sono segnate sotto due brevi trafiletti datati 1680.</p>
<p>24 febbraio 1682 «Decreto di S.E. che li podestà delle città e terre, dove si trova Giovanna da Forza cingara, con sua famiglia assieme co alcuni vagabondi, gli debbano prendere, e arrestarli e procedere contro li medesimi come il caso richiede».</p>	<p>Don Juan Henríquez de Cabrera, conte di Melgar</p>	<p>Si era confermato il passaporto a Giovanna da Forza dal primo luglio 1681, nonostante le gride pubblicate. Tuttavia si ordina che le venga ritirato con ogni licenza.</p>	<p>Il marito di Giovanna è stato condannato alla galera, che lei venga incarcerata insieme a tutti quelli con cui verrà trovata.</p>	<p>Giovanna da Forza ha radunato quaranta persone armate.</p>
<p>2 gennaio 1686 «Contra cingari d'ogni sesso [...]»</p>	<p>Don Juan Henríquez de Cabrera, conte di Melgar</p>	<p>Sono state stampate delle licenze finte sotto nome di Giuseppe Morone, soldato a cavallo, che attualmente dimora al real servizio di Sua Maestà.</p>	<p>Si veda 28 Gennaio 1663 e 23 ottobre 1678.</p>	<p>Si veda 28 Gennaio 1663 e 23 ottobre 1678.</p>
<p>15 marzo 1687 «Grida contro cingari loro guide e ricettatori»</p>	<p>Don Antonio Lopez de Ayala Velasco y Cardeñas conte di Fuensalida</p>	<p>Proibita sotto gravi pene in questo Stato qualunque dimora, anche di passaggio.</p>	<p>Le pene da osservare sono quelle pubblicate nel bando del 1678 dal principe de Ligne.</p>	<p>Vagano per le terre armati, e si fanno beffe della disciplina militare, spaventano i sudditi spogliandoli delle loro «povere sostanze».</p>

19 gennaio 1692 «Cingari banditi dallo Stato di Milano e li soldati si levino dalli libri del real servitio e si possino detti cingari ammazzare, e levargli ogni cosa»	Don Diego Felipe de Mesía y Guzmán, marchese di Leganés	Entro quattro giorni devono uscire dallo Stato, né fare più ritorno o fermarsi in qualunque spazio per il benché minimo tempo.	La forza agli uomini e alle donne senza speranza di grazia. Tutte le licenze vengono invalidate anche quelle firmate a mano dal governatore.	Saranno considerati <i>cingari</i> ed incorreranno nelle medesime pene anche tutti quelli che si uniranno a loro. Perché non vengano sostenuti dichiarandoci congiunti o compagni di soldati, praticano ogni violenza sui sudditi che dai soldati non si possono difendere per il rispetto ad essi dovuto. Nessuno di essi, loro congiunto o compagno, possa in nessuna maniera nell'avvenire arruolarsi soldato.
8 agosto 1693				
21 luglio 1695				
6 aprile 1696				

APPENDICE 3

LE LEGGI RIGUARDANTI GLI ZINGARI NEL REGNO DI NAPOLI

Anno	Autorità	Termine temporale	Pene	Note
13 luglio 1559, «I zingari come male generazione sfrattino dal regno»	Il vicerè Pedro Afán, duca di Alcalá	Due mesi per abbandonare il Regno	Sei anni di galera	«S'ordina a Governatori, Uditori e Baroni ed a tutti gli Officiali tanto Regj come di Baroni, che nessuno ardisca di dar patente o licenza che possano stare nè risedere in nessuna parte del regno sotto pena di ducati mille».
16 ottobre 1568 Rinnovo	Il vicerè Pedro Afán, duca di Alcalá			Richiesta di rinnovo inviata al Principato Citra e Basilicata precedente
14 settembre 1569 Rinnovo	Il vicerè Pedro Afán, duca di Alcalá			Rinnovamento bando precedente
2 settembre 1569, «I minori che commetton furti son puniti»	Il vicerè Pedro Afán, duca di Alcalá		«Tutti i minori di età d'anni dodici in su che commettono furti dentro questa Città di Napoli e suoi Borghi, per la prima volta sieno puniti della frusta per questa città medesima, per la seconda della frusta e troncazione di tutte due l'orecchie e nella terza volta ancorchè non abbiano diciotto anni si debbano punire e condannare per la G.C. della Vicaria»	
30 novembre 1575, Rinnovo	Íñigo López de Hurtado de Mendoza, Marchese di Mondéjar	Si rinnova «lo sfratto de'zingari e zingare».		
12 aprile 1585, Rinnovo	Pedro Télles-Girón, I duca di Ossuna	Si rinnova «lo sfratto de'zingari e zingare».		

APPENDICE 4

I PROCESSI DELLE HERMANDADES CONTO GLI ZINGARI

1608-1612	Contra Juan de Ledesma, Jerónimo de Cuellar y otros atendedores en Sierra Morena. Ciudad Real 1608.
1608-1612	Contra Jerónimo de Cuellar, el mulato y Juan de Ledesma y otros por robos en Sierra Morena. Ciudad Real, 6 Abril 1608, 22 Junio 1612. p.88 Gitanos. El mulato anda con una cuadrilla de gitanos.
1611	Contra Jerónimo de Cuellar Andrés Garido un moro de la Venta de los palacios y un mulato de Úbeda por robos, Ciudad Real 1611.
1615	Contra los Gitanos Diego Hernández, Sebastián Cortez y otros por robos de caballerías, Ciudad Real 1615.
1616	Competencia con los alcaldes de Almagro y del Moral surgida en proceso contra unos gitanos per hurto, Ciudad Real 1616.
1652	Contra cinco gitanos de Manzanares autores de diversos robos, detenidos en Carrión.
1662-63	Contra unos gitanos, capitaneados por Juan de Rosales detenidos en Villahermosa por haber robado varios caballerías.
1678	Contra los Gitanos Antonio de Montoya, Francisco Asensio, Jacinto Asensio y Sebastián Salazar, supuestos autores de un homicidio a el termino de Villaharta. Ciudad Real 1678 10 ludio, 1678 4 agosto.
1680	Contra los gitanos Felipe Saldaña, Juan de Campo, Pascual de Campos, Sebastián de Luisios? y Salazar Roque Pacheco y Sebastián Lorano por muerte de Diego de Salvedra y varios robos. Herencia 1680, 20 junio-29 junio.

1680-81	Contra los gitanos Francisco Rodríguez y Diego Ramírez por haber robado a Pedro Rodrigo yeguas y otros en el termino de el viso. Ciudad Real 1680 noviembre 6, 1681 noviembre 14.
1690	Contra los gitanos Diego Fernández y Sebastián Gaspar Fernández por vagabundos además contra Gabriel Antonio fallecido durante el proceso. La Montilla 1690 febrero 1-febrero 16.
Tabella 2. Processi simili o attinenti	
1600	Contra Bartolomé Díaz hijo del ventero de venta del Marques, por haber robado a una mulata que allí le hospedó.
1602-1603	Contra Francisco de la Orden, vecino de Alhambra por haber maltratado y herido a Francisco López Moreno, vecino de Argamasilla villa de Alva.
1603	Contra Juan López Rubio y su hijo Hernando vecinos de Los Hinojosos por robos de caballerías y otros hurtos.
1606	Contra Gabriel García de la Romana por varios robos de caballerías.
1606-7	Contra Gabriel Pérez Lagunia, Gaspar Román Juan Javer por robo de una caballerías.
1610	Contra su mujer llamada “calderara”.
1654	Por robo de caballerías.
1654	Contra un hombre acusado de formar una cuadrilla de ladrones: Gerónimo de Cervantes, Pedro Moreno.

Tabella 3. I processi contro gli zingari nel primo ventennio del secolo XVIII	
1709	Contra los gitanos Diego Fernández y Sebastián Gaspar Fernández por vagabundos además contra Gabriel Antonio fallecido durante el proceso. La Montilla ano 1690 febrero 1, 16

1709	Contra unos gitanos que le albergaban en la eremita de Santivecino cristo de Urda y cometían robos en los ganados trashumantes.
1711	Procesos contra Francisco Sánchez ministro de la Santa Hermandad por no haber dado cuenta de la aprensión de unas caballerías de unos gitanos en el termino de Montiel. Ciudad Real 1711 noviembre 5.
1712	Contra los gitanos García Triviño de Mallas y Juan por haber robado unas chafas medias a Pedro López vecino de Jbos. Ciudad Real 1712 Noviembre 10.
1714	Contra los gitanos Juan Zirardo y su hijo, vecinos de Almodivas del Campo detenidos en Aldea del Rey por faltar a las diez provisiones acerca de ellos. Ciudad Real 1714 enero 4-enero 22.

FONTI

FONTI D'ARCHIVIO

Archivo Histórico Nacional, Madrid

- *Consejos*

leg.7 exp.8-9; 24/1-5; 27/1; 49; 54/1; 62/4; 67/23; 68/11; 78/1; 82/8; 109/6; 159/2; 257; 524; 525; 526; 527; 722/7; 724/30; 1166/25; 4206/s.n.; 4207 s.n.; 4428/118; 7133/A; 7585-7589; 17.827; 17.834/1; 25.424/1; 25.448/1; 25.449/8; 25.685/11; 26.405/10; 51.045/2; 51.060/4; 51.442/6; 51.505/4-5-6; 51.507/ s.n.;

Consejos, Cámara de Castilla

leg. 44

Consejos, Consultas

leg. 7152; 7153/1-2; 71551-2;

Consejos, Consejo de Castilla, Sala de alcaldes de casa y corte (Consejos Suprimidos)

lib. 1197,1200,1201,1202, 1209, 1217, 1247, 1271, 1278, 1280, 1290, 1474, 1530

- *Diversos*

lib. 1202

leg. 29, 31, 525, 49692

Diversos Hermandades

leg.1 exp. Da 1 a 36; 2/1-12; 19 1-34; 20/1-29; 21/1-67; 23/1-98; 24; 25; 26/1-4; 27; 28/1-10; 29/1-5; 30/1-3; 31/1-6; 32/1-12; 33; 34/1-4; 35/1-3; 36/1-6; 37/1-6; 38/1-6; 39/1-10; 40/1-3; 41/1-20; 58/1-25

- *Inquisición de Toledo*

leg. 26 exp. 20; 33/32; 35/5; 54/6; 83/4; 84/5; 88/2-8-14; 90/9-12; 92/13; 93/3-7; 92/3-23; 1822/5; 2135/16; 226/14; 1935/76

Archivo General de Simancas, Valladolid

- *Consejos, Cámara de Castilla*

leg. 563 exp. 6; 566/1-2-9; 586/13; 692/1; 728/5

- *Estado:*

157; 228/1; 1135; 1165; 1436/13-23; 4126

- *Estado Milan y Saboya:*

1165; 1244

- *Guerra y Marina,*

58; 84; 87; 88; 147; 253; 254; 272; 274; 315; 335; 446; 453;

- *Registro del Sello*

Años: 1480,1484,1489,1491,1499

- *Secretarías Provinciales*

lib. 1335, 1337,1347, 1348, 1351

- *Secretaría de Marina*

leg. 723, 1010

Real Chancillería Valladolid

- *Pleitos civiles*

caja 152 exp. 5; 472/5561/4; 1258/8

- **Protocolos notariales**
lib. 52 exp. 82; 1233/611; 1705/52; 6829; 7695/1213; 8810/185

- **Registro de ejecutorias**
caja 1134 exp. 7;1246/38

- **Sala de los criminales**
caja 332 exp. 2

- **Sala de Vizcaya**
caja 2967 exp. 3

Real Chancillería Granada

- **Consultas**
leg. 1638/1798; 4102

- **Expedientes del Real Acuerdo**
leg. 4346 pieza 15; 4456/49-50; 4459/11;

- **Registro del Sello**
9827/5; 9904/3;10319/9; 10328/2;

Archivo Histórico Municipal Granada

- **Gobierno y Ayuntamientos**
caja 1863 Pieza 68; 2003/10-11; 3703/5 4659/44

Expedientes de Gremios
1866/24

Serie Censos de Población
1862/0115

Serie Disposiciones Recibidas
1859/0010; 1930/49

- **Gobierno Alcalde, Expedientes Judiciales**
caja 1862 Pieza 112; 3703/20

Archivo Histórico Provincial Granada

- **Libros de Fisco de la Inquisición, Documentación Judicial**
lib. 4805-09

Archivo Arzobispal Sevilla

- **Justicia Criminales**
leg.162, Triana-Santa Ana; 999, Sevilla- Santa Ana

- **Justicia Inmunidades**
1; 14-15-16-17-18-19-20; 4424; 4494

- **Matrimonios**
2/37; 7/1

Archivio di Stato di Milano

- *Atti di governo, Giustizia Punitiva parte antica:*
cart. 1, 15

- *Gridario Greppi:*
lib. 1, 2

- *Microfilm Archivio General de Simancas,*
leg. 1.224

- *Miscellanea Storica:*
cart. 52, fasc. 2

- *Panigarola*
Libri Bannitorum, lb. 17/16, 20/19
Libri Statutorum, cart. 19,23,24,26,27

- *Fondo Sforzesco Registro Ducale*
cart. 98, 113

- *Registri delle Cancellerie dello Stato*
serie XXI, n. 12

Archivio storico civico di Milano

- *Gride*, n. 18

Archivio di Stato di Napoli

- *Consiglio Collaterale*

- Curiae, b. 18
- Partium, b. 21, 24, 25, 30, 31
- Divesorum, b. 1, 5, 6, 8, 10, 11
- Divesorum, II serie, b. 1, 2

- *Delegazione della Real Giurisdizione*

vol. 177 anni 1605-1609; 182/1617; 187/1621; 189/1623; 190/1624-25; 191/1626-27;
192/1628-29; 193/1630-31

- *Notai*

Notaio Domenico D'Urso, b. 1275/1
Notaio Leonardo Andrea De Falco, b. 322/13-25
Notaio Vincenzo de Filippo, b. 991/3-6

- *Processi*

Processi Antichi, Pandetta Amato, b. 164/28

Pandetta Nuova, b. 10/9; 31/8; 128/18; 152/11; 239/2-4-26; 247/5; 318-5; 335-30

Pandetta Nuovissima,

(indice vol. 2) b. 901/20039; 956/22559; 957/22596; 978/23147; 1023/24938;

1034/25293; 1055/26060; 1061/ 26307; 1082/26893; 1112/28435; 1126/2891; 1144/30372; 1162/31696;

(indice vol. 3) 713/14362; 766/16091; 786/16126; 817/16904; 823/17126; 874/18866,

(indice vol. 5) 1881- 51889

- **Regia camera della sommaria**

- *Dipendenze*

I serie, b. 38/11-12-13-25; 38 II/23-24-26; 40/25; 42/19

- *Segreteria, Partium*, b. 5, 4, 38, 44

- *Numerazione dei Fuochi:*

Abruzzo Ultra, b. 56

Basilicata, b. 71, 74

Capitanata, b. 196, 357

Contado di Molise, b. 214

Terra d'Otranto, b. 356, 362, 378, 379, 380, 384/1, 390

Terra di Bari, b. 270, 272, 273, 277, 278

FONTI A STAMPA

Agrippa H. C., *De incertitudine et vanitate scientiarum*, Evcharius Agrippina, Evcharius Cologne 1531.

Alarcón J. R., *La crudeldad por el honor*, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 1999, [ed.or.1622-1623].

Alciati A., *Pareregon iuris libri VII*, Sebastianum Gryphium, Lugduni (Lione), 1547.

Álvarez Álvarez M., *Fuentes y Catalogo de documentos*, Ayuntamiento de Leon, Leon, 1982.

Aventino G., *Annales Boiorum (1477-1534)*, VII tomi, Imprenis Ludovici Regi, Basileae, 1615 [ed.or.1554]

Azpilcueta M., *Manuale de' confessori et penitenti*, Gabriele Giolito, Venezia 1569.

Barlezio M., *Historia del magnanimo e valoroso Georgio Castrioto, detto Scanderbergo, dignissimo Principe degli Albani*, Francesco Rocha, Venezia, 1665.

Belon P., *Les observations de plusieurs singularitez et choses memorables trouvées en Grèce, Asie, Judée, Egypte, Arabie et autres pays étrangers*, Guillome Cavellar, Parigi, 1544.

Bisciola L., *Horarum Subsecivarum*, vol. I, A. Sartori, Ingolstadt, 1611.

Bodin J., *Le six livres de la Republique*, Arthème Fayard, Paris, 1986, [ed.or. 1576].

Caelius L., (Rhodiginus) *Lectionum antiquarum libri XXX*, Basileae, 1542 [ed. or.1516].

Castillo de Bobadilla J., *Política para corregidores y señores de vasallos*, Imprenta Real, Madrid, 1649.

Castillo Solórzano A. de, *Las Harpias en Madrid y Tiempo de regocijo*, Real Academia Española, Madrid, 1907 [ed.or.1627].

Cervantes M. de, *La gitanilla*, in *Novelas Ejemplares*, Tomo I, H. Sieber (ed.), Ediciones Catedra, Madrid, 2005, [ed.or.1613].

Carena C., *Tractatus de officio Sanctissimae inquisitionis et modo procedendi in causa fidei*, apud Marc'antonium Belpierum, Cremonae, 1641.

Cervantes M. de, *Rinconete y cortadillo* in *Novelas Ejemplares*, Tomo II, H. Sieber (ed.), Ediciones Catedra, Madrid, 2005, [ed.or.1613].

Christfried Ganander prete e studioso della cultura Folk Finlandese, studiò gli zingari e nel 1780 pubblicò una tesi sull'origine la vita e il linguaggio degli zingari

Cospi A.M., *Il giudice criminalista*, Zanobi Pignoni, Firenze, 1643.

Crespet P., *Summa catholicae fidei, apostolicae doctrinae, et ecclesiasticae disciplinae, nec non totius iuris canonici*, 1598;

dei Fiocchi Fra G., *Cronaca per Forlì, Rerum Italicarum Scriptores Chronicon Fratii Hironymi de Forlivio*, A.Pasini (a cura di), vol.19, parte V, S. Lapi, Città di Castello, 1900,

Diana A., *Resolutionum moralium*. Pars quarta, Francisci Fobles et Petri Coello, Lugduni, 1637.

Dilich W., *Hessische Chronica*, Wilhelm Wessel, Kassel, 1605.

Duret C., *Thrésor de l'histoire des langues de cest univers, contenant les origines, beautés... décadences, mutations... et ruines des langues hébraïque, chananéenne... etc., les langues des animaux et oiseaux* [1613], l'Imprimerie de la Societé Heluetiale Caldoresque, Yverdon, 1619.

Fabricius G., *Rerum Misnicarum*, lib. II, Ernesto Vogelino, Lipsia, 1569.

Falconcini B., *Vita del nobil'uomo, e buon servo di Dio Raffaello M., detto il Volterrano*, Stamperia del Komark, Roma, 1722.

Ferrario G., *Il Costume antico e moderno di tutti i popoli*, vol. IV, Tipografia dell'Editore, Milano, 1815.

Flori da Lilla F., *Le navigationi et viaggi nella Turchia, di Nicolo de Nicolai del Delfinato cameriere e geografo ordinario del re di Francia, Guglielmo silvio stampatore Regio, Anversa, 1576 Dedicata a Don Giovanni d'Austria*, Libro III, La quarta setta, De religiosi Turchi detti Torlachi, cap. XVIII, Francesco Ziletti, Venezia, 1583.

Foresti J. F., *Supplementum Chronicarum orbis ab initio mundi (1434-1520)*, Esedra, Bergamo 2001, [ed.or.1483]

Freher M., *Andreae Presbyteri Ratiboniensis chronicon [...] edita ex biblioteca Maquardi Freheri, consiliari palatini cum ejusdem notis*, typ. Michaelis Forstieri, Amberga 1611.

Grellmann H.M.G., *Die Zigeuner*, Johan Christian Dietrich, Leipzig, 1783.

Griselini F., *Lettere odeporiche*, Gaetano Motta, Milano, 1780,

Hechos del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo (Crónica del Siglo XV) de Mata Carriazo J. (ed.), Espasa Calpe SA., Madrid, 1940.

Huguenin J. F., *Les Chroniques de la ville de Metz*, par S. La Mort, Metz, 1838.

Journal d'un burgeois de Paris, 1405-1499, anno 1427, pp. 219-221, Alexandre Tuetey (ed.), Paris 1881.

Kranz A., *Rerum Germanicorum historici*, Andreas Wechelum, Frankfurt ad Moenum, 1580.

Lazarillo de Tormes, Garzanti, Milano 2007 [ed. or. 1554].

Le Brun de la Rochette C., *Les procès civil et criminal*, P. Rigaud, Lyon, 1622.

Lonicerio F., *Chronicorum Turcicorum in quibus Turcorum origo, principes, imperatores*, Menavino Giovanantonio, Frankfurt, 1578.

Luciano di Samosata, *De Dea Syria*.

Ludolf H., *Commentarium ad suam Historiam Aethiopicam*, Zunner, Francofurti 1691.

Lupo da Bergamo I., *Nova lux in edictum Sanctis Inquisitionis*, Marci Antonii Rubei, Bergamo 1603.

- Luscinius O., *Loci ac sales mire festivi*, Symperti Ruff, Augusta Vindelicorum 1524.
- Lutero M., *Prefazione al Liber Vagrorum*, in Camporesi P., *Il libro dei vagabondi*, Einaudi, Torino 1973.
- Maffei R., (Volaterranus), *Commentariorum Urbanorum*, Claudius Marnius & her. J. Aubrii, Roma, 1603, [ed. or. 1506].
- Marana G. P., *L'espion turc*, Coda Éditions, Paris, 2009.
- Martini M., *Lexicon philologicum Volume II*, Joannem Ludovicum Delorme, Amstelodami (Amsterdam), 1701.
- Masini E., *Sacro Arsenal e overo pratica dell'officio della S. Inquisitione ampliata*, Giuseppe Pavoni, Genova, 1625.
- Maurine La Croze, compone un dizionario latino-zingaro di centoundici parole all'inizio del XVIII secolo, pubblicato da Charles-Etienne Jordan nella *Histoire de la vie et des ouvrages de M. La Croze, avec des remarques de cet auteur sur divers sujets*;
- Medina B. de, *Somma, overo Breve instruzione per confessori per saper bene amministrare il Sacramento della Penitenza*, Comino Gallina, Venezia 1611.
- Megister H., *Thesaurus polyglottus vel Dictionarium Multilingue*, Suptionibus Authoris, Francofurti, 1603.
- Mendoza P. S. de, *Memorial de el hecho de los gitanos, para informar el animo de el rey nuestro señor, de lo mucho que conviene al servicio de Dios, y bien de estos, reynos desterrallos de España*, s.n., Toledo, 1618.
- Molina T. de, *Próspera fortuna de don Alvaro de Luna*, 1616
- Moncada S. de, *Restauración Política de España*, Edizione di Jean Vilar, Madrid, 1974, (ed. or. 1618).
- Münster S., *Cosmografia univesalis*. eredi d'Arnoldo Byrckmanno, Colonia 1575 [ed. or. 1544].
- Ottmar L., *Loci ac sales mire festivi*, Symperti Ruff, Augusta Vindelicorum, 1524.
- P. de Villalobos, *Discursos iuridicos politicos [Texto impreso]: en razon de que a los gitanos vandoleros de estos tiempos no les vale la iglesia para su inmunidad*, 1644, *Papeles curiosos manuscrito*, t. XXXIV, *Copia de la consulta que el Consejo Real de Castilla hizo a S. M. sobre la inmunidad en las iglesias*.
- Perez de Herrera C., *Discursos del amparo de los legimos pobres*, (ed.or.: Luis Sánchez, Madrid 1598), Clasicos Castellanos, Madrid 1975.
- Peucer K., *Commentarius in Praecipis Divinationum generibus*, Krafft, Wittemberg, 1553.
- Peyssonel C. C., *Observationis historiquae et géographiques sue les peuples barbares qui ont habité les bords du Danube et du Pont-Euxin*, Tilliard, Paris, 1765.
- Piccolomini E. S., *Piccolominei Aeneae Sylvii, senensis qui post adeptum pontificatum pius eius nomini secundus apelatus est, operae que extant omnia, numn demum post corruptissimas summa diligentia castigata & in unum corpus redacta quorum elenchum uerla pagella indicabit. Opera Omnia*, Basilaes ex officina Henricpetrina. Cum Gratia & Privilegio Caes. Maest. Basilea 1571.

- Pio G. B., *Annotamenta*, Benedetti Giovanni Antonio, Bologna 1540 [ed. or. 1505].
- Polidorus Vergilius, *De l'origine e de gli' inventori de le leggi, costumi, scientie, arti, et di tutto quello che a l'humano uso conuiensi, con la esposizione dil pater nostro: ogni cosa di latino in uolgar tradotto*, Accademia Raffaello, Urbino 2005 [ed. orig. Gabriele Giolito de Ferrari, 1545].
- Quevedo F. de, *La Política de Dios, gobierno de Christo, Parte II, Capitulo VII, De los acusadores, de las acusaciones y de los traidores*, Editorial Swan, Colección *Torre de la Botica*, Madrid 1986 (ed or 1626).
- Quiñones J. de, Discurso al Rey Nuestro Señor contra los gitanos*, J. González, Madrid, 1631.
- Rio M. del, *Disquisitionum Magicarum libri sex*, Apud Ioannem Albinum, Magonza, 1603.
- Salles S., *De materiis tribunalin S. Inquisitionis*, Romae, 1651.
- Samuel Björckman e Andres Grönwall scrissero un vocabolario di quarantasette parole nella *Dissertatio academica de Cingaris*, literis Wernerianis, Tesi di Laurea discussa ad Upsala nel 1730;
- Santagata S., *Istoria della Compagnia di Gesù appartenente al Regno di Napoli 1552-1596*, parte V, ANSI, Napoli, 1756.
- Sanchez T., *Opus in Praecepta Decalogi*, apud Iuntas, Venetiis, 1615.
- Strabone, *Geografia*, edizione volgare di F. Abrosoli, P.A. Molina, Milano, 1832.
- Stumpf J. R., *Schweitzer Chronic, Édition revue, augmentée et continuée par John. Rudolph. Stumpf. Tiguri*, Bern, 1616 [ed.or.1546],
- Thomasius J., *Dissertatio philosophica de cingaris*, Johan Erici Hahnii, Lipsiae, 1671.
- Thophanes, *Cronicographia*, K. De Boor, Leipzig, 1883-1888.
- Toppeltinus L., *Origines et occasus Transsilvanorum*, Hor. Boissat et Georg. Remeus, Lugduni, 1667.
- Torreblanca F., *Epitome delictorum, sive De magia in qua aperta vel occulta inuocatio Daemonis intervenit*, Joannis Antonij Huguetan, Lugduni, 1678.
- Trullenc. AE. I., *Opus morale Sive In Decem Decalogo, et Quinque Ecclesiae Praecepta* 1643.
- Vega L. de (attribuita a), *La paloma de Toledo*, in *Comedias extravagantes*, impresa por Pedro Blusón en Huesca 1634.
- Vega L. de, *La mocedad de Roldán*, in *Parte XIX de las Comedias*, 1623 (composta tra il 1599-1603).
- Vergilius P., *De l'origine e de gli' inventori de le leggi, costumi, scientie, arti, et di tutto quello che a l'humano uso conuiensi, con la esposizione dil pater nostro: ogni cosa di latino in uolgar tradotto*, (ed. origi. Gabriel Giolito de Ferrari, 1545), Accademia Raffaello, Urbino 2005.
- Vives J. L., *L'aiuto ai poveri. De subventione pauperum*, Serra Editore, Pisa-Roma 2008.
- Volpi G., *Cronologia de' vescovi pestanti ora detti di Capaccio*, Napoli, 1720.
- Von Braydenbach B., *Peregrinationes. Un viaggiatore del quattrocento a Gerusalemme in Egitto*, M. Miglio (a cura di), ristampa antistatica dell'incunabolo, Vecchiarelli, Roma 1999.
- Vulcanius B., *De Literis e Lingua Getarum sive Gothorum Raphelengium*, Lugduni Bavatorum, 1597.
- Vulcanius B., *Itinerarium mentis in Deum, studio et cura*, PP. Collegii A S. Bonaventura, Firenze, Quaracchi, 1891.
- Wagenseil C., *Pera librorum Juvenilia*, Hofmannus, Basilea 1693.

Wurstisen C., *Basler Chronik*, Henicpetri, Basilea, 1580.

Costituzioni Sinodali (Biblioteca Nacional Española)

Constituciones synodales del obispado de Calahorra y la Calzada, sínodo del año 1553, publicado nel 1555.

Constituciones synodales del Arcobispado de Toledo hechas por los preladados pasados. Y agora nuevamente copiladas, y aradidas, por el muy illustre señor Don Gomez Tello Giron, ... en la ciudad de Toledo a veinte y nueve de iunio, dia de señor Sant Pedro y Sant Pablo, Año 1566.

Constituciones synodales ... el mes de septiembre 1602, Impressas en casa de Cornelio Bodan, Cuenca, 1603.

Constituciones synodales del obispado de Calahorra y la Calzada, sínodo del año 1620, Alonso Martín, 1621.

Constituciones synodales del Arcobispado de Toledo, del Ill.mo don Fernando, Cardenal Infante, administrador perpetuo del Arçobispado de Toledo, por Bernardino de Guzman, Toledo, 1622.

Constituciones sinodales del Obispado de Cuenca, 1626, Impressas en casa de Cornelio Bodan, Cuenca, 1626.

Constituciones synodales que hizo copilo y ordeno el illustrissimo señor don fr. Matheo de Burgos obispo y señor de la dicha ciudad, Pedro Lanaja y Lamarca, Saragozza, 1647.

Constituciones synodales del Obispado de Siguenca, que hizo copilo,y ordeno el illustrisimo señor Don Rr. Matheo de Burgos, Obispo, y señor de la ciudad, por Pedro Lanaja, Saragoza 1647.

Constituciones synodales copiladas hecha y promulgadas por el illustrissimo señor Don Pedro de Carrillo de Acuna, obispo de Salamanca y electo Arzobispo de Santiago del Consejo de su Majestad. En sinodo que se celebrò en esta ciudad en Abril 1654, Diego De Cosio impresor de la Real Universidad, Salamanca, 1656.

Constituciones synodales del Arcobispado de Toledo del Señor Don Baltasar de Moscoso y Sandoval, Arzobispo de Toledo, por Francisco Calvo, Toledo, 1660.

Constituciones synodales del Obispado de Cordoba, hechas y ordenadas por su senoria illustyrissima el señor obispo Don Francisco de Alarcon... mes de iunio 1662, Diego Diaz de la Carrera Impresor del Reyno, Madrid 1667.

Constituciones synodales del señor don fr. Alfonso de Santo Thomas, Obispo de Malaga del Consejo de su Majestad el Siynodo que celebroy en su iglesia cathedral el dia 21 de noviembre del 1671. Con licencia en Sevilla, Nicola Rodriguez, Sevilla, 1674.

Constituciones synodales del Arcobispado de Toledo, por Atanasio Abad, Toledo, 1682.

Tomassetti L., et Collegii adlecti Romae virorum s. the ologiae et ss. canonum peritorum, *Bullarium Romanum* (Tomi XXIV), Augustae Taurinorum: Seb. Franco, H. Fory et Henrico Dalmazzo editoribus: A. Vecco et sociis, 1857-1872, Tomo VIII, 1863; Da gregorius XIII (anno 1572) a sixtus V (anno 1585), parte II.

Biblioteca Nazionale di Napoli

Costituzioni Sinodali

Decreta Synodi Dioecesis Neapolitanae celebratae ab Illustriss. et Reuerendiss. D. Mario Carrafa Archiep. Neapol. sub Sanctissimo D. M. Pio V Pont. Max. quarta kal. Ian. MDLXVII, Nápoles (Diócesis) Sínodo 1567 in J. D. Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, 1961, t. 35. col. 807-863 cap. VIII: *De pravis, et superstitios consuetudinibus*.

Constitutione della Santita` di N. S. Sisto Papa Quinto. Contra coloro che esercitano l'arte dell'astrologia giudiziaria, et qualunque altra sorte di divinazioni, sortilegii, superstizioni, strigarie, incanti, etc. E contra coloro che leggono e tengono libri intorno a tal materia etc., Alessandro Benaci, Bologna, 1586.

Concilium provinciale Salernitanum sub Mario Bolognino archiepiscopo anno 1596 in J. D. Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, 1961, t. 35. col. 807-863 cap. VIII: *De pravis, et superstitios consuetudinibus*.

Index librorum prohibitorum sanctissimi domini nostri Gregorio XVI, Apud Impressores Camerales, Romae, 1841 [1596].

Constitutiones et decreta edita provincialis synodi Amalphantanae anno 1597, sub reverendiss. D. D. Iulio Rossinio Dei, et Apostolicae Sedis gratia archiepiscopo amalphantano, Firmi, apud haeredes Serorij de Montibus, 1606.

Constitutiones synodi provincialis Tranensis et Salpensis habitae a. D. MDLXXXIX, celebrato da Scipione de Tolfa, Loreno Valeri, Trani, 1622.

Decreta edita in diocesana synodo Agathensi anno Domini MDCXXI a reverendiss. Domino Diotallevi patritio Arimiensi, et episcopo S. Agathae Gothorum, Ex. Typographia Jo. Dominici Roncalioli, Napoli, 1625.

Synodus diocesana a Francisco Maria Brancatio episcopo Caputanquen. Clebrata a Christi Nativitate anno 1629, Roma 1630.

Melphiensis ac Rapollensis ecclesiarum synodales constitutiones [...] F. Deodato Scalia, presule et temporalium Castrorum Salsulae et Gaudiani Comite et Domino celebrata anno 1635.

Synodus diocesana caputaquensis sub Thomaso Carafa episcopo, celebrata Laurini anno 1649, Romae, 1650.

Synodus diocesana ab illustriss. et rev. D.D. Vincentio Vincentino ... celebrata in cathedrali ecclesia, IX kal maii MDCLI, Messanae, typis Haeredum Petri Breae, 1651.

Miele M., *Il concilio di Napoli del 1576*, in "Annuaire Historiae Conciliorum", 27/28, 1995-1996.

Synodus diocesana Agathensis ab ill.mo et rev.mo Domino Jacobo Circio a Monteregali episcopo Sanctae Agathae Gotorum [...] sedente Innocentio XI potifice optimo maximo, Romae. Ex typographia rev. Camerae apostolicae, 1682.

Synodus diocesana ad eminentiss. Et reverendiss. Dominus D. Francisco episcopo portuensis S. R. E. cardinali Pignatello Sacri Collegi decano archiepiscopo Neapolitano in metropolitana Ecclesia Neapolitana celebrata [...] junii anno MDCCXXVI, ex typographia rev. Camerae apostolica, Roma, 1726.

Biblioteca Hospital Real de Granada

Hidalgo J., *Romances de Germania de varios autores : con el vocabulario... para su declaracion de sus términos y lengua / compuesto por Juan Hidalgo. El discurso de la expulsion de los gitanos / que escribió ... Sancho de Moncada... Y los Romances de la Germania / que escribió don Francisco de Quevedo*, don Antonio de Sancha, Madrid 1779.

Fernández de Córdoba F., *Didascalia mvltiplex...*, Horatij Cardon, Lvgduni, 1615.

Biblioteca di Storia Dell'Università degli Studi di Milano

Muratori L. A., *Rerum Italicarum Scriptores, Cronica Bononiensis*, Tomo XVIII, Societatis Palatinae, Milano, 1731.

Panaiteescu P. și Mioc D. (a cura di) *Documenta Romaniae Istorica, B Țara Romaneasca, Volumul 1*, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1966.

Predari F., *Origine e vicende de' zingari*, Arnaldo Forni Editore, Bologna, 1997, ristampa anastatica, [ed. or. 1841].

Ramusio G. B., *Navigazioni e viaggi*, Volume quarto, Einaudi, Torino, 1986.

Biblioteca Nazionale Braidense, Milano

Bellati F., *Serie de' Governatori di Milano dall'anno 1535 al 1776 con istoriche annotazioni*, Malatesta, Milano, 1776.

Veneranda Biblioteca Ambrosiana

Ratti A. (a cura di), *Acta Ecclesiae Mediolanensis*, typographia pontificia Sancti Iosephi, Milano, 1890-1892.

RACCOLTE DI LEGGI

Biblioteca Nacional Española, Madrid

Actas de las Cortes de Castilla,

Actas de las Juntas Generales de Alava, Tomo XII, 1612-1619, Juntas Generale de Alava, Vitoria, 1994- 2002.

Capitulo nuevamente concedidos por la S.C.C.M. del Emperadory Reynuestro senior en las cortes que tuvo y celebrò en la ciudad de Toledo en el ano pasado MD y xxxix[...], Impreso por Francisco del Canto, Medina del Campo, 1542.

Capítulos y leyes descendidos en las cortes que por su mag. del Emperador nuestro señor mando tener y se tuvieron en la villa de Madrid del año de 1552 [...], Impreso por Sebastián Martín, Valladolid, 1561.

Capítulos y leyes descendidos en las cortes que su Magestad del Rey don Felipe nuestro señor tuvo y celebro en la ciudad de Toledo [...] y otra pragmática porque los gitanos no anden por estos reynos, Impresos por Juan Ferrer, Toledo, 1560.

Diez de Salazar Fernández L.M. e Ayerbe Iribar M.R., *Juntas y disputacion de Guipúzcoa 1574-1577*, Edito da Guipúzcoa Juntas Generales, Disputacion Foral, 1990.

Fororum regni aragonum Liber IX, «De fueros observancias y actos de Corte del Reino de Aragón», Impresa por Pedro Cabarte, Saragozza, 1624.

García-Gallo A., *Cedulario indiano*, Cultura Ispanica, Madrid, 1945-46.

Gil Ayuso F., *Textos y disposiciones legales de los reinos de Castilla impresos en los siglos XVI y XVII*, Madrid, 1935, Ap. XV, así como in J. Ramírez *Libro de las Bulas y Pragmáticas de los Reyes Católicos*, reedito dall' Instituto de España, Tomo I, Madrid, 1973.

Novísima Recopilación de las leyes de España, Madrid, 1805.

Novísima Recopilación de las leyes del Reino de Navarra hechas en sus Cortes generales desde el año de 1512 hasta el de 1716, Pamplona, 1735.

Nueva Recopilación de Leyes de Castilla o Recopilación de leyes de estos reinos, 1567.

Ordenamiento de las Cortes de Madrigal de 1476, Cortes de León y Castilla, Real Academia de la Historia, Madrid, 1796, in *Memorias de la Real Academia de la Historia*, vol. VI.

Quaderno de las cortes que su Magestad de la Emperatriz y Reyna nuestra señora tuvo en la ciudad de Segovia [...], Madrid, 1534.

Quaderno de las leyes ordenanças, provisiones, y agravios reparados, hechos a suplicacion de los tres Estados de este Reyno de Navarra [...], Impreso por Tomas Parralis, Pamplona, 1583.

Recopilación de las leyes de los reynos de Indias, impresa por Antonio Balbas, Madrid, 1756.

Recopilacion de los Síndicos, 1614.

Registri vaticani delle suppliche da Clemente V a Martino V, Città del Vaticano, 2002.

Villanueva J., *La pragmática que su Magestad mande que se imprima. Sobre los vagamundos, ladrones, blasphemos, rufianos, testigos falsos, iducidores y casados dos vezes, y otra cosa*, legge del 3 maggio 1566, Impresa en casa de Juan de Villanueva, Alcalá de Henares, 1566.

Biblioteca di Storia dell'Università degli Studi di Milano

- Sala Edizioni Pregiate, Gridari

Compendio di tutte le gride, bandi et ordini, fatti, & publicati nella città, & Stato di Milano. Nei gouerni de gli ... signori Iuan Fernandez de Velasco, contestabile di Castiglia, & c. et don Pedro de Padilla, castellano di Milano, &c., per Pandolfo & Marco Tullio malatesta, Milano 1600.

Compendio di tutte le gride, bandi, et ordini, fatti & publicati nella città, & Stato di Milano. Nel governo dell' ... signor don Pietro Enriquez de Aceuedo, conte di Fuentes &c., Marc'Antonio Pandolfo Malatesta, Milano 1609

Compendio di tutte le grida, et ordini publicati nella città, & Stato di Milano. Nel governo dell'ill.mo et eccellentissimo don Carlo d'Aragon, duca di Terranuoua, & c. governatore del detto Stato, & capitano generale per sua Maesta catholica in Italia, per Pandolfo & Marco Tullio Malatesta, Milano, 1619.

Grida generale contra banditi et assassini, per Pandolfo & Marco Tullio malatesta, Milano 1619.

Gride fatte d'ordine dell'eccelso Consiglio secreto, dopo la morte dell'eccellentissimo sig. conte di Fuentes, per Pandolfo & Marco Tullio malatesta, Milano, 1610.

Grida, & ordini publicati nella città, & Stato di Milano, nel governo dell'illustrissimo & eccellentissimo signor marchese della Hynojosa, per Pandolfo & Marco Tullio Malatesta, Milano, 1613.

Essendo stato esposto all'illustrissimo, & eccellentissimo signore, il signore don Gioanni de Mendozza ... in nome di Delia Orrigona, per Pandolfo & Marco Tullio Malatesta, Milano, 1615.

Compendio di tutte le gride, bandi, et ordini. fatti & publicati nella città, & Stato di Milano. Nel governo dell'Altezza Serenissima don Fernando per la gratia di Dio cardinale infante di Spagna & c. governatore dello Stato di Milano, e capitano generale in Italia &c., per Gio. Battista Malatesta, Milano, 1634.

Gridario dell'eccellentissimo signor don Giovanni di Velasco la Cueua, conte de Sirvela, del Consiglio di Stato della maestà del Re n.s., suo governatore e capitano generale nello Stato di Milano & c., per Gio. Battista Malatesta, Milano, 1641-1643.

Libro delle gride, bandi, et ordini fatti, e publicati nella città, e Stato di Milano nel governo dell'eccellentissimo sig. don Diego Felipez de Guzmán, per Gio Battista, e Giulio Cesare fratelli Malatesta, Milano, 1645.

Libro delle gride, bandi, et ordini fatti, e publicati nella città, e Stato di Milano nel governo dell'eminentissimo sig. cardinale don Gil de Albornoz del Titolo di S. Maria in Via, governatore, e capitano generale in detto Stato, per la maestà del re Filippo IV, per Gio Battista, e Giulio Cesare fratelli Malatesta, Milano, 1645.

Gridario dell'eccellentissimo signor don Antonio Sanchio d'Avila, Toledo, e Colonna, marchese di Velada, del Consiglio di Stato della Maesta del re n.s., suo governatore, e capitano generale nello Stato di Milano & c., per Gio Battista, e Giulio Cesare fratelli Malatesta, Milano, 1646.

Gridario dell'eccellentissimo signor don Bernardino Fernandez de Velasco, e Trovar, Contestabile di Castiglia e Leone & c. del Consiglio di Stato della Maesta del re n. s., suo governatore, e capitano generale nello Stato di Milano &c., per Gio Battista, e Giulio Cesare fratelli Malatesta, Milano, 1647.

Gridario dell'eccellentissimo signore il sig. don Luigi de Benavides, Carillo, e Toledo, marchese di Fromista, e Caracena, conte di Pinto, del Consiglio supremo di guerra di S. M., suo governatore, e capitano generale nello Stato di Milano & C., per Giulio Cesare Malatesta, Milano, 1650.

Gridario dell'eminentissimo e reverendissimo signore il signor Theodoro cardinale principe Trivulzio, delli Consigli supremi di guerra, e di Stato di Sua Maestà, suo governatore, e capitano generale nello Stato di Milano &c., per Marc'Antonio Pandolfo Malatesta, Milano, 1656.

Gridario dell'eccellentissimo signor don Francesco Caetano duca di Sermoneta ... del Consiglio di Sua Maesta, governatore e capitano generale nello Stato di Milano &c., per Marc'Antonio Pandolfo Malatesta, Milano, 1662.

Gridario dell'eccellentissimo signor don Luigi de Guzmán Ponze de Leon, gentilomo della Camera di sua Maesta, del suo Consiglio di guerra, capitano della guardia spagnola, governatore e capitano generale dello Stato di Milano &c., per Marc'Antonio Pandolfo Malatesta, Milano, 1665.

Gridarii de gl'eccellentissimi signori governatori don Paolo Spinola Doria ... et secondo governo del signor don Paolo Spinola Doria, per Marc'Antonio Pandolfo Malatesta, Milano, 1670.

Gridario dell'eccellentissimo signor don Gaspar Tellez, Giron, Gomez de Sandoval, Enriquez de Rivera, duca d'Ossuna, et Vceda ... governatore, e capitano generale dello Stato di Milano, per Marc'Antonio Pandolfo Malatesta, Milano, 1674.

Gridario dell'eccellentissimo signor Claudio Lamoraldo principe de Ligne, de Amblice ... governatore, e capitano generale dello Stato di Milano, per Marc'Antonio Pandolfo Malatesta, Milano, 1678.

Gridario dell'eccellentissimo signor don Giovanni Tomaso Enriquez de Cabrera, e Toledo, conte di Melgar, gentilhuomo della Camera di sua Maesta cattolica, governatore, e capitano generale dello Stato di Milano &c., per Marc'Antonio Pandolfo Malatesta, Milano, 1686.

Gridario generale delle gride, bandi, ordini, editti, provisioni, prematiche, decreti, et altro, fatti, et publicati per ordine delli eccellentissimi signori governatori, che hanno governato lo Stato di Milano, ... Principiando dall'eccellentissimo sig. conte di Fuensaldagna, fino per tutto il governo dell'eccellentissimo sig. conte di Melgar, con il catalogo delli eccellentissimi signori governatori, che hanno governato lo Stato di Milano dall'anno 1534 fino al 1686. Con una tavola generale di tutto quello si contiene nelli Gridarii di ciascun governo, per Pandolfo & Marco Tullio malatesta, Milano, 1688.

Biblioteca dell'Archivio di Stato di Milano,

Gridario, 1583-1609.

Biblioteca dell'Archivio di Stato di Napoli

De Jorio F., *Prammatiche*, Stamperia Simoniana, Napoli, 1777.

De Sarii A., *Prammatiche*, Stamperia Vincenzo Orsini, Napoli, 1747.

Giustiniani L., *Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, t. VI, stamperia Simoniana, Napoli, 1808.

Varius D.A., *Pragmaticae*, Antonio Cervone, Napoli, 1772.

Biblioteca Nazionale Braidense, Milano

Gridario: AO.I.11, 12, 17.

Gridario: 12.1.I.4, 7, 9,10.

Biblioteca di Storia del Diritto medievale e moderno UNIMI

Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno di Napoli, Stamperia reale, Napoli, 1815-1816.

Dizionario delle leggi del Regno di Napoli tratto da' fonti delle costituzioni, capitoli, riti, arresti, prammatiche, novelle costituzioni, dispacci, e consuetudini di Napoli. Lo precede brevissima notizia della serie de' regnanti, delle leggi, e de' magistrati del Regno: e lo siegue copioso indice degli articoli. 4 vol. Vincenzo Manfredi, Napoli, 1788.

Bibliografia

About I., *Unwanted «Gypsies». The Restriction of Cross-order Mobility and the Stigmatization of Romani Families in Interwar Western Europe*, in “Quaderni Storici”, II, XLIX, 2014, pp. 499-527.

Achim V., *Țigani în istoria României*, Editura Enciclopedică, Bucuresti, 1998.

Aguirre Felipe J., *Historia de las itinerancias gitanas: De la India a Andalucía*, Zaragoza, 2006.

Alemán M., *Guzmán de Alfarache*, Gómez Canzeco L. (ed.), Real Academia Española, Madrid, 2012.

Alfieri F., *Nella camera degli sposi: Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità: secoli XVI- XVII*, Il Mulino, Bologna, 2010.

Álvarez de Morales A., *Hermandades Concejiles y Orden Público Las Hermandades en Aragón*, in “Clío e Crimen”, III, 2006, pp. 196-208.

- Álvarez de Morales A., *Las Hermandades, expresión del movimiento comunitario en España*, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1974.
- Álvarez-Ossorio Alvariño A., García Y García B. J. (ed.), *La Monarquía de las naciones. Patria, nación y naturaleza en la Monarquía de España*, Fundación Carlo de Amberes, Madrid, 2004.
- Ambrosi P., *Sulle tracce di Grecianos e Egipcianos. Alcune osservazioni sulle prime testimonianze storiche e letterarie dei gitani in Spagna*, in F. Gambin (a cura di) *Alle radici dell'Europa. Mori, giudei e zingari nei paesi del Mediterraneo occidentale*, vol. I, secc. XV-XVII, SEID, Firenze, 2010, pp. 5-14.
- Antequera Luengo J.J., *Portugalete. Un barrio diferenciado en la Sevilla del conde duque*, Editorial Facediciones, Sevilla, 2009.
- Antonelli A., Pedrini R. (a cura di), *Giovanni, cronaca di bologna 1443-1452*, Costa, Bologna, 2000.
- Antonelli A., Pedrini R. (a cura di), *Pietro ramponi, memoriale e cronaca. 1385-1443*, Costa, Bologna, 2003.
- Antonielli L. (a cura di), *Le polizie informali*, Rubettino, Roma, 2010.
- Araceli Guillaume A., *Le brigand castillan du siècle d'or vu através les archives des Santas Hermandades Viejas: essai de typologie*, in Martínez Comeche J. A. (a cura di), *El bandolerismo y su imagen en el Siglo de Oro*, ediciones de la U.A.M.I, Casa Velázquez, Madrid, 1989, pp. 11-19.
- Arcangeli L., «*Come bosco et spelunca di latroni*». *Città e ordine pubblico a Parma e nello Stato di Milano tra Quattrocento e Cinquecento*, in Antonielli L. (a cura di), *Le polizie informali*, Rubettino, Roma, 2010, pp. 65-90.
- Archivo Municipal de Talavera de la Reina, *La organización y descripción del Archivo de la Santa Hermandad Real y Vieja de Talavera de la Reina (1300-1835)*, Talavera, 2000.
- Arese F., *Le supreme cariche del Ducato di Milano. Da Francesco II Sforza a Filippo V*, Archivio Storico Lombardo, 1970.
- Aresu M., «*Griegos, zinganos, gitanos*» nei *Quinque libri sardi. Appunti per un'ipotesi di ricerca*, in Aresu M., Piasere L. (a cura di), *Italia romani. I cingari nell'Italia dell'antico regime*, vol. V, CISU, Roma, 2008, pp. 71-93.
- Aresu M., Asséo H. (a cura di), *Zingari: una storia sociale*, numero monografico di "Quaderni Storici", 146, a. XLIX, 2, 2014.
- Aresu M., *Egiziani a Lucca nel settembre del 1422: un "nuovo documento"*, in Aresu M., Piasere L. (a cura di), *Italia romani. I cingari nell'Italia dell'antico regime*, vol. V, CISU, Roma, 2008, pp. 3-7.
- Aresu M., *Storia e presenza delle popolazioni rom in Europa*, in Cherchi R., Loy G. (a cura di), *Rom e sinti in Italia, tra stereotipi e diritti negati*, Ediesse, Roma, 2009, pp. 51-69.
- Arlati A., *Gli zingari nello Stato di Milano (dal periodo sforzesco all'avvento di Maria Teresa d'Austria)*, in "Lacio Drom", XXIII, 2, 1989, pp. 4-11.
- Asséo H., «*Bohesmiens du Royaume*». *L'insediamento dinastico dei «capitaines égyptiens» nella Francia di antico regime (1550-1660)*, in "Quaderni Storici", II, 2014, pp. 439-470.
- Asséo H., «*Le mestier de Bohesme*». *Mobilité et stratégie de survie des Tziganes dans la société française du XVe au XVIIe*, in "Les Révoltes logiques", XIV-XV, 1981, pp. 4-20.
- Asséo H., *L'invention des «nomades» en Europe au XXe siècle et la nationalisation impossible des Tsiganes*, in G. Noiriel (ed.), *L'identification des personnes. Genèse d'un travail d'État*, Paris, 2007, pp. 161-180.
- Asséo H., *Les Tsiganes une destinee européenne*, Gallimand, Paris, 1994.
- Avallone P., *Viaggiare per terra. Forestieri nel Regno di Napoli tra XVII-XVIII secolo*, in D. Strangio e P. Battilani (a cura di), *Il turismo e le città tra XVIII e XXI secolo. Italia e Spagna a confronto*, Franco Angeli, Milano, 2007.
- Azzoni A., *I libri del Foresti e la Biblioteca conventuale di S. Agostino*, Editrice Secondimani, Bergamo, 1959.
- Bakker P., *What is the Romani Language?*, University of Hertfordshire Press, Hatfield, 2000.
- Baroja J.C., *Vida mágica y Inquisición*, Taurus, Madrid, 1967.

- Barone A., *Vita del P. Francesco Brancaccio della Compagnia di Giesù*, Napoli, Giacomo Raillard, 1703.
- Barone A., *Vita del P. Francesco Brancaccio della Compagnia di Giesù*, Napoli, 1703
- Bataillard P., *De l'apparition et de la dispersion des Bohémiens en Europe*, in "Bibliothèque de l'Ecole des Chartes", t. V : *Fragments sur l'histoire de France II*, Firmin Didot frères, A. Franck, Paris, 1844.
- Bataillard P., *Les derniers travaux relatifs aux Bohémiens dans l'Europe orientale*, in "Revue critique", A. Franck, Paris, 1872.
- Bataillard P., *Nouvelles recherches sur l'apparition et la dispersion des Bohémiens en Europe*, in "Bibliothèque de l'Ecole des Chartes", t. I: *Fragments sur l'histoire de France II*, A. Franck, Paris, 1849.
- Bauman Z., *Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi*, Trento, Erickson, 2007.
- Belli C., *La comunità greca a Napoli. Una cerniera nel Mediterraneo fra oriente e occidente*, in Barletta L. (a cura di), *Integrazione ed emarginazione. Circuiti e modelli: Italia e Spagna nei secoli XV-XVIII*, Napoli, 2002.
- Benedetti S., *Maffei Raffaele*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2006.
- Beneyto Pérez J., *Comunidad y representación: los cauces de la coincidencia y la regulación de la discrepancia*, in "Revista de estudios políticos", CVIII, 1959, pp. 5-24.
- Beneyto Pérez J., *La política jurisdiccional y de orden público de los Reyes Católicos*, in "Revista de estudios políticos", LXXVII, 1954, pp. 89-104.
- Beneyto Pérez J., *Los derechos fundamentales en la España medieval*, in "Revista de estudios políticos", XXVI, 1982, pp. 99-118.
- Beneyto Pérez J., *Para la clasificación de las fuentes del Derecho medieval español*, in "Anuario de historia del derecho español", XXXI, 1961, pp. 259-268.
- Beonio-Brocchieri V., *La piazza universale di tutte le professioni del mondo: famiglie e mestieri nel Ducato di Milano in età spagnola*, Unicopli, Milano, 2000.
- Bernat Desclot, *Crònica*, ed. Miguel Colli y Alentorn, Editorial Barcino, Barcelona, 1949-1951.
- Bianca C., *Martino V*, in *Enciclopedia dei papi*, vol. II, Roma, 2000.
- Bolelli T., *Graziadio Isaia Ascoli*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto dell'enciclopedia Italiana, Roma, 1962.
- Bona M., Castellotti E., Vismara P. (a cura di), *Politica, vita religiosa, carità. Milano nel primo Settecento*, Jacka Book, Milano, 1997.
- Bonetti P., Simoni A., Vitale T. (a cura di), *La condizione giuridica di rom e sinti in Italia*, Atti del convegno internazionale, Università Degli Studi di Milano Bicocca, 16-18 giugno 2010, Giuffrè, Milano, 2011.
- Borrow G., *The Zincali, or an Account of the Gypsies of Spain*, John Murray, London, 1846.
- Boutiot T., *Histoire de la Ville de Troyes et de la Champagne méridionale*, t. 3, Dufey-Robert, Paris, 1873.
- Boyle M.E., *Unruly Women: Performance, Penitence, and Punishment in Early Modern Spain*, University of Toronto Press, Toronto, 2014.
- Brambilla E., *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000.
- Brambilla E., *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV- XVIII)*, Carocci, Roma, 2006.
- Brancaccio G., «Nazione genovese». *Consoli e colonia nella Napoli moderna*, Napoli, 2001
- Braudel F., *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Einaudi, Torino, 1976.
- Burke P., *Scene di vita quotidiana nell'Italia Moderna*, Laterza, Roma, 1988.

- Caccini S., *La lingua degli shinte rosengre e altri scritti*, Barontini M. e Piasere L. (a cura di), CISU, Roma, 2001.
- Caffiero M., *Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Einaudi, Torino, 2012.
- Campanelli M., *Centralismo romano e «policentrismo» periferico. Chiesa e religiosità nella Diocesi di Sant'Alfonso Maria de Liguori*, Milano, F. Angeli, 2003.
- Campigotto A., *I bandi bolognesi contro gli Zingari (sec. XVI-XVIII)*, in "Lacio Drom", XIX, 4, 1987, pp. 2-27.
- Camporesi P., *Il libro dei vagabondi, Lo «Speculum cerretanorum» di Teseo Pini, «Il vagabondo» di Rafaele Frianoro e altri testi di «furfanteria»*, Garzanti, Torino, 2003.
- Canosa R., *La vita quotidiana a Milano in età spagnola*, Longanesi, Milano, 1996.
- Canosa R., *Milano nel Seicento*, Mondadori, Milano, 1993.
- Cantimori D., *Eretici italiani del Cinquecento e altri scritti*, in A. Prosperi (a cura di), Einaudi, Torino, 1992.
- Caravale G., *Gli zingari a Roma tra Cinquecento e Seicento*, in Coccia B. (a cura di), «Zingari». *Storia dei nomadi a Roma tra accoglienza e rifiuto*, Roma, 2012, pp. 25-59.
- Cardini F., *In Terrasanta. Pellegrini italiani tra medioevo e prima età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2002.
- Casali E., *Le spie del cielo, oroscopi, lunari e almanacchi nell'Italia Moderna*, Einaudi, Torino, 2003.
- Casella N., *Enea Silvio Piccolomini, Papa Pio II*, Asia, Edizioni Casagrande, Bellinzona, 2004.
- Caserta A., *I sinodi della Chiesa di Napoli (sec. XVI-XX)*, Editoriale Comunicazioni Sociali, Napoli, 1983.
- Cavalca D., *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Giuffè, Milano, 1978.
- Cazes H., *Bonaventura Vulcanius, Works and Networks: Bruges 1538 - Leiden 1614*, Brill, Leida, 2010.
- Cerutti S., Descimon R., Prak M. (a cura di), *Cittadinanze*, "Quaderni Storici", 89, 1995.
- Cerutti S., *Étrangers: étude d'une condition d'incertitude dans une société d'Ancien régime*, Montrouge, Bayard, 2012.
- Cesso C., *Ricchieri Lodovico*, in *Enciclopedia Italiana Treccani*, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1936.
- Chabod F., *Lo Stato e la vita religiosa di Milano nell'epoca di Carlo V*, Einaudi, Torino, 1971.
- Chabod F., *Storia dell'idea di Europa*, Laterza, Roma-Bari, 1995.
- Chabod F., *Storia di Milano nell'epoca di Carlo V*, Einaudi, Torino, 1961.
- Clare L., Garcia M., *La guerre entre factions où clientelas dans la Crónica de Miguel Lucas de Iranzo. Frontières Andalouses. La vie a Jaén entre 1460 et 1471 d'après Los Hechos de Miguel Lucas de Iranzo*, in "Ibérica". Nouvelle série, 6/1966, pp. 135-150.
- Coccia B., *"Zingari" storia dei nomadi a Roma tra accoglienza e rifiuto*, APES, Roma, 2012.
- Cogliano A., *La svolta illuminata del Santo Officio a fine '500*, Guida, Napoli, 2006.
- Colocci A., *Gli zingari: storia di un popolo errante*, Loescher, Torino, 1889.
- Coniglio G., *Il regno di Napoli al tempo di Carlo V. Amministrazione e vita economico-sociale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1951.
- Coniglio G., *Il vicereame di Napoli nel sec. XVII. Notizie sulla vita commerciale e finanziaria secondo nuove ricerche negli archivi italiani e spagnoli*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1955.
- Constitutione della Santità di N. S. Sisto Papa Quinto. Contra coloro che esercitano l'arte dell'astrologia giudiziaria, et qualunque altra sorte di divinazioni, sortilegii, superstizioni, strigarie, incanti, etc. E contra coloro che leggono e tengono libri intorno a tal materia etc.*, Roma, presso gli Heredi di Antonio Blado Stampatori camerari, 1586, poi Bologna, per A. Benaci, 1586, riedita in Appendice al testo T. Campanella, *Opuscoli astrologici*, a cura di G. Ernst, Bur, Milano, 2003.

- Corsi D., Matteo D. (a cura di), «*Non lasciar vivere la malefica*»: *le streghe nei trattati e nei processi (secoli XIV-XVII)*, Firenze University Press, Firenze, 2008.
- Courthiade M., *Romany Grammar: General Information, Phonology, and Morphology*, vol. 1, trad. da Geoff Husic, Lawrence (KA), 1989.
- Cremonini C. (a cura di), *Carriere magistrature e Stato. Le ricerche di Franco Arese Lucini per l' "Archivio Storico Lombardo" (1950-1981)*, Cisalpino, Milano, 2008.
- Cressey D., *Gypsies: an English History*, Oxford University Press, Oxford, 2008.
- Croce B., *Sentendo parlare un vecchio napoletano*, Luigi Perro e Figlio, Napoli, 1913.
- Crowe D. M., *A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia*, I. B. Tauris, London, 1995.
- Cruz Arias M. J., *El Fondo Documental de la Santa Hermandad Vieja de Toledo en el Archivo de la Diputación Provincial*, in *Archivo secreto: revista cultural de Toledo*, Archivo Municipal, Ayuntamiento de Toledo, Toledo, 2002.
- D'Amico S., *Le contrade e la città, sistema produttivo e spazio urbano a Milano fra cinque e seicento*, Franco Angeli, Milano, 1994.
- D'Amico S., *Poveri e gruppi marginali nella società milanese cinque-seicentesca*, in D. Zardin (a cura di), *La città e i poveri. Milano e le terre lombarde dal Rinascimento all'età spagnola*, Jaca Book, 1995.
- D'Ascia L., *Il corano e la tiara, epistola di Maometto II di Enea Silvio Piccolomini (papa Pio II)*, Pendragon, Bologna, 2001.
- De Boer W., *La conquista dell'anima. Fede. Disciplina e ordine pubblico nella Milano della Controriforma*, Einaudi, Torino, 2004.
- De Feo I., *Sisto V. Un grande papa tra Rinascimento e Barocco*, Mursia, Milano, 1987.
- De luca L., *La rivolta di Masaniello, compendio al diario dei tumulti del popolo napoletano contro i ministri del Re e la nobiltà di essa città composto dal maestro di campo D. Francesco Capecelatro*, Youcanprint, Tricase, 2017.
- De Maddalena A., *Dalla città al borgo. Avvio di una metamorfosi economica e sociale nella Lombardia spagnola*, Franco Angeli, Milano, 1982.
- De Maio R., *Alfonso Carafa, cardinale di Napoli (1540-1565)*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1961.
- De Rosa L., *Ricordi. Edizione critica del manoscritto italiano n. 913 della Bibliothéque Nationale de France*, V. Formentin (a cura di), vol. II, Guida, Salerno, 1998.
- Del Col A., *L'Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo*, Mondadori, Milano, 2006.
- Delgado Merchan L., *Historia documentada de Ciudad Real. La judería, la Inquisición y la Santa Hermandad, Naque*, Ciudad Real, 2005, [ed.or. 1907].
- Della Rosa E., *Le milizie dei Seicento nello Stato di Milano*, Vita e Pensiero, Milano, 1991.
- Di Filippo Bareggi C., *Inquisizione e Confessione Tra '500 e '600. Aspetti e Problemi*, in *Studia Borromaica. Saggi e documenti di storia religiosa e civile della prima Età Moderna*, Bulzoni, Milano, 2009.
- Di Filippo Bareggi D., Signorotto G. (a cura di), *L'inquisizione in Età Moderna e il caso milanese*, in *Studia Borromaica. Saggi e documenti di storia religiosa e civile della prima Età Moderna*, Bulzoni, Milano, 2009.
- Di Leo A., *I sinodi cilentani nei Secoli XVI- XIX*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1993.
- Di Leo A., *I sinodi cilentani nei Secoli XVI- XIX*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1993.
- Domínguez Ortiz A., *Documentos sobre la historia de los gitanos*, in *Estudios de historia económica y social de España*, Universidad de Granada, Granada, 1987.
- Domínguez Ortiz A., Vincent B., *Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría*, in "Revista de Occidente", Madrid, 1979.

- Donati C. (a cura di), *Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell'età moderna*, Franco Angeli, Milano, 2006.
- Donati C. (a cura di), *Eserciti e carriere militari nell'Italia moderna*, Unicopli, Milano, 1998.
- Dusevel H., *L'apparicion des égyptiens ou bohémiens à Amiens dans le XV siècle*, in "La Picardie", VI, 1860, pp. 433-437.
- E. Casali, *Le spie del cielo, oroscopi, lunari e almanacchi nell'Italia Moderna*, Einaudi, Torino, 2003.
- E. Colombo, "Il Cristo degli Altri", *Economie della rivendicazione nella Calabria greca di età moderna*, New Digital Press, Palermo, 2018.
- Eisman Lasaga C., *Un manuscrito excepcional con los hechos del Condestable Miguel Lucas en la Biblioteca del Instituto de Estudios Giennenses*, in "Boletín del Instituto de Estudios Giennenses" 170/1998, pp. 7-21.
- Ernst G., *Religione, ragione e natura. Ricerche su Tommaso Campanella e il tardo Rinascimento*, Milano, Franco Angeli, 1991.
- Errera A., *Processus in causa fidei. L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino*, Monduzzi Editore, Bologna, 2000.
- Fabietti U., *L'identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1995.
- Fantappiè C., *Introduzione storica al diritto canonico*, il Mulino, Bologna, 1999.
- Faraglia N.F., *Le ottine e il reggimento popolare in Napoli*, in «Atti dell'Accademia Pontaniana», XXVIII, 1898, pp. 33-8.
- Fassanelli B., "Io non ho patria ma sono cingano". *La vicenda giudiziaria di Rinaldo di Paulin Cingano*, in "Terra d'Este", 26/2003, pp. 117-137.
- Fassanelli B., "Considerata la mala qualità delli cingani erranti". *I rom nella repubblica di Venezia: retoriche e stereotipi*, in "Acta Historiae", 15/2007, pp. 139-154.
- Fassanelli B., "In casa del Boldù siamo stati una sera". *Pratiche relazionali di una compagnia di "cingani in viazo" nella Terraferma veneta di fine Cinquecento*, in "Quaderni Storici", III, 2008, pp. 691-724.
- Fassanelli B., "Andar con cingari" o "viver christianamente"? *Tipi, icone del mondo attraverso un costituito cinquecentesco*, in Gambin F. (a cura di), *Alle radici dell'Europa. Mori, giudei e zingari nei paesi del mediterraneo occidentale*, vol. I, secc. XV-XVII, SEID, Firenze, 2008, pp. 79-92.
- Fassanelli B., *Vite al Bando. Storie di cingari nella terraferma veneta alla fine del cinquecento*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2011.
- Fassanelli B., «Piccoli egitti» tra cristianità e islam, *presenze zingare nel mediterraneo orientale (Secc. XV-XVII)*, in "Quaderni Storici", II, 2014, pp. 349-382.
- Fernández Terricabras I., *Felipe II y el clero secular, la aplicación del concilio de Trento*, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlo V, Madrid, 2000.
- Fiocchi Fra G. dei, *Cronaca per Forlì, Rerum Italicarum Scriptorum Chronicon Fratrum Hironymy de Forlivio*, A. Pasini (a cura di), S. Lapi, Città di Castello, 1900.
- Firpo M., *Da inquisitori a pontefici. Il Sant'Ufficio romano e la svolta del 1552*, in "Rivista storica italiana", CXXII, 2010, pp. 911-50.
- Firpo M., *La presa di potere dell'Inquisizione romana. 1550-1553*, Laterza, Roma-Bari, 2014.
- Foa A., *Ebrei in Europa: dalla peste nera all'emancipazione XIV- XVIII secolo*, Laterza, Roma-Bari, 1992.
- Fosi, I., *La società violenta. Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1985.
- Fosi I., *Stranieri in Italia: mobilità, controllo, tolleranza*, in A. Giuffrida, F. D'Avenia, D. Palermo (a cura di), *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, Mediterranea, 16, Palermo, 2011, vol. II, pp. 530-555.

- Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1976, [ed. or. Gallimard, Paris 1975].
- Fraser A., *The Gypsies*, Blackwell, Oxford, 1992.
- Fraser A., *The Rom Migrations*, in “Journal of the Gypsy Lore Society”, 5s, vol. II, 1992.
- Fratini L., *Foresti, Jacopo Filippo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1997.
- Fumi L., *L'Inquisizione romana e lo Stato di Milano*. Saggio di ricerche nell'Archivio di Stato, “Archivio storico lombardo”, a. 37, s. 4, vol. 14, 1910, fasc. 25, pp. 5-124; fasc. 26, pp. 285-414; fasc. 27, pp. 145-220.
- Funaioli G., *Scaligero, Giuseppe Giusto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1936.
- Gabrieli F., *Geti*, in *Enciclopedia Italiana Treccani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1932.
- Galasso G., *Alla periferia dell'impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII)*, Einaudi, Torino, 1994.
- Galasso G., *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, Guida, Napoli, 1988.
- Galasso G., *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo (1494-1622)*, in *Storia d'Italia*, vol. XVII, Torino, 2005.
- Galasso G., *Il Regno di Napoli. Società e cultura nel Mezzogiorno moderno*, in *Storia d'Italia*, vol. XV.VI, Torino, 2011
- Galasso G., *Mezzogiorno medievale e moderno*, Einaudi, Torino, 1965.
- Gamberini A. (ed.), *A Companion to Late Medieval and Early Modern Milan. The Distinctive Features on an Italian State*, Brill, Leiden, 2015.
- Gambin F. (a cura di), *Alle radici dell'Europa. Mori, giudei e zingari nei paesi del mediterraneo occidentale*, vol. I, secc. XV-XVII, SEID, Firenze 2007, 2010 vol. II, vol. III.
- García Martínez S., *Otra minoría marginada: los gitanos en Valencia bajo los Austrias*, in *Primer Congreso de Historia del País Valenciano*, vol. III, València, Universitat de València, 1976.
- García Ruipérez M., *El Archivo de la Santa Hermandad Real y Vieja de Talavera de la Reina: Cuadro de clasificación y estudio de su tipología documental*, in *La administración de la Justicia en la historia de España*, Actas de las III jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en Archivos, Guadalajara 11-14 Noviembre 1997, vol. II, Junta de comunidades Castilla-La Mancha, Guadalajara, 1999.
- García-Arenal M., *Morisques et gitans*, in “Melanges de la Casa de Velázquez”, XIV, 1978, pp. 503-510.
- Garcin J. C., *The Regime of the Circassian Mamluks*, in C.F. Petry (ed.), *The Cambridge History of Egypt I: Islamic Egypt, 640–1517*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
- Garzya G., *Reclutamento e mobilità sociale del clero secolare napoletano fra il 1650 ed il 1675*, in Galasso G., Russo C. (a cura di), *Per la storia sociale e religiosa del mezzogiorno d'Italia*, vol. I, Guida, Napoli, 1980.
- Gaudio F., *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno tra punizione e perdono*, Congedo Editore, Galatina, 2001.
- Gaudio F., *Il potere di perdonare e punire. Banditismo e politiche criminali nel Regno di Napoli in Età Moderna*, Congedo Editore, Galatina, 2006
- Geremek B., *Il Pauperismo nell'età preindustriale (secoli XIV-XVIII)*, in *Storia d'Italia*, V, 1, *I Documenti*, Einaudi, Torino, 1973.
- Geremek B., *La pietà e la forza. Storia della miseria e della carità in Europa*, Laterza, Bari, 1995.
- Geremek B., *La stirpe di Caino: l'immagine dei vagabondi e dei poveri nelle letterature europee dal XV al XVII secolo*, il Saggiatore, Milano, 1988.
- Geremek B., *Uomini senza padrone: poveri e marginali tra Medioevo e Età Moderna*, Einaudi, Torino, 1992.

- Gheorghe N., Hancock I., Courtiade M., «Rroms» ou «Trisganes»? *Quelques commentaires sur l'ethnonime du peuple rromani*, in “Études triganes”, I, 1992.
- Giura V., *Storie di minoranze: Ebrei Greci e Albanesi nel Regno di Napoli*, Esi, Napoli, 1984.
- Giusti P., Leone de Castris P., *Pittura del Cinquecento a Napoli, 1510-1540, Forastieri e Regnicoli*, Napoli, Electa, 1988.
- Gómez Alfaro A., *Gitanos: La Historia de un pueblo que no escribió su propia Historia*, in Desamparados Martínez San P. M. (ed.) *Los Marginados en el Mundo Medieval y Moderno*, Instituto de Estudios Almerienses, Almería, 2000.
- Gómez Alfaro A., *La verdadera historia de los gitanos de Madrid (I)*, in “I Tchatchipen: lil ada trin tchona rodipen romani” (revista trimestral de investigación gitana), n. 87, 2014, pp. 18-30
- Gómez Alfaro A., *Legislación Histórica Española dedicada a los gitanos*, Junta de Andalucía, Sevilla, 2009.
- Gómez Alfaro S., *El expediente general de gitanos*, Tomo I, Tesi Doctoral, Editorial de la Universidad Complutense, Madrid, 1988.
- Gómez Vozmediano M. F., *La Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real en la Edad Moderna. Siglos XVII-XVIII*, Tesis Doctoral dirigida por Dr. Enrique Martínez Ruiz, Madrid, 2002.
- Gorosabel de P., *Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa*, Biblioteca de la Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1967.
- Gramellini F., *Le Antichità di Bologna di Bartolomeo della Pugliola*, Tesi di Dottorato, Università di Bologna, 2008.
- Grice-Hutchinson M., *The School of Salamanca: Readings in Spanish Monetary Theory: 1544-1605*, Clarendon Press, Oxford, 1952;
- Groom F. H., *Gypsy Folk Tales*, Abela Publishing, London, 2009 [1899].
- Gruzinski S., *La pensée métisse*, Fayard, Paris, 1999.
- Gruzinski S., *Les quatre parties du monde: histoire d'une mondialization*, La martinère, Paris, 2004.
- Guasti N., «Acabar la empresa comenzada», *il dibattito sull'espulsione dei gitani nell'arbitrismo castigliano del primo Seicento*, in Gambin F. (a cura di), *Mori, giudei e zingari nei paesi del mediterraneo occidentale, vol. II: secc. XVII-XIX*, SEID, Firenze, 2010.
- Guerrero Navarrete Y. y Sánchez Benito J. M., *El proceso constituyente de la Hermandad General: Los ordenamientos de 1476 a 1478*, in “Anuario de historia del derecho español”, n. 59, 1989, pp. 633-698.
- Gurrado M., *Sulle orme del duca Andrea: Una copia Loreense della presunta bolla papale del 1423*, in M. Aresu, L. Piasere (a cura di) *Italia Romaní*, vol. V, CISU, Roma, 2008, pp. 31-38.
- Habib M., *Sultan Mahamud of Ghazni*, S. Chand, Dehli, 1967.
- Haig Sir. W., *The Yamini Dynasty of Ghazni and Lahore, Commonly Known as the Ghaznavids*, in *The Cambridge History of India – III – Turks and Afghans*, Chapter II, Cambridge University Press, Cambridge, 1928.
- Halwachs Dieter W., *Possiamo dire che Roma, Sinti, Calé, ecc. sono un'unica minoranza linguistica?*, in Bonetti P., Simoni A., Vitale T. (a cura di), *La condizione giuridica di rom e sinti in Italia*, vol. II, Giuffrè, Milano, 2011.
- Hancock I., *Danger Educated Gypsies: Selected Essays*, University of Hertfordshire Press, Hertfordshire, 2010.
- Hancock I., *The Development of Romani Linguistics*, in Jazayery M. A., and Winter W. (eds), *Languages and Cultures, Studies in Honor of Edgar C. Polomé*, Mouton der Gruyter. Berlino, 1988.
- Hancock I., *The Pariah Syndrome: An Account of Gypsy Slavery and Persecution*, Ann Arbor, Karoma, 1987.
- Henningsen G., Contreras J., *El “Banco de Datos” del Santo Oficio. Las relaciones de causas de la Inquisición española (1550-1700)*, in “Boletín de la Real Academia de la Historia”, CLXXIV 1977, pp. 547-570.

- Henningsen G., Contreras J., *Forty-four Thousand Cases of the Spanish Inquisition (1540-1700): Analysis of a Historical Data Bank*, in Henningsen G., Tedeschi J., *The Inquisition in Early Modern Europe: Studies on Sources and Methods*, Dekalb, 1986.
- Henningsen G., *El "banco de datos" del Santo Oficio: las relaciones de causas de la Inquisición española (1550-1700)*, in "Boletín de Real Academia de la Historia", n. 174, 1977, pp. 547-570.
- Heras Santos J. L. de las, *La justicia penal de los Austrias en la corona de Castilla*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1994.
- Herzog T., *Defining Nations: Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America*, Yale University Press, Yale, 2003.
- Herzog T., *Early Modern Spanish Citizenship: Inclusion and Exclusion in the Old and the New World*, in Smolenski J., Huphrey T.J. (eds.), *New World Orders. Violence, Sanction and Authority in the Colonial Americas*, Philadelphia, 2005.
- Herzog T., *Être Espagnol dans un monde moderne et transatlantique*, in Tallon A. (dir.), *Le sentiment national dans l'Europe méridionale aux XVI et XVII siècles*, Madrid, 2007, pp. 1-18.
- Herzog T., *Naturales y extranjeros: sobre la construcción de categorías en el mundo hispánico*, in "Cuadernos de Historia Moderna", X, 2011, pp. 21-31.
- Honoré L., *Les bohémiens en Basse-Provence du XV au XVIII siècle*, in "Bulletin philosophie et histoire du Comité des travaux historique", 1924, pp. 143-160.
- Idoate F., *Los gitanos en Navarra*, in "Anales de la Institución Príncipe de Viana", n. 37, Pamplona 1949, pp. 443-474.
- Idoate F., *Una expedición contra los gitanos*, in *Rincones de la Historia de Navarra*, Disputacion Foral de Navarra, Pamplona, 1979.
- Interface Collection, *What is the Romani Language?*, Centre de recherche tsigane and University of Hertfordshire Press, Hertfordshire, 2000.
- Izquierdo M.J.M., *El Ordenamiento de Montalvo y la Nueva Recopilación*, in "Cuadernos de Historia del Derecho", VI, 1999, pp. 435-473.
- Jaimoukha A., *The Circassian, a Handbook*, Curzon, Surrey, 2001.
- Kamen H., *La España de Carlos II*, Editorial Critica, Barcelona, 1980.
- Karpati M., *Decreti contro gli Zingari a Milano sotto il dominio francese*, in "Lacio Drom", XXXVI, n. 1, 1974, pp. 59-61.
- Katolo A., *Stregoneria e superstizione in decreti sinodali della diocesi di Bisognano in Calabria (1630-1678)*, in "Kościół i Prawo", VII/XX, 1, 2018, pp. 19-27.
- Kendrik D., Putton G., *Gypsies: from India to the Mediterranean*, Hertfordshire Press, Hertfordshire, 1993.
- Kendrik D., Putton G., *The Destiny of Europe's Gypsies*, Sussex University Press, London, 1975.
- Klein J., *La mesta. Estudio de la Historia Economica española, 1273-1836*, in "Revista de Occidente", curata da Munoz C., III ed., 1985, Madrid.
- Kogălnicheanu M., *Esquisse sur l'histoire, les moeurs et la langues des Cigains*, Behr B., Berlin, 1837.
- Ladero Quesada M. Á., *La Hermandad de Castilla: cuentas y memoriales, 1480-1498*, Real Academia de la Historia, Madrid, 2005.
- Langley T., Hammond William A., *Polydori Virgilii. De rerum inventoribus*, Agathynian Club, New York, 1868.
- Latini C., *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Giuffrè, Università di Macerata, 2002.
- Lavenia V., *L'infamia e il perdono. Tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2004.
- Laviano L., *Cenni sulla vita di Antonio Solaro detto lo zingaro*, Santa Prestia, Napoli, 1842.

- Lazzarini I. (a cura di), *Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca*, vol. III 1461, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Roma, 2000.
- Leblon B., *Los gitanos de España*, Gedisa editorial, Barcelona, 1987, [Paris, 1985].
- León-Borja I. S., *Los gitanos en la España del siglo XV y su vinculación a Hungría*, in “Estudios de Historia de España”, XI, 2009, pp. 165-196.
- León-Borja I. S., *Consideraciones sobre las cartas de seguro húngaras e hispanas a favor de los egipcianos*, in “la España Medieval”, 2005/28, pp. 215-216.
- Letts M., *The Pilgrimage of Arnold von Harff, Knight, From Cologne, through Italy, Syria, Egypt, Arabia, Ethiopia, Nubia, Palestine, Turkey, France and Spain, which he Accomplished in the Years 1496 to 1499*, The Hakluyt Society, London, 1946.
- Levack B., *La caccia alle streghe in Europa agli inizi dell'età moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1988.
- Levi Pisetzky R., *Storia del costume in Italia*, 2, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2005.
- Ligelois J.P., *Roms en Europe*, Editions du Conseil de l'Europe, Strasbourg 2007.
- Liva G., *Il controllo e la repressione degli «oziosi e vagabondi»: la legislazione in età spagnola*, in Zanardi D. (a cura di), *La città e i poveri, Milano e le terre lombarde dal Rinascimento all'età spagnola*, Jaka Book, Milano, 1995.
- Lizza G., *La zingara nei riti della settimana santa*, in “Lacio Drom”, XXVIII, n.5, 1992, pp. 13-19.
- Lo Basso L., *Condannati alla galera nell'Italia dell'età moderna: gli esempi di Venezia e Genova*, in Antonelli L. (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli, 2006.
- Lopez de Meneses A., *La inmigración gitana a España en siglo XV*, in Martínez Ferrando, *Miscelanea de estudio dedicados a su memoria*, Asoc. nat. de bibliotecarios, Barcelona, 1968.
- Lopez de Meneses A., *Noves dades sobre la immigració gitana a espanya al segle XV*, in “Estudis d'història medieval”, vol IV, Institut d'estudis Catalans, Barcelona, 1971.
- Malanima P., *Italian Cities 1300-1800. A quantitative Approach*, in “Rivista di Storia economica”, XIV, 1998, pp.91-126.
- Maffi D., *Il Baluardo della Corona. Guerra esercito, finanze e società nella Lombardia seicentesca (1630-1660)*, Le Monnier Università, Firenze, 2007.
- Maffi D., *La cittadella in armi. Esercito, società e finanza nella Lombardia dei Carlo II, 1660-1700*, Franco Angeli, Milano, 2010.
- Maiorini M. G., *Il viceregno di Napoli. Introduzione alla raccolta documentaria curata da Giuseppe Coniglio*, in Quaderni della Facoltà di Scienze politiche, Giannini Editore, Napoli, 1992.
- Mancino M., *Licentia confitendi: selezione e controllo dei confessori a Napoli in età moderna*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2000.
- Manconi F. (a cura di), *Banditismi Mediterranei, Secoli XVI- XVII*, Carocci, Roma, 2003.
- Maravall J. A., *El concepto de España en la Edad Media*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1981.
- Maravall J. A., *Estado moderno y mentalidad social (siglos XV-XVII)*, Alianza, Madrid, 1986.
- Maravall J. A., *La oposición política bajo los Austrias*, Ariel, Barcelona, 1972.
- Maravall J. A., *La teoría española del Estado en el siglo XVII*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1944.
- Maravall J. A., *Poder Honor y élites en el siglo XVII*, Siglo XXI de España, Madrid, 1979.
- Marino J.A., *Becoming Neapolitan. Citizen Culture in Baroque Naples*, Baltimore, 2011.
- Marsden W., *Observations on the Language of the People Commonly called Gypsies*, in “Annual Register”, XXVII, Livington, Baldwin and Cracok, London, 1784-85.
- Martelli V., *Gli zingari a Roma dal 1525 al 1680*, in “Lacio Drom”, 4-5, 1996.

- Martelli V., *Tra tolleranza ed intransigenza. Vagabondi, zingari, prostitute e convertiti a Roma nel XVI-XVII secolo*, in "Studi Romani", L, 3-4/2002, pp. 250-278.
- Martin J. J. Romero, *El Condestable Miguel Lucas en su Crónica*, in "Revista de Filología Española", XCI, 1/2011, p. 129-158.
- Martin Romero J. J., *Miguel Lucas ante Enrique IV. Desobediencia y lealtad en los Hechos de Miguel Lucas de Iranzo*, in "Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo", 86, 2010, pp. 47-81.
- Martínez Comeche J. A. (a cura di), *El bandolerismo y su imagen en el Siglo de Oro*, ediciones de la U.A.M.I Casa Velázquez, Madrid, 1989.
- Martínez Diher A., *La condición social y jurídica de los gitanos en la legislación histórica española. (A partir de la Pragmática de los Reyes Católicos de 1499)*, Tesi di Dottorato, Università di Granada, 2007.
- Martínez Martínez M., *Gitanos y moriscos: una relación a considerar*, in Desamparados Martínez San P. M. (a cura di) *Los Marginados en el Mundo Medieval y Moderno*, Instituto de Estudios Almerienses, Almería, 2000, pp. 89-99.
- Martínez Martínez, *Los forzados de Marina en el siglo XVIII. El caso de los gitanos (1700-1765)*, Universidad de Almería, Almería, 2007.
- Martínez Martínez, M., *Los gitanos y gitanas de España a mediados del siglo XVIII. El fracaso de un proyecto de "exterminio" (1748-1765)*, Universidad de Almería, Almería, 2014.
- Martínez Ruíz E. y de Pazzis Pi Corrales M., *Las Guardas de Castilla (Primer ejército permanente español)*, Silex ediciones, Madrid, 2012.
- Martínez Ruíz E., *Algunas reflexiones sobre la Santa Hermandad*, in "Cuadernos de Historia Moderna", XIII, Editorial Complutense, Madrid, 1992, pp. 91-107.
- Martínez Ruíz E., *Los Soldados del Rey, los ejércitos de la Monarquía Hispánica (1480-1700)*, Actas, Madrid, 2008.
- Martínez Ruíz E., *Policías y proscritos: Estado, militarismo y seguridad en la España borbónica (1700-1870)*, Actas, Madrid, 2014.
- Martínez Torres J. A., *Bandolerismo en Castilla y la Hermandad Vieja de Ciudad Real (1550-1715): una reflexión en el largo plazo*, in *La administración de la Justicia en la historia de España*, in *Actas de las III jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en Archivos*, Guadalajara 11-14 Noviembre 1997, vol. I, Junta de comunidades Castilla-La Mancha, Guadalajara, 1999, pp. 157-168.
- Mata Carriazo de J. (a cura di), *Hechos del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo (Crónica del Siglo XV)*, Espasa Calpe SA., Madrid, 1940.
- Matras Y., *I Met Lucky People*, Penguin, London, 2014.
- Matras Y., *Romani in Contact: The History, Structure and Sociology of a Language*, John Benjamin Publishing, 1995.
- Matras Y., *The Classification of Romani Dialects: A Geographical-Historical Perspective*, Schrammel, Ambrosch, Gerd, 2005.
- Mazur P.A., *Mediterranean Port in the Confessional Age: Religious Minorities in Early Modern Naples*, in T. ASTARITA (ed.), *A Companion to early Modern Naples*, Leiden-Boston, 2013.
- Mc Call A., *I reietti del Medio Evo. Fuorilegge, briganti, omosessuali, eretici, streghe, prostitute, ladri, mendicanti e vagabondi*, Mursia, Milano, 1987.
- Mc Lean M., *The Cosmographia of Sebastian Münster: Describing the World in the Reformation*, Ashgate, Aldershot, 2007.
- Mezzadri L., Vismara P., *La Chiesa tra Rinascimento e Illuminismo*, Città Nuova, Roma, 2006.
- Miele M., *Il concilio di Napoli del 1576*, in "Annuarium Historiae Conciliorum", XXVII-XXVIII, 1995-1996, p. 697.
- Morales Muñiz D. C. y Sánchez Benito J. M., *La implantación de la Hermandad general en tierras de la nobleza: los estados del duque de Alba (1476-1479)*, in "La España medieval", XVI, 1993, pp. 265-286.

- Moreno Casado J., *Los gitanos bajo Carlos I*, in "Chronica nova", IV-V, 1969, pp. 181-198.
- Moreta Velayos S., *Malhechores-feudales. Violencia, antagonismo y alianzas de clases en Castilla. siglos XIII y XIV*, Ediciones Cátedra, Madrid, 1978.
- Morgana S., Bianchi Robbiati A. (a cura di), *Graziadio Isaia Ascoli "milanese"*, Atti delle giornate di Studio, 28 febbraio - 1 marzo 2007, LED Edizioni Universitarie, Milano, 2009.
- Mossmann M., *Nouveaux détails sur un passage de Bohémiens à Colmar en 1442*, in "Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France", Domoulin, Parigi, 1869, pp. 152-153.
- Müller J. von, *Historie de la confederazion Suisse*, Monnard-Vulliemin, Parigi-Ginevra, 1838.
- Musi A., *L'impero dei Viceré*, il Mulino, Bologna, 2013.
- Musi A., *L'Italia dei Viceré. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo*, Avagliano, Cava de' Tirreni, 2000.
- Musi A., *Le «nazioni» prima della nazione*, in «Scienza & Politica», XX, 1999, pp. 49-66.
- Musi A., *Nel sistema imperiale: l'Italia spagnola*, Esi, Napoli, 1994.
- Musi A., Noto M. A. (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, in "Mediterranea", XIX, 2011, Palermo.
- Muzzarelli M. G., *Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del Medioevo*, Paravia, Torino, 1996.
- N. Romano, *Marco Berardi, o Il re dei boschi*, tip. D'Alessandro, 1886, Benevento; Coriolano Martirano, *Re Marcone*, SATEM, Cosenza, 1980; C. Minieri Riccio, *Memorie storiche degli scrittori nati nel Regno di Napoli*, 1844, Napoli, *ad vocem*.
- Narciso L., *La maschera e il pregiudizio. Storia degli zingari*, Melusina, Roma, 1990.
- Nazim M., *The Life and Times of Sultan Mahmud of Ghazni*, Cambridge, 1931.
- Niccoli O., *Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell'Italia tra Cinque e Seicento*, Laterza, Roma-Bari, 1995.
- Niccoli O., *Zingari, criminali, zingari birri, zingari contadini. Note sulla presenza zingara nel contado bolognese tra Cinque e Seicento*, in A. Giuffrida, F. D'Avenia, D. Palermo (a cura di), *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, Mediterranea, 2011, vol. II, pp. 513-530.
- Nigro S., *Capaccio Giulio Cesare*, *DBI*, vol. 18, 1975.
- Nirenberg D., *Communities of Violence. Persecution of Minorities in the Middle Ages*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1996.
- Novi Chavarria E., «*Las Indias de por aça*» nelle relazioni dei gesuiti napoletani tra Cinque e Seicento, in *Il governo delle anime*, cit., pp. 141-156.
- Novi Chavarria E., *Pluralità di appartenenze. Gruppi e individui "di nazione zingara" nel Mezzogiorno spagnolo*, in "Quaderni Storici", 146 / a. XLIX, n. 2, agosto 2014, pp. 384-406.
- Novi Chavarria E., *Sulle tracce degli zingari. Il popolo rom nel regno di Napoli Secoli XV-XVIII*, Guida, Napoli, 2007.
- Novi E. Chavarria, *Procedure inquisitoriali e potere politico a Napoli (1554-1640)*, in *I primi Lincei e il Sant'Uffizio: questioni di scienza e di fede*, Atti dei Convegni Lincei (Roma, 12-13 giugno 2003), Roma, Bardi ed., 2005, pp. 31-46.
- Ohler N., *Vita pericolosa dei pellegrini nel Medioevo*, Piemme, Casale Monferrato, 1996.
- Ortalli G. (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, Jouvence, Roma, 1986.
- Ortalli G., *Alle origini della cronachistica bolognese: il chronicon bononiense (o cronaca lolliniana)*, Viella, Roma, 1999.
- Oursel R., *Pellegrini del Medioevo*, Jaca Book, Milano, 2001.

- Pabaró F.M., *Historia de los gitanos*, 1914, Madrid, 1980.
- Parello V., «Entre herejía y hechicería: Isabel María de Montoya ante la Inquisición de Toledo (1671)», *Les Cahiers de Framespa*, 2015, mis en ligne le 30 décembre 2015.
- Parente U., Scaramella P., *I processi matrimoniali napoletani (secoli XVI-XVII)*, in *I tribunali del matrimonio...*, S. Seidel Menchi e D. Quaglioni (a cura di), Bologna, 2006.
- Paschini P., *Una famiglia di curiali. I Maffei di Volterra*, in “Rivista di storia della Chiesa in Italia”, VII, 1953.
- Pelissier L. G., *Documents pour l’histoire de la domination française dans le Milanais, 1499- 1513*, Toulouse, 1891.
- Pellegrini M., *Pio II*, Enciclopedia dei Papi, vol. II, Istituto Enciclopedico Italiano Treccani, Roma, 2000.
- Peña José B., *Golfines y asesinos, elementos y motivaciones de las conductas violentas en Murcia durante el siglo XIV*, in “Murgetane”, LXII, 125, 2011. pp. 61-82.
- Pérez de Guzmán T., *Los gitanos herreros de Sevilla*, Biblioteca de Temas Sevillanos, Sevilla, 1982.
- Perrone Capano R., *Sulla presenza degli slavi in Italia e specialmente nell’Italia meridionale*, in “Atti dell’Accademia Pontiana”, XII, 1963, pp.1-34.
- Petcut S., *Le rôle des esclaves rroms dans la vie économique des principautés roumaines de Mounténie et de Moldavie*, in “Études tsiganes”, 29, 2007, pp. 72-80.
- Petrocchi M., *Il problema del lassismo nel secolo XVII*, edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1953.
- Petronio U., *Il Senato di Milano: istituzioni giuridiche e esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Giuffrè, Milano, 1972.
- Peyronel S., *Frontiere religiose e soldati in antico regime: il caso di Crema nel Seicento*, in C. Donati (a cura di), *Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell’età moderna*, Franco Angeli, Milano, 2006, pp. 19-40.
- Peyronel S., *Inquisizione e potere laico: il caso di Cremona*, in P. Pissavino, G. Signorotto (a cura di), *Lombardia Borromaica, Lombardia Spagnola 1554-1659*, 2 vol. Bulzoni Editore, Roma, 1995, pp. 595-610.
- Pianetti E., *Fra' Iacopo Filippo Foresti e la sua opera nel quadro della cultura bergamasca*, in “Bergomum”, XXXIII, 1939, pp. 100-109.
- Piasere L. (a cura di), *Italia romani*, vol. II, *Storia dei rapporti tra zingari e non zingari*, CISU, Roma 1999.
- Piasere L., *Buoni da Ridere, gli zingari*, CISU, Roma, 2006.
- Piasere L., *First contact: analisi della grana internazionale che si trovarono di fronte i bolognesi nei giorni della canicola del 1422, e come la risolsero*, in Aresu M. e Piasere L., (a cura di), *I cingari nell’Italia dell’antico regime, Italia romani*, vol. V, **CISU, Roma, 2008.**
- Piasere L., *I rom d’ Europa: una storia moderna*, Laterza, Bari ,2009.
- Piasere L., *La stirpe di Cus*, CISU, Roma, 2011.
- Piasere L., *Popoli delle discariche*, CISU, Roma, 2005.
- Pissavino P., G. Signorotto (a cura di), *Lombardia Borromaica, Lombardia Spagnola 1554-1659*, 2 vol. Bulzoni Editore, Roma, 1995.
- Pizzo G., *Tracce di presenza zingara in Toscana nel secolo XVI*, in Aresu M. e Piasere L. (a cura di), *Italia romani*, vol. V, CISU, Roma, 2008.
- Politi G., *Aristocrazia e potere politico nella Cremona di Filippo II*, Sugarco Edizioni, Milano, 1976.
- Pontrandolfo S., Piasere L. (a cura di), *Italia romani*, vol. III, *I rom di antico insediamento nell’Italia centro-meridionale*, CISU, Roma, 2002.
- Povolo C., *Nella spirale della violenza. Cronologia, intensità e diffusione del banditismo nella Terraferma veneta (1550–1610)*, in Ortalli G. (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo*, Roma, Jouvence, 1986, 21–51.

- Prieto A., Mendoza M.A., Álvarez C., Represa A., *Registro General del Sello, Inventarios y Catálogos. III (julio 1480-diciembre 1484)*, Valladolid, 1953.
- Prosperi A., *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Einaudi, Torino, 1996.
- Pulgar H. del, *Crónica de los Señores Reyes Don Fernando y Doña Isabel de Castilla y Aragón, 1430-1493*, Imprenta de Benito Monfort, Valencia, 1780.
- Pullan Br., *Poverty and Charity: Europe, Italy, Venice, 1400-1700*, Variorum Collected Studies, Norfolk 1994.
- Pym R., *The Spanish Gypsy: The History of a European Obsession*, Pennsylvania State University Press, New York, 2004.
- Pym R., *Law and Disorder: Anti-Gypsy Legislation and Its Failures in Seventeenth-Century Spain*, in *Rhetoric and Reality in Early Modern Spain*, Pym R. (ed.), Tamesis, London, 2006, pp. 41-56.
- Pym R., *The Gypsies of Early Modern Spain*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007.
- Ragone F., *Guinigi Paolo*, DBI, vol. 61, 2004, *ad vocem*.
- Raniero Fontana A. C., *Noè secondo i rabbini*, Effata Editrice, Torino, 2007.
- Redondo A., Vitse M., *Quelques aspects des peurs sociales dans l'Espagne du siècle d'or. L'individu face à la société*, Presse Universitaires du Mirail, Toulouse-Mirail, 1994.
- Rizza S., *Notizie sugli zingari sparsi in Sicilia, (e altrove)*, in "Lacio Drom", XXXII, n. 2, 1996, pp. 26-28.
- Rizzo M., "Ottima gente da guerra". *Cremonesi al servizio della strategia imperiale*, in *Storia di Cremona*, Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Cremona, 2006.
- Rizzo M., Ruiz Ibáñez J.J., Sabatini G. (a cura di), *Le forze del Principe. Recursos, instrumentos y límites en la práctica del poder soberano en los territorios de la Monarquía hispánica*, vol. I, Murcia, 2003.
- Romeo G., *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Sansoni, Firenze, 1990.
- Romeo G., *Inquisizione, chiesa e stregoneria nell'Italia della controriforma: nuove ipotesi*, in Corsi D., Matteo D. (a cura di), «Non lasciar vivere la malefica»: *le streghe nei trattati e nei processi (secoli XIV-XVII)*, Firenze University Press, Firenze, 2008.
- Romeo G., *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Laterza, Roma Bari, 2002.
- Romeo G., *L'Inquisizione romana e l'Italia nei più recenti sviluppi storiografici*, in "Rivista storica italiana", CXXVI, fasc. 1, 2014, pp. 188-206.
- Romeo G., *Ricerche su confessione de peccati e inquisizione nell'Italia del Cinquecento*, Edizioni La città del sole, Napoli, 1997.
- Romeo G., *Una città due inquisizioni: l'anomalia del Sant'Ufficio a Napoli nel tardo '500*, in "Rivista di Storia e Letteratura religiosa", XXIV, 1988, pp. 43-67.
- Roover de R., *La pensee economique des scolastiques: doctrines et methodes*, Librairie J. Vrin, Paris, 1970.
- Rumeo de Armas A., *Itinerarios de los Reyes Catolicos (1474-1516)*, CSIC, Madrid, 1974.
- Runciman S., *The Medieval Manichee: A Study of the Christian Dualist Heresy*, Cambridge university Press, Cambridge, 1982.
- Russo C., *Chiesa e comunità nella diocesi di Napoli tra Cinque e Settecento*, Guida, Napoli, 1984.
- S. Pio V, *les Zingari Set le P. Jérôme de Pistoie. Un épisode de l'expédition contre les turcs (1570)*, in «Analecta ordinis fratrum minorum Capuccinorum», 48, 1932, pp. 19-23.
- Sagarmínaga de F., *El gobierno y régimen foral de señorío de Vizcaya desde el reinado de Felipe II hasta la mayor edad de Isabel I*, Tipografía católica de José de Astuy, Bilbao, 1892.
- Sánchez Benito J. M., *Bandas armadas en los campos de la Corona de Castilla (siglos XIII-XV)*, in "Vínculos de Historia", V, 2016, pp. 54-71.
- Sánchez Benito J. M., *Colección de documentos de la Santa Hermandad (1300-1500)*, Instituto provincial de investigaciones y estudios toledanos, Toledo, 1990.

- Sánchez Benito J. M., *Hermandades y delincuencia rural entre el Tajo y Sierra Morena (siglos XIII-XV)*, in “Clío e Crimen”, III, 2006, pp. 134-166.
- Sánchez Benito J. M., *La Hermandad de los Montes de Toledo entre los siglos XIV y XV*, in “Espacio, Tiempo y Forma”, Serie III, H. Medieval, XVIII, 2005, pp. 209-229.
- Sánchez Benito J. M., *La organización territorial de la Hermandad General (1476-1498)*, in “Revista de estudios de la administración local y autonómica”, n. 239, 1988, pp. 1509-1528.
- Sánchez Benito J. M., *Notas sobre la Junta General de la Hermandad en tiempos de los Reyes Católicos*, in “Anales de la Universidad de Alicante”, Historia medieval, VIII, 1990-1991, pp. 147-168.
- Sánchez Benito J. M., *Observaciones sobre la Hermandad castellana en tiempos de Enrique IV y los Reyes Católicos*, in “Espacio, tiempo y forma”, Serie III, Historia medieval, XV, 2002, pp. 209-244.
- Sánchez Benito J. M., *Santa Hermandad vieja de Toledo, Talavera y Ciudad Real (Siglos XIII- XV)*, Caja de Ahorro de Toledo, Tarancon (Cuenca), 1987.
- Sánchez Ortega M. H., *La Inquisición y los gitanos*, Taurus, Madrid, 1988.
- Sánchez Ortega M. H., *Los gitanos españoles, el periodo borbónico*, Castellote Editor, Madrid, 1977.
- Sánchez Ortega M. H., *La minoría gitana en el siglo XVII*, in “Anales de Historia Contemporanea”, n. 25, 2009, pp. 75-90.
- Santangelo Cordiani A., *«La pura verità». Processi antiereticali e Inquisizione romana tra Cinque e Seicento*, Giuffè Editore, Milano, 2017.
- Sbriccoli, M., *Brigantaggio e ribellismi nella criminalistica dei secoli XVI– XVIII*, in: Ortalli G. (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo*, Jouvence, Roma, 1986, 479–500.
- Sbriccoli, M., *Giustizia criminale*, in Fioravanti M. (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Laterza, Bari – Roma, 2005, 163–205.
- Scafì A., *Il Paradiso in terra. Mappe del giardino dell'eden*, Mondadori, Parma, 2007.
- Scala A., *La penetrazione della romanità nei gerghi italiani: un approccio geolinguistico*, in Banfi F., Iannàccaro G. (a cura di) *Lo spazio linguistico italiano e le “lingue esotiche” rapporti e reciproci influssi*, atti del XXXIX congresso internazionale di studi della società linguistica italiana (Milano 22-24 settembre 2005), Bulzoni, Roma, 2006.
- Scaramella P., *«Con la croce al core». Inquisizione ed eresia in Terra di Lavoro (1551-1564)*, La Città del Sole, Napoli, 2006.
- Scaramella P., *I santolilli: culti dell'infanzia e santità infantile a Napoli*, Storia e Letteratura, Roma, 1997.
- Scaramella S., *Le lettere della congregazione del Sant'Ufficio ai tribunali di fede di Napoli 1563-1625*, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2001.
- Scaramellini G., *La geografia dei viaggiatori, raffigurazioni individuali e immagini collettive nei resoconti di viaggio*, Unicopli, Milano, 1993.
- Segre R., *Gli ebrei lombardi nell'età spagnola*, Accademia delle Scienze, Torino, 1973.
- Sella D., Capra C., *La grande storia di Milano: dall'età dei comuni all'Unità d'Italia*, UTET, Torino 2010.
- Sella D., *Lo Stato di Milano in età spagnola*, UTET, Torino, 1987.
- Sella D., *Sotto il dominio della Spagna*, in Sella D., Capra C., *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Storia d'Italia, vol. XI. (diretta da Galasso G.), UTET, Torino, 1984
- Signorotto G., *L'Italia degli Austrias: monarchia cattolica e domini italiani nei secoli XVI e XVII*, Edizioni Federico Odonci, Brescia, 1993.
- Signorotto G., *Milano Spagnola. Guerra, Istituti, Uomini di Governo (1635-1660)*, Sansoni, Milano, 2001.
- Simoni A., *Stato di diritto e identità rom*, l'Harmattan Italia, Torino, 2005.
- Sinthern P., *Aventinus Johannes Thurmair o Turmair, detto Aventinus*, in Enciclopedia Italiana, Roma, 1930.

- Soravia G., *Dialecti degli zingari italiani*, vol. 22, in M. Cortelazzo (a cura di), *Profilo dei dialetti italiani*, Pacini Editore, Pisa, 1977.
- Soriano del Castillo C., *El exilio voluntario de un Condestable de Castilla, Miguel Lucas de Iranzo 1616*, in “Anuario de la SELGYC”, SELGYC, Madrid, 1990, pp. 71-76.
- Spinelli A. G., *Gli Zingari nel Modenese, parte I*, in “Journal of the Gypsy Lore Society”, nuova serie, III/1, luglio 1909, pp. 42-56.
- Spinelli A. G., *Gli Zingari nel Modenese, parte II*, in “Journal of the Gypsy Lore Society”, nuova serie, III/2, ottobre 1909, pp. 88-110.
- Spremić M., *Gli slavi tra le due sponde adriatiche*, in “Annali dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici”, IV, 1973, pp. 87-103.
- Starr J., *An Eastern Christian Sect: The Athinganoi*, in “The Harvard Theological Review”, XXIX, 2, 1936, pp. 93-106.
- Sutre A., «*They Give a History of Wandering Over the World*». *A Romani Clan's Transnational Movement in the Early 20th Century*, in “Quaderni Storici”, 2/2014, pp. 471-498.
- Tabacco G., *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino, 1979.
- Tedeschi J., *Il giudice e l’eretico, studi sull’Inquisizione romana*, Vita e Pensiero, Milano, 1997.
- Tiraboschi G., *Storia della letteratura Italiana*, alla voce: *Foresti fr. Jacopo Filippo*, N. Bettoni, Milano, 1833.
- Todorov T., *La paura dei barbari. Oltre lo scontro della civiltà*, Garzanti, Milano, 2009 [ed. or. 2008].
- Tomás y Valiente F., *El Derecho Penal de la Monarquía Absoluta*, Editorial Tecnos, Madrid, 1969.
- Torelli P., *Il bando, nei comuni medievali italiani*, in Albini G. (a cura di) *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, Torino, 1998.
- Trasselli C., *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V: l’esperienza siciliana, 1475-1525*, Soveria Mannelli, Rubetterio, 1982.
- Trivellato F., *The Familiarity of Strangers: The Sephardic Diaspora, Livorno, and the Cross-Cultural Trade in the Early Modern Period*, Yale University Press New Haven & London, 2009.
- Tulio Cispoldi da Riete M., *Orationi volgari per la confessione et comunione*, Battista Bozzola, Brescia, 1566.
- Turchini A., «*A beneficio pubblico e onor di dio*» *Povertà e carità nella legislazione e nella pastorale della chiesa milanese*, in Zardin D. (a cura di) *La Città e i poveri, Milano e le terre lombarde dal Rinascimento all’età spagnola*, Jaca Book, Milano, 1995.
- Ullman Berthold L., *Studies in the Italian Renaissance*, Ed. di Storia e Letteratura, Roma, 1973.
- Urosa Sánchez J., *Las transformaciones políticas y Jurídicas de los reyes católicos. La administración de justicia y los comienzos de la Hermandad general: la junta de Cigales de 1476*, in *La administración de la Justicia en la historia de España*, Actas de las III jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en Archivos, Guadalajara 11-14 Noviembre 1997, vol. I, Junta de comunidades Castilla-La Mancha, Guadalajara, 1999.
- Vaiopulos K., *Temi cervantini a Napoli: Carlo Celano e la zingaretta*, Alinea, Firenze, 2003.
- Valdeón Baroque J., *Los conflictos sociales en el reino de Castillo en los siglos XIV y XV*, Editorial Siglo XXI, Madrid, 1975.
- Valensi L., *Stranieri familiari. Musulmani in Europa (XVI-XVIII secolo)*, Einaudi, Torino, 2013, [ed. or.2012].
- Vaux de Fauletier F. de, *Le pelegrinage romain des Tsiganes en 1422 et le lettres du Pape Martin V*, in “Etudes tsiganes”, 4, 1965, pp. 13-23.
- Vaux de Fauletier F. de, *Mille ans d’histoire des tsiganes*, Fayard, Parigi, 1970.
- Vázquez de Parga L., Lacarra J.M., Uría Riu J., *Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela*, vol. III, Pamplona, 1993.

- Ventura P., *Mercato delle risorse e identità urbana: cittadinanza e mestiere a Napoli tra XVI e XVII secolo*, in M. Meriggi, A. Pastore (a cura di), *Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX*, Milano, 2012.
- Ventura P., *La capitale dei privilegi: governo spagnolo, burocrazia e cittadinanza a Napoli nel Cinquecento*, Federico II University Press, Napoli, 2018.
- Ventura P., *Le ambiguità di un privilegio: la cittadinanza napoletana tra cinque e seicento*, in *Quaderni storici*, XXX, 89/2, 1995, pp. 385-416.
- Verardi D., «*Gli astri, gl'angeli e li vescovi*». *Le fonti patristiche e medievali del pensiero astrologico di Sisto V*, in "Rivista di Storia e Letteratura Religiosa", XLVII 1/2011, pp. 147-156.
- Verardi D., *Astrologia e Controriforma. A proposito della Coeli et terrae di Sisto V*, in "Sapienza. Rivista di Filosofia e di Teologia", 62/2009, pp. 349-356.
- Viaggio G., *Storia degli zingari in Italia*, ANICIA, Roma, 1997.
- Viard P. E., *André Alciati, 1492-1550*, Sirey, Paris, 1926.
- Vignola B., *Agrippa di Nettesheim Heirich Cornelius*, in Enciclopedia Italiana Treccani, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1929.
- Vilar J., *La figura satirica del arbitrista en el siglo de oro*, in "Revista de Occidente", Madrid, 1973.
- Viscardi G. M., *Tra Europa e "Indie di quaggiù". Chiesa religiosità e cultura popolare nel mezzogiorno (secoli XV-XIX)*, Ed. di Storia e Letteratura, Roma, 2005.
- Viscardi G.M., *Chiesa ed etnie nella Basilicata post-tridentina: albanesi e zingari tra tolleranza e riforma religiosa (secoli XVI-XVII)*, in *Chiesa e società nel Mezzogiorno. Studi in onore di Maria Mariotti*, Rubettino, Soveria Mannelli, 1998.
- Viscardi G.M., *La condizione della donna lucana attraverso i sinodi del Seicento e del Settecento*, in "Orientamenti Sociali", XXXVI, 1/1981, pp. 27-45.
- Visconti A., *Sul fondamento giuridico delle "gride" dei governatori spagnoli in Lombardia*, in *Miscellanea di Studi lombardi in onore di Ettore Verga*, Archivio Storico Civico, Milano, 1931.
- Willelms W., *In search of the True Gypsy: From Enlightenment to Final Solution*, Routhledge, New York, 1997.
- Winstedt E. O., *Some Records of the Gypsies in Germany, 1407-1792*, in "Journal of the Gypsy Lore Society", 1932, XI, 3-4, pp. 98-111.
- Wojciehowski H. C., *Group Identity in the Renaissance World*, Cambridge University Press, New York, 2011.
- Zanardo A., *Cingari, bravi, soldati nella Lombardia spagnola*, in Isabella d'Isola (a cura di), *Alla periferia del mondo. Il popolo dei rom e dei sinti escluso dalla storia*, Ed. Fondazione Roberto Franceschi, Milano, 2003, pp. 108-117.
- Zangari D., *Le colonie italo-albanesi di Calabria. Storia e demografia. Secoli XV-XIX*, Casella Napoli, 1941.
- Zardin D. (a cura di), *La città e i poveri. Milano e le terre lombarde dal Rinascimento all'età spagnola*, Jaca Book, 1995.
- Zardin D., *Carlo Borromeo. Cultura, santità, governo, Vita e pensiero*, Milano, 2010.
- Zarri G., *Il matrimonio tridentino*, in *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 203-250.
- Zaugg R., *Stranieri di antico regime. Mercanti, giudici e consoli nella Napoli del Settecento*, Roma, 2011.
- Zemon Davis N., *La doppia vita di Leone l'africano*, Laterza, Roma-Bari, 2008.
- Zohn H., Davis M. C., *Johann Christoph Wagenseil Polymath*, University of Winsconsin Press, Monatshefte, 1954.
- Zuccon M., *La legislazione sugli zingari negli stati italiani prima della rivoluzione*, in "Lacio Drom", XLI, 1-2, 1979, pp. 8-68.